



Cod. O11/P2
Cod. CG/Consulenza legale/zf

Circolare n.16

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000195
Data: 10/02/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: pareri legali resi agli Ordini – quinquennio 2016/2021

Nell'ambito dei servizi prestati nei confronti degli Ordini, si rimettono in allegato i pareri legali resi agli Ordini dal CNAPPC nel quinquennio 2016/2021 (aprile 2016 - gennaio 2021).

Il file contenente i pareri legali, in formato PDF, è stato elaborato dall'avv. Marco Antonucci, è presente un indice ed è ordinato per macroaree (ordinamento, compensi, deontologia, formazione, ecc); è possibile effettuare una ricerca testuale all'interno del file per ricercare materie o argomenti specifici.

I pareri legali resi dal CNAPPC, presenti nel file allegato, sono 814; almeno un terzo dei pareri contengono risposte a più quesiti, in quanto le domande in questi casi sono articolate.

Confidando che il documento possa tradursi in un supporto per l'attività quotidiana degli Ordini, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

PARERI LEGALI QUINQUENNIO 2016 2021

INDICE

NUMERO	MATERIA
Dall'1 all'11	D.Lgs. 81/2008
Dal 12 al 24	Appalti
Dal 25 al 42	Compensi
Dal 43 al 173	Competenze
Dal 174 al 348	Deontologia
Dal 349 al 412	Formazione
Dal 413 al 748	Ordinamento
Dal 749 al 814	Università

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
1	D.Lgs. 81/2008	<p>Riferimenti alla circolare n. 296/XIX del 16/10/2018 del CNI e relativa all'Accordo Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016 inerenti la formazione e l'aggiornamento per RSPP e CSP/CSE.</p> <p>Il suddetto Accordo riporta al punto 10 che "in ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto". Secondo l'interpretazione del CNI la normativa non fa alcun riferimento alle date degli attestati di frequenza, dovendo dimostrare il professionista in quel 'preciso istante' della richiesta di avere nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento non inferiore a quello previsto dalla corrispondente norma di riferimento.</p> <p>Secondo la Federazione ciò crea confusione, essendo stato sempre considerato, come riferimento per l'aggiornamento delle 40 ore in 5 anni, l'arco temporale dei quinquenni a partire dall'entrata in vigore del D.LSG. 81/2008 (15 maggio 2008) per coloro che hanno ottenuto l'abilitazione prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, e la data di prima abilitazione per coloro che, invece, hanno superato il corso da 120 ore come previsto dal D.LGS. 81/2008.</p> <p>Si chiedono i chiarimenti opportuni per consentire una corretta programmazione dei corsi di aggiornamento in materia.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto analizzare l'Interpello 17/2013 del 20 dicembre 2013 del Ministero del Lavoro, che in parte chiarisce la tematica posta e definisce che "L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che "l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività". Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso. Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.</p> <p>Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante".</p> <p>Nel quesito che era stato posto al Ministero del Lavoro, era stato richiesto se "il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore".</p> <p>L'accordo Stato Regioni del 2016 in materia di percorsi formativi per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, ove precisa che al punto 10 per poter esercitare la funzione di coordinatore per la sicurezza il professionista occorre poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente il professionista ha partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto, individua l'aspetto di poter dimostrare "in ogni istante" la formazione svolta legandolo, all'evidenza all'arco temporale dei quinquenni.</p> <p>Difatti, in base all'art. 98 ed all'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, deve essere prioritario il criterio della "cadenza quinquennale"</p>	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ovvero il periodo quinquennale successivo alla assunzione del titolo abilitante, dal momento in cui il termine “cadenza” presuppone che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili.</p> <p>La dimostrazione del requisito "in ogni istante" deriva dal fatto che per la verifica del requisito non deve attendersi la scadenza del quinquennio, dovendosi solo dimostrare, nell' "istante" della richiesta, se in quel quinquennio si è già provveduto ad effettuare l'aggiornamento o se esso debba essere ancora effettuato.</p>	
2	D.Lgs. 81/2008	si chiede se sia valido un corso da Coordinatore Sicurezza Cantieri D.Lgs. 81/08 e s.m.i. organizzato dall'Università di Roma interamente on-line causa emergenza covid 19	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si segnala che il Ministero del Lavoro con comunicazione prot U.0008875.14-05-2020 ha chiarito che solo in via temporanea per il periodo dell'emergenza COVID-19 la formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è possibile in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, al fine di garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.</p> <p>Ne deriva che il corso organizzato dall'Università di Roma, se in linea con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro relativamente alla modalità sincrona, è da ritenersi valido.</p>	10/08/2020
3	D.Lgs. 81/2008	si chiede se per la Regione Abruzzo, ha titolo di validità l'abilitazione ottenuta dal professionista che ha seguito il Corso abilitante per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori “ (di 120 ore) in diretta streaming”, su un corso promosso dall'Ordine. Si precisa che il corso in “diretta streaming” è molto simile al corso frontale, perché deve essere fruito nelle ore stabilite, dall'intero gruppo degli iscritti al corso che può interagire col docente.	<p>Con riferimento a quanto prospettato nella richiesta del 10 giugno e precisato nella successiva richiesta del 25 giugno, si segnala che il Ministero del Lavoro con comunicazione prot U.0008875.14-05-2020 ha chiarito che solo in via temporanea per il periodo dell'emergenza COVID-19 la formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è possibile in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, al fine di garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.</p> <p>Tale indicazione appare in linea con quanto previsto per i corsi base in materia di prevenzione incendi, che anch'essi possono essere svolti “in modalità streaming diretto (videoconferenza), consentendo, quindi, ai discenti la partecipazione all'evento formativo da sedi individuali (studio o abitazione)”, come da nota del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 16/4/2020.</p> <p>Si rammenta comunque che i termini di differimento delle scadenze</p>	06/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			amministrative richiamate dall'art. 103 comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati) possono estendersi anche abilitazioni ex D.Lgs 81/2008, e pertanto tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.	
4	D.Lgs. 81/2008	si segnala che, a seguito dell'accordo Stato Regione del 2016, gli enti formatori per i corsi dei coordinatori sicurezza (tra cui anche gli Ordini professionali), devono essere accreditati dalla Regione di riferimento, e che l'obbligo di accreditamento presso le regioni quale requisito per erogare la formazione vale per i corsi erogati dal luglio 2016 in poi.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che la Conferenza Stato Regioni del 2016 individua all'allegato A punto 2, tra i soggetti formatori, gli Ordini professionali, senza aggiungere altro, né all'interno dell'accordo è previsto un obbligo di accreditamento presso la Regione di riferimento da parte degli Ordini. A sua volta, l'art.98 c.2 del D.Lgs. 81/2008 è tuttora vigente, ed abilita gli Ordini professionali ad organizzare corsi specifici in materia di sicurezza finalizzati al rilascio di attestato di frequenza che certifichi il possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ne deriva che, anche a seguito dell'accordo Stato Regione del 2016, gli Ordini professionali rientrano tra gli enti formatori per i corsi dei coordinatori sicurezza, senza necessità di ulteriore accreditamento presso la Regione di riferimento.	23/11/2017
5	D.Lgs. 81/2008	Si chiede di conoscere se i corsi per i coordinatori per la sicurezza ex 81/2008 eseguiti nell'arco dei cinque anni dalla data dell'attestato comprendono il quinquennio successivo, si chiede se il corso di 120 ore eseguito nel 2008 ed il corso di aggiornamento è stato eseguito nel 2011, se la validità dell'aggiornamento riguarda il periodo 2013 - 2018 ovvero il periodo 2011-2016.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base all'art. 98 ed all'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, deve essere prioritario il criterio della "cadenza quinquennale" ovvero il periodo quinquennale successivo alla assunzione del titolo abilitante, dal momento in cui il termine "cadenza" presuppone che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l'uno all'altro in blocchi da 5 anni non frazionabili. Ne deriva che il quinquennio della validità del corso di aggiornamento decorrerà successivamente alla scadenza del quinquennio relativo al conseguimento del titolo abilitante. Nell'esemplificare quanto richiesto, ed utilizzando lo stesso esempio oggetto del quesito, con un corso di 120 ore eseguito nel 2008 ed un corso di aggiornamento eseguito nel 2011, la validità dell'aggiornamento riguarda il periodo 2011-2016.	09/06/2016
6	D.Lgs. 81/2008	si chiede al CNAPPC di assumere tutte le	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che sul	17/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>iniziative affinché sia reso pubblico ed ufficiale che il corso online per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione RSPP- Modulo C (Art. 32 comma 2 D.l. gs. n. 81/08 e s.m.i.) tenuto dalla Società.....non ha valore abilitante.</p> <p>Il quesito deriva da apposito interpello formulato del CNAPPC al Ministero del Lavoro ed alla nota prot. n. 19862 del 25/10/2016 della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.</p>	<p>mancato valore abilitante del corso proposto dalla società indicata nel quesito ha già fornito risposta il Ministero del lavoro con la nota prot. n. 19862 del 25/10/2016 della Commissione Interpelli. Il CNAPPC, a fronte della evasa richiesta di interpello al Ministero, ha esaurito i suoi compiti istituzionali, dal momento in cui i corsi in materia di sicurezza, come si evince dall'art. 32 e 98 del D.Lgs 81/2008, non vengono in alcun modo autorizzati od organizzati dal Consiglio Nazionale ma dagli organismi indicati in tali articoli.</p> <p>Ne deriva che la richiesta pervenuta di rendere pubblico ed ufficiale che il corso online proposto dalla società indicata nel quesito non ha valore abilitante dovrà essere formulata nei confronti dell'organismo che lo ha autorizzato.</p>	
7	D.Lgs. 81/2008	<p>si chiede al CNAPPC di porre un quesito da inoltrare alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in materia di salute e sicurezza del lavoro, sui corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri.</p> <p>Si chiede se, con riferimento a quanto previsto nell'Accordo n,128/CSR, del 07/07/2016 Allegato A punto 9, la partecipazione al Corso abilitante della durata di 120 ore per Coordinatori della sicurezza nei cantieri conferisca validità anche ai fini dell'aggiornamento per RSPP.</p>	<p>Con riferimento alla richiesta di interpello da sottoporre al Ministero del Lavoro, si segnala che la questione posta (partecipazione al Corso abilitante della durata di 120 ore per Coordinatori della sicurezza nei cantieri conferisca validità anche ai fini dell'aggiornamento per RSPP) è già stata oggetto di riscontro e di specifico interpello.</p> <p>Con l'allegato interpello 1/2019 dell'8.2.2019, difatti, il Ministero del Lavoro ha già risposto che "Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP".</p>	21/10/2020
8	D.Lgs. 81/2008	<p>si chiarisce e si chiede nuovamente di porre un quesito da inoltrare alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in materia di salute e sicurezza del lavoro, sui corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri.</p> <p>Si chiede se, con riferimento a quanto previsto nell'Accordo n,128/CSR, del 07/07/2016 Allegato A punto 9, la partecipazione al Corso abilitante per una qualifica possa valere anche come aggiornamento per un'altra qualifica.</p>	<p>A fronte della riproposizione e del chiarimento relativo alla questione posta, si evidenzia che, in pratica, si chiede se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale corso abilitante per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, formulando al riguardo quesito da inoltrare alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il richiamato Accordo Stato Regioni specifica, all'allegato A punto 6, i contenuti dei moduli A, B, e C, tra loro differenti, e necessari per lo svolgimento del corso abilitante (o base); in un punto successivo, al punto 9, si definisce cosa siano i corsi di aggiornamento, finalizzati ad essere "non di carattere generale o di</p>	12/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>mera riproposizione di argomenti già contenuti nel corso base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore".</p> <p>La questione posta contrasta con i contenuti effettivi dei moduli A, B, e C specificati al punto 6, che comunque presentano contenuti e differenziazioni sostanziali tra loro.</p> <p>Si ritiene che sia quindi chiara la distinzione che un corso "base" non possa essere di "aggiornamento", anche se relativo a categorie diverse, dal momento in cui i contenuti tra corso base e di aggiornamento devono essere sostanzialmente diversi.</p>	
9	D.Lgs. 81/2008	<p>si chiede un chiarimento in relazione all'Aggiornamento previsto per i Coordinatori della Sicurezza ed il mantenimento dell'abilitazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Si precisa che l'Architetto ha superato il Corso abilitante per "Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili", della durata di 120 ore in data 2 aprile 2007, (prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/08), che non ha effettuato, entro la data dell' 1 aprile 2013 (scadenza primo quinquennio), l'aggiornamento di 40 ore previsto dallo stesso Decreto, e che nel 2018 ha poi svolto il Corso di Aggiornamento della durata di 40 ore, con attestazione di frequenza, rilasciato in data 9 aprile 2018.</p> <p>Si domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ai fini del mantenimento dell'abilitazione, il Corso di Aggiornamento del 2018 è sufficiente per coprire sia il quinquennio 2013/2018, che il quinquennio 2008/2013, andando così a sanare quello mancante, - se il Professionista risulta ad oggi abilitato, oppure se deve svolgere un ulteriore Aggiornamento di 40 ore e quindi fino ad all'ora non possa esercitare il ruolo di Coordinatore; - se, nel caso risultasse abilitato a svolgere tali 	<p>Con riferimento al quesito posto, l'Interpello 17/2013 del 20 dicembre 2013 del Ministero del Lavoro chiarisce la tematica posta e definisce che "L'accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che "l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività". Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.</p> <p>Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.</p> <p>Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante".</p> <p>Nel quesito che era stato posto al Ministero del Lavoro, era stato richiesto se "il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore".</p>	14/06/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		funzioni, quale scadenza deve intendersi per il nuovo aggiornamento, ai fini del mantenimento dei relativi requisiti.	Oltre a ciò, va aggiunto che l'accordo Stato Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, precisa al punto 10 che per poter esercitare la funzione di coordinatore per la sicurezza il professionista deve poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente ha partecipato a corsi e/o seminari di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a 40. A fronte delle indicazioni sopra riportate, ne deriva che: - il Corso di Aggiornamento del 2018 potrà coprire solo il quinquennio 2013/2018, - il Professionista risulta ad oggi abilitato, e dovrà svolgere un ulteriore aggiornamento di 40 ore nei cinque anni successivi al 2018.	
10	D.Lgs. 81/2008	si chiede se un Paesaggista possa operare come coordinatore della sicurezza ai sensi del dlgs n. 81/2008. Si osserva che nel caso di specie la classe di laurea in possesso dell'iscritto (LM-3 Architetto Paesaggista)non è presente tra i requisiti minimi necessari per esercitare da coordinatore (art 98 del D.Lgs 81/2008). Si contesta che nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile descritti dall'allegato X del D.Lgs 81/08, risultano presenti svariate tipologie di lavori presenti anche negli atti amministrativi del MIUR quando si descrive la suddetta classe di laurea LM3.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il Ministero del lavoro, con l'interpello 2/2013 ha già chiarito che quanto previsto all'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 "definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori", specificando che "In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98", senza prevedere al riguardo criteri estensivi o interpretativi relativamente ad altri classi di laurea. Oltre a ciò, si osserva che in base all'allegato II del D.M. del M.I.U.R. del 16 marzo 2007, il titolo della classe di laurea LM-3 "architettura del paesaggio" è corrispondente al titolo 3/S "Architettura del paesaggio" ed in base all'art. 17 comma 2 lett. c) del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, la laurea specialistica 3/S costituisce titolo solo per l'iscrizione alla sezione A "paesaggistica" dell'Albo. Ne deriva che, a fronte del tenore esplicito della sopraindicate disposizioni, non appare possibile per un Paesaggista operare come coordinatore della sicurezza ai sensi del dlgs n. 81/2008, come rilevato peraltro anche nello stesso quesito a fronte dell'assenza della classe di laurea LM3 tra quelle indicate nel citato art. 98 del D.Lgs 81/2008.	25/01/2018
11	D.Lgs. 81/2008	si chiede, dovendo predisporre gli attestati per gli iscritti all'Ordine che hanno frequentato con esito	Con riferimento a quanto prospettato si osserva che l'art. 4 del DM Interni del 5 agosto 2011, relativo ai corsi per l'iscrizione dei	26/06/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>positivo due corsi di aggiornamento prevenzione incendi organizzati dall'Ordine medesimo, se tali corsi hanno anche validità per gli aggiornamenti in materia di sicurezza, previsti dalla L.81/08.</p>	<p>professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede un programma e materie relative alla specializzazione di prevenzione incendi, così elencate: "a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi; b) fisica e chimica dell'incendio; c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione; d) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva; e) legislazione generale e direttive comunitarie di settore; f) procedure di prevenzione incendi; g) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; h) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti; i) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; l) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA); m) attività a rischio di incidente rilevante; n) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". L'allegato XIV del D.Lgs 81/2008, l'accordo Stato Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza del 26 gennaio 2006 e quello successivo 7 luglio 2016, ed a cui si rinvia, prevedono una serie di materie totalmente diverse da quelle sopraelencate per l'antincendio. Ne deriva che, a fronte di formazione e materie specifiche per la specializzazione di prevenzione incendi, tale corso non può avere validità alcuna per gli aggiornamenti in materia di sicurezza previsti dalla L.81/08.</p>	
12	Appalti	<p>si chiede un parere in merito all'affidamento dell'incarico predisposto dal Comune di Canosa di Puglia concernente lo Studio propedeutico all'aggiornamento del Piano di Recupero del Centro Storico affidamento del supporto e collaborazione tecnico scientifica affidato al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, le cui specifiche sono indicate nella Determina Dirigenziale allegata.</p>	<p>La questione prospettata attiene agli affidamenti diretti di incarichi alle Università, su cui la giurisprudenza si è ripetutamente espressa. Nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 23 giugno 2014, n. 3130, si è statuita l'illegittimità di una selezione indetta da un Comune per l'affidamento dell'incarico di studio e consulenza tecnico scientifica per la redazione dello strumento urbanistico generale riservata ad università. Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1193 del 9 marzo 2015 è stato inoltre ribadito che le attività di consulenza alla redazione del Documento Programmatico Preliminare al PUG affidato ad una Università sono servizi attinenti all'architettura, all'urbanistica e alla paesaggistica e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, elencati al punto 12 dell'allegato II A al codice dei contratti pubblici e sono soggette alla normativa sugli appalti pubblici. È stato ribadito</p>	24/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'orientamento comunitario sulla illegittimità degli accordi di collaborazione stipulati tra Amministrazioni ed Università per affidare, senza gara, incarichi per servizi di ingegneria.</p> <p>Ne deriva che è comunque sicuramente possibile contestare l'incarico comunale, allo stato comunque non impugnabile dinanzi al TAR competente a fronte del tempo trascorso dalla pubblicazione della delibera (19 novembre 2019).</p> <p>Rimane difatti possibile il percorso di segnalare all'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 211 comma 1 ter del D.Lgs 50/2016, la violazione del Codice dei Contratti pubblici; in alternativa, è anche possibile attivare il servizio ispettivo dell'A.N.A.C.,</p>	
13	Appalti	<p>si segnala che, per il concorso di progettazione in n° 2 Gradi - Riqualificazione architettonica, impiantistica e commerciale del mercato di Piazza Cavour - La Spezia, all'art. 7 del disciplinare di gara sono stati determinati i compensi professionali in conformità al DM 17 giugno 2016 ai quali l'Amministrazione comunale ha applicato una riduzione pari al 20%.</p> <p>Si chiede riscontro sulla correttezza della procedura prevista ed eventuali riferimenti normativi.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il disciplinare di gara, all'art. 7 testualmente prevede che il compenso professionale viene "determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, applicando una riduzione degli onorari pari al 20%".</p> <p>Al riguardo si osserva che l'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016 prevede che i corrispettivi individuati dal D.M. 17 giugno 2016 "sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".</p> <p>In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza (Tar Abruzzo l'Aquila sentenza 331/2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è chiara l'intenzione del legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche; - le amministrazioni non possono svincolarsi dal DM parametri nel nome dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; - non è consentita alcuna deroga generale ed astratta ai parametri ministeriali. <p>Quanto stabilito all'art. 7 del disciplinare, in conclusione, sostituisce i parametri ministeriali con parametri propri dell'Amministrazione, fissati percentualmente ma del tutto svincolati dal livello qualitativo delle prestazioni e attività di progettazione, in violazione di quanto</p>	10/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>disposto dall'art. 24 comma 8 predetto.</p> <p>Occorre segnalare tale violazione all'Amministrazione banditrice, chiedendo un riesame in autotutela della procedura ed, in difetto, la procedura si presta ad essere impugnata dinanzi al TAR territorialmente competente per le descritte violazioni.</p> <p>Rimane altresì ferma la possibilità, da parte dell'Ordine, di adire l'ANAC con la procedura di cui all'art. 211 comma 1 e/o 1 ter del D.Lgs 50/2016.</p>	
14	Appalti	<p>si chiede se un Pianificatore con laurea vecchio ordinamento, assunta a tempo indeterminato presso un Comune come istruttore tecnico nell'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, possa ricoprire il ruolo di RUP e possa fare la direzione lavori</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto si osserva che, in base a quanto indicato al punto n. 4 delle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il RUP dovrà essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare, così come esplicitato in tale articolato ed a cui si rinvia.</p> <p>Quanto alla figura di Direzione lavori, anche in base a quanto indicato nel DM Infrastrutture 7 marzo 2018, n. 49 sulle funzioni del Direttore Lavori, occorrerà tener presente il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita che "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</p> <p>Le competenze del Pianificatore Territoriale, per lo svolgimento di Direzione Lavori sono, quindi, solo quelle individuate nella citata disposizione di legge, derivano dal titolo di studio posseduto e dal corso di laurea frequentato.</p>	21/04/2020
15	Appalti	<p>si segnala, in merito ad opere pubbliche realizzate con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che le proposte migliorative spesso si configurano come maggiori lavori non remunerati all'impresa aggiudicataria.</p> <p>Si chiede se le competenze tecniche inerenti tali</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, in base a quanto prospettato, si osserva quanto segue.</p> <p>Il DM Giustizia 17 giugno 2016, e il previgente DM 31 ottobre 2013, n. 143, entrambi relativi alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria,</p>	19/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>maggiori lavori - contabilizzati a costo zero e regolarmente misurati dal Direttore dei Lavori e seguiti durante la loro esecuzione anche dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione – debbano essere corrisposte dalla stazione appaltante ai professionisti incaricati.</p>	<p>prevedono quale criterio per individuare il costo delle singole categorie componenti l'opera, nelle fasi di direzione esecutiva e anche nel collaudo, il consuntivo lordo.</p> <p>Il criterio di consuntivo lordo è, all'evidenza, legato al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera, e quindi il totale finale delle lavorazioni effettivamente svolte e delle prestazioni eseguite.</p> <p>Ne deriva che le prestazioni rese, a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori progettati e regolarmente verificati, da apposita struttura di verifica, ed approvati in linea tecnica ed amministrativa, rientrano agevolmente nella definizione di "consuntivo lordo" e, a fronte del loro svolgimento, sono attività professionali tali da essere economicamente riconosciute.</p> <p>Oltre a ciò, proprio in base a quanto prospettato, sono state le proposte migliorative che hanno fatto svolgere le prestazioni supplementari, diverse rispetto a quelle poste a base di gara e che sono state comunque rese, accettate e non contestate.</p> <p>Ne deriva che, in base a quanto dedotto e considerato, non appare possibile non remunerare proposte migliorative a fronte di attività effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione, e di cui essa, indubbiamente, ha ricevuto beneficio e vantaggio.</p>	
16	Appalti	<p>Si chiede un parere per un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza di alto profilo specialistico e scientifico ai fini della elaborazione del piano paesaggistico regionale, indetto dall'IFEL Campania ove si limita la partecipazione alle sole Università statali o non statali riconosciute dal MIUR</p>	<p>In merito all'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza di alto profilo specialistico e scientifico ai fini della elaborazione del piano paesaggistico regionale, indetto dall'IFEL Campania, l'anomalia di tale procedura è di limitare la partecipazione alle sole Università statali o non statali riconosciute dal MIUR.</p> <p>La giurisprudenza (Consiglio di Stato Sez. V n. 23 giugno 2014, n. 3130) ha statuito l'illegittimità di una selezione indetta da un Comune per l'affidamento dell'incarico di studio e consulenza tecnico scientifica per la redazione dello strumento urbanistico generale riservata ad università, dal momento in cui si restringe la partecipazione alla procedura ai soli Istituti Universitari, pubblici e privati, trattandosi di attività rientranti nella ricerca scientifica, ma al contempo suscettibili di formare oggetto di servizi di ricerca e sviluppo e di urbanistica e pertanto rientranti nell'ambito di applicabilità del Codice dei Contratti.</p> <p>La manifestazione di interesse è quindi contraria al principio di libera concorrenza di cui all'art. 30 comma 1 del Codice, e</p>	07/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			trattandosi di una consultazione preliminare di mercato, è contraria all'art. 66 del Codice dal momento in cui ha l'effetto di falsare la concorrenza e viola i principi di non discriminazione e di trasparenza, escludendo dalla partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice. Appare opportuno segnalare quanto esposto all'ISPEL, invitaandoli a ritirare la manifestazione di interesse in autotutela.	
17	Appalti	<p>si chiede un parere con riferimento alla Convenzione stipulata tra il Dipartimento dArTe Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di avente ad oggetto la predisposizione di "un'istruttoria e uno studio sulle tematiche urbane, architettoniche, paesaggistiche e urbanistiche del territorio dicon riferimento specifico alle problematiche inerenti le aree di margine, il recupero e la riqualificazione sotto il profilo estetico-funzionale, nonché della sicurezza e accessibilità anche con particolare riferimento ad uno sviluppo commerciale dell'area</p> <p>Si vuole sapere se sia legittima tale Convenzione, specificando che, dagli incontri intercorsi conper chiarimenti relativi alla convenzione stipulata è stato prospettato che il contributo economico è ripartito in 1 borsa di studio sui temi oggetto della ricerca della somma di 6000,00 euro da assegnare tramite bando promosso dal Dipartimento (non evidenziato in convenzione) e 2000,00 euro per le spese relative ad attività laboratoriali e partecipative e la realizzazione di una mostra finale degli elaborati (non ben chiarito in convenzione).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la Corte di giustizia UE nella sentenza 19 dicembre 2012 (C-159/11) ha statuito che «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un operatore economico e un'amministrazione aggiudicatrice, ed avente per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II A di tale direttiva, costituisce un appalto pubblico» (§ 25). Sul punto, il giudice europeo ha soggiunto che questa qualificazione non è smentita dal fatto che l'operatore economico è a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice (§ 26), ed inoltre ha precisato che prestazioni di consulenza tecnica e scientifica di competenza di professioni liberali «pur potendo rientrare – come menzionato dal giudice del rinvio – nel campo della ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A» (§ 28).</p> <p>Nella specie si trattava di contratto stipulato tra un Comune ed una Università, inerente prestazioni analoghe a quelle del caso di specie. Oltre a ciò, anche se gli importi sono "sotto soglia", è possibile sostenere che la redazione del documento richiesto appare concepito come «fase iniziale» di un apporto collaborativo destinato alla predisposizione del procedimento pianificatorio legate alle attività prodromiche e successive allo studio richiesto.</p> <p>In merito a tali aspetti, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1193 del 9 marzo 2015, è stato ritenuto, analogamente al caso di specie, che non sussiste alcuna plausibile ragione tecnica o economica alla base dell'iniziale affidamento della sola attività di redazione di un documento programmatico preliminare; anche in questo caso l'importo dell'appalto era sotto soglia.</p> <p>In questa sentenza è stato ritenuto che l'affidamento di un incarico anche sotto soglia opera in pratica un vantaggio immediato in termini di prestigio e notorietà ed un vantaggio competitivo potenziale nei confronti del soggetto affidatario.</p>	07/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>E stato altresì ribadito nella medesima sentenza che le attività di consulenza alla redazione di un Documento Programmatico Preliminare al PUG affidato ad una Università sono servizi attinenti all'architettura all'urbanistica e alla paesaggistica e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, elencati al punto 12 dell'allegato II A al codice dei contratti pubblici e sono soggette alla normativa sugli appalti pubblici.</p> <p>Ne deriva che, comunque, non appare conforme alle vigenti disposizioni la sottoscrizione della Convenzione tra il Dipartimento dArTe Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di, che deve essere comunque soggetta alla normativa sugli appalti pubblici.</p> <p>Non si ravvisano infine ragioni o profili utili per affidare al Dipartimento dArTe Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria un incarico a titolo gratuito, che sarebbe contrario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e all'articolo 5 della Direttiva 2014/24/UE, essendo necessario indicare l'importo dell'appalto per determinare le soglie di rilevanza e il regime da applicare alla determinata gara; - all'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 non potendosi verificare se risulta superato o meno il limite dei 40.000 euro; - all'art. 83 c. 4 lett. a e c. 5 D.Lgs 50/2016 non potendosi individuare i criteri per l'affidamento del servizio e i requisiti di partecipazione; - all'art. 97 D.Lgs 50/2016 non potendo essere verificata l'anomalia dell'offerta; - all'art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'art. 67 comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, poichè è possibile basare una gara sui soli elementi di qualità solo al cospetto di un prezzo fisso congruo e oggettivo e giammai in presenza dell'azzeramento dello stesso prezzo; - all'art. 30 comma 1 e 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, e all'art. 18 comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, poichè un bando pubblico per prestazioni gratuite non rispetta i necessari canoni di piena e libera concorrenzialità tra gli operatori del settore e quelli di non discriminazione e par condicio, dal momento in cui le disposizioni comunitarie prevedono che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.	
18	Appalti	si chiede, in riferimento alle norme in merito all'anticorruzione, trasparenza ed obbligo di pubblicità, in riferimento alla figura del RASA ed all'aggiornamento dell'albo dei fornitori, si chiede se esse siano obbligatorie per l'Ordine o se tale adempimento può essere considerato una raccomandazione non avente conseguenze giuridiche.	<p>Con riferimento alla figura di RASA si osserva che, a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che ha coinvolto a pieno titolo gli Ordini per gli adempimenti trasparenza e anticorruzione, seppur con alcune deroghe (cfr circolare CNAPPC 92/2016), anche la nomina di tale figura costituisce un atto dovuto, trattandosi di un obbligo informativo - consistente nella implementazione della Banca Dati presso ANAC dei dati relativi all'anagrafica, nonché come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.</p> <p>Quanto alla presenza o meno di un albo fornitori, essa costituisce invece una opportunità dell'Ordine, dal momento in cui, in base a come indicato nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, è possibile attingere a tale albo, una volta formato ed aggiornato, per poter individuare gli operatori economici destinatari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); - invito a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2, lettere b, c, c-bis del codice dei contratti.. 	17/04/2020
19	Appalti	<p>si segnala, in estrema sintesi, che ha previsto di affidare Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria per la Ristrutturazione Pes di un Comune procedendo mediante acquisto e negoziazione tramite MePA (Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni); i servizi in questione sono relativi, in particolare, alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.</p> <p>Si chiede la posizione del Consiglio Nazionale e, contestualmente, di attivare ogni azione ritenuta opportuna per una corretta applicazione del Codice e la tutela dell'attività professionale degli Architetti Liberi Professionisti.</p>	<p>Nel merito della questione prospettata, occorre innanzitutto premettere che l'uso dei mercati MEPA è facoltativo e non obbligatorio e che appaiono non facilmente applicabili le regole del mercato elettronico nell'ambito dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che le vigenti "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip, non prevedono una esplicita esclusione dei servizi di architettura e ingegneria dalla possibilità di essere affidati con lo strumento del mercato elettronico.</p> <p>Oltre a ciò si osserva che nelle regole Consip sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia.</p> <p>Si evidenzia che, pur rimanendo nella discrezionalità di ogni stazione appaltante l'utilizzo del MEPA, tale facoltà non può in ogni caso essere vietata o inibita, in assenza di specifiche disposizioni di legge che lo prevedano.</p>	05/11/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Si segnala, altresì, che a partire dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente mezzi elettronici nelle comunicazioni con gli operatori economici, dotandosi di una propria piattaforma di e-procurement o delegando la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.</p> <p>Con l'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, viene difatti individuato l'obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e vengono descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere; al comma 5, si chiarisce in particolare che non possa intendersi come comunicazione elettronica l'utilizzo della posta elettronica certificata, specie nella fase di presentazione delle offerte, dal momento che occorre garantire il mantenimento dell'integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.</p> <p>Sono individuate deroghe, ma solo per i casi individuati all'art. 52, comma 1, con l'obbligo di indicare nella relazione unica i motivi per cui sia stato ritenuto necessario l'utilizzo di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.</p>	
20	Appalti	si chiede, in estrema sintesi, se come Ordine sussiste l'obbligo per tutti gli acquisti che si effettuano e che si effettueranno, a fare ricorso al CIG (Codice Identificativo Gara) ed al CUP (Codice Unico di Progetto).	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in tema di CIG e CUP il Consiglio Nazionale non può sostituirsi o fornire indicazioni che si discostino dalle prescrizioni dell'ANAC.</p> <p>Al riguardo, al seguente indirizzo web https://www.anticorruzione.it/sono sono disponibili tutte le FAQ dell'ANAC (domande e risposte) in tema di CIG e CUP.</p> <p>Al riguardo, è opportuno sia rammentare quali soggetti rientrano nella definizione di amministrazione aggiudicatrice ex art. 3 comma 1 lett. a del D. Lgs 50/2016, ovvero anche "gli altri enti pubblici non economici" (cfr. faq A11 dell'Autorità) sia che, per gli importi inferiori a euro 40.000 è previsto l'inserimento di uno Smart Cig (faq A.7.1.dell'Autorità).</p> <p>E' quindi opportuna una disamina di tali FAQ ed, in difetto, un raffronto diretto con l'ANAC.</p>	17/05/2019
21	Appalti	si chiede se il Direttore dei lavori abbia l'obbligo di firmare il certificato di collaudo amministrativo in aggiunta all'impresa esecutrice e al	<p>Con riferimento a quanto richiesto, in base al combinato disposto degli artt. 229 e 233 del DPR 207/2010, tuttora vigenti in base all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs 50/2016, il certificato di</p>	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		collaudatore.	collaudo va firmato solo dall'organo di collaudo e dall'esecutore.	
22	Appalti	si chiede se un laureato in urbanistica non più iscritto all'Ordine, attualmente dirigente di un Comune con contratto a tempo indeterminato, possa fare il RUP su lavori stradali, piste ciclabili, rotonde.	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che le vigenti Linee Guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" prevedono al punto 4.1. che "Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale". Il punto 4.2. poi individua determinati criteri in base agli importi dei lavori (inferiori a 150.000 euro, pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro e superiori a 1.000.000,00 euro), specificando, a seconda dei casi, il diploma di istituto tecnico di secondo grado, laurea triennale o laurea quinquennale, abilitazione all'esercizio della professione (non iscrizione all'Albo) ed esperienza, a seconda dei casi, quinquennale o decennale.</p> <p>Non essendo specificato nel quesito l'importo dei lavori per cui verrà svolta l'attività di RUP, si rinvia alla disamina del citato punto 4.2. delle Linee Guida ANAC n. 3, tenendo presente che, oltre ai titoli di studio ivi citati, le Linee Guida fanno riferimento anche al criterio generale di "titoli equipollenti", che, per come formulato, può far difficilmente ritenere che un laureato in urbanistica non più iscritto all'Albo non possa svolgere il ruolo di RUP per la propria Amministrazione di appartenenza.</p>	28/09/2020
23	Appalti	<p>si chiede un parere sulla legittimità, in base alla normativa in materia di esecuzione di Opere Pubbliche ed al vigente Codice Deontologico, dell'Avviso Pubblico per la progettazione di</p> <p>Dall'esame di tale bando, in concreto, viene richiesto a cittadini, singoli o associati, scuole e professionisti operanti sul territorio "a dare il loro positivo apporto di idee affinché possa tornare ad essere un luogo di incontro. Le proposte verranno valutate da un'apposita commissione che provvederà a definire una graduatoria e ad assegnare i relativi premi".</p> <p>Si propone di rispondere quanto segue</p>	<p>Con riferimento all'avviso pubblico relativo alla progettazione di, si osserva che viene utilizzato il termine "progettazione partecipata" per svolgere, in realtà, una procedura di un concorso di idee ex art. 156 D.Lgs 50/2016.</p> <p>Nel bando si prevede una partecipazione indiscriminata a cittadini, singoli o associati, scuole e professionisti operanti sul territorio, senza criteri identificativi o selettivi, e ciò per "dare il loro positivo apporto di idee affinché..... possa tornare ad essere un luogo di incontro". Viene altresì previsto che "Le proposte verranno valutate da un'apposita commissione che provvederà a definire una graduatoria e ad assegnare i relativi premi", vengono individuati i temi da sviluppare, viene esplicitata una procedura di valutazione, con dei premi in denaro dal primo al terzo classificato.</p> <p>Viene dimenticato ed omissso, da parte del Comune di....., che in</p>	13/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>base all'art. 3 del D.Lgs 50/2016 il Comune è tra le amministrazioni soggette all'attuazione della normativa sugli appalti pubblici, rientrando a pieno titolo nella nozione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera a) dell'art. 3 del del Codice dei Contratti.</p> <p>A fronte della assegnazione di premi, viene peraltro gestito denaro pubblico, e tale gestione ha come conseguenza l'assoggettamento alle regole pubbliche degli appalti, ovvero nel caso di specie del concorso di idee di cui al citato art. 156.</p> <p>Ed il fatto che si tratti senza ombra di dubbio di tale procedura comparativa emerge dalla finalità del bando ove si prevede che "la proposta vincitrice verrà utilizzata come riferimento progettuale per le successive fasi di progettazione propedeutiche all'opera di riqualificazione di.....".</p> <p>La omessa applicazione del Codice dei Contratti Pubblici da parte di una amministrazione comunale, e la partecipazione indiscriminata di soggetti che non posseggono i criteri previsti all'art. 156 comma 2 e nel DM 263/2016 costituisce presupposto per responsabilità dirigenziale e danno erariale, in violazione del criterio di qualità delle prestazioni e di efficacia di cui all'art. 30 comma 1 del Codice.</p>	
24	Appalti	<p>si chiede un parere relativo ad un mancato riconoscimento delle effettive prestazioni rese a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo ed il riconoscimento delle prestazioni rese, a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori progettati e regolarmente verificati, da apposita struttura di verifica, ed approvati in linea tecnica ed amministrativa.</p> <p>Si chiede altresì di valutare l'emanazione di apposita circolare da inviare a tutte le Amministrazioni Appaltanti ritenendo non accettabile eseguire servizi, muniti di approvazioni di legge, e non avere riconosciuto il giusto e doveroso ristoro</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, in base a quanto prospettato, si osserva quanto segue.</p> <p>Il DM Giustizia 17 giugno 2016, e il previgente DM 31 ottobre 2013, n. 143, entrambi relativi alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, prevedono quale criterio per individuare il costo delle singole categorie componenti l'opera, nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, il consuntivo lordo.</p> <p>Il criterio di consuntivo lordo è, all'evidenza, legato al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera, e quindi il totale finale delle lavorazioni effettivamente svolte e delle prestazioni eseguite.</p> <p>Nel caso di specie, relativo alla fase della direzione esecutiva dell'appalto, le prestazioni rese, a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori progettati e regolarmente verificati, da apposita struttura di verifica, ed approvati in linea tecnica ed amministrativa, rientrano agevolmente nella definizione di "consuntivo lordo" e, a fronte del loro svolgimento, sono attività</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionali tali da essere economicamente riconosciute.</p> <p>Oltre a ciò, proprio in base a quanto prospettato, sono state le esigenze nuove e sopravvenute da parte dell'Amministrazione che hanno fatto svolgere le richieste prestazioni supplementari, diverse rispetto a quelle poste a base di gara e che sono state comunque rese, accettate e non contestate.</p> <p>Ne deriva che non corrispondere importi a fronte di tali prestazioni professionali provocherebbe alla Amministrazione medesima un danno, che potrebbe essere valutato dal punto di vista erariale; vi sarebbe, inoltre, una responsabilità da "contatto" o c.d. "precontrattuale", stante le prestazioni fino ad oggi svolte, che pregiudicherebbe i criteri di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, e che potrebbero essere valutati nelle sedi opportune.</p> <p>La questione potrebbe essere risolta, da parte del RUP, individuando l'importo corretto da corrispondersi in base all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi, nel caso di specie, di variante resasi necessaria per servizi supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità per i servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.</p> <p>In base a quanto dedotto e considerato, è quindi possibile prospettare quanto sopra all'iscritto e all'Amministrazione, segnalando, al contempo, che, in difetto, l'Amministrazione potrebbe essere soggetta a contenziosi, sia in sede civile che contabile, ove vi sarebbero per essa elevate probabilità di soccombenza.</p>	
25	Compensi	richiesta di condivisione su linee guida parcelle, su dei format e, in particolare, sulle possibili combinazioni di date conferimento incarico e sulla applicabilità	<p>Con riferimento alla richiesta di condivisione, da parte della Consulta Lombarda, delle Linee guida sul funzionamento della commissione parcelle e sulla procedura per il rilascio del parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, così come predisposte, si osserva che il Consiglio Nazionale deve, suo malgrado, limitarsi a fornire in materia tariffaria solo dei meri suggerimenti, stante la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la liquidazione di onorari professionali, e stante anche gli orientamenti</p>	27/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>giurisprudenziali in continuo cambiamento.</p> <p>Le indicazioni univoche richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>Le mere indicazioni ed orientamenti già fornite con le circolari in Vostro possesso appaiono comunque sufficienti a chiarire gli aspetti legati ai casi concreti, che, si ripete, rimangono solo ed esclusivamente nella valutazioni discrezionali di ogni Commissione parcellare di ciascun Ordine provinciale.</p>	
26	Compensi	si chiede, rispetto a quanto annunciato durante la CNO del 23-24 ottobre, la definizione delle modalità per quanto riguarda i parametri necessari a quantificare le prestazioni dei professionisti nelle diverse fasi per gli interventi definiti all'interno del Superbonus 110%.	Con riferimento alla sollecitazione pervenuta, si informa che, a seguito dell'attività svolta dal nostro G.O. e dal Gruppo della RPT, la scorsa settimana l'assemblea dei presidenti della RPT ha approvato i documenti proposti e che nei prossimi giorni saranno messi a disposizione degli Ordini	01/12/2020
27	Compensi	si chiede, in riferimento al contratto tipo di collaborazione tra professionisti per prestazione d'opera pubblicato e disponibile sul sito del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C., quali siano i riferimenti normativi in base ai quali è stato strutturato, in modo che la Federazione degli Architetti del Veneto possa veicolarlo agli Ordini Territoriali e successivamente loro agli iscritti, con una nota esplicativa sull'attivazione di tale contratto tipo	<p>on riferimento al quesito posto, si evidenzia che il contratto tipo di collaborazione tra professionisti per prestazione d'opera pubblicato e disponibile sul sito del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. alla pagina http://www.awn.it/professione/compensi/disciplinari-d-incarico-e-contratti-tipo è presente su AWN da luglio 2013.</p> <p>Tale "contratti tipo", come specificato anche sullo stesso Sito, è un esempio (pur se utilizzabile, modificabile e personalizzabile) ed è stato redatto a mero scopo indicativo e di supporto.</p> <p>Oltre a ciò, ci si limita ad aggiungere che i riferimenti normativi del contratto di collaborazione tra professionisti per prestazione d'opera, a fronte delle clausole contenute, rientra nel genus dei contratti atipici o misti ex art. 1322 Cod. Civ., non essendo espressamente disciplinato dal diritto civile ma creato ad hoc in base alle specifiche esigenze di negoziazione.</p>	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
28	Compensi	si chiede, in estrema sintesi, se nel caso di contratto dei servizi, di cui alla L. 27/2012, considerato che il contratto supera ogni riferimento tariffario cogente, se l'Ordine deve limitarsi ad attestare che i servizi resi sono conformi a quanto previsto nel contratto/incarico di prestazione professionale.	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che, con l'entrata in vigore dell'art. 9 della L. 27/2012, il compenso viene stabilito tra professionista e cliente nel contratto tra le parti, e comunque nel preventivo di massima.</p> <p>Nel contratto, il professionista, calcolando il proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.</p> <p>Ne deriva che, nel caso di contratto ove il compenso sia stato concordato tra le parti, l'Ordine, anche per il tramite di una Commissione parcella, dovrà limitarsi a verificare la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista alle norme di legge e la conformità formale rispetto a quanto convenuto e definito nel contratto/incarico.</p> <p>L'Ordine non potrà valutare gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo e i relativi importi, poichè, in caso di contenzioso, tali aspetti sono di esclusiva competenza del Giudice o degli arbitri, in conformità alla legge e agli accordi negoziali intervenuti tra le Parti.</p>	26/10/2018
29	Compensi	si chiede se si può accogliere la richiesta di opinamento di una parcella da parte di un collega che oggi non è più iscritto all'Ordine, ma che era iscritto all'epoca dello svolgimento dell'incarico.	<p>In merito al questo posto, va chiarito che sussiste la competenza esclusiva dell'Ordine in merito alla valutazione e gestione delle procedure da porre in essere per il rilascio di visti o pareri riguardanti richieste di liquidazione di onorari e spese su prestazioni professionali, e l'art. 5, punto 3) della Legge 23 giugno 1923, n. 1395, nel merito, recita che "(L'Ordine) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese" non specificando se ciò debba essere riferito ai soli iscritti.</p> <p>Ne deriva che, anche se il professionista oggi non è più iscritto all'Ordine ma lo era all'epoca dello svolgimento dell'incarico, da intendersi quale attività conclusa all'epoca della cancellazione, appare possibile emettere un parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente e riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa.</p> <p>Rimane comunque ferma da parte dell'Ordine, ogni diversa valutazione e decisione al riguardo, a fronte della competenza esclusiva sopradescritta.</p>	13/09/2019
30	Compensi	si allega un contratto di incarico del 30/07/2016 e relazione esplicativa fornita dall'iscritto sullo	Con riferimento alla questione prospettata si osserva che il contratto oggetto della disamina si basa, come in esso indicato, su uno	02/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>svolgimento dell'incarico.</p> <p>La prestazione per cui l'iscritto chiede la vidimazione è il coordinamento dei vari tecnici intervenuti nell'incarico e che nel 2011 è stato sottoscritto un contratto di affidamento d'incarico, dove venivano indicate le sole prestazioni da svolgere senza riferimento sul metodo di calcolo, che veniva dedotto per analogia ai sensi della L. 404/'76 art. 6 comma III</p> <p>Il successivo contratto d'incarico del 2016, che sostituisce e/o integra quello del 2011, ha indicato all'art. 6 il preciso metodo di calcolo, ed, all'art. 6bis specifica che l'architetto si riserva di richiedere all'USRA quanto ritenuto da loro congruo.</p> <p>Si chiede se sia corretta la liquidazione in base a tale criterio.</p>	<p>schema di convenzione predisposta dagli Ordini Professionali della Regione Abruzzo e il Dipartimento Protezione Civile per le prestazioni rese per il recupero di opere pubbliche o private danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e sottoscritto tra le parti nel 2016 in sostituzione del precedente contratto del 2011.</p> <p>Il contratto del 2016 riporta all'art. 6bis il criterio che il professionista si riserva di richiedere all'ufficio della Ricostruzione dell'Aquila quanto ritenuto da loro congruo, senza specificare un criterio o metodo di quantificazione dei compensi.</p> <p>Ne deriva che, qualunque sia il metodo di calcolo del compenso professionale che verrà prescelto, esso dovrà essere comunque oggetto di verifica, dal momento in cui, in base a quanto sancito contrattualmente tra le parti, verranno corrisposti solo gli importi riconosciuti e liquidati dall'Ufficio della Ricostruzione dell'Aquila e dal Comune.</p> <p>Lo stesso contratto sancisce altresì che potranno essere richiesti all'Ufficio della Ricostruzione dell'Aquila e al Comune gli importi ritenuti congrui e liquidati dagli Ordini professionali di competenza.</p> <p>Tali vincoli contrattuali condizionano quindi l'Ordine ad applicare, in piena autonomia e indipendenza, il criterio di calcolo ritenuto opportuno e coerente alle prestazioni svolte.</p>	
31	Compensi	<p>si chiede, con riferimento al SuperBonus 110%, di indicare quale voce della tariffa all'interno della L. 143/1949 o del D.M. 140/2016, possa essere presa a riferimento per la determinazione dell'onorario per la redazione e sottoscrizione della asseverazione delle opere ammesse in detrazione</p>	<p>Con riferimento al quesito, si segnala che l'argomento è stato posto all'attenzione dell'ENEA e che insieme ad altre tematiche di interesse generale, pervenute entro il 9 settembre 2020, saranno trattate nel question time in occasione del convegno sul Superbonus 110% che si terrà a Roma il 14 settembre p.v. presso Hotel Crowne Plaza Rome – St. Peter's, via Aurelia Antica 415. Per chi non potrà partecipare in sede è possibile seguirlo in streaming sulla piattaforma architettiperilfuturo.it.</p> <p>Si rappresenta che l'argomento è tuttora in continua evoluzione, ed il Consiglio Nazionale ha in corso un'interlocuzione con il Ministero, l'Enea, l'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad avere un quadro certo ed univoco di tutti gli aspetti sottesi al Superbonus 110%.</p>	11/09/2020
32	Compensi	<p>si chiede un supporto in merito all'utilizzo del decreto parametri per la quantificazione delle prestazioni professionali connesse alle asseverazioni di cui al</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che in base al Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. D.M. Efficienza Energetica) emanato il 6 agosto 2020 e pubblicato sulla GURI n. 246 del 5.10.2020, vengono introdotti all'allegato I dei</p>	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>c.d. "Decreto efficienza", con particolare attenzione a quanto stabilito nell'allegato A art.13.1 lettera c).</p> <p>In particolare si chiedono indicazioni, possibilmente dettagliate, sulle modalità di calcolo delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alle relative asseverazioni; • prestazioni professionali per il calcolo dell'APE convenzionale, considerando che le attestazioni da fare sono due: una ante lavori e una post lavori. 	<p>massimali specifici di costo per ciascuna tipologia di intervento agevolato, specificando che tali massimali "si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie".</p> <p>L'allegato A punto 13 del predetto DM specifica inoltre che "sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".</p> <p>Il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 prevede a sua volta all'art. 6 che "Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate".</p> <p>In base a quanto sopra esposto, è possibile ritenere che</p> <ul style="list-style-type: none"> - le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi potranno essere calcolate utilizzando le voci individuate nelle tavole allegate al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, applicando i valori massimi e, ove non previste, utilizzando il criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole predette; - le prestazioni professionali connesse alle asseverazioni possono essere quantificate utilizzando, per analogia la voce Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.01); - le prestazioni professionali per il calcolo dell'APE possono essere quantificate utilizzando la voce Attestato di certificazione energetica (Qdl.05), che dovranno essere due, una ante lavori e una post lavori. <p>Ferma restando la competenza e relativa discrezionalità dell'Ordine in via esclusiva in tema di liquidazione compensi professionali, si segnala che l'argomento del Superbonus è comunque tuttora in continua evoluzione, e sono in corso di predisposizione delle Linne Guida, redatte congiuntamente dalle professioni tecniche in sede di RTP, finalizzate ad avere indicazioni univoche di tutti gli aspetti</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
33	Compensi	<p>si segnala, in merito ad una pratica presentata per l'ottenimento dei contributi per interventi di prevenzione del Rischio sismico, su una pratica per cui è stato riconosciuto il contributo e relativo a due unità immobiliari con due proprietari, che a seguito del decesso di uno dei due proprietari, non sono più interessati al contributo per diverse ragioni.</p> <p>Il Comune ha richiesto di comunicare il decesso del proprietario e i nomi degli eredi, segnalando che se uno di loro non è d'accordo può determinare la perdita del contributo, specificando inoltre che se invece fossero stati iniziati i lavori gli eredi non avrebbero potuto tirarsi indietro.</p> <p>Si chiede</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche se non sono iniziati i lavori, come fare per il compenso dell'architetto per preparare il progetto, se viene ignorato il pagamento - se l'erede che è contrario, se può far perdere il contributo - se ci vuole l'unanimità per effettuare tali lavori - se l'erede è obbligato a firmare il proseguimento dell'istruttoria e dar seguito ai lavori - a chi spetterebbe il lavoro effettuato fino a questo momento , o meglio chi pagherebbe il compenso dell'architetto. 	<p>sottesi al Superbonus 110%.</p> <p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre preliminarmente osservare che, con D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012, il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale. Viene prevista anche la possibilità di un preventivo, da presentare al committente, sempre in base all'art. 9 della L. 27/2012, che dovrà stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera ed indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.</p> <p>Ne deriva che, in assenza di contratto o preventivo, l'obbligo di pagamento per prestazioni svolte potrà essere riconosciuto dal committente a seguito di comprova, da parte dell'architetto, e ferma restando la responsabilità disciplinare che deriverebbe dall'assenza di incarico/preventivo scritto.</p> <p>Oltre a ciò, l'allegato 6 alla OPCM n. 171/2014 prevede che nel caso di beni in comunione, i proprietari designano all'unanimità, con scrittura privata o procura, un rappresentante della comunione, che provvede a redigere la richiesta di incentivo.</p> <p>Ne deriva, di conseguenza, che in assenza di accordo tra eredi e altro proprietario, vengono meno alcuni dei presupposti della erogazione del contributo, ovvero l'unanimità e la rappresentanza in capo ad uno dei comproprietari, con la conseguenza della perdita del contributo.</p> <p>Va aggiunto, infine, che stante la modifica delle persone all'interno della comunione, in caso di decesso e subentro di eredi, la comunione può comunque essere sciolta da parte degli eredi che non vogliono più aderirvi, rimanendo comunque salva ogni eventuale azione di rivalsa da parte di uno dei "comunisti" nei confronti dei dissenzienti.</p>	04/03/2020
34	Compensi	<p>si segnala, per prestazioni professionali riferite al Sisma Emilia 2012 e relative alla redazione dell'Istanza per la richiesta Contributo Ricostruzione (redazione della Pratica edilizia, DL fino alla conclusione dell'istanza e erogazione del Contributo Ricostruzione e al rientro nei fabbricati del Committente) un professionista, per un contenzioso, ha interrotto il rapporto professionale</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p>	28/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>e, al fine di determinare il compenso dovuto al Tecnico per la parte di incarico svolta, ha richiesto l'opinamento parcella alla Commissione Compensi. Quest'ultima ha riscontrato la mancanza di incarico scritto ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 24 del Codice Deontologico APPC.</p> <p>Si segnala che dalla documentazione inoltrata dal Tecnico si evince chiaramente l'attribuzione dell'incarico da parte del Committente/Beneficiario mediante procura speciale, la tipologia delle opere progettate, l'importo esatto dei lavori, le caratteristiche costruttive, gli importi riconoscibili dalla Struttura Commissariale sui danni (Costo Convenzionale), mentre manca indicazione dell'assicurazione professionale, anche se il professionista ne è in possesso.</p> <p>Si chiede se, per il caso specifico o analogo, l'Isritto, pur in assenza di un "Contratto scritto", abbia tutti i requisiti richiamati negli art. 23 e 24 del succitato Codice Deontologico, se debba essere comunicata al Consiglio di Disciplina la "presunta" violazione del Codice Deontologico e che autonomia decisionale può avere il Consiglio di Disciplina su tale situazione.</p>	<p>In via generale e astratta, ci si limita ad osservare che, ai sensi dell'art 9 del DL 1/2012 (convertito nella L. 27/2012), il professionista deve pattuire con il committente il compenso "nelle forme previste dall'ordinamento" (secondo la definizione all'epoca vigente), stabilendo altresì che "in ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima".</p> <p>Occorrerà verificare se, tra la documentazione oggetto della controversia, sia presente una pattuizione del compenso, anche mediante un preventivo, dal momento in cui, oltre ad un obbligo deontologico, sussiste una espressa previsione legislativa.</p> <p>Rimarrà comunque nella esclusiva discrezionalità del Consiglio di Disciplina ogni verifica, valutazione e decisione, a fronte della disamina della documentazione trasmessagli dalla Commissione Parcelle.</p>	
35	Compensi	<p>si chiedono chiarimenti circa la determinazione dei compensi da porre a base di procedura di affidamento di incarichi professionali per prestazioni urbanistiche. Si segnala che la Regione Campania ha redatto una schema tipo di Regolamento Edilizio e diverse Amministrazioni devono affidare a professionisti esterni la redazione di tale Regolamento, e si chiede come quantificare il compenso professionale per questa prestazione.</p> <p>Si rappresenta che, prima dell'entrata in vigore del D.M. 17/06/2016 i compensi professionali erano determinati, per il Regolamento Edilizio, con un</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente corre l'obbligo di rappresentare che il Consiglio Nazionale deve, suo malgrado, limitarsi a fornire in materia tariffaria solo dei meri suggerimenti, stante la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale relativamente alla liquidazione di onorari professionali, e stante anche gli orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento.</p> <p>Le indicazioni richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia</p>	18/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>onorario a discrezione parametrato al 10% del compenso per la redazione del Piano Regolatore, e per i Piani di Settore che investivano l'intero territorio comunale e riguardavano tutta la popolazione, un onorario a discrezione parametrato al 30% del compenso per la redazione del Piano Regolatore.</p> <p>Si chiede se tali parametri, da applicare a parcelle calcolate con il D.M. 17/06/2016, potrebbero essere ancora validi per determinare l'importo da porre a base della procedura di affidamento.</p>	<p>la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>Ci si limita, pertanto, in primo luogo ad evidenziare che l'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016 introduce un vero e proprio obbligo per le P.A. di attenersi ai Parametri di cui al D.M. 17/06/2016, ed aggiungendo altresì la necessità del rispetto dei principi sull'equo compenso, previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 19-quaterdecies, comma 3, della L. 4 dicembre 2017, n. 172.</p> <p>Oltre a ciò, appare possibile osservare che, a seguito dell'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), prevista dall'Intesa raggiunta il 20/10/2016 tra Stato, Regioni e ANCI (G.U. n. 268 del 16/11/16), i principi utilizzati in passato siano oggi da rivedere e rivalutare alla luce dell'art. 6 comma 2 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, e con riferimento ai valori ivi indicati.</p> <p>Per i Piani di Settore che investono l'intero territorio comunale e riguardavano tutta la popolazione, non essendoci puntuali riferimenti nel Decreto ministeriale 17 giugno 2016, ci si limita ad osservare che il criterio adottato fino ad oggi può essere condiviso, in attesa di ulteriori novità legislative.</p>	
36	Compensi	<p>si chiede un parere sul calcolo del PUMS presentato dalla Città metropolitana di Napoli, al fine di individuare l'importo da porre a base di gara</p>	<p>Con riferimento a quanto esposto, occorre premettere che in tema di quantificazione di compensi professionali, ai sensi dell'art. 5 punto 3 della L. 1395/1923, vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, a cui, nel caso di specie, è stato richiesto un parere sull'importo a base di gara per la predisposizione della documentazione del P.U.M.S., per l'assistenza tecnico/amministrativa al processo di formazione del PUMS, per le attività e le elaborazioni legate al processo partecipativo che accompagna la formazione del PUMS e per la predisposizione della documentazione e l'assistenza tecnico/amministrativa alla procedura VAS relativa al PUMS.</p> <p>Ciò premesso, in via generale ed astratta, si segnala che, dall'esame del calcolo per il compenso per la redazione del Piano [CP = S (VxGxQxP)] esso appare sostanzialmente corretto, essendo state</p>	20/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>utilizzate, nel rispetto del DM 17.6.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il coefficiente V la Tav. Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza, - per il coefficiente G la Tav. Z-1 categorie opere - grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze, ID. Opere: U.03 e grado di complessità 1, - per il parametro Q la Tav. Z-2 prestazioni e parametri (Q) di incidenza, voce Qa.0.01 Pianificazione urbanistica generale con specificità della prestazione calcolata sul valore dello 0.001, stante il numero di abitanti; - per il parametro P la formula $0,03 + 10 / V * 0.4$. <p>Sempre in via generale ed astratta, non appare corretto invece la sola quantificazione “Spese e oneri accessori”, calcolata in ragione del 10% del valore dell'opera, dovendo essere sicuramente inserite, in aggiunta, voci sul costo orario, di cui all'art. 6 del DM 17.6.2016, relative al tempo effettivamente impegnato per la redazione del PUMS, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di verifica e coerenza PUMS con pianificazione comunale (quantificabili, a fronte delle attività da svolgersi, in una quantità presunta di almeno 100 ore), - attività di verifica e coerenza PUMS con pianificazione sovraordinata di qualsiasi natura (quantificabili, a fronte delle attività da svolgersi, in una quantità presunta di almeno 100 ore), - valutazioni e assistenza della procedura V.A.S., (quantificabili, a fronte delle attività da svolgersi, in una quantità presunta di almeno 100 ore), - attività di coordinamento e gestione del processo partecipativo che accompagna la formazione del PUMS mediante riunioni (quantificabili, a fronte delle attività da svolgersi, in una quantità presunta di almeno 50 ore), - tempi impiegati per gli spostamenti (quantificabili, a fronte delle attività da svolgersi, in una quantità presunta di almeno 50 ore), - pratiche per indagini, ricerche, identificazioni, confronti, e aggiornamenti documentali e le pratiche amministrative (da quantificare forfetariamente). <p>Tutte tali voci aggiuntive potranno essere individuate in base al predetto DM 17.6.2016 e calcolate in un importo supplementare, da aggiungere a quello già quantificato dalla Città metropolitana di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Napoli, che l'Ordine potrà individuare e quantificare in piena autonomia ed indipendenza, anche con il supporto della Commissione parcelle dell'Ordine.	
37	Compensi	<p>si evidenzia che l'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017 ha modificato la normativa vigente relativa all'obbligo del preventivo o del contratto, specificando che esso debba essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale». Si segnala che, recependo questo articolo, la Commissione Pareri si vedrebbe costretta ad esprimersi solo nel caso in cui l'iscritto possa produrre la documentazione che attesti l'effettiva presa visione del preventivo da parte del cliente.</p> <p>Si chiede a codesto spett/le Consiglio Nazionale se ci sono indicazioni in merito ed il comportamento da assumere verso gli iscritti.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che la richiesta di un visto di congruità formulata da un iscritto costituisce comunque titolo per dar seguito ad una richiesta di opinamento, a fronte della documentazione prodotta dal professionista a corredo della richiesta.</p> <p>La Commissione Pareri si dovrà quindi limitare a comunicare quanto effettivamente conosciuto al Consiglio dell'Ordine, che valuterà se l'assenza di contratto scritto costituisca a meno violazione di natura disciplinare e, conseguentemente, trasmetterà quanto pervenutogli al Consiglio di Disciplina, che compirà ogni verifica, valutazione e decisione sulla questione trasmessa.</p> <p>Oltre a ciò, come già specificato nella circolare CNAPPC 145/2012 ed a cui si rinvia, la Commissione Pareri potrà comunque usare come criterio di riferimento per la liquidazione della parcella il DM 140/2012.</p>	31/10/2019
38	Compensi	<p>si chiede un parere relativamente alle modalità di calcolo della parcella professionale relativa alle perizie di variante, dettagliatamente allegata.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, occorre premettere che in tema di liquidazione compensi professionali sussiste esclusiva competenza e relativa discrezionalità dell'Ordine, a fronte del potere tuttora previsto per legge di visto di congruità delle parcelle.</p> <p>In via generale e di principio, tuttavia, appare possibile fornire le seguenti indicazioni</p> <p>Occorre rammentare, innanzitutto, che in base all'art. 6 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per tutte le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegato al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegato; ne deriva che, ove non specificato, potrà utilizzarsi tale criterio.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, va chiarito che il coefficiente QcI.08 è relativo alla "Variante del progetto in corso d'opera" e quindi alla variazione progettuale, dal momento in cui il valore, anche se ricompreso nella voce relativa alla direzione lavori, deve essere inteso inerente alla fase esecutiva dei lavori.</p> <p>Con riferimento al quesito 2, nel calcolo della parcella l'aliquota QcI.08, relativo al valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità andrà sommato a quello determinato applicando l'aliquota QcI.07 sul valore dell'opera dato</p>	19/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			dalla somma dei valori assoluti della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto. Con riferimento al quesito 3, infine, per onorario relativo al ruolo di CSP e CSE, occorrerà verificare l'onorario in base al caso concreto, verificando se ci si trovi nella prima fattispecie (Variante del progetto in corso d'opera) o nella seconda (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera).	
39	Compensi	si segnala che un professionista regolarmente iscritto a Inarcassa ha ricevuto una proposta di collaborazione occasionale da parte di una onlus, e si dovrà occupare, in un breve periodo estivo, di insegnare ai bambini materie come il disegno tecnico, le proiezioni ortogonali, le scenografie, la realizzazione di plastici, ecc (in pratica tecnologia in forma semplificata adatta a bambini delle elementari). Si chiede se può emettere regolare fattura come architetto e se questo tipo di prestazione è prevista nella professione di architetto.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva la prestazione professionale richiesta all'architetto attiene comunque sue competenze professionali, in quanto viene richiesta una conoscenza della tecnologia in forma semplificata (come rappresentato nel quesito, disegno tecnico, proiezioni ortogonali, scenografie, realizzazione di plastici, ecc). Ne deriva che il professionista, trattandosi comunque di prestazioni professionali, potrà emettere fattura; rimane nella esclusiva discrezionalità del professionista medesimo l'individuazione dell'oggetto della fattura e della tipologia di prestazione resa.	19/06/2018
40	Compensi	si segnala che, dall'esame delle "nuove Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali" inviate dal CNI ai propri Ordini, si evincerebbe che il CNI dia come indicazione alle Commissioni pareri territoriali quella di utilizzare il decreto parametri 140/2012 per la valutazione delle prestazioni riferite a committenza privata medio piccola quando le stesse non sono state esplicitate dal professionista all'interno del preventivo/contratto, e che non è chiaro come le prestazioni non paramtrate nel dm 140/2012 possono essere oggetto di valutazione attraverso il dm 17/06/2016. Si chiede di conoscere la posizione del Consiglio Nazionale sull'uso del decreto parametri da parte delle Commissioni pareri nel caso di prestazioni extracontrattuali per le quali non vi è stato un	Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente corre l'obbligo di rappresentare che il Consiglio Nazionale deve, suo malgrado, limitarsi a fornire in materia tariffaria solo dei meri suggerimenti, stante la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la liquidazione di onorari professionali, e stante anche gli orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento. Le indicazioni richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99). Si osserva, di conseguenza, che le "nuove Linee guida sul	25/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		esplicito accordo economico tra professionista e committente.	<p>funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali" sono indicazioni e orientamenti inviati ai propri Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale Ingegneri, e di cui si ritiene che ne siano state accettate le conseguenze ed i rischi dal fornire tali indicazioni.</p> <p>Va altresì rammentato che la richiesta ha sottese evidenti implicazioni di natura deontologica, di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina territorialmente competente, che potrebbe essere tenuto a valutare, in piena autonomia ed indipendenza, se l'assenza di un preventivo o di un contratto nei rapporti professionali intercorsi tra professionista e committente costituisca un aspetto rispondente alle previsioni dell'art. 24 del Codice Deontologico.</p> <p>Ci si limita pertanto a rinviare alla mere indicazioni ed orientamenti già fornite con la circolare CNAPPC 145 del 2012, che intanto possono chiarire gli aspetti legati ai casi concreti, i quali rimangono, comunque, nelle valutazioni discrezionali della Commissione parcelle dell'Ordine.</p>	
41	Compensi	<p>si chiede se a fronte di un contratto che definisce il criterio di valutazione del corrispettivo del professionista architetto, nel caso di specie la vacanza, ma "trascura" di indicare preventivamente al committente l'ammontare del corrispettivo stesso, per la peculiare attività di consulenza tecnica di parte in ambito giudiziario, da svolgersi secondo la tempistica delle operazioni peritali che il CTU nominato dal Giudice organizzerà a Sua esclusiva discrezionalità (andamento/cadenza/durata,...), rendendo così difficile da parte del professionista prevedere un coerente ammontare del corrispettivo, se sia possibile, per la Commissione Parcelle, procedere positivamente alla liquidazione del corrispettivo a consuntivo a fronte dell'attività di consulenza svolta puntualmente documentata ed illustrata dall'iscritto.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, stabilisce l'obbligo del contratto precisando che esso deve contenere il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico.</p> <p>Nel contratto in esame vengono previste dettagliatamente le modalità di pagamento di "spese vive", previa documentazione giustificativa, ma non si evincono quelle "informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico" non essendo spiegata in concreto l'attività che si sarebbe svolta come CTU.</p> <p>Ne deriva che quello che viene ritenuta una "trascuratezza" di indicare preventivamente al committente l'ammontare del corrispettivo stesso, è in realtà l'assenza di uno degli elementi certi del contratto, ovvero l'importo da corrispondere per la prestazione professionale svolta, non essendo indicato il numero di ore complessivo, anche presunto, per il compimento della attività professionale. A tal fine si rammenta che il professionista avrebbe potuto emettere in ogni momento un atto aggiuntivo al contratto ad integrazione di esso, che avrebbe potuto sottoporre e far</p>	23/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sottoscrivere al committente.</p> <p>In conclusione, la Commissione Parcelle, in base alla documentazione allegata al quesito, non potrà procedere positivamente alla liquidazione del corrispettivo, stante l'assenza all'interno del contratto dell'importo da corrispondere per la prestazione professionale svolta; tuttavia la Commissione potrà verificare, in piena autonomia ed indipendenza, la sussistenza di dati certi e di documentazione a comprova, che siano in grado di accertare il numero di ore effettivo in base al quale si è svolta la prestazione professionale, per poter così procedere alle conseguenti valutazioni.</p>	
42	Compensi	<p>si segnala l'Avviso Pubblico del Comune di con il quale l'amministrazione comunale intende attivare degli sportelli di consulenza gratuita a favore dei propri cittadini, chiedendo a diverse figure professionali, tra cui l'Architetto, di svolgere delle prestazioni a titolo gratuito.</p>	<p>Si fa seguito alla questione prospettata ed alla Vostra iniziativa congiunta con gli Avvocati di Vicenza, Geometri di Vicenza e Psicologi del Veneto del 5 febbraio 2020 e, nel ribadire la illegittimità del bando già da Voi evidenziata, si aggiunge quanto segue.</p> <p>L'avviso pubblico con cui vengono richieste prestazioni professionali a titolo gratuito è contrario alla disciplina dell'equo compenso (legge n. 172/2017, art. 19 quaterdecies) che ad oggi è estesa ad ogni rapporto tra professionisti e Pubblica Amministrazione.</p> <p>Non a caso, l'art. 35 Cost. tutela il lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro.</p> <p>Ebbene, la configurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito si pone in disarmonia rispetto a tali valori costituzionali, tenuto conto che non ogni servizio prestato reca con se vantaggi curricolari e di immagine tali da garantire, sia pure indirettamente, vantaggi economici tali da soddisfare il diritto a un equo compenso.</p> <p>La gratuità non è quindi compatibile con l'obbligo di garantire il principio dell'equo compenso che la Legge impone alle Pubbliche Amministrazioni.</p>	24/02/2020
43	Competenze	<p>Si chiede se, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato 22 maggio 2000 n. 2938, per la redazione di Piano Cimiteriale – Piano Regolatore Cimiteriale, ai sensi di artt. 54 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, sussistono competenze pressochè esclusive</p>	<p>1. Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto riesaminare la decisione n. 2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000, con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato ha, in parte, attribuito alla competenza degli ingegneri la progettazione delle "opere cimiteriali", così come emerge dalla lettura di detta sentenza, nella sua versione integrale, riconosce, attraverso una interpretazione</p>	16/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dell'Ingegnere, fatta eccezione per le attività di ... progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monu.</p>	<p>letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, l'attribuzione agli ingegneri di talune specifiche competenze.</p> <p>Oltre a ciò il citato art. 52 del R.D. n. 2537/25, al primo comma, testualmente, recita: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile..." per la qual cosa nulla potrebbe impedire all'architetto di progettare e dirigere i lavori di una cappella funeraria, una tomba, un mausoleo, a maggior ragione e con prerogative esclusive per manufatti di rilevante carattere artistico e/o monumentale, con preclusione per le sole opere igienico-sanitarie a servizio del cimitero, rientrando, altresì, nella piena competenza dell'Architetto, in ossequio al disposto dell'art. 52. del R.D. 2537/25, tutte le ulteriori opere di edilizia civile quali viali, ossari colombari.....etc.</p> <p>A parte la riserva espressa sulle opere di tipo igienico-sanitario a servizio del cimitero preme precisare che, dal punto di vista urbanistico, le aree cimiteriali godono, per norma espressa, di un'ampia fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.</p> <p>Permane, quindi, l'esclusiva competenza dell'architetto per la progettazione di quelle opere funerarie con prevalenti connotazioni artistiche e monumentali quali monumenti funerari, cappelle di famiglia ed altro oltre alle opere di arredo, aree a verde e sistemazione di viali sia esterni che interni al cimitero per cui non vigono prerogative di esclusività.</p> <p>La sentenza del Tar Torino n. 405 del 15.3.2017 ha recentemente affermato che è legittimo un bando che prevede in materia di edilizia cimiteriale la presenza di un ingegnere o di un architetto, non potendo in tal modo ritenersi la sussistenza di una riserva di progettazione in capo agli ingegneri.</p> <p>In particolare è stato sostenuto che "l'attività oggetto di appalto, consistente nell'ampliamento di un cimitero, potrebbe astrattamente essere inclusa o esclusa delle competenza degli architetti a seconda dell'entità dell'intervento e delle modalità dello stesso" e quindi che è legittima la presenza dell'architetto per opere cimiteriali, da valutarsi a seconda del caso specifico.</p> <p>2. Oltre a ciò, va aggiunto che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha fornito una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di "opere di edilizia civile" "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p> <p>E' stato ritenuto, dal Consiglio di Stato, che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento è stato accolto anche da alcuni TAR (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo".</p> <p>Come inoltre riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 del 1982 dal Ministero di Grazia e Giustizia che è l'organo cui compete per legge (art. 57 del R.D. 2537/1925) l'alta vigilanza sugli Ordini Professionali:</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>“a)In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l'espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio</p> <p>b)i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, ll'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche.</p> <p>c)rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto”.</p> <p>3. Oltre a ciò si osserva che, ad esclusione dell’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, in base al quale sussiste competenza esclusiva per gli architetti relativamente agli immobili vincolati, e, senza insistere sugli aspetti condivisi legati all’edilizia civile, di cui al medesimo art. 52, numerose disposizioni individuano competenze concorrenti. Difatti:</p> <p>a) rientrano nella competenza dell’architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, geometra e periti industriali, nei limiti delle competenze specificate negli ordinamenti di ciascuna professione, in base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica;</p> <p>b) in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) rientrano poi nella competenza dell’architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, geometra e periti industriali, nei limiti delle competenze specificate negli ordinamenti di ciascuna professione, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché la partecipazione a concorsi di idee e concorsi di progettazione. In particolare, poi, per i servizi di progettazione di impianti di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>illuminazione pubblica, in base al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8 sussiste la competenza, oltre che degli architetti, degli ingegneri e dei periti, ramo elettrico;</p> <p>c) rientrano nella competenza dell'architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, geometra, periti industriali e periti agrari, nei limiti delle competenze specificate negli ordinamenti di ciascuna professione, le funzioni di coordinamento della sicurezza relativamente agli appalti pubblici e privati, nel rispetto dei compiti loro assegnati dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;</p> <p>d) rientrano nella competenza dell'architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, geometra, periti industriali edili, nei limiti delle competenze specificate negli ordinamenti di ciascuna professione, le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge 5 novembre 1971, n. 1086);</p> <p>e) rientrano nella competenza dell'architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri, dei periti industriali, degli agrotecnici e dei periti agrari, la verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi ed impianti pubblici e privati, in base ad abilitazione per il rilascio di certificazioni antincendio, con l'inserimento in elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011);</p> <p>f) rientrano nella competenza dell'architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, dei periti industriali e dei geometri, gli accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 6 novembre 2002, n.293);</p> <p>g) rientrano nella competenza dell'architetto, in concorrenza con la professione di ingegnere, dei periti industriali e dei geometri, la redazione della attestazione di certificazione energetica negli edifici pubblici e privati, obbligatoria per tutte le categorie di immobili, indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1 luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1 luglio 2010 (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006).</p> <p>Risulta, dunque, come nell'ambito dell'ordinamento, possano sussistere fattispecie di competenze professionali c.d. "concorrenti" o "miste".</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>In difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può quindi sussistere la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali.</p> <p>Al riguardo sussistono numerosi precedenti giurisprudenziali, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T.A.R. Toscana - Sez. I^a - sentenza del 24.07.1998, n° 463, ove è stato stabilito che “ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile un’area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto disattesa l’interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica”; - T.A.R. Lazio - Sez. I^a - sentenza del 26.09.2000, n° 7400 ove è stato stabilito che “la tariffa professionale è di per sé inidonea a determinare la sfera della competenze esclusiva delle singole professioni intellettuali, spettando tale compito alla legge, e ciò in quanto, nella tariffa ben possono essere elencate anche le cosiddette zone di attività mista, e cioè comuni a diverse professioni”. - Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 2.06.1994 - parere n° 154/1994, ove è stato stabilito che “la distinzione fra la sfera professionale dell’ingegnere e quelle del geologo non esclude che vi siano talune marginali interferenze e sovrapposizioni; e cioè che vi siano atti che legittimamente possono essere compiuti tanto dall’uno, quanto dall’altro professionista. E’ questo, a ben vedere, un fenomeno comune a molte altre professioni, e che è inevitabile dal momento che alle più antiche e tradizionali professioni legalmente disciplinate (avvocato, medico, ingegnere, farmacista ...) altre se ne sono aggiunte (commercialista, biologo, geologo, odontoiatria, consulente del lavoro ...) ponendosi in un rapporto di contiguità o di specialità rispetto a quelle tradizionali aree disciplinari. Pertanto, così come è possibile, pur nell’evidente diversità fra la professione dell’avvocato e quelle del commercialista o del ragioniere, che vi siano determinati atti in ordine ai quali sussiste indifferente la competenza dell’una o dell’altra figura, così è possibile che avvenga nel caso dell’ingegnere civile e del geologo”; - Consiglio di Stato - Sez. IV^a - sentenza dell’8.10.1996, n° 1087 ove è stato stabilito che “nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>consentite all'iscritto, ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti”;</p> <p>- Cons. Giust. Amm. Sic. - Sezione consult. - sentenza del 14.06.1999, n° 254, ove è stato stabilito che “nel caso in cui sia prevista la competenza professionale concorrente di più professionisti, nulla vieta che un'attività compresa in tale competenza possa essere richiesta indifferentemente all'uno o all'altro professionista; pertanto, non è illogico chiedere ad un ingegnere un'attività che potrebbe essere affidata ad un chimico o a persone aventi altre qualifiche o competenze professionali”;</p> <p>- Consiglio di Stato - Sez. V^a - sentenza del 3.08.2004, n° 5417 ove è stato stabilito che “il libero professionista può anche svolgere attività comuni alla competenza di altri professionisti, a condizione che tali attività siano state oggetto dell'esame di abilitazione professionale e che la legge non le riservi esclusivamente ad altre categorie di professionisti”;</p> <p>- Consiglio di Stato - Sez. II^a - sentenza del 19.01.2005, n° 797 ove è stato stabilito che “l'affidamento dell'incarico di redigere uno strumento urbanistico (come piano regolatore o regolamento edilizio) a professionista laureato in urbanistica è legittimo, non essendo necessario a tal fine (né preclusivo in contrario) l'iscrizione in appositi albi professionali (degli ingegneri o architetti, ovvero, a più limitati fini, degli agronomi) e non sussistendo nell'ordinamento la riserva di attività pianificatoria quale competenza esclusiva degli ingegneri ed architetti”;</p> <p>- Corte di Cassazione - Sez. III^a Civile - sentenza del 7.07.1999, n° 7023, ove è stato stabilito che “il libero professionista può compiere anche attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività: a) abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali”.</p> <p>Il concetto di competenza concorrente prevede, dunque, che, in assenza di esplicita riserva di legge, una determinata prestazione possa essere eseguita da differenti figure professionali secondo uno schema di competenza alternativa, ove la prestazione in oggetto possa essere eseguita indifferentemente da un professionista rispetto ad un altro.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			In definitiva, non appare possibile sostenere che in tema di opere cimiteriali sussistono competenze pressochè esclusive dell'Ingegnere, tenuto conto che le due categorie professionali interessate hanno competenze equiparabili, e le opere oggetto della richiesta possono rientrare a pieno titolo tra le competenze professionali degli architetti.	
44	Competenze	<p>si chiede un parere in merito alla possibilità per un architetto di svolgere un servizio di collaudo su un'opera di infrastruttura.</p> <p>Il dubbio nasce poiché mentre da un lato, in base alla normativa (art. 67 del DPR 380/2001 e art. 216 del DPR 207/2010), il collaudo può essere effettuato sia da architetti sia da ingegneri, con il solo vincolo dell'iscrizione all'albo da almeno dieci/cinque anni per quel che concerne rispettivamente il collaudo statico e il collaudo tecnico-amministrativo, dall'altro lato, a norma dell'art. 51 del R.D. n. 2537/1925, l'architetto non ha competenza in materia di lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.</p> <p>SI richiede pertanto un parere in merito al tema se la professione di architetto abilita ad eseguire il collaudo anche su un opera di infrastrutture e, inoltre, se sulla stessa opera di infrastrutture un architetto possa eseguire le verifiche tecnico funzionali sugli impianti ed il collaudo antincendio.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre preliminarmente osservare che la richiesta parte solo dalla disamina dell'art. 51 del RD 2537/1925, non considerando contenuti e tenore dell'articolo successivo.</p> <p>L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 difatti recita che: "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative."</p> <p>La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>Data la definizione della legge, sussiste competenza per gli architetti, comune con gli ingegneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, la competenza è esclusiva). - per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc.) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di "opere civili". - per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica. - per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle "opere di edilizia civile" espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25. - per le prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale, la progettazione e la 	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>direzione relative a giardini e parchi, e piani paesistici.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha fornito una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di "opere di edilizia civile" "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p> <p>E' stato ritenuto, dal Consiglio di Stato, che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento è stato accolto anche da alcuni TAR (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In altre pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo".</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Quanto agli impianti elettrici, poi, il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" (pubblicato in GURI n. 18 del 23 gennaio 2014) prevede, al punto 4.3.2.con riferimento alla "Progettazione di impianti di illuminazione pubblica" tra i "criteri di base" di qualificazione dei progettisti, che tale professionista deve "essere iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti".</p> <p>Il TAR Lazio (sentenza n. 1798 del 22.2.2012), richiamando un'ordinanza del Consiglio di Stato (n.20 del 08/01/2002), ha evidenziato che "pur non potendosi addvenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</p> <p>Non da ultimo, va rammentato come riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 del 1982 dal Ministero di Grazia e Giustizia, che è l'organo cui compete per legge l'alta vigilanza sugli Ordini Professionali (art. 57 del R.D. 2537/1925):</p> <p>"a)In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l'espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio</p> <p>b)i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, l'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche.</p> <p>c)rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto".</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>A fronte di quanto sopra dedotto e considerato, ne consegue che se vie, mezzi di comunicazione e di trasporto e opere idrauliche sono a servizio di fabbricati e rientrano in ambito urbano, sussiste piena competenza in capo agli Architetti, ed in tal caso è possibile svolgere attività di collaudo, verifiche tecnico funzionali sugli impianti e collaudo antincendio.</p>	
45	Competenze	<p>si chiede se sussistano le competenze degli architetti in materia di interventi di difesa del suolo ed opere idrauliche, ed in particolare se è possibile progettare ex novo interventi di difesa del suolo e opere idrauliche – in particolare arginature, se è possibile progettare adeguamenti a progetti e manutenzioni di tali interventi, se è possibile effettuare la direzione lavori di tali interventi e se le medesime competenze – e relative limitazioni - sono richieste anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, se sono applicabili ai responsabili degli uffici tecnici – ricordando che per l'accesso al pubblico impiego i titoli di ingegnere ed architetto sono ritenuti equipollenti.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che per le competenze dell'architetto è tuttora vigente l'art. 52 comma 2 del RD 2537/1925 che recita "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364, antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere".</p> <p>Il riferimento normativo presente in tale articolo è stato abrogato (dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 recante "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", a sua volta abrogata dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", ed a sua volta abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004) ed il riferimento tuttora corretto è quindi il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>Tale norma prevede, all'art. 142 comma 1 lettera c) che sono beni paesaggistici " i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".</p> <p>Oltre a ciò, sempre con riferimento alla figura professionale dell'architetto, il DPR 328/2001 prevede, all'art. 16 comma 1, che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali".</p> <p>Al riguardo l'art. 46 della 2013/55/UE relativa al riconoscimento</p>	23/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, che ha apportato modifiche al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione".</p> <p>Ne deriva che, nel rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge, appare possibile ritenere la sussistenza delle competenze degli architetti in materia di interventi di difesa del suolo ed opere idrauliche, per la progettazione ex novo di interventi di difesa del suolo e opere idrauliche ed in particolare arginature, per adeguamenti a progetti e manutenzioni di tali interventi, anche relativamente alla direzione lavori di tali interventi.</p> <p>Tali competenze, stante la previsione dell'art. 52 del RD 2537/1925, sono richieste anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</p>	
46	Competenze	richieste di emendamenti al DPR 169/2005	<p>Con riferimento alle proposte di revisione del DPR 169/2005, si evidenzia che delle proposte di modifiche a tale testo sono già state valutate dai gruppi operativi a partire dall'inizio del 2017 e verificati in sede di Conferenza degli Ordini.</p> <p>Allo stato, il DPR 169/2005 non è stato modificato dal Ministero della Giustizia; ne deriva che permane l'interesse ad accogliere ogni proposta utile, che verrà sicuramente esaminata nell'ambito del gruppo operativo.</p> <p>Come comunicato con la circolare CNAPPC 62/2017, ed a cui si rinvia, sembrerebbe che, in base a quanto dichiarato dal Sottosegretario del Ministero della Giustizia Cosimo Maria Ferri in data 28.4.2017 dinanzi alla Camera dei Deputati, è in fase di avanzata istruttoria la revisione della normativa elettorale degli Ordini e Consiglio Nazionale (DPR 169/2005).</p> <p>Ne deriva che, a fronte di una futura interlocuzione con il Ministero della Giustizia sulla materia, verranno proposte le modifiche ed integrazioni del caso, valutando anche quanto da Voi proposto.</p>	29/09/2017
47	Competenze	si segnala che con riferimento alla attività professionale di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande e sulla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità, tale accertamento viene effettuato con una dichiarazione dell'esercente presente nel	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che i vigenti moduli SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande sono unificati e standardizzati, essendo stati approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.</p> <p>Tale modulistica, tra le varie voci oggetto di compilazione, prevede anche un campo da barrare che "i locali sede dell'attività di</p>	10/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>modulo SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande.</p> <p>Si evidenzia che le "pratiche" relative alle Segnalazioni di avvio attività produttive in genere si accompagnano sempre ad allegati tecnici diversi a seconda della tipologia di attività, e si ingenererebbe nei committenti la convinzione che qualsivoglia requisito inerente il locale debba essere verificato e attestato dal tecnico.</p> <p>Si chiede pertanto un parere se, tra le varie verifiche di natura tecnica che noi Architetti, chiamati ad eseguire preliminarmente sui locali di somministrazione alimenti e bevande (regolarità urbanistica, destinazione d'uso, agibilità, requisiti igienico-sanitari, etc.), vi sia anche quella sul requisito della "sorvegliabilità".</p>	<p>somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)".</p> <p>Appare evidente che la SCIA andrà sottoscritta dal titolare dell'attività, dai soci o dal preposto a seconda dei casi, ma, sulla predisposizione dei documenti a corredo della SCIA e sulla sua compilazione, se richiesto, ci si avvarrà di un tecnico appositamente incaricato per tali attività.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di conferimento di incarico per una pratica di SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande, ove verrà richiesta al professionista la predisposizione della modulistica e degli allegati, ricadrà su quest'ultimo la responsabilità della verifica di tutti i requisiti necessari per la presentazione della pratica e, di conseguenza, anche relativamente ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.</p> <p>Si suggerisce, a tal fine, che il professionista, a seguito della verifica che i locali oggetto della pratica posseggano i requisiti di sorvegliabilità, abbia l'accortezza di far compilare al committente un apposito documento, preliminarmente alla sottoscrizione della SCIA, ove il committente predetto attesti che i locali oggetto della pratica posseggono e manterranno i requisiti previsti nel DM 17 dicembre 1992, n. 564, al fine di evitare in futuro responsabilità e contestazioni in capo al professionista predetto.</p>	
48	Competenze	<p>si segnalano due bandi di concorso recanti data 3 dicembre 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona, uno per funzionario e uno per tre posti da impiegato tecnico, ove è previsto come requisito per la partecipazione anche la Laurea in Architettura, ma poi come altro requisito, è prevista l'iscrizione al solo Albo degli Ingegneri per l'uno e al solo albo degli Ingegneri e/o dei Geometri per l'altro</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che entrambi i bandi prevedono, come titolo di studio valido per la partecipazione, il corso di laurea Ingegneria edile - Architettura, che però non è accompagnato, tra gli altri requisiti, all'iscrizione all'Albo degli Architetti.</p> <p>Al riguardo, si osserva che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione</p>	04/03/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Tale carenza di motivazione e palese contraddizione può essere contestata; tuttavia si osserva che i due bandi di concorso recano come data il 3 dicembre 2019 e ogni contestazione, richiesta o impugnazione doveva comunque essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando.</p> <p>In caso di mancato riscontro o diniego avverso le sopraindicate prospettazioni da parte dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona, ogni azione sarebbe quindi tardiva.</p> <p>Tuttavia, qualora fosse ritenuto opportuno, si può chiedere un chiarimento alla Autorità di Sistema Portuale di Ancona, stante la discrezionalità dell'Ente di acquisire specifiche professionalità che, comunque, non spiega in alcun modo quale sia stato il diretto collegamento tra titolo richiesto e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale.</p>	
49	Competenze	si richiede, in estrema sintesi, un parere relativamente alle competenze dell'architetto per la redazione di PRG	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che la redazione di un PRG rientra tra le attività di pianificazione urbanistica.</p> <p>In base all'art. 52 comma 1 del R.D. 2537/1925 "formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" nella sua ampia formulazione, sottolineata anche dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, IV Sez, 9 novembre 1989 n.765) e deve intendersi come omnicomprensiva di tutti gli interventi in materia urbanistica.</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 46 della Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, che ha apportato modifiche al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione".</p> <p>Il DPR 328/2001 prevede poi, all'art. 16 comma 1, che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in</p>	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali".</p> <p>Non da ultimo, va rammentato che la circolare del Ministero dei lavori pubblici n.2495 del 7 luglio 1957 (Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati) chiarisce al riguardo che gli elaborati di progetto devono essere debitamente firmati da un architetto o da un ingegnere.</p> <p>Ne deriva che in base alle sopraelencate disposizioni, comunitarie ed italiane, un architetto possiede le competenze professionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale; ne deriva che la redazione di un PRG potrà essere svolta da un professionista architetto.</p>	
50	Competenze	<p>si chiede, considerate le recenti sentenze del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2016, n. 776 e n. 4776, di fare ulteriore chiarezza sulle competenze professionali degli Architetti Iunior in merito alle loro specifiche mansioni nell'ambito della progettazione</p>	<p>Con riferimento al quanto richiesto si osserva che con la sentenza del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2016, n. 776 vengono chiariti aspetti relativamente agli ingegneri iunior di partecipare ad affidamento di opere pubbliche in proprio ed in concorso e collaborazione.</p> <p>Nel premettere che il riferimento alla altra sentenza del Consiglio di Stato n. 4776 del 2016 deve ritenersi oggetto di un refuso, dal momento in cui tale sentenza verte altre questioni (ricorso in ottemperanza per esecuzione del giudicato), si osserva che la sentenza 776/2016 individua, per gli ingegneri iunior, i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ingegnere "junior" ha "la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione "A" al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti"; - "per il settore ingegneria civile ed ambientale l'ingegnere "junior" può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici"; 	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>- dall'esame dell'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001 non è previsto "come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione "A" e gli ingegneri iscritti alla sezione "B" solo l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici".</p> <p>Dalla disamina poi della sentenza, si evince che, nel caso di specie, è stato ritenuto che la progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l'ambiente e il territorio sarebbero di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A, e che per queste attività, in base all'articolo 45 del Dpr 328/2001, non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.</p> <p>La sentenza si riferisce, come esposto alla figura dell'ingegnere iunior, e non cita in alcun modo la figura dell'architetto iunior.</p> <p>Tuttavia appare comunque possibile ritenere che, dal momento in cui le definizioni del DPR 328/2001 sulle competenze degli ingegneri iunior (art. 46 comma 3 lett. a) sono identiche a quelle degli architetti iunior (art. 16 comma 5), è possibile enucleare i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'architetto junior ha la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un architetto iscritto nella sezione "A" al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti; - l'architetto "junior" può svolgere la attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate; <p>- dall'esame dell'art. 16 del d.P.R. n. 328 del 2001 non è previsto "come unico discrimine tra le attività consentite per gli architetti</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			iscritti alla sezione “A” e gli architetti iscritti alla sezione “B” solo l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli architetti per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.	
51	Competenze	si chiede parere in merito all’attività esercitata dal un architetto iunior alle dipendenze di un Comune	<p>Con riferimento alla documentazione trasmessa, occorre, preliminarmente, precisare quali siano le competenze dell'architetto iunior in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>La lettera “a” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, prevede che:</p> <p>“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore “architettura”:</p> <p>1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p> <p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;</p> <p>3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”.</p> <p>Ciò premesso, occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici".</p> <p>Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Per le "costruzioni civili semplici", nel concetto di “semplice”, manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà. In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative</p>	31/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>Ciò premesso, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012, ha affermato che per l'architetto iunior non possa essere aprioristicamente esclusa sempre e comunque la progettazione in area sismica, necessitando di "una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e "preclusiva", allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico".</p> <p>Nel caso di specie, dalle delibere n. 69 e 70 del 13.09.2018 del Comune, citate nel quesito e reperite autonomamente sul sito Internet del Comune, si evince che un architetto iunior dipendente pubblico ha svolto uno studio di fattibilità-progettazione preliminare per i lavori di adeguamento sismico della sede comunale, e uno studio di fattibilità-progettazione preliminare per il consolidamento di versanti in frana lungo le strade comunali.</p> <p>Con riferimento allo studio di fattibilità-progettazione preliminare per i lavori di adeguamento sismico della sede comunale, a fronte della documentazione reperita, non è dato comunque sapere l'entità e la tipologia delle attività effettivamente svolte, ed occorrerà analizzare gli elaborati progettuali e tutta la documentazione a corredo della delibera 70/2018, al fine di verificare se le attività svolte dall'architetto iunior rientrano tra le "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".</p> <p>Occorrerà pertanto esaminare se la prestazione professionale dell'architetto iunior rientri nella definizione di "costruzione civile semplice", che non presenti particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a "metodologie standardizzate" e cioè di uso comune.</p> <p>Con riferimento, invece, allo studio di fattibilità-progettazione preliminare per il consolidamento di versanti in frana lungo le strade comunali, si segnala che la normativa si limita a prevedere per l'architetto iunior attività, in concorso e collaborazione, di opere edilizie, e le attività relative a "costruzioni civili semplici", non individuando quindi attività legate ad ambiti di pianificazione del territorio, nè potendo ritenersi l'attività di consolidamento di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			versanti in frana una costruzione o una mera opera di edilizia. Con riferimento alla delibera 69/2018, non appare pertanto possibile ritenere che la prestazione professionale rientri tra le competenze dell'architetto iunior.	
52	Competenze	si chiedono chiarimenti relativamente alla possibilità di svolgimento di attività professionale, da parte di un architetto, relativo alla direzione lavori per la costruzione di una centrale idroelettrica, per l'opera di presa e di restituzione di due edifici in C.A. e per le opere di scavo e posa della tubatura. Si chiede se tali opere rientrano nella categoria delle opere idrauliche, e quindi di competenza degli ingegneri, e se è possibile come architetto effettuare la sola direzione dei lavori delle suddette opere.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del RD 2357 del 1925, viene considerato di spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione lavori relativi ad opere di urbanizzazione che implicano conoscenze peculiari degli studi di ingegneria, come relativamente ad un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo altresì che sussiste la competenza professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo da calcio e come la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161) e comunque per l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato ed accessori ad un edificio (Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009). Relativamente al caso di specie, corre invece l'obbligo di osservare che la direzione lavori di una centrale idroelettrica, e pertanto non strettamente connessa con singoli fabbricati, comporta una particolare complessità tecnica, tipica delle conoscenze peculiari degli studi di ingegneria. Al riguardo, l'art. 46 lett. b) del DPR 328/2001 specifica che rientra tra le competenze degli ingegneri la direzione lavori di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia. Ne consegue che non appare possibile affermare una competenza dell'Architetto relativamente alla direzione lavori di una centrale idroelettrica.	05/02/2019
53	Competenze	si chiede un parere sulle responsabilità del Direttore dei Lavori alla luce delle sentenze che sempre di più caratterizzano la giurisprudenza. Viene rappresentato che un professionista è stato condannato come direttore dei lavori in solido con l'impresa costruttrice al risarcimento al favore di un condominio, di una serie di vizi riscontrati in	Con riferimento alla questione prospettata, si forniscono di seguito le indicazioni di carattere generale. Si osserva che la giurisprudenza, in tema di contratto di appalto, afferma che "qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni	05/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>un edificio di 25 alloggi. Si rappresenta che l'edificio è stato costruito dall'impresa stessa che ha proceduto alla vendita , che gli acquirenti condomini hanno denunciato l'impresa ed il direttore dei lavori per una serie di vizi che riguardano alcune finiture dell'immobile e che il CTU nella causa ha ravvisato una serie di problematiche sulle parti comuni.</p> <p>Viene lamentato che la giurisprudenza allarga le responsabilità non solo al costruttore, ma a tutte le figure che hanno contribuito alla realizzazione dell'edificio, come il progettista ed il direttore dei lavori anche relativamente a tutti gli elementi di dettaglio di cui si compone un edificio.</p>	<p>e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (così fra le altre Cass. civ., 21 settembre 2016, n. 18521 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004).</p> <p>Sempre secondo la giurisprudenza, il direttore dei lavori ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera (Cass. civ., 19 settembre 2016, n. 18285).</p> <p>La giurisprudenza, infine, sancisce che, se per colpa professionale il direttore dei lavori ha contribuito alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione, risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c. a titolo di concorso con l'appaltatore-costruttore (Cass. Civ., 3 maggio 2016, n. 8700).</p> <p>A fronte di tali precedenti giurisprudenziali, appare possibile sostenere che, per ogni caso, il professionista direttore dei lavori debba verificare se abbia o meno vigilato e garantito il risultato di una regolare realizzazione dell'opera, ed abbia o meno effettuato una verifica delle varie fasi lavorative attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici.</p>	
54	Competenze	<p>si chiede, in base al DPR 75 del 16.04.2013 art 3, se in un restauro e/o un lavoro di riparazione post sisma di un fabbricato esistente, il progettista e/o il D.L. può assumere anche il ruolo di Certificatore Energetico</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, il chiaro tenore dell'art. 3 del DPR 75/2013 prevede che il certificatore energetico che redige l'APE deve essere un soggetto terzo, ovvero non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell'edificio.</p> <p>Per completezza, si aggiunge che progettista e/ direttore dei lavori sono invece titolati a redigere l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) ai sensi dell'art. 6 ed 8 del D. Leg.vo 192/2005.</p>	21/10/2020
55	Competenze	<p>si chiede se un tecnico già Coordinatore per la sicurezza in un cantiere possa accettare anche l'incarico di collaudatore delle strutture della stessa opera. Si cita al riguardo il comma 2 dell'art. 7 della L. 1086/71, ove si prevede che "il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base all'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971, citata nel quesito, è prevista una incompatibilità in caso di coincidenza tra collaudatore e professionista intervenuto in sede di progettazione, direzione o esecuzione dell'opera.</p> <p>Non sussistono invece ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. 81/2008 a proposito dei coordinatori della sicurezza, per i quali l'art. 98 prevede solo requisiti professionali di accesso; all'articolo</p>	21/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”	<p>89 al comma 1, lettere e) ed f) del D.lgs. n.81/2008 ci si limita a individuare la seguente incompatibilità“...non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice” .</p> <p>Allo stesso modo, dalla disamina degli art. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008, inerenti i compiti del coordinatore, non si evincono elementi per ipotizzare un intervento del coordinatore sul progetto o sull'esecuzione dell'opera, salvo che per le parti direttamente interessate dal piano di sicurezza.</p> <p>L'AVCP, interpellata sulla tematica, con la Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004, ha affermato chela figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di progettista e/o direttore dei lavori ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo. Ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico.</p> <p>A fronte della analitica distinzione, compiuta dall'AVCP, tra le funzioni del collaudatore statico e quello tecnico amministrativo, nonché tra le funzioni di coordinatore per la sicurezza laddove questo non sia anche direttore dei lavori, occorrerà verificare, nel caso di specie, se la fattispecie oggetto del quesito rientri nelle casistiche citate dall'AVCP.</p> <p>Va comunque considerato, in conclusione, la necessità di requisiti di terzietà richiesti ad un collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione, dal momento in cui il testo dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 prevede, al comma 7, che non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.</p>	
56	Competenze	si chiede quale procedura applicare nel caso in cui l'iscritto risulti“da sospendere” dal registro dei	Con riferimento al quesito posto, come già comunicato con la circolare CNAPPC 10/2016, che ad ogni buon fine si ri-invia, in	27/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		professionisti autorizzati al rilascio delle autocertificazione antincendio poiché non in regola con l'aggiornamento professionale in base all'art. 7 del DM. 5 agosto 2011	base a quanto specificato nella nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 29/12/2015, prot. 15614, il professionista non in regola con gli obblighi formativi verrà sospeso e permarrà in regime di sospensione fin quando non completerà le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l'Ordine provvederà a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi.	
57	Competenze	si chiedono eventuali approfondimenti e/o aggiornamenti relativi all'obbligo di dotarsi di POS da parte dei professionisti	Con riferimento al quesito posto si segnala che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2015), al comma 900 estende l'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede l'emissione di un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre si prevede, sempre nel medesimo comma, che con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. A seguito di tale norma, ad oggi non sono ancora stati pubblicati i DM attuativi che dovrebbero contenere le sanzioni specifiche e, finché essi non verranno pubblicati, l'obbligo del POS non è, allo stato, sanzionabile.	02/03/2017
58	Competenze	si comunica che, con riferimento all'avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Parolise - a tempo determinato e parziale, l'Ordine ha contestato al Comune che la partecipazione è riservata ai soli soggetti in possesso del diploma di laurea (DL) in ingegneria Ambiente e Territorio di cui al vecchio ordinamento universitario ovvero di laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al nuovo ordinamento universitario equiparata al predetto diploma di laurea ai sensi del Decreto	Con riferimento alla tematica esposta, si osserva che la decisione del Comune di Parolise di deliberare la selezione mediante procedura comparativa per titoli finalizzata al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Parolise - a tempo determinato e parziale ai soli laureati in ingegneria Ambiente e Territorio parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7 marzo 2017 di approvazione del programma del fabbisogno di personale - triennio 2017/2019 e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.11.2017 con cui sono stati individuati i requisiti culturali e professionali dei soggetti da selezionare, nonché le modalità di espletamento della selezione, entrambi citate nel bando. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale,	14/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>MIUR del 9 luglio 2009, precludendo quindi la possibilità agli architetti.</p> <p>Con note del Sindaco e del RUP - Segretario Comunale Responsabile dell'Area Amministrativa, è stato comunicato di voler procedere con l'avviso senza apportare modifiche, ritenendo legittima la procedura; con successivo Decreto Sindacale prot. 128 del 13/01/2018, il Sindaco ha proceduto alla nomina di un ingegnere quale responsabile dell'area tecnica del Comune di Parolise.</p> <p>Si chiede parere circa la regolarità dell'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione che ha di fatto escluso ingiustificatamente l'Architetto, alla partecipazione di tale avviso, ponendo in essere una linea di azione chiaramente di dispregio dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.</p>	<p>presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalle precedenti individuazioni nella delibera di G.C., ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto della procedura, e ciò dovrebbe essere motivato all'interno di tali atti. Nulla impedisce di formulare, comunque, specifica richiesta di accesso agli atti, al fine di esaminare cosa sia contenuto negli atti sopradescritti.</p> <p>Oltre a ciò, il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione ricoperta, fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere.</p> <p>Quanto alla rappresentata discrezionalità del Comune di acquisire specifiche professionalità (nelle allegate note del Sindaco e del RUP - Segretario Comunale Responsabile dell'Area Amministrativa) ciò non spiega in alcun modo quale sia stato il diretto collegamento tra titolo richiesto e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale.</p> <p>Va altresì segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressoché identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
59	Competenze	<p>si chiede se rientri nelle competenze dell'architetto l'elaborazione della proposta migliorativa afferente alla progettazione di messa in sicurezza ed eventuale bonifica di discariche di rifiuti solidi urbani oggi dismesse.</p> <p>Si allega al quesito richiesta di parere pervenuta all'Ordine da un avvocato e ricorso al TAR, con cui si contestano le competenze sopra elencate.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, sulla base delle norme vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in materia, appare arduo sostenere che prestazioni di progettazione, messa in sicurezza e bonifica di discariche di rifiuti solidi urbani possano rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore «ingegneria civile e ambientale», “la</p>	26/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Nel quesito, inoltre, per rafforzare la richiesta, si richiamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta di parere inoltrata ai CNAPPC il 11.12.2014 dalla Consulta siciliana degli Ordini degli Architetti c/o Ordine Architetti P. P. C. Provincia Messina sulla eventuale sussistenza di competenze professionali degli Architetti in materia di progettazione di messa in sicurezza ed eventuale bonifica di discariche di rifiuti solidi urbani oggi dismesse - i pareri dei CNAPPC del 6.11.2014, 11.12.2014, 28.01.2015 - sentenza del Consiglio di Stato n. 1550 del 15.03.2013 - parere di precontenzioso dell'ANAC n. 114 del 17.06.2015. 	<p>pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di”..... “opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione”.</p> <p>Quanto ai pareri del CNAPPC del 6.11.2014, 11.12.2014 e 28.01.2015, si segnala che essi attengono a specifici casi concreti, difformi, in tutto o in parte, dalla questione posta all'oggetto del quesito, sono stati resi solo nei confronti dei rispettivi Ordini richiedenti e non possono essere utilizzati alla stregua di un contributo uniforme o equiparati ad una circolare.</p> <p>Si segnala infine che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1550 del 15.03.2013 ed il parere di precontenzioso dell'ANAC n. 114 del 17.06.2015 attengono a questioni diverse rispetto a quelle richieste con il quesito; nel primo caso, difatti, si fa riferimento agli impianti a corredo di immobili e nel secondo caso ad un geometra che ha sottoscritto una offerta tecnica per una rete fognaria.</p>	
60	Competenze	<p>si chiede, in estrema sintesi, la verifica di compatibilità di consigliere comunale ex D.L.vo 267/2000 capo II e IV.</p> <p>Un architetto, eletto consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto dal Comune medesimo un incarico per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale del Teatro Comunale.</p> <p>Si allegano 4 pareri (Ministero dell'Interno – Territorio e autonomie locali del 15/05/2009 Cat. 12.01.04, del 23/10/2009 Cat. 12.01.04 del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri dell'ottobre 2012 e dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia del 18/11/2015) che attesterebbero tutti nel ritenere per i liberi professionisti che siano anche consiglieri comunali una non incompatibilità con l'esercizio della professione</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, ci si limita a rilevare che la questione specifica risulta già stata esaminata dall'organo competente a fornire parere in data 17.4.2019, ovvero l'ufficio V di Controllo sugli organi territoriali del Ministero dell'Interno.</p> <p>Ne deriva che, a fronte dell'istruttoria effettuata dall'Organo competente ed alle conseguenti considerazioni e valutazioni, ci si limita a condividere le valutazioni allo stato effettuate.</p>	01/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		nello stesso comune e la non preclusione circa la posizione di affidatari di incarichi pubblici di carattere tecnico. Con parere del 17/04/2019 il Ministero dell'Interno, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, ha invece ritenuto fondata l'incompatibilità, finalizzata ad evitare situazioni di conflitto tra l'interesse personale dell'amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all'istituzione locale.		
61	Competenze	si chiede quali debbano essere le "eventuali verifiche di competenza" che l'Ordine possa compiere, in relazione al rilascio dell'attestazione di "aspirante Imprenditore Agricolo Professionale", ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter del D. Lgs. n° 99/2004	Con riferimento al quesito posto, si osserva che il D.Lgs 99/2004 prevede la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) per colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. A fronte del rilascio, da parte della Regione Puglia, di attestazione derivante dalla norma sopra citata, le "eventuali verifiche di competenza" richieste all'Ordine attengono ad aspetti di natura deontologica, di competenza del Consiglio di Disciplina, che potrà verificare, in piena autonomia ed indipendenza, se tale attestazione sia compatibile con l'esercizio della professione di architetto dal punto di vista etico.	12/05/2017
62	Competenze	si chiede di sapere se un Architetto (iscritto alla Sezione A settore a) può iscriversi ad un bando come Paesaggista (utilizzando il titolo di Architetto Paesaggista) oppure come Architetto, e se le competenze del Paesaggista rientrano tra le competenze dell'Architetto iscritto alla Sezione A settore a.	Con riferimento alla annosa questione delle competenze professionali dell'Architetto e delle altre figure professionali presenti nell'Albo come individuate dal DPR 328/2001, ci si limita a rinviare a quanto già ampiamente esplicitato dal CNAPPC nella allegata circolare prot. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella allegata nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare CNAPPC prot. 723 del 24 marzo 2005 e nei cui confronti, in assenza di integrazioni o modifiche normative in materia, non sussistono ragioni dal discostarvisi.	02/03/2018
63	Competenze	si segnala la richiesta di annullamento in	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il bando	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>autotutela del Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "dirigente tecnico" con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL area dirigenza comparto regioni - autonomie Locali.</p> <p>Viene rilevato che tra i requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione è previsto "il possesso di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca master o altro titolo post-universitario, tutti in materia ambientale, ovvero aver svolto documentata attività dirigenziale in materia ambientale e/o nella pianificazione urbanistica di aree industriali, artigianali e/o viabilità per almeno tre anni."</p> <p>Si ritiene tale requisito discriminante per chi, pur possedendo più ampie e attestate competenze nei vari settori afferenti alla dirigenza dell'intera area tecnica, deve ritenersi escluso dalla selezione, ancor di più in considerazione della disciplina sull'anticorruzione che obbliga la rotazione all'interno dei servizi comunali dei dirigenti che, come per il caso di specie, troverebbero possibile turnazione nelle aree dei lavori pubblici, edilizia, urbanistica e altre simili.</p>	<p>per la copertura di n. 1 posto di "dirigente tecnico" con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL area dirigenza comparto regioni - autonomie Locali, pur non escludendo la categoria professionale dell'architetto, prevede, per la partecipazione, "il possesso di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca master o altro titolo post-universitario, tutti in materia ambientale, ovvero aver svolto documentata attività dirigenziale in materia ambientale e/o nella pianificazione urbanistica di aree industriali, artigianali e/o viabilità per almeno tre anni."</p> <p>Al riguardo si osserva che l'art. 4 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 stabilisce i titoli rilasciati dalle Università, ovvero laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca, precisando che il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.</p> <p>Tale normativa, quanto al corso di specializzazione, specifica invece che esso "ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea", mentre per i corsi di dottorato di ricerca che essi forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.</p> <p>Sempre il medesimo art. 4 prevede che le università possono attivare, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> <p>Dall'esame di tale disposizione emerge che la laurea ha titolo per l'inserimento nel mondo del lavoro, mentre diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale sono titoli di specializzazione veri e propri, e non titoli obbligatori per l'accesso nel mondo del lavoro</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>(e quindi per i concorsi pubblici). Va aggiunto che nel bando viene previsto, tra i requisiti richiesti al fine dell'accesso alla procedura concorsuale, l'abilitazione all'esercizio della professione. La Costituzione, all'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'art. 7 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 3284 prevede che i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. L'obbligo del previo conseguimento di un determinato titolo di studio per l'accesso ad alcune professioni deriva dal diritto comunitario e, in particolare, dalla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dal relativo provvedimento di recepimento interno, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come da ultimo modificato. Ne deriva che la procedura concorsuale viola le norme di legge sopra esposte dal momento in cui richiede sia la laurea, sia l'abilitazione alla professione, sia il diploma di specializzazione, dottorato di ricerca master o altro titolo post-universitario, e tali criteri non posseggono le caratteristiche tali da essere indispensabili per l'accesso ad una procedura concorsuale. Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca e master universitario dovevano essere ritenuti solo quali titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di merito, e non come requisiti obbligatori per la partecipazione; in tal modo risulta peraltro svilito sia il titolo di studio della laurea che quello dell'esame di abilitazione. Si osserva inoltre che, con il requisito della documentata attività dirigenziale in materia ambientale e/o nella pianificazione urbanistica di aree industriali, artigianali e/o viabilità per almeno tre anni, viene notevolmente ristretta la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale, vengono inseriti requisiti di accesso "personalizzati", e sono assenti ogni sorta di motivazione, anche generiche, della richiesta di tali requisiti. Appare quindi coerente e corretta ogni considerazione, valutazione e attività espletata con la richiesta di annullamento in autotutela.</p>	
64	Competenze	si chiede se rientra tra le competenze	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente che	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dell'architetto la possibilità di redigere la progettazione di opere a corredo di un progetto già definito ed approvato e relativo a discariche pubbliche. L'attività a corredo riguarderebbe presumibilmente impianti di fotovoltaico, illuminazione e videosorveglianza.</p> <p>Si chiede altresì se un architetto dipendente di una azienda consortile possa sottoscrivere il progetto esecutivo laddove venga costituita una associazione professionale di professionisti esterni, e si chiede se possa farlo come collaboratore progettista in ATI o come direttore tecnico della SOA dell'azienda.</p>	<p>sulla base delle norme vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in materia, non appare agevole sostenere che le discariche di rifiuti solidi urbani possono appartenere alla competenza professionale dell'architetto, pur se limitatamente alla attività di progettazione di impianti a corredo della discarica.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore "ingegneria civile e ambientale", "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione".</p> <p>I progetti attinenti le strutture edilizie e gli impianti in essi ospitati, ovvero la composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche ed attrezzature già progettate, sembrerebbero rientrare proprio nella attività di stima e pianificazione individuata nell'articolo sopra citato.</p> <p>Prevedere il solo inserimento, negli elaborati grafici, della rappresentazione delle attrezzature che verranno installate per rendere valutabile il progetto di messa in sicurezza, e per rendere possibile il c.d. layout funzionale dell'impianto presupporrebbe comunque la predetta attività di stima e, pur se sugli impianti in generale è individuabile la competenza dell'architetto, trattandosi nella specie di opere a corredo di un progetto già definito ed approvato e relativo a discariche pubbliche, diviene difficile sostenere la sussistenza delle competenze, stante la predetta previsione normativa di cui all'art. 46 del DPR 328/2001.</p> <p>Va comunque specificato che il quesito riveste natura generica, e che non è comunque possibile fornire una risposta definitiva in assenza dell'esame della documentazione posta a base di gara, non allegata al quesito.</p> <p>Quanto alla richiesta se un architetto dipendente di una azienda consortile possa o meno sottoscrivere il progetto esecutivo laddove venga costituita una associazione professionale di professionisti esterni, chiedendo se possa farlo come collaboratore progettista in ATI o come direttore tecnico della SOA dell'azienda, si segnala che è possibile dedurre che a monte della richiesta vi sia una procedura di appalto, ove sono state individuate precise regole per concorrere</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ed, in assenza di esse, non appare possibile fornire una adeguata risposta.</p> <p>Si può tuttavia far presente che rimane salva per un architetto la possibilità di partecipare ad una procedura di gara all'interno di una associazione professionale formata da professionisti esterni, facendo sottoscrivere un progetto esecutivo di opere a corredo di una discarica pubblica da parte di un professionista che ne possieda le competenze.</p>	
65	Competenze	<p>si chiede se relativamente ai requisiti minimi del Responsabile Tecnico per la categoria 9 (Bonifica siti) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la laurea in architettura - vecchio ordinamento - sia riconosciuta idonea dal corrispondente ordinamento professionale in base all'allegato F con relativo regolamento e circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. n. 1943/ALBO/PRES. del 22.12.2005.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, ed in base alla documentazione allegata, si evince che per i requisiti minimi del responsabile tecnico gli Architetti sono individuati in modo esplicito solo per le attività di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10), mentre per la cat. 9 si prevede, per una laurea vecchio ordinamento, il "Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche o in scienze biologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente orientamento professionale" (allegato F al regolamento).</p> <p>Tale requisito era presente sia nella previgente normativa, sia con l'entrata in vigore del DM 3 giugno 2014, n 120, regolamento che definisce, oltre all'Albo dei Gestori ambientali, i requisiti dei responsabili tecnici.</p> <p>All'art. 12 del DM predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 3.9.2014, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali ha stabilito poi le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.</p> <p>Ne deriva che, in assenza di una previsione esplicita sulle competenze dell'Architetto per la categoria 9 (Bonifica siti) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, appare opportuno indirizzare il quesito al predetto Comitato Nazionale, soggetto competente in materia.</p>	08/02/2017
66	Competenze	<p>vengono allegate due richieste, pervenute da due iscritti, entrambi attinenti alle competenze degli architetti in ambito cimiteriale, con un parere sulle sentenze del Consiglio di Stato 2938/2000 e del CGA regione Sicilia 37/2013, se tali sentenze annullano le competenze degli architetti per le</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (equivalente al Consiglio di Stato) n. 37 del 31 gennaio 2014 è stato ulteriormente chiarito quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 2938/2000, specificando che, pur se la progettazione delle opere cimiteriali è appannaggio degli ingegneri,</p>	27/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		opere generali (PRG cimiteriale, ampliamenti) o se è estesa anche alle opere edilizie commissionate da privati (progettazione edilizio architettonica di loculi, cappelle gentilizie, tombe).	<p>rimane ferma "la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali".</p> <p>Oltre a ciò, da una attenta lettura della decisione n. 2938/2000 del Consiglio di Stato, nella sua versione integrale, si rileva che è stato comunque riconosciuto, dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, una attribuzione solo di alcune competenze agli ingegneri "ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit.)".</p> <p>Nulla quindi impedisce ad un architetto di progettare una cappella funeraria, una tomba, un mausoleo nel cimitero, opere, cioè, che presentano rilevanti caratteri artistici e monumentali, essendogli, eventualmente, precluso soltanto progettare le opere igienico sanitarie che servono il cimitero medesimo. Appare possibile pertanto progettare opere funerarie nelle quali sia prevalente la parte decorativa e ornamentale, che comportano di conseguenza una particolare complessità ed impegno progettuale (monumenti funebri, cappelle di famiglia, ecc.), nonché opere esterne di arredo e sistemazione a verde con pavimentazione di vialetti.</p>	
67	Competenze	si chiedono chiarimenti in merito alle competenze dell'Architetto iscritto alla sezione A dell'Ordine, affermando che quelle dell'Architetto (iscritto nella sezione A) assorbono per intero quelle delle altre, che nessuna delle competenze attribuite al Paesaggista è di natura esclusiva e tutte le competenze del Paesaggista rientrano nelle attribuzioni dell'Architetto.	<p>Con riferimento alla annosa questione delle competenze professionali dell'Architetto e delle altre figure professionali presenti nell'Albo come individuate dal DPR 328/2001, si rammenta che la questione è stata già ampiamente esplicitato dal CNAPPC nella allegata circolare prot. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con la allegata circolare CNAPPC prot. 723 del 24 marzo 2005 e nei cui confronti, in assenza di integrazioni o modifiche normative in materia, non sussistono ragioni dal discostarvisi, ed a cui si rinvia per una approfondita lettura.</p> <p>Si conferma, pertanto, che un architetto (sezione A settore architettura) può difatti esercitare tutte le competenze degli altri settori della sezione (Settore pianificazione territoriale, settore paesaggistica, settore conservazione dei beni culturali e ambientali) perché è già in possesso dei requisiti richiesti (art. 1 comma 2 DPR 328/2001).</p> <p>Le competenze dell'Architetto, difatti, ai sensi del primo comma</p>	23/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, specificano che "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali", e quindi, in particolare, l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e l'art. 46 della direttiva 2013/55/UE, ove, nel definire la formazione di un architetto, si prevede in particolare "e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo".</p> <p>Va infine precisato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale, mentre il titolo professionale di "paesaggista" spetta agli iscritti nel settore "paesaggistica" della sezione "A" dell'albo professionale.</p> <p>La normativa non prevede l'utilizzo del titolo di "architetto paesaggista"; ne deriva che non risulta conforme al dettato normativo, nell'utilizzare il titolo di "Architetto", utilizzare al contempo anche quello di "Paesaggista" dal momento in cui la normativa ha individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione.</p>	
68	Competenze	si chiede se con il titolo (laurea quinquennale in architettura senza specializzazioni particolari conferita nel 2005) sia possibile firmare un progetto per l'impianto elettrico di un capannone di 1200mq con potenza maggiore di 6kW ma minore di 35 kW adibita a deposito, uffici e cucina	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).	12/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegia il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>	
69	Competenze	<p>si chiede un parere su un concorso indetto dal Comune di Pollone (BI) di assunzione per un istruttore direttivo tecnico da dedicare esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale per sostituire esclusivamente l'attuale istruttore tecnico che sta per accedere al pensionamento.</p> <p>Si segnala che il concorso in questione ammette che si candidino tecnici laureati in materie diverse da quelle dell'ingegneria e dell'architettura definendo il profilo "Istruttore tecnico/amministrativo" anche se, nella realtà, si tratta di ruolo a tempo indeterminato in settore tecnico.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il bando per istruttore direttivo tecnico del Comune di Pollone categoria D posizione economica D1 prevede che "le mansioni del profilo sono quelle previste nelle declaratorie allegate al CCNL del Comparto del personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999".</p> <p>Dall'esame del CCNL citato si prevede, in particolare, nell'esemplificazione dei profili, quanto segue:</p> <p>"- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.</p> <p>- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e</p>	19/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.</p> <p>- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.</p> <p>- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.</p> <p>Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province".</p> <p>I titoli di studio presenti nel bando all'art. 2, coerentemente con le indicazioni del CCNL, prevedono anche il Diploma di laurea secondo il previgente ordinamento (ante D..509/99) in Giurisprudenza o economia e Commercio o in Scienze Politiche, oppure: Laurea Magistrale conseguita nelle classi: Scienze dell'economia (LM-56), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63) , Scienze economico – aziendali (LM-77), Scienze politiche (LM-62) oppure laurea specialistica conseguita nelle classi: Scienze dell'economia (64/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), Scienze economico – aziendali (84/S) oppure laurea triennale in: Lauree in Scienze dei servizi Giuridici (L-14), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), Scienze dell'economia e della Gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33).</p> <p>Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283); è stato inoltre sancito che l'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Ne deriva che l'Amministrazione, specificando nel bando che le mansioni del profilo sono quelle previste nelle declaratorie allegate al CCNL Regioni - Autonomie Locali del 31/03/1999, ha quindi coerentemente motivato le ragioni per consentire candidature anche a soggetti non laureati in ingegneria ed architettura.</p>	
70	Competenze	<p>con riferimento alle competenze del Conservatore dei beni Architettonici e Ambientali, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quali sono le attività professionali che può svolgere il Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali (classe di laurea LM-10) abilitato e iscritto all'Ordine degli Architetti (che siano di sua competenza anche se non esclusiva) e attraverso quali elaborati (su cui apporre timbro e firma) egli può espletare le suddette attività - quali siano le competenze e possibilità lavorative dei laureati in Conservazione dei beni Architettonici e Ambientali (Classe LM-10), se sia possibile individuare una posizione lavorativa (prevedendo anche l'eventuale inserimento in team di professionisti) per quanto attiene l'inserimento del Conservatore nell'ambito di progetti di conservazione e di restauro, all'interno dei bandi e dei concorsi pubblici in cui le competenze richieste siano comprese nella formazione del conservatore ed in ambito museale. <p>Vengono poi segnalate una serie di criticità, legate a rivendicazioni a diverso titolo sulla possibilità di progettare esclusivamente nel campo del restauro,</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, il quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 sancisce che "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione."</p> <p>Il campo professionale del conservatore risulta delineato con sufficiente chiarezza, trattandosi di competenze orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze presuppongano la possibilità di progettare o dirigere lavori anche in tale limitato ambito. Il conservatore mantiene pertanto un ruolo di supporto specialistico ad un progettista.</p> <p>Va precisato che nessuna delle competenze attribuite al conservatore è di natura esclusiva, che tutte le competenze del conservatore rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto e che esulano dal campo professionale del conservatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A ed in particolare qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia (ivi compresa quella su edifici di valore storico artistico), le operazioni di estimo, la progettazione strutturale ed impiantistica, le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale e qualsiasi altra</p>	19/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>ed alla mancata considerazione nei concorsi e nelle offerte di lavoro.</p>	<p>competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla legge.</p> <p>Va inoltre chiarito che la finalità del DPR 328/2001 è quella della “ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686)</p> <p>Occorre rammentare gli incontestabili principi generali, contenuti sempre nel DPR 328/2001, ove si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 2, comma 1, DPR 328/2001 inserisce negli albi professionali le sezioni, il cui scopo è di graduare, all'interno di un settore professionale, i diversi livelli di capacità e di competenza acquisiti in relazione al differente percorso formativo universitario. - l'art. 3, comma 1, DPR 328/2001 suddivide a sua volta le sezioni degli albi professionali in settori i quali, chiarisce la norma stessa, corrispondono a circoscritte ed individuate attività professionali; - l'art. 3, comma 3 del medesimo DPR 328/2001, dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, salva la possibilità di iscriversi a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; - l'art. 3, comma 4 del predetto DPR 328, precisa che gli iscritti in un settore, in possesso del necessario titolo di studio, i quali richiedano di iscriversi in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. <p>Le regole appaiono quindi estremamente chiare: diversi titoli professionali, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell'Albo professionale, con quelle competenze, per il Conservatore, descritte e delimitate nel quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Le possibilità lavorative e l'inserimento all'interno dei bandi e dei concorsi pubblici per la figura professionale del Conservatore sono pertanto strettamente connesse alle descritte competenze professionali e, nel comprendere l'amarezza e il disagio legato alle</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>limitate opportunità lavorative, non appare possibile fornire interpretazioni estensive delle competenze professionali prescritte per legge.</p>	
71	Competenze	<p>si chiede se un architetto paesaggista possa firmare una relazione "rumore" per un cantiere della durata di meno di 30 giorni.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale; e che lo stesso art. 15, comma 3, lettera c) del citato DPR 328/2001 sancisce che "c) agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista"; ogni diversa denominazione sarebbe contraria a contenuti e tenore del Codice Deontologico.</p> <p>Pertanto, si chiede di porre attenzione affinché i propri iscritti rispettino il dettato normativo, utilizzando solo il titolo di "Paesaggista" e non associandolo a quello di "Architetto" dal momento in cui, la normativa stessa ha individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione, in base al corso di studio, al diverso titolo di studio ed al superamento di distinti esami di abilitazione.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che la relazione "rumore", a fronte della estrema sinteticità del quesito, dovrebbe essere la relazione ex art. 190 D.Lgs. 81/2008, che rientrerebbe nel documento di valutazione dei rischi ex art. 28 comma 2 D.Lgs 81/2008, che dovrà essere predisposta dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).</p> <p>Ne deriva che il tecnico che dovrà firmare la relazione "rumore" dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs 81/2008, e cioè il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ed un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. Il medesimo articolo prevede poi, al comma 5, che il possesso di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, della laurea magistrale LM26 (di cui al DM 16 marzo 2007), nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 4 agosto 2000) ovvero nella classe 4 di cui al DM 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla</p>	28/07/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>frequenza ai corsi di formazione.</p> <p>Ne deriva che, alla luce delle sovrarichiamate disposizioni di legge, il paesaggista potrà firmare una relazione "rumore" se in possesso dei predetti requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs 81/2008.</p>	
72	Competenze	Richiesta relativa a competenze dei pianificatori territoriali	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che ad oggi il Consiglio Nazionale è coinvolto ed ha pendenti alcuni contenziosi relativi alle competenze dei Pianificatori Territoriali, in alcuni casi esperiti solo in sede cautelare, e che dovranno essere valutati nel merito dal Tribunale Amministrativo Regionale adito.</p> <p>Ne deriva che, in attesa della definizione di tali giudizi, non è possibile esprimersi su questioni relativamente alle competenze dei Pianificatori territoriali, e, allo stato, ci si limita a rinviare sull'argomento alle circolari in precedenza emesse dal Consiglio Nazionale.</p>	29/11/2017
73	Competenze	si chiede una valutazione sulla nomina di un Dirigente Geologo alla Sezione per i Beni Paesaggistici e demotnoantropologici della Soprintendenza per i beni culturali di Catania del Dipartimento dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana.	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che il punto nodale della contestazione è se un Geologo possa svolgere funzioni di dirigente nella Sezione per i Beni Paesaggistici e demotnoantropologici della Soprintendenza per i beni culturali di Catania, di cui si ritiene che non possagga i requisiti professionali.</p> <p>Corre l'obbligo di osservare che la LR Siciliana 10/2000 prevede, all'art. 8, quali siano le funzioni dei Dirigenti, specificando per essi, in particolare, attività di direzione coordinamento e controllo de "l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi", gestendo il personale, formulando proposte ed esprimono pareri ai responsabili degli uffici dirigenziali di massima dimensione e curando l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali.</p> <p>Come si evince da tali compiti, la figura dirigenziale ha una attività di controllo e coordinamento, non avendo un apporto materiale alla realizzazione di progetti o di di relazioni, che attengono ai funzionari delle altre aree non dirigenziali.</p> <p>E lo stesso CCNL dell'ARAN Sicilia per i dirigenti individua all'art. 23 una formazione specifica per i dirigenti con l'obiettivo di far conseguire loro operatività e di autonomia "nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche"; oltre a ciò, nella individuazione del dirigente, il CCNL predetto individua all'art. 36, il requisito legato ad "attitudini e capacità professionale del singolo dirigente" che non si riferisce ovviamente alle competenze</p>	18/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionali acquisite in base al titolo di studio, ma alla capacità professionale legata all'attività di direzione, coordinamento e controllo di suoi sottoposti.</p> <p>Ne deriva che appare coerente e corretta la tesi sostenuta dal Dirigente Generale della Regione Siciliana dell'Assessorato ai beni Culturali ove si afferma che la figura dirigenziale prescinde dal titolo di studi, essendo tale tesi in linea con la RL Siciliana 10/2000 e con il CCNL dell'ARAN Sicilia per i dirigenti.</p>	
74	Competenze	<p>con riferimento alle competenze professionali, si chiede:</p> <p>1) se un iscritto all'Ordine sezione A settore B Pianificatore può utilizzare il titolo di Arch. Pian. o come sosteniamo solo il titolo di Pian.</p> <p>2) se un iscritto Pianificatore ha competenza per avere l'incarico e firmare prestazioni professionali che riguardano, il progetto edilizio e relative pratiche per il rilascio del titolo abilitativo, calcoli strutturali, direzione lavori, collaudo statico e certificati d'idoneità sismica e qualsiasi altra prestazione relativa a singole unità edilizie di nuova costruzione o d'interventi su edifici esistenti.</p>	<p>A. Con riferimento al primo quesito, si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale. Pertanto, potrà fregiarsi del titolo di "architetto solo chi, in possesso del diploma di laurea, abbia superato il relativo esame di abilitazione e sia iscritto alla sezione A, settore "architettura" dell' Albo professionale.</p> <p>Non risulta pertanto conforme al dettato normativo, nell'utilizzare il titolo di Pianificatore Territoriale, utilizzare al contempo anche quello di "Architetto" dal momento in cui la normativa ha individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione, in base al corso di studio, al diverso titolo di studio ed al superamento di distinti esami di abilitazione.</p> <p>Rimane nella competenza esclusiva dell'Ordine, ai sensi dell'art. 37 comma 1 punto 3 del RD 2537/1925, il reprimere l'uso abusivo del titolo di architetto, ed ogni atto connesso e conseguente, che potrà effettuare in piena autonomia e indipendenza.</p> <p>B. Con riferimento al secondo quesito, appare indispensabile, dal punto di vista sistematico e metodologico, precisare e chiarire quali siano le differenze tra la categoria professionale di Architetto e quella di Pianificatore Territoriale.</p> <p>1. Le competenze dell'Architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o</p>	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sperimentali.”</p> <p>Le attività già stabilite per la professione di Architetto vanno quindi individuate in altre disposizioni di legge, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 secondo cui sussiste competenza esclusiva per gli architetti relativamente agli immobili vincolati, dal momento in cui si specifica che “le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”, individuando quindi competenza esclusiva della professionalità dell'architetto per gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo diretto “ope legis” che di vincolo indiretto, per le opere di edilizia civile che presentano carattere storico-artistico e per gli interventi di recupero sugli edifici; - l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che recita “Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” definizione che quindi ricomprende tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dalla progettazione al collaudo, per costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria strettamente connesse agli edifici, per opere di impiantistica civile, e per prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale. - l'art. 46 della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, che ha apportato modifiche al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione". <p>Rientrano poi nella competenza dell'architetto, seppur in concorrenza con altre figure professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, anche relativamente a verifiche inerenti la sicurezza sismica ed ambientale, in base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché la partecipazione a concorsi di idee e concorsi di progettazione, in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010); - funzioni di coordinamento della sicurezza relativamente agli appalti pubblici e privati, in base al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - attività professionale per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge 5 novembre 1971, n. 1086); - accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 6 novembre 2002, n.293). <p>2. Le competenze del Pianificatore Territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.” Le competenze del Pianificatore Territoriale sono, quindi, solo quelle individuate nella citata disposizione di legge. Le qualifiche e le competenze del Pianificatore derivano, difatti, dal titolo di studio posseduto e dal corso di laurea frequentato. Il campo professionale del pianificatore, in base alla citata disposizione di legge è quindi votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>La normativa vigente non specifica che rientrino nella competenza di un pianificatore territoriale piani attuativi di dettaglio, i cui contenuti sono più propriamente architettonici, e che rientrino nelle competenze quei piani che comportano una progettazione architettonica.</p> <p>Le materie dell'edilizia e della progettazione, definite chiaramente tra le competenze degli Architetti, non sono invece in alcun modo specificate per la categoria professionale dei Pianificatori Territoriali, e ciò in base alle sopracitate disposizioni di legge.</p> <p>3. Con riferimento ai titoli professionali, l'art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti alla sezione A dell'Albo "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto" ed "agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale".</p> <p>Tale distinzione è legata alle diverse sezioni dell'Albo professionale, di cui all'art. 15 comma 2 del DPR 328/2001, distinte in settore "Architettura", (all'iscritto spetta il titolo di architetto), "Pianificazione territoriale" (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale), "Paesaggistica" (all'iscritto spetta il titolo di paesaggista) e "Conservazione dei beni architettonici e ambientali" (all'iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali).</p> <p>L'albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>4. L'iscrizione all'Ordine, come già detto, è subordinata al superamento dell'esame di Stato.</p> <p>Per l'ammissione all'esame di Stato - sezione A è richiesto, in base all'art. 17 comma 2 del DPR 328/2001 il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: "a) per l'iscrizione nel settore "architettura": - classe 4/S – Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;</p> <p>b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": - classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; classe 4/S - Architettura e ingegneria edile"</p> <p>Il DPR 328/2001 individua, per Architetto e Pianificatore, il</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>possesso di titoli di studio differenti ed una articolazione distinta delle prove e dei contenuti per l'esame di Stato, necessario per l'iscrizione all'albo.</p> <p>Al riguardo, l'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 328/2001 prevede, per l'esame di stato per l'iscrizione nel settore «architettura»:</p> <p>“1) un prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;</p> <p>2) un prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;</p> <p>3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;</p> <p>4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale” (sottolineatura aggiunta n.d.r.)</p> <p>Diversamente, l'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 328/2001 prevede, per l'esame di stato per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:</p> <p>“1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;</p> <p>2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;</p> <p>3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale” (sottolineatura aggiunta n.d.r.)</p> <p>5. La finalità del DPR 328/2001 è quindi quella della “ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686)</p> <p>Occorre difatti rammentare gli incontestabili principi generali, contenuti sempre nel DPR 328/2001, ove si prevede che:</p> <p>- l'art. 2, comma 1, DPR 328/2001 inserisce negli albi professionali le sezioni, il cui scopo è di graduare, all'interno di un settore professionale, i diversi livelli di capacità e di competenza acquisiti in relazione al differente percorso formativo universitario.</p> <p>- l'art. 3, comma 1, DPR 328/2001 suddivide a sua volta le sezioni</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>degli albi professionali in settori i quali, chiarisce la norma stessa, corrispondono a circoscritte ed individuate attività professionali;</p> <p>- l'art. 3, comma 3 del medesimo DPR 328/2001, dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, salva la possibilità di iscriversi a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato;</p> <p>- l'art. 3, comma 4 del predetto DPR 328, precisa che gli iscritti in un settore, in possesso del necessario titolo di studio, i quali richiedano di iscriversi in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.</p> <p>6. Le regole appaiono quindi estremamente chiare: se un Pianificatore Territoriale intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, non potrà farlo, a meno che non sia in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento dell'apposito esame di abilitazione professionale; un professionista iscritto nel settore "Pianificazione Territoriale" non potrà quindi esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all'art. 3 comma 3 del DPR 328/2001.</p> <p>E' la legge che stabilisce quindi competenze professionali e che tali competenze, per ciascuna categoria professionale, sono di natura riservata.</p> <p>La distinzione tra il settore professionale degli Architetti e quello dei Pianificatori Territoriali attiene, a ben vedere, al principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).</p> <p>I principi del DPR 328/2001 impongono di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, la particolare qualificazione di ciascun professionista, distinguendo in tal modo il titolo di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Architetto da quello di Pianificatore Territoriale.</p> <p>7. In base a tutto quanto sopra esposto e considerato, appare logico e ragionevole sostenere, in conclusione, che le competenze professionali per i Pianificatori territoriali sono contenute esclusivamente nel DPR 328/2001 e non possono essere enucleate o interpretate da altre disposizioni di legge, nè possono fornirsi interpretazioni estensive.</p> <p>In base a quanto indicato anche dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 118/2001, la finalità del DPR 328/2001 è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria; a tal fine la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuisce - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori.</p> <p>Dette denominazioni dei settori e delle sezioni dell'Albo non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione, "attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche". (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009).</p> <p>Appare innegabile che sussistano, in base alle vigenti disposizioni di legge, diversi titoli professionali di Architetti e Pianificatori Territoriali, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell'Albo professionale, e come tali, coerenti con il dettato normativo del DPR 328/2001.</p>	
75	Competenze	viene richiesto, con riferimento al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo tecnico - categoria D - tempo indeterminato e part time al 50%, se sia legittima l'esclusione del profilo professionale di Architetto tra i requisiti richiesti	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al</p>	18/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra la</p> <p>Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ovvero Laurea Specialistica (LS) ovvero Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento; quanto alla laurea in Ingegneria Edile, vecchio ordinamento, viene prevista l'equiparazione per i titoli 28/S Ingegneria civile, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e LM-26 Ingegneria della sicurezza.</p> <p>Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria edile - Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge".</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Petronà di deliberare l'accesso alla posizione di istruttore direttivo - tecnico ai soli laureati in</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ingegneria Civile parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 51 del 24/07/2019, citato nel bando.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto di istruttore direttivo - tecnico.</p> <p>A tal fine si osserva che il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione ricoperta, fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere.</p> <p>Negli atti deliberativi, pertanto, dovrebbero esservi precise motivazioni per chiarire il motivo secondo cui, per la figura professionale categoria D, sia prevista la sola figura dell'Ingegnere Edile - Civile.</p> <p>In assenza di tali indicazioni in tal senso all'interno della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 51 del 24/07/2019, la procedura si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, in assenza di motivazioni che spieghino il diretto collegamento tra titolo richiesto e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale ed, all'evidenza, in violazione del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali.</p> <p>Va difatti segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando oggetto del parere, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, avrebbe potuto essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione; tale termine sembrerebbe già scaduto, dal momento in cui il bando reca come data il 27 agosto 2019.</p> <p>Tuttavia, ad oggi, appare comunque possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivare richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Petronà per verificare, all'interno della Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 51 del 24/07/2019, quali siano state le motivazioni secondo cui, per la figura professionale categoria D, sia prevista la sola figura dell'Ingegnere Civile, - inviare specifico quesito all'ARAN, chiedendo per quale motivo si sia disapplicato il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			(11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, dal momento in cui prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione ricoperta, fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere.	
76	Competenze	si chiede se può essere iscritto in due sezioni un architetto junior che ha presentato domanda di iscrizione nella sezione A essendo diventato Paesaggista, e se deve effettuare nuovamente il versamento per tasse concessioni governative.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare 54 del 2009 ed all'allegato parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, che ad ogni buon fine si rinvia, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>In base a quanto già precisato in precedenza, un professionista, già iscritto nella Sezione B settore architettura, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla "sezione A – settore paesaggistica".</p> <p>Oltre a ciò, mantenere la doppia iscrizione comporta che al momento della nuova iscrizione è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate).</p>	08/09/2017
77	Competenze	si chiede un riscontro in merito ad una richiesta pervenuta dal Comune di Milano, settore bonifiche, con cui tale amministrazione richiede all'Ordine se ai sensi delle normativa vigente (tra cui il DPR 328/2001), formano oggetto dell'attività professionale degli architetti la direzione lavori degli interventi di bonifica di siti contaminati di cui alla parte IV, titolo V del d.lgs 152/06, dal momento in cui, per un sito in bonifica in Comune di Milano, risulta essere stato conferito ad un Architetto, iscritto all'Ordine di Como, l'incarico di Direttore dei Lavori di bonifica.	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che il quesito riveste natura generica, e che non è comunque possibile fornire una risposta in assenza dell'esame della documentazione in base alla quale è stato conferito l'incarico al professionista, non allegata al quesito.</p> <p>Non è dato difatti sapere la tipologia dei lavori di bonifica, essendoci nel quesito esclusivamente un richiamo all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e delineando che si tratta di un "sito in bonifica", senza specificare in cosa effettivamente consista nella specie l'incarico di Direttore Lavori, la tipologia del sito oggetto della bonifica e di che bonifica si tratti.</p> <p>Quanto sopra richiesto appare necessario, al fine di verificare concretamente l'apporto della attività professionale richiesta e per poter formulare una risposta corretta al quesito posto.</p>	06/10/2016
78	Competenze	si chiede un riscontro in merito ad una richiesta pervenuta dal Comune di Milano, settore bonifiche, con cui tale amministrazione richiede	Con riferimento al quesito posto, a fronte della documentazione inviata dal Comune di Milano e dello stralcio delle opere eseguite, si evidenzia preliminarmente che l'art. 46 comma 1 lett a) del DPR	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>all'Ordine se ai sensi delle normativa vigente (tra cui il DPR 328/2001), formano oggetto dell'attività professionale degli architetti la direzione lavori degli interventi di bonifica di siti contaminati di cui alla parte IV, titolo V del d.lgs 152/06, dal momento in cui, per un sito in bonifica in Comune di Milano, risulta essere stato conferito ad un Architetto, iscritto all'Ordine di Como, l'incarico di Direttore dei Lavori di bonifica.</p> <p>Il CNAPPC ha risposto in data 6 ottobre chiedendo integrazioni e chiarimenti</p> <p>E' stato chiarito dal Comune di Milano che l'architetto svolge solo Direzione Lavori e che si tratta di un intervento privato, allegando anche lo stralcio delle opere eseguite</p>	<p>328/2001 prevede che rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore "ingegneria civile e ambientale", "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione".</p> <p>Tale disposizione normativa, tuttavia, appare difficilmente applicabile al caso di specie, dal momento in cui, come si evince dallo stralcio delle opere eseguite, l'attività di direzione lavori attiene essenzialmente alla verifica di operazioni di scavo, demolizione di manufatti preesistenti e asportazione di materiale di riporto, da svolgersi in base a precise e specifiche prescrizioni progettuali su un progetto redatto da un geologo; appare pertanto logico e ragionevole ritenere che tali attività di scavo, demolizione ed asporto possano essere svolte sotto la direzione lavori di un architetto.</p> <p>Rimano comunque nella discrezionalità dell'Amministrazione richiedente ogni diversa valutazione, considerazione e decisione.</p>	
79	Competenze	<p>si chiede, in estrema sintesi, se :</p> <ul style="list-style-type: none"> - possa frequentare un corso sulla sicurezza come coordinatore per la progettazione ed esecuzione di cantieri temporanei e mobili (120 ore D.Lgs 81/2008), un laureato in pianificatore territoriale; - i laureati in pianificazione territoriale possono iscriversi all'albo dei geometri, previo superamento dell'esame di stato da geometra. 	<p>Con riferimento alla questione se gli iscritti alla sezione Pianificazione territoriale possono accedere ai corsi specialistici di sicurezza D.Lgs. 81/2008(nella specie un iscritto alla sezione A che non specifica esplicitamente il titolo di studio in suo possesso) , si evidenzia quanto segue.</p> <p>Preliminarmente, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 328/2001, per l'iscrizione nella sezione A nel settore "pianificazione territoriale" è necessario il possesso della laurea classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.</p> <p>Ciò premesso, il D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente, nel prevedere i corsi specialistici quelli relativi al coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98), al comma 1 si prevede il possesso dei seguenti titoli" a) laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (di cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (di cui al DM 28 novembre 2000), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del DM 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (di cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 28 novembre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni".</p> <p>Secondo il comma 2 del medesimo art. 98, i soggetti sopraindividuati devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni o o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.</p> <p>L'attestato di frequenza, ai sensi del successivo comma 4 "non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26".</p> <p>Dal momento che non emerge nel quesito, in modo esplicito, il titolo di studio e la classe di laurea, alla luce delle sovrarichiamate disposizioni di legge, il pianificatore, sezione A potrà accedere ai corsi specialistici di sicurezza ex art. 98 D.Lgs. 81/2008, solo se in possesso dei titoli di studio individuati nelle citate disposizioni di legge o, in alternativa, qualora in possesso di specifiche esperienze, così come specificato nelle richiamate disposizioni, fatti salvi i casi di esonero così come individuati dalle disposizioni medesime.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Con riferimento inoltre alla questione se i laureati in pianificazione territoriale possono iscriversi all'albo dei geometri, previo superamento dell'esame di stato da geometri, si osserva che, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri, fatta salva la verifica presso il Collegio dei Geometri per le valutazioni di competenza.</p>	
80	Competenze	<p>si chiede se sussista la competenza dell'architetto iunior per firmare stutture in cemento armato di due piani fuori terra.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre esaminare il testo della lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, recita che:</p> <p>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore "architettura":</p> <p>1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p> <p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;</p> <p>3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".</p> <p>Occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici".</p> <p>Per la metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica); - la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A. <p>Un altro criterio che può aiutare a discernere la "metodologia standardizzata" è lo status di "normazione" di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una "norma tecnica" passata attraverso il periodo di "inchiesta pubblica" e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p>	14/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>Quanto alle costruzioni civili semplici, tale definizione si presta ad un confronto con quella della “modesta costruzione civile” relativa alla competenza professionale dei geometri.</p> <p>L’intervento della giurisprudenza sembra essere stato in grado di chiarire cosa debba intendersi per “modesta costruzione”; essa è una costruzione di dimensioni “ridotte” (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporti l’applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze del tecnico diplomato.</p> <p>Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.</p> <p>In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>Anche in base alla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p> <p>Ne deriva che non può quindi escludersi a priori ed in maniera indifferenziata una specifica competenza professionale anche degli iscritti alla Sezione B relativamente alla progettazione di strutture in cemento armato, dal momento in cui le attività dell'architetto iunior dovranno essere valutate del rispetto delle sopradescritte definizioni di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Occorrerà quindi valutare caso per caso l'attività professionale richiesta (la genericità del quesito non consente di fornire altre indicazioni), per verificare se sussista o meno il requisito della standardizzazione della metodologia lavorativa e della "semplicità".	
81	Competenze	<p>si segnala che un iscritto all'albo viene nominato nel 2003, attraverso una terna, quale collaudatore per le opere in c.a. relative alla costruzione di n.2 villette bifamiliari; nel frattempo, porzione di fabbricato al rustico di proprietà dell'impresa esecutrice, viene ceduta a terzi (privati) e successivamente l'impresa è messa in liquidazione.</p> <p>Ora il collaudatore prescelto risulta essere iscritto all'Ordine, ma non più alla cassa nazionale.</p> <p>Si chiede se, per poter giungere alla chiusura dei lavori, il collaudatore può eseguire ugualmente il collaudo delle strutture o se occorre formulare una nuova terna o se il progettista/D.L. può nominare un nuovo collaudatore a sua discrezione.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che la normativa di riferimento, presumibilmente l'art. 67 del DPR 380/2001 (aspetto non chiarito ma desumibile dal tenore del quesito) prevede al comma 4 che "è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore" ed al comma 2 che "Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera".</p> <p>Tale norma individua criteri ben determinati per la nomina del collaudatore, demandando tale possibilità all'Ordine per l'indicazione di una terna, e prevedendo che i componenti della terna debbono essere architetti (o ingegneri) iscritti all'albo da almeno 10 anni, e non intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.</p> <p>Ne deriva che, non essendo intervenuta alcuna revoca di tale nomina, il professionista prescelto nella terna potrà eseguire il collaudo delle strutture, dal momento in cui i requisiti previsti ex art. 67 comma 2 del DPR 380/2001 è di essere iscritto all'albo e non di essere iscritto alla cassa nazionale.</p>	19/06/2018
82	Competenze	<p>si chiede, con riferimento a corrispondenza pregressa con l'Ordine di Catanzaro e relativa a competenze professionali dei pianificatori, e in merito alla frase "E' in corso, allo stato, un contenzioso dinanzi al T.A.R. del Lazio a seguito di ricorso proposto da SINURB (che è il Sindacato dei Pianificatori) che fornirà all'esito della sentenza di cui verrà data notizia, un ulteriore orientamento giurisprudenziale che, sicuramente, contribuirà a chiarire ancora meglio le competenze professionali del Pianificatore territoriale", se il T.A.R. del Lazio abbia deciso e,</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che, ad oggi, il TAR Lazio, in merito al ricorso proposto dal Sinurb, non ha ancora fissato la causa nel merito, e la questione è ancora sub iudice.</p>	30/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
83	Competenze	<p>in caso positivo, quale sia la decisione assunta.</p> <p>si segnala preliminarmente che, in tema di competenze del l'iscritto alla sezione A settore Pianificazione Territoriale, la questione deve essere risolta da specifici provvedimenti legislativi e dai Ministeri competenti per arginare le continue pronunce giurisprudenziali che si susseguono nel tempo, caso per caso e che delimitano campi di competenze interpretando il quadro normativo. Ciò premesso, si evidenzia il caso di un pianificatore firmatario di un progetto di un magazzino in c.a. di circa 20 mq ad un piano, pur sapendo che tali attività non rientrano nelle proprie competenze; si segnala che l'iscritto, prima di optare per il cambio di iscrizione all'albo, è stato per lungo tempo iscritto all'albo Geometra, e pone in essere a sua discolta e dimostrando la sua buona fede, chiede se il diplomato Geometra (o Perito) che ha la laurea di Pianificazione Territoriale e si iscrive all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori perde le competenze dategli dal Diploma, se può cioè continuare a "firmare" progetti edilizi seppur di modesta dimensione, timbrando come Pianificatore gli elaborati.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre premettere che le competenze del Pianificatore Territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale." Se un Pianificatore Territoriale intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, potrà senz'altro farlo, purchè in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento dell'apposito esame di abilitazione professionale; in difetto, un professionista iscritto nel settore "Pianificazione Territoriale" non potrà esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all'art. 3 comma 3 del DPR 328/2001. E' la legge che stabilisce quindi competenze professionali e che tali competenze, per ciascuna categoria professionale, sono di natura riservata. Nel caso di specie, il permesso di costruire allegato al quesito definisce il tecnico professionista "architetto iscritto all'Ordine degli Architetti" indicando solo tra parentesi l'esatta qualifica di Pianificatore Territoriale. E' evidente che nel permesso di costruire si è incorsi nell'errore di qualificare impropriamente un Pianificatore Territoriale come Architetto, in violazione delle chiare distinzioni presenti nel DPR 328/2001, in base al quale un Pianificatore Territoriale non può essere chiamato e qualificato come Architetto. Con riferimento ai titoli professionali, l'art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti alla sezione A dell'Albo "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto" ed "agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale". Tale distinzione è legata alle diverse sezioni dell'Albo</p>	30/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionale, di cui all'art. 15 comma 2 del DPR 328/2001, distinte in settore "Architettura", (all'iscritto spetta il titolo di architetto), "Pianificazione territoriale" (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale).</p> <p>L'albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>Infine, quanto all'aspetto se un diplomato Geometra che ha la laurea di Pianificazione Territoriale e si iscrive all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori perda o meno le competenze dategli dal Diploma, si osserva che il professionista poteva rimanere iscritto al albo dei Geometri, dal momento in cui non sussistono divieti espliciti sulla doppia iscrizione all'albo dei Geometri e a quello dei Pianificatori Territoriali.</p>	
84	Competenze	<p>si chiede, in estrema sintesi, se sia possibile per un architetto fare perizie giurate relativamente alla installazione di software gestionali in grado di controllare e gestire da remoto informazioni, dati e parametri di mezzi e/o macchinari di lavorazione, a fronte di esperienza, nel caso di specie, su sistemi informativi e gestionali (di facility, property & cabling management) di circa 20 anni per gli ambiti di sicurezza aeroportuale e industriale.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre osservare che la attività descritta nel quesito (perizie giurate relativamente alla installazione di software gestionali in grado di controllare e gestire da remoto informazioni, dati e parametri di mezzi e/o macchinari di lavorazione) rientra in modo esplicito tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, di cui all'art. 46 comma 1 lett c) del DPR 328/2001, ove si prevede "per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni".</p> <p>Pur comprendendo l'esperienza ventennale acquisita, per come rappresentato, su sistemi informativi e gestionali per gli ambiti di sicurezza aeroportuale e industriale, le vigenti disposizioni di legge non individuano previsioni esplicite per gli architetti per le attività sopra descritte, dal momento in cui, la normativa italiana delinea competenze nel settore dell'edilizia civile e di interventi sugli immobili vincolati (art. 52 RD 2537/1925) e la normativa comunitaria, all'art. 46 della Direttiva 2005/36/UE, delinea, nel c.d. endecalogo, in particolare la "conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale", ma senza tuttavia individuare competenze</p>	02/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			legate ad installazioni software per la gestione di mezzi e macchinari in lavorazione.	
85	Competenze	<p>si chiede se per presentare un piano esecutivo convenzionato o una variante a un piano esecutivo convenzionato ci vogliano almeno 10 anni di iscrizione all'ordine.</p> <p>Si segnala che nella modulistica allegata e compilata dal professionista non vi è nessuna specifica ad eventuali requisiti.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che, a fronte della documentazione prodotta, sia la LR Piemonte 56/77 e s.m.i, sia le NTA del Comune di Savigliano non prevedono, per la presentazione di un piano esecutivo convenzionato o una variante a un piano esecutivo convenzionato, il requisito di 10 anni di iscrizione all'Ordine. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti di legge come, a titolo esemplificativo, l'iscrizione all'albo da dieci anni per lo svolgimento del collaudo statico.</p>	01/12/2020
86	Competenze	<p>si chiede se gli architetti possono redigere e firmare delle valutazioni di attrezzature, macchinari e impianti che sono all'interno di fabbricati oggetto di valutazione (arredi, impianti aggiuntivi, computer ed accessori).</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre osservare che la attività descritta nel quesito (valutazioni di attrezzature, macchinari e impianti che sono all'interno di fabbricati oggetto di valutazione, come impianti aggiuntivi, computer ed accessori) rientra tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, di cui all'art. 46 comma 1 lett c) del DPR 328/2001, ove si prevede "per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni".</p> <p>Pur comprendendo l'esperienza acquisita nel settore, per come rappresentato, le vigenti disposizioni di legge non individuano previsioni esplicite per gli architetti per le attività sopra descritte, dal momento in cui, la normativa italiana delinea competenze nel settore dell'edilizia civile e di interventi sugli immobili vincolati, e la normativa comunitaria, all'art. 46 della Direttiva 2005/36/UE, delinea, nel c.d. endecalogo, in particolare la "conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale", ma senza tuttavia individuare competenze legate a valutazioni di attrezzature, macchinari e impianti.</p> <p>Diversamente, qualora l'attività di stima si limiti ad una stima relativa al solo immobile e limitatamente agli arredi, essa rientra a pieno titolo tra le competenze dell'architetto ai sensi dell'art. 52 del RD 2537/1925.</p>	22/12/2020
87	Competenze	<p>si chiede un parere circa la legittimità di affidare</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre rammentare come sono</p>	20/09/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>ad un architetto iunior un incarico di Progettazione esecutiva e Direzione lavori, rilievi, misura e contabilità per la riqualificazione energetica di un edificio scolastico, per sapere se possa rientrare tra le competenze dell'architetto iunior previste dal DPR 328/2001 art. 16. punto 5.</p> <p>a) commi 1, 2 e 3</p>	<p>disciplinate le competenze dell'architetto junior nella lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore "architettura":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica". <p>Occorre, di conseguenza, chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici". Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Per le "costruzioni civili semplici", nel concetto di "semplice", manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà. In buona sostanza la costruzione civile "semplice" è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, si osserva che gli interventi legati ad opere di riqualificazione energetica sono predefiniti, e qualificabili in un numero limitato di attività.</p> <p>Tali opere (a titolo esemplificativo installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sostituzione di infissi, coibentazione) vanno ad inserirsi all'interno della struttura di un edificio, apportando migliorie legate alla sola riqualificazione</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>energetica e senza particolari difficoltà e complessità di applicazione, trattandosi, in estrema sintesi, di opere di installazione/sostituzione di impianti su un edificio preesistente.</p> <p>Ne deriva che attività di Progettazione esecutiva e Direzione lavori, rilievi, misura e contabilità per la riqualificazione energetica di un edificio rientrano quindi tra le “costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate”, non presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a “metodologie standardizzate” e cioè di uso comune, e possono essere svolte da un Architetto Junior.</p>	
88	Competenze	<p>si segnala che un iscritto paesaggista ha conseguito la laurea triennale in “tecniche per l'architettura del paesaggio”, Classe 4 e la laurea specialistica in “architettura del paesaggio”, Classe 3 e chiede se, essendo in possesso di laurea triennale classe 4, vengono ad ampliarsi le sue competenze rendendole simili alla figura di un architetto junior sempre di classe 4.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'iscrizione all'Ordine, nella sezione A e B dell'Albo, sempre in base al DPR 328/2001, è subordinata al superamento dell'esame di Stato (art. 17 comma 1 e 18 comma 1).</p> <p>Ne deriva che un iscritto all'albo paesaggista, per svolgere attività professionale di competenza dell'architetto junior, oltre ad essere in possesso del titolo di studio previsto all'art. 18 comma del DPR 328/2001, dovrà superare l'esame di Stato in base alle prescrizioni del citato art. 18.</p> <p>Al riguardo, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24 marzo 2005, entrambi inviate a tutti gli Ordini, l'art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/2001 prevede la possibilità di iscrizione di un professionista a più settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>Ne deriva che un professionista, già iscritto nella Sezione A settore paesaggistica, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla “sezione B – settore architettura”.</p>	11/11/2016
89	Competenze	<p>si segnala, relativamente ad un bando di concorso, con scadenza 26 settembre, per la selezione di 4 ingegneri a tempo determinato, che esso individua solo ingegneri iscritti all'Albo, anche se i titoli richiesti riguardano anche le classi di laurea in</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che la decisione del Comune di Fermo di deliberare l'assunzione di 4 istruttori direttivi categoria D parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero il piano occupazionale del 2017 del Comune, di cui al Decreto Presidenziale 80 del 15.6.2017 citato</p>	02/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Architettura ed Ingegneria edile, LM4 e 4S. La sola iscrizione all'ordine degli Ingegneri appare restrittiva e illegittima, dovendo essere prevista nel bando anche la richiesta di iscrizione all'ordine degli Architetti.</p>	<p>nel bando. Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nel decreto presidenziale, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto della procedura, e ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno di tali atti. Oltre a ciò, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, a seguito del requisito di iscrizione all'albo degli Ingegneri, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione. Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001). Oltre a ciò, il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto. La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressoché identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali. Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)".</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando oggetto del parere, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
90	Competenze	<p>si chiede se per un professionista in possesso di adeguati titoli di studio sia possibile sostenere entrambi gli esami di stato per l'abilitazione alla professione sia di Geometra Laureato che di Architetto Pianificatore Junior, ed, in caso di superamento di entrambi gli esami, se sia possibile mantenere entrambi i timbri per svolgere le varie funzione abilitate delle rispettive qualifiche, pur pagando una cassa previdenziale unica per tutti e due i titoli professionali</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre innanzitutto l'obbligo di segnalare, nuovamente, della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, occorre evidenziare che non è chiaro, dal contenuto del quesito, se l'iscritto sia in possesso del titolo di studio necessario per l'iscrizione alla Sezione B dell'albo come Architetto Iunior o come Pianificatore Iunior.</p> <p>Va peraltro aggiunto che la vigente normativa non prevede in alcun modo il titolo professionale di "Architetto Pianificatore Iunior".</p> <p>La normativa vigente ha infatti individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione, in base al corso di studio, al diverso titolo di studio ed al superamento di distinti esami di abilitazione.</p> <p>Tale distinzione è altresì legata in distinte sezione A e B e diverse</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sezioni dell'Albo professionale, di cui all'art. 15 del DPR 328/2001; la sezione A è distinta in settore "Architettura", (all'iscritto spetta il titolo di architetto), "Pianificazione territoriale" (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore territoriale), "Paesaggistica" (all'iscritto spetta il titolo di paesaggista) "Conservazione dei beni architettonici e ambientali" (all'iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali); la sezione B è distinta in settore "Architettura", (all'iscritto spetta il titolo di architetto iunior), "Pianificazione" (all'iscritto spetta il titolo di pianificatore iunior). L'albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. Ne deriva che il titolo professionale dovrà essere coerente con il disposto del citato art. 15 del DPR 328/2001.</p> <p>Oltre a ciò, appare possibile osservare che in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC e al Collegio dei Geometri.</p> <p>Suscita perplessità, tuttavia, la possibilità di svolgere l'attività di Architetto Iunior (o di Pianificatore Iunior) e di Geometra, con emissione quindi di fatturazioni per attività diverse, legate alle competenze di ciascuna categoria.</p> <p>Inoltre, quanto agli aspetti previdenziali e contributivi, si invita a rivolgere i quesiti alle rispettive casse di previdenza competenti per area.</p> <p>Infine, in via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai valori etici della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti, come nel caso in cui non potrebbe chiaramente comprendersi in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Geometra o di Architetto Iunior (o di Pianificatore Iunior), essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva di ciascun Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p>	
91	Competenze	si segnala che è stato richiesto all'Ordine un	1. Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente corre	26/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>parere di congruità su una notula professionale da parte della Committenza, ed in fase di esame della pratica è emerso che il lavoro è stato svolto da un architetto iscritto alla sezione B.</p> <p>Si elencano le prestazioni e si segnala che è difficile capire quale è il limite della semplicità anche alla luce della circolare CNAPPC del 2013 relativa alla competenze dell'architetto junior.</p>	<p>l'obbligo di rappresentare che il Consiglio Nazionale deve, suo malgrado, limitarsi a fornire in materia tariffaria solo dei meri suggerimenti, stante la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la liquidazione di onorari professionali, e stante anche gli orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento.</p> <p>Le indicazioni richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>2. Ciò premesso, in via generale ed astratta, ci si limita a precisare, di seguito, quali siano le competenze dell'architetto iunior in base alle disposizioni vigenti, ed a verificare, sempre in via generale, la sussistenza di presupposti per la legittimità dello svolgimento delle prestazioni professionali.</p> <p>La lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, prevede che:</p> <p>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore "architettura":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica". <p>3. Occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>standardizzate" e di "costruzioni civili semplici".</p> <p>Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Per le "costruzioni civili semplici", nel concetto di “semplice”, manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà. In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>4. Quanto alle costruzioni in aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale, di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex D. Lgs. 490/99), è possibile ritenere che esulino, nella generalità dei casi, dalle competenze dell’architetto junior in quanto i regimi vincolistici, per loro intrinseca prerogativa, presuppongono un approccio non “standardizzato” alla progettazione.</p> <p>Tuttavia, volendo recepire quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012, occorre precisare che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege, “costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate” necessita di una valutazione caso per caso, che tenga conto, in concreto, dell’opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate.</p> <p>Siffatta valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che abbia portata “individualizzante” (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione). Nel caso di specie, dalla richiesta di quesito, si evince che l'intervento ha per oggetto un fienile, con cambio di destinazione d'uso in abitazione, ricadente in zona a vincolo paesaggistico in area a bassa sismicità. Nella ulteriore documentazione fornita in data 28 marzo si evince che il progetto presentato risulta essere sia dell’architetto iunior per la parte architettonica che per la direzione lavori e per la parte</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>strutturale di un ingegnere. Il documento presentato reca solo sottoscrizione da parte dell'ingegnere, mentre non reca sottoscrizione alcuna da parte dell'architetto iunior.</p> <p>A fronte del quesito e della documentazione prodotta, non è dato tuttora sapere l'entità e la tipologia delle opere di demolizione e ricostruzione, e quali prestazioni professionali verrebbero in concreto svolte dall'architetto di cui andrebbe, nel caso concreto, verificata l'effettiva entità, al fine di verificare, rispetto al caso di specie, l'effettiva competenza dell'architetto iunior.</p> <p>Occorrerà quindi analizzare nel caso concreto gli elaborati progettuali, e tutta la documentazione in possesso dell'Ordine, al fine di verificare se le attività svolte dall'architetto, a fronte dell'opera da realizzare, rientrino tra le "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"; occorrerà pertanto esaminare se la prestazione professionale dell'architetto iunior sia relativa ad una costruzione civile "semplice", che non presenti particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a "metodologie standardizzate" e cioè di uso comune.</p>	
92	Competenze	<p>si segnala il bando indetto dal Comune di Firenze per per la copertura di n. 23 posti a tempo pieno e indeterminato di mobilità esterna nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico riservato ai soli ingegneri, di cui l'Ordine sta valutando la proposizione di un ricorso al TAR e di cui si chiede una valutazione.</p>	<p>Con riferimento all'avviso di mobilità esterna indetto dal Comune di Firenze per per la copertura di n. 23 posti a tempo pieno e indeterminato di mobilità esterna nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, il titolo che si richiede è la Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) appartenenti ad una delle classi di laurea in Ingegneria oppure Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparato ad una delle suddette classi di Laurea, oppure la Laurea triennale (L - DM 270/2004) o Laurea triennale (DM 509/99) appartenenti ad una delle classi di laurea in Ingegneria oppure titoli del vecchio ordinamento equiparati ad una delle suddette classi di laurea, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una</p>	04/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>norma di legge".</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Firenze di individuare per per la procedura di mobilità degli Ingegneri parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 01.03.2018 avente per oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 31.07.2018 avente per oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020: aggiornamento" - la deliberazione di Giunta Comunale n. 634 del 11.12.2018 avente per oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020. Secondo aggiornamento". <p>In base a tali presupposti, citati nell'avviso di mobilità esterna, l'indizione della procedura è vincolata dalle precedenti individuazioni nel piano del fabbisogno del personale, ove ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno della sopracitate deliberazioni.</p> <p>Non appaiono invece convincenti le motivazioni legate alla individuazione della figura di Ingegnere, essendo legate, come si evince dalla procedura di mobilità, alle "attività in campo edile, impiantistico, della mobilità e urbanistico comprendenti: ricerca, studio, progettazione, interventi per realizzazione e manutenzione di opere edili e impianti, rilievi, misurazioni, perizie, direzione lavori, collaudi, assistenza tecnicoamministrativa e contabilità,</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>collaborazione per tutte le attività relative ai piani urbanistici e della mobilità, istruttoria per rilascio autorizzazioni, concessioni e certificazioni urbanistiche, vigilanza sulla costruzione di opere da parte di privati, accatastamento immobili, adempimenti relativi a espropri, collaborazione alla conduzione di impianti, laboratori e officine, funzioni di coordinamento per la sicurezza dei cantieri come previsto dalle norme in materia, verifica delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni e dello stato di conservazione e corretto impiego delle attrezzature, nonché esecuzione di tutte le attività anche accessorie comprese nelle competenze professionali e utilizzo di strumenti e sistemi informatici".</p> <p>Per tali attività, nell'individuare nella delibera e nell'avviso la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, l'avviso di mobilità esterna, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Non si ravvisa purtroppo l'opportunità di agire direttamente contro il Comune di Firenze, dal momento in cui in tema di concorsi pubblici un Consiglio Nazionale ed un Ordine territoriale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non posseggono la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una richiesta di ritiro o di riesame o comunque una azione giudiziaria, occorrerà che tali azioni debbano essere proposte anche congiuntamente a singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione e che siano interessati a partecipare alla procedura.</p>	
93	Competenze	<p>si segnala che, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di iscritti, dipendenti del Comune di Genova, si chiede un parere circa la legittimità del bando di selezione pubblica indetto dal Comune di Genova. Si evidenzia che per i requisiti per accedere alla selezione di un Dirigente nell'ambito della Direzione Lavori Pubblici, si fa riferimento al "possesso di diploma di laurea in Ingegneria Civile, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento -</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, in via preliminare va evidenziato che non emerge, dalla documentazione inviata, la data in cui il bando per la selezione pubblica sia stato pubblicato.</p> <p>Dalla data della pubblicazione decorrono, difatti, i termini perentori di 60 giorni necessari per impugnare il bando, dal momento in cui l'esclusione della categoria professionale degli Architetti dalla procedura è presupposto immediatamente lesivo.</p> <p>Dal momento in cui, come emerge dal bando, il termine per la presentazione delle domande è il 22 ottobre 2015, è logico presumere che la selezione pubblica sia stata bandita anteriormente.</p> <p>Ne deriva che è logico e ragionevole ritenere sia scaduto il termine per formulare contestazioni al Comune di Genova e comunque per</p>	21/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5.5.2004)", senza menzionare il possesso di diploma di laurea in Architettura	l'impugnazione del bando, quest'ultima da proporsi, congiuntamente all'Ordine, da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012). L'Ordine potrà comunque limitarsi a segnalare al Comune l'irregolarità evidenziata e contenuta nel bando, facendo presente che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione. Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, sia al settore ingegneria civile della professione di ingegnere.	
94	Competenze	si richiede, a seguito della richiesta del Tribunale di Grosseto di indicare da parte dei singoli professionisti iscritti all'Albo CTU le relative specializzazioni, sulla base del tipo di percorso universitario svolto (durata e orientamento) e dell'esperienza professionale acquisita, preso atto del DPR 328/2001: - di conoscere le effettive competenze professionali del Pianificatore Territoriale; - di verificare la correttezza delle competenze indicate dallo stesso nella griglia inviata all'Ordine ai fini della comunicazione al Tribunale.	Con riferimento a quanto richiesto, appare indispensabile, dal punto di vista sistematico e metodologico, precisare e chiarire quali siano le differenze tra la categoria professionale di Architetto e quella di Pianificatore Territoriale. 1. Le competenze dell'Architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali." Le attività già stabilite per la professione di Architetto vanno quindi individuate in altre disposizioni di legge, ovvero: - l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 secondo cui sussiste competenza esclusiva per gli architetti relativamente agli immobili vincolati, dal momento in cui si specifica che "le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”, individuando quindi competenza esclusiva della professionalità dell'architetto per gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo diretto “ope legis” che di vincolo indiretto, per le opere di edilizia civile che presentano carattere storico-artistico e per gli interventi di recupero sugli edifici;</p> <p>- l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che recita “Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative” definizione che quindi ricomprende tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dalla progettazione al collaudo, per costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria strettamente connesse agli edifici, per opere di impiantistica civile, e per prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.</p> <p>- l'art. 46 della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, che ha apportato modifiche al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione".</p> <p>Rientrano poi nella competenza dell'architetto, seppur in concorrenza con altre figure professionali:</p> <p>- gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, anche relativamente a verifiche inerenti la sicurezza sismica ed ambientale, in base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,.</p> <p>- prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>programma triennale dei lavori pubblici, nonché la partecipazione a concorsi di idee e concorsi di progettazione, in base alla normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010);</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di coordinamento della sicurezza relativamente agli appalti pubblici e privati, in base al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - attività professionale per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge 5 novembre 1971, n. 1086); - accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 6 novembre 2002, n.293). <p>2. Le competenze del Pianificatore Territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: “Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.” Le competenze del Pianificatore Territoriale sono, quindi, solo quelle individuate nella citata disposizione di legge. Le qualifiche e le competenze del Pianificatore derivano, difatti, dal titolo di studio posseduto e dal corso di laurea frequentato. Il campo professionale del pianificatore, in base alla citata disposizione di legge è quindi votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategia di trasformazione urbana e territoriale. La normativa vigente non specifica che rientrino nella competenza di un pianificatore territoriale piani attuativi di dettaglio, i cui contenuti sono più propriamente architettonici, e che rientrino nelle competenze quei piani che comportano una progettazione architettonica. Le materie dell'edilizia e della progettazione, definite chiaramente tra le competenze degli Architetti, non sono invece in alcun modo specificate per la categoria professionale dei Pianificatori</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Territoriali, e ciò in base alle sopracitate disposizioni di legge.</p> <p>3. La finalità del DPR 328/2001 è quindi quella della “ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686)</p> <p>Occorre difatti rammentare gli incontestabili principi generali, contenuti sempre nel DPR 328/2001, ove si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 2, comma 1, DPR 328/2001 inserisce negli albi professionali le sezioni, il cui scopo è di graduare, all'interno di un settore professionale, i diversi livelli di capacità e di competenza acquisiti in relazione al differente percorso formativo universitario. - l'art. 3, comma 1, DPR 328/2001 suddivide a sua volta le sezioni degli albi professionali in settori i quali, chiarisce la norma stessa, corrispondono a circoscritte ed individuate attività professionali; - l'art. 3, comma 3 del medesimo DPR 328/2001, dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, salva la possibilità di iscriversi a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; - l'art. 3, comma 4 del predetto DPR 328, precisa che gli iscritti in un settore, in possesso del necessario titolo di studio, i quali richiedano di iscriversi in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. <p>4. Le regole appaiono quindi estremamente chiare: se un Pianificatore Territoriale intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, non potrà farlo, a meno che non sia in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento dell'apposito esame di abilitazione professionale; un professionista iscritto nel settore “Pianificazione Territoriale” non potrà quindi esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all'art. 3 comma 3 del DPR 328/2001.</p> <p>E' la legge che stabilisce quindi competenze professionali e che tali</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>competenze, per ciascuna categoria professionale, sono di natura riservata.</p> <p>La distinzione tra il settore professionale degli Architetti e quello dei Pianificatori Territoriali attiene, a ben vedere, al principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).</p> <p>I principi del DPR 328/2001 impongono di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, la particolare qualificazione di ciascun professionista, distinguendo in tal modo il titolo di Architetto da quello di Pianificatore Territoriale.</p> <p>5. In base a tutto quanto sopra esposto e considerato, appare logico e ragionevole sostenere che le competenze professionali per i Pianificatori territoriali sono contenute esclusivamente nel DPR 328/2001 e non possono essere enucleate o interpretate da altre disposizioni di legge, nè possono fornirsi interpretazioni estensive.</p> <p>In base a quanto indicato anche dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 118/2001, la finalità del DPR 328/2001 è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria; a tal fine la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuisce - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori.</p> <p>Dette denominazioni dei settori e delle sezioni dell'Albo non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione, "attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche". (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009).</p> <p>Appare innegabile che sussistano, in base alle vigenti disposizioni di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>legge, diversi titoli professionali di Architetti e Pianificatori Territoriali, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell'Albo professionale, e come tali, coerenti con il dettato normativo del DPR 328/2001.</p> <p>6. Ne deriva, in conclusione, che per l'iscrizione all'albo dei CTU da parte di un Pianificatore Territoriale dovrà tenersi debitamente conto delle competenze del Pianificatore Territoriale, come disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, ed in base al principio di professionalità specifica delimitato in tali disposizioni.</p>	
95	Competenze	si richiede un parere urgente in merito al bando per Dirigente Tecnico-Ingegnere indetto dal Comune della Spezia	<p>Con riferimento al quesito posto, relativo alla procedura selettiva per esami riguardante n. 1 posto di dirigente tecnico – ingegnere indetta dal Comune di Spezia, viene richiesto come requisito il "Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, oppure Laurea Specialistica o di secondo livello, in Ingegneria Civile, conseguita secondo le disposizioni del nuovo ordinamento universitario", specificando altresì che "Qualora i concorrenti siano in possesso di Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) equipollente o equiparata ai sopra indicati titoli di studio, dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti che sanciscono tale equipollenza o equiparazione, pena la mancata ammissione alla selezione".</p> <p>Occorre preliminarmente esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento; quanto alla laurea in Ingegneria Edile, vecchio ordinamento, viene prevista l'equiparazione per i titoli 28/S Ingegneria civile, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e LM-26 Ingegneria della sicurezza.</p> <p>Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria edile - Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge".</p> <p>La decisione del Comune di Spezia di deliberare la selezione per l'assunzione di 1 dirigente tecnico a tempo indeterminato ai soli laureati in Ingegneria Civile parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero il "Piano del Fabbisogni di personale 2020 – 2021 – 2022 – Fase Operativa 2020" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 21.07.2020.</p> <p>Dall'esame del Piano emerge, tuttavia, che per la figura di Dirigente Tecnico ci si limita a prevedere "concorso da bandire con previsione di ingresso nell'anno 2020/2021" senza quindi motivare o specificare le ragioni in base alle quali per la figura di Dirigente Tecnico sia necessaria solo la laurea in Ingegneria Civile.</p> <p>la giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283); è stato altresì chiarito che l'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Nel caso di specie sono del tutto assenti, sia nel bando che nel piano triennale, le motivazioni e le ragioni poste a base della scelta di individuare, quale Dirigente Tecnico, solo coloro che sono in possesso della laurea in Ingegneria Civile.</p> <p>Va difatti segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando del Come di Spezia, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
96	Competenze	si chiede se un architetto iunior possa esercitare il ruolo di direttore tecnico di una SOA per la categoria OG2.	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente analizzare quali siano le attività previste all'interno della categoria OG2, così denominata "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie".</p> <p>Ciò premesso, in base al DPR 328/2001, rientrano tra le competenze dell'architetto iunior:</p> <p>"1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p> <p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la</p>	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;</p> <p>3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica"</p> <p>Oltre a ciò, in base all'art. 87 del DPR 207/2010, tuttora vigente, la direzione tecnica delle SOA "è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori". Il direttore tecnico è la persona che assicura, pertanto, l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri.</p> <p>A fronte della categoria oggetto del quesito (OG2) e delle competenze dell'architetto iunior, appare possibile escludere il ricorso a "metodologie standardizzate" per opere soggette al vincolo storico artistico (D.lgs. 42/2004), in quanto presupposto per un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo (o combinazione di vincoli) ricorrente, con ciò negando il concetto stesso di standardizzazione per i beni vincolati.</p> <p>Dalla disamina delle norme sopra esposte, a fronte della particolarità delle lavorazioni presenti nella categoria OG2, e stanti le competenze professionali elencate in capo ad un architetto iunior, non appare possibile esercitare il ruolo di direttore tecnico di una SOA per la categoria OG2 da parte di un architetto iunior.</p>	
97	Competenze	<p>si chiede, avendo ricevuto la richiesta di fornire una terna di nominativi per il collaudo di strutture in una casa unifamiliare dove il progettista architettonico è un geometra e il progettista strutturale è un ingegnere, se è corretto evadere alla richiesta ovvero se, alla luce della sentenza n 883 del 23/02/2015 del Consiglio di Stato, va rigettata.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il CNAPPC, con la allegata circolare 117/2015 e gli annessi allegati, ed a cui si rinvia, ha fornito a tutti gli Ordini gli opportuni chiarimenti relativamente alla competenza dei geometri a seguito del Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015 che ha definito la questione sotto numerosi profili, in particolare evidenziando che "anche per le "modeste" costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implicino per destinazione pericolo per l'incolumità delle persone", che "la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato" deve essere affidata ad un "tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità", mentre "l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile", può essere affidata al geometra", e che è</p>	01/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>possibile affidare un incarico a più professionisti, ove non deve però evincersi “la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli”, e pertanto “l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità”.</p> <p>Si invita di conseguenza l'Ordine a esaminare il caso oggetto del quesito, in base alla documentazione in proprio possesso e non fornita col quesito, con i contenuti e gli aspetti sottesi alla circolare CNAPPC 117/2015 e gli annessi allegati, ed a cui si rinvia.</p>	
98	Competenze	<p>si segnala che i Comuni dell’Isola d’Elba hanno ricevuto dalla Soprintendenza di Pisa la allegata comunicazione, relativa alla tutela paesaggistica ed alla documentazione necessaria all’espletamento della fase istruttoria propedeutica alle formulazione del parere relativo alle pratiche paesaggistiche.</p> <p>Si richiede un parere sul contenuto generale della missiva e sui particolari punti evidenziati in rosso, con riferimento alle competenze professionali dell’agronomo in materia paesaggistica.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che, in merito al contenuto della richiesta della Soprintendenza di Pisa e Livorno, essa appare finalizzata ad una riscontrata incompletezza della documentazione per le pratiche di tutela paesaggistica per l’espletamento dell’iter autorizzativo ex art.146 D.Lgs.42 2004.</p> <p>Stante gli obblighi di legge e le relative responsabilità che ricadrebbero in capo alla Soprintendenza, che si evincono dal contenuto della missiva, le conclusioni che invitano le Amministrazioni Comunali a trasmettere la documentazione richiesta, uniformandosi all’iter autorizzativo e, in difetto, la sospensione a termini di legge e l’opportunità di interessare la Procura della Repubblica per la valutazione di eventuali profili penali appaiono comunque coerenti con i stringenti obblighi di legge legati alla tutela paesaggistica.</p> <p>Nel documento, difatti, si fa riferimento ad incompletezza od ad "omissioni evidenti" della documentazione da produrre, ed il coinvolgimento della Procura della Repubblica è "nei casi più gravi" e comunque per valutare profili penali "eventuali".</p> <p>Quanto al punto M della richiesta, ove si segnala la necessità di invio di un "progetto dettagliato della sistemazione esterna, completa di grafici e specifica relazione tecnica, con indicazione dei materiali da porre in opera e dell’impianto di illuminazione, con indicazione della tipologia dei corpi Illuminanti; se sono previste opere a verde, è necessaria la relazione di un agronomo professionista, con indicazione delle essenze da porre a dimora e del tipo di impianto di irrigazione".</p> <p>Dal tenore letterale della richiesta della Soprintendenza di Pisa e</p>	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Livorno, si evince che la relazione di un agronomo professionista è richiesta solo se sono previste opere a verde, e tale relazione deve limitarsi a contenere le essenze da porre a dimora ed il tipo di impianto di irrigazione; non viene specificato che il progetto dettagliato esposto alla lettera M debba farlo un agronomo, ed in questo caso sarebbe erroneo e fuorviante individuare la sola competenza degli agronomi.</p> <p>Al riguardo, l'art.2, comma 1, lettere q), r) e z) della Legge 10 febbraio 1992 n. 152, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali in materia di pianificazione territoriale, che tuttavia non è specifica ed esclusiva, ma si tratta di competenza concorrente con altre professioni.</p> <p>Viene difatti previsto all'art. 2 comma 4 della L. 152/1992 che tale elencazione “non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti”.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa si esprime peraltro uniformemente in tal senso.</p> <p>E' stato difatti affermato che “ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. 10 febbraio 1992 n. 152, l'analisi dello stato di fatto del territorio non è riservata in via esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali” (T.A.R. Catanzaro Sez. Unica sent. 1021 - 5 maggio 2004); “non sussiste una specifica previsione che attribuisca una competenza esclusiva all'esperto agronomo in materia di pianificazione urbanistica anche nell'ipotesi in cui vengano introdotte previsioni coinvolgenti aree a destinazione agricola” (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 1160 - 26 agosto 2002, e Cons. Stato, IV Sez., 8 ottobre 1996 n. 1087); “a norma dell'art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano” (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120); “non sussiste una competenza esclusiva dei dottori agronomi per la redazione dei</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>piani regolatori relativamente alle zone agricole” (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999).</p> <p>Oltre a ciò, va evidenziato che sussiste una competenza concorrente di altre professioni che operano in relazione alla trasformazione del territorio, tra cui quella dell'Architetto, del Pianificatore e del Paesaggista, come individuate nel DPR 328/2001.</p> <p>Un architetto (sezione A settore architettura) può esercitare tutte le competenze degli altri settori della sezione (settore pianificazione territoriale, settore paesaggistica, settore conservazione dei beni culturali e ambientali) perché è già in possesso dei requisiti richiesti (art. 1 comma 2 e 16 comma 1 DPR 328/2001); allo stesso modo i pianificatori territoriali risultano abilitati anche alla pianificazione del paesaggio ex art. 16 comma 2 lett. a DPR 328/2001, come i paesaggisti che, ex art. 16 comma 3 DPR 328/01, possono redigere piani paesistici.</p> <p>Ne deriva, in conclusione, che in materia paesaggistica sussiste una competenza concorrente tra architetti, pianificatori e paesaggisti e dottori agronomi in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge (cfr. in merito alla competenza concorrente T.A.R. Toscana - Sez. I^a - sentenza del 24.07.1998, n° 463; T.A.R. Lazio - Sez. I^a - sentenza del 26.09.2000, n° 7400; Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 2.06.1994 - parere n° 154/1994; Cons. Giust. Amm. Sic. - Sezione consult. - sentenza del 14.06.1999, n° 254; Consiglio di Stato - Sez. V^a - sentenza del 3.08.2004, n° 5417, Consiglio di Stato - Sez. II^a - sentenza del 19.01.2005, n° 797; Corte di Cassazione - Sez. III^a Civile - sentenza del 7.07.1999, n° 7023).</p> <p>Si ritiene opportuno segnalare gli aspetti sopra individuati alla Soprintendenza di Pisa e Livorno, invitando ad una rettifica ed un chiarimento sulla parte in cui, nel richiedere un "progetto dettagliato della sistemazione esterna, completa di grafici e specifica relazione tecnica, con indicazione dei materiali da porre in opera e dell'impianto di illuminazione, con indicazione della tipologia dei corpi illuminanti" venga aggiunto e chiarito che è competente per tali attività la figura professionale dell'architetto, pianificatore e paesaggista, nei limiti delle rispettive competenze, anche per le opere a verde.</p>	
99	Competenze	si segnala una istanza inoltrata da una iscritta Pianificatore Iunior, e si chiedono informazioni	Con riferimento alla richiesta formulata, appare indispensabile, dal punto di vista sistematico e metodologico, ad integrazione di quanto	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>precise e definitive sullo stato delle competenze attribuite agli iscritti alla Sezione B – Pianificatori. Tale necessità è dettata anche dai notevoli problemi che la suddetta professionista sta sollevando e creando a seguito dell’annullamento in autotutela di atti da parte di Enti Pubblici (Comuni e Soprintendenza) che si rivolgono all’Ordine per chiarimenti circa le competenze dei Pianificatori Iunior ed ai quali possiamo rispondere solo con le definizioni contenute nella Circolare n. 21 del 07/03/2013 del Cnappc stesso.</p>	<p>già espresso nella citata circolare 21/2013, precisare e chiarire aspetti indicati nel DPR 328/2001, la cui finalità è quella della “ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686)</p> <p>Occorre difatti rammentare gli incontestabili principi generali, contenuti nel DPR 328/2001, ove si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 2, comma 1, DPR 328/2001 inserisce negli albi professionali le sezioni, il cui scopo è di graduare, all'interno di un settore professionale, i diversi livelli di capacità e di competenza acquisiti in relazione al differente percorso formativo universitario; - l'art. 3, comma 1, DPR 328/2001 suddivide a sua volta le sezioni degli albi professionali in settori i quali, chiarisce la norma stessa, corrispondono a circoscritte ed individuate attività professionali; - l'art. 3, comma 3 del medesimo DPR 328/2001, dispone che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, salva la possibilità di iscriversi a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; - l'art. 3, comma 4 del predetto DPR 328, precisa che gli iscritti in un settore, in possesso del necessario titolo di studio, i quali richiedano di iscriversi in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato, limitato alle prove ed alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. <p>Le regole appaiono quindi estremamente chiare: se un Pianificatore Territoriale Iunior intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, potrà senz’altro farlo, purchè in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento dell’apposito esame di abilitazione professionale; in difetto, un professionista iscritto nella Sezione B, settore “Pianificazione Territoriale” non potrà esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all’art. 3 comma 3 del DPR 328/2001.</p> <p>E’ la legge che stabilisce quindi competenze professionali e che tali</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>competenze, per ciascuna categoria professionale, sono di natura riservata.</p> <p>Non sussiste, pertanto, alcuna penalizzazione per la categoria professionale dei Pianificatori Territoriali, dal momento in cui le regole per l'esercizio della attività professionale sono dettate dal DPR 328/2001 che, per le professioni di Architetto e Pianificatore, specifica i titoli di studio necessari per l'esercizio della rispettiva attività professionale, le competenze e i limiti per l'esercizio.</p> <p>La distinzione tra il settore professionale degli Architetti e quello dei Pianificatori Territoriali attiene, a ben vedere, al principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).</p> <p>I principi del DPR 328/2001 impongono di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l'accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, la particolare qualificazione di ciascun professionista, distinguendo in tal modo il titolo di Architetto da quello di Pianificatore Territoriale.</p> <p>In base a tutto quanto sopra esposto e considerato, non rispondono al vero gli assunti contenuti nelle osservazioni allegate al quesito, dal momento in cui le competenze professionali per i Pianificatori territoriali iunior sono contenute esclusivamente nel DPR 328/2001 e non possono essere enucleate o interpretate da altre disposizioni di legge, nè possono fornirsi interpretazioni estensive.</p> <p>In base a quanto indicato anche dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 118/2001, la finalità del DPR 328/2001 è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria; a tal fine la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuisce - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori.</p> <p>Dette denominazioni dei settori e delle sezioni dell'Albo non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione, “attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche”. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1473 - 12 marzo 2009).</p> <p>Appare innegabile che sussistano, in base alle vigenti disposizioni di legge, diversi titoli professionali di Architetti e Pianificatori Territoriali Iunior, diversi titoli di studio e diversi esami di abilitazione, che danno accesso a iscrizioni in diversi settori dell’Albo professionale, e come tali, coerenti con il dettato normativo del DPR 328/2001.</p> <p>Va infine segnalato l'aspetto che il Pianificatore Iunior richiedente firma la richiesta con il timbro del Collegio dei Geometri, essendo iscritto anche presso di esso.</p> <p>In base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC e al Collegio dei Geometri.</p> <p>In via generale occorrerà, tuttavia, in ossequio ai valori etici della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell’esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti, come nel caso in cui non potrebbe chiaramente comprendersi in quale veste viene svolta la prestazione (o in questo caso la richiesta formulata all'Ordine), se in quella di Geometra o di Pianificatore Iunior, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva di ciascun Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine.</p>	
100	Competenze	<p>si chiede, a seguito della richiesta avanzata da parte di un Responsabile dell’Ufficio Tecnico, se sussista la competenza dei Geologi in merito alla redazione di pratiche paesaggistiche senza l’ausilio di un professionista Architetto, essendo stata presentata presso l'ufficio tecnico una istanza paesaggistica a firma esclusiva di un Geologo</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il testo vigente dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 recante “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità</p>	26/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica propedeutica alle procedure autorizzative per coltivazione di una cava sul proprio territorio.</p>	<p>paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004", sono definiti le finalità, finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Dalla disamina di tale DPCM la Relazione Paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento, e la documentazione tecnica a corredo della Relazione prevede elaborati di analisi ed elaborati di progetto a diverse scale di rappresentazione (allegato al DPCM art. 3.1.), che devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto.</p> <p>Tale documentazione diviene ancora più dettagliata e particolareggiata per le tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale (allegato al DPCM art. 4.)</p> <p>Occorre, a questo punto, esaminare, quali siano le competenze del geologo, ai sensi dell'art. 3 della L. 3 febbraio 1963, n. 112, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> "a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo; d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerali, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino; f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; g) le indagini geologiche anche nel campo agrario; h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti". 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>L'attività di rilevazione, di studio geologico e di indagine, tipico della professione del geologo, difficilmente può trovare riscontro in una complessa attività di inserimento di nuove opere in un contesto paesaggistico, tenuto conto che la Relazione paesaggistica, a corredo dell'istanza di autorizzazione, costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Codice dei Beni Culturali e per il Paesaggio.</p> <p>Nella specie, l'autorizzazione paesaggistica propedeutica alle procedure autorizzative per coltivazione di una cava non si limiterà, all'evidenza, ad una indagine e relazione geologica sul territorio interessato, ma dovrà essere supportata da una analisi e da tutti quegli elaborati descritti all'art. 3.1. dell'allegato al DPCM.</p> <p>Ne deriva, in conclusione, visti i contenuti e le finalità della Relazione Paesaggistica, quale strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, essa non potrà essere svolta esclusivamente da un professionista geologo, che potrà invece svolgere tale prestazione professionale con l'ausilio di un Architetto.</p>	
101	Competenze	<p>si segnala che, a fronte di un parere dell'ordine dei Geologi della Toscana, ove si prevede che non appare corretta l'istruttoria delle pratiche riguardanti interventi ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, affidata ad un dipendente architetto, l'amministrazione comunale di Barga ha chiesto chiarimenti all'ordine territoriale competente, e si chiede un riscontro al riguardo.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia preliminarmente che la questione attiene all'istruttoria delle pratiche riguardanti interventi ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, compiute all'evidenza dall'Area "Assetto del Territorio" dell'amministrazione comunale.</p> <p>Al riguardo, in considerazione della attività propria del predetto settore "Assetto del Territorio" di un Comune, il titolo di architetto può considerarsi pertinente alle mansioni proprie svolte in tale settore, che all'evidenza non esamina solo aspetti legati al vincolo idrogeologico ma tutti gli aspetti legati al territorio amministrato. L'attività prevalente svolta dall'area "Assetto del Territorio" attiene ad attività in materia di urbanistica ed edilizia, anche in base a quanto si evince dal sito internet del Comune.</p> <p>Oltre a ciò, il Parere Ministero Lavori Pubblici, 17 dicembre 1993, N. 138 ritiene, al riguardo, che in materia idrogeologica, relazione geologica e geotecnica sussista competenza concorrente tra geologi, architetti ed ingegneri. Appare pertanto sostenibile ritenere che possa esservi competenza concorrente in materie dove non sussista una specifica ed esclusiva riserva di legge (cfr. in merito alla</p>	06/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>competenza concorrente T.A.R. Toscana - Sez. I^a - sentenza del 24.07.1998, n° 463; T.A.R. Lazio - Sez. I^a - sentenza del 26.09.2000, n° 7400; Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 2.06.1994 - parere n° 154/1994; Cons. Giust. Amm. Sic. - Sezione consult. - sentenza del 14.06.1999, n° 254; Consiglio di Stato - Sez. V^a - sentenza del 3.08.2004, n° 5417, Consiglio di Stato - Sez. II^a - sentenza del 19.01.2005, n° 797; Corte di Cassazione - Sez. III^a Civile - sentenza del 7.07.1999, n° 7023).</p> <p>Al riguardo, difatti, il parere dell'Ordine dei Geologi allegato al quesito non individua la esplicita norma di legge che individuerbbe in modo esplicito, in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, la competenza esclusiva dei geologi.</p>	
102	Competenze	<p>si chiede un parere in merito ad un bando pubblicato dal Comune di Moglia (MN), per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico cat D, ove tra i requisiti d'accesso il bando richiede i titoli di studio quali la laurea LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, 4/S Architettura e ingegneria edile, L-17 Scienze dell'architettura, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale oltre all'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere e l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il bando relativo al concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo pieno ed indeterminato indetto dal Comune di Moglia prevede tra i requisiti d'accesso il bando richiede i titoli di studio quali la laurea LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, 4/S Architettura e ingegneria edile, L-17 Scienze dell'architettura, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale oltre all'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere e l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri.</p> <p>Rispetto ai titoli di studio indicati nel bando, vengono indicate professionalità legate alla figura dell'architetto; tuttavia, tra i titoli abilitativi necessari per la partecipazione alla procedura, viene prevista solo l'abilitazione per la professione di ingegnere.</p> <p>A tal fine si osserva che il vigente CCNL comparto Regioni Autonomie Locali, ora Comparto funzioni locali, ed applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione ricoperta, fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere.</p> <p>Negli atti deliberativi, pertanto, (ovvero la determinazione n. 58 del 28/05/2019 relativa alla approvazione del bando) dovrebbero esservi precise motivazioni per chiarire il motivo secondo cui, per la figura professionale categoria D, sia prevista la sola figura dell'Ingegnere.</p> <p>Si osserva che l'anomalia della differenza tra il titolo di studio</p>	01/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>richiesto e il titolo professionale di abilitazione appare un requisito di accesso alquanto anomalo, essendo assente nel bando di concorso ogni sorta di motivazione, anche generiche, della richiesta di tali requisiti.</p> <p>Appare quindi possibile l'impugnazione del Bando, che dovrà essere proposto da un Ordine professionale assieme a singoli architetti iscritti all'Albo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>L'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Per tali motivi sono indispensabili nel ricorso uno o più architetti ricorrenti, che devono possedere alcune caratteristiche indicate nel bando (titolo di studio e iscrizione all'albo) e devono presentare domanda di partecipazione.</p>	
103	Competenze	<p>si chiede, da parte di una iscritta architetto Iunior, la ammissibilità da parte di laureati triennali con Classe di Laurea 4- Scienze dell'Architettura e Ingegneria edile come da equipollenze di cui al DM 509/99 e relativa abilitazione ad un concorso per istruttore tecnico direttivo D1.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico direttivo dell'area tecnica (urbanistica-edilizia privata-lavori pubblici ambiente-demanio-patrimonio-suap-protezione civile) categoria d - posizione economica d1 - a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali in detto dal Comune di Zignago prevede, tra i requisiti, la "Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Ingegneria o Architettura e titoli equipollenti (per le equiparazioni si fa riferimento alla Tabella approvata con Decreto Interministeriale 9 luglio 2009) e relativa abilitazione all'esercizio della professione".</p> <p>Al riguardo, in base al citato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura ed i titoli di laurea previsti per l'esercizio della professione di Architetto Iunior.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un</p>	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge".</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Zignago di deliberare la selezione escludendo gli architetti Junior parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la D.G.C. n.del citata nel bando, con cui è stato approvato il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C., ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto della procedura, e ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno di tali atti; occorrerà pertanto verificare contenuti e tenore di tale atto.</p> <p>All'esito di tale verifica, l'architetto junior potrà quindi valutare se impugnare il bando innanzi il TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta da uno o più architetti iunior iscritti all'Albo, che chiedono l'inclusione della classe di laurea nel bando a fronte della carenza di requisiti ivi contenuti .</p>	
104	Competenze	<p>si chiede, allegando la richiesta di un avvocato che pone quesito all'Ordine, quali sono le materie di cui si può occupare un "architetto conservatore" per sapere se ad esso possa essere conferito ed assumere attività di elaborazione progettuale ed architettonica ed edilizia, attività di operazioni estimative ed analisi di elaborati progettuali, comparando e verificando la rispondenza degli stessi a prescrizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che è impropria e fuorviante la qualifica di "architetto conservatore" indicata nella richiesta allegata al quesito.</p> <p>L'art. 15 comma 3 del DPR 328/2001 prevede esplicitamente che, per gli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali; diversamente, il titolo di architetto spetta agli iscritti nel settore «architettura».</p> <p>Tale distinzione è legata alle diverse sezioni dell'Albo professionale, di cui all'art. 15 comma 2 del DPR 328/2001, distinte in settore "Architettura", (all'iscritto spetta il titolo di architetto) e "Conservazione dei beni architettonici e ambientali" (all'iscritto spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali).</p> <p>L'albo è stato quindi diviso ex lege in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>Ne deriva che il professionista oggetto dei quesiti deve essere qualificato e denominato solo come conservatore dei beni architettonici e ambientali, o più semplicemente come conservatore, senza aggiungere ed affiancare ad esso il titolo di architetto.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art. 16 comma 4 del DPR 328/2001 per le competenze professionali del conservatore dei beni architettonici ed ambientali sancisce che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione".</p> <p>Come specificato dalla norma, si tratta di competenze specialistiche orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza che la norma preveda o specifichi altro.</p>	07/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>L'art. 16 comma 4 del DPR 328/2001 va peraltro letto congiuntamente con l'art. 3 comma 1 del medesimo DPR n. 328, il quale sancisce che "i settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali".</p> <p>Ne deriva, in conclusione, che le materie di cui si può occupare un conservatore dei beni architettonici e ambientali sono quelle descritte dal predetto art. 16 comma 4 del DPR 328/2001 ed, in assenza di altre disposizioni di legge, non appare possibile fornire interpretazioni estensive.</p>	
105	Competenze	<p>si chiede se in un lavoro pubblico relativo alla ristrutturazione di edificio, la figura del giovane architetto in un raggruppamento di professionisti può essere ricoperta da un giovane professionista con Laurea in Pianificazione Territoriale e Urbanistica (ex art. 19 DPR 328/91).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre premettere che la stessa formulazione del quesito denota un vizio di fondo.</p> <p>Si chiede, difatti, se "la figura del giovane architetto in un raggruppamento di professionisti può essere ricoperta da un giovane professionista con Laurea in Pianificazione Territoriale e Urbanistica".</p> <p>Si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale. Pertanto, potrà fregiarsi del titolo di "architetto solo chi, in possesso del diploma di laurea, abbia superato il relativo esame di abilitazione e sia iscritto alla sezione A, settore "architettura" dell' Albo professionale.</p> <p>Non risulta pertanto conforme al dettato normativo, nell'essere titolato ad utilizzare il titolo di Pianificatore Territoriale, definirlo al contempo "Architetto" dal momento in cui la normativa ha individuato specifici e distinti titoli professionali per l'esercizio della professione, in base al corso di studio, al diverso titolo di studio ed al superamento di distinti esami di abilitazione.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 4 comma 1 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 prevede che i raggruppamenti temporanei "devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista".</p> <p>Occorre riportare, di conseguenza, quali siono le competenze del Pianificatore Territoriale, disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:</p>	23/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”</p> <p>Le competenze del Pianificatore Territoriale sono, quindi, solo quelle individuate nella citata disposizione di legge.</p> <p>Il campo professionale del pianificatore, in base alla citata disposizione di legge è quindi votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>La normativa vigente non specifica che rientrino nella competenza di un pianificatore territoriale le materie dell’edilizia e della progettazione, definite chiaramente tra le competenze degli Architetti, e che non sono invece in alcun modo specificate per la categoria professionale dei Pianificatori Territoriali.</p> <p>Ad integrazione e chiarimento di quanto esposto, occorre aggiungere che le competenze professionali per i Pianificatori territoriali sono contenute esclusivamente nel DPR 328/2001 e non possono essere enucleate o interpretate da altre disposizioni di legge, nè possono fornirsi interpretazioni estensive.</p> <p>Ne deriva che, in base al combinato disposto delle disposizioni soprarichiamate, non appare possibile in un lavoro pubblico relativo alla ristrutturazione di edificio, la figura del giovane professionista in un raggruppamento possa essere ricoperta da un iscritto con Laurea in Pianificazione Territoriale e Urbanistica.</p>	
106	Competenze	si chiede un parere relativamente ad un concorso pubblico per un posto di dirigente presso il Comune di Novara per incarico relativo al servizio gestione del patrimonio immobiliare, con cui si chiede l'inserimento al punto 6 del bando della laurea in architettura in modo da ammettere al concorso in questione i laureati in architettura.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che la decisione del Comune di Novara di indire un concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto di dirigente area amministrativa con incarico relativo al servizio gestione patrimonio parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la la deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 19.2.2016 e n° 300 del 8.11.2016 con la quale è stato approvato e successivamente integrato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli	12/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>anni 2016-2018 ed il relativo piano assunzioni per l'anno 2016 e la deliberazione della Giunta Comunale n° 313 del 15.11.2016 con la quale è stato approvato il piano assunzioni per l'anno 2017, citati nel bando.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C., ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto della procedura, e ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno di tali atti e dovrebbe essere oggetto di apposita ed autonoma verifica.</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Negli atti deliberativi, pertanto, dovrebbero esservi precise motivazioni per chiarire il motivo secondo cui, per la figura professionale richiesta sia prevista la sola figura della laurea in discipline giuridiche od economiche, anziché la laurea in architettura.</p> <p>Qualora siano assenti tali indicazioni all'interno del piano triennale per il fabbisogno del personale e del piano assunzioni per il 2017, la procedura si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, in assenza di motivazioni che spieghino il diretto collegamento tra titolo richiesto e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione (o da parte del professionista che ha mosso la questione); in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
107	Competenze	<p>si chiede, in estrema sintesi, se un architetto iscritto nella sezione A "architetto" con abilitazione conseguita in regime di 328/01 non sia possibile affidare la progettazione di una variante strutturale al PRGC, e se possedga le competenze in capo ad un pianificatore territoriale.</p> <p>L'Ordine fonda le sue convinzioni in base alla interpretazione fornita alla disposizione transitoria dell'art. 1 comma 2 bis della L. 173/2002.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 723 del 24 marzo 2005, che ad ogni buon fine si riallega, nella nota del Ministero della Giustizia prot. 3/3863/05 del 22 marzo 2005 viene fornita l'interpretazione alla disposizione transitoria dell'art. 1 comma 2 bis della L. 173/2002, da cui ne è scaturita la tesi fornita dal legale dell'Ordine.</p> <p>In base a quanto espresso dal Ministero "il dpr 328/2001 che ha istituito la figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore non ha modificato le competenze - nè riducendole nè accrescendole- degli architetti".</p> <p>A tal fine occorre meglio evidenziare il DPR 328/2001, che prevede, all'art. 16 comma 1, con riferimento all'architetto, che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali".</p> <p>Al riguardo l'art. 46 della 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel D.Lgs 15/2016, analogamente al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di</p>	15/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione".</p> <p>In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie ed italiane, un architetto possiede quindi le competenze professionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale; ne deriva che per un architetto iscritto nella sezione A "architetto" con abilitazione conseguita in regime di 328/01 è possibile affidare la progettazione di una variante strutturale al PRGC.</p> <p>Va infine aggiunto che, con riferimento alla "sezione A – settore architettura", appare comunque superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori.</p>	
108	Competenze	si chiede la legittimità da parte di un iscritto alla Sezione A/c (paesaggista) nel redigere una variante parziale ad un piano regolatore generale.	<p>Con riferimento al quesito posto, l'art. 16 comma 3 del DPR 328/2001 prevede che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica» a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20/06/1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie".</p> <p>In base al disposto della norma di legge, esulano dal campo professionale del paesaggista le competenze delle opere di progettazione architettonica ed edilizia in genere, la progettazione strutturale ed impiantistica, e le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale, fatti salvi i soli piani paesistici.</p> <p>Ne deriva che, rispetto al quesito posto, occorrerebbe verificare nel caso concreto in cosa consista la variante parziale ad un piano regolatore generale, al fine di verificare se le prestazioni richieste al professionista, trattandosi di variante parziale, rientrano o meno tra quelle indicate al citato art. 16 comma 3 del DPR 328/2001.</p>	16/10/2018
109	Competenze	si segnala l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico dei servizi tecnici viabilità ed edilizia a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 indetto dalla Provincia di Novara, ove non è compresa la categoria professionale degli architetti. Ritenendo che il servizio tecnico di viabilità ed	<p>In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al</p>	23/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>edilizia non sia competenza esclusiva della figura professionale dell'ingegnere, si richiede un parere al riguardo. Si chiede altresì se ai fini della partecipazione a bandi di concorso pubblici, la laurea di Ingegneria Edile – Architettura sia equipollente alla laurea Ingegneria Civile (titolo richiesto nell'avviso in questione).</p>	<p>decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento.</p> <p>Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria edile - Architettura, non indicata in alcun modo dalla Provincia tra i titoli richiesti per il bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge".</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione della Provincia di Novara di deliberare l'accesso alla posizione di Dirigente tecnico dei Servizi Tecnici Viabilità ed Edilizia, ivi inclusa la Funzione Contratti, Contenzioso, Supporto Amministrativo Servizi</p> <p>Tecnici ai soli laureati in Ingegneria Civile ed abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la deliberazione del Consiglio Provinciale n.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>1/2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2020, nel cui ambito è esplicitato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 con la relativa Programmazione delle assunzioni, citato nel bando.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera del Consiglio provinciale, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto del presente bando.</p> <p>Oltre a ciò, va segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, e la relativa abilitazione, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, a cui verrà assommata la sospensione feriale dei termini prevista dal 1 al 31 agosto.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
110	Competenze	si chiede se un architetto iunior, socio di una impresa edile attiva nel settore delle bonifiche amianto, possa firmare progetti inerenti le bonifiche dell'amianto e quindi CILA e CIL.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base all'allegato F al DM 3 giugno 2014, n 120 sono individuati in modo esplicito, per le attività di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10) gli Architetti, in qualità di responsabile tecnico, non essendo individuata la categoria professionale degli Architetti Iunior.</p> <p>Va aggiunto che all'art. 12 del DM predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 3.9.2014, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali ha stabilito poi le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.</p> <p>Ne deriva che, in assenza di una previsione esplicita sulle</p>	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			competenze dell'Architetto Junior per la categoria 10 (Bonifica di beni contenenti amianto) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, appare opportuno indirizzare il quesito al predetto Comitato Nazionale, soggetto competente in materia.	
111	Competenze	si chiede se, per un iscritto all'albo, il titolo di laurea specialistica in architettura vecchio ordinamento permette di svolgere il ruolo di responsabile tecnico ai sensi del DM 37/2008 per l'impresa di cui è il legale rappresentante.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che la figura di Responsabile tecnico individuata nel quesito è quella prevista all'art. 3 del D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. La competenza professionale di architetto è condizione sufficiente per esercitare le attività di responsabile tecnico, in base a quanto previsto all'art. 4 comma 1 del D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, trattandosi di "diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta" sub lettera a) del predetto art. 4.	25/01/2018
112	Competenze	si chiede se un laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (vecchio ordinamento) possa fare il collaudo di opere pubbliche, e nel caso specifico un collaudo di una strada con parcheggi e marciapiedi all'interno di un piano di lottizzazione soggetto a variante.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale." Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come riportato nelle citate disposizioni di legge, esulando dalle sue attribuzioni, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa, la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo. Oltre a ciò, in materia di collaudo di opere pubbliche, in base all'art. 216 del DPR 207/2010, tuttora applicabile anche in base all'art. 216 comma 16 del D.Lgs 50/2016, costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione. Ne deriva che, anche in assenza di specifica prescrizione che include anche la figura professionale del pianificatore territoriale in	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			tema di collaudo di opere pubbliche, non può sostenersi che un laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (vecchio ordinamento) possa fare il collaudo di opere pubbliche, e nel caso specifico un collaudo di una strada con parcheggi e marciapiedi all'interno di un piano di lottizzazione soggetto a variante.	
113	Competenze	si chiede se rientra nelle competenze dell'architetto la progettazione delle piste ciclabili, non avendo riscontrato nulla a livello giurisprudenziale.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una "zona condivisa" tra ingegneri ed architetti in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che "rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati", aggiungendo, già nel 1984, che "la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica".</p> <p>In materia di opere stradali, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito, sempre con riferimento ad opere stradali, che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"; la giurisprudenza amministrativa ha peraltro ribadito che "la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si</p>	19/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati” e quindi limitata, evidentemente, all’ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 416; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92).</p> <p>In tema di piste ciclabili, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell'affidamento di un incarico di progettazione ad un architetto (Tar Latina, sentenza n. 372 del 22.5.2014) chiarendo la competenza esclusiva di una pista ciclabile in capo ad architetti ed ingegneri (Tar Veneto, sentenza n. 1077 del 16.3.2005).</p> <p>In base a tali presupposti, è pertanto possibile ritenere che la progettazione di una pista ciclabile, presente nel sistema viario e che presenta una semplicità di profili tecnici, possa essere assimilata ad una costruzione civile e quindi essere legittimamente di competenza di un architetto, a condizione, tuttavia, che rientri nell'ambito urbano e che sia a servizio di singoli edifici o strettamente connesse a questi ultimi.</p>	
114	Competenze	<p>viene richiesto parere in merito alla documentazione inoltrata a questo Ordine da un architetto dipendente della Regione e relativamente alla “Esclusione architetti mobilità emergenza sisma Regione Umbria”.</p> <p>La documentazione, inviata anche all'Ordine di Roma e girata da questi per competenza all'Ordine di Perugia richiedente, fa riferimento alla discriminazione nella scelta dei professionisti da integrare all’ufficio di Prevenzione Rischio Sismico Regione Umbria.</p> <p>Viene segnalato che, a fronte di richiesta di riconoscimento di mobilità interna del dipendente, viene ritenuto dalla Regione Umbria che il profilo professionale Funzionario o Istruttore Direttivo, area tecnico – professionale, per le esigenze del Servizio Rischio Sismico debba essere svolto solo dai professionisti in possesso di una laurea in Ingegneria, escludendo la professione dell'architetto.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre preliminarmente esaminare l’aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici (e pertanto anche applicabili alle procedure di mobilità), il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella “A”, allegata al decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. “vecchio ordinamento” e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non viene indicato il diploma di Laurea in Ingegneria, ma il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e Ingegneria Edile Architettura, che si avvicinano maggiormente alla qualifica richiesta.</p> <p>In assenza di specifiche, si osserva che il corso di laurea Ingegneria edile - Architettura, renderebbe possibile per un architetto partecipare alla mobilità, essendo tale corso equiparato al corso 4/S</p>	14/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Architettura e ingegneria edile ed LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura.</p> <p>Va inoltre osservato che la decisione della Regione Umbria di deliberare la mobilità interna ai soli laureati in Ingegneria non parte inoltre da dei presupposti ben determinati, ovvero la Deliberazione concernente il piano triennale del fabbisogno di personale, non citata in alcun modo nelle premesse della delibera di GR n. 1590 del 28/12/2017 e della DD n. 2490 del 13/03/2018.</p> <p>Tale aspetto appare in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>La giurisprudenza ha altresì osservato che l'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Va altresì evidenziato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, si è già pronunciata per l'illegittimità di una procedura che esclude talune categorie</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014 è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, la procedura di mobilità esterna indetta dalla Regione Umbria, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnata dal professionista interessato.</p>	
115	Competenze	<p>si chiede un parere in merito ad una richiesta inoltrata da una iscritta architetto, al momento suora presso un Monastero di clausura, che richiede un nulla osta da parte dell'Ordine per poter collaborare alla stesura, firma e presentazione di progetti per altri Monasteri, oltre alla comunità monastica di cui fa parte la suora, come pure a privati che si trovino in situazioni disagiate e che chiedano un aiuto. Si tratterebbe di prestazioni totalmente gratuite, che non prevedono compenso di alcun genere.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base al diritto canonico, la monaca, in quanto facente parte della casa religiosa del monastero (cann. 608-709) dovrà essere comunque soggetta ad approvazione da parte del proprio Superiore per lo svolgimento della attività professionale di architetto.</p> <p>A fronte del voto di povertà, la monaca non potrebbe svolgere attività affaristica o commerciale (can. 286) se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.</p> <p>Ciò premesso, appare difficile sostenere che la Suora Architetto possa svolgere prestazioni professionali a titolo gratuito per il proprio Convento, per altri Conventi e per privati disagiati che chiedono un aiuto, dal momento in cui tali attività, esaminate complessivamente, costituiscono svolgimento di attività professionale e, come tali, avente diritto ad un compenso "equo" ai sensi dell'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017, convertito con modificazioni nella L. 205/2017.</p> <p>Si segnala, infine, dal punto di vista etico, e rimanendo comunque ferma la competenza del Consiglio di Disciplina in materia, che l'art. 24 comma 7 del vigente codice deontologico prevede che l'assenza di compensi viene considerata pratica anticoncorrenziale</p>	05/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.	
116	Competenze	<p>si allega la richiesta di un iscritto, di cui si chiede parere.</p> <p>In tale richiesta l'iscritto, che si firma come architetto e che allega carta intestata del proprio studio con la dicitura "Arch." segnala che un Comune rifiuta la presentazione di agibilità perché contiene la verifica delle scariche atmosferiche sottoscritta "da un architetto pianificatore iunior", chiedendo un parere sulla possibilità di redigere e sottoscrivere tale documento.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il professionista, che si firma come architetto e che allega carta intestata del proprio studio con la dicitura "Arch.", è un Pianificatore Iunior.</p> <p>Le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa "b) per il settore "pianificazione":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi." <p>Tali competenze attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale (la cui titolarità è limitata ad architetti e pianificatori territoriali) e delineano una figura di tecnico specialista nelle competenze indicate dalla norma sopracitata (esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione).</p> <p>Le competenze professionali del Pianificatore Territoriale Iunior sono quindi quelle individuate nel DPR 328/2001, non essendoci altri richiami legislativi tali da individuare interpretazioni estensive o attribuzioni di competenze in altre materie, essendo esse strettamente legate al percorso universitario, al titolo di studio acquisito ed alla classe di laurea.</p> <p>Le regole dettate sulle competenze professionali appaiono quindi estremamente chiare: se un Pianificatore Territoriale Iunior intende esercitare attività professionali che le vigenti disposizioni prevedono vengano svolte per un Architetto, potrà senz'altro farlo, purchè in possesso di adeguato titolo di studio e previo superamento</p> 	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dell'apposito esame di abilitazione professionale; in difetto, un Pianificatore Territoriale Iunior non potrà esercitare le competenze, di natura riservata, attribuite agli Architetti, e ciò in base all'art. 3 comma 3 del DPR 328/2001.</p> <p>Nel caso di specie, per i luoghi di lavoro, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche rientrano nell'obbligo di cui all'art. 80 comma 1 lett e) dell'art. 80 D.Lgs. 81/08 e nello specifico dall' art. 84 dello stesso, ove si prevede che "Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche."</p> <p>Ne deriva che, in base a quanto sopra esposto e nel rispetto delle competenze individuate del DPR 328/2001, si ritiene improbabile che un Pianificatore Territoriale Iunior possa redigere una relazione di valutazione dei rischi derivanti da fulmini.</p> <p>Oltre a ciò, corre infine l'obbligo di rappresentare che il professionista è un Pianificatore Iunior, come risulta anche dalla allegata verifica dall'Albo Unico Nazionale, ma si firma come architetto e allega carta intestata del proprio studio con la dicitura "Arch."</p> <p>Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale. Pertanto, potrà fregiarsi del titolo di "architetto solo chi, in possesso del diploma di laurea, abbia superato il relativo esame di abilitazione e sia iscritto alla sezione A, settore "architettura" dell' Albo professionale.</p> <p>Rimane nella competenza esclusiva dell'Ordine, ai sensi dell'art. 37 comma 1 punto 3 del RD 2537/1925, il reprimere l'uso abusivo del titolo di architetto, ed ogni atto connesso e conseguente, che potrà effettuare in piena autonomia e indipendenza.</p>	
117	Competenze	si chiede se sia lecito il concorso pubblico per esami per la copertura di due unità profilo professionale di ingegnere civile pubblicato dal Comune di Città di Castello (di cui si allega bando), che esclude a priori il profilo professionale di architetto, ed ove l'area interessata è l' assetto e utilizzo del territorio del	Con riferimento al quesito posto, si osserva che il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 unità' profilo professionale di Ingegnere Civile, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato - area 2 assetto e utilizzo del territorio, non specifica se i posti da ricoprire siano o meno stati preventivamente individuati nel piano triennale del fabbisogno di personale del Comune, e se siano o meno conseguenti ad una carenza in organico.	10/12/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Comune.	<p>Tali aspetti potrebbero essere oggetto di una richiesta specifica di chiarimenti, o comunque oggetto di contestazione.</p> <p>Oltre a ciò, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando oggetto del parere, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
118	Competenze	si chiede se un architetto iscritto all'Ordine possa redigere e firmare un progetto ai sensi del D.M. 37/2008.	<p>Con riferimento al quesito posto, relativo alla possibilità di un architetto di redigere e firmare un progetto in materia di impianti all'interno degli edifici (DM 37/2008), preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925,</p>	27/01/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>(cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>funzione “sussidiaria e di complemento” in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l’illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>	
119	Competenze	<p>si chiede, con riferimento alla indagine di mercato propedeutica all'affidamento di incarichi e successivi affidamenti concernente i lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica sita in località", un parere in particolare sull'aspetto che i destinatari degli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo Tecnico Amministrativo risultano essere tutti architetti, essendo stata rilevata l'incompetenza di tale figura professionale nella Direzione dei Lavori di bonifica di una discarica.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che, per la quasi totalità degli aspetti relativi alla indagine di mercato, appare sufficiente rinviare alla nota del Comune di del 28 giugno, inviata tra gli allegati, che riepiloga e chiarisce le infondatezze di tutte le contestazioni sollevate dall'Ordine degli Ingegneri.</p> <p>Invece, quanto alla competenza della figura professionale dell'architetto per incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e Collaudo Tecnico Amministrativo di una bonifica di una discarica, si osserva, sulla base delle norme vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in materia, che non appare possibile sostenere in tale materia che la competenza professionale dell'architetto.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore "ingegneria civile e ambientale", "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione".</p>	20/07/2016
120	Competenze	<p>si segnala, relativamente ad un bando di concorso indetto dalla Provincia di Pescara l'assunzione a tempo determinato di 2 unità DI Istruttore Direttivo Tecnico, che esso individua solo le classi di laurea in Ingegneria Civile ed Ingegneria</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, a fronte della corrispondenza intercorsa con la Provincia, ed in particolare con riferimento a quanto espresso da quest'ultima, si osserva quanto segue.</p> <p>In primo luogo, occorre osservare che, su stessa affermazione della</p>	13/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>edile. Si allega la contestazione inviata dall'ordine alla Provincia e la risposta della Provincia.</p>	<p>Provincia, nel personale assegnato al Settore I Tecnico, nell'ambito, dei dipendenti, vi sono 6 Architetti e 1 Ingegnere. Tale aspetto ha motivato la scelta di avviare una selezione finalizzata al reclutamento di figure specifiche quali quelle dell'ingegnere Civile e/o dell'Ingegnere Edile.</p> <p>Tale aspetto, non specificato nè chiarito tra le ragioni o tra le motivazioni dell'avviso pubblico, comunque non giustifica che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non venga comunque considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Oltre a ciò, il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, il bando oggetto del parere, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.</p>	
121	Competenze	<p>si segnala la corrispondenza con un geometra che pubblicizza il suo studio di architettura e si fa chiamare architetto, e ciò in base ad un dottorato in architecture e interior design (Architect) in data 16.04.2004 rilasciato dalla Western State University ed in base al in base al trattato di amicizia fra Italia e Usa concluso a Roma il 02.02.1948 e reso esecutivo dalla legge 18.06.1949 n.385, e si chiedono chiarimenti al riguardo</p> <p>Si chiede altresì se vi sia un documento aggiornato con tutte le recenti sentenze in merito alle competenze degli architetti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Ne deriva che, in base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di “Architetto” qualora anche se non si eserciti esercita la libera professione e non si sia è iscritti all’Albo professionale. Tale possibilità è limitata, ovviamente, a quei professionisti già iscritti all’Albo che si siano cancellati o per coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione o non si siano iscritti all’Albo.</p> <p>Occorre tuttavia ribadire che il titolo di “Architetto” non autorizza comunque lo svolgimento di attività libero professionali, per cui è sempre necessaria l’iscrizione all’Albo, e che, che se il professionista sia è stato cancellato dall’Albo a seguito di procedimento disciplinare, non può svolgere alcuna attività professionale pur conservando il titolo conseguito di “Architetto”.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, dedotto e considerato, il dottorato in architecture e interior design (Architect) in data 16.04.2004 rilasciato dalla Western State University ed in base al in base al trattato di amicizia fra Italia e Usa concluso a Roma il 02.02.1948 e reso esecutivo dalla legge 18.06.1949 n.385 non consentono comunque la spendita del titolo professionale di architetto per lo svolgimento di attività professionale.</p> <p>Si segnala in conclusione che sugli aspetti delle competenze professionali, a fronte di costanti e continui mutamenti giurisprudenziali, non è allo stato possibile formulare e redigere un documento unico e riepilogativo, dovendo tener conto, pertanto, degli aggiornamenti continui sulle competenze inviati dallo scrivente Consiglio Nazionale (cfr da ultimo circolare sulle competenze 92/2020).</p>	
122	Competenze	<p>si chiede se un architetto cancellato dall’Ordine in data 31.12.2016, dipendente di amministrazione pubblica, che nel mese di giugno 2015 riceve incarico da parte del Responsabile Unico del Procedimento per svolgere attività di Collaudo Statico relativamente ad un intervento di nuova costruzione che la stessa P.A. si apprestava a realizzare (l’attività in corso d’opera è stata svolta dall’architetto, dal mese di giugno al mese di</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che secondo l’art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (T.U. urbanistica ed edilizia) “il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.” Nell’art. 216 del DPR 207/2010, tuttora vigente, si prevede che "per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché</p>	02/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>settembre 2016) possa comunque concludere l'attività nonostante la sua cancellazione dall'Ordine, in considerazione del presupposto che l'incarico è stato assegnato all'interno della P.A. ed a dipendenti della stessa.</p>	<p>essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge, precisando che "è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale".</p> <p>In base al disposto dall'art. 12 c. 2 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), può essere effettuata anche una lettura sistematica delle norme in materia di progettazione svolta da architetti dipendenti pubblici.</p> <p>L'art. 24, comma 3 del d. lgs. 50/2016, infatti, prevede espressamente, nel caso di progettazione c.d. interna, che "i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione", mentre l'obbligo di iscrizione all'albo viene imposto esplicitamente dal comma 7 del medesimo articolo solo nei casi di progettazione esterna.</p> <p>Ne deriva che appare desumibile, il criterio, per lo svolgimento di attività di collaudo statico in capo a dipendenti pubblici, della abilitazione all'albo.</p> <p>L'interpretazione proposta è coerente con giurisprudenza del Consiglio di Stato, ove si afferma che "l'art. 7 l. 5 novembre 1971 n. 108, il quale prescrive che il collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e precompresso deve essere eseguito da un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, non è applicabile agli ingegneri ed architetti dello stato che collaudino opere eseguite per conto dello stato; pertanto, gli ingegneri e gli architetti dello stato possono eseguire i collaudi suddetti anche senza un'esperienza professionale decennale, fermo restando che è rimesso alla responsabile valutazione della p.a. stabilire criteri interni che stabiliscano che gli incarichi stessi non vanno affidati ad ingegneri di fresca nomina bensì ad ingegneri con una certa anzianità e con determinati requisiti di servizio" (Cons. Stato, sez comm. spec., 22 giugno 1992, n. 295).</p> <p>Ne deriva che, in considerazione del presupposto che l'incarico di collaudatore oggetto del quesito è stato assegnato all'interno della P.A. ed a dipendenti della stessa, il professionista possa comunque concludere l'attività di collaudo statico per conto della propria Amministrazione di appartenenza nonostante la sua cancellazione</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
123	Competenze	<p>si chiede la possibilità per un architetto iunior di redigere progetti strutturali, nel caso specifico, fondazioni, n. 6 pilastri per un piano terra di 40mq lordi di cui 4 in sopraelevazione per il primo piano atti alla realizzazione di un piccolo locale tecnico e seguirne tutto il processo al genio civile per il reperimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera.</p>	<p>dall'Ordine.</p> <p>Con riferimento al quesito posto, occorre necessariamente esaminare per l'architetto iunior finalità e significato della definizione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..."</p> <p>La sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha inoltre chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva."</p> <p>Per comprendere il significato di metodologia standardizzata occorre fare riferimento al percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica) ed alla differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A.</p> <p>Un altro criterio che può aiutare a discernere la "metodologia standardizzata" è lo status di "normazione" di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una "norma tecnica" passata attraverso il periodo di "inchiesta pubblica" e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>La nozione di "costruzione civile semplice" comprende il termine "semplice", ove manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>costruzione “semplice” è quindi una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.</p> <p>In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>Nella specie per le lavorazioni oggetto dell'intervento, così come descritto nel quesito (progetti strutturali con fondazioni, n. 6 pilastri per un piano terra di 40mq lordi di cui 4 in sopraelevazione per il primo piano atti alla realizzazione di un piccolo locale tecnico) sembrerebbero sufficienti l'utilizzo di metodologie standardizzate, e sembrerebbe agevole, sempre in base alla descrizione fornita, l'individuazione di una costruzione civile semplice, anche se non è possibile fornire una risposta definitiva in assenza dell'esame della documentazione tecnica, non allegata al quesito e relativa all'immobile in questione.</p>	
124	Competenze	<p>si chiede, in tema di competenze professionali del pianificatore territoriale, se tale figura professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può redigere relazioni paesaggistiche, studi d'impatto ambientale, procedure di VIA e VAS - se è titolato all'elaborazione di progetti di ristrutturazione edilizia, - se è titolato per le pratiche catastali - a fronte della laurea (LM-48) non abilitante al rilascio degli APE e dell'attestato di qualificazione energetica, se è possibile frequentare corsi finalizzati al rilascio della qualifica specifica. 	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che ad oggi il Consiglio Nazionale è coinvolto ed ha pendenti alcuni contenziosi relativi alle competenze dei Pianificatori Territoriali, in alcuni casi esperiti solo in sede cautelare, e che dovranno essere valutati nel merito dal Tribunale Amministrativo Regionale adito.</p> <p>Ne deriva che, in attesa della definizione di tali giudizi, non è possibile esprimersi su questioni relativamente alle competenze dei Pianificatori territoriali, e, allo stato, ci si limita a rinviare sull'argomento alle circolari in precedenza emesse dal Consiglio Nazionale.</p>	29/11/2017
125	Competenze	<p>si chiede un riscontro relativamente alle competenze professionali dei Pianificatori, e con riferimento ad una segnalazione inviata lo scorso 4 aprile 2016 dal Sinurb</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che ad oggi il Consiglio Nazionale è coinvolto ed ha pendenti alcuni contenziosi relativi alle competenze dei Pianificatori Territoriali, in alcuni casi esperiti solo in sede cautelare, e che dovranno essere valutati nel merito dal Tribunale Amministrativo Regionale adito.</p> <p>Ne deriva che, in attesa della definizione di tali giudizi, non è possibile esprimersi su questioni relativamente alle competenze dei Pianificatori territoriali, e, allo stato, ci si limita a rinviare</p>	29/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			sull'argomento alle circolari in precedenza emesse dal Consiglio Nazionale.	
126	Competenze	<p>si chiedono chiarimenti in merito alle competenze dei Paesaggisti, ed in particolare alle possibilità di firmare un progetto riguardante intervento in un'area pubblica di circa 50 mq pertinente ad una stazione FS, prevedendo la realizzazione di un area a verde, di una pavimentazione minerale che si differenzi dall'asfalto circostante e da alcune sedute.</p> <p>Si evidenzia che il terzo comma dell'art 16 del D.P.R. 328/01, riguardante le competenze del Paesaggista indica come "area di competenza" solamente i giardini e i parchi, e se si desse un'interpretazione che escludesse la possibilità di firmare progetti di spazi aperti, il campo di competenze dei Paesaggisti ne risulterebbe fortemente limitato nonostante il possesso intellettuale di tali capacità.</p> <p>Si pone all'attenzione un confronto con le competenze professionali indicate dall'IFLA (International Federation of Landscape Architects) [http://iflaonline.org/about/landscape-architecture/] e, se cono tale testo, verrebbero precluse molte categorie quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettazione di spazi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, alberatura stradali - progettazione di aree ricreative, sportive, orti urbani - sistemazioni esterne di insediamenti produttivi/residenziali - mitigazione paesaggistica di infrastrutture e grandi impianti - riqualificazione di aree dismesse, degradate 	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre necessariamente rammentare i contenuti dell'art. 16 comma 3 del DPR 328/2001 ove si prevede che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica» a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20/06/1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie".</p> <p>La finalità del DPR 328/2001 è quindi quella della "ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV. 9 febbraio 2012 n. 686).</p> <p>E, con riferimento alla annosa questione delle competenze professionali come individuate dal DPR 328/2001, ci si limita a rinviare a quanto già ampiamente esplicitato dal CNAPPC nella circolare prot. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare CNAPPC prot. 723 del 24 marzo 2005 e nei cui confronti, in assenza di integrazioni o modifiche normative in materia, non sussistono ragioni dal discostarvisi.</p> <p>Quanto alle competenze professionali indicate dall'IFLA (International Federation of Landscape Architects), ci si limita a segnalare che, a differenza di tale federazione (soggetto di natura privatistica, su base associativa e non riconosciuto ex lege), l'organo di diritto pubblico qualificato per legge a individuare classificazioni e qualifiche a livello comunitario è la Commissione Europea, dipartimento del Mercato Interno, che ha attivato un apposito database sulle professioni regolamentate all'interno della UE e disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu</p>	26/10/2018
127	Competenze	<p>si richiede parere sulle competenze degli architetti Junior, iscritti alla sezione B, in tema di diagnosi energetica e in generale per la redazione dei certificati di prestazione energetica.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, l'architetto junior, limitatamente alle attività di progettazione previste dall'art. 16 comma 5 a del DPR 328/2001, ovvero riguardo a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, può svolgere la progettazione di</p>	05/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>impianti asserviti agli edifici stessi.</p> <p>Nel rispetto di tali premesse, l'architetto iunior è abilitato alla certificazione energetica degli edifici in base all'allegato III punto 2 del D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).</p>	
128	Competenze	<p>si chiede un parere sui requisiti per l'iscrizione nelle liste del Ministero degli Interni ai sensi della L. 818 per un Pianificatore territoriale.</p> <p>Si segnala che l'Ordine ha iscritto un Pianificatore Territoriale proveniente dall'Ordine di Ferrara il quale lo aveva erroneamente iscritto nella sezione A/a come Architetto, che hanno contattato l'Ordine di Ferrara chiedendo la correzione dei dati nel Registro Unico e provveduto ad iscriverlo nella sezione corretta presso l'Albo. Il Professionista risulta però iscritto nelle liste del Ministero, a seguito del superamento del corso di 120 ore.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, ci si limita a porre nuovamente l'attenzione che con l'ordinanza 648/2015 del TAR Lazio III Sezione, è stato stabilito che l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 individua la necessità di "professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico", negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.</p> <p>Tale ordinanza, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata confermata integralmente dai giudici di ultimo grado, con ordinanza della III Sezione n. 1863/2015, ove è stato ritenuto che "non si evidenziano elementi tali da disattendere l'ordinanza del T.A.R.",</p> <p>Una successiva ordinanza del TAR Lazio III Sezione n. 3249/2015, sempre relativa alla medesima fattispecie, richiama e conferma le due ordinanze sopra indicate.</p> <p>Si invitano gli Ordini in indirizzo a valutare discrezionalmente portata ed effetti della citata giurisprudenza, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale, in piena autonomia ed indipendenza.</p>	23/11/2017
129	Competenze	<p>si chiede se un pianificatore iunior iscritto nella sezione B dell'Albo possa progettare e/o dirigere lavori di edilizia civile e di culto, sia per opere da edificare ex novo che per interventi di ristrutturazione di fabbriche esistenti.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, nel rinviare alla ben nota circolare CNAPPC 21/2013, che chiarisce le competenze del pianificatore iunior iscritto alla sezione B dell'albo e delinea le attività riconosciute a tale categoria professionale in base al tenore dell'art. 16 quinto comma lett. b) del DPR 328/2001, va aggiunto che esulano dalle competenze del pianificatore junior qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori e qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla predetta lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 citato.</p>	08/09/2017
130	Competenze	<p>si segnala che un iscritto, a seguito di richiesta di parere preventivo per la verifica di compatibilità geologica e geotecnica e di approvazione del</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va innanzitutto precisato che successivamente alla Circolare n 122 del 19/02/2010 del Consiglio Nazionale, il DPR 328/2001 ha specificato all'art. 41 che rientra tra</p>	23/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>progetto di “Recupero alloggi da assegnare a canone sociale”, si è visto rifiutare la relazione geotecnica dai tecnici incaricati per le analisi sugli studi di compatibilità idraulica e/o geologica/geotecnica previsti dalle NdA del PAI della Regione Sardegna, che ha ritenuto la sussistenza della competenza per la redazione di una relazione geotecnica in capo al geologo in competenza concorrente con l'ingegnere (CdS IV, n. 1473/2009; CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992). E' stato altresì indicato l'art. 25 delle norme del PAI Sardegna “Studi di compatibilità geologica e geotecnica” ove si prevede che "Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali”.</p>	<p>le competenze del geologo l'indagine e la relazione geotecnica. Ne deriva che, anche se nel Cap. 6.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni del 14/01/2008 si prevede che " Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali", le competenze del geologo sulla redazione di una relazione geotecnica, e comunque dell'ingegnere in base alla giurisprudenza citata nel quesito, appaiono comunque corrette. Possiede efficacia dirimente, nel caso di specie, la normativa della Regione Sardegna, dal momento in cui si prevede nelle norme di attuazione del piano di stralcio per l'assetto idrogeologico (art. 25) che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo.</p>	
131	Competenze	<p>si chiede se un Architetto Junior possa procedere ad una valutazione comparata di carattere energetico con riguardo ai serramenti da ripristinare in un immobile, certificando, tramite criteri ISO e Norme UNI, che, a seguito della sostituzione dei vetri singoli (3mm) attualmente installati sugli infissi con doppi vetri (vetrocamera 4-15-4) (lasciando comunque inalterato l'originale telaio di legno Douglas), la trasmittanza totale dei serramenti abbia subito un miglioramento effettivo.</p> <p>Si sostiene che i valori relativi alla trasmittanza della vetrocamera verrebbero comunque forniti e certificati dalla ditta installatrice ed utilizzati nella relazione di calcolo per ottenere una comparazione efficace e veritiera.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che occorre esaminare comunque la definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate di cui al DPR 328/2001, ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il predetto DPR “... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ...”</p> <p>La sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha inoltre chiarito che “ogni limitazione non chiaramente sancita dall’art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo–riduttiva.”</p> <p>Per comprendere il significato di metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:</p>	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>- il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica);</p> <p>- la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A.</p> <p>Un altro criterio che può aiutare a discernere la “metodologia standardizzata” è lo status di “normazione” di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una “norma tecnica” passata attraverso il periodo di “inchiesta pubblica” e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>Quanto alle costruzioni civili semplici, tale definizione si presta ad un confronto con quella della “modesta costruzione civile” relativa alla competenza professionale dei geometri.</p> <p>L’intervento della giurisprudenza sembra essere stato in grado di chiarire cosa debba intendersi per “modesta costruzione”; essa è una costruzione di dimensioni “ridotte” (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporti l’applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze del tecnico diplomato.</p> <p>Esso non può che essere un criterio storicamente dinamico, intrinsecamente correlato all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica del settore edilizio.</p> <p>La nozione di “costruzione civile semplice” comprende il termine “semplice”, concetto distinto e più ampio di “modesto” e tale conclusione viene imposta prima da criteri logici che giuridici; il principio che informa il riparto delle competenze professionali di cui al D.P.R. n. 328/2001 è infatti quello di legare queste ultime al percorso formativo del professionista, nel senso che il professionista può essere chiamato ad espletare esclusivamente le attività che comportino l’applicazione di regole e conoscenze scientifiche</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>acquisite durante il proprio percorso formativo.</p> <p>Se la formazione degli architetti B è più articolata, approfondita e specifica rispetto a quella dei tecnici diplomati, ai primi devono indubbiamente essere riconosciute competenze professionali più estese rispetto a quelle dei tecnici diplomati.</p> <p>Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.</p> <p>In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>In conclusione, in base a quanto sopra esposto, appare possibile ritenere che un architetto iunior svolga una valutazione comparata di carattere energetico con riguardo ai serramenti da ripristinare in un immobile, certificando, tramite criteri ISO e Norme UNI, che, a seguito della sostituzione dei vetri singoli installati sugli infissi con doppi vetri, la trasmittanza totale dei serramenti abbia subito un miglioramento effettivo, dal momento in cui i valori della trasmittanza verrebbero comunque forniti e certificati dalla ditta installatrice ed utilizzati nella relazione di calcolo, potendosi far rientrare tale attività nel criterio delle metodologie standardizzate.</p>	
132	Competenze	<p>nel comunicare che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona ha trasmesso agli Ordini una circolare di richiamo sull'applicazione dell'art. 52, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n.2537, segnalando che rientrano nell'esclusiva competenza degli architetti sia la progettazione sia la direzione lavori delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati ai sensi della disciplina normativa sui beni culturali, si chiede se nell'esclusiva competenza a operare su edifici vincolati rientra anche la figura</p>	<p>1. Con riferimento al quesito posto, occorre rammentare come sono disciplinate le competenze dell'architetto junior nella lettera “a” del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:</p> <p>“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore “architettura”:</p> <p>1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p> <p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici,</p>	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		dell'architetto junior.	<p>con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica". 2. Occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici". Per la metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi: - il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica); - la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A.</p> <p>Un altro criterio che può aiutare a discernere la "metodologia standardizzata" è lo status di "normazione" di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una "norma tecnica" passata attraverso il periodo di "inchiesta pubblica" e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>Quanto alle costruzioni civili semplici, tale definizione si presta ad un confronto con quella della "modesta costruzione civile" relativa alla competenza professionale dei geometri.</p> <p>L'intervento della giurisprudenza sembra essere stato in grado di chiarire cosa debba intendersi per "modesta costruzione"; essa è una costruzione di dimensioni "ridotte" (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporti l'applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze del tecnico diplomato.</p> <p>Nel concetto di "semplice", invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione "semplice" è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.</p> <p>In buona sostanza la costruzione civile "semplice" è quella per la</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>3. In base a quanto sopra esposto, va richiamato il testo dell'art. 52 del RD 2537/1925, ove si prevede che le scelte connesse al restauro, al risanamento e al ripristino di un immobile vincolato individuano una competenza esclusiva della professionalità dell'architetto, mentre tale richiamo non è mai stato esteso, da disposizioni di legge o dalla giurisprudenza, ad un architetto iunior, nè risulta essere individuata per quest'ultimo una qualche riserva.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che in aree soggette ad un qualche regime vincolistico e di carattere storico , si presuppone sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo ricorrente, in tal modo facendo venir meno la definizione di "metodologie standardizzate".</p> <p>Non è quindi possibile utilizzare metodologie standardizzate per costruzioni sottoposte a vincolo storico artistico, ed ad aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche storico-archeologiche storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, dal momento in cui la sussistenza di uno o più regimi vincolistici presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione, ma da valutarsi caso per caso e in base all'immobile oggetto della prestazione.</p> <p>In via generale ed in linea di principio, possono individuarsi attività rientranti nelle "metodologie standardizzate" su immobili soggetti a regime vincolistico sono in limitatissimi casi, come nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allestimenti interni e/o esterni temporanei, diretti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità - allestimenti interni e/o esterni permanenti come pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; - modifica destinazione d'uso senza lavori, ove la destinazione passa da una categoria funzionale (residenziale, turistico-ricettiva, 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>produttiva e direzionale, commerciale, rurale) ad un'altra di esse.</p> <p>Tuttavia, anche in questi casi, nel caso in cui, nel corso delle attività, si concretizzino interventi di sostituzione parziale di elementi non strutturali, riparazioni, o si rinvegnano, ad esempio, affreschi od altre decorazioni non visibili, ecco che viene meno la caratteristica della standardizzazione della metodologia lavorativa, e viene meno il requisito della "semplicità".</p> <p>Difatti, in tutti gli altri casi di lavorazioni di immobili soggetti a vincolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali e non strutturali degli edifici, interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili) non sussiste il criterio della "semplicità" della costruzione, e del progetto nella sua interezza, dal momento in cui la dimensione fisica dell'opera e la sua articolazione in una pluralità di elementi risulta di per sé elemento di complessità.</p> <p>4. Va aggiunto, infine, che il Legislatore ha voluto specificare, per gli architetti iunior, la sussistenza di competenze sui "rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".</p> <p>Tale espressa indicazione e puntuale precisazione di tale competenza tra le attribuzione dell'architetto iunior conferma che esso è competente, sull'edilizia storica limitatamente ai rilievi, in base a quanto espressamente ed esplicitamente indicato all'art. 16 quinto comma lettera a) n. 3 del DPR 328/2001.</p> <p>5. In base a quanto sopra esposto, si conclude che, in linea generale, l'architetto iunior non rientra nell'esclusiva competenza a operare su edifici vincolati, espressamente prevista ex lege per l'architetto iscritto alla sezione A dell'Albo; occorrerà comunque valutare caso per caso la tipologia delle lavorazioni per verificare se si rientri in quei casi limitatissimi sopra esemplificati o se, diversamente, venga meno il requisito della standardizzazione della metodologia lavorativa e della "semplicità".</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
133	Competenze	<p>si chiede un parere in merito alle competenze per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione impianti di riscaldamento architetti sezione A e sezione B; - Sottoscrizione di domanda di “Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (art. 21, comma 4, D.lgs. n.42/2004)” da parte di un iscritto al settore paesaggista. 	<p>1. Con riferimento al primo quesito posto (sulla possibilità di progettazione impianti di riscaldamento architetti sezione A), si deve tenere conto, anzitutto, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina la ripartizione delle competenze professionali tra architetti ed ingegneri, ove si prevede all’art. 51 che sono “oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”, (co. 1), fermo restando che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”, mentre “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere” (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrano nella competenza professionale dell’architetto. Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta possibile un’interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925 che sia riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in quanto simile interpretazione sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta nell’art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, precisando, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti nella progettazione di impianti all’interno di edifici.</p> <p>Successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha fornito una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, ed ha ritenuto che il concetto di “opere di edilizia civile” "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell’edificazione".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la</p>	08/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento è stato accolto anche da alcuni TAR (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Ne deriva che la giurisprudenza consente quindi agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti «strettamente connessi con singoli fabbricati», e che non sussistono preclusioni per un architetto relativamente alla progettazione di impianti di riscaldamento</p> <p>2. Sempre con riferimento al primo quesito, quanto alle competenze per un architetto iunior, relativamente alla progettazione di impianti di riscaldamento, occorre rammentare i contenuti della lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita che: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore "architettura":</p> <p>1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p> <p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;</p> <p>3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".</p> <p>Occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici".</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Quanto alle costruzioni civili semplici, tale definizione è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>A fronte di quanto esposto nel precedente punto, secondo cui la giurisprudenza consente agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti «strettamente connessi con singoli fabbricati», non sussistendo preclusioni per un architetto relativamente alla progettazione di impianti di riscaldamento, per l'architetto iunior invece, fermo sempre restando quanto indicato dalla giurisprudenza citata, occorrerà anche valutare caso per caso l'attività professionale richiesta (la genericità del quesito non consente di fornire altre indicazioni), per verificare se sussista o meno il requisito della standardizzazione della metodologia lavorativa e della "semplicità".</p> <p>3. Quanto al secondo quesito (Sottoscrizione di domanda di "Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali - art. 21, comma 4, D.lgs. n.42/2004-" da parte di un iscritto al settore paesaggista) va richiamato il testo dell'art. 52 del RD 2537/1925, ove si prevede che le scelte connesse al restauro, al risanamento e al ripristino di un immobile vincolato individuano una competenza esclusiva della professionalità dell'architetto .</p> <p>Si osserva, al riguardo, che il terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 recita che:</p> <p>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore paesaggistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie." <p>Tale previsione di legge prevede quindi la possibilità di restauro, per un paesaggista, ma limitatamente a parchi e giardini storici, escludendo espressamente le componenti edilizie.</p> <p>A fronte di quanto sopra espresso e specificato, non appare possibile fornire interpretazioni di natura estensiva, a fronte del chiaro ed esplicito tenore della norma sopracitata.</p> <p>Anche in base alla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non</p> 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			chiaramente sancita dal DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.	
134	Competenze	si chiedono chiarimenti in riferimento agli adempimenti previsti per gli Ordini in materia di trasparenza e anticorruzione ed alla Delibera n. 141/2018 dell'ANAC contenente indicazioni sull'attestazione degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con relativa scadenza prevista per il 30/04/2018.	<p>Con riferimento alla questione posta, si osserva che la delibera ANAC 141/2018 appare contraria, nei contenuti, alla vigente normativa sugli Ordini professionali.</p> <p>Al riguardo, l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 sancisce che "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>Gli artt. 4 e 14 del D.lgs 150/2009 citati nella norma soprariportata appartengono proprio all'OIV ed alla valutazione sulla performance; è quindi presente nell'ordinamento una norma esplicita che esclude l'applicabilità dell'OIV a Ordini e Consiglio Nazionale.</p> <p>Appare sufficiente al riguardo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet dell'Ordine lasciare la sezione "6 performance", come prevista nell'allegato alla delibera ANAC 1310/2016, e inserire una frase del tipo "Non soggetto ad attestazioni OIV ed ad obblighi di valutazioni sulla performance in base all'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125".</p>	22/03/2018
135	Competenze	si chiede se, rispetto ad un bando per la redazione del VAS, sia corretto richiedere, quale requisito di idoneità professionale, la Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, l'idonea e adeguata esperienza in materia di valutazioni territoriali ed ambientali, l'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'Albo, senza prevedere o individuare la figura di un professionista con laurea in Architettura nuovo ordinamento.	<p>Con riferimento alla figura professionale dell'architetto, il DPR 328/2001 prevede, all'art. 16 comma 1, che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali".</p> <p>Al riguardo l'art. 46 della 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepito integralmente in Italia nel</p>	02/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>D.Lgs 15/2016, che ha apportato modifiche al previgente art. 52 del D.Lgs 206/2007, prevede che la formazione di un architetto deve prevedere, in particolare "d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione".</p> <p>In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie ed italiane, un architetto possiede le competenze professionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale; ne deriva che nel bando per la redazione del VAS oggetto del quesito, potrà essere necessariamente individuata anche la figura di un professionista con laurea in Architettura nuovo ordinamento.</p>	
136	Competenze	<p>si chiede, in estrema sintesi, se sia possibile svolgere attività libero professionale e, al contempo, attività di responsabile tecnico per una ditta con contratto a tempo indeterminato.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico ha già più volte chiarito la questione con dei pareri. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Parere del MSE del 31 marzo 2009 prot. 28681 ove è stato chiesto se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico contemporaneamente per più imprese, nel rispondere negativamente a tale richiesta, è stato precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa, e va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa; - Con Parere del MSE del 26 maggio 2009 n. 47852 ove è stato richiesto se sia possibile essere nominato responsabile tecnico presso un'impresa del settore un ingegnere-libero professionista, titolare di uno Studio Associato di Ingegneria (con un altro socio), è stato precisato che per assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, si dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario, anziché continuativo, poiché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante; - Con Parere del MSE del 30 giugno 2009 n. 59597, ove è stato 	18/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>richiesto se sussista incompatibilità tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa, anche per un laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli 2 mesi, è stato precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, e che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.</p> <p>ne deriva che un architetto iscritto all'Albo, chiamato a svolgere le funzioni di Responsabile Tecnico ex art. 3 DM 37/2008 per un'impresa, non può continuare a svolgere la Sua attività professionale in campo pubblico e/o privato ed avere contratti di consulenza e collaborazione.</p>	
137	Competenze	<p>si segnala che l'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa non accoglie progetti di impianti elettrici a firma di Architetti PPC, e si richiede parere in merito alle competenze degli stessi in materia di impiantistica ed impianti elettrici.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2537 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez.,</p>	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici entro l'ambito urbano, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>	
138	Competenze	si chiede di chiarire se un architetto possa firmare o meno un progetto di impianto elettrico.	Con riferimento al quesito in oggetto, nel rimandare a quanto già espresso da questo Consiglio con nota del 20 luglio 2016, che si conferma nei contenuti e nel tenore, si si limita ad aggiungere che, nell'ambito di quanto già enunciato, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".	25/01/2018
139	Competenze	si chiede se i dottori agronomi possono presentare pratiche edilizie riguardanti lavori edili, nuove costruzioni, cambi di destinazione d'uso, in zona diversa da quella agricola e per attività che nulla hanno a che vedere con l'attività agricola.	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art.2, comma 1, lettere da a) a cc) della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ove l'insieme delle competenze è sempre esclusivamente attinente e collegato, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>Per quanto specificamente attiene alla problematica interpretativa delle "competenze edilizie", si riportano i seguenti stralci del citato art. 2:</p> <p>"Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: (...)</p>	04/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali,</p> <p>u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; (...);</p> <p>cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri".</p> <p>In sintesi, la legge riconosce espressamente ai professionisti in esame competenze progettuali con riferimento alle costruzioni rurali, anche se poste in zone sismiche; ne deriva che le competenze progettuali edilizie dei dottori agronomi trovano spazio nell'ambito "rurale", e possono investire il campo delle costruzioni civili, con il limite del carattere "modesto" della costruzione, valevole in generale anche per i geometri.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato che “a norma dell'art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano” (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che “solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>agli architetti iscritti ai relativi albi” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038).</p> <p>In conclusione, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le "costruzioni rurali" i dottori agronomi potranno operare nei limiti di cui all'art.2, comma 1, lettere d) e u) della L. 7 gennaio 1976 n. 3; - per altre attività, anche in zona diversa da quella "rurale", occorrerà verificare, caso per caso, se per i dottori agronomi si rientri o meno nella casistica di cui all'art. 2 comma 1, lettera cc) della L. 7 gennaio 1976 n. 3. 	
140	Competenze	<p>si chiede se sussista la competenza professionale degli architetti per opere marittime, trattandosi nella specie di progettazione di una banchina in muratura (nella specie cassoni cellulari), in sostituzione del pontile galleggiante esistente, e la realizzazione di una mantellata (nella specie scogliera in massi naturali).</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che le opere marittime richiedono comunque capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che opere idrauliche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, siano di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938)</p> <p>Per l'architetto non sono difatti previsti, nell'ambito del suo corso di laurea, insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari di discipline idrauliche ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia”, di cui al D.M. Miur 4 ottobre 2000, impartiti nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale.</p> <p>Ne deriva che non appare possibile ritenere la sussistenza della competenze professionali degli architetti per opere marittime come quelli oggetto del quesito (banchina in muratura - cassoni cellulari- in sostituzione del pontile galleggiante esistente, e la realizzazione di una mantellata).</p>	31/10/2019
141	Competenze	<p>si pone un quesito relativo alle competenze tecniche dei geometri, a seguito di una richiesta di parere inviataci dall'ex dirigente e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di, rimosso dal proprio incarico a favore di un Geometra.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che quanto descritto attiene ad una questione di "demansionamento" di una posizione organizzativa di un dipendente pubblico, legata all'assegnazione di incarico di P.O., per cui è stato scelto altro professionista.</p> <p>La questione, di conseguenza, appartiene alla competenza del</p>	19/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Si chiede se possono i geometri ricoprire il ruolo di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'ufficio tecnico (Urbanistica e Lavori Pubblici) di un Comune di oltre 20.000 abitanti, ovvero ricoprire un incarico che prevede responsabilità e competenze che vanno oltre i limiti dell'esercizio professionale di geometra.</p>	<p>Giudice del Lavoro, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente pubblico iscritto all'Albo professionale e la Pubblica Amministrazione di appartenenza, dal momento le valutazioni e decisioni intraprese rimangono nella competenza della predetta Amministrazione di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice competente.</p> <p>Ci si limita ad aggiungere che occorrerebbe verificare le motivazioni poste alla base della Determina della Commissione Straordinaria n. 3 del 13.6.2019 e n. 1 del 23.1.2020, non allegate alla richiesta di parere, per esaminare se sia stata prevista adeguata motivazione alle competenze necessarie per svolgere la funzione di Responsabile di ufficio LLPP e Urbanistica.</p> <p>Difatti l'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina che gli incarichi dirigenziali in senso stretto, conferibili cioè al personale con qualifica di dirigente, ed al secondo comma, applicabile ai comuni di minori dimensioni, consente l'attribuzione delle funzioni « a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dallo loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione». Detti incarichi, pur attribuendo le funzioni e le responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del richiamato decreto legislativo, sono riconducibili all'area delle posizioni organizzative, e «si concretano nel conferimento di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale» (Cass. S.U. n. 16540/2008).</p> <p>A sua volta, le posizioni organizzative, che trovano compiuta disciplina nella normativa contrattuale (artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999 per il personale del comparto delle autonomie locali), devono tener conto «della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D» (art. 9 CCNL 31.3.1999).</p> <p>Ne deriva, in conclusione, che in assenza di motivazioni che individuino i criteri di legge sopraesposti, il professionista richiedente potrà proporre autonoma azione giudiziaria dinanzi al</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Giudice del lavoro territorialmente competente, non essendovi comunque ulteriore margine di operato, dal momento in cui un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).	
142	Competenze	si chiede se un Paesaggista ed iscritto alla sezione A settore Paesaggistica, avendo sostenuto anche l'Esame di Stato come Architetto, possa essere iscritto anche alla sezione A del settore Architettura. In tal caso si chiede se deve essere fatta una nuova iscrizione, se pagata nuovamente la tassa di concessione governativa, e se possa utilizzare i due timbri.	Lo scrivente Consiglio Nazionale non può rispondere a quesiti attinenti a casi e fattispecie concrete che possono costituire oggetto di cognizione in sede di esercizio delle funzioni giurisdizionali dell'organo. La valutazione delle domande di iscrizione è infatti oggetto di una specifica attribuzione che la legge assegna ai Consigli dell'ordine, che debbono provvedervi nell'ambito della loro responsabile autonomia. In ogni caso, a proposito della questione attinente alla possibilità di essere iscritti in più settori della stessa sezione o a più settori di sezioni diverse dell'albo, si segnala che nel caso della doppia iscrizione nel settore C della sezione A e nei settori della stessa sezione risulta ritualmente investita la Corte Suprema di cassazione, che nel pronunziarsi in via definitiva sulla specifica controversia, avrà modo, con tutta probabilità, di dirimere in via definitiva la questione giuridica di principio, attesi i vari orientamenti fin qui espressi da questo Consiglio e dal Ministero vigilante.	02/08/2019
143	Competenze	si chiede se un architetto iunior, a fronte della circolare CNAPPC sulle competenze 21/2013 possa assumersi la responsabilità di progettista e DL per opere individuate in un documento allegato alla mail. In base a tale testo, il professionista, per partecipare all'avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, dichiara di essere iscritto per svolgere le prestazioni di "opere edili progettazione e direzione lavori", "opere stradali progettazione e direzione lavori", opere idrauliche	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che appare opportuno che il professionista si firmi nella corrispondenza come "architetto iunior". Pur se viene utilizzato il timbro ove risulta iscritto alla Sezione B nella richiesta conseguente all'avviso pubblico ed allegata al quesito, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a) del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, il titolo professionale di "architetto" spetta agli iscritti nel settore "architettura" della sezione "A" dell'albo professionale, e potrà fregiarsi del titolo di "architetto solo chi, in possesso del diploma di laurea, abbia superato il relativo esame di	12/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>e fognature urbane progettazione e direzione lavori", "progettazione e recupero di aree degradate", "calcolo e certificazione energetica".</p>	<p>abilitazione e sia iscritto alla sezione A, settore "architettura" dell'Albo professionale.</p> <p>Tali aspetti rimangono soggetti a considerazioni e valutazioni da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>In secondo luogo si evidenzia che, allo stato, non sussistono ragioni dal discostarsi dalla circolare CNAPPC 21/2013, e pertanto rimane fermo, relativamente alla questione oggetto del quesito di poter svolgere solamente "la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura e contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".</p> <p>Ne deriva che, nel caso di specie, non appare comunque possibile partecipare ad un avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione ove non sia possibile specificare che le prestazioni professionali che potranno essere svolte da parte di un architetto iunior rientrino tra le "costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate".</p> <p>Va difatti rammentato che ogni professionista deve svolgere la propria attività professionale nel rispetto dell'art. 16 del DPR 328/2001 e dei principi etici di cui al codice deontologico, dovendo pertanto essere in grado di conoscere autonomamente quali incarichi possano essere svolti e quali non rientrino nelle proprie competenze professionali.</p> <p>Peraltro, non rientra tra le competenze di un architetto iunior selezionare, nella partecipazione all'avviso pubblico allegato al quesito, prestazioni quali opere stradali o opere idrauliche.</p> <p>In conclusione, il singolo professionista potrà comunque decidere autonomamente il da farsi, ferma restando che ogni diversa valutazione e decisioni per profili di natura etica rimane in capo al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p>	
144	Competenze	<p>si chiede se sussista la competenza dell'architetto per un incarico di collaudo tecnico amministrativo di un opera pubblica, nella specie un cunicolo esplorativo, nell'ambito di un collegamento ferroviario internazionale.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, nel rinviare alla lettura dell'art. 51, dell'art. 52 commi 1 e 2 e 54 commi 2 e 3 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la progettazione delle opere viarie, stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione connessa con i singoli fabbricati (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso</p>	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sensu, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 26/4/2007 n. 457).</p> <p>L'art. 51 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nello stabilire che «sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi alle vie», dimostra che nella nozione di «edilizia civile» deve escludersi la competenza dell'architetto per «i lavori relativi alle vie» che non siano strettamente connessi a singoli fabbricati.</p> <p>Non può, infatti, dubitarsi che il corso di laurea in ingegneria abbia, nei confronti di quello in architettura, una diversa caratterizzazione in senso tecnico-scientifico; infatti, nel corso di laurea in architettura, per quanto in questa sede interessa, la disciplina «costruzioni stradarie e ferroviarie» non ha il rilievo e l'autonomia ad essa attribuita nell'ambito del corso di laurea in ingegneria ove costituisce materia di insegnamento fondamentale per la sezione ingegneria civile.</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 46 del DPR 328/2001 prevede che tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, rientra anche il collaudo di infrastrutture territoriali e di trasporto.</p> <p>Tuttavia l'art. 216 del DPR 207/2010, applicabile al caso in esame stante la rappresentata "opera pubblica", prevede che costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo "l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale".</p> <p>Appare quindi evidente che le vigenti disposizioni di legge non appaiono chiare ed univoche.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, non appare agevole sostenere che sussista la competenza dell'architetto per un incarico di collaudo tecnico amministrativo di un opera pubblica, nella specie un cunicolo esplorativo, nell'ambito di un collegamento ferroviario internazionale, anche se la materia appare oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
145	Competenze	<p>si segnala che l'Ordine è recentemente intervenuto per contestare l'affidamento di un incarico ad ingegnere da parte di un'amministrazione comunale di..... riguardante l'ampliamento del locale cimitero, che , nulla avendo da eccepire sulla riserva di competenza per quanto riguarda l'immobile sottoposto a tutela, l'ingegnere abbia coinvolto il CNI al fine di essere supportato nel sostenere almeno la legittimità dell'incarico riguardante la sistemazione delle tombe, sulle quali rivendicherebbe la competenza esclusiva in quanto opere igienico – sanitarie.</p> <p>Si richiede di conseguenza un parere sulla materia o eventuali aggiornamenti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 è stata definitivamente chiarita la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione di architetto.</p> <p>L'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.</p> <p>In coerente applicazione dell'articolo 52 del R.D. 2537 del 1925, devono quindi ritenersi precluse agli ingegneri la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico; allo stesso modo, i progetti di restauro e manutenzione su immobili vincolati dovranno necessariamente essere a firma di un architetto.</p> <p>Oltre a ciò, in ambito di opere cimiteriali, da una attenta lettura della decisione n. 2938/2000 del Consiglio di Stato, nella sua versione integrale, si rileva che è stata riconosciuta, dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, una attribuzione solo di alcune competenze agli ingegneri "ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit.)".</p> <p>Ne deriva che, per opere cimiteriali, ferma restando per gli ingegneri la competenza a progettare le opere igienico sanitarie che servono il cimitero medesimo, rimane nella competenza esclusiva degli architetti progettare una cappella funeraria, una tomba, un</p>	22/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>mausoleo nel cimitero, opere, cioè, che presentano rilevanti caratteri artistici e monumentali. Rientra altresì nella competenza degli architetti progettare opere funerarie nelle quali sia prevalente la parte decorativa e ornamentale, che comportano di conseguenza una particolare complessità ed impegno progettuale (monumenti funebri, cappelle di famiglia, ecc.), nonché opere esterne di arredo e sistemazione a verde con pavimentazione di vialetti.</p>	
146	Competenze	<p>si chiede se un Pianificatore Territoriale iscritto alla Sezione A può redigere i piani di classificazione acustica.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base al D.Lgs 42/2017 è tecnico competente in acustica il soggetto in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 22, in possesso del titolo di studio di cui all'allegato 2 al D.Lgs 42/2017 o, in via transitoria colui che è in possesso delle professionalità di cui al comma 2 dell'art. 22, legata all'aver già svolto aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni.</p> <p>Ne deriva che un Pianificatore Territoriale iscritto alla Sezione A potrà redigere i piani di classificazione acustica se in possesso del titolo di studio di cui all'allegato 2 al D.Lgs 42/2017 o se in possesso delle professionalità di cui al comma 2 dell'art. 22.</p>	28/01/2019
147	Competenze	<p>si chiede, a seguito di una richiesta pervenuta dalla Provincia, con riferimento alle attività estrattive che impegnano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso (comma 2 art. 27 DPR 128/59), se la laurea in architettura sia riconducibile per equipollenza a quella in Ingegneria Ambiente – Risorse e pertanto le funzioni di Direttore Responsabile di attività estrattive, ex D.P.R. 128/59 artt. 6 e 27, possano essere svolte anche da un laureato in architettura, tenendo presente che, in tale fattispecie, non è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva oltre ai decreti interministeriali del 7 maggio 1992 e 25 maggio 1991, che hanno equiparato espressamente il corso di laurea in "ingegneria per l'ambiente e il territorio" ai corsi di laurea in "ingegneria forestale e in ingegneria mineraria", non è dato rinvenire alcuna altra norma che equipari il corso di laurea in "architettura" o "ingegneria civile-architettura" a quello in "ingegneria per l'ambiente e il territorio".</p> <p>La laurea specialistica in "ingegneria per l'ambiente o il territorio", classificata in classe 38/S si è aggiunta, e non ha sostituito il già esistente corso di laurea in "ingegneria ambientale", senza tuttavia prevedere equipollenze con il corso di laurea in "architettura" o "ingegneria civile-architettura", che non sono in alcun modo contenuti nel D.M. 09/07/2009 (equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali).</p> <p>A fronte del chiaro tenore dell'art. 27 D.P.R. 128/1959 (ove si prevede che "In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione" e che "nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti</p>	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nel turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ((ovvero in geologia)) o equipollente, o il diploma di perito minerario o equipollente"), appare quindi difficile che un laureato in architettura possa svolgere funzioni di Direttore Responsabile di attività estrattive.</p>	
148	Competenze	<p>si chiede un parere sulla possibilità da parte di un Architetto iscritto all'Ordine di redigere e firmare progetti di impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione e riscaldamento; nello specifico si chiede se vi siano delle limitazioni nella firma di tali progetti, e nel caso quali siano questi limiti (ad es. potenza impianto termico non superiore a xx kW).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p>	01/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione “sussidiaria e di complemento” in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			sopraindividuare, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di climatizzazione e riscaldamento, se strettamente connessi con singoli fabbricati, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".	
149	Competenze	si chiede un parere in merito alla competenza professionale di un architetto per la progettazione di impianti fotovoltaici domestici di potenza non superiore ai 6 KW, se sia possibile firmare lo schema unifilare, la dichiarazione di conformità e la verifica di esercizio e se esista un limite di potenza che rientri nelle competenze	<p>Con riferimento al quesito posto, si espone quanto segue.</p> <p>1. Preliminarmente, si osserva che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste" non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non indicando chiaramente le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.</p> <p>2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione</p>	07/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale”.</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale “la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere” ed ancora “se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate” (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. La giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: “Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)”..... “...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...”</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha infine confermato la tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di “opere di edilizia civile” "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p> <p>E' stato ritenuto, dal Consiglio di Stato, che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunto anche un aspetto sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico contemplata da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione.</p> <p>L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici.</p> <p>In questo contesto l'architetto acquisisce un ruolo determinante , poichè possiede le conoscenze e gli strumenti necessari al fine di rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.</p> <p>Per tale tipologia di impianto fotovoltaico è da ritenersi quindi imprescindibile l'attività di progettazione di un architetto, trattandosi, così come emerge dall'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012, di impianti a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, con moduli fotovoltaici che sostituiscono componenti architettonici degli edifici, che svolgono una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica, e con l'inserimento del sistema fotovoltaico nel disegno architettonico dell'edificio.</p> <p>In conclusione, appare quindi possibile ritenere valido ed efficace quanto sopra evidenziato, attribuendo piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano e ritenendo ammissibile che l'architetto possa svolgere attività di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>progettazione relativamente ad un impianto fotovoltaico domestico di potenza non superiore ai 6 KW, sempre se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, anche relativamente al firmare lo schema unifilare, la dichiarazione di conformità e la verifica di esercizio, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>	
150	Competenze	<p>si chiede se sia corretta l'esclusione di un architetto dalla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il settore lavori pubblici e infrastrutture indetta da....</p> <p>Si allega documentazione relativa ad un architetto, classificatosi al 2° posto, ma che con determinazione dirigenziale n. del è stato escluso per la mancanza dell'abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri.</p>	<p>In merito al quesito posto, occorre far presente che il bando del Comune di Treviso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il settore lavori pubblici e infrastrutture, a pag 2, specifica nelle premesse quanto segue:</p> <p>"All'istruttore direttivo tecnico è richiesto lo svolgimento di attività che, ai sensi dell'art . 51 del R .D . 23.10.1925 n . 2537, sono riservate in via esclusiva agli ingegneri e delle attività professionali che, secondo quanto previsto dall'art . 46, comma 1, lettera a) del DPR 328/2001, formano oggetto della professione di ingegnere per il settore "ingegneria civile ed ambientale" - sezione A dell'albo professionale (pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio) .</p> <p>In particolare l'istruttore direttivo di cui al presente bando si occuperà della gestione del ciclo di vita del patrimonio infrastrutturale e a rete attraverso attività di progettazione e direzione lavori interna ovvero supporto e controllo sulla progettazione esterna nonché direzione operativa a supporto della direzione lavori esterna relativamente agli interventi di nuova costruzione e manutenzione delle reti infrastrutturali comunali inseriti negli strumenti di programmazione triennali ed annuali approvati dall'amministrazione".</p> <p>Nel bando quindi è stata motivata la scelta della figura professionale di un ingegnere.</p> <p>Al riguardo, si osserva che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283), motivazione che nel caso di specie appare esserci.</p> <p>La giurisprudenza ha anche affermato che l'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Va tutavia segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, e la relativa abilitazione, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, l'esclusione potrebbe essere impugnata innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione. Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione debba essere proposta dall'architetto escluso dalla procedura; l'Ordine potrà comunque costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione.</p>	
151	Competenze	si chiede se un iscritto all'Ordine che esercita la libera professione può validare le dichiarazioni di conformità degli impianti (DI.CO.).	<p>Con riferimento alla questione prospettata si segnala che in tema di competenze professionali degli architetti è già stato espresso parere all'Ordine richiedente in data 7.8.2020, prot 0000801, e, nel rinviare ai punti 1, 2, 3 e 4 del parere, ad oggi non sussistono ragioni dal discostarsi su quanto già espresso in tali punti.</p> <p>Ad integrazione, si conferma che appare possibile ritenere che sussista la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, e si precisa relativamente alla dichiarazione di rispondenza, di cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/2008, dal momento in cui la dichiarazione di conformità prospettata nel quesito, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM predetto, viene rilasciata dall'impresa installatrice e non dal professionista.</p>	30/10/2020
152	Competenze	si chiedono delle valutazioni relativamente alle competenze dell'architetto in materia di progettazione e direzione lavori di una strada. Nel caso specifico, si tratta di attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un tratto di strada di collegamento	Con riferimento al quesito posto, va reso noto che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della	06/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>fra due provinciali, strada extraurbana di categoria C senza impianti nè fognari nè impianto di illuminazione, prevista dal P.R.G.C. quale opera da eseguire in convenzione con il Comune e finalizzata a togliere il traffico pesante diretto allo stabilimento del committente.</p> <p>A fronte di un contenzioso in essere su tale strada, la compagnia di assicurazione chiamata in causa contesta le competenze dell'architetto per la progettazione e direzione lavori di una strada sostenendo che è di esclusiva competenza degli ingegneri.</p>	<p>trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</p> <p>Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di "opere di edilizia civile" "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p> <p>E' stato ritenuto che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento è stato accolto anche da alcuni TAR (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>La giurisprudenza consente quindi agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti «strettamente connessi con singoli fabbricati», e non si ravvisano altri precedenti giurisprudenziali significativi che possano ampliare tali concetti.</p> <p>In base a tali presupposti, è quindi possibile ritenere che per strade presenti nel sistema viario, che presentano una semplicità di profili tecnici, possono ben essere assimilate ad una costruzione civile e quindi essere legittimamente progettate da un architetto, trattandosi di strade a servizio di edifici.</p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di documenti o atti progettuali che possano far comprendere la tipologia delle attività professionali oggetto del quesito e la loro contestualizzazione, non è possibile formulare una soluzione certa ed univoca.</p> <p>In linea di principio, si ritiene comunque possibile sostenere la competenza degli architetti in materia di progettazione e direzione lavori di strade dal momento in cui esse siano a servizio di edifici o strettamente connesse a questi ultimi, fermo restando che,</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni giurisprudenziali.	
153	Competenze	<p>si chiede, con riferimento ad un incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori per la realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel comprensorio carnico - tratta Tolmezzo/Carnia, se i lavori possano essere progettati (e diretti) nella loro totalità da un architetto oppure se i medesimi, per la parte relativa agli interventi strutturali previsti, debbano prevedere la competenza esclusiva dell'ingegnere.</p> <p>Si precisa che per l'esecuzione dei lavori sono necessarie sia l'autorizzazione paesaggistica ex artt. 142 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 {per i tratti ricadenti in vincolo paesaggistico), che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Digs. n. 42/2004, considerato che l'intervento interessa un bene vincolato (trattasi del sedime della ex ferrovia Carnia-Tolmezzo), e che i lavori riguardano lo smantellamento della linea ferroviaria, la realizzazione della pista ciclabile, la messa in sicurezza da caduta massi della galleria ed il risanamento di sottopassi, ponti e gallerie.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una "zona condivisa" tra ingegneri ed architetti in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che "rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati", aggiungendo, già nel 1984, che "la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica".</p> <p>In materia di opere stradali, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito, sempre con riferimento ad opere stradali, che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"; la giurisprudenza amministrativa ha peraltro ribadito che "la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati" e quindi limitata, evidentemente, all'ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4</p>	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92) .</p> <p>In tema di piste ciclabili, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell'affidamento di un incarico di progettazione ad un architetto (Tar Latina, sentenza n. 372 del 22.5.2014) chiarendo la competenza esclusiva di una pista ciclabile in capo ad architetti ed ingegneri (Tar Veneto, sentenza n. 1077 del 16.3.2005).</p> <p>In base a tali presupposti, è pertanto possibile ritenere che la progettazione e direzione lavori di una pista ciclabile, anche relativamente alla parte strutturale, possa essere assimilata ad una costruzione civile e quindi essere legittimamente di competenza di un architetto, a condizione, tuttavia, che rientri nell'ambito urbano e che sia a servizio di singoli edifici o strettamente connesse a questi ultimi.</p>	
154	Competenze	si chiede se i geometri sono competenti per la firma di un Permesso di Costruire Convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il Permesso di Costruire Convenzionato (PDDC), introdotto dalla Legge n. 164 del 2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) è una via di mezzo tra un Piano Attuativo stabilito dallo Strumento Generale di Pianificazione Urbana, ed il rilascio di un permesso di costruire su singola proprietà privata.</p> <p>La procedura per il rilascio è la stessa di quella del permesso di costruire non convenzionato, tranne il fatto che all'interno del procedimento dovrà trovare spazio la fase di "negoiazione" con gli operatori per la definizione dettagliata dei contenuti della convenzione, nonché la successiva necessaria approvazione della convenzione da parte del competente Organo Comunale.</p> <p>Occorre a tal fine rammentare che il parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015 ha individuato “un principio regolatore, che deve sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari ordini professionali”, da applicare “nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dall’altro”. Tale principio, secondo i Giudici, è “ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”, codificato nell’art. 64, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato “le modeste costruzioni civili non debbono comportare l’impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo all’incolumità delle persone”; oltre a ciò, il</p>	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Consiglio di Stato ha affermato, nel medesimo parere, che la definizione di “modeste costruzioni civili”, che “va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva)” e devono essere mantenute “ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore”.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha infine precisato che è possibile affidare un incarico a più professionisti, ove non deve però evincersi “la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli”, e pertanto “l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità”.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che, dal momento in cui il Permesso di Costruire Convenzionato ha numerose caratteristiche di un Piano Attuativo stabilito dallo Strumento Generale di Pianificazione Urbana, le aree sulle quali si procederà con il PDCC dovrebbero pertanto essere già individuate nello strumento generale di pianificazione, e ci saranno, a titolo esemplificativo, compensazioni ambientali, cessioni di aree superiori agli standard o realizzazione di opere pubbliche a scomputo e non, all'evidenza di carattere rilevante e non modesto.</p> <p>Oltre ciò, si osserva che le competenze professionali dei geometri, previste all’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individuano molteplici attività, indicate dalla lettera a) alla lettera q), tutte però caratterizzate dalla modestia delle attività stesse (lettere d), e), g), i), l), m), n) ed o)); lo stesso punto q) dell'art. 16 prevede per il geometra la possibilità di avere mansioni di perito comunale "esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici".</p> <p>A fronte di quanto sopra, pur non essendo possibile fornire una risposta generalizzata, dal momento in cui occorrerà verificare, caso per caso, i contenuti della convenzione, è possibile comunque ritenere che le prescrizioni di carattere architettonico ed urbanistico relative all’intervento del PDCC debbano essere comunque</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			conformi e coerenti sia con quanto sancito all'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, sia con le sopracitate prescrizioni contenute nel parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015.	
155	Competenze	si chiede, con riferimento ad una gara d'appalto del Comune di per "Completamento cimitero di da realizzarsi in Project financing" se sia corretto che gli architetti non possano progettare cimiteri. Nei verbali di gara allegati (nn. 4 e 5) emergerebbe che in base alla sentenza del Consiglio di Stato IV Sezione, del 22 maggio 2000 n. 2938 sussisterebbe l'esclusiva competenza degli Ingegneri nelle opere "igieniche", quale è quella oggetto del Bando di Gara.	<p>Con riferimento al quesito posto, va premesso che il base al disciplinare di gara d'appalto del Comune di per "Completamento cimitero di da realizzarsi in Project financing", reperito sul sito internet del Comune, l'oggetto completo della procedura è "l'affidamento della Concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo dei lavori per la realizzazione e gestione relativamente alla vendita dei manufatti, per il completamento del cimitero comunale da realizzarsi in Project Financing".</p> <p>Sempre nel disciplinare, si evince che è richiesta la la realizzazione di n. 520 loculi, n. 440 ossari, n. 14 cappelle gentilizie fuori terra ciascuna ospitante 15 loculi e n. 14 cappelle gentilizie interrato ciascuna ospitante 9 loculi.</p> <p>Non risponde quindi al vero, come si evince dai verbali 4 e 5 , che il bando di gara ha ad oggetto "opere igieniche in ambito cimiteriale", essendo invece prevista la realizzazione, oltre che di loculi, anche di cappelle gentilizie.</p> <p>In base a a tali premesse, va altresì evidenziato che con la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (equivalente al Consiglio di Stato) n. 37 del 31 gennaio 2014 è stato ulteriormente chiarito quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 2938/2000, specificando che, pur se la progettazione delle opere cimiteriali è appannaggio degli ingegneri, rimane ferma la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.</p> <p>Ne deriva che non appare sostenibile riservare ai soli ingegneri il completamento di un cimitero da realizzarsi in Project financing, dal momento in cui, qualora sono presenti, tra le opere previste, la progettazione di elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, come possono essere le cappelle gentilizie, oltre che gli stessi loculi, sussisterà comunque la competenza concorrente degli architetti.</p>	16/12/2016
156	Competenze	si chiede se un Architetto Vecchio Ordinamento	Con riferimento al quesito posto, si osserva che per firmare una	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Laurea Magistrale abbia l'abilitazione a firmare la progettazione e dimensionamento di staffaggi di supporto per gli impianti, nello specifico mensole, binari in appoggio e sospensione, strutture reticolari in acciaio, tipo Pipe Rack.</p> <p>Si allega un file in formato pdf contenente esempi tipici di supporti per i quali si richiede il progetto con Timbro & Firma.</p>	<p>progettazione e dimensionamento di staffaggi di supporto ad impianti è necessaria quella competenza professionale che possa definire la struttura, a servizio di impianti, nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, che può senza dubbio essere attribuibile alla figura professionale dell'architetto.</p> <p>Le predette attività, oltre a rientrare tra le opere di edilizia civile di cui all'art. 52 del RD 2537/1925, rientrano nella "conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici" che sono espressamente individuate tra le conoscenze, abilità e competenze dell'architetto dall'art. 46 della direttiva 2013/55/UE (identico nei contenuti alla previgente direttiva 2005/36/CE) e previste al contempo dall'art. 52 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.i.</p>	
157	Competenze	<p>si chiede se un "Architetto Iunior" iscritto nella Sezione B, Settore A dell'Albo dell'Ordine possa assumere l'incarico di progettista, DL e coordinatore sicurezza di un'opera pubblica.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, l'Architetto Iunior, limitatamente alle attività previste dall'art. 16 comma 5 lettera a) del DPR 328/2001, ovvero riguardo a attività volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere pubbliche (punto 1), nonché alla progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate (punto 2), può senz'altro assumere l'incarico di progettista, direzione lavori e coordinatore sicurezza di un'opera pubblica per le attività di cui al punto 2, mentre potrà effettuarle in concorso e in collaborazione con altri professionisti ai sensi del citato art. 16 comma 5 lett a) punto 1.</p>	17/09/2020
158	Competenze	<p>si segnala che il Decreto requisiti del 6 agosto 2020, all'art. 1 comma 3, punto h), stabilisce che possa redigere l'asseverazione il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.</p> <p>Si ritiene che possano asseverare solo gli architetti e gli ingegneri del vecchio ordinamento (iscritti cioè a tutti e 3 i settori), mentre sembra che restino esclusi, ad esempio, gli ingegneri e gli architetti junior, i certificatori energetici che non sono iscritti ad un ordine professionale, i periti</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, appare evidente che il chiaro tenore dell'art. 1 comma 3, punto h) del Decreto del Ministero Sviluppo economico del 6 agosto, come le stesse previsioni di legge contenute nell'art. 119 del DL 34/2020 e s.m.i., attribuiscono prioritariamente alla figura dell'architetto (e comunque anche a quella dell'ingegnere) le attività di asseverazione relative al superbonus 110%.</p> <p>Tuttavia, non appare possibile stabilire indiscriminatamente preclusioni per altre categorie professionali, dal momento in cui, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, rimane possibile per altre categorie, a seconda dell'intervento previsto, svolgere attività professionale sul "superbonus", a seconda dell'intervento previsto.</p>	01/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		industriali e i geometri che, pur iscritti ad un collegio professionale, non sono abilitati alla progettazione sia di edifici, sia di impianti.		
159	Competenze	si chiedono indicazioni in merito alla competenza ed alle eventuali abilitazioni necessarie all'Architetto per poter dar seguito alla richiesta di eseguire, in ambito industriale, una valutazione di vulnerabilità sismica delle scaffalature e delle strutture di supporto degli impianti a firma di un tecnico abilitato nell'ambito delle competenze professionali.	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre premettere che per vulnerabilità sismica deve intendersi la propensione di una struttura a subire un danno, a fronte di un evento sismico di una data intensità; la valutazione è legata a metodi di tipo statistico o meccanicistico, utilizzando modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.</p> <p>Ciò premesso, si segnala non appare possibile fornire una risposta certa sulle competenze dell'Architetto, dal momento in cui non è chiara l'effettiva entità delle "scaffalature e delle strutture di supporto degli impianti", nè è data sapere la tipologia di impianti oggetto del quesito.</p> <p>Una volta effettuate tali verifiche, in base all'esame anche della eventuale documentazione relativa all'incarico professionale, sarà possibile fornire una risposta.</p>	03/10/2016
160	Competenze	<p>si chiedono informazioni in merito alla presunta esistenza di una sentenza che sosterrrebbe che i Beni soggetti a vincolo non possono essere mandati in gara in categoria E21 ai sensi del D.M. 143/2013, ma solo in categoria E22.</p> <p>Si allega a tal fine il quesito dell'iscritto, che effettua una ricostruzione normativa delle categorie E21 e E22 e chiede in conclusione:</p> <p>-se sia compatibile con le norme di legge vigenti il fatto che un Ente Pubblico possa bandire una gara di progettazione riguardante un edificio storico tutelato richiedendo ai partecipanti requisiti identificabili nella categoria E.21 invece che nella categoria E.22;</p> <p>- se un iscritto all'Ordine degli Ingegneri possa partecipare a tale gara esibendo documentazione comprovante progettazione specialistica strutturale o impiantistica su edifici tutelati, identificandola come rientrante in categoria E.21, invece che nelle categorie solo altre di natura</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, ed in base alla questione così come prospettata dall'iscritto nella richiesta anch'essa allegata, si osserva che la giurisprudenza amministrativa si è già espressa relativamente alla categoria E22 individuata ai sensi del D.M. 143/2013.</p> <p>Con la sentenza del Tar Campania, Sez. I, n. 563/2017 del 26 gennaio 2017 è stato ritenuto che rientrano nelle competenze di un architetto i lavori di un bene assoggettato a protezione vincolistica ai sensi della l. n.1089/1939, rispetto alla quale gli eventuali lavori di restauro devono ricondursi alla categoria che, nella precedente nomenclatura, era designata come Ie e che, attualmente, sono ricompresi nella categoria E22, e che la progettazione su tali beni non può essere attribuita ad un ingegnere.</p> <p>Con la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 777/2016 del 12 agosto 2016 e stato altresì precisato che "il D.M. 143/2013 ha interamente rivisto il sistema di classificazione mediante richiamo alla tabella Z-1 ad esso allegata che contiene anche le "corrispondenze" alle quale deve farsi riferimento per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto che non si limita a stabilire le corrispondenze tra le</p>	30/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		specialistica.	<p>vecchie e le nuove categorie di lavori ma contiene anche la descrizione degli stessi. Le opere comprese nella categoria E22 sono descritte come "Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza". Dovrà quindi aversi riguardo alla caratteristica concreta delle opere e non alla precedente classificazione poiché in precedenti i lavori oggi riconducibili alla categoria E22 potevano essere descritte come Id o come Ie poiché la natura vincolata dell'immobile non era elemento rilevante ai fini della classificazione".</p> <p>Va inoltre segnalata la circolare CNAPPC 112/2014 (e la corrispondente circolare CNI n. 417/XVII Sess del 4.09.2014) con cui un gruppo paritetico CNAPPC-CNI ha individuato le principali criticità del DM 143/2013.</p> <p>In tale documento, che si rimette in allegato, è stato concordamente deciso che "nel caso di incertezza nella comparazione, si deve precisare che prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all'identificazione delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate in "id"), che oggi, con riferimento alla Tavola "Z1" del lini 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla E21".</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto, anche alla luce dei riferimenti giurisprudenziali, appare logico e ragionevole ritenere che un Ente Pubblico dovrà bandire una gara di progettazione riguardante un edificio storico tutelato richiedendo ai partecipanti requisiti identificabili nella categoria E.22; oltre a ciò, un iscritto all'Ordine degli Ingegneri, in ossequio alla circolare sopra citata del CNI, non potrà partecipare a tale gara esibendo documentazione comprovante progettazione specialistica strutturale o impiantistica su edifici tutelati ed identificandola come rientrante in categoria E.21, dal momento in cui essa rientra nella categoria E22.</p>	
161	Competenze	si chiede, in caso di passaggio di iscrizione dalla sezione B settore Architettura alla sezione A settore Architettura, ai fini del raggiungimento dei requisiti dei dieci anni di iscrizione all'Albo per l'inserimento nell'elenco dei collaudatori statici,	Con riferimento alla questione posta, si osserva preliminarmente che per il caso rappresentato (architetto iunior che vuole iscriversi alla sezione A), a fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, manterrà il numero di	13/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>ai sensi dell'art. 7 L. 1086/71 e successive modificazioni ed integrazioni, a quale data di iscrizione si debba fare riferimento.</p>	<p>matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione.</p> <p>Ciò premesso, l'art. 7 della L.1086/1971 recita che "2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera". La normativa non prevede l'iscrizione ininterrotta all'Albo (come ad esempio prevede il punto 4 della L.R. Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14) ma semplicemente che venga accumulato un periodo di iscrizione all'albo di 10 anni.</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, per l'inserimento nell'elenco dei collaudatori statici, occorrerà specificare l'annotazione della decorrenza di iscrizione nella sezione B e nella sezione A dell'Albo, al fine di evidenziare il diverso grado di competenze maturate nel rispetto dei criteri e dei presupposti di legge vigenti.</p> <p>L'esecuzione del collaudo, da parte di un architetto iunior, dovrà tener presente delle competenze da esso maturate ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 328/2001, ovvero delle "attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche" e della progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione "relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".</p> <p>Ne deriva che il collaudatore, pur iscrivendosi nell'elenco dei collaudatori statici, allo stato potrà svolgere solo quelle attività che rientrano nelle competenze dell'architetto iunior, diverse dall'architetto iscritto alla sezione A dell'Albo.</p>	
162	Competenze	<p>si allega la circolare che l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha inviato a tutti gli Enti locali di Venezia e del Veneto in tema di competenza degli Ingegneri nella valutazione di compatibilità idraulica.</p> <p>Tale circolare sta provocando la contestazione, da parte di Amministrazioni locali, della firma di progetti con la verifica della compatibilità</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata occorre precisare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6593 del 21/11/2018 definisce che "gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate".</p> <p>La sentenza, tuttavia, definisce anche che:</p> <p>- "la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di</p>	25/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>idraulica, adducendo la motivazione che la competenza è esclusiva degli Ingegneri. Tale atteggiamento fa riferimento esplicito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6593 del 21/11/2018.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito alle competenze degli Architetti in riferimento alle opere idrauliche.</p>	<p>pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938)" tenendo quindi conto della giurisprudenza che prevede che se le opere sono connesse a singoli fabbricati sussiste competenza anche degli architetti (cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, sulla competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici; cfr. altresì cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808);</p> <p>- "la delimitazione di competenze risultante dalla normativa secondaria è basata su concetti di carattere descrittivo che consentono di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali (come osservato da Cons. Stato, IV, n. 4866/2009 e id., VI, n. 1550/2013 cit.)".</p> <p>La sentenza non fa quindi alcun riferimento a competenze esclusive degli ingegneri relative alla verifica della compatibilità idraulica, prevista dalla normativa della Regione Veneto e che ha lo scopo di valutare l'impatto della nuova previsione urbanistica sull'esistente assetto idraulico ed idrogeologico.</p> <p>Lo studio di compatibilità idraulica, inoltre, dipende anche dall'estensione dell'intervento urbanistico (trasformazione di uso del suolo o trasformazione idraulica), e a fronte della tipologia di intervento, se connesso a uno o più fabbricati, è possibile ritenere che vi sia competenza da parte degli architetti .</p> <p>Ne deriva quindi che non appare possibile generalizzare quanto ritenuto nella circolare dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, dal momento in cui la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6593 del 21/11/2018 non fa comunque riferimento alla verifica della compatibilità idraulica, ed in considerazione del fatto che, se si tratta di verifica connessa a singoli fabbricati, sussiste la competenza anche degli architetti.</p>	
163	Competenze	<p>si chiede, da parte di un Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, "se attualmente le competenze del Conservatore dei Beni Architettonici sono ancora quelle da Ella riportate nell'allegato o se ci sono variazioni" e, nello</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, ad oggi, le competenze del Conservatore dei beni architettonici ed ambientali sono quelle previste dal DPR 328/2001, e non sono intervenute modifiche normative al riguardo.</p> <p>Ne consegue che ad oggi risulta ancora valido ed efficace quanto</p>	27/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		specifico quali sono le documentazioni tecniche può firmare tale figura professionale.	comunicato all'iscritto, dall'Ordine di Verona, con la comunicazione prot. 674 del 15.2.2006, e non sussistono ragioni per discostarsi da quanto affermato in tale occasione. Si tratta infatti di competenze orientante alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza che tali competenze prevedano esplicitamente la possibilità di progettare o dirigere lavori anche in tale limitato ambito.	
164	Competenze	si segnala una Sentenza della Cassazione Civile n. 2038/2019 in base alla quale per i giudici supremi il geometra che progetta edifici in cemento armato non va pagato perché non competente. L'Ordine fa presente che in base ad un parere acquisito da Tecnojus ha sempre e comunque segnalato i nominativi anche nei casi in cui il progettista e/o Direttore Lavori risultava essere un tecnico diplomato, ed alla luce della recente Sentenza si chiede come l'Ordine debba comportarsi in tali circostanze.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il CNAPPC, con la allegata circolare CNAPPC 117/2015 e gli annessi allegati, ed a cui si rinvia, ha fornito a tutti gli Ordini gli opportuni chiarimenti relativamente alla competenza dei geometri sul cemento armato, a seguito del Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015 che ha definito la questione sotto numerosi profili, in particolare evidenziando che “anche per le “modeste” costruzioni civili il geometra può progettare, con l’uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implicino per destinazione pericolo per l’incolumità delle persone”, e che la definizione di “modeste costruzioni civili” “va valutata sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva)”, dovendo “mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore”. Il parere reso all'Ordine, ed allegato al quesito, si limita a verificare l'aspetto relativo alla nomina delle terne da parte dell'Ordine, citando una sentenza del Tar Brescia del 2013, e comunque rinvia, per le competenze dei geometri "alle espressioni più recenti sia della Giustizia Amministrativa (in particolare del Consiglio di Stato) che della giustizia ordinaria (in particolare della Suprema Corte di Cassazione, civile e penale". Si invita di conseguenza l'Ordine, oltre a tener conto dell'ordinanza della della Cassazione Civile n. 2038/2019, inviata unitamente al quesito, a considerare i contenuti e gli aspetti sottesi alla circolare CNAPPC 117/2015 e gli annessi allegati, ed a cui si rinvia.	26/06/2019
165	Competenze	si allega una nota trasmessa da un Pianificatore	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che ad oggi il	29/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		territoriale contenente considerazioni e valutazioni sui titoli di studio e sugli ambiti di competenza dei diversi settori di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, e se ne richiede un parere.	Consiglio Nazionale è coinvolto ed ha pendenti alcuni contenziosi relativi alle competenze dei Pianificatori Territoriali, in alcuni casi esperiti solo in sede cautelare, e che dovranno essere valutati nel merito dal Tribunale Amministrativo Regionale adito. Ne deriva che, in attesa della definizione di tali giudizi, non è possibile esprimersi su questioni relativamente alle competenze dei Pianificatori territoriali, e, allo stato, ci si limita a rinviare sull'argomento alle circolari in precedenza emesse dal Consiglio Nazionale.	
166	Competenze	si chiede se una Amministrazione pubblica possa utilizzare una figura professionale interna all'Ente per la redazione e la sottoscrizione di una variante sostanziale al Piano Regolatore Comunale con laurea in urbanistica ma che non risulta iscritta all'Ordine. Si evidenzia che sembrerebbe necessaria l'iscrizione all'Albo quale requisito per completare l'abilitazione professionale, ad integrazione del conseguimento della laurea e del superamento dell'esame di stato e che la sola laurea senza il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione all'Albo professionale non possa ritenersi sufficiente a svolgere la redazione e la sottoscrizione di una variante sostanziale al Piano Regolatore Comunale in quanto trattasi di un'opera pubblica e non di un mero procedimento amministrativo interno all'Ente.	Con riferimento al quesito posto, occorre necessariamente tenere a mente l'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che nel caso di progettazione c.d. interna, che "i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione", mentre l'obbligo di iscrizione all'albo viene imposto esplicitamente dal comma 5 del medesimo articolo solo nei casi di progettazione esterna. La normativa, pertanto, prevede una espressa deroga per i dipendenti pubblici solo in tal caso, mentre nulla viene previsto con riferimento alla progettazione di uno strumento urbanistico o di una sua variante. Il carattere esplicito di tale previsione normativa va comunque intesa come eccezione alla regola generale della necessaria iscrizione all'albo e non può quindi trovare applicazione al di fuori di quanto previsto nel predetto art. 24. A titolo esemplificativo, difatti, l'art.64 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. In tema di antincendio, poi, l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex Dlgs 139/2006 prevede la necessaria "iscrizione all'albo professionale". Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi	14/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>all'albo; tuttavia, se, diversamente, il professionista eserciti altra attività professionale non rientrante nell'applicazione dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 50/2016, sarà necessaria l'iscrizione all'albo.</p> <p>Con riferimento al caso di specie, poi, l'ANAC, con il parere n. 136 del 30 luglio 2013, ha evidenziato che le prestazioni inerenti la pianificazione urbanistica sono riconducibili ai servizi attinenti all'Urbanistica di cui all'Allegato II-A del Codice dei Contratti pubblici e come tali sono sottratte all'applicazione della disciplina speciale degli artt. 90 e seguenti del Codice (oggi divenuto art. 24), confermando l'impossibilità di operare estensione analogiche tra i due tipi di prestazioni.</p> <p>La redazione e la sottoscrizione di una variante sostanziale al Piano Regolatore Comunale, per le considerazioni sopra descritte, non esula quindi dalle competenze riservate agli iscritti all'Albo. Basti al riguardo esaminare la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2945 del 7 luglio 1957 (legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, istruzione per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati) che chiarisce che gli elaborati di progetto debbano essere firmati da un ingegnere o architetto, da intendersi quali iscritti agli albi professionali.</p> <p>Difatti l'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto"; a fronte di tali disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. Tale principio vale ovviamente per le altre sezioni e settori dell'Albo (pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iunior).</p> <p>Ne deriva che, in base a quanto sopra esposto e considerato, un dipendente pubblico potrà svolgere l'attività di progettazione pianificatoria solo se in possesso di iscrizione all'Albo.</p>	
167	Competenze	si chiede se un Pianificatore Territoriale sezione A/b, in possesso di Laurea Magistrale della classe LM48 "laurea magistrale in Pianificazione e	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, così come indicato nell'allegato al decreto del MIUR 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale, la classe di	23/11/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		politiche per la città il territorio e l'ambiente" possa partecipare ad un avviso di selezione nella Pubblica Amministrazione ove è richiesto il diploma di laurea in Architettura e/o Ingegneria o titoli di studio equipollenti, a fronte del DM 11/05/2000 che stabilisce che la laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale è equipollente alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi	laurea LM 48 è rubricata "Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale". Ne deriva che, a fronte del Decreto del MIUR del 14.4.2003, la laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale è equipollente alle lauree in ingegneria e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi, dovendo quindi rientrare in tale equipollenza la classe di laurea LM48.	
168	Competenze	si segnala che un Conservatore si è trovato in difficoltà con la Soprintendenza nel firmare interventi anche minimi di restauro, e stava pensando di prendere una seconda laurea in architettura. Si chiede, essendo numerosi gli indirizzi presenti e diversa la durata (lauree triennali e lauree magistrali), che titolo minimo di laurea è richiesto per poter firmare interventi di restauro su beni tutelati.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 ed alla giurisprudenza (Cons. Stato, sentenza 21/2014) per gli immobili vincolati sussiste competenza in via esclusiva per la professione di architetto, e quindi per gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali, per le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico, e per gli interventi di recupero su immobili sottoposti a vincolo. Per svolgere tale attività è quindi necessario il titolo professionale di architetto e la laurea corrispondente per l'iscrizione alla Sezione A, Settore A dell'Albo e pertanto la laurea magistrale, ovvero il titolo accademico di secondo livello.	18/03/2019
169	Competenze	si chiede se può essere considerato plausibile il fatto che il D.M. n. 244 del 20/05/19 non contempli la figura del Conservatore iscritto all'Albo degli Architetti (classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali)/ Architetto tra quelle che possono essere configurate come Esperti di Diagnostica per i Beni Culturali (Conservation Scientist), in nessuna fascia.	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che, in base al quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione." Si tratta di competenze orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, per cui viene richiesta la classe di laurea LM 10, Conservazione dei beni architettonici e ambientali Per la figura di esperto di diagnostica e di scienze tecnologiche applicate ai beni culturali, come descritto all'allegato 6 del DM 244 del 20 maggio 2019, viene prevista la classe di laurea LM-11	13/12/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Conservazione e restauro dei beni culturali, non equipollente con la classe di laurea LM 10, dal momento in cui, come descritto nel predetto allegato 6, tale figura prevede di "progettare e collaborare alla progettazione degli interventi conservativi o conoscitivi sui beni culturali" e al contempo, definendo i materiali più idonei per il restauro, "monitorando l'efficacia dell'intervento di restauro e lo stato di conservazione nel tempo".</p> <p>Trattandosi, all'evidenza, di classi di laurea diverse, emerge che le competenze di esperto di diagnostica e di scienze tecnologiche applicate ai beni culturali non sono ricomprese o descritte nel quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, e di cui non appare possibile fornire interpretazioni estensive.</p>	
170	Competenze	<p>si chiede:</p> <p>1) Può un Architetto firmare una relazione sismica al fine dell'applicazione del recupero fiscale bonus sisma?</p> <p>2) Tra le competenze di un Architetto rientrano la progettazione degli impianti termici e la redazione della relazione Ex Legge 10/90 con firma e timbro?</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, la Relazione sismica per il recupero fiscale bonus sisma deve essere predisposta dal progettista strutturale che esegue la classificazione del rischio sismico a cui è soggetto l'edificio esistente per cui si vuole la detrazione.</p> <p>Ed il progettista strutturale, quale responsabile delle strutture, può essere senza dubbio un architetto, dal momento in cui è titolato alla realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato ex art. 53 DPR 380/2001 ed ex art. 3 L. 1086/1971 (cfr ex multis Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015).</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, per le competenze sugli impianti (nella specie impianti termici e relazione energetica) si osserva che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste" non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non indicando chiaramente le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.</p> <p>Ai sensi di quest'ultima, le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" rientrano nella competenza professionale dell'architetto (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, è stata definita la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici; dopodichè il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha confermato la tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, ritenendo che il concetto di "opere di edilizia civile" "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p> <p>Appare quindi possibile ritenere che tra le competenze di un Architetto rientrano la progettazione degli impianti termici e la redazione della relazione Ex Legge 10/90 con firma e timbro.</p>	
171	Competenze	<p>si chiede se sussista la competenza di un Geometra relativamente ad un progetto definitivo denominato "Intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante Nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata via delle mura", dal momento in cui la progettazione riguarda strutture in cemento armato in area censita dal Piano di Assetto Idrogeologico come aree a pericolosità di frana elevata PF4.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, e con riferimento al progetto definitivo predisposto dall'ufficio tecnico comunale del Comune di, si osserva che, in base a come si evince dagli elaborati progettuali, essi appongono la dicitura "Ufficio Tecnico"". In particolare, con riferimento agli allegati C e D (Esecutivi strutturali muro di sostegno in c.a. e particolari costruttivi e calcoli delle strutture - muro di sostegno) si evince che tali documenti sono stati redatti dal geometra dell'Ufficio Tecnico.</p> <p>Si osserva, al riguardo, che i riferimenti normativi posti a base dello stesso Geometra nel progetto definitivo sono in particolare la Legge nr. 1086 del 05/11/1971 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica), la Legge nr. 64 del 02/02/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché tutte le altre disposizione ivi citate.</p> <p>Si dimostra pertanto di conoscere, da parte del tecnico, quali siano le norme poste a base della procedura; diversamente, vengono disapplicati i costanti orientamenti giurisprudenziali relativi alla competenza sul cemento armato e alle costruzioni in zone sismiche, che hanno ritenuto che il geometra non è competente in tali ambiti.</p> <p>Con sentenze della Cassazione Civile n. 19292 del 7 settembre</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>2009, n 6402 del 12 marzo 2011 e del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011 è stato affermato che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego dei cemento armato, che ogni competenza in materia è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1, e che i limiti posti dall'art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, essendo esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutive» di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica.</p> <p>Da ultimo, il Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015 ha affermato che per definire l'aspetto delle competenze dei geometri, il “principio regolatore, che deve sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali”, è “ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”, che la definizione di “modeste costruzioni civili” relativo alla competenza dei geometri “va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva)”, dovendo “mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di particolare rigore”, e che “la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato” deve essere affidata ad un “tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità”.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto, si ravvisano fortissimi dubbi che sussista la competenza di un Geometra relativamente ad un progetto definitivo denominato "Intervento di consolidamento e stabilizzazione del versante Nord in dissesto idrogeologico sottostante il centro abitato e la strada denominata via delle mura", dal momento in cui non si comprende come possa rientrare nella nozione di “modeste costruzioni civili” la progettazione inerente strutture in cemento armato in area censita dal Piano di Assetto Idrogeologico come aree a pericolosità di frana elevata PF4.</p>	
172	Competenze	si segnala la delibera della ASL direlativa	Con riferimento all'avviso pubblico per titoli, quiz e colloquio per il	18/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>ad un incarico dirigenziale a tempo determinato riservato a soli ingegneri edili, e di cui si chiede, qualora rilevato un profilo di illegittimità, di intervenire presso l'ente.</p>	<p>conferimento di incarico a tempo determinato per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, di Dirigente Ingegnere indirizzo edile per le esigenze della UOC di Ingegneria Clinica, impiantistica ed edile, il titolo che si richiede è il Diploma di Laurea in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) o Diploma di Laurea Magistrale (ex DM 270004) riconducibili all'indirizzo richiesto, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge".</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione della ASL di individuare per il concorso un Dirigente Ingegnere indirizzo edile per le esigenze della UOC di Ingegneria Clinica, impiantistica ed edile parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la determinazione n. G14180 del 8.1 1.2018 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, ove è prevista la copertura di n. 3 posti di Dirigente Ingegnere, richiesti stante la carenza organica di tale figura professionale.</p> <p>Per tale presupposto, citato nella delibera della ASL, l'indizione della procedura concorsuale è vincolata dalla precedente</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>individuazione nel piano del fabbisogno del personale, e ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno della determinazione n. G14180 del 8.1 1.2018.</p> <p>Non appaiono invece convincenti le motivazioni legate alla individuazione della figura di Ingegnere, essendo legate, come si evince dalla delibera della ASL, alla attività di recupero, riqualificazione, manutenzione e gestione del parco edilizio esistente, gestione dei processi tecnologici e produttivi relativi al comparto edile con particolare attenzione all'adeguamento degli impianti ed alla sicurezza.</p> <p>Per tali attività, nell'individuare nella delibera e nell'avviso la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.</p> <p>Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, la delibera e l'avviso oggetto del parere, in assenza di un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Non si ravvisa purtroppo l'opportunità da parte del Consiglio Nazionale di agire direttamente contro la ASL, dal momento in cui in tema di concorsi pubblici un Consiglio Nazionale ed un Ordine territoriale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non posseggono la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una richiesta di ritiro o di riesame o comunque una azione giudiziaria, occorrerà che tali azioni debbano essere proposte anche congiuntamente a singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione e che siano interessati a partecipare alla procedura.</p>	
173	Competenze	<p>si chiede se sia possibile per un Arch. iunior di inoltrare una pratica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Si specifica che l'intervento è l'installazione di una canna fumaria, da affincare ad un pluviale esistente, posta su un prospetto secondario di un edificio vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e che il professionista è in possesso di laurea in Scienze dell'Architettura presso la facoltà di Architettura di Firenze.</p>	<p>1. Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente rammentare come sono disciplinate le competenze dell'architetto iunior nella lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:</p> <p>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</p> <p>a) per il settore "architettura":</p> <p>1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;</p>	26/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;</p> <p>3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".</p> <p>2. Occorre chiarire e delineare le definizioni di "metodologie standardizzate" e di "costruzioni civili semplici".</p> <p>Per la metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica); - la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A. <p>Un altro criterio che può aiutare a discernere la "metodologia standardizzata" è lo status di "normazione" di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una "norma tecnica" passata attraverso il periodo di "inchiesta pubblica" e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>Quanto alle costruzioni civili semplici, tale definizione si presta ad un confronto con quella della "modesta costruzione civile" relativa alla competenza professionale dei geometri.</p> <p>L'intervento della giurisprudenza sembra essere stato in grado di chiarire cosa debba intendersi per "modesta costruzione"; essa è una costruzione di dimensioni "ridotte" (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporti l'applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze del tecnico diplomato.</p> <p>Nel concetto di "semplice", invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione "semplice" è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.</p> <p>In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate.</p> <p>3. In base a quanto sopra esposto, va richiamato il testo dell'art. 52 del RD 2537/1925, ove si prevede che le scelte connesse al restauro, al risanamento e al ripristino di un immobile vincolato individuano una competenza esclusiva della professionalità dell’architetto, mentre tale richiamo non è mai stato esteso, da disposizioni di legge o dalla giurisprudenza, ad un architetto iunior, nè risulta essere individuata per quest’ultimo una qualche riserva.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che in aree soggette ad un qualche regime vincolistico e di carattere storico , si presuppone sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo ricorrente, in tal modo facendo venir meno la definizione di "metodologie standardizzate".</p> <p>Non è quindi possibile utilizzare metodologie standardizzate per costruzioni sottoposte a vincolo storico artistico, ed ad aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche storico-archeologiche storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, dal momento in cui la sussistenza di uno o più regimi vincolistici presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione, ma da valutarsi caso per caso e in base all’immobile oggetto della prestazione.</p> <p>Difatti, in tutti i altri casi di lavorazioni di immobili soggetti a vincolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali e non strutturali degli edifici, interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>destinazioni d'uso con essi compatibili) non sussiste il criterio della "semplicità" della costruzione, e del progetto nella sua interezza, dal momento in cui la dimensione fisica dell'opera e la sua articolazione in una pluralità di elementi risulta di per sè elemento di complessità.</p> <p>4. Va aggiunto, infine, che il Legislatore ha voluto specificare, per gli architetti iunior, la sussistenza di competenze sui "rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".</p> <p>Tale espressa indicazione e puntuale precisazione di tale competenza tra le attribuzione dell'architetto iunior conferma che esso è competente, sull'edilizia storica limitatamente ai rilievi, in base a quanto espressamente ed esplicitamente indicato all'art. 16 quinto comma lettera a) n. 3 del DPR 328/2001.</p> <p>Appare pertanto chiaro che il DPR 328/2001 ha voluto individuare in modo esplicito le competenze dell'architetto iunior sui beni vincolati limitatamente ai rilievi diretti e strumentali sull'edilizia storica, delimitandone le competenze solo in questa tipologia di attività professionale, senza aggiungerne altre; anche a fronte di tale chiara previsione normativa, non appare possibile fornire alcun tipo di interpretazione sulle competenze dell'architetto iunior in tema di immobili vincolati.</p> <p>5. In base a quanto sopra esposto, si conclude che, in linea generale, l'architetto iunior non rientra nell'esclusiva competenza a operare su edifici vincolati, espressamente prevista ex lege per l'architetto iscritto alla sezione A dell'Albo; nel caso di specie, poi, l'installazione di una canna fumaria, da affincare ad un pluviale esistente, posta su un prospetto secondario di un edificio vincolato, è all'evidenza un intervento edilizio che riguarda le opere di rinnovamento e sostituzione necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e stante la tipologia di intervento non appare possibile individuare il requisito della standardizzazione della metodologia lavorativa e della "semplicità".</p>	
174	Deontologia	<p>chiarimenti in merito ai provvedimenti disciplinari da adottare per i seguenti casi di mancato adempimento in materia di formazione professionale, alla data del 31/12, quando scadrà il periodo di ravvedimento operoso:</p> <p>- Iscritto che nel triennio 2014-2016 non ha</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre premettere che la questione verte aspetti in tema di procedimento disciplinare, e che relativamente alla loro adozione, vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento</p>	19/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>provveduto a completare il percorso formativo obbligatorio, è stato oggetto di procedimento disciplinare di sospensione e che ulteriormente nel successivo triennio 2017-2019 risulta ancora in difetto di CFP sia del precedente che del nuovo periodo formativo;</p> <p>- Iscritto che nel triennio 2014-2016 è stato sospeso per non aver effettuato la formazione ma che attualmente non esercita la libera professione e che per il triennio 2017-2019 ha regolarmente richiesto ed ottenuto esonero, ma non ha recuperato i crediti mancanti del triennio 2014-2016;</p> <p>- Iscritto che nel triennio 2014-2016 non ha provveduto a completare il percorso formativo obbligatorio, è stato oggetto di procedimento disciplinare di sospensione e che ulteriormente nel successivo triennio 2017-2019 risulta ancora in difetto di CFP sia del precedente che del nuovo periodo formativo, ma che nel triennio 2020-2022 sarà esonerato dalla formazione obbligatoria per non esercizio della professione o per compimento del 70° anno di età.</p>	<p>disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, ci si limita a segnalare che il vigente regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, approvato dal Ministero della Giustizia ed in vigore dal 1 luglio 2017, prevede all'art. 4 che ""il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione". Il Codice Deontologico è stato conseguentemente adeguato nel 2017 ed ha previsto all'art. 9 che "Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo".</p> <p>Ne deriva che, in tutti i casi previsti, il Consiglio di Disciplina dovrà valutare, in piena autonomia ed indipendenza, il rispetto delle citate previsioni di cui all'art. 9 del Codice e se sussista o meno una recidività ai sensi dell'art. 41 del Codice predetto.</p>	
175	Deontologia	<p>si chiede, con riferimento alla Circolare CNAPPC n. 70 del 4.7.2019 avente ad oggetto "Trasferimento o cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare", un parere sui criteri da applicare nell'ipotesi in cui pervengano presso gli Ordini istanze di cancellazione dall'Albo Professionale da parte di Colleghi il cui nominativo sia stato trasmesso al Consiglio di disciplina, per inadempimento dalla formazione professionale obbligatoria.</p> <p>Si segnala che la Circolare nulla dice sulla obbligatorietà, da parte degli architetti istanti, della corresponsione del contributo per l'anno successivo a quello della presentazione della richiesta di cancellazione, posto che il</p>	<p>Con riferimento alla prima questione posta, si osserva che, a fronte di una richiesta di cancellazione sospesa in pendenza di procedimento disciplinare, il professionista rimane comunque iscritto all'Albo; come specificato nella circolare CNAPPC 70/2019, la cancellazione "potrà avere seguito successivamente alla irrogazione della sanzione" e di conseguenza, fintantochè essa non verrà effettuata, il professionista dovrà comunque corrispondere la quota di iscrizione all'Albo.</p> <p>Con riferimento alla seconda questione posta, si osserva che la pendenza di procedimento disciplinare è "causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa", come prospettato nella predetta circolare CNAPPC 70/2019; ne deriva che, pur se il professionista non è in possesso di partita IVA, non eserciti neanche occasionalmente la professione, non è iscritto all' INARCASSA o è già pensionato, è comunque iscritto all'Albo, e dovrà comunque corrispondere la</p>	11/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>procedimento disciplinare non sia stato definito entro l'anno di deposito della domanda. In particolare, si chiede se vi è obbligo di corresponsione anche per coloro che hanno presentato istanza di cancellazione, prima della approvazione del Bilancio Preventivo.</p> <p>Un altro quesito riguarda la richiesta di cancellazione avanzata dagli architetti iscritti, in pendenza di procedimento disciplinare per mancato adempimento dell'obbligo formativo, nel particolare caso in cui i richiedenti non siano in possesso di partita IVA, non esercitino neanche occasionalmente la professione, non siano iscritti all' INARCASSA, o siano già pensionati. Si chiede se, in tali casi, sia possibile procedere alla cancellazione dall'Albo, oppure, si debba necessariamente sospendere la deliberazione ed attendere l'eventuale esecuzione della sanzione disciplinare non ancora comminata, inclusa, a titolo esemplificativo, quella dell'obbligo di recupero dei crediti mancanti.</p>	<p>quota di iscrizione, stante la pendenza del procedimento disciplinare.</p>	
176	Deontologia	<p>si segnala, per una procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lettera a, del D.Lgs. 163/2006 del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori complementari all'intervento di recupero funzionale ed architettonico di immobili, che, a seguito di nota dell'Ordine, con la quale viene comunicato che un architetto iscritto all'Ordine di Agrigento, individuato quale progettista dei lavori nell'ambito del servizio sopra descritto, non è in regola con l'obbligo formativo di cui al DPR 137/2012, si chiede di sapere se, nelle more di un eventuale provvedimento di sospensione, i professionisti non in regola con l'obbligo formativo possano o meno dichiarare di possedere il requisito di</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che i professionisti non in regola con l'obbligo formativo possono comunque dichiarare di possedere il requisito di abilitazione all'esercizio della professione, dal momento in cui, terminato il provvedimento di sospensione, è comunque possibile svolgere nuovamente l'esercizio della professione.</p> <p>Va precisato che una sanzione di natura disciplinare non fa comunque venir meno il requisito di abilitazione all'esercizio della professione, che si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di Stato, che non può essere revocata e che costituisce presupposto per l'iscrizione all'Albo.</p> <p>Quanto alla possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento per incarichi di contratti pubblici per professionisti non in regola con l'obbligo formativo, tale aspetto, in base alla vigente normativa in tema di appalti pubblici, non costituisce requisito ostativo.</p>	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		abilitazione all'esercizio della professione e possano partecipare alle procedure di affidamento per incarichi di contratti pubblici.		
177	Deontologia	<p>si chiede un parere con indicazioni e chiarimenti sulle procedure da seguire nel caso di esposto/denuncia nei confronti di iscritti che vengano accusati di avere assunto comportamenti deontologicamente scorretti nella funzione di CTU.</p> <p>Nello specifico si chiede se ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel punto 1.14 delle LINEE GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EDIZIONE 20141 emanate dal C.N.A.P.P.C., la richiesta prevede di attivare l'eventuale procedimento disciplinare con procedura ordinaria è di competenza del Consiglio di Disciplina o se la competenza è del Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Ordine professionale, se nel caso che si debbano attivare entrambe le procedure, se le stesse possono essere portate avanti contemporaneamente o se una delle due abbia priorità, e in questo caso quale</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il richiamato punto 1.14 delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari è stato oggetto di revisione in sede di Conferenza degli Ordini, ed il testo è stato mutato. Il testo approvato, e che verrà a breve inviato a tutti gli Ordini con circolare, prevede che</p> <p>"Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è, oltre ad essere assoggettato alla responsabilità disciplinare, in quanto iscritto all'Ordine Professionale, anche assoggettato, nella sua veste di iscritto allo specifico albo dei consulenti tecnici, all'azione disciplinare specifica del Presidente del Tribunale".</p> <p>Ai sensi dell'art. 19 delle disp. att. c.p.c. la vigilanza sui consulenti tecnici viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, su istanza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine professionale, ha il potere di promuovere un procedimento disciplinare; tale individuazione è implicitamente mutata (la norma parla di "presidente dell'associazione professionale") dal momento in cui in base all'art. del del DL 138/2011, la funzione disciplinare è stata attribuita in via esclusiva al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ne deriva che il Consiglio di Disciplina, in piena autonomia ed indipendenza, dovrà valutare se le presunte violazioni contestate all'iscritto siano o meno comportamenti deontologicamente scorretti nella funzione di CTU e, all'esito delle valutazioni, potrà decidersi se inviare o meno istanza al Presidente del Tribunale nei confronti del professionista nella sua qualità di CTU.</p> <p>In base a quanto espresso nel citato art. 19 delle disp. att. c.p.c., il Presidente del Tribunale valuterà se comminare o meno la sanzione al Presidente del Tribunale, con le modalità descritte all'art. 21 disp. att. c.p.c. e con le sanzioni di cui all'art. 20 disp. att. c.p.c., che hanno come conseguenza l'avvertimento, la sospensione dall'albo dei CTU per un tempo non superiore ad un anno o la cancellazione dall'albo sempre dei CTU.</p> <p>Tuttavia, con la trasmissione o meno della segnalazione al Tribunale da parte del del Consiglio di Disciplina, viene compiuta da quest'ultimo anche una valutazione dal punto di vista disciplinare; pertanto, solo in caso di trasmissione al Tribunale, ed all'esito di tale</p>	29/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			procedimento, il Consiglio di Disciplina potrà valutare, in piena autonomia e indipendenza, l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, per verificare se le mancanze come CTU costituiscano anche violazioni del Codice Deontologico.	
178	Deontologia	si chiede se la previsione descritta all'interno delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, i suddetti Collegi Di Disciplina sono articolazioni obbligatorie o possono essere di competenza e scelta esclusiva in capo a ciascun Ordine Provinciale	<p>Con riferimento a quanto richiesto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale, e con riferimento alla procedura su come svolgere un procedimento disciplinare vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Ci si limita a segnalare che, come esplicitato al punto 1.2 delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare".</p> <p>Quanto chiarito dal Ministro della Giustizia, peraltro già reso noto a tutti gli Ordini con circolare 128/2012, chiarisce che i collegi di disciplina sono articolazioni obbligatorie.</p>	03/07/2019
179	Deontologia	si chiede, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio previste per gennaio 2018, se gli iscritti non in regola con i cfp per il triennio 2014 –2016 possano partecipare alle elezioni come candidati e come votanti	<p>Con riferimento al quesito posto si osserva che, fino al momento in cui un iscritto non subisce un provvedimento disciplinare di sospensione può ritenersi regolarmente iscritto all'Albo; la sanzione della censura, invece, non implica la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale o la sospensione dall'iscrizione all'Albo.</p> <p>Ne deriva che l'iscritto all'Albo, pur se non in regola con i CFP ma non ancora sospeso, ha diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e può candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, coerentemente con quanto previsto all'art. 3 del DPR 169/2005; l'iscritto a cui viene comminata la sanzione della censura, non essendo in regola con i CFP, ha comunque diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e può candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.</p>	20/10/2017
180	Deontologia	si chiede se, ai sensi del Codice deontologico e della legislazione vigente, l'attività professionale di architetto svolta autonomamente con partita iva è compatibile con l'attività di socio di	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale,	02/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		maggioranza ed amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel campo della progettazione (general contractor)	in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente, pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Occorrerà pertanto valutare, anche da parte dell'iscritto, la possibilità di conflitti di interessi e di specifici contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di socio di maggioranza ed amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel campo della progettazione, a seguito di una disamina e verifica del Codice Deontologico ed al fine di effettuare ogni valutazione considerazione e decisione ritenuta opportuna e necessaria ed in piena autonomia di giudizio.	
181	Deontologia	si chiede se i Consigli di Disciplina svolgono una funzione pubblica o di pubblico servizio; la finalità del quesito è legata all'obbligo (o meno) di denuncia alle autorità di fatti illegittimi di cui venissero a conoscenza i membri del consiglio nel caso - ad esempio - dell'audizione di colleghi incolpati	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale di secondo grado per ricorsi avverso un provvedimento disciplinare di primo grado, non può previamente pronunciarsi su questioni interpretative, legate o meno a singoli casi concreti, in quanto violerebbe irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>A tal fine il Consiglio Nazionale ha predisposto una Guida ai procedimenti disciplinari, inviata a tutti gli Ordini con circolare 125/2015, che costituisce una indicazione per l'applicazione, da parte dei Consigli di Disciplina, delle procedure da seguire per instaurare un corretto procedimento disciplinare nel caso di infrazione deontologica (o presunta tale) da parte degli iscritti; le mere indicazioni contenute nella Guida non sono né un codice di procedura né delle prescrizioni su come svolgere un procedimento disciplinare, ma devono intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo.</p> <p>Ci si limita, pertanto, a rinviare a quanto già esposto all'interno delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, ove si esplicita, al punto 1.3 quanto segue "L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, una volta acquisite le informazioni, le trasmette al Collegio a cui viene</p>	01/08/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>assegnata la pratica disciplinare. Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare".</p> <p>Non rientra tra le competenze del Consiglio Nazionale fornire interpretazioni autentiche se i Consigli di Disciplina svolgono una funzione pubblica o di pubblico servizio; peraltro, dal momento in cui, come si evince dai contenuti della mail inviata in data 11 luglio, si dimostra di aver già individuato documenti conferenti e convincimenti specifici al riguardo, non appare opportuno aggiungere altro.</p> <p>Infine, quanto ai contenuti della mail inviata in data 11 luglio, si segnala che il servizio fornito dal Consiglio Nazionale, svolto nei confronti di tutti gli Ordini d'Italia (tra cui rientrano anche i Consigli di Disciplina) è legato ad evidenti tempistiche che, alcune volte, non possono rispettare le urgenze richieste.</p>	
182	Deontologia	si segnala che alcuni membri del consiglio di disciplina sono stati eletti nel nuovo consiglio dell'Ordine e si chiede se i componenti tuttora in carica del Consiglio di Disciplina possano continuare a riunirsi e ad operare con i propri membri che sono divenuti consiglieri dell'ordine.	<p>Con riferimento a quanto richiesto, occorre evidenziare che la normativa vigente è estremamente chiara, essendo previsto all'art.8 comma 3 del DPR 137/2012 (ed all'art 3 comma 1 del Regolamento CNAPPC dei Consigli di Disciplina) che è incompatibile la carica di consigliere dell'ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.</p> <p>A fronte della chiara disposizione normativa, successivamente alla avvenuta proclamazione degli eletti, il consigliere di disciplina dovrà senza indugio optare per una delle due cariche; in assenza della indicazione di tempistiche sul diritto di opzione, occorrerà effettuare la scelta, da parte dell'eletto, in tempo utile per evitare ogni possibile incompatibilità.</p> <p>I Consiglieri di Disciplina che opereranno per la carica di Consigliere dell'ordine, potranno essere sostituiti attingendo dall'elenco dei supplenti, secondo le regole di cui all'art. 4 comma 11 del Regolamento CNAPPC dei Consigli di Disciplina.</p>	01/08/2016
183	Deontologia	si chiede - quale sia l'applicazione del Codice Deontologico per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del 01/01/2014 (data di entrata in vigore del Codice Deontologico);	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che:</p> <p>- per fatti avvenuti prima del 01/01/2014 è applicabile il previgente Codice deontologico entrato in vigore il 1,9,2009, come modificato solamente per gli art. 28, 32 e 39 con la circolare CNAPPC 20/2012;</p>	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		- le indicazioni sulle modalità procedurali da porre in essere nel caso in cui il procedimento penale risulti ancora in corso.	- in caso di pendenza di procedimento disciplinare e di procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso.(cfr. Cass. S.U. nn. 4893/06 e 2223/10, Cass. n. 23367 del 18/11/2010 e n. 1172 del 21.1.2014); a seguito della conclusione dell'azione penale il Consiglio di Disciplina deve riassumere il procedimento.	
184	Deontologia	si chiede, in estrema sintesi, se debba essere iniziata una nuova azione disciplinare nei confronti dell'uscente Presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore, stante la pendenza di un procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale. Si allegano fatti circostanziati e si individua il professionista sottoposto a procedimento	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Nel caso di specie, inoltre, è stato indicato l'iscritto sottoposto a procedimento, fatti circostanziati, ed è stato allegato anche un atto di cui è pendente procedimento giurisdizionale. Ci si limita, pertanto, a invitare di effettuare un attento esame delle vigenti Linee Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, al fine di avere un ausilio interpretativo del tutto terzo e imparziale.	29/11/2019
185	Deontologia	si chiedono indicazioni sulla operatività del Consiglio di Disciplina, considerata la situazione attuale di Commissariamento dello stesso Ordine	Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base al regolamento del CNAPPC sui consigli di disciplina previsto ex lege in base all'art. 8 comma 3 del DPR 137/2012, è individuata la procedura che entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quest'ultimo delibera, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, e che, a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale, avverrà il successivo insediamento dell'organo di disciplina. Ne deriva che nel caso in un Ordine commissariato, che verrà condotto ad elezioni dal Commissario nominato dal Ministero della Giustizia, rimane pienamente operativo ed efficace il funzionamento del Consiglio di Disciplina, che non è stato anch'esso oggetto di commissariamento ex art. 8 comma 12 del DPR 137/2012 e che quindi rimane attivo nel suo ruolo e funzioni	23/07/2020
186	Deontologia	visto che sono terminate le operazioni di votazioni	Con riferimento a quanto prospettato, nell'evidenziare che in merito	05/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		e spoglio per le Elezioni del Nuovo Consiglio dell'Ordine, che in via cautelativa è stato chiesto che i candidati Consiglieri del Consiglio di Disciplina presentassero dimissioni, ed atteso che nessuno dei detti Consiglieri di Disciplina è stato eletto, si chiede se gli stessi possano ritirare le dimissioni per permettere ai rispettivi Collegi, 3 su 5, di completare alcune pratiche in itinere, in attesa che il nuovo Consiglio dell'Ordine avvii la procedura di rinnovo del Consiglio di Disciplina che presumibilmente si concluderà entro fine anno.	alla nomina del Consiglio di Disciplina è competente il presidente del locale Tribunale, si evidenzia che è nelle prerogative di coloro che hanno rassegnato le dimissioni presentare la loro revoca al fine di proseguire nell'attività del Collegio di Disciplina di appartenenza. Nelle more dello svolgimento della procedura per rinnovo del Consiglio di Disciplina prevista dal regolamento del CNAPPC, l'attuale Consiglio di Disciplina resterà in carica sino all'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, nominato dal Presidente del Tribunale	
187	Deontologia	si evidenzia che una segnalazione, che riguarda una condanna penale a carico di diverse persone, riguarda cinque colleghi, uno dei quali è anche componente supplente del Consiglio di Disciplina. Si chiede di conseguenza se la condizione di consigliere supplente equivale a quella di un consigliere effettivo, e se sussista la necessità/opportunità di stralciare la posizione del solo collega Consigliere supplente, o di trasmettere, al Consiglio viciniore, integralmente, la segnalazione che riguarda tutti e cinque i colleghi, per una uniformità di giudizio.	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, attraverso i Consigli di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare tuttavia possibile osservare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 4 comma 11 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012, il componente supplente risulta essere designato, ma non svolge in concreto attività disciplinare fintantochè non diventa componente effettivo del Consiglio di Disciplina; - in base all'art. 3 comma 2 del medesimo Regolamento occorrerà comunque verificare se il componente supplente, nel momento in cui diverrà effettivo, rientri nelle condizioni di cui all'art. 4 comma 4 del predetto Regolamento, stante la rappresentata condanna penale; - in base all'art. 2 comma 1 del medesimo Regolamento, presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, mentre l'art. 43 del RD 2537/1925 prevede l'attività disciplinare nei confronti di professionisti iscritti all'albo; ne deriva che la 	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			competenza di un Consiglio di disciplina, ferma restando l'eccezione della giurisdizione disciplinare del viciniore ex art 49 RD 2537/1925, è circoscritta a quei professionisti territorialmente iscritti in un albo.	
188	Deontologia	si chiede, per non incorrere in alcun tipo di responsabilità, se può autonomamente (come Collegio di Disciplina) procedere all'apertura di un procedimento disciplinare o se deve esserne investito preventivamente il Consiglio di Disciplina.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Oltre a ciò, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, attraverso i Consigli di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, ci si limita ad osservare che nelle linee guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, punto 1.2. è esplicitato che "Con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_ SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L'Ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati".</p> <p>Il Ministro vigilante, nello specificare che i Collegi di Disciplina devono istruire e decidere "i procedimenti loro assegnati" rimette pertanto al Presidente del Consiglio di Disciplina l'iniziativa di una azione disciplinare in seguito a notizie di abusi o mancanze (cfr. al riguardo punto 1.3 Linee guida).</p>	28/06/2019
189	Deontologia	si chiede se sia corretta la procedura di una segnalazione di illecito disciplinare riguardante un componente del Consiglio Territoriale (o di Disciplina) inviata, dal segnalante, direttamente al Consiglio di Disciplina viciniore, bypassando così	Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>il Consiglio di Disciplina dell'Ordine del segnalato.</p> <p>Si chiede se in capo al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore destinatario della segnalazione, ci sia l'obbligo dell'azione disciplinare, a prescindere dalla fonte da cui scaturisce la conoscenza del presunto illecito e senza che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine a cui appartiene il segnalato ne venga informato (neanche per conoscenza).</p>	<p>procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Tuttavia, stante la particolarità della richiesta, vengono svolte, in via generale ed astratta, le seguenti valutazioni.</p> <p>L'art. 43 del RD 2537/1925 prevede che "Il consiglio dell'ordine" (oggi consiglio di disciplina) "è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione".</p> <p>Con l'art. 3, comma 5, lettera f), del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. n. 148/2011, istitutivo dei Consigli di Disciplina, è stato poi previsto che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari".</p> <p>Il criterio che emerge è pertanto quello della territorialità, legato all'aspetto degli iscritti all'albo che risiedono nella provincia (art. 1 RD 2537/1925).</p> <p>Ne deriva che appare proceduralmente corretta una segnalazione di illecito disciplinare riguardante un componente del Consiglio Territoriale (o di Disciplina) inviata all'organo ove è iscritto il predetto componente del Consiglio dell'Ordine (o di disciplina), territorialmente competente.</p> <p>E' tale organo che, nel rispetto dell'art. 49 del RD 2537/1925, provvederà a segnalare la questione al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore.</p>	
190	Deontologia	<p>si allegano due questioni distinte poste all'Ordine da un iscritto all'Albo in data 27 giugno e 29 agosto, e si chiedono pareri sulle due tematiche.</p> <p>Nel primo caso si tratta di un progetto svolto specularmente dal professionista rispetto ad un altro progetto di una villetta a schiera, e su cui, insorto un contenzioso, il CTU ha ritenuto la sussistenza di difformità rispetto alla concessione edilizia.</p> <p>Nel secondo caso il medesimo professionista, a fronte di una dimissione dall'incarico di direzione</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, si evidenzia le entrambi le questioni prospettate investono inevitabilmente aspetti di deontologia professionale, ed in tale materia vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Occorre difatti rammentare che il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale in caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Nei casi rappresentati sono stati indicati il nominativo dell'iscritto e</p>	16/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		lavori dopo la scadenza del permesso di costruire, è stato chiamato in causa con citazione, e chiede lumi sulla legittimità di tale azione.	fatti estremamente circostanziati, con indicazione delle parti in causa, ed in tali casi fornire soluzioni rispetto a casi concreti porrebbe il Consiglio Nazionale nella posizione di dover prendere parte rispetto a questioni che sottendono aspetti deontologici, così violando i citati principi di terzietà ed indipendenza.	
191	Deontologia	si chiede se esiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di architetto avendo una quota di capitale in una società cooperativa a mutualità prevalente di cui si è anche amministratore.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente, pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Occorrerà pertanto valutare, anche da parte dell'iscritto, la possibilità di conflitti di interessi e di specifici contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di socio di capitale ed amministratore di una società cooperativa a mutualità prevalente, a seguito di una autonoma disamina e verifica del Codice Deontologico ed al fine di effettuare ogni valutazione considerazione e decisione ritenuta opportuna e necessaria ed in piena autonomia di giudizio.	02/03/2018
192	Deontologia	si chiede, relativamente alla impugnazione di provvedimenti disciplinari, una conferma della applicazione della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre.	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario, o comunque a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina. Ciò premesso, si evidenzia che con la sentenza 380 del 1992, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti (ora CNAPPC). Oltre a ciò, con il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261) è stata modificata la durata della sospensione feriale dei termini processuali; a decorrere dal 2015, pertanto, la sospensione dei termini è stabilita dal 1 al 31 agosto di ogni anno.	07/09/2016
193	Deontologia	si chiede se un Consigliere del Consiglio di Disciplina (o lo stesso Presidente) possa essere anche membro della Commissione Parcelle.	Con riferimento al quesito posto, l'art. 5 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>15.12.2012, prevede che "ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina".</p> <p>Un conflitto di interessi è una condizione che può verificarsi quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità; il verificarsi di un conflitto di interessi non necessita che siano state commesse scorrettezze, ma può costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di mutare, influenzandola impropriamente, il risultato di una decisione.</p> <p>La questione in esame, in via generale ed astratta, rientrerebbe in tale casistica.</p> <p>Un Consigliere del Consiglio di Disciplina (o lo stesso Presidente) che sia membro della Commissione Parcelle potrebbe trovarsi nella condizione di valutare sia aspetti legati all'opinamento di una parcella di un iscritto, sia a verificare violazioni deontologiche dello stesso iscritto in caso di assenza di contratto tra le parti.</p> <p>In tal caso si violerebbe l'art. 51 del Codice di Procedura Civile, applicabile in base al citato art. 5 del Regolamento CNAPPC, dal momento in cui si prevede tra le cause di astensione l'aver "dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico".</p> <p>Appare quindi logico e ragionevole ritenere di dover, prudentemente, evitare di ricoprire entrambi le cariche di Consigliere del Consiglio di Disciplina (o di Presidente) e di membro della Commissione Parcelle, dal momento in cui ciò potrebbe portare alla riconsuazione ex art. 52 Codice procedura Civile del soggetto giudicante.</p>	
194	Deontologia	si richiede se debba essere accolta la richiesta di cancellazione di un professionista nei cui	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		confronti è stato aperto procedimento disciplinare, e cosa accade in caso di richiesta di trasferimento ad altro Ordine sempre durante il procedimento disciplinare.	<p>parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi al Consiglio di Disciplina nel compiere considerazioni che la legge rimette all'esclusiva competenza di quest'ultimo, che dovrà autonomamente valutare se, con la cancellazione, l'iscritto venga ad evitare l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare ed eventuale irrogazione di una sanzione, verificando altresì se il procedimento disciplinare in corso possa ritenersi causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa.</p> <p>Analoghe considerazioni dovranno essere effettuate con riferimento alla richiesta di trasferimento ad altro Ordine sempre durante il procedimento disciplinare.</p>	
195	Deontologia	<p>si segnala, con riferimento alla Comunicazione al Procuratore della Repubblica del procedimento disciplinare assunto nei confronti del professionista per violazione alle norme di deontologia, che l'art. 48 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 art. 48 cita "...comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni" mentre l'Allegato 5 alle Linee Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, indica quale firmatario di detta comunicazione il Presidente dell'Ordine.</p> <p>Si chiede un chiarimento in merito a quale soggetto spetti l'onere di tale comunicazione, ovvero Segretario del Consiglio dell'Ordine e/o Presidente del Consiglio dell'Ordine e/o Presidente del Consiglio di Disciplina.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, al fine di una maggiore comprensione, occorre riportare per esteso il testo dell'art. 48 del RD 2537/1925, che prevedeva quanto segue:</p> <p>"Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.</p> <p>Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.</p> <p>Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento".</p> <p>Tale articolo, come si evince dalla lettura nel testo integrale, è stato implicitamente abrogato, dal momento in cui l'intera materia relativa alle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari è disciplinata oggi dal D.M. 10/11/1948, che prevede termini e modi diversi di impugnazione; tale testo prevede che le comunicazioni al Pubblico Ministero avvengano attraverso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine, non specificando altro.</p> <p>Ne deriva che, a fronte della vigente normativa, la comunicazione al</p>	01/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Procuratore della Repubblica del procedimento disciplinare assunto nei confronti del professionista per violazione alle norme di deontologia potrà essere effettuata dal Presidente dell'Ordine, così come indicato all'Allegato 5 alle Linee Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, ove si prevede che il Presidente dell'Ordine informa il procuratore della sanzione comminata dal Collegio di Disciplina, allegando copia dell'atto deliberativo.	
196	Deontologia	<p>si chiede</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il Consiglio di Disciplina sia l'unico titolare del diritto di sospensione dall'albo e quindi dallo svolgimento della professione dell'iscritto moroso deferito dal Consiglio dell'Ordine; - se la sospensione "senza limiti di tempo", del professionista moroso, non possa essere commutata in cancellazione (ovvero decorso inutilmente il periodo di sei mesi); - se il Consiglio di Disciplina possa procedere, come indicato dal "Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del CNAPPC", previo deferimento da parte del Consiglio dell'Ordine, dell'iscritto che, trascorso un anno dalla notifica di sospensione non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, alla cancellazione del professionista, a seguito di apertura formale di nuovo procedimento. 	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare comunque possibile fornire alcuni contributi interpretativi, ferma restando, comunque, ogni diversa valutazione e decisione in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Quanto al primo quesito, si osserva che all'art. 3 della L. 148/2011, ed al successivo DPR 137/2012, distingue l'attività amministrativa, in capo agli Ordini, da quella disciplinare, in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>L'aspetto legato al pagamento della quota, od al mancato pagamento, attiene alla fase amministrativa e spetta al Consiglio dell'Ordine, che è tenuto a verificare ogni aspetto legato alla morosità, sollecitando, sempre nell'ambito della fase amministrativa, l'iscritto in difetto di mancato pagamento, dal momento il cui la quota di iscrizione all'Albo costituisce la fonte primaria per il funzionamento dell'Ordine.</p> <p>Ne deriva che il deferimento di soggetti morosi al Consiglio di Disciplina, successiva ad un eventuale sollecito di pagamento, è una valutazione che rimane comunque in capo all'Ordine, trattandosi di valutazioni e verifiche legate alla iscrizione all'Albo ed al pagamento della quota.</p> <p>Si richiama, al riguardo, quanto indicato nelle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, punto 1.11 ultimo capoverso, che descrive l'iter del procedimento disciplinare per morosità, specificando che il procedimento disciplinare per morosità</p>	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>viene avviato "su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo".</p> <p>Una volta deferito al Consiglio di Disciplina, da parte dell'Ordine, l'iscritto moroso, il Consiglio di Disciplina procederà a svolgere l'attività disciplinare ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.</p> <p>Il procedimento disciplinare, nel caso in cui persista la morosità al momento della convocazione dell'iscritto, si conclude con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.</p> <p>L'esito del procedimento disciplinare verrà quindi trasmesso all'Ordine, per poter procedere agli adempimenti amministrativi legati alla comunicazione della sospensione.</p> <p>Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati; in tale occasione, a fronte dell'avvenuto pagamento presso l'Ordine delle somme dovute, la sospensione verrà automaticamente revocata con provvedimento del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ne deriva che, in base a quanto esposto, il Consiglio di Disciplina non è quindi propriamente l'unico titolare del diritto di sospensione dall'albo e quindi dallo svolgimento della professione dell'iscritto moroso deferito dal Consiglio dell'Ordine, dal momento in cui, convivendo per tale procedimento la fase amministrativa assieme a quella disciplinare, il "diritto di sospensione" citato nel quesito è vincolato solo alla verifica del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo, e viene automaticamente revocato, ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, a seguito dell'avvenuto pagamento delle quote dovute da parte del professionista moroso.</p> <p>Quanto al secondo quesito, se la sospensione "senza limiti di tempo", del professionista moroso, non possa essere commutata in cancellazione, si osserva che non sono presenti nell'art. 2 L 3 agosto 1949 n. 536 previsioni esplicite in tal senso, dal momento in cui la norma di riferimento si limita a individuare la sanzione della sospensione "senza limiti di tempo", revocabile a seguito dell'avvenuto pagamento.</p> <p>Quanto al terzo quesito, se agli iscritti già sospesi ex art. 2 Legge 536/1949 e sottoposti a nuovo procedimento disciplinare a causa</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			della perdurante morosità possa essere astrattamente configurabile la sanzione della cancellazione dall'Albo in relazione alla specifica recidività della condotta (art. 41 comma 7 Codice deontologico), si rinvia alla autonomia interpretativa e decisionale in capo al Consiglio di Disciplina, dal momento in cui, come già esposto, il Consiglio Nazionale, quale organo di magistratura di secondo grado, non può fornire interpretazioni, seppur in astratto, al fine di non violare gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.	
197	Deontologia	si chiede la possibilità di un Consigliere dell'Ordine di essere equiparato alle "cariche di rappresentanza" previste dall' Art 18 del Codice Deontologico. Un Consigliere dell'Ordine, infatti, in data odierna ha comunicato al Consiglio di aver iniziato la partecipazione pubblica alla campagna elettorale amministrativa per il Comune di Biella ed è nel dubbio se tale partecipazione preveda l'astenersi dall'esercizio delle funzioni di Consigliere come previsto dal sopracitato art.18.	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Tuttavia, in via generale ed astratta, si osserva che l'art. 18 del Codice prevede che "Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative".</p> <p>Occorre altresì osservare che l'art. 18 deve essere esaminato congiuntamente all'art. 17 del Codice Deontologico, ove si prevede che "Il Professionista ha l'obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati".</p> <p>Ne deriva, a fronte della lettura del combinato disposto di tali articoli, che il Consigliere dell'Ordine (che ovviamente ricopre una carica di rappresentanza) non potrà trarre vantaggio in ambito elettorale per l'attività svolta per l'Ordine e dovrà pertanto autosospendersi per il periodo dell'intera campagna elettorale.</p>	19/04/2019
198	Deontologia	si segnala, in sintesi, se sia ammissibile il principio legato alla deroga della competenza territoriale sul viciniore ex art. 49 RD 2537/1925	Con riferimento a quanto prospettato si osserva che l'art. 49 del Rd 2537/1925 sancisce che "L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio	29/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>nel caso in cui un CDD non viciniore (Vercelli) segnali di due esposti relativi ad illeciti disciplinari siano riferiti a due iscritti di quell'Albo e uno di loro, componente del CDD, abbia in carico pratiche relativi a componenti dell'ordine viciniore (Novara).</p>	<p>dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della corte di appello". Tale articolo, che in base alle indicazioni del Ministero della Giustizia (prot. m_dg_DAG 18/09/2018.0182379.U) è tuttora vigente anche con riferimento ai componenti del Consiglio di Disciplina, non prevede deroghe al principio, ma semmai indicazioni da parte del primo presidente della corte di appello in caso di contestazioni su quale Ordine debba ritenersi viciniore, aspetto che nella specie appare invece ben delineato. Ne deriva che, a fronte della segnalazione ricevuta, l'Ordine di Vercelli dovrà trasmettere la questione relativa al componente del proprio Consiglio di Disciplina all'Ordine viciniore già in precedenza individuato in Novara, fermo restando che l'attività del componente del proprio Consiglio di Disciplina deferito deontologicamente, trovandosi in una evidente situazione di conflitto di interessi ex art. 5 del Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 sui Consigli di Disciplina, dovrà essere svolta da altro componente del Consiglio di Disciplina, e ferma restando la decadenza del componente del proprio Consiglio di Disciplina deferito deontologicamente in caso di pronuncia disciplinare definitiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del predetto Regolamento.</p>	
199	Deontologia	<p>si chiede la possibilità per l'Ordine provinciale di stabilire nel proprio regolamento unico, la cancellazione per l'iscritto che non ottemperi al pagamento annuo dovuto all'Ordine stesso per più di un anno consecutivo, essendo essa considerata, in base al Codice Deontologico, una violazione "corrispondente alla categoria di infrazione immediatamente superiore" e quindi la possibilità della cancellazione.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che la materia appare essere di competenza anche del Consiglio di Disciplina, stante gli aspetti di natura deontologica legati alla sospensione a tempo indeterminato a fronte del mancato pagamento dell'importo di iscrizione all'Albo. Tuttavia, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo costituisce la forma primaria di sostentamento del Consiglio dell'ordine, appare opportuno fornire all'Ordine le seguenti valutazioni, riportando, di seguito, il testo dell'art. 2 della L. 536/1949, al fine di comprenderne portata ed effetti. Tale testo prevede che "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento</p>	19/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>Emerge espressamente che il contributo di iscrizione all'albo, e la sospensione conseguente al mancato pagamento, è un aspetto normato con una disposizione di legge "ad hoc", che prevede la procedura da seguire la conseguente misura disciplinare.</p> <p>Tale disciplina è autonoma rispetto ai provvedimenti generali descritti dall'art. 45 del R.D. 25/10/1925 n. 2537 relativi ai procedimenti disciplinari, e legati violazioni individuate nel Codice Deontologico.</p> <p>Le due norme hanno quindi diverse finalità.</p> <p>Il principio giuridico dell'art. 2 L. 536/1949 è legato al mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo, ovvero che l'iscritto moroso può in ogni momento far cessare la propria condizione di sospeso dall'esercizio della professione, pagando "il quantum debeatur", ottenendo in tal modo la revoca, pressochè automatica, del provvedimento sanzionatorio, e potendo tornare ad esercitare la professione.</p> <p>Diversamente, la possibilità di procedere alla cancellazione dall'albo a fronte della reiterazione del mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo, non è prevista da alcuna norma di legge.</p> <p>Le disposizioni dell'art. 2 della L. 536/1949 sono le uniche che regolano la procedura conseguente al mancato pagamento del contributo di iscrizione all'Albo, e non sussistono altre previsioni normative tali da poter essere utilizzate per analogia, neanche interpretando disposizioni congiunte del Codice Deontologico.</p> <p>Infine, la previsione nel regolamento dell'Ordine di poter cancellare un iscritto che non ottemperi al pagamento annuo dovuto all'Ordine stesso per più di un anno consecutivo, sarebbe comunque contraria al principio dell'ordinamento giuridico di gerarchia delle fonti, dal momento in cui una norma di rango secondario (un regolamento interno) prevederebbe una sanzione diversa e più grave rispetto a quella prevista da una norma dello Stato (art. 2 L. 536/1949).</p>	
200	Deontologia	si chiede, in tema di accesso agli atti avverso un procedimento disciplinare relativo ad una pratica	Con riferimento al quesito posto, va premesso che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente,	28/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>archiviata, quale sia la corretta procedura da utilizzare ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se i documenti acquisiti in fase preliminare siano da considerare "atti" a tutti gli effetti. 2. Se la richiesta di accesso agli atti debba pervenire al responsabile del Ordine oppure al Consiglio di Disciplina, e chi quindi è il depositario degli atti conclusi, e chi ne è il responsabile della conservazione. 3. Se sia necessario predisporre un modello di richiesta di accesso agli atti differente per i casi riguardanti la deontologia, oppure è sufficiente il modello predisposto dall'Ordine per tutti gli atti di cui è depositario. 4. Se sia accessibile l'intero faldone del procedimento, o se vi siano documenti da considerare riservati. 5. Quale sia la corretta procedura di trasmissione dei documenti. 	<p>costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'accesso agli atti, anche se relativo al procedimento disciplinare, si svolge presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine; ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine.</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, ha diritto di richiedere e ricevere risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.</p> <p>L'art. 24 della L. 241/1990, a cui si rinvia, prevede inoltre casi specifici ove deve ritenersi escluso l'accesso ad atti e documenti.</p> <p>L'art. 24 comma 7 prevede, altresì, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>Va infine rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in materia di accesso ai documenti amministrativi, i principi che governano il momento della proposizione della relativa domanda e della sua ammissibilità impongono che l'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica (cfr. T.A.R. Salerno Sez. II, sentenza n. 1464 - 15 aprile 2009 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555); - deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; sez. V, 01 giugno 1998, n. 718); - non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato o un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201). <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, in conclusione appare logico e ritenere che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i documenti acquisiti nel corso del procedimento disciplinare, anche relativi alla fase preliminare, devono considerarsi "atti" a tutti gli effetti; 2. la richiesta di accesso agli atti, pervenuta o al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di Disciplina, ha come destinatario il Consiglio di Disciplina che è presso l'Ordine, e ne deriva che il depositario degli atti conclusi e il responsabile della conservazione rimane sempre e comunque il Consiglio dell'Ordine. 3. non appare necessario predisporre un modello di richiesta di accesso agli atti differente per i casi riguardanti la deontologia, essendo sufficiente il modello predisposto dall'Ordine per tutti gli atti di cui è depositario. 4. è accessibile l'intero faldone del procedimento, previa verifica con i soggetti controinteressati, ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare. 5. la corretta procedura di trasmissione dei documenti è quella prevista ai sensi della L. 241/1990, ovvero mediante esame ed estrazione di copia, con le forme della suddetta L. 241/1990. 	
201	Deontologia	<p>si evidenzia che la procedura di rimborso danni terremoto Emilia-Romagna 2012 prevede che, in caso di accoglimento della domanda di contributo sia la Regione a liquidare un importo minimo di competenze professionali (accordo Regione – Ordini Professionali), e che qualora il contributo non fosse concesso, i danni e le spese restano a carico dei terremotati.</p> <p>Si chiede se, in tal caso, un Architetto possa rinunciare a richiedere i propri compensi professionali invocando il caso eccezionale (art. 20, comma 2, del Codice Deontologico).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Oltre a ciò, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ci si limita, pertanto, ad osservare che occorrerà comunque verificare, congiuntamente all'Ordine territoriale, i contenuti dell'accordo Regione – Ordini Professionali, nonchè verificare se l'Ordine abbia eventualmente emesso comunicazioni o direttive</p>	21/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			relativamente alla procedura di rimborso danni terremoto Emilia-Romagna 2012.	
202	Deontologia	<p>si richiede, in materia di crediti formativi e procedimento disciplinare quanto segue:</p> <p>1) se la modifica all'art. 9 del Codice deontologico a soli tre mesi dalla scadenza del primo periodo di aggiornamento professionale, rende più opportuno far decorrere il nuovo regime sanzionatorio a partire dal secondo triennio (quello in corso);</p> <p>2) il motivo per il quale le sanzioni relative al mancato conseguimento dei crediti siano state inserite nell'art. 9 e non nell'art.41 dedicato appunto alle sanzioni?</p> <p>3) la differenza fra i seguenti termini utilizzati nel Codice Deontologico, e se costituiscano una gerarchia sanzionatoria: “costituisce comportamento disciplinarmente rilevante...” - “costituisce illecito disciplinare...” - “costituisce grave violazione deontologica...” - “costituisce infrazione disciplinare...”, con gli altri articoli.</p> <p>4) se l'automatismo delle sanzioni per mancato conseguimento dei CFP sia o meno in contrasto con l'art.2 comma 4.1 del Regolamento del DPR 7 ago 2012 n.137 ove si prevede che “I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio ...”;</p> <p>5) per quale motivo il Consiglio dell'Ordine deve deliberare l'elenco dei nominativi dei morosi e inoltrarli al Consiglio di Disciplina per l'apertura dei procedimenti, dal momento in cui il CdO potrebbe deliberarne direttamente la sospensione;</p> <p>6) considerando il mancato conseguimento dei CFP valutabile quale illecito “colposo per negligenza”, come si può dedurre dall'art. 41 del CD/2014 (Sanzioni) ai cc. 2 e 4 (CD in vigore nel periodo di cui si tratta), la sanzione della SOSPENSIONE è eccessiva e potenzialmente di</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, si osserva preliminarmente che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli aspetti concreti o su interpretazioni legate a casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Oltre a ciò, occorre rammentare che l'attività svolta congiuntamente dai Gruppi di lavoro “Deontologia” e “Formazione”, costituiti il 22 Giugno 2016, e dal Consiglio Nazionale, con i contributi di principi generali forniti dal Tavolo di Lavoro “Sistema ordinistico” dell' 8 giugno 2016 e della Delegazione Consultiva a Base Regionale del 7 luglio 2016, ha portato, in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 22 Luglio 2016, all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta del 7 Settembre 2016, della modifica dell'articolo 9 del Codice Deontologico, il cui obiettivo è stato di consentire una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali.</p> <p>Il testo vigente dell'art. 9 del Codice Deontologico è stato, pertanto, esaminato, discusso e votato da tutti gli Ordini d'Italia in sede di Conferenza degli Ordini, e costituisce, di conseguenza, una espressione di una volontà condivisa di tutti gli Ordini d'Italia.</p> <p>Quanto sopra esposto, di conseguenza, fornisce risposta agli interrogativi posti in alcuni quesiti posti dal Consiglio di Disciplina (sulla modifica all'art. 9 del Codice deontologico a soli tre mesi dalla scadenza del primo periodo di aggiornamento professionale, l'inserimento delle sanzioni nell'art. 9, sull'automatismo delle sanzioni, e sull'individuazione della sanzione della sospensione, ritenuta grave).</p> <p>Oltre a ciò, appare comunque possibile riscontrare quanto segue</p> <p>Quanto ai termini utilizzati nel Codice Deontologico “costituisce comportamento disciplinarmente rilevante...” - “costituisce illecito disciplinare...” - “costituisce grave violazione deontologica...” -</p>	09/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		grave e non proporzionato (alla violazione) danno per il Professionista e sia più corretto ed equo che, trattandosi di sanzioni relative al primo periodo di avviamento della “formazione permanente”, caratterizzato da innumerevoli criticità, siano sufficienti ed eque le sanzioni dell’AVVERTIMENTO e della CENSURA.	<p>“costituisce infrazione disciplinare...” ci si limita a far presente che tali termini sono semplicemente dei sinonimi, al fine di evitare inutili ripetizioni del medesimo concetto.</p> <p>Si osserva altresì che, nonostante la graduazione delle sanzioni indicate all'interno dell'art. 9 del Codice Deontologico, non sussiste alcun contrasto con l’art.2 comma 4.1 del Regolamento del DPR 7 ago 2012 n.137 ove si prevede che “I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio ...”, dal momento in cui che il Consiglio di Disciplina potrà verificare, caso per caso, se è applicabile la tipologia della sanzione al caso concreto, verificando la presenza di giustificazioni del professionista nonché di fatti e circostanze eventualmente esposti dal professionista.</p> <p>Va infine rammentato che il mancato espletamento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (art 7 comma 1 DPR 137/2012); ne deriva che il Consiglio dell'Ordine, in base all'art. 3 del DL 138/2011, non ha titolo ad esaminare aspetti di natura disciplinare, a seguito dello sdoppiamento delle funzioni amministrativa e disciplinare.</p>	
203	Deontologia	<p>si chiede:</p> <p>1) Dato che, a prescindere dal provvedimento disciplinare emesso per il triennio 2014-2016 è previsto il recupero dei CFP mancanti, all’iscritto che al termine del triennio 2017-2019 risultasse nuovamente inadempiente e non avesse recuperato il precedente, dovrà essere applicato come conteggio dei giorni di sospensione la somma totale? Ovvero se l’iscritto si troverà con una situazione pari a -120 CFP, i giorni di sospensione sono 120 o rimangono 60?</p> <p>2) Nel caso in cui un iscritto sia stato inadempiente nel triennio 2014-2016 e non abbia recuperato i CFP ma nel presente triennio compia 70 anni e quindi abbia l’esonero, al di là delle parzialità dovute per il presente triennio, il recupero della formazione precedente è comunque dovuto?</p>	<p>Con riferimento alle questioni poste, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, ci si limita a far presente che il Codice Deontologico prevede all'art. 41 comma 2 che un comportamento recidivo deve essere ritenuto una aggravante e costituisce motivo di inasprimento della sanzione.</p> <p>Quanto al secondo quesito, si fa presente che ogni valutazione e decisione relativa all'esonero è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine, che potrà in piena autonomia e indipendenza verificare se costituisca causa di esonero il compimento di anni settanta, considerando che nella specie si tratta di mancato adempimento formativo e che si riferisce a periodi temporali antecedenti al compimento degli anni settanta.</p>	15/06/2020
204	Deontologia	si segnala che è pervenuta richiesta da parte di un	Con riferimento alla questione posta, preliminarmente si evidenzia	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>iscritto (che al momento è anche consigliere dell'Ordine), per il rilascio di patrocinio non oneroso ad una pubblicazione che sta completando, inerente l'architettura storica; la pubblicazione, che verrà stampata a cura di uno sponsor esterno, non comporterà proventi economici per l'iscritto, il libro verrà messo in vendita ma tutto il ricavato sarà gestito dall'istituto che ne curerà la pubblicazione.</p> <p>L'iscritto si rende disponibile a tenere degli incontri formativi gratuitamente, e vorrebbe raccogliere attraverso l'Ordine delle preadesioni all'acquisto del libro che, per gli iscritti, avrebbe il solo costo copia e non il costo copertina.</p> <p>Si evidenziano perplessità sulla richiesta di patrocinio, a fronte della posizione dell'iscritto all'interno del Consiglio, sia per il fatto che in mancanza di un regolamento preciso qualsiasi scelta creerebbe un precedente.</p> <p>Si chiedono delle valutazioni al riguardo, in considerazione del fatto che, che qualsiasi decisione presa, magari anche per agevolare gli iscritti, si riveli successivamente controproducente per il richiedente da un punto di vista deontologico.</p>	<p>che il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, la questione investe direttamente il Consiglio dell'Ordine ed un proprio Consigliere, ed appare possibile fornire un contributo interpretativo, ferma comunque restando ogni diversa valutazione e decisione in capo al Presidente richiedente.</p> <p>Si osserva che la duplice veste di Consigliere dell'Ordine e, al contempo, di iscritto richiedente il patrocinio presenta aspetti non del tutto in linea con il Codice Deontologico; l'art. 12 comma 3 del Codice prevede difatti che i Consiglieri dell'Ordine devono adempiere al loro mandato, in particolare, con obiettività e imparzialità.</p> <p>Da come prospettata la questione emergono aspetti che indubbiamente potrebbero rivelarsi successivamente controproducenti per il Consigliere da un punto di vista deontologico; difatti, chiedere un patrocinio, da parte di un Consigliere dell'Ordine al proprio Ordine, pur se non oneroso, non è comunque in linea con il principio di imparzialità, anche relativamente alla richiesta di raccogliere le preadesioni al libro mediante l'Ordine.</p> <p>Nel condividere la prudenza evidenziata all'interno della richiesta, si fa presente che rimane comunque nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni diversa valutazione e decisione sulla questione segnalata.</p>	
205	Deontologia	<p>si chiede se il rifiuto di pagamento degli istituiti diritti di segreteria per opinamento di parcelle professionali, pur rientranti nei pareri citati all'art. 37 del RD 2537/1925, sia aspetto di rilievo disciplinare, dal momento in cui anche questi contributi concorrono al funzionamento dell'Ordine.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che, come indicato nello stesso quesito, in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Tuttavia, in via generale ed astratta, appare possibile ritenere che il pagamento dei diritti di segreteria per opinamento di parcelle</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionali concorre, assieme al contributo di iscrizione all'Albo, al finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Ne deriva che il rifiuto di pagamento degli istituiti diritti di segreteria per opinamento di parcelle professionali contrasta con gli scopi e le finalità istituzionali dell'Ordine, che può segnalare la mancanza al Consiglio di Disciplina che dovrà valutare, in piena autonomia ed indipendenza, se nel caso di specie sia stato violato il Codice Deontologico.</p>	
206	Deontologia	si chiede un chiarimento sul funzionamento dei Consigli di Disciplina, per comprendere i precisi ruoli e ambiti di competenza fra Presidente e Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina.	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare comunque possibile fornire alcuni contributi interpretativi, ferma restando la competenza esclusiva in materia in capo a ciascun Ordine Provinciale e, rispettivamente, in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>In base all'art. 3 della L. 148/2011, ed al successivo DPR 137/2012, è stata distinta l'attività amministrativa, in capo agli Ordini, da quella disciplinare, in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Il Consiglio di Disciplina svolge quindi le attività di natura disciplinare che prima svolgeva il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>La normativa vigente, nell'istituire i consigli di disciplina, ha voluto dividere lo svolgimento dell'attività amministrativa da quella disciplinare, ma, in concreto, il Consiglio di Disciplina è "presso l'Ordine", in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del DPR</p>	21/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>137/2012, e non è una struttura autonoma od avulsa da esso.</p> <p>Ruoli ed ambiti, pertanto, sono strettamente connessi e legati, dal momento in cui, pur se separate le attività amministrative e disciplinare, il Consiglio di disciplina valuta disciplinarmente soggetti iscritti all'Albo, la cui tenuta è in capo all'Ordine.</p> <p>Allo stesso modo, con riferimento, ad esempio, agli iscritti morosi, il deferimento al Consiglio di Disciplina, successiva al sollecito di pagamento, è una valutazione che rimane comunque in capo all'Ordine, trattandosi di valutazioni e verifiche legate alla iscrizione all'Albo ed al pagamento della quota.</p> <p>Si richiama, al riguardo, quanto indicato nelle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, punto 1.11 ultimo capoverso, che descrive l'iter del procedimento disciplinare per morosità, specificando che il procedimento disciplinare per morosità viene avviato "su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo".</p> <p>Appare logico e ragionevole sostenere, in conclusione, che le due strutture, amministrativa e disciplinare, debbano necessariamente collaborare e cooperare, pur se ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.</p>	
207	Deontologia	<p>si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esatta interpretazione dell'art. 8 del Regolamento per la riscossione dei contributi dell'Ordine, ovvero di quale sanzione debba emanarsi dal Consiglio di Disciplina dopo la sanzione di sospensione senza limiti di tempo stabilita; - quali siano le modalità con le quali il Presidente deve acquisire atti e documenti necessari allo svolgimento delle indagini sui fatti denunciati in violazione di norme deontologiche, a fronte delle indicazioni fornite sulle "Linee guida" e stante il disposto dell'art. 44 comma 1 R.D. 2537/1925; - quando dagli incolpati singoli o associati viene negata al Presidente la consegna di atti e documenti per l'accertamento dei fatti denunciati, e con quali strumenti è possibile 	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, occorre nuovamente ribadire un aspetto già noto allo scrivente Consiglio di Disciplina, ovvero che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Gli strumenti che vengono forniti all'Ordine, ovvero circolari e linee guida ai procedimenti disciplinari, assieme a occasioni di confronto come il corso dello scorso del 24 maggio, costituiscono gli unici mezzi che il CNAPPC è in grado di fornire.</p> <p>Ogni altra ulteriore richiesta di precisazione o di ulteriore specifica od interpretazione del Codice Deontologico o delle norme di legge andrebbero ad eccedere il sottile confine tra funzione giurisdizionale (quale organo di magistratura) e funzione amministrativa (quale organo di vigilanza e di governo del sistema ordinistico).</p>	21/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>obbligare gli stessi alla consegna di quanto richiesto;</p> <p>- quando viene trasmesso un procedimento disciplinare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore, ex art. 49 RD 2537/1925, e venga archiviato un procedimento disciplinare, viene inibita la possibilità di ricorso al CNAPPC, e si segnala la fissazione, da parte del CNAPPC, di criteri precisi nel merito.</p>	<p>Ne deriva che, pur nel comprendere le evidenti difficoltà rappresentate, si invita lo scrivente Consiglio di Disciplina a voler affrontare le problematiche esposte con gli strumenti messi a disposizione dal CNAPPC, ed in particolare con le Linee guida ai procedimenti disciplinari.</p>	
207	Deontologia	<p>si chiede se un consigliere del Consiglio di disciplina può partecipare alle commissioni interne dell'Ordine, e se esista o meno un conflitto di interesse.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art. 5 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012, prevede che "ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina".</p> <p>Un conflitto di interessi è una condizione che può verificarsi quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità; il verificarsi di un conflitto di interessi non necessita che siano state commesse scorrettezze, ma può costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di mutare, influenzandola impropriamente, il risultato di una decisione.</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui un Consigliere del Consiglio di Disciplina (o lo stesso Presidente) sia anche membro di una Commissione Consiliare, come ad esempio la Commissione Parcelle, potrebbe trovarsi nella condizione di valutare sia aspetti legati all'opinamento di una parcella di un iscritto, sia a verificare violazioni deontologiche dello stesso iscritto in caso di assenza di contratto tra le parti.</p>	14/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>In tal caso si violerebbe l'art. 51 del Codice di Procedura Civile, applicabile in base al citato art. 5 del Regolamento CNAPPC, dal momento in cui si prevede tra le cause di astensione l'aver "dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico".</p> <p>Diversamente, nel caso in cui un Consigliere del Consiglio di Disciplina (o lo stesso Presidente) svolga, all'interno di una Commissione, altra attività che non abbia implicazioni deontologiche (come ad esempio la mera organizzazione di un evento avente natura formativo o di un convegno) non si ravvisano potenziali conflitti di interessi.</p>	
208	Deontologia	<p>si formulano due quesiti in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai professionisti che alla data del 30 giugno 2017 non sono risultati in regola con gli adempimenti sulla formazione continua obbligatoria.</p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine provinciale, prima dell'effettivo avvio del procedimento disciplinare a carico del professionista, ha la facoltà, nell'informare l'iscritto sulle inadempienze formative, di concedere a detto professionista tre mesi di tempo per il recupero dei crediti formativi mancanti, successivamente ai quali, in caso di mancato recupero, sarà avviato il procedimento disciplinare?</p> <p>2. Nel caso in cui venga avviato il procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina ha margine di discrezionalità nei confronti, ad esempio, dei professionisti che dalla data del 30 giugno 2017 alla data dell'avvio del procedimento abbiano recuperato i crediti formativi mancanti o è, comunque, tenuto ad irrogare la sanzione in base ai crediti formativi mancanti alla data del 30 giugno?</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Tuttavia, appare possibile rilevare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le "Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" inviate con circolare CNAPPC 3/2017 prevedono all'art. 8 che "Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale"; - sempre l'art. 8 delle citate Linee guida prevede altresì che l'inosservanza della violazione deontologica dei crediti formativi "è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo" specificando che "Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico". <p>A fronte di quanto esplicitato nelle Linee Guida predette, non appare possibile prevedere la possibilità di concedere altri tre mesi</p>	19/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di tempo per il recupero di crediti mancanti, dal momento in cui l'obbligo formativo, introdotto ex lege in base al DPR 137/2012, ha avuto valenza triennale, ed il CNAPPC ha comunque previsto, alla scadenza del triennio 2014/2016, la possibilità di recupero dei crediti formativi mancanti ai professionisti non in regola con l'obbligo formativo per un semestre, dal 1 gennaio al 30 giugno 2017.</p> <p>Allo stesso modo, a fronte del chiaro tenore dell'art. 9 del Codice Deontologico ed a fronte di quanto indicato nelle già citate Linee Guida, il Consiglio di Disciplina sarà tenuto ad attenersi a tali prescrizioni, ferma rimanendo comunque ogni diversa valutazione, discrezionalità e decisione dell'organo disciplinare a fronte della verifica di ciascun caso concreto.</p>	
209	Deontologia	si chiede di conoscere se è stato istituito il "Consiglio di Disciplina Nazionale" e, nel caso, l'indirizzo di posta certificata.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario, o comunque a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il Ministro della Giustizia, con chiarimento prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.U del 15 ottobre 2012, e già inviato all'Ordine con circolare 128 del 2012, ha precisato che l'art. 8 comma 8 del DPR 137/2012 non si applica al CNAPPC, che è ritenuto, in materia disciplinare, giudice speciale, soggetto a riserva di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione.</p>	01/09/2016
210	Deontologia	si segnala che, rispetto alla data di proclamazione degli eletti del 19.3.2017, l'insediamento è avvenuto il 7.9.2013; si chiede pertanto come si concilia tale scadenza temporale con il fatto che l'attuale Consiglio non compirebbe quattro anni di mandato.	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 2 comma 4 del DPR 169/2205, "i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati" ed, in base all'art. 3 comma 2 del medesimo DPR 169/2005, "il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio".</p> <p>Dal momento in cui i componenti della precedente elezione del Consiglio dell'Ordine erano stati proclamati il 19.7.2013, essi potranno rimanere in carica sino al 19.7.2017.</p> <p>Oltre al chiaro dettato normativo, il Ministero della Giustizia, con l'allegato parere reso nel 28.4.2009, ha esplicitato che è dalla proclamazione degli eletti che inizia a decorrere il termine di durata del Consiglio dell'ordine "ciò a prescindere dal suo effettivo insediamento".</p>	30/03/2017
211	Deontologia	si chiede, a seguito di alcuni casi di iscritti con sentenze penali a carico passate in giudicato,	Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'argomento è già stato posto all'esame della Corte di Cassazione, che con la recente	21/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		riguardanti aspetti rilevanti ai fini disciplinari, si chiede come celebrare in tali casi il procedimento disciplinare, ovvero se il procedimento debba seguire lo svolgimento di cui ai punti 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 ed 1.12 delle Linee Guida oppure se il Collegio possa pronunciare un provvedimento senza la celebrazione del procedimento disciplinare, in quanto i fatti risulterebbero già accerati in via definitiva dalla sentenza passata in giudicato.	sentenza 23120 del 12.11.2015 ha sancito il seguente principio di diritto, formulato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1: "Dalla consolidata giurisprudenza costituzionale che nega ogni automatismo tra condanna penale ed effetti ablativi di un'investitura professionale, deriva il principio, da ritenersi ormai acquisito nell'ordinamento, in base al quale l'effetto destitutivo, comunque denominato e qualificato, da un impiego o da una professione quale conseguenza di una condanna penale, deve essere in ogni caso mediato dalla duplice garanzia del procedimento disciplinare e del conseguente giudizio sulla gravita' dell'addebito ascritto all'incolpato, restando escluso che la condanna penale importi di diritto l'applicazione di una sanzione disciplinare di carattere espulsivo".	
212	Deontologia	si chiede se siano legittimamente richiedibili da parte di un Ordine Provinciale, diritti di Segreteria inerenti presentazioni di pratiche di carattere disciplinare in considerazione del sensibile impegno che le Segreterie degli Ordini devono produrre nell'istruttoria delle suddette pratiche; si chiede inoltre se sia possibile prevedere per i Consiglieri del Consiglio di Disciplina eventuali rimborsi spese di carattere forfettario o meno a carico dell'Ordine.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che, in assenza di specifiche disposizioni di legge, aspetti legati alla richiesta di compensi sui diritti di Segreteria inerenti presentazioni di pratiche di carattere disciplinare rientrano nella competenza esclusiva e discrezionale dell'Ordine. Oltre a ciò, si osserva che, il TAR Lazio, con la sentenza 8550 del 2 ottobre 2013 ha sancito che, con riferimento alla riforma degli Ordini professionali di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, per i Consigli di disciplina, in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, gli aspetti legati ai costi sono rimessi alla discrezionalità di ciascun Ordine, in conformità agli usi invalsi nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine. In conclusione, appare logico e ragionevole ritenere che rimane in capo a ciascun Ordine ogni valutazione e decisione legata a diritti di segreteria e rimborsi spese del Consiglio di Disciplina.	28/03/2017
213	Deontologia	si chiede un chiarimento relativo all'art. 78 del D.Lgs 267/2000 a fronte della nomina di un architetto ad Assessore con deleghe ai lavori pubblici, verde pubblico, patrimonio, cultura e biblioteca, ed in particolare: - il comportamento deontologico da tenere per tutte le attività professionali transitorie - cioè quelle in essere o iniziate prima dell'assunzione dell'incarico pubblico nel medesimo comune - se	Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente evidenziare alcune disposizioni di legge ad oggi vigenti. Il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) contiene una disposizione (art. 78) in base alla quale vige in capo agli amministratori locali l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (comma 2). La norma prescrive poi che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono	14/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>debbano essere interrotte o se possano essere concluse alla loro scadenza naturale, corrispondente alla conclusione dei lavori, e se conseguentemente il professionista possa emettere le fatture per le prestazioni professionali effettuate nel corso della carica pubblica ma relative a provvedimenti autorizzativi antecedenti l'assunzione della carica pubblica medesima;</p> <p>- il comportamento deontologico da tenere per le attività professionali relative e conseguenti ad incarichi privati di progettazione e direzione dei lavori che risulterebbero in palese contrasto con la potenziale conflittualità derivante, in modo diretto o ad essa collegabile, dalla posizione del professionista/assessore ricoperta nel medesimo comune;</p> <p>- il comportamento deontologico da tenere per le altre attività professionali relative ad incarichi privati, quali la direzione artistica e le attività concernenti le prestazioni specialistiche (direttiva cantieri, controlli di prevenzione incendi, progetti di arredamento, pratiche catastali, strutture e collaudi, perizie e valutazioni, eccetera) che non risulterebbero in palese contrasto con la potenziale conflittualità derivante, in modo diretto o ad essa collegabile, dalla posizione del professionista/assessore ricoperta nel medesimo comune;</p> <p>- il comportamento deontologico da tenere per le attività professionali relative ad incarichi privati di tipo urbanistico che, non essendo citate nella seconda parte del comma 3 dell'art.78, sarebbero tra quelle ritenute non in palese contrasto con la potenziale conflittualità derivante, in modo diretto o ad essa collegabile, dalla posizione del professionista/assessore ricoperta nel medesimo comune.</p>	<p>astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (comma 3). Prevede, infine, che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province (comma 5).</p> <p>Va specificato, con riferimento al citato art. 78 comma 3 che la norma, per il libero professionista, non sancisce semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e la carica pubblica.</p> <p>L'attività professionale ritenuta non confliggente per gli incarichi privati (domande nn 2, 3 e 4) viola comunque la norma citata, che ha come obiettivo l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale. Inoltre, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto, non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica di Assessore; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti precedentemente all'incarico di Assessore. Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, appare contestabile la prosecuzione degli incarichi nel caso in cui, rispetto all'incarico in precedenza conferito, si aggiungano nuove attività professionali o</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			attività aggiuntive, che farebbero scattare le preclusioni indicate delle richiamate disposizioni di legge.	
214	Deontologia	si chiede se costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento della mora prevista dall'ordine per il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione, così come previsto nel Codice per il pagamento della quota di iscrizione (art. 4 comma 6).	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di rappresentare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, ci si limita a rammentare, oltre a quanto previsto all'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico, quali sono le norme di riferimento, assieme ad una lettura ragionata delle disposizioni.</p> <p>In base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo.</p> <p>L'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento".</p> <p>In caso di mancato pagamento del contributo annuale, il R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, all'art.50, stabilisce che il mancato versamento del contributo annuale "dà luogo a giudizio disciplinare"; l'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 consente all'Ordine provinciale di sospendere dall'esercizio della professione coloro che risultano inadempienti al versamento del contributo annuale, osservate le norme del procedimento disciplinare.</p> <p>Il terzo comma dell'art. 2 cit. prevede poi che la sospensione "non è soggetta a limiti di tempo" ed è revocata soltanto quando l'iscritto dimostri di aver versato le somme dovute.</p> <p>Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di pagamento, né aumenti successivi all'importo del contributo annuale, ed allo stato, pertanto, la possibilità di chiedere maggiorazioni o aumenti rimane solo legata ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine; ne deriva che rimane nella competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina valutare se costituisce illecito</p>	02/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			disciplinare il mancato pagamento della mora prevista dall'Ordine per il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione.	
215	Deontologia	si chiede, con riferimento ad un provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di Disciplina ed al rilascio di copie autentiche, se la copia autentica può essere emessa dall'Ordine o deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il provvedimento disciplinare viene emesso dal Consiglio di Disciplina che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012, è presso l'Ordine. L'atto viene formato, ed ha quindi origine, all'interno dell'Ordine, e l'organo autorizzato a rilasciare copie autentiche è l'organo emittente, ovvero l'Ordine stesso, che ha al suo interno il Consiglio di Disciplina. Ne deriva che il rilascio di una copia autentica del provvedimento del Consiglio di Disciplina potrà essere emessa dall'Ordine.	27/04/2018
216	Deontologia	si segnala che, in occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini, svoltasi nei giorni 12/13 Luglio 2019, è stato più volte ribadito che, in caso di violazione dell'Art. 4 comma 6 del Codice Deontologico (morosità), il Consiglio di Disciplina deve procedere direttamente con l'atto di citazione dell'Iscritto, evitando il passaggio della convocazione preliminare. Si chiede cortesemente quali siano gli articoli di legge a cui fare riferimento nell'adottare la procedura sopra citata.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che ai l'art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536 recita quanto segue " Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare". Ne deriva che, in caso di morosità dell'iscritto, la normativa predetta non prevede una fase preliminare, ma semplicemente l'uso delle "forme" del procedimento disciplinare, ovvero la citazione con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, o in alternativa con notifica a mezzo PEC (CFR Cass. Civ. SSUU sentenza 09/08/2018 n. 20685).	03/10/2019
217	Deontologia	in merito alla nota del Ministero della Giustizia prot. DAG n. 216279 del 31 ottobre 2018 per i Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sezione B, si osserva che le pratiche disciplinari relative agli Iscritti all'Albo professionale nella sez. B non possono essere esaminate da un Consiglio di Disciplina se, tra i suoi componenti, non sia presente un Architetto iunior, e che in tale caso l'esame del procedimento disciplinare deve essere demandato ad un Ordine viciniore avente un CDD con tali caratteristiche. Si segnala che il CDD dell'Ordine ha necessità di evadere pratiche disciplinari di Iscritti alla sez. B e, non avendo tra i membri un Architetto iunior, ha interpellato gli Ordini viciniiori; è emerso che, in Lombardia, nessun Ordine ha un Consiglio di	Con riferimento alla questione prospettata, si fa osservare che il Ministero della Giustizia offre una lettura ragionata e coordinata delle vigenti disposizioni all'ultimo capoverso del parere dell'11.12.2018, individuando innanzitutto come priorità il criterio della competenza professionale, in osservanza delle disposizioni di legge. Questo, nel caso di Consigli di Disciplina composti da collegi con iscritti alla sezione B. In assenza, la norma prevede di rivolgersi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore. Per l'individuazione del Consiglio viciniore si applicano le note prassi consolidate, e in caso di conflitto decide la Corte d'Appello. Il Ministero come ultima ratio individua, in via subordinata, il criterio dell'ambito territoriale, ovvero il Consiglio di Disciplina dell'Ordine ove è presente l'iscritto, così regolando i casi in cui non sussistano le condizioni necessarie per soddisfare il criterio della	24/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Disciplina atto a poter vagliare tali tipologie di pratiche, e che l'Ordine idoneo più prossimo risulta essere l'Ordine APPC di Torino. Si chiede, di conseguenza, se sia possibile ritenere il CDD dell'Ordine di Torino quale Ordine viciniore.	competenza professionale. Ne deriva che nel caso di specie, in base a come prospettato, dovrà essere utilizzato il criterio dell'ambito territoriale, non essendoci tra i membri del Consiglio di Disciplina dell'Ordine richiedente un iscritto alla sezione B, nè essendovene uno nel Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore.	
218	Deontologia	si chiedono chiarimenti in merito alla condotta da assumere in presenza di un general contractor quale fornitore e cessionario (restando escluse le sole prestazioni professionali) per pratiche riferite a superbonus e sismabonus. In questo caso il professionista, se non è disposto ad accettare lo sconto in fattura o a scegliere un altro cessionario, dovrebbe essere pagato dal general contractor. Si chiede se questa condizione è da ritenersi plausibile, con l'esplicito assenso del Committente ai sensi del comma 3 art. 14 del Codice Deontologico vigente, oppure si prefigura un conflitto di interesse in contrasto con le norme del Codice sopracitato.	Con riferimento alla questione prospettata, occorre preliminarmente osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Appare tuttavia possibile osservare che le vigenti disposizioni in tema di superbonus 110% prevedono che il professionista venga pagato dal committente, non essendo prevista la figura del general contractor, ed è quindi comunque necessario un contratto di incarico professionale da parte del predetto committente. In base a tale presupposto, occorrerà che venga effettuata, in piena autonomia ed indipendenza ed ad opera del Consiglio di Disciplina, una diversa disamina del testo dell'art. 14 comma 3 del Codice, per verificare se permangano o meno criticità di natura disciplinare.	30/10/2020
219	Deontologia	si chiede se l'autore di un 'esposto', ritenendosi 'insoddisfatto' del Giudizio emesso, ha la facoltà di ricorrere, e se il Presidente del Consiglio di Disciplina, ricevendo un ricorso dall'autore dell'esposto a proposito di una ordinanza definitiva emessa, ha, nel ruolo, la facoltà di 'riaprirne i termini' e comunque entrare autonomamente nel merito di un Giudizio definitivo emesso da un Collegio con ciò 'violando' l'autonomia dichiarata del Collegio stesso, anche nel caso dovesse effettivamente rilevare 'inappropriata' la misura, ormai definitiva, assunta.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Appare comunque possibile evidenziare quanto contenuto nelle Linee Guida ai Procedimenti Disciplinari edizione 2014, ovvero che: - "Il ricorso può essere proposto soltanto dal professionista "interessato" e dal Procuratore della Repubblica. Quest'ultimo è anche, e solamente, legittimato a ricorrere contro le delibere di proscioglimento disciplinare, anche se il procedimento disciplinare	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sia stato richiesto da terzi. La mancanza di legittimazione comporta per il ricorrente diverso da quelli prima citati, l'inammissibilità del ricorso la quale è pregiudiziale a qualsiasi questione di merito. E ciò, quindi, anche ove i fatti esposti possano apparire non immuni da censure."(capitolo secondo paragrafo 2.2.2);</p> <p>- con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare" (capitolo primo paragrafo 1.2.).</p>	
220	Deontologia	<p>si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'atto di citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di disciplina di avvio della procedura deontologica va trasmesso a mezzo di ufficiale giudiziario o, in alternativa, possa essere trasmesso tramite PEC - in base a quanto previsto dall'art. 62 del RD 2537/1925, se sia lecito l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti di un collega per irregolarità compiute come dirigente comunale e quindi nel ruolo di pubblico funzionario e non durante lo svolgimento dell'esercizio della libera professione. 	<p>Con riferimento ai quesiti posti, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Quanto di seguito espresso, deve pertanto intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo, rimanendo pertanto ferma ogni valutazione e decisione in piena autonomia e indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento alla questione se un atto di citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di disciplina di avvio della procedura deontologica, vada trasmesso a mezzo di ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo PEC, si osserva che, allo stato, non vi sono disposizioni di legge o interpretazioni ministeriali che rendano possibile l'utilizzo della PEC per la notifica individuata all'art. 44 comma 2 RD 2537/1925, che specifica, come mezzo, l'ufficiale giudiziario</p> <p>Con riferimento, invece, alla questione se sia lecito, ex art. 62 del RD 2537/1925, l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti di un collega per irregolarità compiute come dirigente comunale e quindi nel ruolo di pubblico funzionario e non durante lo</p>	28/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			svolgimento dell'esercizio della libera professione, si osserva che occorrerà al Consiglio di Disciplina verificare, in piena autonomia ed indipendenza, se sussistano o meno nel caso di specie le condizioni per applicare l'art. 11 comma 4 del Codice Deontologico, nella parte in cui si prevede che il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.	
221	Deontologia	si chiede un parere se, per un esposto proposto da un Consigliere di Disciplina nei confronti di un iscritto, sia competente il medesimo CDD o quello viciniore; già interpellato al riguardo il CDD viciniore, questi ha già declinato la sua competenza.	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che, come già chiarito dal CNAPPC con la circolare 132/2018 ed a cui si rinvia, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un Consigliere dell'Ordine o di un Consigliere di Disciplina comporterà l'attribuzione della competenza a decidere al Consiglio di Disciplina presso l'Ordine viciniore. Ne deriva che, nel caso in cui l'esposto sia formulato da parte di un componente del Consiglio di Disciplina, il procedimento disciplinare rimarrà in capo al medesimo Consiglio di Disciplina. Occorrerà comunque osservare le disposizioni sul conflitto di interessi di cui all'art. 5 del Regolamento per la designazione dei Consigli di Disciplina (pubblicato nel Bollettino Ufficiale Ministero Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012) secondo cui il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.	06/02/2020
222	Deontologia	viene descritta, con dettaglio di fatti luoghi e nomi, una questione deontologica, e si richiede al CNAPPC se sia corretta l'interpretazione sia degli articoli del Codice individuati che l'applicazione al caso concreto.	Con riferimento alla questione prospettata, ci si limita a segnalare che il Consiglio Nazionale è autorità giurisdizionale di secondo grado per ricorsi avverso il provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio di Disciplina. Ne deriva che non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, essendo stati descritti nel caso di specie il nominativo dell'incolpato, fatti e circostanze di luogo e di tempo, dal momento in cui violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà, di indipendenza, ed il principio del doppio grado di giudizio, dal momento in cui, nel pronunciarsi, anticiperebbe l'esito del giudizio di secondo grado.	27/03/2019
223	Deontologia	si evidenzia che il Consiglio di Disciplina ha avuto modo di conoscere, a seguito della	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di quote associative e di conseguente applicazione ed	14/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>pubblicazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, l'entità delle inadempienze in fatto di pagamento della quota di iscrizione, prive della specifica dei relativi nominativi. Nel rammentare l'art. 4, c. 6 del Codice , il DLL 382/1944 e le linee guida ove si prevede che "L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che ne abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d' ufficio in seguito a notizie di abusi e/o mancanze", sentendosi investito da tale "dovere d' ufficio", si chiedono i tempi di decorrenza delle inadempienze, che rendono legittima e doverosa la richiesta dei nominativi dei colleghi morosi. Si richiedono altresì con la dovuta chiarezza i tempi ed i compiti da assegnare allo svolgimento delle azioni amministrative che precedono le azioni disciplinari, a far valere quindi con uniformità sul territorio nazionale.</p>	<p>interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, tuttavia, appare possibile osservare che l'art. 1.11 della Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, prevede al riguardo che "Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536. Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati".</p> <p>Nel rinviare a tali indicazioni, appare logico ritenere, di conseguenza, che i tempi e i compiti della azione amministrativa dell'Ordine e relativi alla morosità dell'iscritto rimangono nella competenza esclusiva e nella discrezionalità del Consiglio dell'Ordine.</p>	
224	Deontologia	<p>segnala che l'Ordine è venuto a conoscenza che ad alcuni colleghi, sottoposti a procedimenti disciplinari per inadempienze all'obbligo formativo, sono state irrogate sanzioni in misura diversa da quanto previsto all'Art. 9 del Codice Deontologico.</p> <p>Nello specifico vi sono colleghi sanzionati secondo quanto previsto al punto 2 del secondo comma del suddetto Art. 9 e altri colleghi - con eguale debito formativo - a cui sono state riconosciute delle "riduzioni" per la collaborazione fornita al Collegio Giudicante durante il corso del procedimento.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva preliminarmente che in tema di deontologia professionale vi è competenze esclusiva in capo al Consiglio di Disciplina, e ciò a seguito dell'art. 3 del DL 138/2011, come convertito nella L 148/2001, e in base alle previsioni del DPR 137/2012, che hanno scisso la funzione amministrativa da quella disciplinare, affidando quest'ultima in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che, anche se l'art. 9 del Codice deontologico individua delle sanzioni, l'organo giudicante, durante il procedimento disciplinare e in fase di istruttoria del procedimento, può valutare, in piena autonomia ed indipendenza, la sussistenza di circostanze attenuanti, e può comunque irrogare una sanzione diversa rispetto a quella individuata nell'art. 9 predetto, a fronte di</p>	30/09/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Si chiedono chiarimenti in merito alla correttezza e alla piena legittimità dei suddetti provvedimenti e se, qualora vengano evidenziate delle criticità, vi siano obblighi pendenti al Consiglio dell'Ordine. Si segnala che, in attesa dei suddetti chiarimenti e per evitare di trasmettere agli iscritti e agli Enti eventuali sanzioni disparitarie l'Ordine, in via cautelativa, sospenderà l'invio delle comunicazioni dei periodi di sospensione.	adeguata motivazione all'interno del provvedimento disciplinare. L'art. 37 comma 3 del Codice deontologico prevede difatti che le sanzioni devono essere "adeguate alla gravità dei fatti", e ne deriva che, qualora in sede di istruttoria siano emerse circostanze attenuanti per l'irrogazione della sanzione, il Consiglio di Disciplina, in piena autonomia e indipendenza, è titolato ad irrogare una sanzione più lieve.	
225	Deontologia	in seguito al forte incremento dei provvedimenti disciplinari dovute soprattutto alla inadempienza dell'obbligo formativo, si chiedono chiarimenti in merito agli obblighi di un iscritto in seguito alla irrogazione di una sanzione disciplinare, e quindi - se il collega sospeso dall'esercizio della professione sia tenuto a dimettersi quale Direttore Lavori nei cantieri in corso di esecuzione; - se il collega sospeso dall'esercizio della professione debba comunicare il periodo di sospensione ai propri committenti e agli Enti Pubblici e, eventualmente, quali siano i contenuti minimi della suddetta comunicazione; - se l'Ordine Territoriale debba inviare la comunicazione di sospensione del singolo anche a tutti gli iscritti, analogamente a quanto fanno altre iscritti.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il professionista sospeso a seguito di provvedimento disciplinare irrogato in via definitiva (e quindi non impugnato) non può svolgere attività professionale nel periodo di sospensione; per i cantieri in corso di esecuzione rimane comunque ferma la possibilità di sospendersi dalla carica di Direttore dei lavori (e di darne a sua cura comunicazione agli enti interessati) , compatibilmente con lo svolgimento delle attività in corso in cantiere e fermo restando che il professionista non ricopra anche la carica di Responsabile dei Lavori ex art 90 D.Lgs 81/2008. In alternativa ovviamente potranno essere sospesi detti lavori (per il periodo nel quale al professionista è interdetto l'esercizio) dandone comunicazione sempre agli enti interessati. E comunque, a fronte della irrogazione del provvedimento disciplinare divenuto definitivo e non impugnato, il periodo di sospensione dall'esercizio della attività professionale viene inviato dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, così come specificato al punto 1.12 delle vigenti Linee Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, non essendo in alcun modo previsto che la comunicazione di sospensione del singolo debba essere comunicata dall'Ordine anche a tutti gli iscritti all'Albo.	30/09/2019
226	Deontologia	si segnala che un giornalista ha formulato, allo stato a titolo informale - una richiesta generica di informazioni in merito a un procedimento disciplinare conclusosi a carico di un iscritto. Si teme che possa pervenire una richiesta formale, come accesso agli atti del procedimento amministrativo o accesso civico - formulata in forma scia ed alla quale l'Ordine sarà tenuto a	Con riferimento alle questioni prospettate, occorre necessariamente effettuare delle premesse di natura normativa e giurisprudenziale, al fine di inquadrare la questione in modo adeguato. 1. Gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 30 ottobre 2017, n.5004,	01/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>rispondere nei tempi di legge. Di conseguenza si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in quale misura i documenti e gli atti del Procedimento Disciplinare sono disponibili alle procedure di Accesso agli Atti del Procedimento Amministrativo ai sensi della Legge 241/90 - in quale misura i documenti e gli atti del Procedimento Disciplinare sono disponibili alle Procedure di Accesso Civico ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - quali sono i criteri che discriminano le informazioni relative al Procedimento Disciplinare indisponibili da quelle disponibili nelle Procedure di Accesso Civico - qual è il soggetto che ha la responsabilità di discriminare il livello di informazioni e ne autorizza l'accesso: il Presidente del Collegio giudicante, il Presidente del Consiglio di Disciplina o il Presidente dell'Ordine - in quale misura le suddette procedure possono entrare in conflitto con la tutela della privacy 	<p>TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'accesso agli atti, anche se relativo al procedimento disciplinare, si svolge presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine; ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine.</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguarda; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione (cfr ex multis TAR Campania - Napoli-sez. VI, 03/05/2017, n.2371).</p> <p>L'art. 24 della L. 241/1990, a cui si rinvia, prevede inoltre casi specifici ove deve ritenersi escluso l'accesso ad atti e documenti.</p> <p>L'art. 24 comma 7 prevede, altresì, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>La 241/1990, all'art. 24 comma 4, attribuisce però, anche in capo all'Ordine provinciale, uno specifico potere discrezionale, e cioè il potere di differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso solo per un periodo di tempo determinato.</p> <p>Il differimento può essere concesso nei casi e nei limiti di cui all'art. 24, e deve essere motivato (art. 25 comma 3).</p> <p>Con riferimento al differimento, il DPR 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevede inoltre all'art. 9 comma 2 che "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa", prevedendo un obbligo di motivazione relativo al differimento (art. 9 comma 1) e una espressa indicazione della durata del differimento (art. 9 comma 3).</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che è salvo il poterdovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie (cfr. Consiglio Di Stato, Sez. IV - sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111).</p> <p>Va infine rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in materia di accesso ai documenti amministrativi, i principi che governano il momento della proposizione della relativa domanda e della sua ammissibilità impongono che l'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica (cfr. T.A.R. Salerno Sez. II, sentenza n. 1464 - 15 aprile 2009 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555); - deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; sez. V, 01 giugno 1998, n. 718);</p> <p>- non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato o un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201).</p> <p>2. L'accesso civico è invece regolato dall'art. 5 D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, e consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.</p> <p>Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sopraesposta, in quanto con l'accesso civico, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».</p> <p>I limiti applicabili all'accesso civico vengono inseriti nell'art. 5 bis del D.Lgs 33/2013 e consentono alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.</p> <p>Viene prevista anche qui una apposita procedura, prevedendo la possibilità di richiesta a soggetti controinteressati, se presenti, mediante invio di copia della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione. Decorso tale termine, si provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.</p> <p>Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato,</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.</p> <p>Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati.</p> <p>Allo stato l'ANAC ha pubblicato delle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016). Dall'esame delle Linee Guida emergono delle limitazioni all'accesso civico, (punto 5.2) ovvero occorre verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore, se sussiste un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio.</p> <p>L'Ordine non potrà limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:</p> <p>a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;</p> <p>b) dimostrare che il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta;</p> <p>c) dimostrare che il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.</p> <p>Sono stati comunque individuati poi limiti al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici (par. 7) come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento - regolare svolgimento di attività ispettive. <p>Il riferimento, in questo caso, è applicabile ai procedimenti disciplinari, nei cui confronti l'accesso alla documentazione inerente le indagini, senza che ciò comporti un pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse va valutata in relazione alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento.</p> <p>Va altresì rappresentato che, in tema di accesso civico e procedimento disciplinare, si è più volte espresso il Garante per la protezione dei dati personali, affermando che in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari, la conoscenza delle informazioni contenute negli atti relativi alla sanzione disciplinare</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>inflitta unita al citato regime di pubblicità degli atti oggetto dell'accesso generalizzato – considerando proprio la natura disciplinare del procedimento – incontri il limite previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, con riferimento alla tutela della protezione dei dati personali (cfr. provv. n. 50 del 9/2/2017, doc. web n. 6057812, provv. n. 254 del 31/5/2017, doc. web n. 6495493, provv. n. 515 del 7 dicembre 2017 doc. web n. 7316830, provv. n. 483 del 21 novembre 2018 doc. web n. 9065404).</p> <p>il principio che emerge in queste pronunce è che l'ostensione e la generale conoscenza tramite l'accesso civico relativa ad un procedimento ed una sanzione disciplinare può arrecare al soggetto interessato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.</p> <p>3. Quanto alle procedure di accesso agli atti ed accesso civico, in entrambi i casi si osserva che, anche se relativo al procedimento disciplinare, le procedure di accesso si svolgono presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine ex art. 8 comma 1 DPR 137/2012; ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine.</p> <p>Ne deriva che, per le modalità di operazioni di accesso, che l'individuazione del responsabile del procedimento dovrà essere effettuata a cura dell'Ordine, in sede di accesso il verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti dovrà essere redatto alla presenza del responsabile del procedimento, e, a fronte dell'esame dei documenti, l'estrazione di copia verrà effettuata con il rilascio dei documenti in fotocopia che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>4. A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza in conclusione che:</p> <p>a) i documenti e gli atti del procedimento disciplinare sono disponibili alle procedure di accesso agli atti del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 con le seguenti modalità:</p> <p>a1) una delle parti coinvolte può accedere agli atti solo a procedimento concluso e non in itinere, dovendo a tal fine essere motivato il differimento all'accesso, specificando altresì anche il</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>termine entro cui potrà essere consentito l'accesso;</p> <p>a2) a procedimento concluso, una delle parti può accedere agli atti, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati, specificando di quali documenti deve effettuarsi l'accesso, non essendo consentito un accesso generalizzato, e potendo essere estratta copia sia dei verbali del Collegio di Disciplina e dei relativi allegati e delle determinazioni del Collegio;</p> <p>a3) ogni parte interessata che ha prodotto documenti che sono agli atti sia nella fase endoprocedimentale che allegati ai verbali di chiusura del procedimento può chiedere, a procedimento disciplinare concluso, di accedere agli atti e di estrarre copia, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati;</p> <p>a4) al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto o i soggetti controinteressati devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006;</p> <p>a5) l'accesso agli atti deve essere motivato e rispettare il principio di curare e difendere i propri interessi giuridici, dovendo altresì sussistere un un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della L. 241/1990; ne deriva che un soggetto che non è parte in un procedimento disciplinare (come ad esempio un giornalista interessato) non è titolato all'accesso agli atti.</p> <p>b) i documenti e gli atti del procedimento disciplinare non sono disponibili alle procedure di accesso civico ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 in base alle sopracitate linee guida ANAC sull'accesso civico, rientrando tra la tutela di interessi pubblici, e in base a quanto espresso dai sovraindicati pareri del Garante per la protezione dei dati personali, incontrando il limite della pregiudizio delle tutela della protezione dei dati personali.</p> <p>c) il soggetto che ha la responsabilità di discriminare il livello di informazioni e ne autorizza l'accesso è il Presidente dell'Ordine, dal momento in cui il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012</p> <p>d) le procedure di accesso agli atti in tema di procedimenti disciplinari, in base alla sopraesposta giurisprudenza,, non confliggono con la tutela della privacy se finalizzate a curare e difendere i propri interessi giuridici ex art. 24 comma 7 della L. 241/1990, e laddove sia dimostrata l'esistenza di un interesse</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			qualificato, ossia di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 241/1990; diversamente le procedure di accesso civico in tema di procedimenti disciplinari confliggono con la tutela della privacy in base alle sopracitate pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.	
227	Deontologia	si chiede, con riferimento alla segnalazione di un architetto relativo l'esercizio abusivo della professione di un tecnico non iscritto a nessun albo o collegio, se sia corretto inoltrare alla Procura della Repubblica la segnalazione per "quanto di competenza" non potendo l'Ordine svolgere funzione di Polizia Giudiziaria.	Con riferimento al quesito posto, l'art. 37 del RD 2537/1925 prevede, tra le funzioni del Consiglio dell'Ordine, di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto "e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria". Nella specie, non è dato sapere se il professionista svolga attività attinenti alla sola professione di architetto; ricevuta la segnalazione all'Ordine, e trattandosi di un diplomato geometra, rimane comunque ferma la possibilità dell'ordine medesimo di informare, oltre che la Autorità Giudiziaria, anche il Collegio dei Geometri territorialmente competente.	18/05/2017
228	Deontologia	si chiede se ai fini della composizione del nuovo consiglio di Disciplina è possibile accettare "in via eccezionale" la candidatura di un nostro iscritto che ha ricevuto per il triennio formativo 2014-2016 la sanzione disciplinare della sospensione, considerato lo scarso numero di adesioni che questo Ordine sta ricevendo ai fini della copertura della carica di consigliere di disciplina e tenuto conto della volontà dell'iscritto di dare il suo contributo all'Ordine.	Con riferimento alla questione posta, si segnala che in base all'art. 4 comma 4 del regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, all'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, a pena di inammissibilità " di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti". Ne deriva che occorrerà attenersi alla esplicita disposizione descritta.	21/10/2020
229	Deontologia	si segnala che è pervenuta all'Ordine una nota di Inarcassa nella quale venivano segnalati alcuni Colleghi la cui posizione previdenziale non risultava regolare; si chiedono chiarimenti ai sensi del Regolamento Generale Previdenza 2012 di INARCASSA (art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA, punto 2-3), a fronte del disposto di cui all'art. 11, co. 3 del Codice Deontologico che non pare recepire direttamente il Regolamento menzionato bensì unicamente la	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, attraverso i Consigli di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. In via generale ed astratta, ci si limita ad osservare che spetterà al Consiglio di Disciplina verificare, in piena autonomia ed	25/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		L. 14.09.2011 n. 148, al fine della irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari da comminare e relative modalità.	indipendenza, in cosa consiste, caso per caso, l'irregolarità segnalata da Inarcassa, al fine di avere comportamenti corretti e omogenei, valutando, in base a fatti accertati, se sussistano o meno le violazioni di cui all'art. 11 comma 3 del Codice Deontologico.	
230	Deontologia	<p>si segnala che l'ordinamento nulla dispone in merito alla possibilità da parte dei collaboratori di uno studio professionale di fregiarsi del nome del fondatore defunto, a differenza del codice deontologico forense. Si segnala di un caso di un architetto che nel testamento olografo da lui redatto dispone di lasciare tutte le attrezzature nonché i progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione al collaboratore del suo Studio utilizzandone anche il nome.</p> <p>Si chiede se e in quale forma il beneficiario possa disporre in ambito lavorativo del nome del De Cuius e come debbano essere regolati i rapporti con i committenti, nonché di considerare l'opportunità di apportare integrazioni al Codice Deontologico al fine di dotare gli Ordini degli strumenti necessari al fine di dare indicazioni certe su casi analoghi.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che l'art. 19 comma 4 del Codice Deontologico prevede prescrizioni specifiche per un professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, prevedendo che esso debba "agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto" e che "per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso".</p> <p>Non risponde pertanto al vero che, così come prospettato nel quesito, il Codice Deontologico non preveda nulla in merito ad un professionista defunto ed agli adempimenti successivi al decesso.</p> <p>Il Codice Deontologico degli Architetti non si sofferma all'aspetto sull'uso del nome del de cuius (tipicamente collegato al mondo forense e non ravvisabile in altri codici deontologici delle altre professioni dell'area tecnica) , ma disciplina invece tutti gli aspetti, più rilevanti, degli incarichi conferiti, con ciò tutelando gli eredi.</p> <p>Quanto alla possibilità di integrare il Codice Deontologico con disposizioni relative alla possibilità da parte dei collaboratori di uno studio professionale di fregiarsi del nome del fondatore defunto, la questione potrà essere oggetto di valutazione in sede di revisione del Codice Deontologico.</p>	15/03/2017
231	Deontologia	<p>si allega una memoria relativa ad un procedimento disciplinare ove, in estrema sintesi, si contesta che l'art. 9 comma 2 del Codice deontologico, sull'aspetto di adempiere nel triennio successivo ai crediti formativi mancanti, non si applicherebbe essendo norma sopravvenuta.</p> <p>L'Ordine chiede chiarimenti, congiuntamente al Consiglio di Disciplina, sulla correttezza o meno di quanto esposto, ponendo dubbi interpretativi</p>	<p>Con riferimento ai quesiti posti lo scorso 13 novembre ed il 4 dicembre, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Nel caso di specie, poi, occorre rilevare che è stata spedita una memoria relativa ad un procedimento disciplinare ancora pendente dinanzi al Consiglio di Disciplina, ove vengono indicati il</p>	24/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nominativo dell'iscritto, i fatti oggetto della controversia e le violazioni contestate.</p> <p>Ne deriva che ogni sorta di valutazione, da parte del Consiglio nazionale, costituirebbe comunque una illecita interferenza nei confronti dell'organismo giudicante di primo grado, e comunque una anticipazione di un pronunciamento di un secondo grado di giudizio, proprio a fronte della indicazione di nominativi e fatti circostanziati di un procedimento disciplinare pendente.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto, non appare quindi possibile riscontrare quanto richiesto.</p>	
232	Deontologia	<p>si chiede, sulle decisioni disciplinari in ambito formativo e relative ai crediti dell'attuale triennio 2017-2019, e su cui si ritiene si dovranno assommare i crediti eventualmente non "recuperati" del precedente 2014-2016, quale sia il comportamento da tenere nel giudicare, nel prossimo triennio, quegli iscritti che non abbiano recuperato i crediti passati e contestino l'inapplicabilità della norma del recupero dei crediti nel triennio attuale relativamente ai crediti non maturati nel triennio 2014-2016.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, essa attiene a dei professionisti che non hanno effettuato crediti nel 2014-2016, che non li hanno recuperati e che non hanno adempiuto all'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e che effettuino contestazioni al riguardo.</p> <p>Al riguardo, il regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in BUMG n. 13 del 15.7.2017) prevede che "il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato aggiornamento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione", e occorrerà comunque valutare il rispetto di tale disposizione.</p> <p>Oltre a ciò, occorre rammentare che il regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina, pubblicato nel BUMG n. 23 del 15.12.2012 prevede all'art. 1 comma 4, che "i Consigli di disciplina operano in piena indipendenza di giudizio".</p> <p>Ne deriva che, ferme restando le indicazioni del CNAPPC relative al Codice deontologico ed alla vigenza dell'art. 9 comma 2, si osserva che rimane nella discrezionalità, valutazione e decisione del Consiglio di Disciplina verificare caso per caso gli aspetti legati alle violazioni sui crediti formativi.</p> <p>Al riguardo il Codice Deontologico prevede che spetta al Consiglio di Disciplina "la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche" (art. 37 comma 2) e che le sanzioni devono "essere omogenee" ed "adeguate alla gravità dei fatti" (art. 37 comma 3).</p>	04/03/2019
233	Deontologia	<p>l'Ordine richiede al Consiglio Nazionale: 1) se il Consiglio dell'Ordine può trasferire al</p>	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia</p>	28/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Consiglio di Disciplina atti rivolti ad attivare procedimenti disciplinari per morosità, che siano precedenti all'insediamento dello stesso Consiglio di Disciplina, che l'Ordine non ha esaminato anche in rispetto all'istituzione di detto organo, nonché della normativa vigente, e se di contro il Consiglio di Disciplina può esprimersi dall'attivazione della istruttoria per la risoluzione dei suddetti procedimenti;</p> <p>2) se è lecita l'applicazione di procedimenti disciplinari, ad opera del Consiglio di Disciplina, anche agli iscritti, che pur avendo provveduto in ritardo al pagamento del contributo annuale, alla data di apertura del procedimento disciplinare, non rivestano più le qualità di morosi;</p> <p>3) se, dopo l'introduzione del Codice Deontologico del 2014, nella denegata ipotesi in cui il Consiglio di Disciplina non ottempera al suo obbligo di instaurare procedimenti disciplinari per quegli iscritti che risultano, alla data di apertura del procedimento disciplinare, ancora morosi e per i quali non sia maturato il termine di prescrizione quinquennale, il Consiglio dell'Ordine, a quale istituzione può rivolgersi per far rilevare eventuale atteggiamento poco collaborativo del Consiglio di Disciplina.</p>	<p>professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare comunque possibile fornire alcuni contributi interpretativi, ferma restando, comunque, ogni diversa valutazione e decisione in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Quanto al primo quesito, la tematica è già stata ampiamente trattata nella precedente risposta inviata all'Ordine dal CNAPPC in data 26.3.2015, prot 0001551, ed a cui si rinvia.</p> <p>Quanto al secondo quesito, ci si limita ad osservare che all'art. 3 della L. 148/2011, ed al successivo DPR 137/2012, è stata distinta l'attività amministrativa, in capo agli Ordini, da quella disciplinare, in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>L'aspetto legato al pagamento della quota, od al mancato pagamento, attiene alla fase amministrativa e spetta al Consiglio dell'Ordine, che è tenuto a verificare ogni aspetto legato alla morosità, sollecitando, sempre nell'ambito della fase amministrativa, l'iscritto in difetto di mancato pagamento, dal momento il cui la quota di iscrizione all'Albo costituisce la fonte primaria per il funzionamento dell'Ordine.</p> <p>Quanto effettuato dall'Ordine, come rappresentato, al momento del suo insediamento a fine 2013, di richiedere le quote arretrate ai soggetti morosi, è sempre attività che attiene alla fase amministrativa, e possono ritenersi atti interruttivi della prescrizione.</p> <p>Ne deriva che il deferimento di soggetti morosi al Consiglio di Disciplina, successiva al sollecito di pagamento (nella specie peraltro già avvenuto per alcuni di loro nel 2014), è una valutazione che rimane comunque in capo all'Ordine, trattandosi di valutazioni e verifiche legate alla iscrizione all'Albo ed al pagamento della quota. Si richiama, al riguardo, quanto indicato nelle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, punto 1.11 ultimo capoverso, che descrive l'iter del procedimento disciplinare per morosità, specificando che il procedimento disciplinare per morosità viene avviato "su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di carattere amministrativo".</p> <p>Quanto al terzo quesito, stante la sua formulazione ipotetica, dal momento in cui, allo stato, non risulta essersi ancora concretizzato un "atteggiamento poco collaborativo del Consiglio di Disciplina", non vi sono elementi per fornire risposta a tale aspetto.</p>	
234	Deontologia	<p>si comunica che è pervenuto il regolamento del Consiglio di disciplina territoriale, con esplicita richiesta del Presidente del Consiglio di Disciplina di pubblicazione sul sito istituzionale e divulgazione agli iscritti. Si evidenzia che tale regolamento non è stato condiviso con il consiglio dell'Ordine e, considerato che vi sono aspetti anche di natura amministrativa che incidono sul bilancio dell'Ordine, si chiede di verificarne i contenuti se coerenti con le vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva, in via generale ed astratta, che il testo del Regolamento predisposto dal Consiglio di Disciplina coinvolge ed implica impegni economici da parte dell'Ordine, e avrebbe dovuto essere comunque preventivamente condiviso assieme all'Ordine stesso, dal momento in cui, in base all'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine e non è una figura avulsa o distinta da tale organo.</p> <p>Ogni aspetto o rilievo di natura economica contenuto nel regolamento al punto B, come mezzi strumentali, risorse umane, risorse economiche e fonti delle risorse economiche, deve essere preventivamente verificato e approvato da parte del Consiglio dell'Ordine, organo che possiede autonomia contabile per legge e che invece non è stata prevista per legge in capo al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Oltre a ciò, sempre in via generale ed astratta, si osserva che il Regolamento predisposto dal Consiglio di Disciplina potrà individuare aspetti relativi alla procedura su come svolgere un procedimento disciplinare, ma sempre senza derogare alle norme vigenti.</p> <p>Ne deriva che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non appaiono conformi alla normativa vigente disposizioni come quelle di cui all'art. 11 comma 2 su segnalazioni relative ad un Consigliere dell'Ordine o di Disciplina (e si rinvia alla circolare 131/2015 del CNAPPC e alla risposta fornita in tale occasione dal Ministero della Giustizia in tema di giurisdizione disciplinare dell'Ordine viciniore), quelle di cui all'art. 26, essendo previsto per legge il solo procedimento ex art. 2 L. 536/1949 per gli iscritti morosi e non sussistendo altri "procedimenti di rito abbreviato", quelle di cui all'art. 31, non prevedendo la normativa professionale un termine di prescrizione esplicito e non potendo essere colmato tale vuoto normativo in via regolamentare (cfr Cass. Civ. sentenza n. 1172 del 21.1.2014) e quelle di cui all'allegato A1, dal momento in cui l'art. 2 L. 536/1949 prevede, per il mancato versamento della quota di</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>iscrizione all'albo, la sola sanzione della sospensione senza limiti di tempo.</p> <p>Occorrerà, pertanto, in nome della "sinergia di intenti" citata al capo A1 punto 3 del Regolamento predetto, che tale testo venga riesaminato tenendo conto di quanto sopra esposto.</p>	
235	Deontologia	<p>si chiede, dovendo procedere alla segnalazione dei nominativi per il Consiglio Disciplina Territoriale 2017/2021, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio, se è possibile accettare e inviare al Presidente del Tribunale di Foggia le candidature di professionisti che sono stati sanzionati nel mese di dicembre 2017 dai Collegi di Disciplina e che hanno presentato ricorso entro i termini di legge.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia prevede, all'art. 4 comma 4, tra le dichiarazioni da formulare dai candidati all'atto della presentazione della domanda, "di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti" la domanda.</p> <p>Dal momento in cui viene prospettato che i professionisti che hanno presentato candidatura sono stati sanzionati ma hanno presentato ricorso entro i termini di legge, si osserva che il procedimento disciplinare è tuttora pendente e non è stato definito, a fronte della avvenuta impugnazione; ne deriva che appare allo stato possibile presentare la candidatura da parte dei professionisti predetti.</p> <p>Va valutato, tuttavia, che dal momento in cui tali professionisti verranno sanzionati in via definitiva, essi automaticamente decadranno dalla carica di consigliere di disciplina ai sensi dell'art. 3 comma 2 del predetto regolamento, venendo meno uno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 4.</p> <p>Rimane comunque nella discrezionalità dell'Ordine ogni diversa valutazione e decisione, dal momento in cui, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del predetto regolamento, è l'Ordine che delibera i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti.</p>	09/03/2018
236	Deontologia	<p>si segnala, in estrema sintesi, che a seguito dell'invio al Presidente del Tribunale dell'elenco di nominativi pari al doppio dei componenti da designare (11 effettivi e 11 supplenti) il 20.3.2018, il Presidente del Tribunale con decreto del 15.5.2018 ha individuato 11 componenti effettivi e 3 supplenti.</p> <p>A seguito della dimissione di 3 componenti, e dell'assenza di componenti supplenti, l'Ordine ha nuovamente richiesto al presidente del Tribunale</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata ed alla corrispondenza prodotta, si osserva che, in base all'art. 11 comma 4 del del Regolamento CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, come approvato dal Ministero della Giustizia, una volta terminati i componenti supplenti dall'elenco fornito dal Presidente del Tribunale, "si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere".</p> <p>Si evidenzia che, nell'invio da parte dell'Ordine della richiesta al</p>	15/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>la nomina di supplenti, fornendo 6 nominativi. Il Presidente del Tribunale ritiene corretta l'indicazione di nominativi di altri sei (per un totale di dodici) e, in assenza di nominativi, si segnala di provvedere ad un nuovo interpello tra gli iscritti all'Ordine per individuare i candidati. L'Ordine chiede un urgente intervento sostitutivo nei confronti del Presidente del Tribunale di Foggia, teso a dirimere pacificamente detta questione, al fine di consentire il regolare proseguo delle attività del Consiglio di Disciplina.</p>	<p>Presidente del Tribunale in data 12 febbraio, pur se corretto nell'individuare il numero di sei componenti, viene citato, a base della richiesta, l'art. 4 comma 11 del DPR 137/2012, frutto evidentemente di un refuso, dal momento in cui il riferimento da citare era quello del Regolamento CNAPPC sui Consigli di Disciplina, e si presume che tale rimando normativo abbia ingenerato dei fraintendimenti. Appare pertanto opportuno, da parte dell'Ordine, riformulare l'istanza nei confronti del Presidente del Tribunale, con il riferimento normativo corretto, riallegando l'elenco già inviato al Presidente del Tribunale della lista di sei componenti e allegando, al contempo, il Regolamento CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, come approvato dal Ministero della Giustizia.</p>	
237	Deontologia	<p>si allega, in estrema sintesi, la corrispondenza intercorsa tra il Ministero della Giustizia e l'Ordine relativamente alla nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina chiedendo un riscontro. Dalla disamina della documentazione intercorsa emerge che, ad oggi, il Consiglio di Disciplina è composto solo da 7 componenti effettivi. Secondo il Ministero, l'Ordine deve comunicare al Presidente del Tribunale un numero pari al doppio di nominativi sia per i componenti effettivi che per i componenti supplenti.</p>	<p>Con riferimento alla corrispondenza prodotta, il dato oggettivo che emerge è che, ad oggi, il Consiglio di Disciplina ha soli 7 componenti effettivi, a fronte delle dimissioni degli altri effettivi e dell'esaurimento (per dimissioni o nomina) dei supplenti. Come già rappresentato nel precedente riscontro di cui sopra, in base all'art. 11 comma 4 del del Regolamento CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, come approvato dal Ministero della Giustizia, una volta terminati i componenti supplenti dall'elenco fornito dal Presidente del Tribunale, "si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere". Il Ministero della Giustizia, con la nota del 29 maggio, segnala che l'Ordine deve comunicare al Presidente del Tribunale un numero pari al doppio di nominativi sia per i componenti effettivi che per i componenti supplenti. A fronte delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, che si rammenta essere organo vigilante dell'Ordine e dello stesso Consiglio Nazionale, ci si limita pertanto a rilevare che, a fronte della interlocuzione già avvenuta tra Ordine, Presidente del Tribunale e Ministero, quest'ultimo abbia espresso le proprie valutazioni, considerazioni e decisioni, e a cui l'Ordine non potrà che dare seguito adempiendo.</p>	04/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
238	Deontologia	si chiede al Consiglio Nazionale qual'è il Consiglio di Disciplina viciniore a quello di Foggia.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, in base all'art. 49 comma 1 del RD 2537/1925, la competenza ad individuare il Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore è in capo al Primo Presidente della Corte di Appello, a cui occorrerà quindi che vi rivolgiate.	11/02/2020
239	Deontologia	si chiede se sussista l'attuale incompatibilità tra libera professione di architetto e mediatore immobiliare (con patentino), se tale incompatibilità vale anche se si ha un incarico in esclusiva da parte del venditore; se è deontologicamente corretto l'acquisto di s.r.l unipersonale immobiliare, assumendo la carica di amministratore unico, il ricevere incarichi professionali per progettazione o quant'altro dalla società stessa, per cui il professionista sarebbe committente e professionista.	Con riferimento al quesito posto si conferma che per la contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e la qualità di agente immobiliare non risulta specifico divieto nelle norme vigenti ed inerenti la professione di architetto, mentre sono disciplinate situazioni di incompatibilità dalla L. 3 febbraio 1989, n.39, che prevede espressamente, all'art.5, punto 3, lettera b), l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediazione con l'esercizio di attività professionali (escluse quelle di mediazione comunque esercitate). Oltre a ciò, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.	03/08/2018
240	Deontologia	si segnala in tema di crediti formativi il caso di un iscritto cancellatosi senza aver raggiunto i 60 crediti formativi previsti nel triennio 2014/2016, ma avendone maturato solo 15. Si chiede, se lo stesso soggetto dovesse richiedere di risciversi all'Ordine, se esiste la possibilità di maturare i crediti residui del triennio 2014/2016 prima della reinscrizione e in caso affermativo con quali modalità o, se non ci fossero le suddette possibilità, successivamente alla reinscrizione, se ci sono e quali sono gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, come previsto all'art. 4 delle "Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", inviate con circolare CNAPPC 3/2017, "i soggetti che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione". Nel periodo in cui il professionista non è iscritto all'Ordine non può acquisire i cfp. Il Consiglio di Disciplina valuterà in piena autonomia e indipendenza la sussistenza o meno di mancanze disciplinari connesse alla formazione. Appare quindi sufficiente attenersi a quanto indicato nelle Linee Guida, che posseggono valenza prescrittiva nei confronti degli Ordini e di tutti gli iscritti, trattandosi di un atto avente natura amministrativa.	08/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
241	Deontologia	si segnala, in estrema sintesi, a seguito di una sentenza penale di condanna, se vi sia competenza dell'ordine o del Consiglio di Disciplina e se si applica nel caso di specie l'art. 20 del RD 2537/1925.	<p>Con riferimento ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ci si limita a rinviare alla disamina del punto 1.4 delle vigenti linee guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014.</p> <p>Si aggiunge, inoltre, che ogni verifica e valutazione dovrà essere compiuta dal Consiglio di Disciplina, in piena autonomia ed indipendenza ed, all'esito del procedimento disciplinare, il provvedimento verrà comunicato per conoscenza anche all'Ordine per gli adempimenti di competenza.</p> <p>Oltre a ciò, non è comunque possibile previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p>	27/05/2019
242	Deontologia	L'Ordine chiede al Ministero della Giustizia un parere interpretativo relativamente al periodo che restano in carica i consigli di disciplina territoriale, chiedendo se il Consiglio di Disciplina scada in concomitanza della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine di riferimento o se fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.	<p>Con riferimento alla questione prospettata al Ministero, si evidenzia, nelle more del riscontro da parte del Ministro vigilante che il Regolamento del CNAPPC sui consigli di disciplina previsto ex lege in base all'art. 8 comma 3 del DPR 137/2012, individua la procedura per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Disciplina.</p> <p>In base a tale regolamento, la candidatura deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine; dopodichè, il medesimo Consiglio dell'Ordine delibera, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale.</p> <p>Quest'ultimo designerà i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina "senza indugio", comunicandoli all'Ordine a mezzo PEC, e, solo a seguito di tale ultima comunicazione, potrà esservi l'insediamento del Consiglio di Disciplina neo-nominato.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tale procedura, il Consiglio di Disciplina "uscente" resterà in carica sino all'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, da individuarsi con le predette procedure.</p> <p>Occorre comunque precisare che quanto sopra esposto deve ritenersi esclusivamente un contributo interpretativo; rimane pertanto fermo che il riscontro del Ministero della Giustizia, una volta avvenuto, avrà efficacia assorbente rispetto alle sopraindicate indicazioni.</p>	18/05/2017
243	Deontologia	segnala che il Consiglio di Disciplina ha notificato un atto di citazione tramite l'UNEP, che è stato inviato all'indirizzo risultante dal Certificato di	Con riferimento a quanto prospettato, si evince che è stata effettuata notifica della citazione all'ultimo domicilio conosciuto dell'iscritto, e come risultante anche dal certificato di residenza.	29/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Residenza rilasciato dal Comune di Venezia; la ricevuta di ritorno è tornata indietro con la dicitura "irreperibile". E' già stato richiesto un certificato di residenza aggiornato, e si chiede come procedere se si dovesse ripresentare l'irreperibilità dell'iscritto.	Ne deriva che, a seguito della verifica della residenza, mediante certificato aggiornato, la notificazione dell'atto, a fronte della accertata irreperibilità da parte dell'ufficiale giudiziario, potrà essere compiuta mediante l'affissione presso la casa comunale dell'ultima residenza ex art. 140 c.p.c., al fine del suo perfezionamento e per poter di conseguenza procedere allo svolgimento del procedimento disciplinare in contumacia dell'iscritto.	
244	Deontologia	si chiede, in estrema sintesi se, a seguito della cancellazione dall'Albo, un componente architetto del Consiglio di Disciplina debba considerarsi decaduto.	Con riferimento a quanto esposto, si segnala che l'art. 3 comma 2 del Regolamento del CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sul Bolettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, prevede che "I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art.4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 11". E tra le condizioni descritte al successivo art. 4 comma 4 è presente anche quella di "essere iscritti all'Albo". Ne deriva che, a fronte del combinato disposto di tali articoli, il Consiglio di Disciplina dovrà provvedere in piena autonomia alla sostituzione "mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato", segnalando tale sostituzione al Consiglio dell'Ordine.	18/02/2020
245	Deontologia	si chiede se sussista la competenza disciplinare, in qualità di ordine viciniore, per un Consigliere dell'Ordine che allo stato si è dimesso dalla carica.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. In via generale ed astratta si segnala che l'art. 49 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede che "L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore". La prescrizione normativa sposta pertanto la competenza	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			disciplinare solo nella ipotesi in cui il soggetto segnalato sia Consigliere in carica, ne deriva che, a fronte di dimissioni di un Consigliere dell'Ordine nel corso del procedimento disciplinare, la competenza ritorna in capo al Consiglio di Disciplina dell'Ordine dell'iscritto.	
246	Deontologia	si chiedono chiarimenti sulla possibilità di accoglimento della richiesta di cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare.	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che con la cancellazione, l'iscritto eviterà l'irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare in corso, potendo essere ritenuto quest'ultimo causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa. Diversamente, non si ravvisano aspetti ostativi al trasferimento in assenza della pendenza di un procedimento disciplinare.	09/03/2018
247	Deontologia	si segnala, con riferimento alla circolare CNAPPC 41/2013 all'annotazione dei provvedimenti disciplinari di sospensione, se, vista anche la nuova normativa recante disposizioni su Regolamento Ue 2016/679 in materia Trattamento dei Dati, quanto indicato nella circolare del 2013 è ancora valido o se nel frattempo vi sono state delle novità e/o integrazioni	Con riferimento a quanto prospettato si osserva che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, ove di particolare interesse per gli Ordini è l'art. 61 comma 2 del testo vigente del D.lgs 196/2003. Con tale norma si prevede, in particolare, che puo' essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione, coerentemente con quanto previsto all'art. 3 del DPR 137/2012, ove si prevede che gli albi territoriali siano pubblici e l'annotazione sull'albo dei procedimenti disciplinari, oltre all'istituzione dell'albo unico nazionale. Ne deriva che contenuti e tenore della circolare CNAPPC 41/2013 devono ritenersi ad oggi pienamente validi ed efficaci.	26/10/2018
248	Deontologia	si segnala che l'Ordine ha fatto numerosi tentativi al fine di istituire il proprio Consiglio di Disciplina, invitando i propri Iscritti a presentare candidatura a far parte del CdD, convocando tutti gli Iscritti ad incontro personale presso la sede	Con riferimento al quesito posto, l'art. 8 del DPR 137/2012 prevede testualmente che "presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo" (art. 8 comma 1) e che "i consiglieri	16/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dell'Ordine ed invitando gli Iscritti in via informale affinché si candidassero a componenti del CdD.</p> <p>Dal momento in cui ad oggi non si è riusciti a formare il Consiglio di Disciplina per mancato raggiungimento del numero minimo di candidature, si chiede se vi sono altre modalità che consentano la istituzione dell'Organo sopra menzionato, e se sia praticabile la modalità del sorteggio tra tutti gli Iscritti aventi il requisito della anzianità di iscrizione di n. 5 anni all'Albo.</p>	<p>componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede "tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine".</p> <p>A sua volta, l'art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari".</p> <p>La normativa citata prevede, di conseguenza, per gli Ordini, un potere di individuazione dei componenti del Consiglio di disciplina, derivante dal potere dell'iscrizione di professionisti in appositi albi, ex art. 2229 Cod. civ.</p> <p>Ne consegue che, anche se non previsto nel regolamento del CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, sussiste comunque per l'Ordine la possibilità di cooptare alcuni iscritti per coinvolgerli all'interno dei Consigli di Disciplina, e ciò per poter consentire l'attuazione delle norme di legge sopra individuate.</p> <p>Non si ravvisano, a tal fine, particolari criticità per individuare i componenti del Consiglio di Disciplina, in numero pari al doppio rispetto ai componenti dell'Ordine, con la modalità del sorteggio tra tutti gli Iscritti aventi il requisito della anzianità di iscrizione di 5 anni all'Albo, verificando al contempo la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del CNAPPC.</p>	
249	Deontologia	<p>Con quesiti del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Isernia del 9 maggio si chiede</p> <p>1) Come da richiesta parere inviata al CNAPPC il 10/04/2018 con Prot. OAPPC IS N. 95/18/U, si chiede nuovamente se vi siano altre modalità che consentano la istituzione del Consiglio di disciplina; in particolare si chiede se sia praticabile il sorteggio tra tutti gli iscritti all'Albo dell'OAPPC Isernia.</p> <p>2) Se dovesse essere praticabile il sorteggio tra tutti gli iscritti, i requisiti che essi devono possedere sono sempre quelli indicati nel</p>	<p>Con riferimento ai quesiti riportati, si rimettono le relative risposte</p> <p>1) Come da richiesta parere inviata al CNAPPC il 10/04/2018 con Prot. OAPPC IS N. 95/18/U, si chiede nuovamente se vi siano altre modalità che consentano la istituzione del Consiglio di disciplina; in particolare si chiede se sia praticabile il sorteggio tra tutti gli iscritti all'Albo dell'OAPPC Isernia.</p> <p>Risposta</p> <p>Al quesito è stata fornita risposta in data 16/05/2018, prot 0000664. Ad ogni buon fine si riportanuovamente di seguito la risposta già fornita</p> <p>"Con riferimento al quesito posto, l'art. 8 del DPR 137/2012 prevede testualmente che "presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali</p>	31/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012 ? In particolare, circa i requisiti ai commi 4 e 5 del punto n. 4 dell'Art. 4 del sopra citato Regolamento, il possesso di detti requisiti deve essere verificato dall'Ordine prima del sorteggio?</p> <p>3) Il modulo fac-simile di dichiarazione da dover allegare alla candidatura per la formazione del Consiglio di Disciplina dell'OAPPC di Isernia sembrerebbe presentare un refuso rispetto al Regolamento pubblicato sul BUMG (nel facsimile ci sono due punti e nel facsimile c'è una virgola) e farebbe venir meno l'intento del normatore nel Regolamento;</p> <p>4) Qualora un iscritto all'Albo si proponga quale componente del costituendo Consiglio di disciplina ed autocertifichi quanto riportato all'art. 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012, ma dal fascicolo personale dell'iscritto, custodito presso l'Ordine territoriale, esistano già certificazioni dalle quali si evinca il contrario, come deve comportarsi in tal caso il Consiglio dell'Ordine ancorché sprovvisto del Consiglio di disciplina;</p> <p>5) Qualora un iscritto all'Albo, candidatosi a far parte del Consiglio di disciplina, abbia ricevuto più condanne che, singolarmente, hanno durata inferiore ad un anno, ai fini della corretta interpretazione di quanto riportato all'art. 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012 ("...di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per un tempo pari o superiore a un</p>	<p>sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo" (art. 8 comma 1) e che "i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede "tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine".</p> <p>A sua volta, l'art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari".</p> <p>La normativa citata prevede, di conseguenza, per gli Ordini, un potere di individuazione dei componenti del Consiglio di disciplina, derivante dal potere dell'iscrizione di professionisti in appositi albi, ex art. 2229 Cod. civ.</p> <p>Ne consegue che, anche se non previsto nel regolamento del CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, sussiste comunque per l'Ordine la possibilità di cooptare alcuni iscritti per coinvolgerli all'interno dei Consigli di Disciplina, e ciò per poter consentire l'attuazione delle norme di legge sopraindicate.</p> <p>Non si ravvisano, a tal fine, particolari criticità per individuare i componenti del Consiglio di Disciplina, in numero pari al doppio rispetto ai componenti dell'Ordine, con la modalità del sorteggio tra tutti gli Iscritti aventi il requisito della anzianità di iscrizione di 5 anni all'Albo, verificando al contempo la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del CNAPPC".</p> <p>2) Se dovesse essere praticabile il sorteggio tra tutti gli iscritti, i requisiti che essi devono possedere sono sempre quelli indicati nel Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012 ?</p> <p>In particolare, circa i requisiti ai commi 4 e 5 del punto n. 4 dell'Art. 4 del sopra citato Regolamento, il possesso di detti requisiti deve essere verificato dall'Ordine prima del sorteggio?</p> <p>Risposta</p> <p>Vedi risposta al quesito n. 1; nell'eventualità di sorteggio va</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>anno...”), la durata delle singole condanne deve essere cumulata?</p> <p>6) Con riferimento alla quota di iscrizione annuale dovuta dagli iscritti all’Ordine e già versata, all’iscritto che risulti sospeso nello stesso anno, per un periodo limitato, l’Ordine in questione deve operare un rimborso proporzionale al periodo di sospensione?</p> <p>7) In riferimento alla quota versata dall’Ordine al CNAPPC relativamente ad un iscritto sospeso, qualora la sospensione non avvenga per motivi di morosità (caso già contemplato dal CNAPPC) come opera, nei confronti dell’Ordine territoriale, il CNAPPC, ovvero il CNAPPC rimborsa all’Ordine la quota in misura proporzionale al tempo di sospensione?</p>	<p>preventivamente verificato il requisito della anzianità di iscrizione di 5 anni all’Albo ed al contempo la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del CNAPPC</p> <p>3) Il modulo fac-simile di dichiarazione da dover allegare alla candidatura per la formazione del Consiglio di Disciplina dell’OAPPC di Isernia sembrerebbe presentare un refuso rispetto al Regolamento pubblicato sul BUMG (nel facsimile ci sono due punti e nel facsimile c’è una virgola) e farebbe venir meno l’intento del normatore nel Regolamento;</p> <p>Risposta</p> <p>Appare evidente che quanto contenuto nel facsimile trattasi di un refuso, facendo fede quanto contenuto nel Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia</p> <p>4) Qualora un iscritto all’Albo si proponga quale componente del costituendo Consiglio di disciplina ed autocertifichi quanto riportato all’art. 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012, ma dal fascicolo personale dell’iscritto, custodito presso l’Ordine territoriale, esistano già certificazioni dalle quali si evinca il contrario, come deve comportarsi in tal caso il Consiglio dell’Ordine ancorché sprovvisto del Consiglio di disciplina;</p> <p>Risposta</p> <p>Va premesso che, fintantochè non vi sarà il "nuovo" Consiglio di Disciplina, rimmarrà comunque in carica il "vecchio" consiglio di Disciplina.</p> <p>In base al regolamento del CNAPPC sui consigli di disciplina previsto ex lege in base all'art. 8 comma 3 del DPR 137/2012, è individuata la procedura che entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quest’ultimo delibera, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, e che, a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale, avverrà il successivo insediamento dell’organo di disciplina.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tale procedura, il Consiglio di Disciplina</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>"uscente" resterà in carica sino all'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, da individuarsi con le predette procedure. La falsa autocertificazione citata nel quesito sarà quindi oggetto di verifica disciplinare, oltre ad ogni valutazione possibile sul da farsi per il reato penale di falso in atto pubblico relativo alla dichiarazione resa.</p> <p>5) Qualora un iscritto all'Albo, candidatosi a far parte del Consiglio di disciplina, abbia ricevuto più condanne che, singolarmente, hanno durata inferiore ad un anno, ai fini della corretta interpretazione di quanto riportato all'art. 4 comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali pubblicato sul BUMG n. 23 del 15/12/2012 ("...di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per un tempo pari o superiore a un anno..."), la durata delle singole condanne deve essere cumulata?</p> <p>Risposta In questo caso rimane nella valutazione discrezionale dell'Ordine verificare, all'atto di deliberare i nominativi da inviare al Presidente del Tribunale, se un professionista che abbia subito più condanne penali che hanno durata inferiore ad un anno possa essere considerato soggetto idoneo a valutare aspetti di natura disciplinare</p> <p>6) Con riferimento alla quota di iscrizione annuale dovuta dagli iscritti all'Ordine e già versata, all'iscritto che risulti sospeso nello stesso anno, per un periodo limitato, l'Ordine in questione deve operare un rimborso proporzionale al periodo di sospensione?</p> <p>Risposta la normativa vigente non prevede ipotesi di rimborso della quota di iscrizione a fronte di un periodo di sospensione durante l'anno</p> <p>7) In riferimento alla quota versata dall'Ordine al CNAPPC relativamente ad un iscritto sospeso, qualora la sospensione non avvenga per motivi di morosità (caso già contemplato dal CNAPPC) come opera, nei confronti dell'Ordine territoriale, il CNAPPC, ovvero il CNAPPC rimborsa all'Ordine la quota in misura proporzionale al tempo di sospensione?</p> <p>Risposta la normativa vigente non prevede ipotesi di rimborso della quota di iscrizione a fronte di un periodo di sospensione durante l'anno</p>	
250	Deontologia	si chiede se, a fronte di un procedimento	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		disciplinare pendente, si possa dare corso o meno ad una domanda di cancellazione dall'Albo.	tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che con la cancellazione, l'iscritto eviterà l'irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare in corso, potendo essere ritenuto quest'ultimo causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa.	
251	Deontologia	si segnala di un collega che, in regolare sospensione dall'Ordine a cui lo stesso appartiene, ha firmato nella presentazione un progetto in un comune della provincia di Latina. Il Collegio si sarebbe orientato verso l'art. 348 del c.p. che prevede una sanzione di € 516,00 da applicare nei confronti dell'iscritto, e ciò in base all'art. 4 comma 2 e 3 del Codice deontologico.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. In via generale ed astratta, è comunque possibile evidenziare che l'art. 43 del RD 2537/1925 prevede la possibilità di reprimere abusi o mancanze solo di natura etica. L'art. 45 del RD 2537/1925 individua poi le "pene disciplinari", e in tale articolo non è prevista, tra le pene, la possibilità di applicare articoli del Codice Penale. Va semmai rammentato che, in base all'art. 37 del Rd 2537/1925, il Consiglio dell'Ordine cura che siano repressi "l'esercizio abusivo della professione" di architetto, "presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria"; ne deriva, pertanto, la necessità di investire della questione anche il Consiglio dell'Ordine per gli adempimenti di competenza.	15/12/2017
252	Deontologia	si chiede quale sia la procedura, ove non sussistano incompatibilità, per l'istituzione di un diritto di segreteria, di importo stimato in Euro 30,00 ad istanza, per le pratiche presentate dai non iscritti all'Ordine, relative a segnalazioni riguardanti presunte violazioni deontologiche che debbano essere poi trasmesse al Consiglio di	Con riferimento al quesito posto, si osserva che, in assenza di specifiche disposizioni di legge, aspetti legati alla richiesta di compensi sui diritti di Segreteria inerenti presentazioni di pratiche di carattere disciplinare rientrano nella competenza esclusiva e discrezionale dell'Ordine.	05/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
253	Deontologia	<p>Disciplina per gli atti conseguenti.</p> <p>in tema di formazione e procedimenti disciplinari si chiede:</p> <p>1) Se un collega iscritto all'Ordine professionale A non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, e fosse già stato deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine A, può l'iscritto essere trasferito all'Ordine professionale B nelle more di definizione del procedimento disciplinare?</p> <p>2) Se un collega iscritto all'Ordine professionale A non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, ma non fosse stato ancora deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine A, può l'iscritto essere trasferito all'Ordine professionale B?</p> <p>3) Ed in caso affermativo l'azione disciplinare a quale dei due ordini competerebbe?</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si evidenzia che l'art. 24 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 stabilisce che un professionista iscritto ad un Ordine può chiedere il trasferimento ad un altro Ordine presentando i dovuti documenti, tra cui un certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, indicante che l'interessato è in regola con la quota di iscrizione; il terzo comma dell'art. 24 citato precisa poi che "avvenuta l'iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro, onde provveda alla cancellazione".</p> <p>La normativa non prevede altro relativamente al trasferimento di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare.</p> <p>In ambito formativo, poi, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente".</p> <p>A fronte di quanto sopra descritto, si osserva che le valutazioni di carattere disciplinare nei confronti dell'iscritto che ha richiesto il trasferimento costituiscono comunque requisito propedeutico, in ragione della maggiore conoscenza e ponderazione del giudizio che l'Ordine trasferente può esprimere nei confronti dell'iscritto.</p> <p>Oltre a ciò, deve comunque ritenersi applicabile al caso di specie il principio di immutabilità del giudice di cui alla sentenza della Cassazione, sezioni unite, 10.1.1997, n. 187, ove è stato previsto che i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono</p>	08/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattito.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale A non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, e fosse già stato deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine A, l'iscritto dovrà attendere l'esito del procedimento disciplinare del Consiglio di disciplina dell'Ordine A ed, all'esito, trasferito all'Ordine professionale B, al fine di rispettare il predetto principio di immutabilità del giudice; - nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale A non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, ma non fosse stato ancora deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine A, potrà essere trasferito all'Ordine professionale B in base a quanto prescritto nella circolare CNAPPC 3/2017, punto 4 ultimo capoverso, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentale; ne deriverà che l'Ordine professionale B dovrà accogliere il trasferimento e avviare immediatamente il procedimento disciplinare. 	
254	Deontologia	<p>si allega una segnalazione per “avviso su facebook software senza licenza”. In concreto lainvita a segnalare chi possiede software senza licenza, promettendo un premio in denaro. Secondo l'Ordine, pur ritenendo abusivo e doverosamente da punire il professionista che utilizza “software senza licenza”, riteniamo che la richiesta di “segnalazione previa ricompensa in denaro” non sia corretta e possa degenerare in una “caccia alle streghe” e si chiede di assumere le iniziative necessarie per fermare tale attività e, eventualmente, per ricercare il soggetto che l’ha intrapresa.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, da una verifica condotta, l'avviso su Facebook è postato a nome della, un gruppo commerciale fondato da nel, che rappresenta un numero di produttori di software più grandi al mondo ed è membro dell'International Intellectual Property Alliance . La sua attività principale è cercare di fermare la violazione del copyright del software prodotto dai suoi membri. Fanno parte della numerose società, tra cui in particolare</p> <p>Non appare possibile inibire iniziative tese al ripristino della legalità, dal momento in cui invita a segnalare chi possiede software senza licenza, il cui possesso costituisce un reato.</p> <p>Ogni azione tesa ad inibire azioni della, composta praticamente dalla quasi totalità delle aziende di software esistenti, sarebbe quindi considerata una lite temeraria, punita dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 96.</p> <p>Appare invece utile segnalare che i software con licenza, assumendo la caratteristica – ai fini delle imposte sui redditi – di costo d’acquisto di bene immateriale, possono considerarsi beni strumentali rilevanti ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 4 della L.</p>	27/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			383/2001 e quindi detraibili (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 117/E del 12 aprile 2002).	
255	Deontologia	si chiede se è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari per il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie, deliberate annualmente dal Consiglio per gli iscritti che provvedono al versamento della quota di iscrizione oltre le scadenze previste.	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di quote associative e di conseguente applicazione ed interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine per il riscontro del mancato pagamento e del Consiglio di Disciplina presso l'ordine quanto alla deontologia. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, ci si limita ad effettuare una disamina delle vigenti disposizioni, rammentando che in base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo.</p> <p>L'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento".</p> <p>In caso di mancato pagamento del contributo annuale, l'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 consente all'Ordine provinciale di sospendere dall'esercizio della professione coloro che risultano inadempienti al versamento del contributo annuale, osservate le norme del procedimento disciplinare. Il terzo comma dell'art. 2 cit. prevede poi che la sospensione "non è soggetta a limiti di tempo" ed è revocata soltanto quando l'iscritto dimostri di aver versato le somme dovute.</p> <p>Nella normativa di riferimento non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di pagamento, né aumenti successivi all'importo del contributo annuale; tali aspetti, pur non previsti da una esplicita norma di legge, rimangono comunque nella competenza esclusiva dell'Ordine territoriale, a cui spetta ogni valutazione e decisione al riguardo relativa alle modalità di pagamento.</p> <p>Ne deriva che, rimanendo ferma la competenza esclusiva in capo all'Ordine Provinciale sulla quota di iscrizione all'Albo ed eventuali</p>	05/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sanzioni pecuniarie per ritardi in tale materia, in caso di mancato pagamento del contributo annuale entro il termine prestabilito, l'Ordine ha la facoltà discrezionale (e quindi non un obbligo di legge) di richiedere l'applicazione degli interessi di mora o forme diverse di maggiorazioni di pagamento legate ad un dovere da parte di ogni iscritto, collegato all'iscrizione all'Albo, al finanziamento ed al funzionamento dell'Ordine stesso.</p> <p>A fronte di segnalazioni di mancato pagamento degli interessi di mora da parte del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina potrà autonomamente valutare, caso per caso, se si ravvisino o meno violazioni deontologiche.</p>	
256	Deontologia	<p>si chiede se in caso di dimissioni solo dalla carica di Presidente e di Segretario del Consiglio di Disciplina, gli stessi abbiano la facoltà di continuare a svolgere l'attività di Consigliere del Consiglio di disciplina o se debbano uscire dallo stesso ed essere sostituiti.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente osservato che il meccanismo elettivo adottato dagli Ordini (art. 2 comma 2 DLL 382/1944 e art. 4 DPR 169/2005) è che i Consiglieri nominano Presidente e Segretario, eleggendoli al loro interno. E' quindi una carica elettiva, a cui si può rinunciare, mantenendo la carica di Consigliere.</p> <p>Diversamente, per il Consiglio di Disciplina, in base alla normativa citata, la carica non è elettiva, ma è attribuita ex lege in base all'anzianità.</p> <p>L'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 testualmente recita che "Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica".</p> <p>Il testo della normativa vigente, individuando le funzioni di Presidente e Segretario del Consiglio di Disciplina in base a criteri predefiniti e non elettivi, non individua la previsione di dimissioni solo dalla carica di Presidente e Segretario.</p> <p>Per le dimissioni, l'art. 8 comma 5 del DPR 137/2012 sancisce invece che "all'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3" ovvero attingendo all'elenco formato dal presidente del Tribunale, che ha individuato i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di</p>	07/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Disciplina.</p> <p>La normativa sui Consigli di Disciplina non prevede pertanto che, in caso di dimissioni di Presidente e di Segretario del Consiglio di Disciplina, gli stessi possano continuare a svolgere l'attività di Consigliere del Consiglio di disciplina; nel caso avvenisse tale ipotesi, ci sarebbe la nomina del nuovo Presidente e Segretario che, a fronte della compresenza nel Consiglio dell'ex Presidente e Segretario, non sarebbero, rispettivamente, il più anziano ed il più giovane, in violazione dell'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012.</p> <p>Ne deriva che, in rispetto delle citate disposizioni, in caso di dimissioni di Presidente e di Segretario del Consiglio di Disciplina, gli stessi non possono continuare a svolgere l'attività di Consigliere del Consiglio di disciplina, ma devono essere sostituiti attingendo a tal fine dall'elenco dei componenti supplenti.</p>	
257	Deontologia	<p>si chiede l'iter da seguire nel caso in cui un architetto iscritto all'Albo presenti al Consiglio dell'Ordine istanza di cancellazione dopo che gli sia stata notificata una convocazione ai sensi art. 44 R.D. 23/10/1925 n. 2537 da parte del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Si chiede in particolare se il Consiglio dell'Ordine può accogliere subito l'istanza di cui sopra e deliberare la cancellazione dell'architetto richiedente o deve subordinarla alla conclusione del procedimento disciplinare avviato con la convocazione succitata ed eventualmente attendere anche i tempi di sospensione qualora venga inflitta una sanzione disciplinare.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che con la cancellazione l'iscritto eviterà l'irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare in corso, potendo essere ritenuto quest'ultimo causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa.</p>	10/05/2018
258	Deontologia	<p>si chiede, in estrema sintesi, se un iscritto già sospeso per morosità e sottoposto a altre sanzioni disciplinari, se possa essere cancellato d'ufficio o se la sanzione della cancellazione debba essere comminata dal Consiglio di Disciplina</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che la materia appare essere di competenza anche del Consiglio di Disciplina, stante gli aspetti di natura deontologica legati alla sospensione a tempo indeterminato a fronte del mancato pagamento dell'importo di iscrizione all'Albo e a fronte dei procedimenti disciplinari irrogati per violazioni de codice deontologico.</p> <p>Tuttavia, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo costituisce la forma primaria di sostentamento del Consiglio dell'ordine, appare opportuno fornire all'Ordine le seguenti valutazioni.</p>	21/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>La possibilità di procedere alla cancellazione dall'albo d'ufficio a fronte della reiterazione del mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo non è prevista da alcuna norma di legge.</p> <p>Quanto rappresentato del quesito individua, invece, diverse sanzioni disciplinari, sia legate alla morosità che a violazioni del Codice, che hanno portato, in entrambi i casi, alla irrogazione della sanzione della sospensione, irrogata sempre e comunque per il tramite del Consiglio di Disciplina</p> <p>Ne deriva che quest'ultimo potrà valutare se aprire o meno nuovo procedimento disciplinare, valutando o meno la sussistenza di violazioni reiterate del Codice deontologico, rammentando che l'art. 41 comma 2 del Codice prevede che "gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione".</p> <p>Il Consiglio di Disciplina, pertanto, potrà aprire nuovo procedimento disciplinare, verificando, in piena autonomia ed indipendenza, se, a fronte delle sanzioni già comminate, il comportamento recidivo dell'iscritto abbia come conseguenza la sanzione della cancellazione.</p>	
259	Deontologia	<p>si chiede, qualora si debba aprire unprocedimento disciplinare verso un iscritto all'Albo nella Sezione B, se è possibile che lo stesso possa essere giudicato all'interno del Consiglio di Disciplina dello stesso Ordine di appartenenza nel quale è presente una professionalità diversa dall'Architetto Sezione A (esempio avvocato) ma senza membro iscritto alla Sezione B oppure la pratica inerente l'iscritto nella Sezione B deve essere inviata al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore sia esso con o senza membro della Sezione B o con altra professionalità.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia, coerentemente con la Nota del Ministero di Giustizia m_dg. DAG. 11/12/2018. 0247529.U, che nel caso si tratti di pratica riferita ad un iscritto alla sezione B, il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmette le notizie al Collegio dove è presente un componente iscritto alla stessa sezione B.</p> <p>Nel caso non siano presenti componenti della sezione B in nessun Collegio, la pratica disciplinare deve essere inviata al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla Sezione B dell'Albo.</p> <p>Soltanto in via subordinata, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del DPR 169/05 giudicherà un Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine al quale appartiene l'iscritto, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.</p>	30/09/2019
260	Deontologia	<p>si segnala che il Consiglio di Disciplina è costituito da 9 componenti, che uno dei consiglieri ha presentato le dimissioni e non ci sono componenti di riserva. Si chiede se il il Consiglio può ritenersi operativo pur in mancanza di un</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva in primo luogo che, in base all'art. 8 comma 3 del DPR 137/2012 ed al vigente Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina, l'Ordine doveva inviare al Presidente del Tribunale un numero di candidature pari al doppio del numero dei Consiglieri da</p>	21/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		membro, oppure se la sua attività debba essere sospesa in attesa dell'individuazione del membro mancante, in considerazione del presupposto che è in corso un procedimento disciplinare.	designare (art. 4 comma 6). Appare pertanto contrario a tali previsioni di legge l'assenza di componenti supplenti del Consiglio di Disciplina. Nel segnalare la necessità di procedere, da parte dell'Ordine, con la procedura di cui all'art. 4 comma 11 del citato Regolamento, si osserva che, nelle more, è comunque possibile operare con un componente in meno del Consiglio di Disciplina, dal momento in cui il rappresentato procedimento disciplinare "in corso" verrà esaminato da un Collegio (composto da tre componenti) e non dall'intero Consiglio (cfr. al riguardo la circolare CNAPPC 128/2012, che si allega).	
261	Deontologia	si chiede, in tema di obblighi formativi e procedimento disciplinare se A) Gli iscritti non in regola con il ciclo formativo 2014-2016 dovranno essere preventivamente convocati singolarmente in audizione dai Collegi di Disciplina, come da formale procedimento, ovvero è sufficiente prendere atto dello status non in regola degli stessi e provvedere in automatico alla comminazione della sanzione prevista? B) Le sanzioni vanno comunicate agli interessati obbligatoriamente tramite Ufficiale Giudiziario oppure è sufficiente una comunicazione via PEC?	Con riferimento ai quesiti posti si riscontra quanto segue In merito al quesito sub A) si osserva che il mancato espletamento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (art 7 comma 1 DPR 137/2012); ne deriva che il procedimento disciplinare dovrà essere svolto osservando le forme e le modalità dell'art. 44 del RD 2537/1925, tuttora vigente. In merito al quesito sub B), si rinvia alle considerazioni di cui alla circolare CNAPPC 3/2018, che rende possibile la notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC.	05/02/2018
262	Deontologia	si chiede se fosse stata possibile la vidimazione di una parcella di interesse di un privato, sottoscritta in data 15.07.2009, in modo unilaterale da parte dell'alloro Presidente dell'Ordine, in assenza della Commissione Parcelle, all'epoca non costituita. Si richiede se tale condotta sia da censurare prefigurando aspetti deontologicamente rilevanti, ovvero se tale facoltà di vidimazione possa essere tacitamente delegata al solo Presidente in assenza di una Commissione Parcelle e in tal caso in base a quali norme ciò possa avvenire; si richiede altresì se, essendo trascorsi più di 10 anni dalla data in cui venne firmata la vidimazione, non sia intervenuta la prescrizione dell'eventuale azione disciplinare, anche in riferimento all'art n.16 del	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, in via generale ed astratta, si osserva che, in base a quanto prospettato, non è comunque possibile compiere una analisi nel merito della questione, in assenza di documentazione che faccia comprendere come fosse stata vidimata la parcella. Oltre a ciò, le vigenti disposizioni di legge non individuano regole per la composizione e l'espletamento di compiti di una Commissione parcelle, che ciascun Ordine può autonomamente	27/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Regolamento di Disciplina del Consiglio di Disciplina che prevede una prescrizione di anni 5.	<p>regolamentare; ne deriva che, in assenza di apposita disciplina interna, la facoltà di vidimazione può essere, in linea di principio, derogata all'organo di vertice dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, costituisce aspetto assorbente, e tale da definire la questione, il tempo trascorso dall'evento rappresentato.</p> <p>Pur se la normativa vigente per la professione di architetto non prevede espressamente un termine prescrizione dell'azione disciplinare, contenuta in altre leggi di altre professioni ma assente nelle disposizioni inerenti la professione di architetto, è comunque necessario porre un limite temporale all'esercizio del potere disciplinare.</p> <p>Dalla disamina della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1172 del 21.1.2014 e n. 17324 del 31.8.2015) il termine di prescrizione si determina in cinque anni per "analogia iuris", riferita agli altri ambiti professionali, e ciò al fine di evitare di mettere a repentaglio "sine die" la libertà di un individuo da un uso strumentalmente intimidatorio o comunque irrazionale del potere amministrativo.</p>	
263	Deontologia	si chiede, dovendo intervenire nei confronti di un componente dello stesso Consiglio di Disciplina, quale sia, ai sensi dell'art. 49 R.D. 2537/1925, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore, al quale il Presidente potrà trasmettere tutta la pratica.	<p>Con riferimento alla questione posta, si segnala che il CNAPPC ha già in passato investito il Ministero della Giustizia sulle le modalità di identificazione di un ordine viciniore.</p> <p>Il Ministero, con l'allegato parere reso in data 11 novembre 1989, ha chiarito il concetto di "viciniore", che "potrebbe essere quello contiguo, e cioè meno distante geograficamente dall'ordine di appartenenza", specificando tuttavia che "sul conflitto di competenze debba decidere il presidente della Corte d'Appello, il quale vigila sul Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'architetto, e che detta decisione serve a radicare definitivamente la competenza ed individuare l'organo investito del giudizio disciplinare".</p>	27/07/2020
264	Deontologia	si segnala che all'atto della nomina del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale non sono stati nominati i membri supplenti, che allo stato un componente del Consiglio di Disciplina è decaduto dalla carica e il Presidente dell'Ordine, nel maggio 2016, ha comunicato al Presidente del Tribunale i due nominativi di candidati per la designazione del consigliere supplente. Si chiede, dal momento in cui il	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, come esposto al punto 1.2. della Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, ed in base al chiarimento fornito dal Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u</p> <p>del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per</p>	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Presidente del Tribunale non ha ancora proceduto alla nomina del consigliere supplente, se il Consiglio di Disciplina può operare nella completezza delle sue funzioni essendo attualmente in carica otto componenti sui nove previsti.	evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare". Ne deriva che il Consiglio di Disciplina richiedente, avendo almeno due Collegi regolarmente formati e deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, potrà svolgere, in attesa della nomina del componente supplente da parte del Presidente del Tribunale, la sua funzione disciplinare.	
265	Deontologia	si chiede se il Consiglio di Disciplina è legittimato a procedere d'ufficio all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un Collega per il quale si sia venuto a sapere di un'infrazione al Codice Deontologico. In caso favorevole, si chiede altresì se potrebbe avere basi fondate un ricorso basato sul non aver rispettato il principio normativo del nostro sistema giudiziario per cui la figura accusatrice non può coincidere con quella giudicante.	Con riferimento alla questione posta, si osserva che, come indicato al punto 1.3 delle vigenti Linee Guida ai Procedimenti Disciplinari edizione 2014, l'azione disciplinare può partire anche "d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze", mutuando i principi dell'art. 43 del RD 2537/1925. Ne deriva che, a fronte delle modifiche intercorse dal DL 138/2011 (convertito nella L 148/2011) e dal DPR 137/2012, che individua la competenza in ambito disciplinare in via esclusiva in capo al Consiglio di Disciplina, è quest'ultimo l'organo legittimato a procedere d'ufficio all'apertura di un procedimento disciplinare. Quanto agli aspetti relativi alla presunta violazione commessa, il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può quindi previamente pronunciarsi, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.	11/02/2020
266	Deontologia	si chiede se nel caso che un Collega riceva dal Tribunale un provvedimento restrittivo cautelativo, debba essere sospeso d'ufficio dall'Albo professionale per il medesimo periodo senza essere demandato al Consiglio di Disciplina, ai sensi degli artt. 7 e 46 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537.	Con riferimento alla questione prospettata, ove si ravvisa uno dei casi di sospensione obbligatoria (prevista per la misura cautelare di limitazione della libertà personale- arresti domiciliari), i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio dal Collegio di Disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza celebrare il procedimento disciplinare, dal momento in cui, a fronte delle modifiche intercorse dal DL 138/2011 (convertito nella L 148/2011) e dal DPR 137/2012, la competenza in ambito disciplinare appartiene in via esclusiva in capo al Consiglio di Disciplina.	11/02/2020
267	Deontologia	si chiede, su richiesta del Consiglio di Disciplina, parere sull'attività e sulle modalità di esame dei casi già iniziati ed oggetto di procedimenti avanti i Collegi di disciplina designati alla luce della scadenza dei vari Consigli di disciplina. Si segnala che risultano ancora in essere	Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della procedura da svolgersi per i procedimenti disciplinari vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento	15/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>procedimenti disciplinari, di cui alcuni allo stato preliminare, altri già attivati con audizione dell'incolpato ma non ancora notificato atto di citazione ed altri già attivati con la notifica dell'atto di citazione ex art.44 comma 2° R.D. 23/10/1925, n.2537.</p> <p>Si rileva che l'attuale Consiglio di Disciplina rimarrà insediato sino alla nomina del nuovo Consiglio di Disciplina, ed a tal fine si chiede di individuare esattamente i compiti, le funzioni e l'attività che dovrebbero continuare a svolgere sia il Consiglio di Disciplina che i vari Collegi di Disciplina.</p>	<p>disciplinare, non può previamente pronunciarsi su aspetti concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>A tal fine, ci si limita a rammentare che le Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, inviate con circolare CNAPPC 125/2015 e da ritenersi mere indicazioni e esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo, prevedono, al punto 1.9. che "Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità del procedimento stesso". Al riguardo la giurisprudenza (Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187) prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.</p> <p>Ne deriva che, in base a quanto prospettato, i procedimenti disciplinari allo stato preliminare e già attivati con audizione dell'incolpato ma non ancora notificato atto di citazione, qualora non venissero conclusi dal "vecchio" Collegio di Disciplina prima dell'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, dovranno essere riassegnati ad un "nuovo" Collegio (formatosi successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina) che dovrà riesaminare la pratica e riconvocare l'incolpato già udito, al fine di evitare di incorrere nella nullità sopra esposta.</p> <p>Diversamente, per i procedimenti disciplinari già attivati con la notifica dell'atto di citazione ex art.44 comma 2° R.D. 23/10/1925, n.2537, qualora non venissero conclusi dal "vecchio" Collegio di Disciplina prima dell'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, dovrà essere effettuata la notifica di nuovo atto di citazione in rinnovazione, segnalando tra le premesse dell'atto il mutamento del Collegio e la necessità di procedere alla ri-notifica dell'atto predetto.</p> <p>Rimane nella discrezionalità del Consiglio di Disciplina e dei Collegi valutare se sospendere o meno i procedimenti disciplinari tuttora in essere, in qualsiasi fase essi si trovino, verificando, in piena autonomia ed indipendenza e caso per caso, se i procedimenti disciplinari pendenti sono o non sono nelle condizioni di essere conclusi dal "vecchio" Consiglio di Disciplina.</p>	
268	Deontologia	si chiede un parere relativamente al Regolamento	Con riferimento a quanto richiesto, corre l'obbligo di osservare che	18/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>interno del Consiglio di Disciplina nella parte in cui si prevede che il Collegio è competente per l'istruttoria disciplinare e il Consiglio assume le deliberazioni a maggioranza dei presenti; si precisa altresì nel quesito richiedendo se sia legale che la deliberazione sul merito relativa alla definizione dell'istruttoria del procedimento disciplinare sia formulata dal Consiglio.</p>	<p>in tema di interpretazione della deontologia professionale, e con riferimento alla procedura su come svolgere un procedimento disciplinare vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Ci si limita a segnalare che, come esplicitato al punto 1.2 delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare".</p> <p>Si invita pertanto a verificare, in piena autonomia ed indipendenza, portata ed effetti del chiarimento del Ministro della Giustizia nell'ambito del Regolamento interno del Consiglio di Disciplina, tenendo presente le indicazioni contenute nelle Linee Guida predette, che non costituiscono né un codice di procedura né delle prescrizioni su come svolgere un procedimento disciplinare, ma costituiscono solo delle mere indicazioni e devono intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo.</p>	
269	Deontologia	<p>si chiede se:</p> <p>1. I componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali sono soggetti all'obbligo di acquisizione dei crediti formativi in materia di deontologia e discipline ordinistiche oppure, vista la funzione svolta, ne sono esonerati;</p> <p>2. I membri del Consiglio di Disciplina hanno diritto ad un gettone di presenza, e in che misura, per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e dei Collegi di Disciplina, con onere a carico del proprio Ordine territoriale; si segnala al riguardo che l'Ordine ha deliberato di istituire l'imposta di diritti di segreteria per le richieste di procedure deontologiche.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che vigenti le linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, in vigore a partire dal 1 gennaio 2020 e che si applicano solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022, prevedono al punto 5.4. che "Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e)" stabilendo alla lettera e quanto segue "</p> <p>partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi)".</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si osserva che in assenza di specifiche disposizioni di legge, aspetti legati alla richiesta di compensi del Consiglio di Disciplina ed ai diritti di Segreteria inerenti presentazioni di pratiche di carattere disciplinare rientrano</p>	25/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nella competenza esclusiva e discrezionale dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che, il TAR Lazio, con la sentenza 8550 del 2 ottobre 2013 ha sancito che, con riferimento alla riforma degli Ordini professionali di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, per i Consigli di disciplina, in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, gli aspetti legati ai costi sono rimessi alla discrezionalità di ciascun Ordine, in conformità agli usi invalsi nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine.</p> <p>In conclusione, appare logico e ragionevole ritenere che rimane in capo all'Ordine ogni valutazione e decisione legata ad un gettone di presenza da corrispondersi al Consiglio di Disciplina.</p>	
270	Deontologia	<p>si chiede, dal momento in cui il consiglio di disciplina è stato istituito 3 anni dopo l'insediamento del consiglio dell'ordine, se sarà comunque soggetto a rinnovo unitamente al consiglio dell'ordine professionale o se resterà comunque in carica 5 anni.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che in base al regolamento del CNAPPC sui consigli di disciplina previsto ex lege in base all'art. 8 comma 3 del DPR 137/2012, è individuata la procedura che entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quest'ultimo delibera, nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, e che, a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale, avverrà il successivo insediamento dell'organo di disciplina.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tale procedura, anche se il Consiglio di Disciplina è stato istituito tre anni dopo l'insediamento del Consiglio dell'Ordine, l'Ordine dovrà comunque attenersi a quanto sopra prescritto, ed il Consiglio di Disciplina resterà in carica sino all'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, da individuarsi con le predette procedure.</p>	08/03/2017
271	Deontologia	<p>si espone una questione deontologica che investe Consiglieri ed ex Consiglieri, e connesse ad una relazione finale di una ex Commissione Bilancio.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, corre l'obbligo di osservare che in tema di valutazione su comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti, vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi</p>	28/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Nella specie, anche se non sono indicati i nominativi, sono enucleabili dalla disamina della tabella contenuta nel quesito, le cariche di presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, alcuni Consiglieri dell'ordine e componenti del Consiglio di Disciplina, tutti facilmente individuabili in base ai colori presenti nella "legenda" in calce alla tabella; a fronte di tali fatti circostanziati, non appare pertanto possibile esprimersi in tale sede	
272	Deontologia	si chiede, al fine di non gravare sul bilancio dell'Ordine e sull'importo del contributo di iscrizione annuale, se sia possibile richiedere il pagamento di una sorta di "contributo" ai numerosi iscritti inadempienti rispetto l'obbligo formativo, che saranno oggetto di ormai prossimo procedimento disciplinare, a fronte di un considerevole esborso di denaro per la gestione delle pratiche. Si chiede se sia possibile richiedere un importo forfettario o solo un rimborso spese per i costi effettivamente sostenuti.	Con riferimento al quesito posto, è necessario rammentare le norme di riferimento, assieme ad una lettura ragionata delle disposizioni. In base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo. L'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento". Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto all'importo del contributo annuale; rimane quindi ogni valutazione e decisione nella competenza esclusiva all'Ordine Provinciale, che verificherà, in piena autonomia ed indipendenza, se e come richiedere un contributo legato alle spese che verranno sopportate per l'attivazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti non in regola con gli obblighi formativi.	15/12/2017
273	Deontologia	si chiede se in caso di decesso di un iscritto che ha inviato al Consiglio di Disciplina un esposto, una segnalazione deontologica, (quindi agli atti c'è un documento protocollato), il Consiglio di Disciplina è tenuto – nel caso in cui ritiene vi siano i presupposti - a dar seguito alla segnalazione.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva, in via generale ed astratta, che la morte del soggetto esponente e da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare non sospende o fa estinguere l'azione, dal momento in cui l'organo giudicante potrà verificare i fatti per come denunciati. Si osserva a tal fine che, ai sensi dell'art. 43 del RD 2537/1925 il Consiglio di Disciplina, avuta notizia della violazione disciplinare a seguito di un esposto, ha comunque la possibilità di procedere d'ufficio.	14/03/2018
274	Deontologia	si segnalano, con riferimento alle violazioni deontologiche sugli obblighi formativi, delle ipotesi legate all'assenza di crediti formativi per il	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio	14/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>triennio 2014/2016, ed alle conseguenze che ne deriverebbero per una reiterata assenza di crediti formativi per il triennio 2017/2019. Si chiede se per tale reiterazione ne derivino altri 60 giorni di sospensione o se subentri la sanzione più aspra della cancellazione.</p>	<p>dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, è intanto possibile affermare che rimane nella competenza e nella autonomia del Consiglio di Disciplina valutare un comportamento reiterato, per due trienni consecutivi, di assenza di adempimenti formativi, in considerazione del presupposto che l'art. 41 comma 2 del vigente Codice deontologico prevede testualmente che "gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione".</p> <p>Oltre a ciò, a fronte dell'esigenza di fornire chiarimenti di taglio pratico ed esplicativo sulla materia degli inadempimenti disciplinari, si anticipa che è in corso di predisposizione da parte del CNAPPC un ciclo di incontri per i Consigli di Disciplina e per gli ordini, legati a dirimere dubbi e perplessità su aspetti di carattere pratico e tesi a chiarire le criticità insite nella materia.</p>	
275	Deontologia	<p>Si richiede al CNA di chiarire, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, se la partecipazione quale commissario o presidente di un iscritto ad un Ordine Territoriale a Commissioni Locali del Paesaggio a titolo gratuito sia in contrasto con le norme deontologiche</p>	<p>Con riferimento alla richiesta se, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, la partecipazione quale commissario o presidente di un iscritto ad un Ordine Territoriale a Commissioni Locali del Paesaggio a titolo gratuito sia in contrasto con le norme deontologiche, si osserva preliminarmente che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, si osserva che la questione, già posta all'esame del CNAPPC proprio da parte dell'Ordine di Novara, è stata oggetto di un iniziale interpello al Ministero del Lavoro, che con la allegata risposta, pur rinviando ad una disamina del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha individuato la possibilità di riconoscere sia il rimborso delle spese sostenute che il riconoscimento di un gettone di presenza, non superiore a 30 euro</p>	10/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>giornalieri.</p> <p>E' stato inviato alla Funzione Pubblica l'allegato interpello, e si è in attesa di risposta.</p> <p>Rimane nell'esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina valutare e verificare quanto sopra esposto, al fine di valutare in autonomia ed indipendenza se il comportamento dell'iscritto sia suscettibile di violazioni disciplinari.</p>	
276	Deontologia	Si richiede al CNA di chiarire, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, se la partecipazione quale commissario o presidente di un iscritto ad un Ordine Territoriale a Commissioni Locali del Paesaggio percependo gettoni di presenza simbolici sia in contrasto con le norme deontologiche.	<p>Con riferimento alla richiesta se, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, la partecipazione quale commissario o presidente di un iscritto ad un Ordine Territoriale a Commissioni Locali del Paesaggio percependo gettoni di presenza simbolici sia in contrasto con le norme deontologiche, si osserva preliminarmente che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, si osserva che la questione, già posta all'esame del CNAPPC proprio da parte dell'Ordine di Novara, è stata oggetto di un iniziale interpello al Ministero del Lavoro, che con la allegata risposta, pur rinviando ad una disamina del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha individuato la possibilità di riconoscere sia il rimborso delle spese sostenute che il riconoscimento di un gettone di presenza, non superiore a 30 euro giornalieri.</p> <p>E' stato inviato alla Funzione Pubblica l'allegato interpello, e si è in attesa di risposta.</p> <p>Rimane nell'esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina valutare e verificare quanto sopra esposto, al fine di valutare in autonomia ed indipendenza se il comportamento dell'iscritto sia suscettibile di violazioni disciplinari.</p>	10/05/2018
277	Deontologia	Si richiede al CNA di chiarire, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, se la partecipazione di un iscritto ad un Ordine Territoriale a "Componenti dell'organo tecnico comunale per l'espletamento delle procedure di	<p>Con riferimento alla richiesta se, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, la partecipazione di un iscritto ad un Ordine Territoriale a "Componenti dell'organo tecnico comunale per l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per</p>	10/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica” a titolo gratuito sia in contrasto con le norme deontologiche.</p>	<p>lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica” a titolo gratuito sia in contrasto con le norme deontologiche, si osserva preliminarmente che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, si osserva che la questione, già posta all’esame del CNAPPC proprio da parte dell’Ordine di Novara, è stata oggetto di un iniziale interpello al Ministero del Lavoro, che con la allegata risposta, pur rinviando ad una disamina del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha individuato, in base al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, la possibilità di riconoscere sia il rimborso delle spese sostenute che il riconoscimento di un gettone di presenza, non superiore a 30 euro giornalieri; secondo l’interpretazione resa, la normativa di riferimento è relativa alle cariche degli appartenenti agli organi amministrativi, variamente denominati, quali consigli d’amministrazione, giunte esecutive, commissioni comprese quelle consultive, ed appare pertanto applicabile ai componenti dell’organo tecnico comunale per l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica.</p> <p>Rimane nell’esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina valutare e verificare quanto sopra esposto, al fine di valutare in autonomia ed indipendenza se il comportamento dell’iscritto sia suscettibile di violazioni disciplinari.</p>	
278	Deontologia	<p>Si richiede al CNA di chiarire, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, se la partecipazione di un iscritto ad un Ordine Territoriale a “Componenti dell’organo tecnico comunale per l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta</p>	<p>Con riferimento alla richiesta se, in riferimento alle Norme deontologiche Vigenti, se la partecipazione di un iscritto ad un Ordine Territoriale a “Componenti dell’organo tecnico comunale per l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica” percependo gettoni di presenza simbolici sia in contrasto con le norme deontologiche, si osserva</p>	10/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>alla valutazione ambientale strategica” percependo gettoni di presenza simbolici sia in contrasto con le norme deontologiche.</p>	<p>preliminarmente che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, si osserva che la questione, già posta all'esame del CNAPPC proprio da parte dell'Ordine di Novara, è stata oggetto di un iniziale interpello al Ministero del Lavoro, che con la allegata risposta, pur rinviando ad una disamina del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha individuato, in base al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 la possibilità di riconoscere sia il rimborso delle spese sostenute che il riconoscimento di un gettone di presenza, non superiore a 30 euro giornalieri; secondo l'interpretazione resa, la normativa di riferimento è relativa alle cariche degli appartenenti agli organi amministrativi, variamente denominati, quali consigli d'amministrazione, giunte esecutive, commissioni comprese quelle consultive, ed appare pertanto applicabile ai componenti dell'organo tecnico comunale per l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica.</p> <p>Rimane nell'esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina valutare e verificare quanto sopra esposto, al fine di valutare in autonomia ed indipendenza se il comportamento dell'iscritto sia suscettibile di violazioni disciplinari.</p>	
279	Deontologia	<p>si chiede, dal momento in cui il ricorso deve essere presentato entro 30gg dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, quanto tempo ha il consiglio di disciplina per provvedere all’invio della pratica di ricorso, completa degli allegati richiesti, al CNAPPC.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si fa presente che, come indicato al capitolo 2, punto 2.2.2 lett. h delle Linee guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014 (circolare CNAPPC 125/2015) successivamente alla presentazione o notifica del ricorso, con cui si impugna il provvedimento disciplinare del CDD, presso l’ufficio del Consiglio di disciplina dell’Ordine, dovranno essere svolte le seguenti incombenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotazione a margine del ricorso della data di presentazione del ricorso (necessaria per stabilire se il ricorso è nei termini); • comunicazione al Procuratore della Repubblica del luogo ove ha 	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sede il Consiglio di disciplina, mediante l'invio di copia del ricorso al fine di mettere il Procuratore della Repubblica, se lo ritiene, nella possibilità di proporre a sua volta ricorso al Consiglio nazionale a sostegno o meno delle tesi del professionista ricorrente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione al professionista mediante l'invio di copia del ricorso se il ricorrente è il Procuratore della Repubblica; • tenere depositati gli atti del ricorso per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere (in totale 60 giorni dalla notifica della delibera impugnata) a disposizione del Procuratore della Repubblica o del ricorrente i quali possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti." <p>Solo successivamente a tali incombenze si potrà provvedere, dall'ufficio del Consiglio di disciplina dell'Ordine, all'invio della pratica di ricorso in appello.</p>	
280	Deontologia	<p>si segnala che alcuni iscritti, che hanno recentemente ricevuto la comunicazione della sanzione disciplinare della sospensione per inadempimento rispetto l'obbligo formativo, hanno depositato – prima dell'inizio dell'esecutività della sanzione (che partirà il 24 settembre) – la domanda di cancellazione con il proprio timbro professionale.</p> <p>Si chiede se è' possibile procedere alla delibera di cancellazione, non comunicando pertanto agli enti di diritto la sospensione dell'interessato.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che con la domanda di cancellazione l'iscritto eviterà l'irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare già conclusosi. L'irrogazione della sanzione e la sua avvenuta comunicazione, in questo caso, è pertanto da ritenersi ostativa alla domanda di cancellazione stessa.</p>	24/01/2019
281	Deontologia	<p>si chiede</p> <p>1) Nel caso di sentenza di archiviazione di un procedimento disciplinare avviato per inadempimento rispetto l'obbligo formativo, se l'iscritto in questione è sempre tenuto a recuperare i cfp mancanti come da posizione risultante su imateria?</p> <p>2) In quali casi all'iscritto a cui è stato concesso l'esonero dalla formazione per motivi di salute (ad es. esaurimento nervoso o stato depressivo) ed a cui è stata concessa tale dispensa è necessario</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che se un procedimento disciplinare viene archiviato con sentenza, vuol dire che non vi erano i presupposti per l'azione disciplinare, o che il professionista non ha commesso illecito disciplinare.</p> <p>Se vi sono cfp mancanti, come prospettato nel quesito, occorrerà comunque verificare le ragioni della archiviazione (a titolo esemplificativo, esonero per età o per altri motivi non richiesto ex ante ma riconosciuto in sede di procedimento disciplinare, crediti autocertificati e presentati solo in sede di procedimento disciplinare, ecc).</p> <p>Ne deriva che, nel caso di archiviazione di un procedimento</p>	29/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>imporre la riconsegna del timbro professionale a titolo cautelativo. E nell'ipotesi in cui l'iscritto possa ritornare "temporaneamente" ed in forma di minimo impegno (ad. es. consulenza) ad esercitare la professione entro l'anno solare per cui gli è stato concesso l'esonero, quali sono i passaggi obbligati per la regolarizzazione della sua posizione. E' possibile prevedere deroghe e/o riduzioni della quota parte di crediti formativi.</p> <p>3) La normativa prevede che contro la sentenza di rigetto del ricorso da parte del CNAPPC, l'iscritto può ricorrere avanti la Corte di Cassazione. La decorrenza della sospensione, oggetto di ricorso rigettato, deve tenere conto dei 60 giorni previsti dalla legge per presentare l'eventuale ricorso alla Corte di Cassazione? E se sì, la sospensione diventerà quindi esecutiva solo nel caso in cui, decorsi i 60 giorni, l'interessato non abbia presentato un ulteriore ricorso?</p>	<p>disciplinare avviato per inadempimento rispetto l'obbligo formativo, verificatene le motivazioni, occorrerà su Imateria correggere la posizione formativa dell'iscritto, al fine di farlo risultare in regola con l'adempimento formativo.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, l'iscritto esonerato dalla formazione per motivi di salute non è un professionista sospeso dall'esercizio della attività professionale.</p> <p>Ne deriva che, oltre a non ritenere possibile la possibilità di ritiro del timbro, occorrerà comunque verificare, al momento della richiesta di esonero, se i motivi di salute siano concreti ed effettivi, e tali da concedere l'esonero dalla formazione, dal momento in cui, una volta concesso l'esonero predetto da parte dell'Ordine, rimane comunque possibile da parte dell'iscritto effettuare attività professionale, anche "temporaneamente" ed in forma di minimo impegno.</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, si osserva che avverso le decisioni del C.N.A.P.P.C è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, nonché per violazione di legge; ne deriva che il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione attiene alla legittimità e non al merito della questione, e pertanto il ricorso dinanzi alla Cassazione non sospende la decorrenza della sanzione disciplinare irrogata.</p>	
282	Deontologia	<p>si chiede se le nuove Linee Guida ai Procedimenti disciplinari oggetto di discussione nella CNO dell'8 marzo 2019 – e inviate a tutti gli Ordini unitamente alla convocazione della Conferenza medesima - cos/tuiscono atto ufficiale e sostitutivo delle precedenti edizioni, oppure se debbano ancora essere pubblicate e per ciò non ancora ufficialmente in vigore e di riferimento per i procedimenti in corso di svolgimento.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che Linee Guida ai Procedimenti disciplinari oggetto di discussione nella CNO dell'8 marzo 2019 sono state inviate a tutti gli Ordini con la sola finalità di valutare e discutere collegialmente il testo da approvare.</p> <p>Il testo definitivo di tali Linee guida verrà diffuso dal CNAPPC con circolare; ne deriva che, ad oggi, dovranno ancora essere utilizzate come riferimento le Linee Guida edizione 2014, inviate con circolare CNAPPC 125/2015.</p>	10/01/2020
283	Deontologia	<p>si chiede conferma della prescrizione di cinque anni dei termini disciplinari come indicato al punto 7 della guida ai provvedimenti disciplinari in vigore, trasmessa con circolare 125_3487_15 il 30/9/2015, ovvero se vi sono riferimenti normativi successivi che indicano termini e procedure diverse.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si osserva che, pur se la normativa vigente per la professione di architetto non prevede espressamente un termine prescrizione dell'azione disciplinare, contenuta in altre leggi di altre professioni ma assente nelle disposizioni inerenti la professione di architetto, è comunque necessario porre un limite temporale all'esercizio del potere disciplinare. Dalla disamina della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1172 del</p>	16/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			21.1.2014 e n. 17324 del 31.8.2015) il termine di prescrizione si determina in cinque anni per "analogia iuris", riferita agli altri ambiti professionali, e ciò al fine di evitare di mettere a repentaglio "sine die" la libertà di un individuo da un uso strumentalmente intimidatorio o comunque irrazionale del potere amministrativo.	
284	Deontologia	si chiede, nel caso di un provvedimento disciplinare, se è consentito il rilascio dei documenti all'incolpato o suo rappresentante, previa richiesta scritta, solo in caso di ricorso presentato, oltre al Consiglio Nazionale PPC, "presso l'ufficio del Consiglio di disciplina dell'Ordine che ha emesso la delibera che si intende impugnare" secondo le modalità di cui all'art 2, 2.2.2. lett. H, o se sia possibile consegnare gli atti prima della fase ivi descritta.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la richiesta posta all'oggetto implica una conoscenza delle vigenti disposizioni in tema di accesso agli atti, e gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, ne costituiscono la fonte generale e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguarda; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.</p> <p>L'art. 24 comma 7 prevede, altresì, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui</p>	02/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>La 241/1990, all'art. 24 comma 4, attribuisce però, anche in capo all'Ordine provinciale, uno specifico potere discrezionale, e cioè il potere di differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso solo per un periodo di tempo determinato.</p> <p>Il differimento può essere concesso nei casi e nei limiti di cui all'art. 24, e deve essere motivato (art. 25 comma 3).</p> <p>Con riferimento al differimento, il DPR 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevede inoltre all'art. 9 comma 2 che "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa", prevedendo un obbligo di motivazione relativo al differimento (art. 9 comma 1) e una espressa indicazione della durata del differimento (art. 9 comma 3).</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che è salvo il poterdovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie (cfr. Consiglio Di Stato, Sez. IV - sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111).</p> <p>Va infine rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in materia di accesso ai documenti amministrativi, i principi che governano il momento della proposizione della relativa domanda e della sua ammissibilità impongono che l'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>non può essere generica (cfr. T.A.R. Salerno Sez. II, sentenza n. 1464 - 15 aprile 2009 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555);</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; sez. V, 01 giugno 1998, n. 718); - non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato o un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201). <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza in conclusione, a fronte di quanto richiesto, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a procedimento disciplinare concluso, una delle parti può accedere agli atti, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati, specificando di quali documenti deve effettuarsi l'accesso, non essendo consentito un accesso generalizzato, e potendo essere estratta copia sia dei verbali del Collegio di Disciplina e dei relativi allegati e delle determinazioni del Collegio; 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>- la parte incolpata che vuole proporre impugnazione può chiedere, a procedimento disciplinare concluso, di accedere agli atti e di estrarre copia, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati;</p> <p>- al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto o i soggetti controinteressati, se presenti, devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006.</p>	
285	Deontologia	<p>si chiede se l'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico, con il termine "contributo", intende autorizzare l'imposizione all'iscritto, oltre ovviamente del pagamento della quota, anche del versamento della mora e delle spese di notifica.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di quote associative e di conseguente applicazione ed interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, ci si limita a rammentare le norme di riferimento, assieme ad una lettura ragionata delle disposizioni.</p> <p>In base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo.</p> <p>L'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento".</p> <p>In caso di mancato pagamento del contributo annuale, il R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, all'art.50, stabilisce che il mancato versamento del contributo annuale "dà luogo a giudizio disciplinare"; l'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 consente all'Ordine provinciale di sospendere dall'esercizio della professione coloro che risultano inadempienti al versamento del contributo annuale, osservate le norme del procedimento disciplinare.</p> <p>Il terzo comma dell'art. 2 cit. prevede poi che la sospensione "non è soggetta a limiti di tempo" ed è revocata soltanto quando l'iscritto dimostri di aver versato le somme dovute.</p> <p>Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di</p>	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			pagamento, né aumenti successivi all'importo del contributo annuale; rimane quindi nella competenza esclusiva in tale materia in capo all'Ordine Provinciale, se e come richiedere le spese di morosità e di notifica, collegate all'iscrizione all'Albo, al finanziamento ed al funzionamento dell'Ordine stesso.	
286	Deontologia	si chiede un chiarimento in merito all'utilizzo delle marche da bollo nelle pratiche deontologiche e più precisamente sugli atti riguardanti la convocazione di un iscritto a mezzo ufficiale giudiziario oppure la comunicazione della sanzione comminata, in quanto nella Tabella – Allegato B) del D.P.R. N. 462/1972 art. 3 parrebbe che i provvedimenti disciplinari siano esenti.	<p>Con riferimento al quesito posto, si rammenta che con circolare CNAPPC n. 68 prot. 461 del 29.05.2013, che si allega, è stato reso noto il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, con cui è stato chiarito che l'Ordine provinciale rientra tra quegli enti ai quali non può essere estesa l'esenzione dell'imposta di bollo prevista per le amministrazioni statali.</p> <p>Ne deriva che la convocazione di un iscritto a mezzo ufficiale giudiziario sarà soggetto alla imposta di bollo, così come specificato peraltro nel capitolo quinto allegato 3 alle linee guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, trattandosi nella specie di atti di citazione, e pertanto alla stregua di un atto giudiziario.</p> <p>Diversamente, per la comunicazione della sanzione comminata (censura, sospensione e cancellazione), non si ravvisa la necessità che tale atto sia soggetto alla imposta di bollo, trattandosi di comunicazione (e non di atto alla stregua di un atto giudiziario) le cui modalità - a mezzo ufficiale giudiziario - hanno la sola finalità che l'atto pervenga al destinatario .</p>	14/12/2017
287	Deontologia	<p>si chiede:</p> <p>1. se sia eleggibile un iscritto per il terzo mandato consecutivo, a differenza di quanto specificato all'art.2, comma 4 del DPR 169/2005 ed, in caso di risposta positiva, se è possibile conservare una carica istituzionale (ad esempio la Presidenza) anche per il terzo mandato.</p> <p>2. se sia eleggibile un iscritto che è attualmente in carica all'interno del Consiglio di Disciplina Territoriale.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si evidenzia che in ossequio al parere del 28 settembre 2016 reso dal Ministero della Giustizia, ed allegato alla circolare CNAPPC 128/2016 a cui si rinvia, il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi in materia elettorale, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. E' solo possibile, pertanto, invitare ad una puntuale lettura ed autonoma interpretazione della sentenza n. 20138/2014 della Corte di Cassazione, come peraltro citata dal medesimo Ministero della Giustizia nel predetto parere del 28 settembre 2016 e già inviata all'Ordine (cfr. circolare CNAPPC 90/2016).</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si segnala che, come specificato nell'allegato parere del 4 aprile 2017 reso dal Ministero della Giustizia in materia, l'interpretazione di norme sostanziali connesse alla eleggibilità dei singoli professionisti iscritti all'Albo "è rimessa</p>	18/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			in via esclusiva al Collegio medesimo, ed in caso di controversie all'Autorità giurisdizionale adita".	
288	Deontologia	<p>si segnala quanto segue</p> <p>1. tra i delegati individuati lo scorso anno a partecipare al Congresso Nazionale vi sono alcuni che, più volte invitato a corrispondere all'Ordine la cifra dovuta a copertura della spesa sostenuta per la prenotazione della stanza di albergo, non hanno ancora pagato. Molti di questi delegati hanno prenotato e non sono poi venuti a Roma, senza disdire né per iscritto né verbalmente.</p> <p>2. l'Ordine vanta nei confronti di alcuni iscritti (ex consiglieri) un credito per maggior pagamento; è stata sollecitata una restituzione della somma in credito verso l'Ordine senza, in alcuni casi, riuscire ad essere rimborsati.</p> <p>Si chiede se sussista la possibilità di poter convocare in consiglio di disciplina sia i delegati (punto 1) che gli iscritti (punto 2), avvalendosi dell'art. 5 del Codice Deontologico.</p>	<p>Con riferimento alle questioni poste, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, occorre rammentare, in via generale ed astratta, che il Codice Deontologico individua principi di etica professionale relativi a atti, fatti ed attività compiuti nell'ambito dell'esercizio della professione, limitandosi ad individuare i doveri nei confronti dell'Ordine all'art. 12 del Codice.</p> <p>Rimane comunque nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine sottoporre la questione prospettata al Consiglio di Disciplina, il quale, in piena autonomia ed indipendenza, potrà verificare la sussistenza o meno di violazioni deontologiche relativamente alle questioni per come prospettate.</p>	01/07/2019
289	Deontologia	<p>con riferimento alla materia disciplinare, si chiede quanto segue</p> <p>1. Tenendo in considerazione che l'art 27 del Regolamento interno dell'Ordine prevede che "l'azione disciplinare si prescrive trascorso il termine di anni 5(cinque) dal fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento", si chiede se gli architetti che negli anni 2014/2015 non hanno rispettato l'obbligo della formazione professionale che prevedeva l'acquisizione di 20 crediti formativi per ciascuna annualità, se la loro mancanza Deontologica rispetto alle normative vigenti è prescritta</p> <p>2. Quando viene sostituito un membro di un Collegio di Disciplina per le dimissioni di uno dei componenti regolarmente eletto con altro inserito nella lista dei supplenti, si chiede se il nuovo collegio che si viene a formare deve iniziare di</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che che la valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per il triennio 2014-2016 dovrà essere effettuata su base triennale, e che il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, come specificato anche nella Circolare CNAPPC 3/2017. Ne deriva che, ad oggi, non appare possibile applicare quanto previsto nel regolamento interno dell'Ordine relativamente alla prescrizione, e si invita il Consiglio di Disciplina ad attivare il prima possibile i procedimenti disciplinari relativamente al triennio formativo 2014-2016, al fine di non incorrere strumentalmente nel termine prescrizione.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, in caso di sostituzione di un componente del Collegio, non deve ripartire il procedimento disciplinare nel caso in cui vi siano stati solo degli incontri informali con gli architetti incolpati.</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, nella circolare CNAPPC 2/2020 è stato specificato, con riferimento alla scadenza del secondo triennio</p>	16/03/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>nuovo tutto l'iter del procedimento disciplinare anche se i membri del precedente collegio non hanno aperto ufficialmente il procedimento disciplinare ma hanno avuto solo degli incontri informali con gli architetti incolpati.</p> <p>3. A norma di regolamento l'architetto che non ha completato la formazione professionale e risulta mancante di crediti formativi che deve recuperare nel triennio successivo, si chiede, qualora la sanzione venga emessa al limite del triennio successivo a quello in cui risulta mancante dei crediti formativi l'architetto incolpato e sanzionato manifesti l'impossibilità di recuperare i crediti stessi per mancanza del tempo necessario, se si può concedere una proroga e Come si deve procedere qualora l'architetto non recuperi mai i crediti.</p>	<p>formativo 2017-2019, nel ricordare che è previsto il ravvedimento operoso, che tale opportunità può essere utilizzata anche da coloro che, in seguito a sanzione disciplinare, non hanno ancora recuperato i c.f.p. del primo triennio. A seguito della circolare CNAPPC 22/2020, relativa al virus Covid-19 ed alla formazione, il termine di ravvedimento operoso è stato fissato al 31 dicembre 2020.</p> <p>Si precisa inoltre che, per il triennio formativo 2014-2016, come già esposto in merito al primo quesito, è necessario attivare i previsti procedimenti disciplinari e che l'iscritto, accertata e documentata in sede disciplinare il numero di crediti mancanti, sarà soggetto comunque al recupero di tali crediti.</p> <p>Infine, qualora l'architetto non recuperi mai i crediti, sarà soggetto a nuovo procedimento disciplinare con inasprimento della sanzione ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice Deontologico.</p>	
290	Deontologia	<p>si chiede se in base all'art. 12 comma 6 del codice deontologico, per "autorizzazione relativa alla specifica attività professionale" debba intendersi come specifica autorizzazione e relativa comunicazione all'Ordine di appartenenza, sia specifico per ogni singolo incarico e se, alla luce dei regolamenti precedenti, tali procedure ed adempimenti, dovevano essere osservate anche per incarichi assunti precedentemente al 1° settembre 2017, giorno di entrata in vigore del regolamento.</p> <p>Si segnala l'importanza di tale aspetto per gli iscritti insegnanti di ruolo che esercitano continuativamente la libera professione, ritenendo che pochissimi abbiano fatto la relativa comunicazione (anche se cumulativa) al rispettivo Ordine di appartenenza; si segnala la necessità di organizzare appositi eventi informativi.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, in via generale ed astratta, si osserva che il testo dell'art. 12 comma 6 del Codice era presente anche nel testo previgente, ed è in vigore dal 1 gennaio 2014; ne deriva che le prescrizioni e gli adempimenti connessi al rispetto di tale articolo dovranno essere verificati a partire da tale data.</p> <p>Quanto alla richiesta di eventi formativi sulla deontologia si conferma che il 23 maggio p.v., come già anticipato con circolare n. 38, prot. 511 del 17/4/2018 e con la successiva n. 52, prot. 603 del 7/5/2018, si terrà a Roma il seminario rivolto ai presidenti degli Ordini e dei Consigli di disciplina e presso le sedi degli ordini in modalità webinar..</p>	08/05/2018
291	Deontologia	<p>in merito alle competenze del Consiglio di Disciplina e relative a quanto già espresso dal</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è</p>	21/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Ministero delle Giustizia con nota del 02/10/2015 inerente la competenza dell'ordine viciniore, se un Consigliere di un Ordine Territoriale denunciasse la violazione di norme disciplinari che lo riguardano direttamente e in cui si ritiene parte lesa, il Consiglio di Disciplina Territoriale competente è da ritenersi quello provinciale o quello viciniore, dal momento in cui il Consigliere dell'Ordine non sia l'incolpato, bensì il denunziante.	competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, si osserva che il Ministero delle Giustizia con nota del 02/10/2015, a cui si rinvia, ha comunque chiarito che il comma 1 dell'art. 49 del RD 2537/1925 è tuttora applicabile. Tale articolo, giova rammentare, prevede che "L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore". Ne deriva che rimane comunque nella esclusiva discrezionalità del Consiglio di Disciplina ogni diversa valutazione, considerazione e decisione.	
292	Deontologia	si chiede se sia possibile essere iscritti all'Ordine degli Architetti PPC e contestualmente essere iscritti alla Sezione "C" del RUI (Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di segnalare che la questione pone aspetti strettamente connessi alla deontologia professionale, ed il Consiglio Nazionale, che costituisce autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Occorrerà pertanto verificare se la professione di architetto svolta contemporaneamente dallo stesso soggetto a quella di intermediario assicurativo sia conforme e coerente ai criteri del Codice Deontologico, in base al presupposto che tra lo svolgimento della professione di architetto e gli interessi economici sottesi alla intermediazione assicurativa è da valutare dove termina la prestazione resa nei confronti di un cliente in qualità di architetto e dove inizia la prestazione resa, nei confronti del medesimo cliente, quale intermediario assicurativo, svolta relativamente al contesto della prestazione professionale resa come architetto.	20/03/2017
293	Deontologia	si chiedono indicazioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti non in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine, chiedendo, successivamente alla convocazione ed alla audizione, cosa fare nel caso in cui:	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che i procedimenti disciplinari in tema di quote di iscrizione all'Albo sono materia di competenza sia del Consiglio dell'Ordine, per quanto attiene la fase amministrativa ed il recupero della quota, sia del Consiglio di Disciplina, per quanto attiene alla fase del procedimento disciplinare.	15/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<ul style="list-style-type: none"> - l'iscritto non rispetti la “convocazione” con Ufficiale Giudiziario; - l'iscritto non rispetti la “rateizzazione” concordata in sede di convocazione. 	<p>Il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo, in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal Legislatore come interesse primario dell'Ente associativo, dal momento in cui è l'unica fonte di sostentamento economico, non essendo l'Ordine soggetto a finanza pubblica; allo stesso modo, il sostentamento economico dell'Ordine influisce anche sul regolare funzionamento del Consiglio di Disciplina, che è "presso" l'Ordine ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che nel caso in cui l'iscritto non si presenti nel giorno e nell'ora stabilita nella citazione, occorrerà verificare se la citazione inviata a mezzo ufficiale giudiziario sia stata regolarmente notificata presso il domicilio professionale/residenza dell'iscritto, in base ai dati in possesso dell'Ordine, e se l'atto sia stato ritirato dall'iscritto, da qualcuno presente presso il domicilio professionale/residenza, dal portiere dello stabile o se sia stato depositato l'avviso postale di deposito presso la cassetta delle lettere, applicandosi, in questo ultimo caso, l'avvenuta consegna per compiuta giacenza entro dieci giorni dalla avvenuta notifica. Nel caso in cui l'atto di citazione non abbia raggiunto il destinatario, occorrerà ripetere la notifica con le modalità indicate dagli artt. 140 e seguenti del c.p.c.</p> <p>Nel caso in cui l'iscritto non rispetti la “rateizzazione” concordata in sede di convocazione, occorrerà verificare, innanzitutto, che tale rateazione sia stata preventivamente concordata tra l'iscritto, il Collegio di Disciplina ed il Tesoriere dell'Ordine, e che sia comprovabile che tale rateizzazione è stata accettata dall'iscritto; effettuate tale verifiche con esito favorevole, l'iscritto potrà essere deferito nuovamente al Consiglio di Disciplina, che dovrà procedere a nuova citazione dell'iscritto e che potrà comminare, senza concedere altre rateazioni, la misura della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, e fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione.</p>	
294	Deontologia	<p>si chiedono delucidazioni in merito all'uso della qualifica di professore da abbinare al titolo di architetto.</p> <p>Stante quanto riportato al comma 3 dell'art. 5 del nostro Codice Deontologico, tale titolo può essere</p>	<p>L'accesso ai ruoli di professore a tempo pieno o a tempo definito, ordinario od associato, avviene attraverso incarico dell'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 240/2020, ed è noto che, nello specificare il titolo di professore universitario, venga anche specificato presso quale ateneo viene svolta la docenza.</p>	09/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>utilizzato sol se si è "professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".</p> <p>La legge Gelmini di riforma del sistema universitario italiano ha istituito ormai da diversi anni la procedura della Abilitazione Scientifica Nazionale quale modalità unica di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-scientifici e culturali necessari per l'insegnamento di prima e seconda fascia (ordinario e associato).</p> <p>Si ritiene che il titolo accademico di professore può dunque essere utilizzato se si è in possesso della suddetta Abilitazione Scientifica Nazionale (vale a dire se si è in possesso delle adeguate competenze scientifiche, accademiche e curriculari) o solo se si è in possesso anche di un contratto di assunzione presso un Dipartimento universitario.</p>	<p>Ne deriva che non appare coerente con le previsioni del Codice Deontologico fregiarsi del titolo di professione universitario se si è in possesso della sola Abilitazione Scientifica Nazionale ma non si ricopre alcuna docenza universitaria.</p>	
295	Deontologia	<p>si segnala relativamente alla contestazione mossa dal 1 collegio di disciplina il quale, a fronte dell'attivazione del procedimento disciplinare ex art. 44 comma 2 del RD 2537/1925 ha ricevuto la contestazione in sede disciplinare di non aver preventivamente attivato la fase preliminare ex art. 44 comma 1 RD 2537/1925. Il Collegio ha sospeso il procedimento disciplinare per richiedere parere al CNAPPC.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Nel caso di specie, tra l'altro, sono stati forniti fatti circostanziati, i nominativi delle parti ed addirittura la memoria difensiva del legale che difende l'iscritto, e si invita per il futuro ad omettere l'invio di tale documentazione, essendo la sede appropriata quella giurisdizionale di appello presso il CNAPPC.</p> <p>Ci si deve pertanto limitare a far presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Linee Guida ai procedimenti disciplinari non costituiscono né un codice di procedura né delle prescrizioni su come svolgere un procedimento disciplinare, ma costituiscono solo delle mere indicazioni e devono intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo, e che rimane la competenza esclusiva in 	21/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>capo al Consiglio di Disciplina su quali debbano essere le regole procedurali per i procedimenti dinanzi ad esso instaurati; - con la allegata circolare CNAPPC 92/2017 sono state fornite indicazioni ai Consigli di Disciplina, in via generale ed astratta, su quale debba essere l'iter del procedimento disciplinare in ambito formativo.</p>	
296	Deontologia	<p>si chiede se il Consiglio di Disciplina/Collegio di Disciplina - dopo aver ricevuto da Consiglio le comunicazioni relative al mancato pagamento della quota e/o mancato raggiungimento del credito formativo di un iscritto - possa attivare direttamente la fase disciplinare , oppure deve comunque attivare la fase preliminare, tenuto conto che l'infrazione già viene certificata dal Consiglio stesso.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospetta si osserva che il procedimento disciplinare per il mancato pagamento della quota e quello per il mancato raggiungimento del credito formativo sono soggetti a regole e procedure diverse.</p> <p>L'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536, relativo al mancato pagamento del contributo di iscrizione all'Albo, stabilisce che "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>Si rinvia, a tal fine, a quanto indicato al punto 1.11 delle linee guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, che descrive quanto segue "Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536".</p> <p>Diversamente, in assenza di una norma specifica, il procedimento disciplinare per il mancato raggiungimento del credito formativo dovrà seguire le regole di cui all'art. 44 del RD 2537/1925, che prevede l'espletamento della fase preliminare e quella di invito a comparire a mezzo citazione.</p> <p>A tal fine si rinvia alla circolare CNAPPC 92/2017 che riporta quanto segue "A fronte del deferimento, il Consiglio di Disciplina dovrà avviare l'iter disciplinare, assegnando le pratiche ai Collegi, verificando i fatti posti a base della violazione ex art. 44 comma 1 RD 2537/1925, e convocando a tal fine gli iscritti deferiti a mezzo</p>	15/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			PEC (o altro mezzo idoneo, come una raccomandata AR). In caso di mancata risposta dell'iscritto o se vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Collegio di Disciplina proseguirà l'iter disciplinare ex art. 44 comma 2 e seguenti del RD 2537/1925 irrogando la sanzione disciplinare corrispondente alla violazione riscontrata (come previsto dal Codice Deontologico).".	
297	Deontologia	<p>si chiede, con riferimento all'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 relativamente alle modalità di individuazione del segretario del Consiglio di Disciplina (minore anzianità d'iscrizione all'albo) se per tale requisito si possa far riferimento esclusivamente all'anzianità maturata a partire dall'ultima iscrizione in ordine temporale.</p> <p>A tal fine si segnala giurisprudenza ove si prevede che un determinato status professionale non si acquisti con il mero possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e/o la reinscrizione all'Albo, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo ed esclusivamente con l'effettuazione dell'iscrizione stessa.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che la giurisprudenza citata, ed esaminata per verificarne i contenuti, si riferisce, diversamente da come prospettato, al criterio che l'iscrizione all'albo, in quanto costitutiva di uno "status", non può avere decorrenza anteriore al provvedimento del Consiglio dell'Ordine che la disponga, su istanza dell'interessato.</p> <p>Ne deriva che se lo "status" di iscritto all'albo è stato in precedenza maturato, dovrà tenersi conto anche di tale periodo.</p> <p>A tal fine, si rinvia ai contenuti dell'Albo Unico Nazionale, che riporta i soli periodi di iscrizione all'Albo, indicando anche periodi di sospensione dall'esercizio della professione ed, all'evidenza, le date di inizio e di fine in cui lo "status" professionale è stato esercitato.</p> <p>Ne deriva che, con riferimento all'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 relativamente alle modalità di individuazione del segretario del Consiglio di Disciplina (minore anzianità d'iscrizione all'albo) si dovrà far riferimento all'anzianità maturata, da intendersi sommando i periodi di iscrizione all'Albo.</p>	15/12/2017
298	Deontologia	<p>si chiede se è lecito dal punto di vista deontologico un iscritto che voglia affiancare all'attività di architetto (che rimane la prevalente in termini di tempo dedicato) un'attività immobiliare (acquisto, eventuale riqualificazione/ristrutturazione e vendita) gestita in forma di impresa individuale, eventualmente gestita in forma di s.r.l. con socio unico.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, appare opportuno che della questione venga investito il Consiglio di Disciplina al fine di esaminare, in piena autonomia ed indipendenza, se possano o meno ravvisarsi potenziali interferenze tra interessi economici e professione, chiarendo all'iscritto se sia o meno lecita dal punto di vista deontologico</p>	25/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			l'attività che egli intenderebbe intraprendere; a tal fine il Consiglio di Disciplina dovrà verificare, sempre nel rispetto dei citati criteri di autonomia ed indipendenza, che l'intenzione dell'iscritto di affiancare alla propria professione una attività immobiliare venga svolta nel rispetto dell'art. 14 comma 3 del Codice Deontologico.	
299	Deontologia	si chiede, in estrema sintesi, un parere sulle sanzioni disciplinari inerenti la morosità della tassa annuale, e se intervenire o meno con una sanzione disciplinare.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che appare sufficiente attenersi a quanto contenuto nel Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, di cui alla circolare CNAPPC 129/2016.</p> <p>Oltre a ciò, corre comunque l'obbligo di rammentare una disposizione non presente nel quesito, ovvero l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>In conclusione, dal momento in cui il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo è la forma primaria di finanziamento dell'Ordine, e per questo motivo è assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale, appare opportuno adempiere a quanto previsto dalla citata L. 536/1949, dal RD 2537/1925, dal Codice Deontologico e, non da ultimo, dal Regolamento CNAPPC di cui alla circolare 129/2016.</p>	08/03/2017
300	Deontologia	si chiede se, a fronte del mancato pagamento della mora prevista dall'ordine per il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione, possa essere revocata la sospensione dall'albo a tempo indeterminato.	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di rappresentare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, ci si limita a rammentare, oltre a quanto previsto all'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico, quali sono le norme di riferimento, assieme ad una lettura ragionata delle disposizioni.</p> <p>In base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta</p>	12/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo.</p> <p>L'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento".</p> <p>In caso di mancato pagamento del contributo annuale, il R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, all'art.50, stabilisce che il mancato versamento del contributo annuale "dà luogo a giudizio disciplinare"; l'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 consente all'Ordine provinciale di sospendere dall'esercizio della professione coloro che risultano inadempienti al versamento del contributo annuale, osservate le norme del procedimento disciplinare.</p> <p>Il terzo comma dell'art. 2 cit. prevede poi che la sospensione "non è soggetta a limiti di tempo" ed è revocata soltanto quando l'iscritto dimostri di aver versato le somme dovute.</p> <p>Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di pagamento, né aumenti successivi all'importo del contributo annuale, ed allo stato, pertanto, la possibilità di chiedere maggiorazioni o aumenti rimane solo legata ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine; ne deriva che rimane nella competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina valutare se provvedere o meno alla revoca della sospensione a fronte del mancato pagamento della mora prevista dall'Ordine per il ritardato pagamento della quota annuale di iscrizione.</p>	
301	Deontologia	<p>si chiede una espressione qualificata nel merito del dettato di legge che impone a tutti i "professionisti" iscritti agli Albi l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta certificata PEC; sussistono difatti posizioni di contestazione o di netto rifiuto da parte di dipendenti pubblici iscritti all'Albo che, non considerandosi "professionisti" – richiamando il “senso comune del termine” – non si ritengono compresi in tale denominazione, rigettando di conseguenza ogni obbligo statuito dalla Legge e dal Codice Deontologico.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, appare opportuno, per una risoluzione della questione, effettuare un riepilogo normativo.</p> <p>L'art. 6 -bis , comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il “Codice delle amministrazione digitale”, introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).</p> <p>I commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,</p>	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 hanno introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza.</p> <p>Il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 19 marzo 2013, recante l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), pubblicato sulla GURI n. 83 del 9.4.2013, nel prevedere poi una definizione di Ordini e Collegi professionali, li identifica nel seguente modo "istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato".</p> <p>Tale definizione, contenuta in una norma di legge, non fa quindi riferimento alla iscrizione all'Albo, ma parla di "soggetti abilitati" all'esercizio di una professione, con ciò ricomprendendo anche costoro che, nella qualità di dipendenti pubblici, svolgono la professione di architetto, non in forma "libera" ma nell'interesse della Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Appare quindi possibile sostenere che l'obbligo della PEC, come ritenuto giustamente nel quesito, ricomprenda tutti i professionisti iscritti all'Albo, che svolgono la professione in forma libera o con rapporto di subordinazione o di dipendenza.</p>	
302	Deontologia	<p>si chiedono in entrambi chiarimenti sulla possibilità di accoglimento della richiesta di cancellazione dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare, al fine di interrompere tale giudizio.</p>	<p>Con riferimento ai quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l’Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che con la cancellazione, l’iscritto eviterà l’irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare in corso, potendo essere ritenuto quest'ultimo causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa.</p> <p>Diversamente, non si ravvisano aspetti ostativi al trasferimento in assenza della pendenza di un procedimento disciplinare.</p>	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
303	Deontologia	<p>si chiede, per eventuali segnalazioni o procedimenti deontologici a carico dei Consiglieri, qual è il Consiglio di Disciplina competente se il Consiglio di Disciplina dell'Ordine stesso oppure quello viciniore.</p> <p>A tal fine si segnalano due pareri ritenuti discordanti, espressi dal Ministero di Giustizia, uno inviato al CNI e che indica quale Consiglio competente quello dell'Ordine stesso, mentre l'altro, richiesto dal Consiglio Nazionale.</p> <p>Si chiede come orientarsi, avendo ricevuto segnalazione di alcuni Consiglieri.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che i due pareri resi dal Ministero della Giustizia non sono contrastanti, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo è indirizzato al Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Ingegneri di Perugia e per conoscenza al CNI e si limita a verificare l'aspetto dei Consiglieri di Disciplina e dell'Ordine viciniore; - quello reso al CNAPPC risponde anche alla tematica dei Consiglieri dell'Ordine, aspetto sui cui in Ministero non si era mai espresso, ed affronta diversamente la questione, individuando l'art. 8 comma 11 del DPR 137/2012 quale norma risoltrice del quesito, normativa del tutto ignorata nel precedente parere del Ministero; - il secondo parere reso al CNAPPC è temporalmente successivo rispetto al primo parere reso al CNI, e come tale, supera il parere precedentemente reso; oltre a ciò, in base al principio di ordine generale (art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale) ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato. <p>A fronte di quanto sopra esposto, occorrerà oggi al Consiglio di Disciplina applicare il parere più recente reso dal Ministero, ossia quello reso al CNAPPC, già comunicato con circolare 131/2015 e già attuato da tutti i Consigli di Disciplina degli Ordini d'Italia.</p>	08/09/2017
304	Deontologia	<p>si comunica che è pervenuta all'Ordine domanda di dimissioni da parte di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, già citato ed in attesa di presentazione di memoria esplicativa; si chiede di avere indicazioni in merito e specificatamente se l'Ordine deve accogliere la domanda di dimissione o attendere la conclusione dell'iter procedimentale.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi nel compiere considerazioni che la legge rimette alla esclusiva competenza del al Consiglio di Disciplina, che dovrà autonomamente valutare se, con la cancellazione, l'iscritto venga ad evitare l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare ed eventuale irrogazione di una sanzione.</p>	07/09/2016
305	Deontologia	<p>si chiede un parere sulla procedura da adottare in presenza di istanza di trasferimento presso altro Ordine o da altro Ordine di un iscritto non in</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio</p>	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		regola con l'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2014/2016.	Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, ci si limita ad osservare, in via generale ed astratta, che il procedimento disciplinare già in corso può essere ritenuto causa ostativa alla istanza di trasferimento stessa, essendo già stato individuato il giudice disciplinare a fronte dell'apertura del procedimento ed alla audizione presso il Consiglio di Disciplina già comunicata all'iscritto.	
306	Deontologia	Quesito relativo a componente giudicante dei collegi di Disciplina per procedimenti a carico degli iscritti alla sezione B	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si fa osservare che il Ministero della Giustizia offre una lettura ragionata e coordinata delle vigenti disposizioni all'ultimo capoverso del parere dell'11.12.2018, individuando innanzitutto come priorità il criterio della competenza professionale, in osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p>Questo, nel caso di Consigli di Disciplina composti da collegi con iscritti alla sezione B.</p> <p>In assenza, la norma prevede di rivolgersi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore.</p> <p>Per l'individuazione del Consiglio viciniore si applicano le note prassi consolidate, e in caso di conflitto decide la Corte d'Appello.</p> <p>Il Ministero come ultima ratio individua, in via subordinata, il criterio dell'ambito territoriale, ovvero il Consiglio di Disciplina dell'Ordine ove è presente l'iscritto, così regolando i casi in cui non sussistano le condizioni necessarie per soddisfare il criterio della competenza professionale.</p> <p>Ne deriva che nel caso di specie, in base a come prospettato, dovrà essere utilizzato il criterio dell'ambito territoriale, non essendoci tra i membri del Consiglio di Disciplina dell'Ordine richiedente un iscritto alla sezione B, nè essendovene uno nel Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore.</p>	25/09/2020
307	Deontologia	si segnala che a fronte di un procedimento disciplinare, il CNAPPC, con la decisione, ha annullato il provvedimento disciplinare per motivi di natura procedurale, per difetto di composizione dell'organo di primo grado. Il Consiglio di Disciplina chiede se sia possibile la	Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può	21/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		rinnovazione del procedimento deontologico, stante l'annullamento del provvedimento in "rito" e non nel merito.	previamente pronunciarsi su singoli casi concreti (nella specie, peraltro, sono stati forniti fatti circostanziati ed il nominativo dell'iscritto), in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.	
308	Deontologia	<p>si chiede parere in materia di violazione degli obblighi di formazione continua degli iscritti. Secondo il richiedente, la modifica all'art. 9 del Codice Deontologico sulla formazione, se sia da ritenersi corretto applicare per l'intero periodo (anni 2014, 2015 e 2016) la disciplina sanzionatoria introdotta, quasi alla fine del triennio formativo, dalla circolare n. 104 prot. 2997 del 29/9/2016, ovvero se la sua utilizzazione come norma sanzionatoria della fattispecie configuri un'ipotesi di applicazione retroattiva vietata.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta si evidenzia che la risposta fornita dal Ministero vigilante lo scorso 9 luglio ribadisce che l'ordinamento vigente attribuisce al Consiglio Nazionale "... il potere di decidere sulle impugnazioni proposte dai professionisti iscritti nell'albo ..." le cui decisioni sono " ... ricorribili per Cassazione ...".</p> <p>La giurisprudenza ha inoltre da tempo affermato che le norme del codice deontologico approvate dal Consiglio Nazionale sono norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria (Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), e spetta agli enti esponenziali della categoria la funzione di produzione normativa all'interno della professione, attraverso l'enunciazione delle regole di condotta che i singoli iscritti sono tenuti a osservare nello svolgimento dell'attività professionale.</p> <p>Tali criteri, recepiti anche in altre pronunce (Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5776 e Cass. 14 luglio 2004, n. 130789) sono stati ribaditi sempre dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810), ove si afferma che le norme deontologiche sono la risultante di un processo di formazione legislativa e assumono una funzione integrativa della norma legislativa.</p> <p>A fronte di quanto sopra, con riferimento al quesito specifico, si rappresenta quanto segue:</p> <p>A. la modifica dell'art. 9 del Codice Deontologico è stata effettuata nove mesi prima della scadenza del semestre di ravvedimento (30 giugno 2017) previsto dalla "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", per cui è difficile sostenere che la sua applicazione si "... configuri un'ipotesi di applicazione retroattiva vietata ...", come riportato nel quesito pervenuto.</p> <p>B. La modifica del Codice Deontologico, sulle mancanze in materia di formazione, è stata effettuata per garantire una applicazione uniforme delle sanzioni su tutto il territorio nazionale e introduce una previsione più favorevole all'incolpato in applicazione del</p>	27/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>principio del favor rei. Con il Codice Deontologico previgente poteva infatti essere applicata anche la sanzione della cancellazione senza graduare in alcun modo la sanzione.</p> <p>Si ritiene pertanto corretto applicare per il triennio 2014/2016 l'art 9 del Codice Deontologico come comunicato con la circolare n. 104 prot. 2997 del 29/9/2016.</p>	
309	Deontologia	<p>si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'invio del provvedimento di censura o sospensione possa essere notificato all'Architetto a mezzo pec (in sostituzione della notifica con ufficiale giudiziario); - il termine sospensione definitiva di cui all'art. 1, punto 8, della Guida ai Procedimenti Disciplinari 2013 vada riferito al fatto che sia definitivo il provvedimento di sospensione o che la sospensione sia a termine definitivo. 	<p>Con riferimento all'aspetto se l'invio del provvedimento di censura o sospensione possa essere notificato all'Architetto a mezzo pec (in sostituzione della notifica con ufficiale giudiziario) si osserva che, come già comunicato con circolare CNAPPC 118/2016, il Ministero della Giustizia ha rimesso l'attività di interpretazione della normativa vigente all'organo decidente (i diversi Consigli di Disciplina).</p> <p>Ci si limita ad aggiungere che è comunque in corso una verifica da parte di un professore universitario al fine di esaminare la possibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC dei procedimenti disciplinari, e che non appena possibile gli ordini verranno informati degli esiti di tale verifica.</p> <p>Con riferimento all'aspetto del termine di sospensione, si segnala che le Linee Guida da tenere in considerazione solo quelle del 2014, inviate con circolare 125/2015; le Linee guida 2013 devono quindi interdersi superate. Ad ogni buon fine, il termine "sospensione definitiva" deve riferirsi al fatto che diviene definitivo il provvedimento di sospensione.</p>	14/12/2017
310	Deontologia	<p>si segnala che, nell'ambito della disamina di un procedimento disciplinare, inviato a Siena in qualità di organo viciniore, trattandosi di esposto a carico di un Consigliere di un ordine viciniore, è emerso che che l'iscritto non era più consigliere dell'Ordine viciniore già da alcuni mesi prima che il fascicolo fosse assegnato al Collegio, ed è stato verificato che tale circostanza corrisponde a realtà.</p> <p>Si chiede se sia possibile reinviare il fascicolo all'ordine viciniore, visto che nulla osterebbe ad un suo esame da parte del consiglio di disciplina di quell'Ordine.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire allo scrivente Consiglio Nazionale i quesiti relativi ad aspetti deontologici a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 49 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede che "L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore".</p> <p>La prescrizione normativa sposta pertanto la competenza disciplinare solo nella ipotesi in cui il soggetto segnalato sia Consigliere in carica, radicando la competenza nel momento in cui il Consiglio di Disciplina è chiamato ad effettuare una valutazione disciplinare, anche in base a quanto previsto dall'art. 43 del citato R.D.</p>	25/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Dal momento in cui, in base a quanto prospettato, quando il fascicolo è stato assegnato al Collegio l'iscritto non era più componente del Consiglio dell'Ordine, la competenza del procedimento disciplinare rimane in capo all'Ordine ove è iscritto il professionista, e occorrerà ri-inviare il fascicolo all'Ordine viciniore.	
311	Deontologia	si chiede se le funzioni di Presidente del CDD debbno essere svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica, essendovi tra i componenti supplenti un componente non iscritto all'Albo.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 8 comma 2 del DPR 137/2012 (e l'art. 2 comma 2 del regolamento del Ministero della Giustizia) prevede che i Consigli di Disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine; il comma 3 dell'art. 8 prevede poi che i consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal Consiglio dell'Ordine, elenco che deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale e' chiamato a designare.</p> <p>Appare evidente che il Consiglio di Disciplina sarà quindi composto da un numero di consiglieri pari a quello del Consiglio dell'Ordine, e che del Consiglio di Disciplina non facciano parte i componenti supplenti, se non in base ad una sostituzione di uno dei componenti effettivi per "decesso, dimissioni o per altra ragione" (art. 4 comma 11 del regolamento del Ministero della Giustizia).</p> <p>Le regole legate, quindi, alla anzianita' d'iscrizione all'albo o anagrafica indicata all'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012, a seconda dei casi se vi siano o meno componenti iscritti all'albo, è inevitabilmente legata alla composizione del Consiglio di disciplina, dal momento in cui tali criteri di individuazione sono per i componenti che svolgeranno l'attività disciplinare, ovvero i componenti effettivi.</p>	03/10/2019
312	Deontologia	si segnala che è pervenuto ricorso promosso da professionista ricorrente, anticipato via pec ed inviato all'indirizzo dell'Ordine a mezzo raccomandata, ma non notificato; si precisa che lo stesso è pervenuto nei termini in 3 copie non in bollo, né in carta bollata ed è pervenuto non firmato , ma recante la sola firma del professionista nella delega al legale che l'ha promosso.	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ci si limita, di conseguenza, ad invitare il Consiglio di Disciplina a verificare contenuti e tenore del punto 2.2.2. delle "linee guida ai</p>	21/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Si chiede se il ricorso così redatto è accoglibile o va rigettato .	procedimenti disciplinari edizione 2014" inviateVi con circolare 125/2015, che specifica legittimazione, modalità e termini di presentazione del ricorso.	
313	Deontologia	si chiede, in base alla disamina dell'art. 2 comma 4 del regolamento dei Consigli di Disciplina, ove si prevede che " I Consigli di Disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa,..", se tale autonomia consenta o meno al Presidente del Consiglio di Disciplina l'autonoma gestione delle somme destinate allo stesso Consiglio di Disciplina all'interno del bilancio preventivo predisposto ed approvato dall'Ordine territoriale; ovvero se ogni singola spesa debba essere concordata ed autorizzata dal competente Consiglio dell'Ordine.	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base all'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012 il Consiglio di Disciplina è istituito "presso" il Consiglio dell'Ordine, e tale aspetto depone sulla necessità che la sede dell'Ordine coincida con quella del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Oltre a ciò, la normativa vigente non prevede la possibilità di una autonoma gestione amministrativa e contabile di somme che sarebbero, peraltro, dell'Ordine, e che l'Ordine medesimo percepisce attraverso il potere impositivo di riscuotere il contributo di iscrizione all'Albo, unica forma di sostentamento dell'Ordine medesimo.</p> <p>Infine, si osserva che, il TAR Lazio, con la sentenza 8550 del 2 ottobre 2013 ha sancito che, con riferimento alla riforma degli Ordini professionali di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, per i Consigli di disciplina, in assenza di indicazioni da parte del Legislatore, gli aspetti legati ai costi sono rimessi alla discrezionalità di ciascun Ordine, in conformità agli usi invalsi nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine.</p> <p>In conclusione, appare logico e ragionevole ritenere che rimane in capo a ciascun Ordine ogni valutazione e decisione legata a costi e spese del Consiglio di Disciplina.</p>	08/02/2017
314	Deontologia	si chiede se per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 del codice deontologico testo in vigore dal 01/09/2017, è necessario avviare nei confronti dell'iscritto la fase preliminare e successivamente l'apertura del procedimento o magari direttamente la sanzione.	Con riferimento alla questione posta, si fa presente che il procedimento disciplinare derivante dall'inosservanza dell'obbligo formativo deve obbligatoriamente seguire la procedura di cui all'art. 44 del RD 2537/1925, a pena di nullità del procedimento, aspetto che potrebbe essere eccepito dinanzi allo scrivente Consiglio Nazionale in sede giurisdizionale. Occorrerà quindi avviare nei confronti dell'iscritto la fase preliminare e successivamente l'apertura del procedimento, irrogando, all'esito, la sanzione che verrà individuata dal Consiglio di Disciplina.	01/08/2019
315	Deontologia	si chiede se l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale nella seduta del 7 settembre 2016 del documento "modifica dell'articolo 9 del codice Deontologico" ha stabilito l'immediata	Come specificato nella circolare CNAPPC 104 del 29.9.2016, 2016, ed a cui si rinvia, le modifiche all'art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal ricevimento di essa, e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con Delibere di Consiglio da	30/07/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		sostituzione dell'articolo nel codice deontologico vigente, oppure se è con il Nuovo Codice Deontologico entrato in vigore l'1 settembre 2017 che la modifica dell'art.9 si deve considerare esecutiva a tutti gli effetti.	parte degli Ordini. A partire dal 29.9.2016, decorre, pertanto la modifica dell'art. 9 del Codice relativo alla formazione.	
316	Deontologia	si chiede se, a fronte dell'avvio delle procedure nei confronti di tutti quegli Iscritti risultati inadempienti nel percorso formativo continuo, successivamente all'invio della citazione inviata all'iscritto a mezzo PEC e tale PEC venga rifiutata dal sistema a causa dell'indirizzo non valido, la procedura prosegue rinviando all'Iscritto questa volta la citazione con raccomandata A/R. Si chiede altresì se vada inviata la raccomandata A/R a coloro i quali non hanno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed, in caso di ulteriore esito negativo, se occorrerà proseguire con affissione all'Albo Pretorio oppure con notifica tramite Ufficiale Giudiziario.	Con riferimento a quanto prospettato, si segnala che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. sent. n. 16365/2018, n. 602/2017, n. 23728/2017, n. 6836/2018) l'indirizzo Pec presente nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde) costituisce un recapito assimilabile a una sede legale; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, di tale indirizzo rappresenta una irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile. E' pertanto valida una notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del Reginde, anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato, in quanto gravano sul professionista le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo. Il procedimento disciplinare potrà quindi proseguire, dovendo ritenersi l'incolpato contumace. Nell'eventualità in cui si voglia ritenere di voler, comunque, rinnovare la notifica della citazione, essa dovrà essere inviata a mezzo ufficiale giudiziario.	25/10/2018
317	Deontologia	si chiede, in merito al mancato possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da parte dell'Iscritto, o per non aver comunicato all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine di averla cambiata, quali sono gli orientamenti, se ve ne sono, dei criteri da considerare per l'avvertimento, la censura o la sospensione, e nell'ipotesi che l'Iscritto non dovesse ottemperare a quanto intimatogli, quale irrogazione dovrà applicarsi.	Con riferimento alla questione prospettata si osserva che quanto richiesto rientra a pieno titolo nella interpretazione del Codice Deontologico e, pertanto, nella competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi sul tipicizzare le sanzioni da applicare, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ci si limita ad osservare che la PEC, oltre ad un obbligo deontologico, deve essere fornita all'Ordine per poterne permettere la comunicazione al registro INI PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal DL 179/2012, convertito con	03/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			modificazioni dalla L. 221/2012.	
318	Deontologia	<p>si evidenzia che attraverso i mass media un iscritto risulterebbe arrestato ed indagato nel procedimento penale pendente presso il Tribunale diinerente al suo ruolo di</p> <p>A seguito di richiesta di informazioni al GIP, è stato risposto da quest'ultimo che non è stata esercitata l'azione penale e che vi sono indagini in corso.</p> <p>SI chiede se il Consiglio di Disciplina deve procedere con la sospensione del professionista che, pur essendo iscritto all'Albo , è stato arrestato nell'espletamento del ruolo di</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che, a fronte della richiesta al Tribunale se l'iscritto sia o meno sottoposto a misure cautelari, è stato risposto che non è stata esercitata l'azione penale e che vi sono indagini in corso.</p> <p>Tale risposta appare sufficiente per ritenere che non si possa applicare nel caso di specie l'art. 46 del R.D. 2537/1925, che prevede la sospensione o cancellazione dall'Albo solo a seguito di condanna alla reclusione o alla detenzione, e comunque all'esito di un procedimento disciplinare. Si rammenta altresì che, sempre in base al medesimo art. 46, la sospensione ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca, aspetti questi ultimi comunque esclusi dal GIP.</p>	26/09/2019
319	Deontologia	<p>si chiede se due Consiglieri del Consiglio di Disciplina possano essere anche membri della Commissione Parcelle.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, l'art. 5 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012, prevede che "ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina".</p> <p>Un conflitto di interessi è una condizione che può verificarsi quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità; il verificarsi di un conflitto di interessi non necessita che siano state commesse scorrettezze, ma può costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di mutare, influenzandola impropriamente, il risultato di una decisione.</p> <p>La questione in esame, in via generale ed astratta, rientrerebbe in tale casistica.</p> <p>Un Consigliere del Consiglio di Disciplina che sia membro della Commissione Parcelle potrebbe trovarsi nella condizione di valutare sia aspetti legati all'opinamento di una parcella di un iscritto, sia a verificare violazioni deontologiche dello stesso iscritto in caso di</p>	01/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>assenza di contratto tra le parti.</p> <p>In tal caso si violerebbe l'art. 51 del Codice di Procedura Civile, applicabile in base al citato art. 5 del Regolamento CNAPPC, dal momento in cui si prevede tra le cause di astensione l'aver "dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico".</p> <p>Appare quindi logico e ragionevole ritenere di dover, prudentemente, evitare di ricoprire entrambi le cariche di Consigliere del Consiglio di Disciplina e di membro della Commissione Parcelle, dal momento in cui ciò potrebbe portare alla riacquisizione ex art. 52 Codice procedura Civile del soggetto giudicante.</p>	
320	Deontologia	<p>si chiede, a fronte dell'astensione dalle funzioni del presidente del Consiglio di disciplina, del presidente di un collegio di disciplina e del membro di un altro collegio di disciplina per la partecipazione a campagne elettorali amministrative, come organizzarsi per assicurare la continuazione dell'attività del Consiglio di Disciplina, e chi dovrebbe convocare il Consiglio, se il presidente dell' Ordine, il segretario o il consigliere più anziano.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 prevede che le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, sancendo lo stesso principio per i Presidenti dei Collegi al precedente comma 2 dell'art. 8; nei medesimi articoli poi si prevede che il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo svolge funzione di Segretario (del Consiglio e dei Collegi di Disciplina).</p> <p>Ne deriva che, a fronte della temporanea astensione di tre componenti del Consiglio di Disciplina (di cui il presidente del Consiglio di disciplina, il presidente di un Collegio e un membro di un Collegio), il componente del Consiglio di Disciplina più anziano convocherà una seduta del Consiglio di Disciplina, ove verrà individuato il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, che svolgerà funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina, e gli altri con maggiore anzianità che svolgeranno funzioni di Presidente dei Collegi; dopodiché, verranno individuati anche il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo, che svolgerà funzione di Segretario del Consiglio di Disciplina, e gli altri componenti con minore anzianità d'iscrizione che svolgeranno funzione di Segretari dei Collegi.</p> <p>Tale rinnovo delle cariche si manterrà fintantochè non verranno meno le condizioni che hanno spinto all'astensione dalle cariche e dalle attività i tre componenti che si sono autosospesi per</p>	04/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			partecipare a campagne elettorali amministrative, nel rispetto del Codice Deontologico; nel momento in cui le condizioni verranno meno, i tre componenti potranno riprendere i ruoli precedentemente assunti. Vien da se che, nel periodo di autosospensione, il Consiglio di Disciplina rimarra temporaneamente con tre componenti in meno.	
321	Deontologia	si comunica che, con riferimento alla formazione professionale, risulterebbe una percentuale di circa il 60% degli iscritti che non è in regola con l'obbligo dell'aggiornamento professionale, e che si renderà necessaria la segnalazione al Consiglio di Disciplina, prossimo ad insediarsi. Si fa presente che le procedure disciplinari impongono delle prassi obbligate e dei costi, e la prospettiva di una attività che inevitabilmente andrà ad ingolfare, se non paralizzare, l'attività dell'ufficio di segreteria e, soprattutto, comporterà dei costi ingenti che andranno a gravare pesantemente sul bilancio dell'Ordine. Si chiede se il CNAPPC abbia conoscenza di questo stato di cose, e abbia anche valutato il carico logistico ed economico che i Consigli OAPPC provinciali 2017/2020 si accingono ad affrontare e la relativa ricaduta sugli stessi Enti e sugli iscritti in regola con la formazione professionale.	Con riferimento alla tematica della formazione, occorre preliminarmente rammentare che la necessità dell'obbligo formativo è prevista per legge (art. 7 comma 1 DPR 137/2012) e che, pertanto, sono state apportate modifiche al Codice Deontologico al fine di adeguarlo alle prescrizioni normative. Nel comprendere le difficoltà oggettive che derivano dal riscontrare un numero elevato di iscritti non in regola con l'obbligo formativo, si osserva che l'Ordine non può, suo malgrado, esimersi da tali obblighi; spetterà al Consiglio di Disciplina espletare l'azione disciplinare, comunicandone le risultanze all'Ordine, che si atterrà alle decisioni prese in ambito disciplinare dall'apposito organismo. Ad ogni buon conto, si evidenzia che al fine di contenere gli oneri logistici ed economici in capo agli Ordini, lo scrivente Consiglio Nazionale ha ripetutamente richiesto al Ministero della Giustizia la modifica delle attuali norme di legge, risalenti al 1925, al fine di poter rendere possibile la notifica dei procedimenti disciplinari a mezzo PEC anzichè a mezzo ufficiale giudiziario. A fronte di un mancato riscontro da parte del Ministero, lo scrivente Consiglio Nazionale ha comunque deliberato di richiedere un parere legale "pro veritate" ad un autorevole avvocato, docente di diritto processuale civile al fine di verificare la legittimità della notifica a mezzo PEC nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; sarà cura del Consiglio Nazionale comunicare tale parere non appena sarà disponibile.	19/12/2017
322	Deontologia	si segnala che gli Ordini di Treviso, Venezia e Belluno hanno istituito il Consiglio di Disciplina interprovinciale e che i costi di funzionamento del Consiglio e dei Collegi di Disciplina sono composti dal rimborso chilometrico di ciascun membro e dai costi di Segreteria, che sono sostenuti dagli Ordini. Si evidenzia che è uso consolidato, in caso di morosità nel pagamento	Con riferimento al quesito posto, ci si limita ad osservare che le vigenti disposizioni di legge non prevedono, per gli Ordini, richieste di maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al pagamento della quota di iscrizione all'Albo annualmente deliberata, né ipotesi di rimborso a carico degli inadempienti per la gestione del recupero della quota o a seguito di procedimento disciplinare. Rimane quindi nella competenza esclusiva in tale materia in capo a ciascun Ordine Provinciale, se e come richiedere rimborsi legati ad	01/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>della quota, applicare un rimborso a carico degli inadempienti per la gestione del recupero della quota di iscrizione medesima. Relativamente alle altre tipologie di procedimento deontologico, si chiede, vista la gravosità e il numero dei procedimenti medesimi negli ultimi anni, se l'onere di gestione debba rimanere completamente in capo agli Ordini oppure se sia legittimo il recupero pur parziale dell'onere stesso a carico del segnalante e dell'iscritto riconosciuto colpevole.</p>	<p>accertata morosità, a spese di notifica ed a costi legati allo svolgimento di una pratica disciplinare, dal momento in cui tali somme sono collegate all'iscrizione all'Albo ed al finanziamento ed al funzionamento dell'Ordine stesso.</p> <p>Si rammenta infine che con le indicazioni applicative allegate alla Circolare CNAPPC 27/2015 è stato precisato, per i Consigli di Disciplina con competenza territoriale estesa, che "i compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine individuato come sede del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa; gli altri Ordini contribuiranno proporzionalmente alle spese dell'Ordine individuato come sede, in proporzione al numero degli iscritti presso ciascun Ordine".</p>	
323	Deontologia	<p>si chiedono indicazioni per il rinnovo del Consiglio di Disciplina delle provincie di Treviso, Venezia, Belluno, che condividono un unico Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, il presupposto è il DM del Ministro della Giustizia del 22.11.2015 con cui, a fronte della richiesta degli ordini di Treviso, Venezia, Belluno e del parere favorevole del CNAPPC è stata decretata la competenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Treviso, estendendola agli Ordini di Belluno e Venezia, e fissando la sede del Consiglio di Disciplina in Treviso.</p> <p>Coerentemente con le indicazioni applicative allegate alla circolare CNAPPC 27/2015, essendo già espletata la fase di cui alla lettera A, stante l'avvenuta emanazione del DM del Ministro della Giustizia, occorrerà procedere alla fase di cui alla lettera B delle indicazioni applicative, specificando che la procedura per il rinnovo del Consiglio di Disciplina delle provincie di Treviso, Venezia, Belluno dovrà attivarsi, per ciascun Ordine, al termine delle procedure elettorali e nei trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>A fronte di un sicuro "sfalsamento" delle date di insediamento di ciascun Consiglio dell'Ordine, occorrerà che, a partire dal primo Ordine che si insedierà, ogni Ordine, una volta individuato il numero delle candidature, delibererà i nominativi da esso designati, comunicandoli per conoscenza agli altri due Ordini.</p> <p>Una volta che tutti e tre gli Ordini avranno effettuato tale procedura, potrà essere inviato, in una unica comunicazione, l'elenco dei componenti effettivi e supplenti, rispettando il criterio di proporzionalità del numero complessivo degli iscritti a ciascun Albo</p>	05/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professionale degli Ordini che ne fanno parte. Si precisa che, a fronte di tale procedura, il Consiglio di Disciplina "uscente" resterà in carica sino all'insediamento del "nuovo" Consiglio di Disciplina, da individuarsi con le predette procedure.</p>	
324	Deontologia	<p>si chiede se sussista incompatibilità e conflitto di interessi tra l'esercizio della professione, pubblica e privata, e il ruolo di consigliere comunale con deleghe specifiche in materia di innovazione edilizia e smart city nello stesso territorio comunale di riferimento. Si chiede in particolare, se rispetto all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 267/2000 un consigliere comunale delegato su materie di cui sopra, non assessore, ma che comunque partecipa alle riunioni di Giunta e rappresenta pubblicamente l'Amministrazione Comunale, sia incompatibile; si chiede inoltre se il rapporto di conflittualità riguarda anche architetti che facciano parte del suo studio associato e che cofirmano, sempre per incarichi privati sullo stesso territorio comunale dove si esercita il mandato.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente osservare che il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), oltre all'art. 78 comma 3, prevede all'art. 78 comma 5 che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. Anche tale articolo è finalizzato a verificare la sussistenza di un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento di sindaco, assessori e consiglieri comunali deve essere anch'esso improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale. La giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16) fa emergere anche valutazioni e rilievi di natura deontologica, essendo stato ritenuto in tale occasione che il sindaco non possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica, a fronte di norme deontologiche ben precise. Inoltre, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva, in tal modo confermando le preclusioni già presenti all'interno del D.Lgs 267/2000 e ribadite dalla giurisprudenza. Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto, non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica</p>	29/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di consigliere comunale con deleghe specifiche in materia di innovazione edilizia e smart city; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente all'incarico.</p> <p>Il rapporto di conflittualità riguarda, comunque anche architetti che facciano parte dello studio associato del consigliere comunale con deleghe specifiche in materia di innovazione edilizia e smart city e che cofirmano, sempre per incarichi privati sullo stesso territorio comunale dove il consigliere comunale esercita il mandato.</p>	
325	Deontologia	si chiede se nel periodo dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione.	<p>Con riferimento al quesito posto, si fa presente che nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto si applica la "sospensione feriale dei termini"; con la sentenza 380 del 1992, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti (ora CNAPPC).</p> <p>Il termine per presentare ricorso al CNAPPC, durante tale periodo, viene quindi sospeso per riprendere dal 1 settembre.</p> <p>Si precisa che l'istituto della "sospensione feriale dei termini" si applica al solo procedimento giurisdizionale (ricorso dinanzi al CNAPPC) e non ai termini riferiti al procedimento disciplinare.</p>	25/09/2020
326	Deontologia	si chiede se un architetto cancellato dall'Ordine per dimissioni può continuare a svolgere attività di consulenza disciplinare che esuli dalle competenze connesse alla responsabilità di firma.	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente va osservato che viene specificata nel quesito la possibilità di "continuare a svolgere attività di consulenza disciplinare", che fa presumere che fosse già in precedenza espletata dell'iscritto.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che in base all'art. 1 del DPR 137/2012, il professionista è colui che esercita una professione regolamentata, ovvero "l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".</p> <p>E per la professione di architetto, che rientra tra le professioni regolamentate, il primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01 specifica che "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la</p>	25/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.”</p> <p>Nell'ambito di tali disposizioni normative, l'attività disciplinare non rientra tra quelle connesse all'esercizio della professione, per cui è necessaria l'iscrizione all'Albo ed al compimento di atti che nel loro insieme costituiscono lo svolgimento della attività professionale.</p> <p>Ne deriva che per lo svolgimento di attività di consulenza disciplinare non è comunque necessaria l'iscrizione all'Albo.</p>	
327	Deontologia	<p>si chiede se un esponente, non iscritto all'Albo se possa richiedere Accesso agli Atti per l'Esito di Giudizio finale (in questo esito finale di Archiviazione), con copia fotostatica della documentazione afferente.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'accesso agli atti, anche se relativo al procedimento disciplinare, si svolge presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine; ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine.</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti</p>	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a procedimento concluso, una delle parti può accedere agli atti, previa istanza motivata, specificando di quali documenti deve effettuarsi l'accesso, non essendo consentito un accesso generalizzato, e potendo essere estratta copia sia dei verbali del Collegio di Disciplina e dei relativi allegati e delle determinazioni del Collegio; - ogni parte interessata che ha prodotto documenti che sono agli atti sia nella fase endoprocedimentale che allegati ai verbali di chiusura del procedimento può chiedere, a procedimento disciplinare concluso, di accedere agli atti e di estrarre copia, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati; - al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto o i soggetti controinteressati devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006. 	
328	Deontologia	si chiedono indicazioni circa l'obbligo di dare, alla committenza che ci segnala una violazione deontologica di un iscritto, copia del verbale della decisione del collegio di disciplina.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il</p>	08/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può richiedere copia del provvedimento finale del procedimento disciplinare.</p> <p>L'art. 24 comma 7 della L. 241/1990 prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza in conclusione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una delle parti può accedere agli atti, previa istanza motivata in base ai criteri giurisprudenziali sopracitati, specificando di quali documenti deve effettuarsi l'accesso, non essendo consentito un accesso generalizzato, e potendo essere estratta copia, oltre che della decisione del Collegio di Disciplina, anche dei verbali del Collegio e dei relativi allegati; - al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto o i soggetti controinteressati devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006. 	
329	Deontologia	si chiede se un iscritto all'ordine degli architetti candidarsi alle elezioni dell'ordine con un procedimento aperto in sede di consiglio di disciplina.	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare comunque possibile rammentare che l'art. 48 del RD 2537/1925 prevede quali siano le pene disciplinari, con la possibilità di impugnare la pena irrogata ai sensi dell'art. 10 del RD predetto, e che tali disposizioni non prevedono una presunzione di colpevolezza a fronte dell'apertura di un procedimento disciplinare, corentemente con l'art. 27 della Costituzione, che prevede che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".</p> <p>Oltre a ciò, sia le vigenti disposizioni che il testo del Codice Deontologico non individua una espressa clausola di incandidabilità/incompatibilità a fronte della pendenza di un procedimento disciplinare.</p>	12/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
330	Deontologia	<p>si segnala che è stata deliberato il 15 ottobre come data ultima per il pagamento da parte degli iscritti della quota annuale di iscrizione, e si chiede se dopo tale data il Consiglio di disciplina dovrà necessariamente dare inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti morosi della quota del 2017. Si segnala a tal fine che, a fronte di quanto previsto nel regolamento per la riscossione dei contributi per il CNAPPC, l'Ordine solo entro fine anno riuscirebbe ad avviare i procedimenti ed avere un conteggio reale delle quote incassate nell'anno in corso per il relativo pagamento al CNAPPC.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che il regolamento per la riscossione dei contributi per il CNAPPC (di cui alla circolare 129/2016) prevede, all'art. 7 comma 3, che i Consigli degli Ordini dovranno inviare entro il 31 gennaio al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.</p> <p>A fronte dell'invio di tale elenco, non sussiste inadempimento da parte dell'Ordine, coerentemente a quanto previsto all'art. 9 comma 2 del regolamento predetto.</p> <p>Ne deriva che dopo il 15 ottobre 2017 il Consiglio di disciplina potrà, comunque, dare inizio ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti morosi della quota del 2017.</p>	20/10/2017
331	Deontologia	<p>si chiede, con riferimento al procedimento disciplinare in tema di crediti formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'Ordine provinciale di competenza e' obbligato ad attivare le procedure di censura per tutti i colleghi che non risultano in regola con la formazione professionale con un debito fino a 12 crediti formativi e di sospensione per un debito superiore ai 12 crediti - se, a seguito dell'attivazione del procedimento disciplinare, l'Ordine possa anticiparne i costi e successivamente addebitare le spese del procedimento disciplinare a carico del collega iscritto non in regola con la formazione. 	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che "le procedure di censura per tutti i colleghi che non risultano in regola con la formazione professionale con un debito fino a 12 crediti formativi e di sospensione per un debito superiore ai 12 crediti" da Voi rappresentate sono previste in seguito di apertura di procedimento disciplinare.</p> <p>Non spetterà quindi all'Ordine attivare procedure di censura o sospensione, ma spetterà al Consiglio di Disciplina espletare l'azione disciplinare, comunicandone le risultanze all'Ordine, che si atterrà alle decisioni prese in ambito disciplinare dall'apposito organismo.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, occorre rilevare che un ordine professionale dispone concretamente di autonomia organizzativa e finanziaria, non trovandosi in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica (Corte di Giustizia CE sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013), e non essendo peraltro neanche soggetto a misure di finanza pubblica (art. 2 commi 2 e 2 bis DL 101/2013).</p> <p>Ne deriva che l'Ordine territoriale, in piena autonomia ed indipendenza, potrà valutare o meno la possibilità di deliberare di poter richiedere i costi del procedimento disciplinare attivato a carico del collega iscritto non in regola con la formazione, motivando l'ammontare di incidenza sulle poste di bilancio rispetto ai costi stimati per i procedimenti disciplinari.</p>	15/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
332	Deontologia	<p>si chiede in che termini sia possibile l'esercizio dell'attività professionale ed assolvimento del ruolo di Assessore comunale entro lo stesso Comune, alla luce delle più recenti normative in materia.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) contiene una disposizione (art. 78) in base alla quale vige in capo agli amministratori locali l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (comma 2). La norma prescrive poi che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (comma 3). Prevede, infine, che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province (comma 5).</p> <p>Va specificato, con riferimento al citato art. 78 comma 3 che la norma, per il libero professionista, non sancisce semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e la carica pubblica.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.</p> <p>Inoltre, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto, non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica di Assessore; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente all'incarico di Assessore.</p>	06/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, apparirebbe contestabile la prosecuzione degli incarichi nel caso in cui, rispetto all'incarico in precedenza conferito, si aggiungano nuove attività professionali o attività aggiuntive, che farebbero scattare le preclusioni indicate dalle richiamate disposizioni di legge.	
333	Deontologia	si chiede, nel caso in cui una segnalazione deontologica sia inoltrata da un membro del Consiglio dell'Ordine nei confronti di un proprio iscritto, se il Consiglio di disciplina appartenente al medesimo Ordine ha la competenza di esaminare la segnalazione.	<p>Con riferimento alla questione posta, corre l'obbligo di osservare che in tema di valutazione su comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti, vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, si osserva che le vigenti disposizioni (art. 49 RD 2537/1925 e art. 8 comma 8 DPR 137/2012) si limitano a prevedere che la giurisdizione disciplinare del Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore è prevista nel caso in cui l'incolpato sia membro del Consiglio dell'Ordine, spostando la competenza disciplinare solo nella ipotesi in cui il soggetto segnalato sia Consigliere in carica.</p> <p>Tuttavia, nel rispetto dei principi di terzietà, trasparenza e indipendenza spettanti al Consiglio di Disciplina, è necessario che siano rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del Regolamento del CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina (di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012) ed a cui si rinvia.</p>	12/10/2018
334	Deontologia	si chiede se il ruolo di componente del consiglio di disciplina comporti incompatibilità con quello attualmente ricoperto di delegato provinciale Inarcassa.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base all'art. 3 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina, approvato con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, la carica di Consigliere dei Consigli di disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale; oltre a tale disposizione, e ferme restando il possesso delle condizioni di cui all'art. 4 comma 4 per la nomina, non si ravvisano altre incompatibilità.	30/04/2019
335	Deontologia	si segnala che un membro del Consiglio di Disciplina ha dato le dimissioni, e per norma	Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base all'art. 2 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>entrerà il primo dei supplenti designato dal Tribunale. Tale supplente ha un anzianità di iscrizione all'albo superiore al Presidente dell'attuale Consiglio di Disciplina.</p> <p>Si chiede se il supplente che entrerà assumerà la carica di nuovo Presidente del Consiglio di Disciplina.</p>	<p>disciplina, approvato con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012, le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>Ne deriva che il subentro del componente supplente, a seguito di dimissione di un componente effettivo, impone il rispetto di tale regola; la finalità, difatti, è quella che il Presidente del Consiglio di Disciplina sia il più anziano, dal punto di vista di iscrizione all'albo od anagraficamente a seconda dei casi.</p>	
336	Deontologia	<p>si chiede un parere sulla richiesta di trasferimento di un iscritto ad altro Ordine territoriale, che, a seguito di verifiche interne, è risultato che lo stesso ha in corso un procedimento disciplinare non ancora concluso.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si evidenzia che l'art. 24 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 stabilisce che un professionista iscritto ad un Ordine può chiedere il trasferimento ad un altro Ordine presentando i dovuti documenti, tra cui un certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, indicante che l'interessato è in regola con la quota di iscrizione; il terzo comma dell'art. 24 citato precisa poi che "avvenuta l'iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro, onde provveda alla cancellazione".</p> <p>La normativa non prevede altro relativamente al trasferimento di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare.</p> <p>A fronte di quanto sopra descritto, si osserva che le valutazioni di carattere disciplinare nei confronti dell'iscritto che ha richiesto il trasferimento costituiscono comunque requisito propedeutico, in ragione della maggiore conoscenza e ponderazione del giudizio che l'Ordine trasferente può esprimere nei confronti dell'iscritto.</p> <p>Oltre a ciò, deve comunque ritenersi applicabile al caso di specie il principio di immutabilità del giudice di cui alla sentenza della Cassazione, sezioni unite, 10.1.1997, n. 187, ove è stato previsto che</p>	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.</p> <p>Ne deriva che nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale A sia già stato deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine A ed abbia un procedimento in corso, l'iscritto dovrà attendere l'esito del procedimento disciplinare del Consiglio di disciplina dell'Ordine A ed, all'esito, trasferito all'Ordine professionale B, al fine di rispettare il predetto principio di immutabilità del giudice.</p>	
337	Deontologia	<p>si segnalano, in estrema sintesi, comportamenti passibili di procedimento disciplinare da parte di un Consigliere di Disciplina, inviando il tutto al Consiglio Nazionale di disciplina ed all'Ordine di Como quale Ordine viciniore.</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, occorre preliminarmente evidenziare che il Ministro della Giustizia, con chiarimento prot. m dg SMN.15/10/2012.0010960.U del 15 ottobre 2012, inviato all'Ordine con circolare 128 del 2012 che ad ogni buon fine si ri-allega, ha precisato che l'art. 8 comma 8 del DPR 137/2012 non si applica al CNAPPC, che è ritenuto, in materia disciplinare, giudice speciale, soggetto a riserva di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, quindi, ha conservato entrambi le funzioni, amministrativa e disciplinare, mentre tali funzione sono state scisse solo per gli Ordini ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. f del DL 138/2011, attribuendo la funzione disciplinare al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, per la questione rappresentata si segnala che la competenza relativa a valutazioni di natura disciplinare di un Consigliere di Disciplina è in capo al Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore, come definitivamente chiarito con la circolare CNAPPC 132 del 2018 e con la nota ministeriale ivi indicata, che si allegano.</p>	29/05/2019
338	Deontologia	<p>si invia una relazione sulla attività svolta dal CDD nel 2018 e primi mesi del 2019, allegando verbali del CDD e segnalando criticità e valutazioni su alcuni procedimenti disciplinari, di cui alcuni oggetto di ricorso dinanzi al CNAPPC.</p>	<p>Con riferimento a quanto pervenuto, ci si limita ad osservare che il Consiglio Nazionale è organo giurisdizionale di secondo grado avverso procedimenti disciplinari svolti in primo grado dal Consiglio di Disciplina.</p> <p>Stante la sua funzione giudicante, non appare in alcun modo possibile effettuare considerazioni e valutazioni su procedimenti già svolti e relativi provvedimenti, e di cui si è appreso, con quanto</p>	30/09/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			pervenuto, che alcuni di loro sono stati oggetto di ricorso in secondo grado, dal momento in cui verrebbero violati gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza, essendo stati descritti casi concreti e nominativi degli iscritti sanzionati.	
339	Deontologia	<p>si segnala che il Presidente del Consiglio di disciplina ha rassegnato le Sue dimissioni, e lo scrivente, già membro del Consiglio di disciplina, essendo il più anziano d'età, si ritrova di fatto ad essere il nuovo Presidente.</p> <p>Si chiede se sia possibile restare all'interno del Consiglio di Disciplina con la sola carica di consigliere rinunciando alla carica di Presidente, per seri motivi di salute</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Consiglio Nazionale, come già specificato nella risposta prot 0000544 del 30 aprile 2019, indirizzata al Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Varese ed a cui si rinvia, ha già formulato le proprie valutazioni in merito alla carica di Presidente del Consiglio di Disciplina, che deve essere il più anziano, dal punto di vista di iscrizione all'albo od anagraficamente a seconda dei casi.</p> <p>Le vigenti disposizioni relative alle nomine all'interno del Consiglio di Disciplina non prevedono cariche elettive, essendo esse individuate esclusivamente in base al criterio dell'anzianità (o della minore anzianità nel caso del Segretario); ne deriva che le norme non prevedono l'ipotesi della rinuncia alla carica.</p> <p>Non appare quindi possibile restare all'interno del Consiglio di Disciplina con la sola carica di consigliere rinunciando alla carica di Presidente.</p>	25/09/2020
340	Deontologia	<p>si chiede se sia possibile, a fronte dell'insediamento del Consiglio di Disciplina, non nominare i Collegi di Disciplina, in deroga alle Linee Guida ai procedimenti disciplinari.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale, e con riferimento alla procedura su come svolgere un procedimento disciplinare vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Ci si limita a segnalare che, come esplicitato al punto 1.2 delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2014, con chiarimento del Ministro della Giustizia prot. m_dg_SMN.15/10/2012.0010960.u del 15 ottobre 2012 è stato precisato che "i collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati a istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare".</p> <p>Si invita pertanto ad adeguarsi a quanto chiarito dal Ministro della Giustizia, peraltro già reso noto a tutti gli Ordini con circolare 128/2012.</p>	09/03/2018
341	Deontologia	<p>si segnala che è pervenuta una segnalazione di possibile illecito disciplinare da parte di un</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che non è chiarito nel quesito se per lo svolgimento delle funzioni di</p>	29/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Condomino il cui Condominio è amministrato da un Architetto iscritto all'Ordine .</p> <p>Si chiede se sussista o meno la competenza del Consiglio di Disciplina per possibili illeciti disciplinari commessi dall'Architetto nell'esercizio delle funzioni di amministratore condominiale.</p>	<p>amministratore, il professionista abbia utilizzato il nominativo di architetto, con la spendita del titolo e del timbro professionale, dal momento in cui l'art. 71 bis del Codice Civile prevede che, per l'incarico di amministratore di condominio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado (oltre alla formazione richiesta).</p> <p>Il Consiglio di Disciplina dovrà quindi verificare, in piena autonomia ed indipendenza, se nel caso di specie l'attività di amministratore sia stata svolta nell'ambito dello svolgimento della professione di architetto o se, diversamente, l'iscritto all'Albo abbia svolto attività di amministratore di condominio senza spendere il titolo di architetto e senza utilizzare il timbro professionale.</p>	
342	Deontologia	<p>si chiede se sussista incompatibilità fra la carica di Consigliere e/o Presidente dell'Ordine Provinciale dell'Ordine degli APPC e l'incarico di Responsabile del Servizio di RSPP dell'Ordine degli APPC e se sia lecita la gratuità di detto incarico in capo al Presidente e/o al Consigliere dell'Ordine.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'Ordine professionale è un ente pubblico non economico a natura associativa, che si sostiene con i soli contributi di iscrizione all'Albo e non è soggetto a misure di finanza pubblica.</p> <p>Ne deriva che, nell'ottica del risparmio di spese di un ente che si auto-finanzia, appare logico e ragionevole che un Consigliere e/o Presidente dell'Ordine Provinciale dell'Ordine degli APPC possa assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di RSPP del medesimo Ordine degli APPC rappresentato, ferme restando il possesso dei requisiti di legge ex D.Lgs 81/2008.</p>	29/11/2019
343	Deontologia	<p>si chiede, in estrema sintesi, se nei confronti del ricorso di un iscritto avverso una delibera del Collegio di Disciplina con la quale veniva comminata la sanzione della sospensione per giorni 28 per mancato assolvimento dell'obbligo formativo, ritenuto offensivo per il Collegio, sia competente il CDD medesimo o il viciniore.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Nel caso di specie, inoltre, è stato indicato l'iscritto sottoposto a procedimento, fatti circostanziati, ed è stato allegato anche un atto di cui è pendente procedimento giurisdizionale.</p> <p>Ci si limita, pertanto, a invitare di effettuare un attento esame delle vigenti Linee Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, al fine di avere un ausilio interpretativo del tutto terzo e imparziale.</p>	11/12/2019
344	Deontologia	<p>si segnala il caso di un'iscritta sottoposta a provvedimento disciplinare di sospensione a</p>	<p>Con riferineto alla questione prospettata, si segnala che la vigente normativa non prevede la perdita del requisito di socio di una STP</p>	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>tempo indeterminato per morosità, che è anche componente di una Società tra Professionisti sempre iscritta nel nostro Albo sezione STP.</p> <p>Si chiede come si configura la situazione della STP nel momento in cui una loro componente è sospesa dall'Albo, ovvero se si trova in condizioni di incompatibilità in base all'Art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e nella Legge 12 novembre 2011, n. 183, e quali sono le procedure da adottare in questi casi.</p>	<p>in caso di sospensione senza limiti di tempo per morosità ex art. 2 L. 536/1949.</p> <p>L'art 10 comma 4 lett b della L. 183/2011 prevede difatti l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, senza citare l'esclusione di tale iscrizione per i professionisti sospesi.</p> <p>Il DM Giustizia 34/2013 prevede inoltre all'art. 3 comma 1, per il conferimento dell'incarico, che le prestazioni professionali "siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria", potendo quindi essere possibile che il socio sospeso non esegua prestazioni professionali; all'art. 4 comma 2 lett. b, per l'infortiva al cliente, che "l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale", rendendo possibile, anche in questo caso che il socio della STP sospeso non svolga incarico professionale. Inoltre, tra le situazioni di incompatibilità, si prevede, all'art. 6 comma 3 lett. b) l'ipotesi del professionista "cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari", rendendo quindi possibile l'ipotesi del socio della STP sospeso a tempo indeterminato.</p> <p>Occorre tuttavia segnalare, in conclusione, che il professionista sospeso, pur se socio di una STP, non potrà comunque svolgere attività professionale, dal momento in cui per la STP l'incarico viene conferito in capo ai professionisti e non in capo alla società, e, nel caso in cui si riscontri per il sospeso lo svolgimento di attività professionale, potrà essere configurabile per costui il reato di esercizio abusivo della professione.</p>	
345	Deontologia	<p>si chiedono chiarimenti in merito alla compatibilità della carica di Consigliere dell'Ordine con quella di Consigliere di Circostrizione.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, in via generale ed astratta, si segnala che le vigenti disposizioni non disciplinano ipotesi di incompatibilità tra carica di Consigliere dell'Ordine e quella di Consigliere di Circostrizione;</p>	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nello svolgimento di tale carica, occorrerà comunque prestare attenzione al rispetto dell'art. 17 del Codice Deontologico, curando che lo svolgimento del proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine sia improntato a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.</p>	
346	Deontologia	<p>si pongono due quesiti</p> <p>Con il primo si chiede se, in quale caso generale, il provvedimento disciplinare (sia esso di archiviazione, condanna o proscioglimento) possa essere impugnato non solo dal professionista indagato o dal PM, ma anche dal soggetto denunziante, in quanto potenzialmente portatore di un interesse in tal senso.</p> <p>Con il secondo si segnala che è pervenuta una denuncia di presunta violazione deontologica da parte di un membro del Consiglio di Disciplina; il Collegio assegnatario ha ritenuto di astenersi dalla trattazione della questione disciplinare, per ragioni di opportunità, e di rimettere al Presidente del consiglio la pratica, il quale per togliere di imbarazzo anche gli altri consiglieri ha trasmesso il fascicolo ad altro Consiglio viciniore, che ha poi provveduto ad istruire e decidere la pratica.</p> <p>Si chiede pertanto se nel caso in cui la denuncia di una presunta violazione deontologica pervenga da un membro del Consiglio di Disciplina se l'intero Consiglio si debba astenere, con trasferimento del caso al Consiglio di disciplina viciniore, e ciò se per ragioni di mera opportunità o in base a quale disposizione normativa, se il Presidente del Consiglio di disciplina abbia facoltà o sia tenuto a trasferire direttamente il caso al Consiglio viciniore, e ciò per ragione di mera opportunità o in base a quale disposizione normativa o se invece il procedimento debba essere regolarmente assegnato ad uno dei Collegi facenti parti del Consiglio, tra quelli cui naturalmente non</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si rinvia al punto 2.2.2.della Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, da ritenersi comunque delle mere indicazioni e da intendersi esclusivamente alla stregua di un contributo interpretativo, ove è stato chiarito che "Il ricorso può essere proposto soltanto dal professionista "interessato" e dal Procuratore della Repubblica. Quest'ultimo è anche, e solamente, legittimato a ricorrere contro le delibere di proscioglimento disciplinare, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi. La mancanza di legittimazione comporta per il ricorrente diverso da quelli prima citati, l'inammissibilità del ricorso la quale è pregiudiziale a qualsiasi questione di merito".</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, invece, si rinvia alla circolare 131/2015 del Cnappc ed all'allegato chiarimento fornito dal Ministero della Giustizia, ove è stata specificata la vigenza dell'art. 49 del RD 2537/1925 e che nel caso di procedimento disciplinare a carico di un Consigliere di Disciplina debba decidere il Consiglio di Disciplina dell'Ordine viciniore.</p>	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		appartenga il membro denunziante, indicando la disposizione normativa che consente l'assegnazione.		
347	Deontologia	si chiede un parere in merito alla possibilità da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, in base ad una segnalazione pervenuta all'Ordine che coinvolge anche altro collega, di accedere agli atti di quest'ultimo .	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, chiunque vi abbia interesse, in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti del procedimento in corso.</p> <p>L'art. 24 comma 7 prevede, altresì, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>La 241/1990, all'art. 24 comma 4, attribuisce però, anche in capo all'Ordine provinciale, uno specifico potere discrezionale, e cioè il potere di differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso solo per un periodo di tempo determinato.</p> <p>Il differimento può essere concesso nei casi e nei limiti di cui all'art. 24, e deve essere motivato (art. 25 comma 3).</p> <p>Con riferimento al differimento, il DPR 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti</p>	11/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>amministrativi, prevede inoltre all'art. 9 comma 2 che "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa", prevedendo un obbligo di motivazione relativo al differimento (art. 9 comma 1) e una espressa indicazione della durata del differimento (art. 9 comma 3).</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che è salvo il poterdovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie (cfr. Consiglio Di Stato, Sez. IV - sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111).</p> <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero l'altro collega coinvolto nella segnalazione), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza in conclusione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una delle parti coinvolte può accedere agli atti e, in base allo stato del procedimento e nel caso in cui la conoscenza di atti o provvedimenti possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, l'accesso può essere differito dall'Ordine, motivandolo e specificando il termine entro cui potrà essere 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			consentito l'accesso; - al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto (o i soggetti)controinteressati devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006.	
348	Deontologia	si segnala che, a fronte di una sanzione cominata ad un iscritto, è stato presentato ricorso al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. depositandolo presso la sede dell'Ordine; si chiede se tale ricorso, debba essere trasmesso al Consiglio Nazionale e congiuntamente alla Procura della Repubblica.	Con riferimento alla questione prospettata, ci si limita a segnalare che le vigenti linee guida ai procedimenti disciplinari riportano al punto 2.2.2. lett h la procedura da seguire in capo al Consiglio di Disciplina, coerentemente a quanto previsto nel DM Ministero Giustizia 10.11.1948, e che sinteticamente è la seguente; - annotazione a margine del ricorso della data di presentazione del ricorso per verificare se il ricorso è nei termini; - comunicazione al Procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio di disciplina, mediante l'invio di copia del ricorso al fine di mettere il Procuratore della Repubblica, se lo ritiene, nella possibilità di proporre a sua volta ricorso al Consiglio nazionale a sostegno o meno delle tesi del professionista ricorrente; - tenere depositati gli atti del ricorso per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere (in totale 60 giorni dalla notifica della delibera impugnata) a disposizione del Procuratore della Repubblica o del ricorrente i quali possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.	05/12/2019
349	Formazione	si chiede se 1 un neoiscritto dal 2017 chiede l'esonero dal 2018 per non esercizio della professione, visto che non ha P.IVA, non ha mai esercitato e non è mai stato iscritto ad Inarcassa; 2 un architetto da tempo residente all'estero e con una precaria situazione formativa in Italia, chiede se sia possibile avere un esonero dall'obbligo formativo in quanto esercita esclusivamente all'estero (piuttosto che doversi cancellare dall'Ordine); 3. un architetto chiede se le ore di co-docenza alla formazione per la sicurezza (che sta acquisendo per diventare formatore), possono essere utilizzate ai fini dei CFP della formazione continua obbligatoria.	Con riferimento al quesito 1, si osserva che la casistica non è individuata nella Linea Guida e che, comunque , il presupposto che un professionista sia un neoiscritto deroga, in modo implicito, a quanto specificato all'art. 7 delle Linee Guida; ne deriva che un neoiscritto dal 2017 può chiedere l'esonero dal 2018 per non esercizio della professione, visto che non ha P.IVA, non ha mai esercitato e non è mai stato iscritto ad Inarcassa; Con riferimento al quesito 2, viene previsto al punto 6.5. la validazione della attività formativa svolta all'estero; l'iscritto potrà quindi espletare la formazione all'estero, che verrà poi autocertificata dall'Ordine con le modalità descritte nelle predette linee guida Con riferimento al quesito 3, viene previsto al punto 5.2. delle linee guida 1 cfp per ogni relazione da parte di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi; occorrerà pertanto verificare se l'iscritto rientri in tale casistica.	13/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
350	Formazione	<p>si chiede, in tema di formazione, se:</p> <p>1. I colleghi sospesi, dopo il reintegro, devono svolgere l'attività formativa maturata nel loro periodo di sospensione o devono iniziare dalla data del reintegro.</p> <p>2. Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Ordine prima di procedere i professionisti sono tenuti a completare la loro attività formativa.</p> <p>3. Nel caso di domanda di trasferimento gli architetti non in regola possono essere trasferiti.</p> <p>4. Nella frase "Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo" presente al punto 7 delle nuove Linee Guida, si intende per tre anni antecedenti o tre anni dalla domanda di esonero.</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, si evidenzia quanto segue.</p> <p>In merito al quesito 1, i professionisti sospesi dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato, a partire dalla data del reintegro, anche relativamente al periodo di sospensione.</p> <p>In merito al quesito 2, nel caso di richiesta di cancellazione dall'Ordine prima di procedere i professionisti non sono tenuti a completare la loro attività formativa; tuttavia, come esplicito nelle linee guida attuative sulla formazione di cui alla circolare CNAPPC 3/2017, i soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.</p> <p>In merito al quesito 3, come esplicito nelle linee guida attuative sulla formazione di cui alla circolare CNAPPC 3/2017, in caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p> <p>In merito al quesito 4, in merito alla nuova casistica di esonero relativa a chi dichiara il "non esercizio della professione per tre anni" è da intendersi i tre anni antecedenti alla data in cui viene fatta la richiesta.</p>	15/03/2017
351	Formazione	<p>in merito all'attribuzione di cfp a corsi di aggiornamento sicurezza, si segnala, avendo organizzato due corsi di 20 ore sulla sicurezza abbiamo attribuito, calcolando i cfp da programma, a ciascun corso 20 cfp; si chiede se è giusto o se dobbiamo forzare l'attribuzione di cfp ridotti (10 per corso)</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che, trattandosi di due moduli distinti, se la fruizione di entrambi i moduli è distinta e separata, in caso di partecipazione da parte di un iscritto ad entrambi i corsi, è possibile attribuire 20 cfp per ogni corso; diversamente, se si tratta di corso unico che è stato suddiviso per comodità in due moduli (che non possono essere fruiti separatamente e per i quali l'attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza di entrambi i moduli) in caso di partecipazione da parte di un iscritto ad entrambi i corsi, potranno essere attribuiti un massimo di 20 CFP.</p>	26/10/2020
352	Formazione	<p>si chiede, relativamente alla formazione, se durante il periodo di provvedimento disciplinare, gli iscritti inadempienti acquisiscano i crediti mancanti del triennio passato, sia possibile regolarizzare la posizione dell'iscritto per il triennio 2014-2016, e in tal caso come dovranno essere caricati questi crediti "recuperati" su</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente la necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che, con circolare CNAPPC 110/2018 del 29 agosto è stato reso noto che, per venire incontro alle esigenze di quei professionisti che, dopo aver subito la sanzione disciplinare della sospensione ai sensi dell'art. 9 del Codice deontologico,</p>	07/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Im@teria	intendano recuperare tempestivamente i crediti formativi professionali mancanti, si ritiene possibile assolvere a tale adempimento attraverso la partecipazione ad attività accreditate, anche durante il periodo di sospensione. La piattaforma è già predisposta in modo da caricare comunque l'attività formativa scelta anche durante tale periodo.	
353	Formazione	<p>si chiede, per un iscritto totalmente inadempiente per la formazione 2014-2016 che ha chiesto la cancellazione dall'Ordine nel mese di ottobre 2018 e la re-iscrizione a gennaio 2019, quale sia il termine per regolarizzare la sua posizione rispetto al triennio 2014-2016, ed il termine per regolarizzare la sua posizione rispetto al triennio 2017-2019.</p> <p>Si chiede inoltre, in riferimento al periodo di cancellazione dell'iscritto e quindi di "esonero" dall'obbligo di aggiornamento formativo per poco più di quattro mesi totali, in che misura/modalità siano da riconoscere CFP in meno rispetto ai 60 totali del triennio.</p> <p>Si chiede inoltre, sempre nel suddetto periodo di cancellazione, se può vedersi riconosciuti dei CFP caricati da enti terzi accreditati CNAPPC.</p> <p>Si chiede, infine, se è in previsione un semestre di ravvedimento operoso, con proroga rispetto al triennio 2017-2019 della scadenza dal 31/12/2019 al 30/06/2020.</p>	<p>Con riferimento al quesito se per un iscritto totalmente inadempiente per la formazione 2014-2016 che ha chiesto la cancellazione dall'Ordine nel mese di ottobre 2018 e la re-iscrizione a gennaio 2019, quale sia il termine per regolarizzare la sua posizione rispetto al triennio 2014-2016, ed il termine per regolarizzare la sua posizione rispetto al triennio 2017-2019, l'art. 4 delle vigenti linee guida sulla formazione prevede che "i soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione".</p> <p>L'art. 4 comma 2 del regolamento del Ministero della Giustizia sulla formazione (in BUMG n. 13 del 15 luglio 2017) prevede, per il professionista sanzionato dall'inosservanza formativa, che "è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione".</p> <p>Ne deriva che, in analogia con quanto previsto per il professionista che è stato sottoposto a sanzione disciplinare per inadempimento formativo, la regolarizzazione di tale obbligo dovrà essere effettuata nel triennio in cui è stata riscontrata la mancanza.</p> <p>Nel caso di specie, il professionista dovrà regolarizzare la sua posizione rispetto al triennio 2014-2016 e rispetto al triennio 2017-2019 entro il 31 dicembre 2019.</p> <p>Appare tuttavia evidente che la carenza formativa relativamente al triennio pregresso non è stata contestata all'iscritto nel mese di ottobre 2018 al momento della richiesta di cancellazione dall'Ordine, e che in tale occasione l'iscritto era già carente della formazione per il 2017 e per il 2018.</p> <p>Ne deriva che, dal momento della reiscrizione, l'intera posizione formativa dovrà essere oggetto di verifica da parte del Consiglio di Disciplina, che effettuerà le sue valutazioni in piena autonomia ed indipendenza.</p>	07/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Con riferimento al quesito relativo al periodo di cancellazione dell'iscritto e quindi di "esonero" dall'obbligo di aggiornamento formativo per poco più di quattro mesi totali, in che misura/modalità siano da riconoscere CFP in meno rispetto ai 60 totali del triennio, appare sufficiente effettuare una proporzione tra il numero dei crediti annuale ed i mesi dell'anno in cui il professionista si è cancellato. Nel caso di specie, il numero di crediti per il 2018, arrotondato per difetto, sarà pari a 13.</p> <p>Con riferimento al quesito se il professionista, nel periodo di cancellazione, possa vedersi riconosciuti dei CFP caricati da enti terzi accreditati CNAPPC, si osserva che se il professionista si era cancellato su domanda, non era iscritto all'Albo, e quindi non aveva titolo a acquisire crediti formativi.</p> <p>Con riferimento al quesito se, infine, è in previsione un semestre di ravvedimento operoso per il triennio 2017-2019, si comunica che tale opportunità è prevista dall'art. 8 delle Linee guida non solo per il triennio 2014-2016 ma in generale.</p>	
354	Formazione	si segnala la necessità di allineare i dati relativi ai CFP, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Disciplina, che può aver accolto richieste di esonero o certificazioni per triennio 2014-2016 non presenti sulla piattaforma iM@teria	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che è nella possibilità dell'Ordine accedere nella piattaforma Imateria e poter apportare, per il triennio 2014/2016, un allineamento dei dati dei CFP a fronte del riconoscimento di esoneri o di certificazioni da parte del Consiglio di Disciplina.</p> <p>A tal fine è possibile prendere contatti con UfficioWeb per le istruzioni operative necessarie.</p>	02/08/2019
355	Formazione	si chiede se alcuni colleghi architetti dipendenti a tempo indeterminato che svolgono la professione presso una Pubblica Amministrazione con vincolo di esclusività nei confronti della stessa (e che dunque firmano delle pratiche per il loro Ente di appartenenza come architetti) ci chiedono se possono presentare esonero per non svolgimento della professione (triennio 2017-2019 e triennio 2020-2022).	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che le vigenti linee guida sulla formazione, che si applicano solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022. specificano, al punto 7, che la richiesta di esonero è annuale, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).</p> <p>A loro volta, le faq alle linee guida, disponibili all'indirizzo https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tab=2# prevedono espressamente che "Le richieste di esonero devono essere presentate annualmente entro la fine dell'anno per il quale si richiede l'esonero". Tale previsione era identica anche con riferimento al triennio trascorso (2017_2019)</p> <p>Non appare quindi possibile, ad oggi presentare richieste di esonero</p>	06/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>per gli anni 2017, 2018 e 2019.</p> <p>Oltre a ciò, le vigenti linee guida prevedono al punto 7 che "a titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego)". <p>Ne deriva che, dal momento in cui i dipendenti oggetto del quesito rientrano in tali casistiche, non si ravvisano ragioni concrete per concedere l'esonero dalla formazione per il 2020, 2021 e 2022; per mero scrupolo, si segnala che i dipendenti oggetto del quesito non avrebbero neanche avuto titolo per l'esonero per il 2017, 2018 e 2019.</p> <p>Per il 2021 e 2022 si fa presente che i dipendenti oggetto del quesito potrebbero avere titolo all'esonero nel caso in cui si trovassero in situazioni diverse da quelle individuate nelle linee guida (a mero titolo esemplificativo, svolgimento di ruoli non tecnici presso la propria amministrazione).</p>	
356	Formazione	<p>si chiede se un corso di aggiornamento per amministratore di condominio può essere accreditato come corso abilitante . Si segnala che trattandosi di un aggiornamento non è previsto dal portale IM@TERIA ma obbligatorio per legge per poter amministrare stabili condominiali.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva preliminarmente che al punto 6.7 delle vigenti Linee Guida vengono espressamente individuate attività/eventi formativi che danno diritto al riconoscimento dei CFP in autocertificazione, tra cui non sono presenti i Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio, come regolamentati dal DM 140/2014 del Ministero della Giustizia.</p> <p>Oltre a ciò, si fa presente che l'art. 71 bis del Codice Civile prevede che, per l'incarico di amministratore di condominio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado (oltre alla formazione richiesta).</p> <p>Diversamente, per le attività di aggiornamento e corsi abilitanti</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>relativi alla Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura, vengono previste competenze specifiche connesse agli studi effettuati dall'architetto e/o alla sua abilitazione e/o iscrizione all'Albo (a seconda dei casi).</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto e in base a quanto contenuto nelle vigenti Linee Guida, non appare possibile riconoscere crediti in autocertificazione relativi a Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio.</p> <p>Ci si riserva comunque, a fronte delle considerazioni esposte nel quesito, di valutare la tematica in sede di revisione delle Linee Guida.</p>	
357	Formazione	<p>si chiede, in merito alla domanda di trasferimento verso l'Ordine richiedente, da parte di un professionista non in regola con l'obbligo formativo del triennio 2014- 2016, se l'Ordine ricevente debba comunque accogliere la domanda e poi doversi assumere l'onere di aprire ed eseguire il procedimento disciplinare ed eventuale ricorso nonostante di fatto il professionista abbia commesso l'illecito in un periodo in cui non era un proprio iscritto.</p>	<p>on riferimento alla questione prospettata, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente".</p> <p>Occorrerà attenersi a tale indicazioni, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentale; ne deriva che l'Ordine ricevente dovrà accogliere il trasferimento e avviare il conseguente procedimento disciplinare.</p>	24/01/2019
358	Formazione	<p>si chiedono specifiche in merito a richieste d'esonero:</p> <p>1 - Come ci dobbiamo comportare con i pensionati, meno di 70 anni, che rimangono iscritti all'Ordine e che dichiarano di non fare la professione? Possiamo esonerarli?</p> <p>2 - Come ci dobbiamo comportare con gli iscritti che dichiarano di non fare professione e che non lavorano, esempio chi dichiara di fare la casalinga o dichiara di non lavorare ?</p> <p>3 - cosa fare per tutti i nostri iscritti che lavorano all'estero e che spesso chiedono di essere esonerati: una nostra iscritta, che si è trasferita negli Stati Uniti ed è impiegata come "Senior Architectural Professional" (come indicato dal</p>	<p>Con riferimento al primo ed al secondo quesito, occorre attenersi a quanto previsto dall'art. 7 delle linee guida, ove si prevede che "Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e 	13/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		contratto che la stessa iscritta trasmette) in uno studio di Architettura per altro, può essere esonerata dalla formazione obbligatoria?	in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente)". Occorrerà, in entrambi i casi, che gli iscritti rientrino in tali criteri. Con riferimento al terzo quesito, si rammento che per gli iscritti all'estero, ai sensi dell'art. 6.7 delle Linee Guida può essere autocertificata l'attività formativa svolta all'estero e, per tale motivo, chi lavora all'estero non rientra tra le ipotesi di esonero.	
359	Formazione	si chiede un nuovo riscontro a un quesito a cui è già stata fornita risposta. In estrema sintesi si chiede se gli iscritti all'estero può essere disposta l'ipotesi di esonero, dal momento in cui, per come prospettato, sembrerebbe essere stato concesso da altro Ordine.	Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che allo stato non sussistono ragioni da discostarsi da quanto formulato nell'ultimo capoverso della comunicazione prot. 0001158 del 13/11/2020 già in Vostro possesso ed a cui si rinvia. Ad ogni buon fine, occorre rammentare che vi è competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine per aspetti legati all'esonero. I professionisti sono iscritti agli albi dei rispettivi Ordini professionali; ne deriva che ogni richiesta o istanza di un iscritto all'Albo potrà essere esaminata e decisa, in piena autonomia e indipendenza, dall'ordine richiedente.	27/01/2021
360	Formazione	si chiede, in estrema sintesi, se sia possibile esonerare un professionista, per il 2019 e con richiesta inviata il 3 gennaio 2020, per il mancato esercizio della libera professione per il 2019 in quanto lavoratore dipendente all' Estero e trasferitosi in Inghilterra nel 2017.	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che le previgenti linee guida, e le linee guida 2020/2023, prevedono la possibilità di validazione di attività formativa svolta all'estero, mentre, per chi risiede all'estero, non è comunque prevista una ipotesi di esonero della attività formativa. Va altresì osservato che appare difficile sostenere che l'iscritto non svolga la professione di architetto, dal momento in cui, se pur in forma di rapporto subordinato, si sostiene che "svolge dal 6 settembre 2017 la professione Assistant Architect, presso uno studio". Tuttavia, dal momento in cui per la richiesta di esonero sussiste la competenza esclusiva in capo al Consiglio dell'Ordine, rimane nella discrezionalità di quest'ultimo ogni valutazione, considerazione e conseguente decisione.	17/02/2020
361	Formazione	si chiede un parere sull'accREDITAMENTO di un corso richiesto da un iscritto dipendente della PA; nello specifico il corso è stato fatto on line con domande e risposte al fine di verificare la presenza dell'iscritto.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che i requisiti di un corso on line e legato al rilascio di crediti deve rispondere ad una serie di requisiti minimali, ovvero una interattività del corso e/o messa a disposizione di materiali didattici adeguati che accompagnino gli iscritti durante il percorso formativo (a titolo esemplificativo, relazioni di accompagnamento ai contenuti, collegamenti con pagine web con contenuti integrativi, bibliografie	10/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			dedicate, multimedialità, etc.), e sistemi di monitoraggio/verifica sull'effettiva fruizione da parte dell'utente di tutto il percorso formativo (a titolo esemplificativo, inserendo dei sistemi che inibiscano la possibilità di far scorrere avanti un video; inserimento di domande improvvise durante il video). Ne deriva che, al fine di verificare tali caratteristiche, occorrerà richiedere all'iscritto una autocertificazione con cui costui attesti che il corso tenuto con la piattaforma e-learning di Itaca è stato effettuato in base ai requisiti sopradescritti.	
362	Formazione	<p>si chiedono delucidazioni sulla corretta interpretazione del punto 6.7 delle Linee Guida Formazione "Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <p>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico"</p> <p>Si chiede conferma che gli eventi abilitanti e relativi aggiornamenti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, certificazione energetica, organizzati da soggetti come Università, Scuole Professionali, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e simili, validi ai fini dell'aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, danno diritto ad attribuzione di cfp tramite autocertificazione solo se gli eventi risultano accreditati da organismi statali o regionali, chiedendo altresì come verificare il richiesto accreditamento pubblico.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto si conferma che, se organizzati da soggetti come Università, Scuole Professionali, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e simili, sono validi ai fini dell'aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 i corsi abilitanti e relativi aggiornamenti (e non gli eventi) relativi a sicurezza, VVFF, acustica, certificazione energetica.</p> <p>A tal fine occorre precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corsi base e di aggiornamento per RSPP e ASPP e coordinatore per la sicurezza sono organizzati dai soggetti indicati all'art. 32 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'Accordo Stato Regioni del 7.7.2016; - i corsi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno (VVFF) sono organizzati dai soggetti indicati all'art. 4 comma 4 del DM Interno del 5 agosto 2011; - i corsi abilitanti in acustica sono organizzati dai soggetti indicati all'allegato B del D.Lgs 42 del 17 febbraio 2017; - i corsi abilitanti per certificazione energetica sono organizzati dai soggetti indicati all'art. 2 comma 5 del DPR n. 75 del 16 aprile 2013. <p>Per verificare il richiesto accreditamento pubblico l'Ordine potrà richiedere conferma agli organismi pubblici individuati nelle norme sopracitate sul suo accreditamento, sulla effettiva tenuta del corso e sulla partecipazione del professionista, trattandosi di controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 a fronte delle autocertificazioni rese.</p>	07/02/2019
363	Formazione	<p>con riferimento alla validazione di istanze di riconoscimento cfp in autocertificazione, si chiede se</p> <p>- è da ritenersi provider autorizzato dal</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, si osserva che, come specificato nell'elenco presente sul sito internet del CNAPPC, vengono indicati gli enti terzi con eventi autorizzati; nelle linee guida e nel regolamento enti terzi viene chiarito che il CNAPPC non</p>	16/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>CNAPPC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli eventi organizzati dae autorizzati dal CNAPPC devono essere accreditati e caricati su im@teria o è possibile riconoscerli in autocertificazione - può essere inteso come Ente Pubblico di chiara valenza formativa (Art.6.7 vigenti Linee Guida Formazione) 	<p>individua l'ente come provider autorizzato, ma autorizza lo svolgimento degli eventi di cui viene chiesto l'accreditamento.</p> <p>Ne deriva che non è comunque corretto che un ente terzo debba qualificarsi provider autorizzato, essendo stati autorizzati i soli corsi e non l'ente.</p> <p>Per gli eventi organizzati da enti terzi e autorizzati dal CNAPPC i crediti devono comunque essere caricati sulla piattaforma direttamente dall'ente terzo.</p> <p>Il CNAPPC, infatti, mette a disposizione dei soggetti terzi la piattaforma iM@teria per l'inserimento degli eventi già autorizzati dal CNAPPC e per l'inserimento delle presenze dei partecipanti e dei relativi registri firme, in conformità a quanto previsto al punto 5 delle Linee Guida (Regolamento Enti Terzi – Art. 13).</p> <p>Ne consegue che, a fronte della richiesta di accreditamento di eventi formativi da parte di un Ente terzo, l'iscritto, non deve presentare in autocertificazione la "partecipazione a corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa", dal momento in cui è l'ente stesso che caricherà i crediti dei partecipanti ai corsi sulla piattaforma.</p>	
364	Formazione	<p>si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In riferimento al punto 1, lettera b) delle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, in merito alle “attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C,)”, se le attività di aggiornamento per ASPP possano essere assimilate a quelle per RSPP e pertanto essere riconosciute in termini di CFP oppure se tali attività di aggiornamento (per ASPP) non siano riconoscibili in termini di crediti formativi per architetti. 2. In riferimento al punto 5.4, lettera e) delle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, in merito al riconoscimenti di CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata dei Consigli di Disciplina, 	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 individua durata e contenuti minimi dei percorsi formativi "per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione" equiparando di fatto l'attività formativa di tali due figure. Ne deriva che le attività di aggiornamento per ASPP sono pressochè analoghe a quelle per RSPP, e, in quanto tali, possono essere riconosciute in termini di CFP, rientrando a pieno titolo nel novero delle attività di aggiornamento e corsi abilitanti.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, il punto 5.4, lettera e) delle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo fa riferimento alla "partecipazione ai Consigli di Disciplina" da intendersi ovviamente come partecipazione alla attività disciplinare svolta nell'ambito di ciascun Consiglio di Disciplina presente territorialmente; ne deriva che anche le singole sedute dei Collegi di Disciplina hanno pieno titolo ad essere riconosciute in termini di CFP.</p>	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		se anche le singole sedute dei Collegi di Disciplina siano da considerarsi alla stregua delle sedute dei Consigli di Disciplina e, pertanto, essere riconosciute in termini di CFP.		
365	Formazione	si chiede se sia possibile la richiesta di riconoscimento crediti per un tirocinio svolto presso uno studio di architettura all'estero. Si allega al quesito una certificazione relativa ad un tirocinio svolto nel 2013 a La Coruna.	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che, da una verifica effettuata presso l'Albo Unico Nazionale, che si allega, la professionista che formula richiesta di riconoscimento crediti per un tirocinio svolto presso uno studio di architettura all'estero è iscritta all'albo dal 9 aprile 2018 ed ha svolto l'esame di abilitazione nel 2016.</p> <p>Il periodo di tirocinio svolta all'estero di cui si chiede il riconoscimento crediti, in base alla certificazione prodotta, va dal 7 febbraio al 9 maggio 2013.</p> <p>Ne deriva che la richiesta di riconoscimento crediti professionali attiene a un periodo storico in cui la professionista non solo non era iscritta all'Albo, ma non era neanche abilitata.</p> <p>Oltre a ciò, le vigenti disposizioni di legge e le Linee Guida CNAPPC sulla firmazione non prevedono comunque il riconoscimento di crediti formativi professionali per attività di tirocinio presso uno studio professionale.</p> <p>Ne deriva che la richiesta formulata dalla iscritta deve ritenersi non accoglibile.</p>	07/02/2019
366	Formazione	si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di riconoscimento di crediti in autocertificazione relativi a Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio.	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva preliminarmente che al punto 6.7 delle vigenti Linee Guida vengono espressamente individuate attività/eventi formativi che danno diritto al riconoscimento dei CFP in autocertificazione, tra cui non sono presenti i Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio, come regolamentati dal DM 140/2014 del Ministero della Giustizia.</p> <p>Oltre a ciò, si fa presente che l'art. 71 bis del Codice Civile prevede che, per l'incarico di amministratore di condominio, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado (oltre alla formazione richiesta).</p> <p>Diversamente, per le attività di aggiornamento e corsi abilitanti relativi alla Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura, vengono previste competenze specifiche connesse agli studi effettuati dall'architetto e/o alla sua abilitazione e/o</p>	07/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>iscrizione all'Albo (a seconda dei casi). Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto e in base a quanto contenuto nelle vigenti Linee Guida, non appare possibile riconoscere crediti in autocertificazione relativi a Corsi ed aggiornamenti per la formazione legata alla figura dell'Amministratore di Condominio. Ci si riserva comunque, a fronte delle considerazioni esposte nel quesito, di valutare la tematica in sede di revisione delle Linee Guida.</p>	
367	Formazione	<p>si chiede 1. se debba fare formazione un Architetto iscritto all'Albo non in possesso di partita IVA, non iscritto alla Cassa, dipendente presso uno studio professionale o altro tipo di rapporto di dipendente privato/pubblico; 2. se debba fare formazione un Architetto non in possesso di partita IVA, non iscritto alla Cassa, che lavora all'estero come dipendente presso aziende.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si evidenzia che, con riferimento alla prima questione, in base ai punti 5.5 e 5.6 delle vigenti linee guida sulla formazione si prevede per i dipendenti pubblici, ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti, la validazione di progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, attribuendo i corrispondenti c.f.p. e parimenti, per i dipendenti privati, si prevede che gli Ordini territoriali e il CNAPPC possano validare percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza. Ne deriva che, dal momento in cui l'iscritto, pur se non in possesso di partita iva e di iscrizione ad Inarcassa, esercita la professione, in rapporto di dipendenza privato/pubblico, sarà comunque obbligato ad adempiere agli obblighi formativi. Con riferimento alla seconda questione, poi, l'architetto iscritto all'Albo che lavora all'estero come dipendente presso aziende potrà svolgere all'estero la propria formazione, che verrà riconosciuta e validata in Italia ai sensi di quanto previsto al punto 6.5 delle vigenti linee guida sulla formazione, e sarà quindi tenuto agli adempimenti formativi.</p>	07/02/2019
368	Formazione	<p>si segnala che un iscritto ha richiesto tramite autocertificazione il riconoscimento di Crediti per aver seguito (nell'anno 2017/2018) un Corso di "Archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica" (Stato della Città del Vaticano) per un totale di n. 78 ore con rilascio del relativo Diploma.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che ai sensi del punto 5.3. delle Linee Guida per le scuole di specializzazione possono essere attribuiti 20 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale. Il Corso annuale di Archivistica, che si tiene presso la la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, per come</p>	10/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Non riuscendo ad inserire tale richiesta in nessun tipo di casistica all'interno delle Linee Guida vigenti, e più precisamente nelle richieste CFP con autocertificazione, si chiede se possono essere riconosciuti i Crediti per tale corso e, se si, come inserirlo.	predisposto ed in base al piano delle lezioni disponibile all'indirizzo web http://www.scuolavaticanapaleografia.va/ , può rientrare tra le scuole di specializzazione di cui al citato punto 5.3 delle Linee Guida.	
369	Formazione	<p>si chiede, in tema di formazione, per quanto riguarda il punto 6.5 delle linee guida approvate il 21 dicembre 2016, cosa debba intendersi per attività svolta all'estero, ovvero tutto ciò che viene frequentato all'estero in quanto residenti fuori dall'Italia o se possono essere riconosciuti crediti formativi a coloro che, seppur residenti in Italia, hanno svolto un viaggio all'estero e visitato mostre/fiere ecc.</p> <p>Nel caso di specie l'iscritto vive e lavora in Italia, ha già maturato i 15 cfp previsti dal punto 5.4 lettera b) e vorrebbe richiedere il riconoscimento di ulteriori crediti per mostre visitate all'estero appellandosi al punto 6.5.</p>	<p>Con riferimento a quanto esposto, si osserva che il punto 6.5 delle linee guida approvate il 21 dicembre 2016 individua, per "attività formativa svolta all'estero" la competenza dell'Ordine territoriale di "validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari".</p> <p>Tale articolo, per l'attività formativa svolta all'estero, prevede quindi attività specifiche di aggiornamento professionale, dal momento in cui l'art. 5.4 lettera b) è inquadrato tra le "altre attività", ovvero tra le casistiche di formazione "atipica" e non tra le tipologie tipiche di aggiornamento professionale.</p> <p>Non appare pertanto possibile, con riferimento al caso di specie, ritenere che, a fronte della maturazione di 15 cfp previsti dal punto 5.4 lettera b), di voler concedere altri cfp per mostre, dal momento in cui si aggirerebbe il limite indicato all'art. 5.4., che prevede per mostre e fiere non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p.</p>	17/02/2020
370	Formazione	<p>si pone un quesito a seguito di una richiesta pervenuta da un iscritto residente in Cina.</p> <p>L'Architetto in questione richiede di essere esonerato, dalla formazione continua obbligatoria, per cause di forze maggiore in quanto non riesce ad accedere alla piattaforma iM@teria e a seguire i corsi formativi a causa della censura e sorveglianza gestita dal Ministero di pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese che blocca i dati potenzialmente sfavorevoli, in entrata, provenienti dai paesi stranieri.</p> <p>Si chiede se tale motivazione possa essere ritenuta valida per esonerare l'Architetto.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata va precisato che le vigenti linee guida sulla formazione consentono di autocertificare "attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari)" (punto 6.7).</p> <p>Ad ogni buon fine, l'esonero può essere concesso dall'Ordine in piena autonomia ed indipendenza, su domanda motivata e documentata dell'interessato ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata, ove verranno quindi specificate le ragioni dell'esonero, a fronte della presenza dell'iscritto in Cina e dell'impossibilità di seguire i corsi formativi a causa della censura e sorveglianza gestita dal Ministero di pubblica</p>	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			sicurezza della Repubblica popolare cinese.	
371	Formazione	<p>si segnala, relativamente ad una reiscrizione, che l'iscritta si è cancellata a gennaio 2017 con un debito formativo, relativo al triennio 2014/2016, pari a 37 cfp dei quali 12 deontologici.</p> <p>Si chiede quali sono i tempi concessi per recuperare i 37 crediti formativi, se si reiscrive nell'anno in corso se dovrà recuperarli entro il 31 dicembre 2020, e nel caso in cui si decidesse per la reiscrizione a gennaio 2020 quale sarà la data da prendere come riferimento.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, il debito formativo (37 crediti relativi al triennio 2014/2016 non ottenuti a fronte di cancellazione dall'albo) dovrà essere recuperato, successivamente alla reiscrizione, nel triennio formativo 2020-2022.</p>	26/10/2020
372	Formazione	<p>si chiede per un corso E-Learning accreditato dall'Ordine degli Ingegneri di Lecco, per una durata totale di 15 ore con test finale di apprendimento se, inserendolo come richiesta crediti- in autocer-ificazione come Formazione erogata da altri En-ti/Ordini, i CFP riconosciuti- possano essere validi come discipline ordinistiche (MAX 12)</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che le "discipline ordinistiche" sono quelle indicate all'allegato 1 alle vigenti linee guida, ove viene specificato che sono "tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore", dovendosi riferire all'evidenza alla professione di architetto ed alle questioni ad essa inerenti, e non a quella dell'ingegnere. Oltre a ciò, si osserva che sempre nell'allegato 1 vengono puntualmente specificate le materia comprese nelle discipline ordinistiche come di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale) - ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine - consigli di disciplina - competenze - forme di esercizio della professione - responsabilità legate all'esercizio della professione - garanzie - contratti e onorari - assicurazione professionale - obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi. <p>. Ne deriva che la richiesta di riconoscimento crediti, per come formulata, non è accoglibile.</p>	17/02/2020
373	Formazione	<p>si segnala che una iscritta, cancellatasi il 20 gennaio 2016, vorrebbe reinscrivere all'Ordine.</p>	<p>La questione prospettata è definita nel nuovo testo del punto 4 delle Linee guida sulla formazione, inviate con circolare 2/2020,</p>	06/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Dalla piattaforma Im@teria il suo nominativo non è presente (probabilmente non si era mai registrata) e da quanto ci ha riportato l'iscritta la situazione formativa relativa agli anni 2014 e 2015 risulta lacunosa.</p> <p>Si chiede se, una volta che verrà confermata la reinscrizione, dovrà recuperare tutti i CFP mancanti (40 totali relativi agli anni 2014-2015).</p>	<p>applicabile al caso di specie, dal momento in cui la reinscrizione avverrà nel 2020, ed ove si definisce che "per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione".</p> <p>Ne deriva che l'iscritta dovrà recuperare 40 cfp per gli anni 2014-2015</p>	
374	Formazione	<p>si segnala che una iscritta ha formulato richiesta di esonero per il 2017-2019 per documentato impedimento (invalidità al 67%) ove però si segnala che l'attività è ridotta unicamente a una collaborazione presso il un semestre all'anno e alla partecipazione come componente esterno di due commissioni comunali per il paesaggio (come da dichiarazione allegata); non è titolare di partita Iva e percepisce pensione di invalidità Inarcassa, non iscritta.</p> <p>Si fa presente che la situazione formativa dell'iscritta per il triennio 2014-2016 risulta a posto, anche se l'invalidità le è stata riconosciuta nel 2011 e quindi in quegli anni ha avuto modo di regolarizzare la sua situazione formativa.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala preliminarmente che ogni valutazione, considerazione e decisione su richieste di esonero dalla formazione rientrano tra le competenze attribuite in via esclusiva dall'Ordine (cfr al riguardo art. 3 del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, pubblicato sul BUMG n. 13 del 15 luglio 2017).</p> <p>Ciò premesso, si osserva che la professionista, anche se non è titolare di partita Iva e percepisce pensione di invalidità Inarcassa, è comunque iscritta all'Albo e, di conseguenza, soggetta, tra l'altro, agli obblighi di aggiornamento professionale.</p> <p>In base a quanto rappresentato, la professionista dichiara di svolgere comunque, seppur in forma minimale e nonostante la dichiarata invalidità al 67%, attività professionale (collaborazione presso ilun semestre all'anno e alla partecipazione come componente esterno di due commissioni comunali per il paesaggio) per il cui svolgimento, trattandosi di attività tipica e di competenza specifica, è necessario il requisito di iscrizione all'Albo.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui la professionista svolge comunque attività professionale, seppur in forma residuale, e trattandosi comunque di attività ove sono richieste specifiche competenze professionali, tipiche della professione di architetto,</p>	05/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			appare evidente un palese contrasto tra la richiesta di esonero e le attività professionali che l'iscritta dichiara di svolgere, e che apparirebbe non agevole per l'Ordine valutare la possibilità di esonerare l'iscritta dalla formazione.	
375	Formazione	si chiede se, con riferimento alla formazione, siano legittime le richieste di esonero formativo per paternità, non essendo presenti nelle vigenti linee guida, e se la modulistica unificata anticipata agli Ordini nelle scorse settimane sia divenuta operativa o se sia ancora in attesa di approvazione da parte del CNAPPC.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che nel punto 7 delle Linee Guida e nel punto 7 delle faq sulla formazione, disponibili all'indirizzo web https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabssel=2# viene specificato che il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, in particolare, nei casi di maternità, paternità e adozione.</p> <p>In merito all'aspetto se l'esonero debba essere concesso ad entrambi i genitori, si precisa che tale aspetto non è previsto dalla vigenti Linee Guida, ma che sarà possibile a partire dal 1 gennaio 2020, con l'entrata in vigore delle nuove Linee Guida.</p> <p>Si precisa inoltre che, durante il periodo di esonero formativo per maternità e paternità, gli iscritti possono comunque seguire corsi e seminari maturando i corrispondenti cfp.</p> <p>Quanto alla richiesta se la modulistica unificata anticipata agli Ordini nelle scorse settimane sia divenuta operativa, si comunica che la modulistica definitiva verrà a breve inviata a tutti gli Ordini a mezzo circolare e sarà comunque operativa dal 1 gennaio 2020.</p>	07/11/2019
376	Formazione	si chiede se per il triennio 2014 2016 “la contrattualistica pubblica legata agli incarichi professionali” possa rientrare tra le Discipline ordinistiche, in base a quanto previsto nella lettera S) dell'allegato 1 delle Linee guida del 26/11/2014, che definisce discipline ordinistiche “tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti le norme deontologiche, quelle inerenti l'esercizio della professione, gli obblighi ad esso sottesi, gli aspetti previdenziali e quelli attinenti ai compensi professionali”.	<p>Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Tuttavia, appare possibile osservare, in linea di principio, che la contrattualistica, sia pubblica che privata, rientra sicuramente tra le discipline ordinistiche, trattandosi di materia direttamente conseguente all'esercizio della attività professionale, e derivante, per i contratti privati, dall'obbligo del contratto scritto sancito nell'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L 27/2012 e per i contratti pubblici dalla necessità del rispetto delle regole previste dalla normativa in tema di appalti.</p>	29/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
377	Formazione	<p>si chiede se la possibilità di trasportare 20 cfp da un triennio formativo con l'altro è riservata agli architetti che hanno raggiunto più di 60 cfp (opzione 1), oppure agli architetti che hanno raggiunto i 60 cfp di cui 12 deontologici (opzione 2).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si segnala che, come specificato al punto 4 delle FAQ sulla formazione, disponibili all'indirizzo web https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabset=2# "come previsto al punto 4 delle Linee Guida è ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 20 cfp (eventuali crediti eccedenti (oltre i 12 cfp) in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici)". Occorre quindi aver superato i 60 CFP, al cui interno devono essere necessariamente ricompresi i 12 CFP deontologici; si precisa inoltre che è possibile riportare crediti maturati in eccesso con un limite massimo di 20 cfp, essendo quindi possibile riportarne anche un numero inferiore.</p>	07/11/2019
378	Formazione	<p>si chiede, in ipotesi di iscritto sospeso a tempo indeterminato dal 2012 che non abbia acquisito alcun credito formativo (e non abbia presentato istanze di esonero), per il quale nel 2018 sia stata revocata la sospensione, se:</p> <p>1) l'iscritto sospeso a tempo indeterminato sia soggetto agli obblighi formativi per tutta la durata della sospensione (quindi sia per il triennio 2014/2016 sia per il triennio 2017/2019); 2) a seguito della revoca della sospensione nel 2018 l'iscritto debba acquisire, entro la fine del 2019, tutti i crediti formativi del triennio 2017/2019 oppure solo i crediti delle annualità 2018 e 2019; 3) con riferimento al triennio 2014/2016 debba quindi essere trasmesso il nominativo dell'iscritto al Consiglio di Disciplina per inosservanza dell'obbligo formativo; 4) in caso di sanzione disciplinare per inosservanza dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 l'iscritto debba recuperare entro la fine del 2019 anche i crediti del triennio 2014/2016.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che l'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità non svolge, in concreto, attività professionale di alcun tipo, nè potrà trasferirsi presso altro Ordine ex art. 24 RD 2537/1925, in difetto del requisito che consente l'esercizio della professione, ed è escluso dal diritto dell'elettorato attivo, non essendogli inviato l'avviso di convocazione (art. 3 comma 2 DPR 169/2005). Va altresì rammentato che i presupposti dell'obbligo formativo, in base all'art 7 comma del DPR 137/2012 risiedono nel "garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività", presupposti che non possono essere osservati in concreto da chi non esercita attività professionale in regime di sospensione dall'albo per morosità. A fronte di quanto sopra esposto, appare logico e ragionevole sostenere che il professionista in regime di sospensione per morosità che abbia ottenuto la revoca della sospensione dall'albo (a fronte, evidentemente, del pagamento delle quote dovute) non dovrà acquisire i CFP non ottenuti nel periodo di sospensione per morosità. Si precisa che è fattispecie diversa la sospensione irrogata a seguito di sanzione disciplinare, a titolo esemplificativo in caso di mancato adempimento agli obblighi formativi. In tal caso, l'iscritto, che ha esercitato la professione e, contestualmente, non ha adempiuto l'obbligo formativo, sarà tenuto, successivamente alla sospensione, a</p>	10/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>recuperare i crediti formativi mancanti.</p> <p>La differenza di tale fattispecie rispetto al caso oggetto del quesito è che il professionista in regime di sospensione per morosità non ha svolto attività professionale, mentre il professionista a cui è stata irrogata la sanzione per morosità è stato sanzionato per non aver adempiuto ad un obbligo deontologico durante lo svolgimento della attività professionale.</p> <p>In conclusione, ne deriva che:</p> <p>1) l'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità non è soggetto agli obblighi formativi per tutta la durata della sospensione;</p> <p>2) a seguito della revoca della sospensione nel 2018 l'iscritto debba acquisire, entro la fine del 2019, i crediti delle annualità 2018 e 2019;</p> <p>3) con riferimento al triennio 2014/2016 non deve essere trasmesso il nominativo dell'iscritto al Consiglio di Disciplina per inosservanza dell'obbligo formativo;</p> <p>4) l'iscritto non dovrà recuperare entro la fine del 2019 anche i crediti del triennio 2014/2016.</p>	
379	Formazione	<p>si chiede, con riferimento alla formazione se</p> <p>1) Il semestre di ravvedimento operoso si applica anche per i crediti formativi del triennio precedente da recuperare</p> <p>2) I crediti mancanti si cumulano nel triennio successivo anche ai fini della sanzione da irrogare e dei conseguenti crediti da recuperare</p> <p>3) L'esonero dalla formazione congela il termine per il recupero dei crediti mancanti del triennio precedente, e se sì, in caso di esonero solo per due annualità, l'iscritto oltre a maturare i crediti per il periodo in cui non è esonerato deve in un anno recuperare tutti i crediti pregressi.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito si osserva che, come già specificato con la circolare CNAPPC 2/2020, l'opportunità del semestre di ravvedimento può essere utilizzata anche da coloro che, in seguito a sanzione disciplinare, non hanno ancora recuperato i c.f.p. del primo triennio</p> <p>Con riferimento al secondo quesito si segnala quanto indicato al punto 9 delle faq sulla formazione, disponibili all'indirizzo https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabse1=2# che "a fronte dell'avvenuta erogazione della sanzione deontologica per mancato adempimento agli obblighi formativi, l'iscritto, sarà tenuto a recuperare i crediti formativi professionali mancanti entro il triennio successivo, come specificato nel Regolamento all'art. 4".</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, si osserva che la richiesta di esonero "congelerebbe" ogni attività formativa per il periodo ad esso relativo, ma rimarrebbe comunque l'obbligo di recupero i periodi precedenti, dal momento in cui, in tali periodi, se l'esonero non era stato richiesto o concesso, si era comunque soggetti all'obbligo formativo, che pertanto deve essere recuperato.</p>	14/02/2020
380	Formazione	si segnala che il Consiglio di disciplina sta	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in	27/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>procedendo alla valutazione degli iscritti all'Albo dell'Ordine scrivente inadempienti rispetto l'obbligo formativo del triennio 2014-2016, e che alcuni iscritti, in sede di convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, hanno richiesto di poter autocertificare cfp, dimostrando, ad esempio, di aver visitato una mostra di architettura (e di non averlo fatto nel triennio in questione per mera dimenticanza). Il Consiglio di Disciplina ha rinviato la questione al Consiglio dell'Ordine, che pertanto chiede se sia ammissibile e a chi spetti il riconoscimento dei cfp maturati nel triennio 2014-2016 da Iscritti che non abbiano a suo tempo fatto le opportune procedure di autocertificazione.</p>	<p>tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza; a sua volta, in tema di valutazioni relativamente ad un procedimento disciplinare in corso, non spetta comunque all'Ordine effettuare opinioni o giudizi che possano interferire o condizionare l'esito del procedimento predetto.</p> <p>Ne deriva che spetta unicamente al Consiglio di Disciplina effettuare, in piena autonomia ed indipendenza, una valutazione sulla opportunità di accettare o meno l'autocertificazione per il triennio 2014/2016 anche se presentata tardivamente.</p> <p>Nel caso di valutazione positiva da parte del Consiglio di disciplina sarà cura dell'Ordine validare i CFP tramite la piattaforma iM@teria, con le modalità normalmente utilizzate per la verifica e la gestione delle autocertificazioni, come previsto al punto 6.7 delle "Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per aggiornamento e sviluppo professionale continuo."</p>	
381	Formazione	<p>si chiede, con riferimento alle possibilità di esonero dalla formazione, se un dipendente pubblico con mansione anche di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di opere edili pubbliche richieda l'esonero, se sia corretta l'interpretazione di diniego di esonero da parte dell'Ordine.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che le Linee Guida ANAC n. 3 sul Responsabile Unico del Procedimento ai punti 4.1 e 7.2 affermano chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento.</p> <p>Oltre a ciò si evidenzia che l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".</p> <p>Ne deriva che, al fine di possedere la "specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento", di cui ai punti 4.1 e 7.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, è logico e ragionevole ritenere che i percorsi formativi per un RUP possano essere espletati, in modo continuo e costante, rispettando gli obblighi previsti per</p>	29/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'espletamento della formazione continua e, a fronte dell'iscrizione all'Albo, nel rispetto delle Linee guida sulla formazione.</p> <p>E' pertanto corretta l'interpretazione di diniego di esonero formulata dall'Ordine.</p>	
382	Formazione	<p>si chiede, con riferimento ad un precedente parere reso con nota del 29/11/2019, maggiori dettagli in merito a quanto scritto in risposta al secondo quesito, ovvero di fornire una interpretazione oggettiva circa la possibilità la parte dell'iscritto di effettuare "attività professionale temporanea ed in forma di minimo impegno".</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto e sollecitato, si osserva che l'Ordine ha originariamente posto tre quesiti, di cui il secondo era il seguente</p> <p>"In quali casi all'iscritto a cui è stato concesso l'esonero dalla formazione per motivi di salute (ad es. esaurimento nervoso o stato depressivo) ed a cui è stata concessa tale dispensa è necessario imporre la riconsegna del timbro professionale a titolo cautelativo? E nell'ipotesi in cui l'iscritto possa ritornare "temporaneamente" ed in forma di minimo impegno (ad. es. consulenza) ad esercitare la professione entro l'anno solare per cui gli è stato concesso l'esonero, quali sono i passaggi obbligati per la regolarizzazione della sua posizione? E' possibile prevedere deroghe e/o riduzioni della quota parte di crediti formativi?"</p> <p>Con nota prot. n° 1382 del 29/11/2019 si è risposto nel seguente modo</p> <p>"Con riferimento al secondo quesito, l'iscritto esonerato dalla formazione per motivi di salute non è un professionista sospeso dall'esercizio della attività professionale.</p> <p>Ne deriva che, oltre a non ritenere possibile la possibilità di ritiro del timbro, occorrerà comunque verificare, al momento della richiesta di esonero, se i motivi di salute siano concreti ed effettivi, e tali da concedere l'esonero dalla formazione, dal momento in cui, una volta concesso l'esonero predetto da parte dell'Ordine, rimane comunque possibile da parte dell'iscritto effettuare attività professionale, anche "temporaneamente" ed in forma di minimo impegno".</p> <p>Come già chiarito nella precedente risposta, è l'Ordine titolato a effettuare le valutazioni per l'esonero, e l'unico soggetto legittimato a concederlo; ne deriva che, al momento di concedere l'esonero, è l'Ordine che dovrà fornire all'iscritto, in base al caso concreto e quindi a fronte della effettiva valutazione dei motivi di salute, quale siano i criteri per effettuare attività professionale.</p> <p>Si rammenta nuovamente, difatti, che un iscritto esonerato per malattia dall'obbligo formativo non è un iscritto sospeso</p>	26/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dall'esercizio della professione, che potrà essere comunque svolta, anche "temporaneamente" ed in forma di minimo impegno, ma nei tempi e nei modi che riterrà opportuni e compatibili con le sue condizioni di salute.</p> <p>Si segnala, al riguardo, che lo stesso Ordine, nel secondo quesito del 7 novembre e nel sollecito del 9 settembre, ha esso stesso esemplificato una casistica ove far rientrate tali possibilità ("consulenza"), e potrà quindi esplicitare, in piena autonomia e indipendenza e in base al caso concreto, tale criterio o altri che riterrà opportuni.</p> <p>Va infine precisato che, come si evince dal sollecito del 9 settembre, non viene in alcun modo prevista, successivamente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo, la possibilità di verifica e controllo sullo svolgimento della attività professionale, rientrando nella legittimità dell'iscritto una richiesta di vidima di parcella per lavori svolti nel periodo di esonero.</p>	
383	Formazione	<p>si segnala che, nel trasferimento di un iscritto da altro Ordine, risulta che costui non è in regola con l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 e che non ha avuto alcun provvedimento disciplinare a suo carico.</p> <p>Si chiede un parere sulla procedura da adottare a fronte dell'inosservanza dell'obbligo formativo.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente".</p> <p>Occorrerà attenersi a tale indicazioni, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentoale; ne deriva che l'Ordine richiedente, nell'accogliere il trasferimento, dovrà segnalare l'iscritto al proprio Consiglio di Disciplina.</p>	29/03/2019
384	Formazione	<p>si chiedono chiarimenti relativi ad un'istanza di riconoscimento crediti su Imateria presentata da una Collega, dipendente di un ufficio tecnico comunale, per alcuni corsi on-line erogati dalla FormezPA di cui non è stato fornito attestato ma esclusivamente un "feed back", generato in automatico dal sistema.</p> <p>Si chiede se l'Ordine, non avendo altro strumento di verifica, considera la presentazione dell'attestato di frequenza "adeguato sistema di rilevamento delle presenze", senza ulteriori verifiche, dal momento in cui Enti accreditati</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre tener presente che con riferimento alla validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico, l'iscritto comunque autocertifica la frequentazione a tale corso, e ne risponde quindi ai sensi della normativa sulle autocertificazioni ex DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.</p> <p>L'Ordine potrà quindi accettare quanto autocertificato, restando comunque ferma in capo all'iscritto la responsabilità delle dichiarazioni rese, e rimanendo comunque possibile all'Ordine effettuare controlli in base all'art. 71 del DPR 445/2000.</p> <p>Tali valutazioni si ritengono attuabili sia relativamente alle vigenti linee guida, sia a quelle previgenti.</p>	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>come il Formez- Eventi PA non rilasciano attestati di frequenza né rilevano la presenza effettiva, essendo quindi sufficiente la sola autocertificazione con l'eventuale riscontro dell'iscrizione.</p> <p>Si chiede una risposta anche a richieste di riconoscimento di CFP per corsi seguiti nel 2019, e quindi riferito anche alle Linee guida previgenti.</p>		
385	Formazione	<p>si segnala che l'Ordine ha dato il patrocinio e l'accreditamento CFP per i soli suoi iscritti trattandosi di un seminario non in sede fissa ma in streaming, se è tenuto a riconoscere i crediti agli architetti iscritti ad altri Ordini provinciali, come richiesto dall'organizzatore dell'evento.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, ove era stato richiesto un riscontro entro il 7 luglio, appare comunque possibile delineare e chiarire aspetti che possono essere utilizzati dall'Ordine per futuri eventi formativi. Occorre difatti precisare che è nella facoltà dell'Ordine prevedere se un evento formativo sia aperto a propri iscritti od ad iscritti di altri Ordini, e ciò al momento della richiesta di patrocinio.</p> <p>Nel caso in cui l'evento venisse aperto ad iscritti di altri Ordini, l'Ordine sarà comunque tenuto a registrare gli accessi, che potrà comunicare, in autonomia, o mediante l'organizzatore, se l'evento è patrocinato, agli altri Ordini a cui appartengono gli iscritti aderenti</p> <p>Si segnala, ad ogni buon fine, che con le modalità di svolgimento di convegni da remoto è comunque possibile consentire di far accedere al seminario ad iscritti presso altri Ordini, a fronte della dematerializzazione dell'evento formativo.</p>	26/10/2020
386	Formazione	<p>si chiede se la frequenza dell'Itineranf Master's Degree Program in Architecture and Museum Design for Archaeology - della durata di un anno - rilasciato dall'Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus può consentire l'acquisizione di crediti formativi professionali secondo quanto previsto dal punto 5.3 delle vigenti Linee Guida (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di I anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che la Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus è un'organizzazione senza scopo di lucro che non rientra tra i soggetti individuati all'art. 5.3. delle Linee Guida, nè è soggetto accreditato tra gli Enti Terzi; oltre a ciò, in base a quanto emerge dal sito della organizzazione ed allo svolgimento di tali master itineranti, non viene previsto che l'attestato di partecipazione al workshop costituisce titolo per il riconoscimento di CFP.</p>	10/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		settembre 2010): 20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale).		
387	Formazione	<p>si chiede, per poter valutare l'istanza di riconoscimento di crediti formativi professionali, presentata da un'iscritta, per la partecipazione ad eventi promossi dal datore di lavoro, se le S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) possano essere equiparate ad una Pubblica Amministrazione e quindi, alla professionista possano essere applicate le medesime condizioni previste al punto 5.5 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo riferite ai Dipendenti pubblici.</p> <p>Diversamente, la documentazione prodotta non può essere validata per l'aggiornamento professionale in quanto rilasciata da Enti non accreditati dal Consiglio Nazionale Architetti, P. P. e C.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che la società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.</p> <p>Le SOA sono quindi organismi privati, mentre l'attestazione da essa rilasciata svolge una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, trattandosi di un esercizio privato di funzione pubblica (cfr. Tar Lazio sentenza 3329/2016).</p> <p>Ne deriva che, l'attività formativo svolta dalla SOA, se non accreditata dal CNAPPC, non rientra tra quelle previste al punto 5.5. delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.</p>	19/06/2019
388	Formazione	si chiede se la frequenza del Corso Singolo per l'Acquisizione di 24 CFU (CS24) - della durata di un anno - rilasciato dall'Università per Stranieri Dante Alighieri può consentire l'acquisizione di crediti formativi professionali secondo quanto previsto dal punto 5.3 delle vigenti Linee Guida	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che in base a quanto allegato, i 24 CFU costituiscono un percorso formativo relativo a discipline di "didattica speciale", "psicologia dell'apprendimento" e "teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica", all'evidenza necessari per l'insegnamento nella scuola (ai sensi del DM 616/2017), e pertanto non rientranti, in alcun modo, nè tra le discipline affini all'architettura nè tra i percorsi formativi presenti nelle vigenti Linee Guida	07/11/2019
389	Formazione	si chiede se la frequenza del percorso formativo per l'Acquisizione di 24 CFU (CS24) - della durata di un anno - rilasciato dall'Università di Padova può consentire l'acquisizione di crediti formativi professionali secondo quanto previsto dal punto 5.3 delle vigenti Linee Guida.	Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che in base a quanto allegato, i 24 CFU costituiscono un percorso formativo relativo a discipline di "pedagogia della scuola", "psicologia dell'apprendimento" e modelli per la didattica della scuola secondaria, all'evidenza necessari per l'insegnamento nella scuola (ai sensi del DM 616/2017), e pertanto non rientranti, in alcun modo, nè tra le discipline affini all'architettura nè tra i percorsi formativi presenti nelle vigenti Linee Guida	07/11/2019
390	Formazione	si chiede, per poter valutare l'istanza di riconoscimento di crediti formativi professionali,	Con riferimento a quanto evidenziato, si osserva che il punto 6.7 delle vigenti Linee Guida e di coordinamento attuative del	07/11/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>presentata da un iscritto, per la partecipazione ad eventi promossi dal datore di lavoro, se la società Etra Spa (una società multiutility a totale proprietà pubblica) possa essere equiparata ad una Pubblica Amministrazione e quindi, al professionista possano essere applicate le medesime condizioni previste al punto 5.5 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo riferite ai Dipendenti pubblici.</p>	<p>Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo prevede per un iscritto la possibilità di autocertificare CFP anche per corsi o eventi già seguiti per "attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5."</p> <p>In base all'atto statutario di Etra Spa (disponibile all'indirizzo web https://www.etrspa.it) si evince che essa è una società in house di servizi pubblici locali a totale capitale pubblico, istituita in base alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 175/2016).</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto indicato al citato punto 6.7 delle vigenti Linee Guida, tale società rientra a pieno titolo tra gli "enti pubblici", e l'istanza di riconoscimento di crediti formativi professionali presentata da un iscritto può ritenersi conforme a quanto prescritto nelle Linee Guida predette.</p>	
391	Formazione	<p>si chiede</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la partecipazione ad un corso fatto da un Ente formativo, sul tema "Corso di aggiornamento per mediatore di controversie civili", se sia possibile il riconoscimento anche se tale ente non risulta inserito nell'elenco pdf presente sul sito awn - Enti Autorizzati 2019, chiedendo come verificare se vi è l'autorizzazione per l'accREDITamento da parte di CNAPPC degli Enti Terzi anche se non inseriti nell'elenco pubblicato. - Riconoscimenti di crediti formativi relativi alla partecipazione con attestato di frequenza a seminari organizzati da Enti Scolastici relativi a corsi di aggiornamento per docenti della scuola, o corsi abilitanti Digs 81/08 e s.m.i per rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza. 	<p>Con riferimento al primo quesito, si segnala che viene aggiornato, nella sezione "amministrazione trasparente - altri contenuti" l'elenco degli enti terzi con eventi autorizzati dal CNAPPC; se tale ente non è presente in tale elenco, non ha corsi autorizzati dal CNAPPC; allo stato l'elenco è aggiornato per quegli enti con scadenza autorizzazione al 31.12.2020. Per avere informazioni sullo specifico corso è comunque possibile effettuare specifica richiesta al dipartimento formazione del CNAPPC.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, per i crediti formativi relativi alla partecipazione con attestato di frequenza a seminari organizzati da Enti Scolastici relativi a corsi di aggiornamento per docenti della scuola, le vigenti linee guida non fanno riferimento in modo specifico a tale tipologia di corsi: è comunque possibile, in base al punto 6.7. delle vigenti Linee Guida, il riconoscimento, tramite autocertificazione, di attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. e semprechè ci tratti di corsi inerenti le aree tematiche.</p> <p>Sempre con riferimento al secondo quesito, infine, i crediti formativi relativi a corsi abilitanti Digs 81/08 e s.m.i per rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono riconosciuti, ai sensi del punto 6.7. delle vigenti linee guida, con richiesta di</p>	10/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			autocertificazione dell'iscritto, "se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico".	
392	Formazione	<p>in tema di formazione professionale continua si chiede</p> <p>1) riconoscimenti CFP in base al punto 5.3 "Master e formazione posi laurea, specializzazioni' delle Linee Guida per un corso di laurea (ulteriore laurea) con inizio anno accademico 2018/2019 e temine previsto anno accademico 2020/2021 svolto presso la Facoltà 'Disegno Industriale e Multimedia" Università IUAV di Venezia. La normativa specifica che potranno essere riconosciuti "20 cfp(con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 cfp)" quindi a conclusione del corso di laurea in oggetto. Si chiedono maggiori indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi, in particolare come e quando poter fare il riconoscimento del cfp; in considerazione del fatto che il percorso universitario è iniziato in un triennio passato e terminerà nel triennio attuale, si chiede come riconoscere all'iscritto i crediti fatti senza incorrere in sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo formativo.</p> <p>2) Riconoscimento CFP ad un architetto che risiede negli Stati Uniti, dove lavora presso un ente governativo; ha svolto un corso all'interno del circuito professionale per l'assolvimento della formazione obbligatoria. Il corso è intitolato "CLC222 Contracting Officers Representative (COR) ed è di 32h. Il corso è stato svolto e certificato dalla DefenceAcquisition Univesily - https://www.dau.edu/. In allegato contenuti e</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, come specificato anche nelle faq sulla formazione presenti sulla piattaforma all'indirizzo https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabset=2#, per una seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida, possono essere attribuiti 20 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale. Come previsto anche al citato punto 5.3 delle Linee Guida, la "assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP" e l'attribuzione dei cfp "per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso" rende esplicito il criterio che il riconoscimento dovrà essere annuale. Nel caso specifico potranno essere riconosciuti 20 cfp per il 2019, 20 per il 2020 e 20 per il 2021, a conclusione degli esami sostenuti in ciascun anno.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si osserva che, in base alla documentazione prodotta, i cfp possono rientrare nella casistica di "attività formativa svolta all'estero" di cui al punto 6.7 delle vigenti Linee Guida.</p>	10/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		attestato.		
393	Formazione	<p>si segnala che un iscritto di altro Ordine territoriale ha richiesto il trasferimento all'Ordine di Parma, ed il nulla osta riporta che l'iscritto non è in regola con i crediti formativi avendo riscontrato la sua posizione pari a zero crediti nel triennio di competenza.</p> <p>Si chiede se l'Ordine ricevente deve accogliere il trasferimento e avviare immediatamente il procedimento disciplinare, se il fatto che non sia in regola con i crediti formativi impedisce di fatto il trasferimento, ed il procedimento disciplinare dovrà essere avviato dall'Ordine di origine, o se debba accettersi il trasferimento ed il procedimento disciplinare resta in carico al CDD dell'Ordine di origine.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente".</p> <p>Occorrerà attenersi a tale indicazioni, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentale; ne deriva che l'Ordine ricevente dovrà accogliere il trasferimento e avviare immediatamente il procedimento disciplinare.</p>	14/03/2018
394	Formazione	<p>si chiede se sia corretta la modalità di erogazione dei corsi di formazione svolti dalla Fondazione Architetti Chieti Pescara, struttura che agisce su delega degli Ordini APPC di Chieti e di Pescara per l'organizzazione di eventi formativi.</p> <p>In estrema sintesi, si chiede se sia corretta la modalità di erogazione dei crediti relativa al corso dal titolo "Linee guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi sui beni culturali", promosso in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e tenutosi tra novembre 2019 e febbraio 2020. E' stato costituito un corso principale (36 ore e 20 CFP) e tre corsi brevi, intesi come moduli del corso principale (12 ore 12 cfp); i corsi erano a pagamento.</p> <p>Si chiede se sia corretta la procedura seguita per i corsi, ove che voleva seguire il corso principale poteva acquistare l'intero corso, ad un prezzo scontato e con un n. di CFP pari a 20, mentre chi voleva seguire solo un modulo poteva acquistare il singolo modulo, ad un prezzo pieno e con 12</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, assume aspetto risolutivo la natura dell'ente che eroga la formazione, ovvero la Fondazione Architetti Chieti Pescara, struttura che agisce su delega degli Ordini APPC di Chieti e di Pescara per l'organizzazione di eventi formativi.</p> <p>Ne deriva che, in tal modo, gli eventi sono implicitamente autorizzati e validati dagli Ordini territoriali in base all'art. 3 comma 3 lett. a del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2017.</p> <p>A fronte della delega conferita, rimane quindi nella esclusiva discrezionalità della Fondazione, e degli Ordini medesimi, ogni modalità e procedura per l'individuazione, l'organizzazione e l'erogazione di corsi di formazione, sia relativa alla creazione di moduli principali e secondari, alla possibilità di prevedere tali corsi a pagamento e alla possibilità discrezionale di seguire uno o più moduli, sia il solo modulo principale, sia i soli moduli secondari, o entrambi i moduli.</p>	05/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		CFP; si segnala che alcuni colleghi hanno acquistato il corso principale, altri hanno acquistato uno o più moduli, per cui si è creata, per alcuni, la condizione di avere seguito tre moduli con 36 CFP, mentre altri, che avevano acquistato il corso principale hanno ottenuto 20 CFP.		
395	Formazione	<p>si segnala che è pervenuta una richiesta di reinscrizione da parte di un Professionista che si era cancellato dall'Albo in data 31/12/2014, ed eseguendo dei controlli sulla piattaforma Im@teria non abbiamo potuto consultare la posizione di tale architetto poichè non registrato. Si chiedono indicazioni a livello procedurale, nel momento in cui viene presentata una domanda di reinscrizione da parte di un professionista, che non aveva ancora iniziato la formazione professionale continua.</p> <p>Si chiede inoltre se coloro che risultano cancellati a partire dal 2014 (anno in cui è iniziata la formazione obbligatoria) devono recuperare i due trienni precedenti oppure fa fede la data di nuova iscrizione.</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, si evidenzia che in base all'originario regolamento sulla formazione obbligatoria permanente, pubblicato sul BUMG n. 17 del 16.9.2013, la formazione per gli architetti partiva dal 1 gennaio 2014.</p> <p>In base al punto 4 delle vigenti linee guida sulla formazione, si prevede che "Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reinscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione".</p> <p>Dal momento in cui, nel caso di specie, risultano essere decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione, l'iscritto non avrà un debito formativo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014.</p>	17/09/2020
396	Formazione	<p>in tema di formazione si segnalano i seguenti casi</p> <p>1) collega che ha ottenuto esonero formativo a gennaio 2017 per chiusura p.iva nel dicembre 2016; nel 2018 ha presentato nuovamente esonero formativo in quanto non esercita più attività professionale dal dicembre 2016 in alcuna forma. Si chiede come interpretare le linee guida per il "mancato esercizio professionale da tre anni".</p> <p>2) Due colleghi iscritti nel 2016 – e quindi esonerate per il primo anno di iscrizione – hanno presentato esonero formativo per il 2017, dichiarando che non hanno p.IVA e non hanno</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, si osserva preliminarmente che, come indicato all'art. 7 delle Linee Guida vigenti, gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo, chiarendo che l'esenzione va richiesta "ogni anno" e che essa "comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale".</p> <p>La richiesta di esonero deve essere corredata da una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti 	27/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		svolto attività professionale in alcuna forma. Si chiede come interpretare le linee guida per il “mancato esercizio professionale da tre anni” Si chiede se sia possibile, in questi particolari casi, riconoscere l’esonero formativo con opzione “altro caso di documentato impedimento”.	<p>nell’oggetto della professione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; - non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente). <p>Inoltre nelle FAQ pubblicate su iM@teria è specificato che “per tre anni” si intendono i tre anni consecutivi antecedenti alla data di richiesta dell’esonero.</p> <p>Ne deriva che, con riferimento al primo quesito posto, se l’iscritto citato nel 2018 non è in condizione di dichiarare il non esercizio della professione in alcuna forma per i tre anni antecedenti alla richiesta di esonero non potrà essere esonerato e sarà soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale continuo.</p> <p>Con riferimento, invece, al secondo quesito posto, trattandosi di colleghi che si sono iscritti nel 2016 è evidente che prima di tale data non potevano esercitare l’attività professionale, quindi sarà sufficiente, ai fini dell’esonero, che dichiarino di non aver esercitato l’attività professionale dalla data di iscrizione, che non siano in possesso di partita IVA e che non siano iscritti ad Inarcassa.</p>	
397	Formazione	si chiede se sia possibile il riconoscimento di crediti formativi per l’accesso ai Concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria, previsto dal D.M. 616/2017, in base a quanto previsto dalle linee guida al punto 5.3.	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che il punto 5.3. delle Linee Guida fa riferimento a "corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura", così come previsti dal DM. n. 249 del 10.9.2010.</p> <p>Nel caso di specie, in base a quanto allegato, i 24 CFU costituiscono un percorso formativo relativo a discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria (ai sensi del DM 616/2017), e pertanto non rientranti, in alcun modo, nè tra le discipline affini all’architettura nè tra i percorsi formativi presenti nelle vigenti Linee Guida.</p>	01/07/2019
398	Formazione	si chiede, in tema di formazione, in merito ad un iscritto sospeso dal 2008, la cui sospensione viene revocata nell’anno 2017, come tale iscritto debba comportarsi con i CFP, e cioè se dovrà acquisire o meno tutti i CFP non ottenuti nel triennio precedente.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l’iscritto sospeso (presuntamente per morosità, a fronte del lungo periodo di sospensione descritto) non svolge, in concreto, attività professionale di alcun tipo nè potrà trasferirsi presso altro Ordine ex art. 24 RD 2537/1925, in difetto del requisito che consente l’esercizio della professione, ed è escluso dal diritto dell’elettorato attivo, non essendogli inviato l’avviso di convocazione (art. 3 comma 2 DPR	01/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>169/2005).</p> <p>Va altresì rammentato che i presupposti dell'obbligo formativo, in base all'art 7 comma del DPR 137/2012 risiedono nel "garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività", e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale", presupposti che non possono essere osservati in concreto da chi non esercita attività professionale in regime di sospensione dall'albo per morosità.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto, appare logico e ragionevole sostenere che il professionista in regime di sospensione per morosità che abbia ottenuto la revoca della sospensione dall'albo (a fronte, evidentemente, del pagamento delle quote dovute) non dovrà acquisire i CFP non ottenuti nel periodo di sospensione per morosità.</p> <p>Si precisa fin da ora che è fattispecie diversa la sospensione irrogata a seguito di sanzione disciplinare, a titolo esemplificativo in caso di mancato adempimento agli obblighi formativi. In tal caso, l'iscritto, che ha esercitato la professione e, contestualmente, non ha adempiuto l'obbligo formativo, sarà tenuto, successivamente alla sospensione, a recuperare i crediti formativi mancanti.</p> <p>La differenza di tale fattispecie rispetto al caso oggetto del quesito è che il professionista in regime di sospensione per morosità non ha svolto attività professionale, mentre il professionista a cui è stata irrogata la sanzione per morosità è stato sanzionato per non aver adempiuto ad un obbligo deontologico durante lo svolgimento della attività professionale.</p>	
399	Formazione	<p>si comunica che nella seduta del 19 giugno è stato deliberata la possibilità di presentare richiesta di esonero per le casistiche previste dalle nuove linee guida in vigore dal 01.01.2017 anche per gli anni 2014,2015 e 2016; a tal fine è stato richiesto parere ad un legale che si allega.</p> <p>Nonostante già deliberato e a fronte del parere legale, si chiede comunque un pronunciamento del CNAPPC, per la necessità di tutelare il sistema e la responsabilità verso gli iscritti.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, oggetto della questione è la delibera dell'Ordine di Roma n. con cui si decide di "confermare l'estensione delle disposizioni di cui sopra relative agli esoneri, anche al Triennio 2014, 2015, 2016, in quanto più favorevoli agli iscritti"; al contempo si delibera "prima di rendere ufficiale tale decisione, di inoltrarla al CNA per un pronunciamento in merito".</p> <p>Occorre a tal fine verificare le motivazioni del parere legale, allegato e citato nella delibera, che hanno spinto l'Ordine richiedente a decidere in tal senso, e, a seguito della sua disamina, si osserva quanto segue.</p> <p>Occorre meglio evidenziare che nella circolare CNAPPC 3/2017 del</p>	03/07/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>9 gennaio 2017 è esplicitato che "per il triennio 2014-2016 le casistiche di esonero ammesse sono solo ed esclusivamente quelle previste dal combinato disposto del Regolamento e delle Linee Guida in vigore nel periodo per il quale viene richiesto l'esonero".</p> <p>Quanto espresso in modo esplicito in tale circolare rientra nell'esercizio del potere amministrativo posto in capo allo scrivente Consiglio Nazionale, dal momento in cui la circolare rientra tra i "provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere" devoluti alla competenza del Giudice Amministrativo ex art. 7 D.Lgs. 104/2010 e, come tale, impugnabili entro sessanta giorni dalla sua diffusione e pubblicazione.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che è già stata fornita dal CNAPPC l'interpretazione del principio giuridico "tempus regit actum" (art. 11, primo comma, disposizioni sulla legge in generale) ovvero che "ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento". Nel caso di specie, è già stato chiarito dal CNAPPC, con la circolare predetta 3/2017, che deve essere applicata la disposizione in vigore nel periodo in cui viene chiesto l'esonero, non potendo tale norma essere applicata retroattivamente per gli anni 2015 e 2016.</p> <p>Quanto "ai rilievi formulati da..... in materia di favor rei", che all'evidenza hanno mosso il parere legale a propendere per tale soluzione, si osserva che il riferimento è riferito esclusivamente al codice deontologico degli avvocati, ed al dato oggettivo che in una legge dello Stato (la L. 247/2012) viene consentita l'applicabilità del principio del favor rei per i procedimenti disciplinari per gli avvocati.</p> <p>Si evidenzia, al riguardo, che nella normativa degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori non è previsto alcun richiamo sia alla applicabilità di principi della legge penale in capo ai procedimenti disciplinari, nè ciò è previsto all'interno del vigente Codice Deontologico degli Architetti (che, a differenza di quello degli Avvocati, non formula rinvii nei confronti della legge penale; il codice deontologico degli Avvocati, invece, fa riferimento esplicito al Codice penale, ad aggravanti ed attenuanti, ed a principio di dolo e colpa del Codice penale).</p> <p>Ne deriva che non appare possibile, a fronte di quanto sopra</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>esposto, ritenere possibile una interpretazione analogica del principio del favor rei e della sua applicabilità agli esoneri sulla formazione.</p> <p>Occorre difatti rammentare che quanto deliberato dall'Ordine non è comunque in linea con l'art. 3 del Regolamento sulla formazione, legittimato ex art. 7 comma 3 del DPR 137/2012 e approvato dal Ministro della Giustizia, in base al quale " il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può valutare la possibilità di esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida".</p> <p>Nel nome di "tutelare il sistema e la responsabilità verso gli iscritti", le cui ragioni hanno mosso a richiedere allo scrivente Consiglio Nazionale il presente parere, si invita l'Ordine richiedente a voler rivalutare e riconsiderare quanto già deliberato, nel rispetto delle vigenti disposizioni.</p>	
400	Formazione	si chiede se il semestre di ravvedimento operoso valga anche per presentare richieste di esonero dall'obbligatorietà formativa per il triennio 2017/19 con relativa possibilità di inserimento delle istanze tramite la piattaforma iM@teria.	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che la finalità del c.d. "semestre di ravvedimento" è di fornire agli iscritti delle possibilità di non incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Codice deontologico, prevedendo che, per il triennio 2017/2019, la scadenza entro cui gli iscritti devono acquisire i crediti formativi previsti è il 30 giugno 2020.</p> <p>Con la circolare CNAPPC 2/2020 è stato inoltre specificato che l'opportunità del semestre di ravvedimento può essere utilizzata anche da coloro che, in seguito a sanzione disciplinare, non hanno ancora recuperato i c.f.p. del primo triennio.</p> <p>Ne deriva che, nella medesima ottica di poter consentire in tale semestre, ai professionisti iscritti all'albo, di recuperare ritardi od inadempimenti in ambito formativo, appare possibile ritenere che il semestre di ravvedimento operoso valga anche per presentare richieste di esonero, adeguatamente documentate, dall'obbligatorietà formativa per il triennio 2017/19, precisando che per tali richieste non si applicheranno le nuove Linee Guida sulla formazione, essendo esse valide esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022.</p>	23/01/2020
401	Formazione	si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti indicati dal punto 7 delle linee guida relativo alle condizioni necessarie per l'esonero dall'obbligo	Con riferimento al primo quesito, si osserva che, coerentemente a quanto previsto al punto 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo	29/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>formativo.</p> <p>1) “Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo” “L’esonazione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno,..” Si chiede come si conciliano le due espressioni, qual è il periodo dei tre anni da prendere in considerazione, e se la richiesta deve essere presentata ogni anno, in quale momento dei tre anni va comunicata.</p> <p>2) Un altro dubbio è legato all’interpretazione del dettato: “non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente)”</p> <p>Si chiede qual è il limite dell’attività professionale da dipendente, se fare il tecnico per un’azienda pubblica o privata è sufficiente ad individuare l’attività professionale o è necessario esserne responsabile (firmare progetti, pareri, pratiche, etc.), e se fare l’insegnante di materie tecniche relative all’architettura, in istituti medi o superiori, si può considerare attività professionale, ed in caso affermativo di tale ultima richiesta, se si possono riconoscere i crediti per attività di formazione relativa alla parte pedagogica dedicata all’insegnamento.</p>	<p>professionale continuo, la dichiarazione relativa al non esercizio della professione in alcuna forma è relativa ai tre anni antecedenti alla richiesta di esonero, ovvero non bisogna aver svolto attività professionale per tre anni consecutivi, e trovarsi, al momento della richiesta, nella medesima condizione.</p> <p>A fronte di tale presupposto, l’esonazione va richiesta "ogni anno" e "comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale"; la richiesta va formulata entro l’anno per cui si richiede l’esonero.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si osserva che possono essere esonerati dagli adempimenti formativi solo i dipendenti, pubblici o privati, iscritti all’Albo che non spendono il titolo di architetto e che non ne utilizzano la qualifica professionale all’interno della propria Amministrazione di appartenenza, o all’interno della società ove sono stati assunti, non utilizzando il ruolo "tecnico" del proprio titolo di studio (ad esempio coloro che svolgono ruoli tecnici, come istruttori procedure edilizie, RUP, etc., anche se non firmano atti professionali, non possono essere esonerati).</p> <p>Diversamente, l’insegnante di materie tecniche relative all’architettura, in istituti medi o superiori è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, che nello stabilire incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recita che "Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione".</p> <p>L’insegnante di materie tecniche relative all’architettura, in istituti medi o superiori non è quindi per legge soggetto all’iscrizione all’Albo, a meno che non vi sia una sua espressa richiesta nei termini sopradescritti, ed in questo ultimo caso, a fronte della sua volontà, si concretizzerà il presupposto dell’esercizio della professione e l’obbligo formativo.</p> <p>Tuttavia se l’insegnante dichiara, conformemente a quanto indicato</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nelle Linee Guida, di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma per tre anni, di non essere iscritto alla Cassa e di non avere partita iva, potrà essere soggetto ad esonero.</p> <p>Quanto alla possibilità se se si possono riconoscere i crediti per un architetto insegnante per attività di formazione relativa alla parte pedagogica dedicata all'insegnamento, si segnala che per solo per i corsi in materie pedagogiche previsti dal Decreto n. 616/2017 è possibile il riconoscimento dei cfp tramite autocertificazione, nella misura di 20 c.f.p.</p>	
402	Formazione	<p>si chiede, relativamente al punto 7 – esoneri delle linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, se i tre anni richiesti per gli esoneri si riferiscono al triennio formativo nel corso del quale viene chiesto l'esonero, oppure si riferiscono ai tre anni precedenti.</p> <p>Si sostiene che, visto il proseguito del punto 7, dove si indica che l'esenzione deve essere richiesta ogni anno, la logica interpretazione vuole che il triennio di cui trattasi sia quello formativo in corso (in questo momento quindi 2017 – 2018 – 2019), richiedendo quindi l'esenzione al termine di ogni anno.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, coerentemente a quanto previsto al punto 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, la dichiarazione relativa al non esercizio della professione in alcuna forma è relativa ai tre anni antecedenti alla richiesta di esonero.</p> <p>L'aspetto che l'esenzione va richiesta "ogni anno" e che essa "comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale" è legata comunque ad un triennio; ne deriva che, come esemplificato nel quesito, per l'esonero per gli anni 2017 – 2018 – 2019, sarà necessaria una richiesta di esonero per ciascun anno.</p>	30/10/2018
403	Formazione	<p>si chiede come deve comportarsi un iscritto cancellato il 31.12.2017 e iscritto nuovamente il 01.04.2019, dal momento in cui nel primo triennio era in regola con i crediti formativi, e si chiede per questo triennio quanti ne deve fare.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che, come indicato nelle vigenti Linee Guida sulla formazione, al punto 4, "I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione".</p> <p>Nelle FAQ n. 4 sulla formazione, disponibili all'indirizzo https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabset=2# si prevede poi che "Come previsto al punto 4 delle Linee Guida, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio di cui almeno 12 cfp derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</p> <p>Il periodo di valutazione dell'aggiornamento continuo è, esclusivamente, il triennio, in quanto non esiste più un numero</p>	10/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>minimo di cfp da acquisire annualmente".</p> <p>Ne deriva che il triennio da considerare per l'iscritto, dal momento in cui nel primo triennio 2014-2016 era in regola con i crediti formativi, sarà relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 e che, di conseguenza, i CFP che l'iscritto dovrà acquisire dovranno essere, oltre che quelli per il 2019, anche quelli per il 2017, qualora questi ultimi non siano stati maturati alla data della cancellazione.</p>	
404	Formazione	<p>si segnala che un architetto, in regola con il triennio 2014-2016, si è cancellato il per motivi di salute e riscritto il Si chiede quanti sono i crediti che deve maturare per il triennio in corso, considerando che nel 2018 non era iscritto.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, come indicato nella FAQ 11 sulla formazione e disponibile all'indirizzo web https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabset=2# "Nel caso in cui un architetto si riscriva all'Ordine, dopo un periodo di cancellazione, dovrà acquisire un numero di crediti formativi professionali proporzionale al periodo in cui avviene l'iscrizione rispetto al triennio di riferimento.</p> <p>A titolo esemplificativo se l'architetto si reinscrive nel 2018, indipendentemente dal mese di re-iscrizione, dovrà maturare nel triennio 2017-2019 un numero di cfp pari a 40 (20 crediti per ogni anno di iscrizione), fatto salvo la necessità di conseguire gli eventuali CFP del debito formativo".</p>	26/06/2019
405	Formazione	<p>si segnalano i seguenti aspetti legati alla formazione:</p> <p>1) con riferimento alla comunicazione della sospensione, esiste la possibilità di ricorso da parte del collega per comunicazione tardiva della sospensione a causa del tempo limitato per mettersi in regola</p> <p>2) una collega dipendente comunale con le seguenti mansioni: Responsabile Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica - Gestione Piani Urbanistici - Certificazioni, ha chiesto l'esenzione per non esercizio della professione, si chiede se sia possibile deliberare in tal senso a fronte di documentazione formalmente completa (no partita IVA, no professione, no INARCASSA)</p> <p>3) per una collega che ha seguito un corso in deontologia di 4 ore presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, e le sono state riconosciute n. 4 CFP come formazione generica,</p>	<p>Con riferimento al quesito 1, dalla comunicazione della sanzione della sospensione, l'iscritto ha trenta giorni di tempo per impugnare la sanzione al Consiglio Nazionale, e la decorrenza degli effetti della sanzione deve essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni (dall'avvenuta ricezione della notifica) stabilito dalla normativa vigente (art. 1 DM 10/11/1948) per la presentazione del ricorso, poiché l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del Consiglio Nazionale.</p> <p>Con riferimento al quesito 2 si osserva che l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui per l'attività di Responsabile Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica - Gestione Piani Urbanistici - Certificazioni viene svolta a fronte del possesso di</p>	29/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>si chiede se anche corsi in deontologia erogati da altri Ordini o Collegi (Ingegneri o Geometri) possano essere registrati come materie deontologiche sull'anagrafe formativa;</p> <p>4) per una collega che ha seguito un corso (organizzato dal nostro Ordine insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni) sul tema della prevenzione della corruzione valido come deontologia per gli ingegneri, ma riconosciuto per gli architetti come Gestione della professione, si chiede se sia possibile riconoscere n. 4 CFP come deontologia e non come formazione generica;</p> <p>5) se sia possibile per una collega dipendente privata l'esenzione per non esercizio della professione, in quanto non solo concorrono le tre condizioni necessarie per inoltrare la richiesta, ma le sue mansioni lavorative non prevedono le competenze ed il titolo di architetto.</p> <p>Si chiedono poi delle specifiche relative ai dipendenti pubblici e privati ove il dipendente, pur in possesso delle tre condizioni necessarie, possa chiedere l'esenzione per non esercizio della professione (es. contratto in vigore non da architetto, mansioni svolte che non richiedano le competenze dell'architetto, attività svolta all'interno dell'azienda/ente senza l'uso del timbro, cosa debba intendersi per "attività professionale" svolta all'interno dell'azienda/ente).</p>	<p>"specifiche professionalità", tale attività rientra nell'"esercizio" di quelle attività consentite solo a seguito di iscrizione all'Albo.</p> <p>Pertanto, pur nello svolgimento di attività di dipendente pubblico, dal momento in cui viene comunque svolta attività professionale, l'iscritto verrà soggetto all'adempimento formativo.</p> <p>Con riferimento al quesito 3, si osserva che il Codice deontologico degli Ingegneri è comunque diverso da quello degli Architetti; ne deriva che il corso è stato correttamente qualificato come formazione generica.</p> <p>Con riferimento al quesito 4, essendo un corso organizzato dall'Ordine, ed avendo l'Ordine qualificato il corso come "Gestione della professione", si rinvia alla valutazione già effettuata dall'Ordine medesimo al momento dell'accREDITAMENTO (e quindi formazione generica).</p> <p>Con riferimento al quesito 5, si segnala che, dal momento in cui le mansioni lavorative del professionista non prevedono le competenze ed il titolo di architetto, e non sussistendo il requisito dell'esercizio della professione ed il possesso delle specifiche professionalità, l'iscritto rientra tra le casistiche dell'esonero.</p> <p>Infine, quanto alle specifiche relative ai dipendenti pubblici e privati ove il dipendente, pur in possesso delle tre condizioni necessarie, possa chiedere l'esenzione per non esercizio della professione, si segnala che è in corso di verifica all'interno del gruppo operativo sulla formazione una disamina di casi concreti specifici ove far rientrare le condizioni di esonero dalla formazione.</p>	
406	Formazione	<p>si chiede, che per iscritti ad albi diversi sono state riconosciute dai loro Ordini richieste in autocertificazione per la visita a mostre di ARTE (contemporanea o storica, senza attinenza specifica con l'architettura), e se sia quindi possibile il trattamento di tali istanze anche per gli architetti</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre preliminarmente far presente che sull'accREDITAMENTO della attività formativa in autocertificazione, anche in base a quanto specificato nelle vigenti Linee guida, sussiste competenza in via esclusiva da parte dell'Ordine, che dovrà compiere attività di verifica e riconoscimento della richiesta di ottenimento di CFP.</p> <p>Ciò premesso, l'Ordine dovrà verificare, caso per caso ed in piena autonomia e indipendenza, se la mostra di arte su cui viene richiesto il riconoscimento dei CFP siano o meno relative alle aree tematiche</p>	16/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			di cui all'art. 3 delle predette Linee Guida.	
407	Formazione	si chiede un parere in merito alla possibilità di riconoscere crediti formativi professionali a un iscritto che ha acquisito una seconda laurea in Giurisprudenza, secondo quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee Guida.	<p>Con riferimento a quanto richiesto, il punto 5.3. delle linee guida, sia nel testo previgente che in quello vigente, delinea il riconoscimento di cfp per una seconda o ulteriore laurea "purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3".</p> <p>Le aree tematiche attengono, in particolare alle materie "architettura" "paesaggio", "conservazione" "pianificazione", che a prima vista sembrerebbero non attinenti con un corso di laurea in giurisprudenza; ad un attento esame, tuttavia, la laurea in giurisprudenza ha come finalità la conoscenza di ordinamenti giuridici e codici legislativi, ed è legata all'interpretazione del diritto (civile, amministrativo, penale, ecc).</p> <p>Ne deriva che la laurea in giurisprudenza, per un architetto, ha la conseguenza di una migliore comprensione ed interpretazione delle norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di sicurezza sul lavoro, di appalti pubblici, che un architetto affronta nel quotidiano svolgimento della professione, e tali da completare la formazione scientifica dell'architetto.</p> <p>A fronte di quanto sopra dedotto e considerato, appare quindi possibile riconoscere crediti formativi professionali a un iscritto Architetto che ha acquisito una seconda laurea in Giurisprudenza.</p>	17/02/2020
408	Formazione	si richiedono indicazioni operative in merito alla concessione di esonero da attività formativa a seguito di richiesta di iscritti che per l'anno 2020 rientrano nei casi di esonero previsti dal punto 7 delle linee guida attualmente vigenti, ma non abbiano ancora acquisito tutti i cfp previsti e dovuti per il triennio 2017-2019.	Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che per i casi di esonero occorre necessariamente attenersi alle previsioni di cui all'art. 7 delle Linee guida, non essendo previsto, neanche nelle previgenti Linee Guida, la possibilità di prevedere ipotesi di esonero con efficacia retrattiva e relative al triennio formativo già svolto; si segnala, al riguardo, che con la circolare CNAPPC 22/2020 è stata comunque prevista per il triennio 2017/2019 un periodo di ravvedimento operoso fino al 31/12/2020, a fronte dell'emergenza Covid 19.	27/11/2020
409	Formazione	viene rappresentato il mancato riconoscimento di CFP per attività formativa in autocertificazione; viene prospettato che in altro Ordini "l'inserimento dei medesimi corsi, hanno avuto un riscontro quasi immediato e con esito spesso positivo".	Con riferimento a quanto prospettato, si segnala che il riconoscimento di autocertificazione per l'ottenimento di CFP rientra tra le competenze esclusive dell'Ordine ove il professionista è iscritto, in base alle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Va altresì rappresentato che, come comunicato a tutti gli Ordini con circolare 123 del 27.11.2019 è previsto un semestre di ravvedimento operoso, e quindi la scadenza entro cui gli iscritti devono acquisire i	10/01/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			crediti formativi previsti è il 30 giugno 2020.	
410	Formazione	si chiede se sia valido il riconoscimento di CFP per il conseguimento di laurea specialistica in base alle vigenti linee guida.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che le vigenti Linee Guida sulla formazione prevedono il riconoscimento di seconde o ulteriori lauree in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3; ne deriva che se la laurea specialistica rientra in tale ambito, è possibile il riconoscimento di CFP.	29/03/2019
411	Formazione	si chiede parere in merito all'accettazione della richiesta di attribuzione di CFP relativi alla frequenza del corso "Project Management per il settore costruzioni" della durata di 40 ore, rilevandosi che nelle linee guida non c'è riferimento a tale tipologia di corso.	Con riferimento alla questione prospettata si osserva che il punto 6.7 delle Linee Guida individua una serie di tipologie di corsi che si possono autocertificare e che danno titolo al riconoscimento di CFP. Occorre quindi verificare se tale corso, nello specifico, rientri tra quelli che danno titolo alla autocertificazione, in base alle casistiche contenute nel predetto punto 6.7, dal momento in cui nel quesito non viene allegata la locandina del corso nè vengono forniti elementi tali da poter dare una risposta completa e corretta. Ne deriva che occorrerà verificare, in base a quanto previsto dal punto 6.7 delle Linee Guida, se sussistano gli elementi necessari per l'attribuzione di crediti formativi, richiedendo all'iscritto ogni informazione utile, e in particolare chi ha organizzato il corso, se tenuto da enti pubblici per i propri dipendenti o se organizzato da altri ordini o collegi.	07/11/2019
412	Formazione	in tema di formazione si chiede quanto segue - un iscritto ha seguito i tre moduli A,B -settore Ateco 8 e C, per RSPP e ci ha presentato presentato separatamente due istanze, una per il Modulo A e una per il modulo C, chiedendo 20 crediti a Modulo. Si chiede se il riconoscimento di crediti può essere fatto a moduli , quindi 20 crediti per ogni modulo, oppure si configura come un unico corso e quindi possono essere riconosciuti solamente 20 crediti in totale. - un iscritto ha seguito dei corsi organizzati dalla società in qualità di dipendente; dalla verifica con le linee guida risulta che è stato attivato un accordo il riconoscimento tra e CNAPPC, e si chiede se i crediti deve riconoscerli l'Ordine con l'istanza di autocertificazione o è la Società che deve provvedere all'accreditamento.	Con riferimento al primo quesito, come specificato nelle faq sulla formazione disponibili all'indirizzo https://www.ufficioweb.com/se/cna/assistenza?tabset=2# , i corsi abilitanti riconoscono crediti formativi nella misura di 1 cfp per ogni ora di attività formativa con un massimo di 20 cfp, quindi nel caso prospettato deve essere considerato un unico corso. Con riferimento al secondo quesito, se per il corso formativo sono stati attivati specifici accordi/protocolli, i CFP non sono soggetti ad autocertificazione ma devono essere certificati dall'ente accreditato.	17/09/2020
413	Ordinamento	chiarimenti in merito all'obbligo normativo ed al	Con riferimento a quanto richiesto, giova premettere che per	17/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>conseguente obbligo che deriva all'Amministrazione di pagare, ovvero rimborsare, la quota per l'iscrizione all'Albo.</p> <p>Si segnala che il codice dei contratti all'art.24 comma 3 del D.L.gs 50/2016 non prevede alcun obbligo di iscrizione all'Albo, ma esclusivamente "l'abilitazione" che è requisito diverso e non legato direttamente o indirettamente all'obbligo di iscrizione all'Albo, e, di conseguenza, se un professionista svolge solo attività, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Il Comune ritiene insussistente l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale da parte dei tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione per l'attività, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti.</p>	<p>l'obbligo normativo ed il conseguente obbligo che deriverebbe all'Amministrazione di pagare, ovvero rimborsare, la quota per l'iscrizione all'Albo, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente pubblico iscritto all'Albo professionale e la Pubblica Amministrazione di appartenenza, ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza della predetta Amministrazione di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice ordinario del lavoro.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che, ad oggi, per gli appalti pubblici l'art. 24 comma 3 del D.L.gs 50/2016 dispone che è sufficiente per la sottoscrizione di un progetto, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, per il collaudo, per il coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori, la sola abilitazione all'esercizio della professione; occorrerà comunque verificare se verranno o meno fornite altre prescrizioni al riguardo all'interno dell'ormai prossimo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, il cui testo è in corso di definizione, ed in particolare con riferimento alla figura del RUP e del Collaudatore.</p> <p>Oltre a ciò, per completezza, occorre osservare che vi sono altre disposizioni normative che, per un dipendente pubblico prevedono l'obbligo di iscrizione all'albo.</p> <p>In numerosi punti del DPR 380/2001 (art. 29 comma 2 e 3, 64 comma 2, 67 comma 2, 93 comma 2 e 94 comma 4) viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di attività urbanistica ed edilizia.</p> <p>Oltre a ciò, in materia impiantistica, l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevede che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze</p> <p>In tema di antincendio, poi, l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex Dlgs 139/2006 prevede la necessaria "iscrizione all'albo professionale".</p> <p>Ne deriva, pertanto, che per tali altre attività, non ricadenti</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, è comunque necessaria per il dipendente pubblico l'iscrizione all'Albo professionale.	
414	Ordinamento	<p>si segnala, con l'approssimarsi delle scadenze assembleari per l'approvazione dei bilanci di previsione e in riferimento all'art.1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 che sospende tutte le attività convegnistiche in presenza, si delinea per tutti gli Ordini la difficoltà di individuare criteri che coniughino, oltre la legittimità delle disposizioni del Governo e la regolarità degli adempimenti istituzionali, il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Si chiedono quali criteri adottare affinché si possano svolgere regolarmente le assemblee, nel rispetto dei termini previsti e della legalità delle riunioni stesse.</p> <p>Inoltre, atteso che la regione Puglia a tutt'oggi rientra nella categoria di Regione in zona arancione e in considerazione del fatto che ai colleghi residenti fuori dal proprio comune non è consentito lo spostamento per raggiungere la sede assembleare, quali procedure adottare per la votazione del bilancio nell'eventualità di un'assemblea in modalità remota.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, occorre innanzitutto rinviare a quanto già espresso sull'argomento nella circolare CNAPPC 133/2020, specifica sul tema, i cui principi rimangono confermati anche con l'emanazione del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020.</p> <p>Ad integrazione, si fa presente che tutte le vigenti disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da Covid 19 non prevedono norme di legge che rendano possibile lo svolgimento di assemblee di bilancio da remoto e che al contempo abbiano valore legale; al riguardo, si segnala che in passato la normativa emergenziale (art. 107 DL 18/2020) si è limitata a prorogare al 30 giugno 2020 i termini per le approvazioni dei bilanci di esercizio, ma senza tuttavia prevedere al riguardo una deroga sulla possibilità sul loro svolgimento da remoto.</p> <p>Allo stato, nell'ambito di conversione in legge del "DL Ristori" (DDL n. 1994) è stata proposta, in sede di emendamento dinanzi al Senato, una previsione normativa esplicita che consenta la possibilità di svolgere le assemblee di bilancio da remoto.</p> <p>Se tale emendamento verrà approvato e inserito nel "DL Ristori" convertito in legge, sarà possibile svolgere assemblee di bilancio senza la presenza fisica; in difetto, occorrerà procedere con le modalità usuali.</p> <p>In "zona arancione", non appare allo stato possibile procedere a svolgere l'assemblea di bilancio con le prescrizioni "anti covid" descritte nella predetta circolare CNAPPC 133/2020; occorrerà quindi attendere o la sopradescritta introduzione normativa, o le diverse condizioni territoriali che consentano di svolgere assemblee in presenza.</p>	16/12/2020
415	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se gli Ordini siano obbligati alla tenuta del protocollo informatico	<p>Con riferimento al quesito posto, come già segnalato nella circolare CNAPPC del 24/09/2015 prot. 3301, è stato posto specifico quesito interpretativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e si è ancora in attesa di riscontro.</p> <p>Nelle more, come già indicato nella predetta comunicazione CNAPPC, l'attuazione del protocollo informatico può rientrare in una scelta discrezionale degli Ordini.</p>	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
416	Ordinamento	<p>si chiede, in estrema sintesi, se la redazione di un collaudo tecnico amministrativo e di un collaudo Statico dei lavori di costruzione di una strada debbano ritenersi due attività distinte, di cui il collaudo statico attività aggiuntiva diversa dal collaudo tecnico amministrativo, o se il collaudo statico debba ritenersi mera attività di verifica tecnica, e pertanto parte integrante del collaudo tecnico amministrativo</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il collaudo tecnico-amministrativo rientra nel procedimento finalizzato alla certificazione della corretta esecuzione dell'opera, mentre per collaudo statico debba intendersi una attività di accertamento tecnico specialistico per la verifica della sicurezza.</p> <p>La nozione di collaudo tecnico-amministrativo, desumibile dalle disposizioni in tema di contratti pubblici, sia previgenti che vigenti, ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, con una serie di adempimenti tecnici specifici in capo al collaudatore, incluse le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e, a talune condizioni, l'esame delle riserve dell'appaltatore.</p> <p>Diversamente, per il collaudo statico, appare possibile esaminare le previgenti disposizioni della L. n. 1086/1971 e del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), ove si prevedono specifici adempimenti (tecnici e amministrativi) posti a carico del collaudatore, con riferimento a tutte le opere, pubbliche o private, finalizzate all'emissione del certificato di collaudo statico e della successiva licenza d'uso dell'opera realizzata.</p> <p>Pertanto, in base alle Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008, per collaudo statico si intende "il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante", al fine del controllo sulla rispondenza tra il progetto e l'opera realizzata, nonché sulla qualità dei materiali utilizzati.</p> <p>Oltre a ciò, il DM Giustizia 17 giugno 2016 (e il previgente DM Giustizia 143/2013) inerenti i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, prevedono, tra le fasi prestazionali, due diverse tipologie di incarichi per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, distinguendo diversi criteri di remunerazione per tali attività e rendendo palese, pertanto, una diversità di prestazioni professionali legate alla attività di verifica.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto esposto, sussiste una sostanziale differenza tra collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, dovendo ritenersi attività distinte e separate e afferenti a categorie, prestazioni e funzioni diverse, anche in base ad un diverso criterio</p>	14/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			di remunerazione previsto nel DM Giustizia 17 giugno 2016 e nel previgente DM Giustizia 143/2013.	
417	Ordinamento	<p>si chiede, in base alla documentazione allegata, se sia possibile la re iscrizione all'albo professionale di un architetto che ha, attualmente, una condanna con pena accessoria dell'interdizione e per la quale intende appellarsi alla Suprema Corte di Cassazione.</p> <p>L'Ordine ha trasmesso apposita richiesta conoscitiva agli Organi Giudiziari di Caltanissetta sull'esistenza di provvedimenti che possano pregiudicare l'iscrizione all'albo di quest'Ordine professionale, e per la quale, tuttora, si è in attesa di ricevere riscontro.</p> <p>L'iscritto ha reiterato la richiesta di iscrizione all'Albo</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, occorre premettere che in tema di iscrizione (e di reiscrizione) all'Albo vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi su tale materia, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza, essendo peraltro stati comunicati anche il nominativo dell'iscritto ed i fatti circostanziati.</p> <p>Ci si limita ad osservare, pertanto, aspetti e fatti oggettivi, evidenziando che, rispetto a quanto dichiarato dall'iscritto, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo relativa al ricorso n. 63446/13, che si rimette in allegato e reperita dal sito internet del Ministero della Giustizia, si limita a dichiarare il ricorso ricevibile, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione EDU e individua la somma riconosciuta a titolo di danno morale, prevedendo testualmente quanto segue:</p> <p>"Dichiara il ricorso ricevibile; Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; Dichiara che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 6.500 EUR (seimilacinquecento euro) più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto".</p>	24/02/2020
418	Ordinamento	<p>si chiede se l'Assemblea degli iscritti di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo 2021 possa svolgersi in modalità da remoto, dal momento in cui l'Ordine si trova in Piemonte (Regione in zona rossa ai sensi del DPCM 03/11/2020)</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, occorre innanzitutto rinviare a quanto già espresso sull'argomento nella circolare CNAPPC 133/2020, specifica sul tema, i cui principi rimangono confermati anche con l'emanazione del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020.</p> <p>Ad integrazione, si fa presente che tutte le vigenti disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da Covid 19 non prevedono norme di legge che rendano possibile lo svolgimento di assemblee di bilancio da remoto e che al contempo abbiano valore legale; al</p>	16/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riguardo, si segnala che in passato la normativa emergenziale (art. 107 DL 18/2020) si è limitata a prorogare al 30 giugno 2020 i termini per le approvazioni dei bilanci di esercizio, ma senza tuttavia prevedere al riguardo una deroga sulla possibilità sul loro svolgimento da remoto.</p> <p>Allo stato, nell'ambito di conversione in legge del "DL Ristori" (DDL n. 1994) è stata proposta, in sede di emendamento dinanzi al Senato, una previsione normativa esplicita che consenta la possibilità di svolgere le assemblee di bilancio da remoto. Se tale emendamento verrà approvato e inserito nel "DL Ristori" convertito in legge, sarà possibile svolgere assemblee di bilancio senza la presenza fisica; in difetto, occorrerà procedere con le modalità usuali.</p>	
419	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento a dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti privati a partecipazione pubblica iscritti all'Albo, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenendo l'iscrizione all'Albo (timbro e firma), la firma di progetti, da parte dei Colleghi dipendenti, destinati a loro stessi costituisca o meno attività di libera professione; - È lecito che l'ente obblighi il proprio dipendente a prendere ferie per frequentare eventi di formazione continua (legata all'iscrizione all'albo), ovvero eventi formativi esterni al P.O.F. proposto dall'Ente; - il principio relativo alle quote di iscrizione all'albo professionale a carico dell'Ente pubblico possa essere applicato anche agli enti privati a partecipazione pubblica; - le argomentazioni addotte per la quota di iscrizione all'Albo possano essere trasposte per l'assicurazione professionale, divenendo essa a carico dell'ente di appartenenza. 	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, occorre preliminarmente distinguere, per i pubblici dipendenti, le seguenti casistiche:</p> <p>caso 1: assunzione, conseguente ad un concorso, ove sia stato richiesto nel bando il requisito della abilitazione ed iscrizione all'Albo, e il professionista è stato assunto a fronte del possesso di tale requisito, e svolgimento di attività professionale per la propria Amministrazione;</p> <p>caso 2: assunzione, conseguente ad un concorso, ove sia stato richiesto nel bando il requisito della abilitazione ed iscrizione all'Albo, e il professionista è stato assunto a fronte del possesso di tale requisito, e svolgimento di attività professionale al di fuori di quella prevista per la propria Amministrazione;</p> <p>caso 3: assunzione, conseguente ad un concorso, ove era richiesto nel bando il requisito della sola laurea in architettura, e svolgimento di attività professionale per la propria Amministrazione;</p> <p>caso 4: assunzione, conseguente ad un concorso, ove era richiesto nel bando il requisito della sola laurea in architettura, e svolgimento di attività professionale al di fuori di quella prevista per la propria Amministrazione.</p> <p>Relativamente all'aspetto se, mantenendo l'iscrizione all'Albo (timbro e firma), la firma di progetti, da parte dei Colleghi dipendenti, destinati a loro stessi costituisca o meno attività di libera professione, si osserva che, a fronte della assunzione dei dipendenti ed alla applicabilità della normativa sul pubblico impiego, i professionisti che rientrano nei casi 2 e 4 svolgono attività di libera</p>	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione, mentre per coloro che rientrano nei casi 1 e 3 non può ritenersi che l'attività svolta sia libera professione, ma attività svolta da un professionista iscritta all'Albo a fronte della incardinazione organica del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico.</p> <p>Relativamente all'aspetto se sia lecito che l'ente obblighi il proprio dipendente a prendere ferie per frequentare eventi di formazione continua (legata all'iscrizione all'albo), ovvero eventi formativi esterni al P.O.F. proposto dall'Ente, si segnala che in base all'art. 7 bis del D.Lgs 165/2001 è la Amministrazione di appartenenza che predispone annualmente un piano di formazione del personale.</p> <p>Oltre a ciò, si segnala che, solo per i professionisti che rientrano nei casi 2 e 4, ovvero che svolgono attività di libera professione, appare comunque lecito che l'ente obblighi il proprio dipendente a prendere ferie per frequentare eventi di formazione, dal momento in cui tali professionisti, oltre che a lavorare per il proprio ente, svolgono attività professionale al di fuori di quella prevista per la propria Amministrazione; diversamente, per i professionisti che rientrano nei casi 1 e 3, occorrerà far inserire al proprio ente di appartenenza le attività formative specifiche relative alla professione di architetto, prevedendo anche l'utilizzo degli eventi formativi presenti sulla piattaforma Imateria.</p> <p>Quanto all'aspetto se il principio relativo alle quote di iscrizione all'albo professionale a carico dell'Ente pubblico possa essere applicato anche agli enti privati a partecipazione pubblica, si osserva che, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente iscritto all'Albo professionale e il proprio Ente di appartenenza, ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza del predetto Ente di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice ordinario del lavoro.</p> <p>Infine, quanto alla opportunità se le argomentazioni addotte per la quota di iscrizione all'Albo possano essere trasposte per l'assicurazione professionale, divenendo essa a carico dell'ente di appartenenza, si rinvia alla circolare CNAPPC n. 56 del 26.4.2012, che ha già esaminato tutti gli aspetti del caso.</p>	
420	Ordinamento	si chiede un chiarimento in merito ad un architetto, che è risultato aggiudicatario di una gara, e che non è più dipendente pubblico della	Con riferimento alla questione prospettata, va preliminarmente valutato l'aspetto se possa partecipare ad una gara di appalto un architetto che non è più dipendente pubblico.	15/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>RAVA (Regione Autonoma Valle d'Aosta), né tanto meno Soprintendente per i Beni e le Attività Culturali della Valle d'Aosta, ma è libero professionista con regolare posizione di partita iva</p>	<p>Al riguardo, l'articolo 5 comma 9 del DL n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del DL 24 giugno 2014 n. 90, prevede che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza".</p> <p>Al riguardo, la circolare n. 6/2014 della Funzione Pubblica ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati"; - "un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale"; - "Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali". <p>A fronte delle precisazioni contenute nella citata circolare, appare legittimo l'incarico conferito al professionista ex dipendente pubblico ed aggiudicatario di una procedura di gara d'appalto.</p> <p>Valutando poi il merito della questione, si chiede se ex dipendenti pubblici, nell'ambito dell'attività di libera professione, possano presentare quali Servizi di Architettura e Ingegneria concorrenti alla valutazione del Merito Tecnico, quelli commissionati dall'Ente presso il quale hanno ricoperto ruoli dirigenziali, sia nel caso in cui tali Servizi siano stati svolti internamente dall'Ente stesso che, nel caso in cui siano stati esternalizzati.</p> <p>Nel caso di specie, la lex specialis di gara prevedeva la presentazione di "2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico" non essendo richiesto espressamente che tale opera doveva essere progettata dal concorrente, essendo richiesta solo la "capacità a realizzare la prestazione". Nel caso di specie, la "Programmazione dell'intervento, avvio dell'iter amministrativo e coordinamento della progettazione e direzione lavori in qualità di Soprintendente per i Beni culturali e di Ingegnere capo" indicata dal soggetto</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>aggiudicatario individua le capacità richieste dal bando di gara. Nella lex specialis, difatti, ci si limita a richiedere una "capacità tecnica del concorrente" e non viene richiesto lo svolgimento di prestazioni professionali di progettazione esecutiva e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza. Nella lex specialis, difatti, si precisa di indicare le "prestazioni effettuate nel servizio e dei soggetti che le hanno svolte" e nel caso di specie appare precisato che viene svolto solo il coordinamento della progettazione, esplicitando all'evidenza che altri hanno svolto le prestazioni di progettazione e di direzione lavori.</p> <p>Per come formulato, nel bando in questione non vengono quindi richieste espressamente prestazioni progettuali, ma vengono richieste solo il possesso di capacità tecniche, che possono essere state acquisite anche da ex dipendenti pubblici durante la propria attività lavorativa.</p> <p>E' il bando, in conclusione, che per come formulato, si prestava ad essere impugnato successivamente alla sua pubblicazione, dal momento in cui non prevedeva, per i servizi di architettura ed ingegneria, di aver progettato o di aver svolto attività di DL o diresponsabile della sicurezza, essendo invece stato previsto solo il requisito di possedere capacità "tecniche" e non di aver svolto prestazioni professionali.</p>	
421	Ordinamento	si chiede un interpello alla Agenzia delle Entrate inerente l'immobile in possesso dell'Ordine e la possibilità di cessione del credito per lavori che comportano risparmio energetico, a fronte della definizione di "enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale" che farebbe rientrare l'Ordine tra i soggetti che usufruiscono della detrazione.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che la fattispecie descritta nella richiesta dovrà purtroppo essere oggetto di interpello non inviato dallo scrivente Consiglio nazionale ma direttamente dall'Ordine richiedente alla Agenzia delle Entrate, dal momento in cui, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 209/2001, l'interpello deve essere relativo ad una fattispecie concreta relativa alla propria posizione fiscale.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che, per altri aspetti, il Consiglio Nazionale ha formulato interpello alla Agenzia delle Entrate per comprendere se esso può ritenersi un ente non commerciale che non svolge alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini dell'attività istituzionale; a fronte del riscontro che verrà ricevuto, verranno informati tutti gli Ordini a mezzo circolare.</p>	21/10/2020
422	Ordinamento	si chiede, nei confronti di iscritti all'albo morosi: - se l'architetto è sospeso da 10 anni l'Ordine potrebbe recuperare solo gli ultimi 5.	Con riferimento alle questioni prospettate, va preliminarmente osservato che il Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, inviato a tutti gli Ordini	19/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>- se, a seguito di recupero forzoso delle somme dovute, l'architetto che non risulterebbe più moroso andrebbe reintegrato o cancellato</p>	<p>con circolare CNAPPC 129/2016, prevede espressamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "I Consigli degli Ordini dovranno anche inviare entro il 31 gennaio al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di adozione" (art. 7 comma 3); - "L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute" (art. 8 comma 2); - "Il Consiglio territoriale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi" (art. 8 comma 5). <p>Ciò premesso, al fine di rispettare tale Regolamento, si osserva che un architetto sospeso da 10 anni, e di cui si evince non sono state recuperate le somme, contrasta con scopi e finalità del Regolamento predetto e delle finalità istitutive dell'Ordine; ne deriva che, a fronte dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione (di cui spetterà all'Ordine verificarne la sussistenza o meno) potranno essere richiesti all'iscritto moroso solo gli ultimi 5 anni di iscrizione all'Albo, dal momento in cui il contributo annuale dell'Ordine è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 n.4) codice civile.</p> <p>L'Ordine potrà agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978; si segnala anche la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p> <p>A seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dall'iscritto e relative all'iscrizione all'Albo, comprensiva della quota dell'anno in corso, in base all'art. 2 della L. 536/1949, verrà revocata dal sospensione del professionista con provvedimento del Presidente dell'Ordine.</p>	
423	Ordinamento	si chiede se per un Sindaco architetto possa essere ricompresa, stante l'obbligo di astensione dell'art.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), oltre all'art. 78 comma 3,	23/11/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>78, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, anche l'attività di libero professionista esercitata nell'ambito del territorio comunale, quando questi abbia provveduto a conferire ad un Assessore la specifica delega in materia di edilizia ed urbanistica, chiedendo altresì se l'attività connessa al completamento dell'iter di pratiche progettuali già presentate al Comune prima dell'elezione stessa ricada nell'obbligo di astensione predetto</p>	<p>prevede all'art. 78 comma 5 che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.</p> <p>Tale articolo è finalizzato a verificare la sussistenza di un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento di un Sindaco deve essere anch'esso improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.</p> <p>Va altresì aggiunto che con la sentenza della Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16, è stata estesa l'applicazione dell'art. 78 comma 3 suddetto anche al mandato del Sindaco per una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata presso lo stesso Comune; tale sentenza fa emergere anche valutazioni e rilievi di natura deontologica, essendo stato ritenuto dalla Cassazione che il sindaco non possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica, a fronte di norme deontologiche ben precise.</p> <p>Inoltre, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010; con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva, in tal modo confermando le preclusioni già presenti all'interno del D.Lgs 267/2000 e individuate anche dalla giurisprudenza.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto e considerato, appare difficilmente sostenibile di poter continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica di Sindaco; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente alla carica. Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, appare discutibile la prosecuzione degli incarichi nel caso in cui, rispetto all'incarico in precedenza conferito, si aggiungano</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			nuove attività professionali o attività aggiuntive, che farebbero scattare le preclusioni indicate delle richiamate disposizioni di legge.	
424	Ordinamento	<p>si segnala che il consigliere pianificatore sez B vorrebbe iscriversi come pianificatore sez. A e a tal proposito si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Può rimanere iscritto nelle due sezioni; 2. In caso negativo, deve subentrare il primo dei non eletti degli iunior; 3. Il consigliere in questo ultimo caso rientra tra i senior, per cui si deve controllare chi ha preso meno voti per essere depennato, o è lui che deve abbandonare il consiglio 	<p>Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Lo scrivente Consiglio Nazionale non può rispondere a quesiti attinenti a casi e fattispecie concrete che possono costituire oggetto di cognizione in sede di esercizio delle funzioni giurisdizionali dell'organo.</p> <p>La valutazione delle domande di iscrizione è infatti oggetto di una specifica attribuzione che la legge assegna ai Consigli dell'ordine, che debbono provvedervi nell'ambito della loro responsabile autonomia.</p> <p>In ogni caso, a proposito della questione attinente alla possibilità di essere iscritti in più settori della stessa sezione o a più settori di sezioni diverse dell'albo, si segnala che nel caso della doppia iscrizione nel settore B della sezione B e nei settori della stessa sezione risulta ritualmente investita la Corte Suprema di cassazione, che nel pronunziarsi in via definitiva sulla specifica controversia, avrà modo, con tutta probabilità, di dirimere in via definitiva la questione giuridica di principio, attesi i vari orientamenti fin qui espressi da questo Consiglio e dal Ministero vigilante</p>	02/08/2019
425	Ordinamento	<p>si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avendo sospeso dei professionisti, se essi debbano essere sospesi o cancellati anche in piattaforma - se su INI-PEC vanno in qualche modo cancellate le loro PEC. 	<p>Con riferimento ai quesiti posti si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i professionisti sospesi per sanzione deontologica derivante dall'inosservanza dell'obbligo formativo non vanno cancellati dalla piattaforma Imateria, ma, per il periodo di sospensione, vanno inseriti nella sezione "ospiti" della Piattaforma; - per i professionisti sospesi per sanzione deontologica derivante dall'inosservanza dell'obbligo formativo, va preliminarmente osservato che un professionista sospeso non può svolgere, in concreto, attività professionale di alcun tipo nè potrà trasferirsi presso altro Ordine ex art. 24 RD 2537/1925, in difetto del requisito che consente l'esercizio della professione; ne deriva che è possibile sospendere il professionista dal registro INI PEC, essendo possibile la sua riattivazione all'interno di tale registro terminato il periodo di sospensione, ai sensi della direttiva 2608/2015 del MISE, che si allega. 	31/10/2019
426	Ordinamento	si chiede un parere sulle prestazioni occasionali, richiamando a tal fine l'articolo 61, comma del	Con riferimento al quesito posto, occorre ribadire, come già noto all'Ordine, che:	22/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>decreto legislativo 276/2003, il parere del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del gennaio 2015, la successiva rettifica 31/2015 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha da ultimo rilevato che qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi devono essere considerati redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina.</p> <p>Si segnala che alcuni iscritti chiedono come comportarsi conseguentemente alla chiusura della propria partita iva ma con la volontà di rimanere iscritti all'Albo, non specificando se la loro posizione lavorativa al momento della richiesta è di lavoratore dipendente o autonomo; si chiede come deve comportarsi chi vuole rimanere iscritto ma che non ha un incarico di lavoro dipendente, e se può effettuare prestazioni occasionali.</p>	<p>- in base all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 viene individuata una definizione delle prestazioni occasionali;</p> <p>- con la Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 sono state specificate le caratteristiche delle prestazioni occasionali, dovendosi intendere i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro;</p> <p>- l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Nel segnalare che l'art. 61 comma 3 sopra citato appare già sufficientemente chiaro, dal momento che esclude la prestazione occasionale per i professionisti iscritti all'Albo, si aggiunge che non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che, essendo scoordinate, possono definirsi "non abituali" e le stesse prestazioni che, in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano "l'attività professionale".</p> <p>L'attività professionale è composta da una serie di operazioni, e non si misura tanto in termini di numero o di importo delle prestazioni quanto in relazione alla sussistenza di una "disponibilità stabile", pur non essendo richiesta una specifica organizzazione.</p> <p>Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni - di per sé e autonomamente considerate - "occasionalità" termina, quando le stesse siano state ricondotte nell'ambito di un "sistema unitario", per configurare quella attività professionale, che, a ben vedere, è composta da una serie di prestazioni che, esaminate assieme, costituiscono proprio lo svolgimento di prestazioni professionali e l'esercizio della professione.</p> <p>Appare pertanto difficile legittimare la prestazione occasionale per i professionisti che non hanno alcun contratto di lavoro dipendente, dal momento in cui se la prestazione, da una unica e "occasionale" diviene una prestazione professionale svolta saltuariamente, viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità, nel momento in cui non ne viene effettuata una sola prestazione bensì una serie.</p>	
427	Ordinamento	si evidenzia che un iscritto, registrato nel maggio 2016 nella sezione A settore Paesaggistica, nel gennaio di quest'anno ha superato l'esame di stato	Con riferimento ai quesiti posti si evidenzia quanto segue. Quanto al quesito sub a) si segnala che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare 54 del 2009 ed all'allegato parere del	15/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>per l'abilitazione ad architetto iunior, ed ha chiesto informazioni riguardanti i costi e gli obblighi del mantenimento sia di una sola iscrizione sia di entrambe.</p> <p>Si chiede se</p> <p>a) E' possibile detenere l'iscrizione per entrambe le sezioni dell'Albo (Sez. A - Settore Paesaggistica e Sez. B - settore Architettura) o l'iscritto deve obbligatoriamente scegliere una delle due</p> <p>b) Nel caso in cui sia possibile mantenere la doppia iscrizione, qual è la procedura corretta da seguire con riferimento al</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagamento delle tasse di concessione governativa; - Pagamento della quota di iscrizione all'Albo dell'Ordine; - Numero di matricola; - Obbligo formativo ed iscrizione ad Imateria. <p>c) Nell'ipotesi in cui non fosse possibile mantenere entrambe le posizioni o comunque l'iscritto manifestasse la volontà di essere cancellato dalla Sez. A settore Paesaggistica per iscriversi alla Sez. B, quale deve essere la procedura per gestire l'aggiornamento professionale dello stesso.</p>	<p>Ministero della Giustizia del 13.5.2009, che ad ogni buon fine si rinvia, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>In base a quanto già precisato in precedenza, un professionista, già iscritto nella Sezione B settore architettura, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla “sezione A – settore paesaggistica”.</p> <p>Quanto al quesito sub b), mantenere la doppia iscrizione comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento della nuova iscrizione è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate) - la quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo - il numero di matricola rimane quello precedentemente attribuito all'iscritto, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione - l'obbligo formativo è comunque unico, dal momento in cui il professionista è unico anche se iscritto in due sezioni distinte dell'Albo degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. <p>Quanto al quesito sub c), nell'ipotesi in cui l'iscritto manifestasse la volontà di essere cancellato dalla Sez. A settore Paesaggistica per iscriversi alla Sez. B come architetto Iunior, potrà essere utilizzata la procedura per gestire l'aggiornamento professionale del professionista analogamente a quella prevista per i trasferimenti degli iscritti, di cui al punto 4 ultimo capoverso delle linee guida sulla Formazione, effettuando l'Ordine una verifica sulla situazione formativa al momento della cancellazione dalla Sez. A settore Paesaggistica.</p>	
428	Ordinamento	Si chiede un parere su iscrizione a più Settori dell'Albo, chiedendo un aggiornamento, sulla base della vigente normativa, in merito al parere espresso dal Ministero dell'Istruzione e rilasciato	Con riferimento al quesito posto, si osserva che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 723 del 24 marzo 2005, che ad ogni buon fine si riallega, nella nota del Ministero della Giustizia prot. 3/3863/05 del 22 marzo 2005 si ritiene che la	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>in data 13.03.2003, che cita testualmente: "l'architetto già abilitato all'esercizio della professione in virtù dell'ordinamento previgente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ed iscritto nella sezione A dell'Ordine degli architetti - settore architettura - può iscriversi al settore "pianificazione territoriale" senza dover sostenere alcun esame di Stato"</p>	<p>disposizione transitoria dell'art. 1 comma 2 bis della L. 173/2002, da cui ne è scaturita l'interpretazione del MIUR nel 2003, è stata invece esaminata diversamente due anni dopo dal Ministero vigilante.</p> <p>In base a quanto espresso dal Ministero, anche per coloro che hanno conseguito l'abilitazione antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 328/2001 "è prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel settore architettura sez . A, mentre l'iscrizione in altri settori è subordinata al superamento del relativo esame di Stato. D'altronde il dpr 32/2001 che ha istituito la figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore non ha modificato le competenze - nè riducendole nè accrescendole- degli architetti".</p> <p>Va aggiunto che, con riferimento alla "sezione A – settore architettura", appare comunque superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori.</p>	
429	Ordinamento	<p>si chiede, se un iscritto, sospeso per morosità a tempo indeterminato, provveda al pagamento delle quote maturate e non corrisposte fino alla data della sentenza di sospensione, può essere cancellato su richiesta dello stesso.</p> <p>Si evidenzia che, fermo restando il fatto che la revoca della sospensione con la conseguente riammissione attiva nell'Albo sia vincolata dal pagamento di tutte le quote maturate, ivi comprese quelle del periodo in cui l'iscritto è stato sospeso (condizione indispensabile per riprendere il regolare svolgimento della professione), si osserva che</p> <p>-l'ex art. 2 della Legge 536/1949, stabilisce che la sospensione "è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute", senza però specificare a cosa si riferisca il termine "dovute";</p> <p>- nel caso in cui l'iscritto sospeso, dopo aver regolarizzato la sua posizione contributiva nei confronti dell'Ordine e del CNAPPC con il</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, preliminarmente, appare opportuno riportare l'intero testo dell'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La disposizione citata dunque dà facoltà di sospendere l'iscritto moroso, dall'esercizio della professione senza limiti di tempo (ovvero a tempo indeterminato), e fintantoche quest'ultimo non paghi le somme dovute all'Ordine.</p> <p>Il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo, in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai</p>	15/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>pagamento delle quote per cui è stato sottoposto a giudizio con regolare procedimento disciplinare, presenti domanda di cancellazione, il Consiglio potrebbe accogliere la richiesta senza revocare il provvedimento di sospensione; ciò anche in considerazione del fatto che, nel periodo di sospensione, all'iscritto è preclusa qualsiasi attività professionale e potrebbero considerarsi "non dovute" le quote maturate successivamente alla sentenza disciplinare.</p> <p>Infine, nel caso in cui si ritenga obbligatorio il pagamento di tutte le quote maturate, come per la riammissione attiva dell'iscrizione all'Albo, si chiede la modalità e la legittimità, da parte dell'Ordine, di attivare le dovute procedure per il recupero coattivo del credito totale, nonostante che, agli iscritti già sospesi, non siano stati formalmente né richiesti, né sollecitati i pagamenti delle quote annuali maturate dopo il provvedimento disciplinare e che gli stessi non siano stati successivamente (e per ogni anno) sottoposti ad ulteriori giudizi disciplinari per il mancato pagamento delle somme maturate.</p>	<p>contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Se ne deve quindi dedurre che l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità.</p> <p>Peraltro, nella ipotesi prospettata, se l'iscritto presenta istanza di cancellazione, tale istanza è il riconoscimento implicito, da parte della professionista, di essere ancora iscritta all'Albo e di non volerlo più essere, così accettando che risulterebbero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo non ancora pagate.</p> <p>Riguardo la attivazione della procedura di recupero crediti, si segnala la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p>	
430	Ordinamento	<p>si segnala che il CNAPPC, quale diretto referente della piattaforma che ospita l'Albo Unico Nazionale (AUN), tratta dati acquisiti dagli Ordini e riferiti agli iscritti all'Ordine APPC di Arezzo, a norma del Regolamento Europeo per la tutela dei dati personali, deve essere nominato Responsabile del trattamento dati.</p> <p>Si chiede di sapere quali siano le misure di sicurezza adottate o che il CNAPPC vorrà adottare e, in genere, garantire il perfetto adempimento degli obblighi derivanti da detto Regolamento.</p> <p>Si segnala che, in difetto, l'Ordine potrebbe essere costretto a rinunciare all'aggiornamento della piattaforma AUN, utilizzando il solo software</p>	<p>Con riferimento alle questioni poste, occorre segnalare, innanzitutto, che l'Albo Unico Nazionale si limita a contenere i dati forniti dagli ordini territoriali, in base al consenso al trattamento dei dati forniti dall'iscritto presso ciascun Ordine.</p> <p>L'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, prevede difatti che gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine, "sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti", ed al comma 2 che "l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale".</p>	02/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		gestionale in possesso dell'Ordine.	<p>Va altresì segnalato che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>Di particolare interesse è l'art. 61, direttamente applicabile agli ordini professionali, che inserisce disposizioni non previste nel Regolamento UE e che, per come modificato, in particolare al comma 2 prevede quanto segue: " Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."</p> <p>Ne deriva che, in base alle soprarichiamate disposizioni, sussiste nella specie una espressa previsione normativa per la pubblicazione dei dati nell'Albo Unico Nazionale, obbligatoria per legge a fronte della funzione di rendere pubblici i nominativi e i dati degli iscritti all'Albo.</p> <p>A fronte di tali disposizioni, non è quindi possibile per un Ordine territoriale rinunciare all'aggiornamento della piattaforma AUN, in quanto violerebbe principi e criteri dell'art. 3 del DPR 137/2012.</p> <p>Gli adempimenti effettuati dal Consiglio Nazionale per l'Albo Unico Nazionale sono comunque conformi alle vigenti disposizioni di legge per la tutela dei dati personali.</p>	
431	Ordinamento	si chiede parere anche relativamente alla obbligatorietà o meno di iscrizione alla gestione separata Inps relativa ai colleghi che si trovano in questa posizione.	Con riferimento alla questione prospettata, nell'allegare la recente circolare INPS 72/2015 che chiarisce numerosi aspetti relativi alla iscrizione ed obbligo contributivo, si invita a sottoporre la questione direttamente ad Inarcassa, che ha la competenza esclusiva in tema previdenziale e di gestione separata.	23/09/2016
432	Ordinamento	si chiede se un architetto che lavora (come docente universitario a tempo pieno) ed è residente in Inghilterra, possa continuare ad essere iscritti all'Ordine di Asti.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.</p> <p>Ne deriva che, trattandosi nella specie di docente universitario a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 legge 1980, n. 382</p>	27/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			sarà possibile mantenere l'iscrizione presso l'elenco speciale mediante il criterio del domicilio professionale.	
433	Ordinamento	si chiede se gli Ordini sono tenuto ad aderire al Portale delle Adesioni - PagoPa.	<p>Con riferimento al quesito posto, si fa presente che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica dello scorso 14 luglio, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa.</p> <p>Rinviando alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza).</p> <p>Non si ravvisano, allo stato, motivi per aderire alla richiesta, dal momento in cui il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, e l'aderire da parte Vostra potrebbe contraddire lo scopo e la finalità della richiesta predetta</p>	08/02/2017
434	Ordinamento	<p>si chiede se sia possibile che un iscritto sez. B (architetto iunior) , volendo il passaggio alla sezione "A" Pianificatore , mantenere le due iscrizioni.</p> <p>Si chiede poi se è possibile far pagare una sola quota per la doppia iscrizione</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare 54 del 2009 ed all'allegato parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, che ad ogni buon fine si rinvia, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>In base a quanto già precisato in precedenza, un professionista, già iscritto nella Sezione B settore architettura, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla "sezione A – settore pianificazione territoriale".</p> <p>L'interessato, anche a seguito della sua iscrizione nel nuovo settore, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'uno o nell'altro settore a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione, apponendo tali dati presso l'Albo dell'Ordine e conseguentemente presso l'albo unico.</p> <p>Al momento della nuova iscrizione, anche a fronte del solo passaggio da una sezione ad altra sezione dell'Albo, è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio</p>	13/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			2006 dell'Agenzia delle Entrate). Quanto alla quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo.	
435	Ordinamento	si chiede, in sintesi, se sia possibile la partecipazione a sedute di Consiglio ad architetti non eletti e che non rivestono la carica di consiglieri, senza diritto di voto, anche in relazione all'accessibilità e alla riservatezza di atti e documenti interni al Consiglio	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che le vigenti disposizioni di legge prevedono la partecipazione degli iscritti all'Albo alla attività di Consiglio in sede di adunanze generali ordinarie e straordinarie, con le modalità indicate agli artt. 26-28 del RD 2537/1925. Oltre a ciò, l'art. 4 del DPR 169/2005 sancisce che "Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio". In base a tale ultima norma, le sedute di Consiglio sono convocate dal Presidente, e quest'ultimo può prevedere le modalità di svolgimento della seduta, stabilendo se, in base ai punti trattati e inseriti all'ordine del giorno, uno o più punti della seduta possono essere aperti a tutti gli iscritti, se per alcuni punti sia prevista la presenza dei soli consiglieri dell'Ordine o se per uno o più punti e per specifiche tematiche sia richiesta la presenza di altri architetti che non rivestono la carica di consiglieri. Ne deriva che, a fronte del chiaro tenore normativo del citato art. 4 del DPR 169/2005, rimane nella esclusiva discrezionalità del Presidente verificare volta per volta, in base agli argomenti trattati e posti all'ordine del giorno, la partecipazione a sedute di Consiglio ad architetti non eletti e che non rivestono la carica di consiglieri.	28/06/2018
436	Ordinamento	si segnala che l'Ordine ha provveduto, nelle formule previste per legge, a comunicare ad una iscritta il suo stato di morosità, e l'iscritta ha riscontrato che nel recente passato aveva presentato istanza di cancellazione all'Albo e, quindi, non versato le relative quote, riferendosi, erroneamente, alla cessazione della sua partita IVA come titolare di una attività commerciale. Recentemente l'iscritta ha presentato al protocollo idonea istanza di cancellazione, senza provvedere ad effettuare alcun versamento del dovuto contributivo pregresso e l'Ordine le ha chiarito che l'istanza di cancellazione non poteva essere ratificata dal Consiglio, nelle more della	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di cancellazione dall'Albo e comunque con riferimento alla interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. In via generale ed astratta, giova rammentare che l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n. 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con	06/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>risoluzione della sua situazione debitoria. E' stato eccepito al riguardo che alcuna norma impedisce la cancellazione, sebbene l'iscritta risulti ancora morosa nei confronti del nostro Ordine.</p>	<p>provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La disposizione citata dunque dà facoltà di sospendere l'iscritto moroso, dall'esercizio della professione, fintanto che quest'ultimo non paghi le somme dovute all'Ordine, così comminando una severa sanzione a carico del professionista che non contribuisce al necessario finanziamento dell'Ordine.</p> <p>Disposizione analoga si rintraccia nell'ordinamento professionale per l'ipotesi di trasferimento presso altro Ordine. Difatti l'art. 24 del R.D. 2537/1925 subordina il trasferimento ad una positiva attestazione, resa dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente il trasferimento appartiene, che l'istante è in regola con gli obblighi contributivi.</p> <p>In base a tali criteri, pur in assenza di puntuale disposizione che determini le modalità di richiesta di cancellazione, può procedersi ad una applicazione dei principi generali al caso di specie.</p> <p>Il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo è la fonte maggioritaria di autosostentamento dell'Ordine, l'inosservanza di tale obbligo può portare alla sospensione "sine die" dall'esercizio della professione o alla degenerazione del nulla osta nell'ipotesi di trasferimento.</p> <p>Se ne deve quindi dedurre che l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità.</p> <p>Peraltro, in base a quanto prospettato, l'iscritta ha recentemente presentato istanza di cancellazione; l'attuale presentazione di tale istanza è il riconoscimento implicito, da parte della professionista, di essere ancora iscritta all'Albo e di non volerlo più essere, così accettando che risulterebbero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo non ancora pagate.</p> <p>In conclusione, si segnala che quanto sopra esposto devono considerarsi solo come mere considerazioni, e che rimane comunque in capo all'Ordine la discrezionalità su ogni determinazione, valutazione e decisione in merito alla accettazione o meno della istanza di cancellazione.</p>	
437	Ordinamento	<p>a fronte di una richiesta pervenuta da un iscritto, si chiede un "parere superiore dirimente" in merito al titolo professionale di architetto.</p> <p>Un iscritto all'Albo, tralasciando le premesse a cui si rinvia, chiede se un soggetto che ha conseguito solo la laurea in architettura alla fine degli anni 70 e probabilmente superato l'esame di stato, senza però essersi mai iscritto ad alcun Ordine degli Architetti (in ambito nazionale e internazionale), possa fregiarsi, farsi chiamare, sottoscrivere e/o firmarsi (anche su sue pubblicazioni, in eventi, in riviste e/o altro) come Architetto, o dovrebbe solo fregiarsi, farsi chiamare, sottoscrivere e/o firmarsi quale Dottore Magistrale in Architettura o di altro titolo</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 1 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 17 comma 1 del DPR 328/2001 prevede che l'iscrizione all'Albo "è subordinata al superamento di apposito esame di Stato" (previsto in precedenza dalla L. 1378/1956 e DPR 1197/1961) e l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Ne deriva che, in base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di "Architetto" anche se non si eserciti la libera professione e non si è iscritti all'Albo professionale. Tale possibilità è limitata, ovviamente, a quei professionisti già iscritti all'Albo che si siano cancellati o per coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione o non si siano iscritti all'Albo.</p> <p>Il titolo di "Architetto" non autorizza, comunque, lo svolgimento di</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			attività libero professionale, per cui è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo, ed, in assenza di iscrizione, a fronte di cancellazione dall'Albo spontaneamente o a seguito di procedimento disciplinare, non diviene possibile svolgere alcuna attività professionale, pur conservando il titolo conseguito di "Architetto".	
438	Ordinamento	si chiede la possibilità di effettuare accesso agli atti ex 241/1990 relativamente ai verbali delle elezioni delle elezioni dell'Ordine, richiesto da parte di un candidato non eletto.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che non è chiarito nel quesito se il verbale delle elezioni sia stato sigillato assieme alla altra documentazione elettorale (schede votate, schede non votate, tabelle di scrutinio, registri votanti), se sia sigillato separatamente ad altra documentazione elettorale o se sia solo semplicemente custodito.</p> <p>Nel caso in cui il verbale delle elezioni sia stato sigillato assieme ad alla altra documentazione elettorale non appare possibile adempiere alla richiesta di accesso agli atti, al fine di garantire l'integrità delle schede votate, delle schede non votate, delle tabelle di scrutinio e dei registri votanti.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, con le decisioni della V Sezione del Consiglio di Stato del 3 aprile 2006 n. 1726 e n. 3593 del 19 giugno 2006, ha affermato che gli atti del procedimento elettorale in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale, disciplinati dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sui documenti amministrativi, poiché si intende garantire l'integrità del materiale elettorale, che può essere violata solo per effetto della specifica richiesta dell'Autorità investita del gravame nei confronti delle operazioni di scrutinio, e non anche a soddisfacimento di una richiesta del privato attraverso l'accesso (cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2541 - 28 aprile 2011; sentenza n. 4882 - 4 agosto 2009; sentenza n. 476 - 6 febbraio 2007).</p> <p>Nei rimanenti casi esposti (sigillato separatamente o semplicemente custodito) appare possibile adempiere all'accesso con le modalità che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciando copia degli estratti dei verbali delle operazioni elettorali (primo, secondo e eventuale terzo turno) relativi alla nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine, ove siano stati omessi, se presenti, le generalità dei singoli votanti. 	03/08/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Per i votanti, difatti, è possibile individuare, in base all'elenco di costoro, chi abbia esercitato il diritto di voto, a differenza di chi si è astenuto. Il diritto di astensione è tutelabile alla stessa stregua del diritto di voto; ne consegue che la diffusione dell'elenco dei votanti rivelerebbe l'opinione politica dei soggetti astenuti, ledendo in tal modo gli interessi di questi ultimi.</p> <p>Oltre a ciò, in base a precedenti giurisprudenziali in materia elettorale, applicabile per analogia al caso di specie, è stato ritenuto che, in base all'art. 177 del D.Lgs 196/2003, le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, non essendone consentito ogni altro utilizzo (Tar Sardegna sentenza n. 148 del 17/02/2011).</p> <p>Proprio in base a tali presupposti, quindi, il diritto alla riservatezza dei votanti sembrerebbe prevalere sulla richiesta di accesso, sia per non violare i diritti dei soggetti astenuti, sia per evitare di contravvenire, seppur in potenza, al disposto dell'art. 177 D.Lgs. 196/2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettando le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero tutti coloro che hanno votato), mediante comunicazione (nel caso di specie, stante il numero elevato di controinteressati a mezzo PEC o mediante avviso sul sito dell'Ordine), che possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. 	
439	Ordinamento	si segnala che un iscritto deceduto era socio di una S.T.P. composta anche da due ingegneri e regolarmente iscritta all'Albo. Si chiede se in funzione di suddetto decesso va cancellata d'ufficio anche la S.T.P. oppure attendere la rettifica della denominazione sociale e quindi procedere con la relativa cancellazione	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che il decesso di un iscritto socio di una STP, che all'evidenza essendo multidisciplinare aveva come prevalente l'attività dell'architetto, implica la perdita di uno dei requisiti previsti per legge, ovvero il requisito dell'iscrizione dell'STP multidisciplinare presso l'Ordine richiedente.</p> <p>Ne deriva che, ai sensi dell'art. 11 del DM Giustizia 34/2013, occorrerà segnalare tale aspetto agli altri due soci della STP,</p>	02/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			attenendosi al disposto di tale articolo e, trascorso infruttuosamente il termine di tre mesi, si potrà procedere alla cancellazione; è difatti possibile che, entro tale termine, gli altri due soci della STP provvedano alla modifica della denominazione sociale o ad altre variazioni della composizione sociale	
440	Ordinamento	<p>si chiede, in mancanza di uno specifico regolamento ed in vista della seduta monotematica del Consiglio dedicata all'elezione del nuovo Presidente dell'Ordine, se:</p> <p>1. E' necessario che siano presentate singole candidature prima della votazione o in ottemperanza del principio che tutti i Consiglieri sono sia elettori che possibili eletti si può procedere al voto senza preventive candidature?</p> <p>2. Quale procedura bisogna seguire affinché sia garantita la legittimità dell'esito della votazione?</p> <p>3. E' consentito procedere dopo la prima votazione ad una seconda tornata che veda candidati solo i due Consiglieri più votati nel corso della prima votazione?</p> <p>4. Quanti voti su 15 Consiglieri deve ottenere il Presidente?</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, l'art. 4 comma 1 del DPR 169/2005 prevede che "Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile"; inoltre l'art. 2 comma 2 del DLL 382/1944, nella parte tuttora vigente del testo, prevede che "Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere".</p> <p>Pertanto si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i consiglieri iscritti alla sezione A sono candidabili alla carica di Presidente; - per la legittimità dell'esito della votazione si segnala, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, che le modalità di espressione del voto siano effettuate in modo segreto, al fine di garantire la libera espressione del proprio esercizio di voto; - dal momento in cui le disposizioni sopracitate non prevedono modalità delle votazioni, è a discrezione del Consiglio sul come procedere; - i voti su 15 Consiglieri che deve ottenere il Presidente saranno legati alla maggioranza dei votanti (almeno 8 voti). 	20/09/2018
441	Ordinamento	<p>due iscritti all'Albo, dipendenti di una PA e incaricati di svolgere attività di RUP, segnalano che le linee guida n. 3 ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" prevedono al punto 2.3 che " il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 ".</p> <p>A fronte di quanto sopra si chiede</p> <p>1- Se l'applicazione di tale dispositivo determina l'obbligo, da parte del Responsabile Unico del Procedimento dipendente della P.A., di essere iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi;</p>	<p>Con riferimento ai quesiti prospettati si osserva che in data 11 ottobre 2017 le Linee Guida ANAC n. 3 sono state modificate, ed è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, "anche in considerazione del fatto che l'art. 31, comma 9, del codice prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l'incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento" (cfr. relazione illustrativa ANAC di modifica alle linee guida).</p> <p>A fronte dei contenuti della relazione illustrativa, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 7 comma 1 del DPR 137/2012 sancisce che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire 	06/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>2- Se tale circostanza comporta di conseguenza l'obbligo per la P.A. di provvedere al pagamento del contributo annuale previsto per l'iscrizione all'ordine professionale per il proprio dipendente.</p>	<p>l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale";</p> <p>- l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".</p> <p>Dalla disamina di entrambi gli articoli, del DPR 137/2012 si evince che essere in regola con gli obblighi formativi ha la conseguenza di essere necessariamente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza.</p> <p>Ne deriva che, al fine di possedere la "specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento", di cui ai punti 4.1 e 7.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, è logico e ragionevole ritenere che i percorsi formativi per un RUP possano essere espletati, in modo continuo e costante, rispettando gli obblighi previsti per l'espletamento della formazione continua e, di conseguenza, a fronte dell'iscrizione all'Albo.</p> <p>Con riferimento poi alla seconda questione, ovvero se un RUP dipendente della P.A. possa richiedere di provvedere al pagamento del contributo annuale previsto per l'iscrizione all'Ordine professionale per il proprio dipendente, si osserva che la figura del RUP, comunque, è un vero e proprio incarico, attribuito di volta in volta al dipendente in base alle proprie qualifiche e competenze professionali.</p> <p>Dal momento in cui appare evidente che l'esercizio della funzione di RUP viene svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, ed a fronte di specifico ed autonomo incarico, appare possibile sostenere che il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo possa essere a carico dell'Ente datore di lavoro.</p> <p>Tuttavia, quanto sopra esposto devono ritenersi solo delle mere indicazioni, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente pubblico iscritto all'Albo professionale e la Pubblica Amministrazione di appartenenza, dal momento in cui ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza della</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			predetta Amministrazione di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice ordinario del lavoro.	
442	Ordinamento	si chiede parere circa le dimissioni del consigliere di sez. B, dal momento in cui non vi è un primo dei non eletti in questa categoria, e si chiede qual'è la procedura da attivare a fronte di tale situazione	Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III -, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, con il seguente tenore: "la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi. Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno".	12/07/2018
443	Ordinamento	si chiede, con riferimento ad una richiesta di accesso agli atti inerente un procedimento disciplinare ormai concluso, se tale adempimento spetta al Presidente dell'Ordine, trattandosi di un procedimento concluso ed archiviato, senza informare/interpellare il Presidente del C.D.T..	Con riferimento a quanto richiesto si osserva che l'accesso agli atti, anche se relativo al procedimento disciplinare, si svolge presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine, ex art. 8 comma 1 DPR 137/2017. Ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine, e la titolarità delle operazioni di accesso sono in capo al Segretario dell'Ordine, dal momento in cui ex art. 39 del RD 2537/1925 è titolato ad autenticare gli atti che escono dall'Ordine ed è il consegnatario dell'archivio. Rimane comunque ferma la necessità di informare i soggetti controinteressati ex art. 3 del DPR 184/2006 (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare) tra cui appare logico e ragionevole ricomprendere anche il Presidente del Consiglio di Disciplina nonché i componenti del Collegio che hanno istruito la pratica disciplinare ed hanno deliberato, come nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione.	16/10/2019
444	Ordinamento	si segnala che è pervenuta alla Segreteria dell'Ordine nota da parte del Tesoriere di "autosospensione dalla carica di consigliere	Con riferimento alla questione prospettata, l'Ordine dovrà prendere atto dell'istanza di autosospensione dalla carica pervenuta nella prima seduta utile di Consiglio, che rimarrà efficace fino ad elezioni	11/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		dell'OAPPC BAT" per la Sua candidatura alla carica di consigliere nelle elezioni amministrative del Comune di Andria (BT) del 20 e 21 settembre p.v.. Dovendo il Consiglio dell'OAPPC BAT recepire, con apposita delibera, la suddetta sospensione, si chiede parere sulla procedura da adottare, nonché sulla compatibilità delle due cariche in caso di eventuale elezione.	amministrative avvenute, e quindi fino al 21 settembre 2020 compreso. In caso di eventuale elezione, non sono previste incompatibilità con la carica di Tesoriere dell'Ordine, sussistendo invece l'obbligo di rispetto delle previsioni dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, sulle incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive e lo svolgimento di prestazioni professionali.	
445	Ordinamento	si chiede un parere in merito ad un Concorso Pubblico per l'assunzione di personale di segreteria indetto e concluso nel 2017 dall'Ordine. La relativa graduatoria finale, pubblicata in data 25 settembre 2017 e approvata in data 04 ottobre 2017, è prossima alla scadenza. Nel Bando di Concorso era previsto: "La graduatoria finale avrà validità di trentasei mesi dalla sua approvazione. Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia necessità di variare la pianta organica per l'assunzione di ulteriore personale avente il medesimo inquadramento, potrà attingere dalla medesima anche per assunzioni con contratti di lavoro full-time e/o a tempo determinato e/o indeterminato". Si chiede un parere sulla possibilità di proroga dei termini della suddetta graduatoria, al fine di mantenere nel tempo le posizioni dei classificati finali e rispondere a una eventuale necessità futura da parte dell'ente organizzatore. Nell'eventualità sia possibile, si chiedono anche: - gli adempimenti formali per validare l'eventuale proroga - le comunicazioni da effettuarsi (soprattutto verso chi/enti e non).	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il DL 101/2019, convertito con modificazioni nella L. 128/2019 ha previsto, all'art. 6 bis che "la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021". La necessità futura prospettata dall'Ordine è quindi possibile nei limiti temporali previsti dalla citata disposizione normativa.	21/10/2020
446	Ordinamento	si chiede, in tema di corruzione e trasparenza, premesso che l'art 25 del DL 66/2014, convertito nella L. 89/2014, prevede in alcuni casi l'indicazione obbligatoria di CIG e/o CUP in	Con riferimento alla questione prospettata, occorre innanzitutto premettere che in tema di fatturazione elettronica non è previsto un obbligo espresso della indicazione di CIG e CUP. Tali campi, nella compilazione della fatturazione elettronica, sono facoltativi e non	02/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		fattura elettronica, se come Ordine sussiste l'obbligo per tutti gli acquisti che si effettuano e che si effettueranno, a fare ricorso al CIG (Codice Identificativo Gara) ed al CUP (Codice Unico di Progetto), e se obbligati quale procedura deve essere seguita per l'istituzione della gara.	obbligatori, e la mancata compilazione non genera messaggi di errore dal Sistema di Interscambio. Ciò premesso, si fa presente che in tema di CIG e CUP il Consiglio Nazionale non può sostituirsi o fornire indicazioni che si discostino dalle prescrizioni dell'ANAC. Al riguardo, sul sito dell'ANAC sono disponibili tutte le FAQ dell'ANAC (domande e risposte) in tema di CIG e CUP Ad esempio, il codice CIG non va indicato per stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche, provvedendo a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato ad uno o più contratti pubblici e con strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. (faq D1 dell'Autorità). E' quindi opportuna una disamina di tali FAQ ed, in difetto, un raffronto diretto con l'ANAC.	
447	Ordinamento	si segnala che sono pervenute all'Ordine le dimissioni dalla carica di un consigliere eletto nel giugno 2017 con l'elezione per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017-2021 e, si precisa, non eletto nel rinnovo delle elezioni per la scelta di quattro nuovi consiglieri, a seguito della sentenza CNAPPC relativa alle elezioni. Si chiede, di conseguenza, per quanto disposto dal DPR 169/2005 art. 2 comma 5, di indicare come procedere per la sostituzione del consigliere dimissionario.	In merito alla questione prospettata, si osserva che il Consigliere dimissionario era stato originariamente eletto nel giugno 2017 con l'elezione per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017-2021. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 169/2005, "il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo", ed appare evidente che riferimento posto da tale norma sia relativa alla elezione in cui il consigliere dimissionario era stato eletto. Ne deriva che potrà essere sostituito il Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti presente nell'elenco per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017-2021, verificando al contempo se tale candidato rientri nel limite dei tre mandati consecutivi e, nel caso in cui sussista tale incompatibilità, passando al candidato successivo, nel rispetto del criterio contenuto nella decisione CNAPPC 33/2017 e confermato dalla sentenza Cass. civ. Sez. II, 12.4.2019, n. 10347.	10/01/2020
448	Ordinamento	si chiede 1) Per quanti anni deve essere custodita presso gli archivi dell'Ordine la documentazione relativa alle parcelle vidimate, dallo OAPPC, i relativi	Con riferimento a quanto prospettato si osserva che la Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ritenuto nel 2017, su una questione analoga, che gli archivi prodotti da un	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>progetti e la parcella stessa?</p> <p>2) Per quanti anni devono essere custoditi presso gli archivi dell'Ordine i fascicoli personali degli iscritti in caso di cancellazione su richiesta o di decesso?</p> <p>3) I fascicoli personali degli iscritti in caso di cancellazione su richiesta o di decesso vanno restituiti?</p>	<p>Ordine degli Architetti, al pari di tutti gli archivi degli ordini professionali, sono beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett b) del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli archivi e i singoli documenti sono inalienabili (commi 1 e 2 art. 54 D.Lgs 42/2004) e sono soggetti al regime del demanio pubblico (artt. 822, 823, 824 Codice Civile), che all'inalienabilità aggiunge altre garanzie di salvaguardia; i relativi diritti sono pertanto imprescrittibili; - è possibile la consultazione a scopi storici degli archivi (art. 124 D.Lgs. 42/2004), in quanto è dovere assicurare la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale (art. 1, c. 4 D.Lgs. 42/2004); - la normativa prevede la formazione di un archivio storico per i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (art.30 comma 4 D.Lgs. 42/2004), che devono essere ordinati rispettando i criteri delineati nelle fasi corrente e di deposito. <p>I fascicoli personali degli iscritti, e tutta la documentazione relativa alla vidimazione parcella dovrebbero quindi essere interamente custoditi dall'Ordine, non potendo essere alienati, trattandosi di beni culturali inalienabili.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che le vigenti disposizioni consentono di distinguere tra archivio storico, archivio di deposito e archivio corrente, dal momento in cui sarebbe troppo oneroso e pressoché inutile conservare illimitatamente l'archivio nella sua totalità, prevedendo al riguardo anche modalità di digitalizzazione degli archivi.</p> <p>Tali aspetti dovranno essere soggetti ad una apposita regolamentazione, legati alla gestione degli archivi ed al fine di coordinarne il funzionamento, la gestione, la classificazione, la conservazione ed il repertorio, assieme alla individuazione, al contempo, della figura del responsabile degli archivi documentali.</p> <p>La materia, allo stato, è allo studio del Consiglio Nazionale, che ha intrapreso iniziative tese a regolamentare uniformemente per tutti gli Ordini la modalità della gestione degli archivi, in corso di elaborazione e che, all'esito, verranno comunicate a tutti gli Ordini.</p>	
449	Ordinamento	si chiedono informazioni sulla polizza professionale per il Superbonus, se il CNAPPC ha	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, come specificato nell'art. 119 del DL Rilancio e nella circolare 24/E	27/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		in corso interlocuzioni in corso con le società convenzionate con AWN, o se si è costretti ad aderire ad un ulteriore polizza, con altra società, per poter operare con RC professionale dedicata, in questo settore professionale in essere.	dell'Agenzia delle Entrate, è necessaria per il professionista una polizza specifica, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Allo stato non sono in corso interlocuzioni con le società convenzionate con il CNAPPC, ma si stanno valutando azioni a livello nazionale tese a individuare una polizza adeguata a quanto richiesto nel DL Rilancio.	
450	Ordinamento	si chiede, dal momento in cui un giovane professionista per la partecipazione nei R.T.P. (Raggruppamenti Temporanei di Professionisti) è definito tale dalla data di abilitazione alla professione, se l'iscritto apra la partita IVA solo dopo un lasso di tempo dall'iscrizione all'Albo, perché inattivo nel primo periodo, se sia corretto ritenere che la data di abilitazione all'esercizio professionale sia coincidente con quella di apertura dell'apertura della P.IVA	Con riferimento al quesito posto, corre innanzitutto l'obbligo di segnalare, nuovamente, della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si osserva che in base all'art. 3 comma 2 del RD 2537/1925, tra i requisiti necessari di iscrizione all'Albo è prevista, in particolare, la data del titolo che abilita all'esercizio della professione. A fronte di tale specifica prescrizione di legge, non si ravvisano elementi tali da poter ritenere che la data di abilitazione all'esercizio professionale sia coincidente con quella di apertura dell'apertura della P.IVA, qualora ciò avvenga dopo un certo periodo di iscrizione dall'Albo.	03/10/2016
451	Ordinamento	si chiede, a seguito di alcune richieste pervenute da parte di nostri iscritti, se il Consiglio Nazionale ha avviato qualche procedura per ottenere l'abilitazione degli Architetti al servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate, attualmente utilizzabile solo da alcune categorie di professionisti.	Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che, come già comunicato con la circolare CNAPPC 8/2013, la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per ottenere l'abilitazione degli Architetti al servizio Entratel era stata stipulata nel 2007 ma è stata sospesa nel 2013, per le ragioni addotte nella circolare citata ed a cui si rinvia. E' comunque intenzione di questo Consiglio Nazionale allacciare nuovi rapporti con l'Agenzia delle Entrate anche in merito al servizio Entratel, anche successivamente all'esito del riscontro relativo alla inclusione tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione, di cui si è in attesa di favorevole riscontro.	16/10/2017
452	Ordinamento	si chiede, con riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016, che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018, a quali adempimenti siano soggetti gli Ordini Provinciali in merito alla protezione dei dati personali	Con riferimento al quesito posto, si informa che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018 ha previsto, ai commi da 1020 a 1025 dell'art.1, che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, in particolare predisporre	22/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati e definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.</p> <p>Oltre a ciò, si rammenta che la Legge di delegazione europea 2016/2017 del 25 ottobre 2017, n. 163, all'articolo 13, delega al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento europeo.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tali previsioni normative, occorrerà verificare contenuti e tenore dei provvedimenti che ne deriveranno, per verificare gli adempimenti corretti in tema di protezione dei dati personali.</p>	
453	Ordinamento	si chiede se un architetto iscritto all'Albo eletto senatore quale rapporto possa mantenere con la professione, se vi sono incompatibilità con il nuovo incarico e se è tenuto a acquisire crediti formativi	<p>Con riferimento al quesito posto, l'art. 2 comma 3 del DPR 137/2012 prevede che, per l'esercizio della professione, "non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute".</p> <p>Ne deriva che, in assenza di divieti nella vigente normativa relativa alla professione di architetto, è possibile l'esercizio della professione contestualmente allo svolgimento della carica elettiva.</p> <p>A fronte dello svolgimento dell'esercizio della attività professionale, ne deriverà l'applicazione dell'art. 7 comma 1 del medesimo DPR 137/2012 e, pertanto, l'obbligo formativo.</p>	23/04/2018
454	Ordinamento	<p>a seguito delle dimissioni pervenute da parte del Consigliere iunior si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>1. il consigliere dimissionario arch. iunior risultava l'unica candidata della sezione B, e si chiede come surrogare il Consigliere dimissionario in assenza di altri candidati sia della sezione B, sia della sezione A e, nel caso, sulle modalità con cui effettuare tale sostituzione;</p> <p>2. in assenza di regolamento per il funzionamento del Consiglio, nel caso di inesistenza dell'obbligo</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III -, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, con il seguente tenore: "la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il</p>	18/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		ad effettuare la surroga, il numero di Consiglieri risulterebbe pari a otto, e si chiede, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Ordine, se la modalità di voto all'interno del Consiglio dell'Ordine possa essere equiparata a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del R.D. 2537/1925 per le deliberazioni prese nel corso delle "adunanze generali".	Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi. Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno". Con riferimento al secondo quesito, l'art. 28 comma 3 del Rd 2537/1925 prevede, in sede di assemblea generale, che "le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente", e non appare possibile applicare tale articolo al funzionamento del Consiglio dell'Ordine, dal momento in cui tale previsione non è contenuta nel Capo II, Sezione II del RD 2537/1925.	
455	Ordinamento	si chiedono informazioni dettagliate riguardanti le comunicazioni che l'Ordine è tenuto ad inviare agli Enti (Ministero giustizia, Corte di Appello, Procura Repubblica ecc..) , e se: 1. per le variazioni all'Albo come le "iscrizioni" , se le stesse vanno inviate agli Enti, Se sì, a quali, e se è sufficiente aggiornare l'Albo Nazionale in tempo reale; 2. se i provvedimenti disciplinari come cancellazioni e/o sospensioni vanno inviati obbligatoriamente a quali Enti e se anche a tutti gli Ordini.	Con riferimento al primo quesito (se per le variazioni all'Albo come le "iscrizioni" , se le stesse vanno inviate agli Enti, Se sì, a quali, e se è sufficiente aggiornare l'Albo Nazionale in tempo reale), si osserva che l'art. 23 del RD 2537/1925 prevede le modalità relative alla stampa dell'albo professionale e le prescrizioni relative alla sua diffusione, specificando che deve essere inviato "alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine", nonchè "ai ministeri della giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'istruzione, nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri consigli dell'ordine" prevedendo la trasmissione "a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta". Tale articolo, all'ultimo comma, prevede infine che "agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo". Stante la permanenza della disposizione relativa all'albo cartaceo, rimane comunque ferma tale prescrizione, tenendo presente che per iscrizioni e cancellazioni è comunque vigente l'art. 24 comma 3 del RD 2537/1925, e segnalando che, per le altre variazioni, la possibilità di modifica, in tempo reale, dei dati presenti sull'Albo Unico Nazionale in modalità telematica, ex art. 3 DPR 137/2012, consente un aggiornamento tempestivo dei dati dell'Albo. Con riferimento al secondo quesito (se i provvedimenti disciplinari come cancellazioni e/o sospensioni vanno inviati obbligatoriamente	19/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			a quali Enti e se anche a tutti gli Ordini) si fa presente che i provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo in base al citato l'art. 24 comma 3 del RD 2537/1925.	
456	Ordinamento	<p>si segnala che, a seguito della partecipazione al seminario "Attività amministrativa e gestione contabile" organizzato dal Dipartimento CNAPPC - Riforme e Politiche della Professione – sembrerebbe emerso l'obbligo della nomina del Revisore Legale dei Conti.</p> <p>Dal confronto avuto con altri Ordini della medesima grandezza sembrerebbe che tale obbligo non sussista e tale circostanza è stata confermata dal Commercialista consulente dell'Ordine.</p> <p>Si richiede se la nomina del Revisore Legale dei Conti è un adempimento obbligatorio per l'Ordine.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici con autonomia patrimoniale e finanziaria e con caratteristiche di autonomia e di indipendenza nei confronti dell'ordinamento statale, dal momento in cui sono autofinanziati in base ai contributi di iscrizione all'Albo e non gravano sul bilancio dello Stato (art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125).</p> <p>Anche in base a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo; - dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica. <p>Fra i suoi organi essenziali, è possibile l'istituzione un revisore dei conti, che non è obbligatoria per legge per la natura giuridica dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, stante la natura in parte pubblica dell'Ordine, perché capace di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica altrui, come l'iscrizione all'albo, l'obbligo formativo e la sanzione disciplinare (attraverso un organismo che convive con l'Ordine, il Consiglio di Disciplina), e stanti gli obblighi legati anche alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, oltre alla soggezione della vigilanza da parte del Ministero della Giustizia, l'assenza di un revisore espone l'Ordine a controlli arbitrari, seppur legittimi, da parte di ciascun iscritto sull'operato dell'assemblea in materia di bilancio e contabilità.</p> <p>Ne deriva, in conclusione, che, pur se non sussiste un obbligo esplicito, per un Ordine professionale, di istituire la figura di un revisore dei conti, è comunque preferibile l'istituzione di tale figura, rimanendo comunque nella discrezionalità dell'Ordine richiedente</p>	05/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
457	Ordinamento	<p>si chiedono delucidazioni in merito ad una richiesta di iscrizione di una STP composta da un architetto, ns. iscritto e due laureati in architettura, che ancora non hanno fatto l'esame di stato. Nell'atto costitutivo notarile, la denominazione della STP é indicata con: ".....", dicitura che risulta anche su tutta la documentazione ulteriore, e anche nella registrazione presso la camera di commercio. Nello specifico il nome è quello dell'architetto iscritto e gli altri due sono i giovani diplomati. Si sollevano perplessità in quanto la definizione architects al plurale risulta fuorviante, visto che solo uno dei 3 nominativi risulta essere un architetto abilitato.</p>	<p>ogni diversa valutazione e decisione.</p> <p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'Ordine può comunicare alla STP un diniego di iscrizione solo in base al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 e 9 del DM Giustizia 34/2013 ove non è previsto un sindacato in capo all'Ordine sul nome da conferire in capo alla STP.</p> <p>Occorre tuttavia osservare che per le STP è prevista la presenza anche di "soggetti non professionisti"..."per finalità di investimento" in base a quanto sancito dall'art. 10 della L 183/2011; ne deriva che, se i due laureati in architettura sono soci di mero capitale (aspetto non chiarito nel quesito) sarà comunque possibile l'indicazione dei loro nominativi nella denominazione della STP.</p> <p>Quanto alla denominazione "architects", che, coniugato al plurale, lascia intendere la presenza di più architetti all'interno della STP, si segnala che, l'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Ne deriva che, in base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di "Architetto" anche se non si eserciti esercita la libera professione e non si sia è iscritti all'Albo professionale. Tale possibilità è limitata, ovviamente, a quei professionisti già iscritti all'Albo che si siano cancellati o per coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione o non si siano iscritti all'Albo.</p> <p>Occorre precisare, in conclusione, che il titolo di "Architetto" non autorizza comunque lo svolgimento di attività libero professionali, per cui è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo.</p>	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Rimane comunque salva ogni altra considerazione che vorrà svolgere l'Ordine, in piena autonomia e indipendenza, relativamente a valutazioni di natura etica e deontologica	
458	Ordinamento	si chiede se gli Ordini siano tenuto ad aderire al Portale delle Adesioni - PagoPa.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica del 14 luglio 2016, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa.</p> <p>Rinviando alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza).</p> <p>Non si ravvisano, allo stato, motivi per aderire alla richiesta, dal momento in cui il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, e l'aderire da parte Vostra potrebbe contraddire lo scopo e la finalità della richiesta predetta</p>	13/06/2017
459	Ordinamento	<p>si invia una richiesta di parere pervenuta da un avvocato ed indirizzata all'Ordine.</p> <p>In sintesi, l'avvocato ha proposto un procedimento penale avverso i redattori di una VAS, di cui nessuno è architetto e per cui si rende noto che ci si è avvalsi della collaborazione di un ingegnere.</p> <p>Si chiede all'Ordine un parere per sapere cos'è la redazione di una VAS, quali sono i soggetti competenti e se è necessario essere iscritti ad un albo.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, in base all'art 37 del RD 2537/1925, il Consiglio dell'Ordine "cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria" ed in questo caso non risulta esservi un uso abusivo del titolo di architetto</p> <p>Oltre a ciò, sempre in base al medesimo articolo, l'Ordine "dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto" ed in questo caso il parere richiesto non proviene da una pubblica amministrazione ma, invece, da un avvocato e con la finalità dello svolgimento della propria attività difensiva.</p> <p>Ne deriva che lo stesso Consiglio Nazionale, ex artt. 14 e 17 DLL 382/1944 non è titolato ad emanare pareri nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati in tali disposizioni.</p>	08/09/2017
460	Ordinamento	si segnala che un iscritto, dimissionario, ha recentemente effettuato un cambio di genere e ci chiede la re-iscrizione con il nuovo nome di	Con riferimento a quanto prospettato, si fa presente che il cambio di nome, sesso e di codice fiscale muta formalmente le generalità dell'iscritto; non necessariamente occorre procedere con una nuova	30/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		battesimo. Si chiede se si debba procedere con una nuova iscrizione (nuovo numero di matricola) o se si possa mantenere la precedente iscrizione pur avendo variato sesso, nome e codice fiscale.	iscrizione, dal momento in cui appare necessaria una certificazione, da richiedersi all'iscritto e da effettuarsi presso l'Anagrafe, che si tratta della stessa persona (a titolo esemplificativo che attesti che Caio Giulio Cesare e Caia Giulia Cesare sono la stessa persona); in questo modo potrà essere mantenuto lo "storico" dell'iscritto (Albo, Albo unico, PEC, Portale formazione Im@teria, etc.).	
461	Ordinamento	si segnala, a seguito della avvenuta approvazione della pianta organica già comunicata al Consiglio Nazionale, che la modifica apportata riguarda la figura del dipendente di area C, per il quale viene previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a fronte dell'attuale contratto di somministrazione a tempo parziale, e che tale variazione comporta quindi l'espletamento di una procedura pubblica di assunzione di una nuova unità di area C1, che andrà a sostituire quella attuale, che ha raggiunto il livello C5.	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che, successivamente alla avvenuta approvazione della pianta organica, dovrà essere effettuata la verifica ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs. 165/2011 per accertare la presenza di lavoratori, già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, iscritti ad appositi elenchi di mobilità collettiva.</p> <p>A tal fine l'Ordine dovrà comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 (Funzione Pubblica Regionale) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso, nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.</p> <p>Entro quindici giorni dalla comunicazione, la Funzione Pubblica provvederà ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.</p> <p>Decorsi i 15 giorni, se non si è ricevuta alcuna segnalazione di disponibilità, il Consiglio Provinciale potrà pubblicare il bando per l'assunzione del lavoratore, indicando le mansioni e i requisiti richiesti, da predisporre in conformità a quanto previsto nel DPR 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi).</p> <p>A fronte della variazione della pianta organica, la procedura pubblica di assunzione dovrà essere per una unità di area C1.</p>	18/02/2019
462	Ordinamento	si segnala che, in seguito alle dimissioni dalla carica di Consigliere del Ns. Ordine, presentate da quattro Consiglieri, nella seduta di Consiglio del 5 agosto u.s., il Consiglio preso atto delle dimissioni dichiarate, provvedeva, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 169 del 2015, alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari con la nomina dei subentranti, seguendo l'ordine progressivo dei primi quattro candidati Consiglieri non eletti, di cui all'Elenco Elezioni 2017/2021.	<p>Con riferimento al quesito posto, al fine di non incorrere nelle preclusioni previste dall'art. 17 del Codice Deontologico, appare possibile fissare la prossima seduta di Consiglio, per procedere all'insediamento dei Consiglieri subentranti, dopo le elezioni Regionali del 20 e 21 settembre p.v., dal momento in cui uno dei Consiglieri subentranti è candidato al Consiglio Regionale.</p> <p>Quanto alla candidatura dell'attuale Consigliere Tesoriere, si rammenta la necessità del rispetto del citato art. 17 del Codice Deontologico, con le modalità e le forme ritenute opportune in piena autonomia e indipendenza.</p>	21/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Dovendo fissare la prossima seduta di Consiglio, per procedere anche all'insediamento dei Consiglieri subentranti, si chiede se la seduta stessa possa essere fissata prima delle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre p.v., posto che uno dei Consiglieri subentranti è candidato al Consiglio Regionale, così come è ugualmente candidato l'attuale Consigliere Tesoriere.		
463	Ordinamento	si sottopone una questione di un iscritto, che intenderebbe candidarsi alle prossime elezioni comunali, e che segnala che in base a recente giurisprudenza della Corte dei Conti, allegata al quesito, in base all'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 per chi ha in essere una carica elettiva, qualsiasi altro incarico da parte di una pubblica amministrazione da diritto esclusivamente al riconoscimento a un rimborso spesa, ricomprendendo in tal senso anche gli incarichi costituenti prestazioni professionali per una Pubblica Amministrazione.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la questione non attiene ad aspetti ordinistici, ma è relativa ai diritti soggettivi di un iscritto che, attraverso l'Ordine, vorrebbe essere in qualche modo legittimato ad avere una interpretazione a lui favorevole dell'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010; si fa presente, al riguardo, che il CNAPPC non possiede in alcun modo competenze di fornire interpretazioni autentiche di una norma di legge, che invece spetta, quanto alla legittimità, alla Corte Costituzionale, mentre quanto alla interpretazione alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno, ed a cui si invita l'iscritto a rivolgersi.	11/05/2016
464	Ordinamento	si segnala che, a seguito delle dimissioni di un Consigliere in carica è necessario l'ingresso del primo dei non eletti, che risulta essere stato Consigliere dell'ordine per quattro volte consecutive dal 2003 al 2017 (il biennio 2003/2005 e i tre quadrienni successivi). Si chiede a tal fine, anche a fronte delle modifiche apportate all'art. 2 comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010, un parere in merito alla possibilità di ingresso del primo dei non eletti all'interno del Consiglio.	Con riferimento alla questione prospettata, si invita l'Ordine ad una puntuale lettura ed autonoma interpretazione sia della circolare 90/2016 e relativi allegati, già in possesso dell'Ordine, sia del riscontro fornito dal Ministero della Giustizia in data 7.3.2011, e comunicato agli Ordini con circolare 22/2011 (che si allega), relativamente allo status di Consigliere, ritenuto dal Ministero "regolato in modo identico tanto se lo stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, quanto se viene successivamente nominato - quale primo dei candidati non eletti - in sostituzione di altro che sia venuto a mancare". Inoltre il CNAPPC si è già espresso in sede giurisdizionale sulla questione del quarto mandato con la sentenza Reg. Dec. 33/2017 nella quale si è dato atto che non è legittimo svolgere un quarto mandato consecutivo, annullando l'elezione del consigliere eletto che ricadeva in simile situazione. Spetta quindi all'Ordine adottare le determinazioni più opportune	02/11/2017
465	Ordinamento	si chiede se esistano oggettivi impedimenti deontologici o normativi in merito alla	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che non sussistono motivi ostativi nel prevedere, per un Consigliere	21/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		retribuzione dei consiglieri dell'Ordine nel caso di attività di docenza o ruoli di coordinamento all'interno di attività di formazione professionale promosse dall'Ordine stesso. Si chiede anche se corsi prodotti dall'Ordine con finanziamenti pubblici, regionali o altri enti, abbiano altresì i medesimi vincoli di retribuzione per i Consiglieri.	<p>dell'Ordine, un compenso o indennità legata all'espletamento di attività di docenza o ruoli di coordinamento all'interno di attività di formazione professionale promosse dall'Ordine stesso.</p> <p>Occorrerà tuttavia prevedere che tali compensi, non essendo a titolo gratuito, dovranno essere soggetti agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed al conseguente obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, come specificato nella circolare CNAPPC 55/2017 ed a cui si rinvia. Tali adempimenti saranno necessitati anche nel caso di corsi prodotti dall'Ordine con finanziamenti pubblici, regionali o altri enti, ove si prevedano compensi.</p> <p>Occorrerà verificare infine per tale ultima casistica (corsi prodotti dall'Ordine con finanziamenti pubblici, regionali o altri enti) se la normativa che ha dato origine alla possibilità di finanziamento - non specificata nel quesito - preveda prescrizioni sulle modalità di incarico e relativi compensi per l'espletamento di attività di docenza o ruoli di coordinamento all'interno di attività di formazione professionale.</p>	
466	Ordinamento	si chiede lo statuto dell'Ordine Architetti, dove possa essere stato depositato e se il Consiglio Nazionale ne abbia copia	<p>Con riferimento a quanto richiesto si osserva che, in base all'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, viene istituito l'ordine degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, prevedendo che ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti. L'art. 1 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede che l'ordine degli architetti è costituito in ogni provincia, avente sede nel comune capoluogo. Tale legge prevede poi le modalità di funzionamento dell'Ordine, demandando tali regole anche al Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e, quanto alla elezione dei Consiglieri dell'ordine, al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.</p> <p>Ne deriva che, come si evince dalle disposizioni sopraindicate, l'Ordine è un ente pubblico non economico istituito per legge, e soggetto alle citate disposizioni per il suo funzionamento, non essendo quindi dotato di statuto, a cui è invece soggetto ogni organismo di diritto privato.</p>	26/02/2019
467	Ordinamento	si chiede un riferimento normativo per attivare una procedura di cancellazione d' ufficio o comunque la gestione della situazione di alcuni iscritti.	Con riferimento al quesito posto si evidenzia preliminarmente che in tema di quote associative e di conseguente applicazione ed interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine e, per l'aspetto	04/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Nello specifico i casi in cui gli iscritti, pur sollecitati tramite diversi canali, risultano totalmente irreperibili e inadempienti nei pagamenti delle quote da diversi anni. Si chiede se sia possibile che il Consiglio dell'Ordine possa cancellarli d' ufficio e la modalità operativa da adottare.</p>	<p>disciplinare, del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, si osserva che il CNAPPC, con nota prot. 2094 del 29/07/1998 che si allega, si è già occupato della questione oggetto del quesito, e, nel precisare che la morosità di un iscritto consente esclusivamente la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto stesso, comunicava che la cancellazione è possibile solo se l'interessato perda uno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, come ad esempio quello della residenza. In tale nota si comunicava, altresì, che qualora non fosse possibile notificare un provvedimento, perchè il destinatario risulta irreperibile e rifiuta di riceverne copia, si applica l'art. 140 del Codice di procedura civile.</p> <p>Oltre a ciò, in via generale ed astratta si fa comunque presente che appare possibile cancellare per irreperibilità un iscritto moroso che non ha ritirato le raccomandate inviategli, restituite con la dicitura "al mittente per compiuta giacenza" e che non ha provveduto a ritirare un atto notificato con ufficiale giudiziario entro i 10 giorni previsti, previa verifica dell'esattezza della residenza o del domicilio mediante certificato anagrafico che attesti la correttezza dell'indirizzo.</p> <p>Rimane comunque fermo, da parte dell'Ordine il rispetto del Regolamento per la riscossione dei contributi del CNAPPC, inviato a tutti gli Ordini con circolare 129/2016, ove si prevede che costituisce causa di inesigibilità del contributo di spettanza del CNAPPC una documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie nei confronti dell'iscritto, o comunque una documentata antieconomicità dell'azione di recupero.</p>	
468	Ordinamento	<p>si segnala che un iscritto all'Albo (architetto iunior) ha presentato richiesta d'iscrizione nella sezione A settore Pianificazione Territoriale chiedendo di conservare l'iscrizione anche nella sezione B; si chiede se è possibile avere la doppia iscrizione (sez. B come architetto iunior e sez. A come pianificatore) e in caso affermativo come</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare 54 del 2009 ed all'allegato parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, che ad ogni buon fine si rinvia, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>In base a quanto già precisato in precedenza, un professionista, già</p>	22/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		deve essere calcolata la quota d'iscrizione.	iscritto nella Sezione B settore architettura, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla “sezione A – settore pianificazione territoriale”. Quanto alla quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo, tenendo tuttavia presente che la quota di iscrizione all'Albo debba comunque ritenersi unica.	
469	Ordinamento	<p>si chiede se un architetto e/o ingegnere (iscritto all'Albo) assunto presso un comune (con meno di 10.000 abitanti) con incarico a tempo determinato (tempo pieno) ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000, come Responsabile del Servizio Urbanistica e/o Lavori Pubblici, possa</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere attività di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza presso il comune ove è stato assunto o se possa svolgere solo funzione di R.U.P.; - se possa svolgere la libera professione attraverso prestazioni professionali per privati nel comune ove svolge la mansione di Responsabile del Servizio Urbanistica come dipendente a tempo determinato; - se nella mansione di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di un comune sempre con contratto a tempo determinato, un architetto e/ingegnere possa incaricare un altro architetto e/o ingegnere assunto presso lo stesso comune con lo stesso tipo di contratto a tempo determinato, con mansione di Responsabile del Servizio Urbanistica, di eseguire per il ripetuto comune attività di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e sicurezza; - se nel caso in cui per il tipo di contratto non si può svolgere attività di progettazione ecc. anche chi affida l'incarico commette un illecito. <p>Si chiede la legittimità di tali profili anche sotto il</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente che, a fronte dell'incarico ex art. 110 D.Lgs 267/2000, occorrerebbe verificare documenti non allegati al quesito, ovvero l'avviso pubblico per la selezione a tempo determinato, il piano di fabbisogno del personale, la categoria di posto ricoperto e le mansioni attribuite in base al posto ricoperto.</p> <p>Tali aspetti appaiono necessari per poter fornire una risposta corretta a tutte le implicazioni contenute nelle richieste che compongono il quesito.</p>	30/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		punto di vista deontologico.		
470	Ordinamento	si chiede cosa debba fare un architetto non in possesso di partita IVA per una prestazione occasionale	<p>Con riferimento al quesito posto, l'architetto non in possesso di partita iva per incassare una prestazione occasionale dovrà rilasciare notula o quietanza fuori campo iva ma soggetta a ritenuta d'acconto del 20%.</p> <p>Sul suddetto documento va altresì apposta, ai sensi del DPR n.642/72, una marca da bollo di € 2,00 se l'importo della quietanza sia superiore ad € 77,47.</p> <p>Va comunque precisato che per prestazione occasionale deve intendersi un rapporto di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro (circolare INPS 49/2013 e circolare 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica).</p> <p>L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede poi, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Appare difatti evidente che "l'attività professionale" è si composta da una serie di operazioni, ma non si misura tanto in termini di numero o di importo delle prestazioni quanto in relazione alla sussistenza di una "disponibilità stabile", pur non essendo richiesta una specifica organizzazione; ne deriva che per architetti che svolgono l'attività in maniera occasionale e non continuativa viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità nel momento in cui non ne viene effettuata una sola prestazione bensì una serie, o comunque più prestazioni professionali.</p>	10/09/2015
471	Ordinamento	<p>si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un professionista può essere contemporaneamente iscritto presso più Ordini Professionali, in tal caso Architetti e Ingegneri e/o Geometri 2. si può essere iscritti in modo distinto a più sezioni dell'albo (Architetti e/o Pianificatori, e/o Paesaggisti e/o Conservatori) avendo, di conseguenza, più numeri di matricola 3. il domicilio fiscale acquisito con incarico di Funzionario e/o Dirigente possa essere equiparato 	<p>Con riferimento ai quesiti posti, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, quanto alla prima questione (se un professionista può essere contemporaneamente iscritto presso più Ordini Professionali, in tal caso Architetti e Ingegneri e/o Geometri) il combinato disposto del R.D. 2537/1925 e del R.D. 274/1929 per i Geometri, non sembrerebbe porre uno specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri o al Collegio dei Geometri.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque</p>	28/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>al domicilio fiscale ai fini dell'iscrizione in altra provincia diversa dalla residenza, e nello specifico, se un funzionario della Sovrintendenza di Caserta con residenza in altra provincia possa chiedere l'iscrizione all'Ordine per il solo fatto che la sua giornata lavorativa si svolgerà in maniera esclusiva nella provincia di Caserta.</p>	<p>soggetto, dal punto di vista disciplinare, a ogni sorta di valutazioni che potranno venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri o da quello dei Geometri</p> <p>In via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto o di Geometra, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Quanto alla seconda questione (se si può essere iscritti in modo distinto a più sezioni dell'albo -Architetti e/o Pianificatori, e/o Paesaggisti e/o Conservatori- avendo, di conseguenza, più numeri di matricola) come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24 marzo 2005, entrambi inviate a tutti gli Ordini, l'art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/2001 prevede la possibilità di iscrizione di un professionista a più settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; va aggiunto che, a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione</p> <p>Con riferimento alla "sezione A – settore architettura", appare superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori</p> <p>Quanto alla terza questione (se il domicilio fiscale acquisito con incarico di Funzionario e/o Dirigente possa essere equiparato al domicilio fiscale ai fini dell'iscrizione in altra provincia diversa dalla residenza) si osserva che con l'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526 è possibile iscriversi all'Ordine in base al possesso del</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>requisito della residenza o del domicilio professionale.</p> <p>L'art. 43 del Codice Civile prevede che per domicilio professionale debba intendersi la sede principale dei propri affari e interessi. Ne deriva che appare logico e ragionevole affermare che il professionista interessato sia iscritto presso l'Ordine richiedente, per il tramite del domicilio professionale, quando lo stesso professionista svolga e attesti la propria attività lavorativa - qualsiasi essa sia - nella provincia del Consiglio dell'Ordine presso cui chiede l'iscrizione.</p> <p>Rimane comunque ferma, da parte dell'Ordine, ogni diversa valutazione e decisione al riguardo, stante la competenza esclusiva in tema di iscrizione all'albo professionale (art. 5, punto 1), l. 1395/1923 e art. 8 r.d. 2537/1925).</p>	
472	Ordinamento	<p>si segnala che un iscritto all'Ordine degli Ingegneri ha chiesto se è compatibile la sua contemporanea iscrizione al nostro Ordine, e si chiede se ciò sia possibile e di precisare se dovrà formarsi per entrambi gli Ordini Professionali.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Consiglio Nazionale, con risposta a quesito prot. 0001270 del 28.9.2018 ha già fornito risposta all'Ordine richiedente relativamente a identica tematica (contemporanea iscrizione all'ordine degli architetti ed ingegneri), e non sussistono ad oggi ragioni dal discostarsi da quanto già espresso.</p> <p>Ci si limita ad aggiungere che. a fronte della contemporanea iscrizione all'ordine degli architetti ed ingegneri. occorrerà evitare, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale, che deve ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza, specificando sempre ed in ogni caso, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Il professionista è difatti tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata, che lo metterebbe al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva di ciascun Consiglio di Disciplina presso l'Ordine.</p> <p>Stante la doppia iscrizione all'Albo, il professionista dovrà sottostare anche alle disposizioni deontologiche previste per gli Ingegneri e, di conseguenza, adempiere agli obblighi formativi da essi previsti, in base al regolamento del CNI, sostanzialmente diverso da quello dello scrivente Consiglio nazionale ed, ad oggi, non ancora soggetto a regole comuni di riconoscimento reciproco per i cfp.</p>	07/08/2020
473	Ordinamento	<p>si chiede, in estrema sintesi, se un professionista</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'iscritto</p>	14/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		sospeso temporaneamente dall'Ordine è tenuto al pagamento della quota annuale oppure può ritenersi esente fino al reintegro.	sospeso è, comunque, sempre una persona iscritta all'Albo e non cancellata, ed è quindi tenuta ad assolvere a tutti i doveri collegati all'iscrizione all'Albo, tra cui il contributo di iscrizione all'Albo, dovuto indipendentemente dal concreto esercizio dell'attività professionale ex art. 5 comma 2 L. 24 giugno 1923 n. 1395.	
474	Ordinamento	<p>si chiede la procedura per espletamento di un concorso pubblico part-time a tempo indeterminato per la copertura di n. 2 posti categoria B1.</p> <p>Si evidenzia che l'Ordine ha deliberato la nuova pianta organica, che il Consiglio Nazionale ha approvato la delibera di determinazione, e si chiede di voler indicare le modalità per l'espletamento della procedura di mobilità obbligatoria da inviare alla funzione pubblica per il proseguo del concorso.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che, successivamente alla avvenuta approvazione della pianta organica, dovrà essere effettuata la verifica ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs. 165/2011 per accertare la presenza di lavoratori, già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, iscritti ad appositi elenchi di mobilità collettiva.</p> <p>A tal fine l'Ordine dovrà comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 (Funzione Pubblica Regionale) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso, nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.</p> <p>Entro quindici giorni dalla comunicazione, la Funzione Pubblica provvederà ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.</p> <p>Decorsi i 15 giorni, se non si è ricevuta alcuna segnalazione di disponibilità, il Consiglio Provinciale potrà pubblicare il bando per l'assunzione del lavoratore, indicando le mansioni e i requisiti richiesti, da predisporre in conformità a quanto previsto nel DPR 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi).</p> <p>La Commissione dovrà essere nominata in conformità a quanto previsto nel DPR 9 maggio 1994, n. 487; ne deriva che, a titolo esemplificativo, non potranno essere presenti componenti del consiglio di Crotone e Sindacalisti. Essendo un lavoratore di Area B, nella commissione dovranno esservi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Dirigente di II fascia; - un professionista o specializzato nell'area di assunzione; - un esperto in lingue. <p>Riguardo, infine, alla posizione del lavoratore, si rammenta che è possibile assumere personale part time per un massimo del 25% della dotazione organica complessiva. Il part time non può essere inferiore al 30% del full time, ossia l'orario minimo è di 10 h 48' settimanali. Andrà inquadrato nella categoria B. Il lavoratore da</p>	14/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			assumere, se avverrà per bando pubblico, dovrà avere un diploma di istruzione secondaria di primo grado.	
475	Ordinamento	<p>si allega documentazione inerente una procedura in carico all'Ordine, ove l'atto cronologicamente più recente attiene ad una richiesta di accesso agli atti, formulata nei confronti dell'Ordine.</p> <p>Con tale richiesta si chiede l'esame e l'estrazione di copia di una relazione trasmessa da un architetto in riscontro ad un esposto inoltrato nei suoi confronti e della relazione del consigliere dell'Ordine delegato in merito alla rappresentazione dei fatti.</p> <p>In occasione del convegno dell'Onsai mi era stato anticipato, dal Presidente dell'Ordine di Chieti, che avevano in essere alcune criticità relativamente ad una richiesta di accesso agli atti che era pervenuta presso l'Ordine, e che avrebbero inviato specifica richiesta.</p>	<p>Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti formulata nei confronti dell'Ordine, si evidenzia che gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente, costituiscono la fonte generale del diritto di accesso agli atti, e sono applicabili relativamente all'esame ed estrazione di copia di documenti che riguardano un procedimento disciplinare (cfr. ex multis TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza 1063 del 27 aprile 2011, e sentenza 6 aprile 2009 n. 3160).</p> <p>L'art. 24 comma 7 della L. 241/1990 prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>La 241/1990, all'art. 24 comma 4, attribuisce anche in capo all'Ordine provinciale uno specifico potere discrezionale, e cioè il potere di differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso solo per un periodo di tempo determinato; il differimento può essere concesso nei casi e nei limiti di cui all'art. 24, e deve essere motivato (art. 25 comma 3).</p> <p>Con riferimento al differimento, il DPR 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, prevede inoltre all'art. 9 comma 2 che "il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa", prevedendo un obbligo di motivazione relativo al differimento (art.</p>	01/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>9 comma 1) e una espressa indicazione della durata del differimento (art. 9 comma 3).</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che è salvo il poterdovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie (cfr. Consiglio Di Stato, Sez. IV - sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111).</p> <p>Dal momento in cui la richiesta di accesso agli atti incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza in conclusione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fronte di un esposto nei confronti di un iscritto, una delle parti coinvolte può accedere agli atti solo a procedimento concluso e non in itinere, dovendo a tal fine essere motivato il differimento all'accesso, specificando altresì anche il termine entro cui potrà essere consentito l'accesso (nel caso di specie non è specificato se il procedimento disciplinare è stato attivato ed è in essere); - solo a procedimento disciplinare concluso, qualora esso sia stato attivato (aspetto non specificato nella documentazione) una delle parti può accedere agli atti; - i soggetti controinteressati devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006. 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
476	Ordinamento	si segnala, con riferimento ad un quesito già riscontrato e relativo ad una richiesta di accesso agli atti relativa ad una questione disciplinare, è stata formulata nuova richiesta di accesso da parte dell'interessato, e si chiede una valutazione in tal senso	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che, come già specificato nella precedente risposta a quesito prot. 0000132 del 1.2.2018, è possibile differire l'accesso ai documenti richiesti, ossia di negare l'accesso solo per un periodo di tempo determinato, a patto che vi sia adeguata motivazione.</p> <p>Occorrerà pertanto rispondere al richiedente comunicandogli formalmente un differimento all'accesso agli atti ex art. 24 comma 4 L. 241/1990, motivato dalla attività istruttoria che deve essere svolta dal Consiglio di Disciplina, e limitando temporalmente tale differimento ad un termine ragionevole di sessanta giorni.</p> <p>Quanto all'aspetto che non è stato ancora nominato il nuovo Consiglio di Disciplina, si rammenta che il "vecchio " Consiglio di Disciplina rimane in carica fino all'insediamento del "nuovo", e pertanto l'attività disciplinare potrà essere svolta dal Consiglio di Disciplina ancora in carica.</p>	10/05/2018
477	Ordinamento	si chiede, a fronte della venuta meno delle due segretarie dell'Ordine, di poter ottenere uno strumento di procedura che sappia definire, con il massimo dettaglio possibile, gli aspetti amministrativi e procedurali in capo alla Segreteria ed al Segretario, per armonizzare a livello nazionale le procedure	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che la richiesta di uno strumento di procedura che sappia definire, con il massimo dettaglio possibile, aspetti amministrativi e procedurali in capo alla Segreteria ed al Segretario non appare agevolmente percorribile, a fronte della autonomia organizzativa e contabile in capo a ciascun Ordine.</p> <p>Allo stato, è possibile fornire il “ Regolamento Organico tipo del personale dipendente dagli Ordini, Collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali e delle casse conguaglio prezzi” fu adottato dal Consiglio Nazionale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17 del DPR 494/1987, che ha modificato l'art. 3 del DPR 267/1997, e fu comunicato a tutti gli Ordini con circolare 10.7.1989 n. 21338, che si allega assieme al regolamento tipo.</p> <p>Quanto ivi contenuto andrà comunque ricordato con la seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPR 8 maggio 1987, n. 267 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici); - DPR 25 luglio 1997, n. 404 (Regolamento recante le modalita' per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali); - CCNL sugli Enti Pubblici non economici (dal 1994 al 2005); - testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs 165/2001; - DPR 16 aprile 2013, n. 62 relativo al codice di comportamento. 	21/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
478	Ordinamento	<p>si pongono i seguenti quesiti con riferimento ai professionisti morosi:</p> <p>1) l'iscritto sospeso è tenuto al pagamento delle quote di iscrizione durante l'anno/anni di sospensione?</p> <p>2) l'iscritto moroso, sospeso o non ancora sospeso, che chiede la cancellazione può essere cancellato senza che abbia prima provveduto al pagamento delle quote?</p> <p>3) Qualora l'iscritto sospeso per morosità provveda al saldo di quanto dovuto, la revoca della sospensione deve essere effettuata dal Consiglio dell'Ordine o dal Consiglio di Disciplina?</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di contributi di iscrizione all'Albo, vi è competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine relativamente all'aspetto amministrativo di riscossione delle quote, mentre vi è competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina relativamente all'aspetto disciplinare della morosità dell'iscritto.</p> <p>In via generale ed astratta, giova rammentare che l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La disposizione citata dunque dà facoltà di sospendere l'iscritto moroso, dall'esercizio della professione, fintanto che quest'ultimo non paghi le somme dovute all'Ordine, così comminando una sanzione a carico del professionista che non contribuisce al necessario finanziamento dell'Ordine.</p> <p>Ne derivano, a fronte di quanto sopra esposto, le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iscritto sospeso è tenuto al pagamento delle quote di iscrizione durante l'anno/anni di sospensione, dal momento che il professionista continua ad essere iscritto e non è cancellato. - l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità. Va aggiunto altresì che l'iscritto che presenta istanza di cancellazione nonostante la morosità delle quote di iscrizione all'Ordine, effettua un riconoscimento implicito, a fronte della presentazione di tale istanza di essere ancora iscritto all'Albo e di non volerlo più essere, così accettando che risulterebbero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo non ancora pagate. - l'art. 8 comma 11 del DPR 137/2012 prevede che "restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina". A fronte di quanto sopra, esaminato l'art. 2 della L. 3 	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>agosto 1949, n 536 sopra citato, appare possibile sostenere che in relazione alla revoca di sospensione di un iscritto avvenuta per morosità, a fronte dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per annualità pregresse, l'atto di revoca debba essere emesso, allo stato, da un Collegio del Consiglio di Disciplina. Appare opportuno aggiungere che, stante la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine relativamente all'aspetto amministrativo di iscrizione e tenuta dell'Albo, l'atto di revoca della sospensione a tempo indeterminato, allo stato, dovrà essere formalmente comunicata dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine, al fine di poter permettere a quest'ultimo l'indicazione, all'interno dell'Albo, che l'iscritto non è più sospeso, ed al fine di poter far effettuare all'Ordine le comunicazioni connesse e conseguenti.</p>	
479	Ordinamento	<p>si trasmette la documentazione intercorsa con l'Ordine di Monza, dalla cui disamina si ricostruisce quanto segue.</p> <p>L'Ordine di Como delibera l'indizione delle elezioni in data 15 novembre, indicando per il quorum i professionisti iscritti in quella data.</p> <p>Il 17 novembre arriva dall'Ordine di Monza una comunicazione con cui viene comunicato l'iscrizione per trasferimento da Como a Monza, indicando come data di iscrizione a Monza quella del 15 novembre (due giorni dopo la ricezione della comunicazione).</p> <p>Secondo l'Ordine di Monza, come da comunicazione intercorsa il 23 novembre, l'art. 24 ultimo comma del R.D. 2537/1925 prevede che l'Ordine di provenienza disponga la cancellazione una volta avvenuta l'iscrizione all'Albo del nuovo Ordine, e la cancellazione dall'Ordine di provenienza avviene quindi in un momento successivo rispetto alla data di iscrizione al nuovo Ordine, con effetto alla data di quest'ultima iscrizione.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 24 comma 3 del RD 2537/1925 prevede, con riferimento al trasferimento da un Ordine ad un altro, che "avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione".</p> <p>In base a quanto prescritto, la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine di provenienza (vecchio Ordine) avverrà solo successivamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso l'Ordine di destinazione (nuovo Ordine).</p> <p>Nel caso di specie, essendo pervenuta al vecchio Ordine, dal nuovo Ordine, la comunicazione di iscrizione a seguito di trasferimento in data 17 novembre, il vecchio Ordine provvederà alla cancellazione dell'iscritto al momento della effettiva conoscenza della avvenuta iscrizione nel nuovo Ordine (il citato 17 novembre).</p> <p>Ad ogni buon fine si fa comunque presente, dalla disamina di delibera di indizione delle elezioni allegata al quesito, che il trasferimento dell'iscritto sopra descritto non muta il quorum indicato nella predetta delibera di indizione.</p>	22/12/2017
480	Ordinamento	<p>si segnala che il titolare di uno studio ha suddiviso le specializzazioni in capo alle singole persone</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, il presupposto oggetto del quesito è che un professionista ha nominato, tra i suoi</p>	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>(sicurezza 81/08 e VVF ex 818); dovendo partecipare ad un bando pubblico per l'affidamento di coordinamento sicurezza (progettazione ed esecuzione), il titolare dello studio non ha la qualifica poiché in capo al dipendente, non iscritto all'albo.</p> <p>Si fa presente che il Responsabile dell'ufficio pubblico chiede di formare un raggruppamento temporaneo ma ciò è impossibile poiché il dipendente non ha partita IVA e che, nelle varie forme è prevista la partecipazione di libero professionista singolo, associato, consorzio, società, ma non si cita lo studio di professionista singolo con dipendenti in grado di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel disciplinare.</p> <p>Si chiede se il professionista può partecipare dichiarando che ha le competenze (che sono all'interno dello studio) quando invece sono in capo ad un suo diretto dipendente.</p>	<p>dipendenti, uno responsabile della sicurezza ex 81/2008 ed un altro VVFF ex 818.</p> <p>Nel quesito non viene specificato se, nonostante la nomina, i dipendenti del professionista avessero o meno le competenze necessarie per ricoprire tale ruolo.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che le disposizioni vigenti su raggruppamenti, su società tra professionisti (STP) e consorzi presuppongono sempre il rispetto di determinati criteri e requisiti, legati allo svolgimento di attività professionale (o al confrimento di capitale per la STP per i soci di puro capitale); nel caso di specie, invece, sussiste, all'evidenza, un rapporto di subordinazione o parasubordinazione con i propri dipendenti, che pertanto non forniscono un apporto concreto allo studio se non quello derivante dal rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Allo stato, quindi, in base a come prospettata la questione, appare difficile sostenere che il professionista possa partecipare ad un bando pubblico dichiarando che ha le competenze (che sono all'interno dello studio) quando invece sono in capo ad un suo diretto dipendente.</p>	
481	Ordinamento	<p>si segnala che l'Ordine scrivente in data 16 dicembre 2017 ha trasmesso il verbale di conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo compilato dal Presidente del Seggio Elettorale al Ministero della Giustizia Ufficio III a mezzo PEC, e successivamente ha trasmesso la comunicazione di insediamento e di distribuzione delle cariche sia al Ministero stesso che a tutti gli Enti interessati.</p> <p>Si fa presente che ad oggi non è pervenuta la comunicazione di Convalida dal Ministero, documento che in passato ci inviava in tempi brevi dopo la trasmissione del verbale; il Ministero previa richiesta, ha dato riscontro facendo presente che "l'amministrazione vigilante non è tenuta né a dare avviso della scadenza ai singoli ordini e collegi, né a convalidare</p>	<p>Con riferimento a quanto esposto, preliminarmente si segnala della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art. 3 comma 20 del DPR 169/2005 si limita a prevedere che "Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia", ed all'art. 2 comma 4 che "I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati".</p> <p>Le vigenti disposizioni non prevedono quindi alcuna comunicazione di convalida da parte del Ministero vigilante, essendo per legge l'atto che determina la nomina di Consigliere dell'Ordine, e la sua durata, la comunicazione di proclamazione del risultato elettorale; ne deriva che, nell'interesse della completezza documentale nella sezione Trasparenza del Sito Istituzionale dell'Ordine, andrà pubblicato l'atto di proclamazione del risultato delle elezioni di cui all'art. 3 comma 20 del DPR 169/2005.</p>	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		l'insediamento del consiglio". Si chiede parere al riguardo, in particolare nell'interesse della completezza documentale nella sezione Trasparenza del Sito Istituzionale dell'Ordine.		
482	Ordinamento	<p>si segnala, con riferimento alla privacy, se il Consiglio dell'Ordine territoriale debba nominare il CDD (Consiglio di Disciplina) e/o i suoi membri come Responsabili esterni del trattamento ovvero, diversamente, mere persone autorizzate del trattamento.</p> <p>Si evidenzia che</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato i membri del CDD non hanno autonomia decisionale, se non nel merito, in quanto non hanno accesso alle misure di sicurezza predisposte dall'Ordine territoriale né le possono modificare e/o integrare e le segretarie sono dipendenti del Consiglio dell'Ordine; ragion per cui parrebbe legittima la nomina a soggetti autorizzati del trattamento; - dall'altro il CDD ed i propri membri trattano in prima battuta dati personali (contenuti negli esposti e/o nei provvedimenti disciplinari adottati) sui quali non c'è e non vi può essere alcuna forma di ingerenza da parte del Consiglio dell'Ordine; ragion per cui parrebbe legittima la nomina del CDD a responsabile esterno del trattamento. 	<p>Con riferimento alla questione posta, appare sufficiente osservare che l'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012 specifica che il Consiglio di Disciplina è presso il Consiglio dell'Ordine, e pertanto esso non ha propria autonomia, essendo strutturato all'interno dell'Ordine predetto, ed utilizzandone mezzi e strumenti. Essendo presso l'Ordine, quindi, ed essendo sprovvisto di autonomia contabile, il Consiglio di Disciplina soggiace alle regole dell'Ordine, anche con riferimento ai dati personali, detenuti dall'Ordine ed utilizzati dal Consiglio di Disciplina per finalità di natura disciplinare.</p> <p>E non a caso, con la circolare CNAPPC 51/2018, per fornire un supporto agli Ordini in ambito privacy, è stato allegato anche una bozza di regolamento, da approvare con delibera consiliare, che illustra figure e compiti del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati, delle misure di sicurezza del trattamento del registro delle attività di trattamento. In tale regolamento, al fine di ovviare a potenziali criticità, viene individuato l'Ordine come titolare del trattamento, specificando tra le finalità, che vi è anche quella del "trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso l'Ordine per finalità di natura disciplinare".</p> <p>Ne deriva che i componenti del Consiglio di Disciplina possono ritenersi soggetti autorizzati al trattamento, per le ragioni sopra esposte.</p>	13/12/2019
483	Ordinamento	<p>si chiede se:</p> <p>l'Ordine, in qualità di stazione appaltante, come si deve regolare con l'affidamento degli incarichi a consulenti ed i collaboratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esiste una soglia sotto la quale non sia obbligatorio il CIG oppure, per bandire gare d'appalto, deve ottenerlo passando sempre tramite Rasa e Ausa; - se questo vale anche per gli affidamenti diretti 	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in tema di CIG, di gare di appalto e di affidamenti diretti, il Consiglio Nazionale non può sostituirsi o fornire indicazioni che si discostino dalle prescrizioni dell'ANAC.</p> <p>Al riguardo, al seguente indirizzo web https://www.anticorruzione.it sono disponibili tutte le FAQ dell'ANAC (domande e risposte) in tema di CIG e CUP.</p> <p>Al riguardo, è opportuno sia rammentare quali soggetti rientrano nella definizione di amministrazione aggiudicatrice ex art. 3 comma 1 lett. a del D. Lgs 50/2016, ovvero anche "gli altri enti pubblici non</p>	20/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			economici" (cfr. faq A11 dell'Autorità) sia che, per gli importi inferiori a euro 40.000 è previsto l'inserimento di uno Smart Cig (faq A.7.1.dell'Autorità). E' quindi opportuna una disamina di tali FAQ ed, in difetto, un raffronto diretto con l'ANAC.	
484	Ordinamento	si chiede di conoscere il termine esatto per la convocazione dell'Assemblea in oggetto a seguito di proroga decisa dal Decreto Salva Italia (ad oggi termini di approvazione dei bilanci degli Ordini sono differiti al 30 giugno in base all'art 107 del DL n. 18/2020).	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che i termini di approvazione dei bilanci degli Ordini sono differiti al 30 giugno in base all'art 107 del DL n. 18/2020; a fronte di tale scadenza, è stato posto specifico interpello in data 7 maggio 2020 al Ministero della Giustizia, al fine di avere indicazioni certe ed univoche per il regolare svolgimento dell'Assemblea dell'Ordine, le cui risultanze, all'esito, saranno comunicate agli Ordini.	20/05/2020
485	Ordinamento	si chiede 1) Gli Ordini con un numero di iscritti inferiore a 8000 unità, in base alle disposizioni normative vigenti, non sono tenuti ad approvare il P.T.F.P., ma ad adottare solamente una Pianta Organica. Quest'ultima, una volta deliberata dal Consiglio, può restare in vigore fino ad eventuale nuova variazione o deve essere approvata con cadenza triennale o eventuale altra cadenza temporale specifica? 2) Quando si invia la rendicontazione degli Iscritti al CNAPPC occorre inviare il prospetto dei morosi con la specifica dei procedimenti disciplinari. Quali sono le informazioni da relazionare in questa specifica? 3) Per il pagamento annuale del contributo al CNAPPC si dovrà adottare il sistema PagoPA? Verranno inviate delle specifiche circa le modalità operative?	Con riferimento al primo quesito, si osserva che l'art. 1 comma 3 del DPR 25 luglio 1997, n. 404 prevede che la determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Ordine deve essere effettuata, "in ogni caso, di norma con cadenza triennale", anche per gli Ordini con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità; la determinazione della dotazione organica dovrà essere quindi approvata dall'ordine in base a tale specifica prescrizione. Con riferimento al secondo quesito, in base al Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, inviato agli ordini con circolare 129/2016, occorrerà specificare di aver aperto procedimento disciplinare ai fini dell'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza; si precisa che il Consiglio nazionale, nel caso in cui l'Ordine dimostri di rientrare nelle casistiche di cui all'art. 9 e 10 del predetto regolamento, potrà valutare l'eventuale inesigibilità della quota di sua competenza. Con riferimento al terzo quesito, nel premettere che con l'art 24 comma 2 del D.L. n. 76/2020 è stato prorogato l'obbligo di utilizzo di PagoPa al 28.2.2021, si segnala che le vigenti disposizioni non prevedono una interoperabilità tra Ordini e Consiglio nazionale con il Nodo dei Pagamenti-SPC, e che, quindi il pagamento del contributo annuale al CNAPPC si svolgerà con le modalità usuali.	07/08/2020
486	Ordinamento	si chiede se nel caso di richieste di cancellazione dall'Albo da parte di iscritti in stato di morosità di	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di cancellazione dall'Albo e comunque con	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>quote annuali, l'Ordine sia tenuto comunque ad evadere la richiesta o possa subordinarla alla regolarizzazione della posizione contributiva.</p>	<p>riferimento alla interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, giova rammentare che l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La disposizione citata dunque dà facoltà di sospendere l'iscritto moroso, dall'esercizio della professione, fintanto che quest'ultimo non paghi le somme dovute all'Ordine, così comminando una severa sanzione a carico del professionista che non contribuisce al necessario finanziamento dell'Ordine.</p> <p>Disposizione analoga si rintraccia nell'ordinamento professionale per l'ipotesi di trasferimento presso altro Ordine. Difatti l'art. 24 del R.D. 2537/1925 subordina il trasferimento ad una positiva attestazione, resa dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente il trasferimento appartiene, che l'istante è in regola con gli obblighi contributivi.</p> <p>In base a tali criteri, pur in assenza di puntuale disposizione che determini le modalità di richiesta di cancellazione, può procedersi ad una applicazione dei principi generali al caso di specie.</p> <p>Il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo è la fonte maggioritaria di autosostentamento dell'Ordine, l'inosservanza di tale obbligo può portare alla sospensione "sine die" dall'esercizio della professione o alla degenerazione del nulla osta nell'ipotesi di trasferimento.</p> <p>Se ne deve quindi dedurre che l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità.</p> <p>Peraltro, in base a quanto prospettato, se viene presentata istanza di cancellazione, quest'ultima è il riconoscimento implicito, da parte del professionista, di essere ancora iscritto all'Albo e di non volerlo più essere, così accettando che risulterebbero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo non ancora pagate.</p> <p>In conclusione, si segnala che quanto sopra esposto devono considerarsi solo come mere considerazioni, e che rimane comunque in capo all'Ordine la discrezionalità su ogni determinazione, valutazione e decisione in merito alla accettazione o meno della istanza di cancellazione.</p>	
487	Ordinamento	<p>si richiedono specifiche in merito alla modalità di pubblicazione di un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto part-time a tempo indeterminato per addetto alla segreteria, nonché delucidazioni relative alla procedura per la nomina della commissione giudicatrice.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si rimetto di seguito le seguenti indicazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preliminarmente, occorrerà verificare la disponibilità del posto nella pianta organica; a tal fine dovrà essere deliberata dall'Ordine la modifica della pianta organica, e, ai sensi del D.P.R. 404/97, essa dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Nazionale, che verrà poi trasmessa al Ministero della Giustizia vigilante. 2. Dopo tale adempimento necessario, l'Ordine dovrà, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, verificare ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs. 165/2011 la presenza di lavoratori, già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, iscritti ad appositi elenchi di mobilità collettiva. 	23/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>L'Ordine dovrà comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 (Funzione Pubblica Regionale) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.</p> <p>Entro quindici giorni dalla comunicazione, la Funzione Pubblica provvederà ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.</p> <p>Decorso i 15 giorni, se non si è ricevuta alcuna segnalazione di disponibilità, il Consiglio Provinciale potrà pubblicare sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Calabria) il bando per l'assunzione del lavoratore, indicando le mansioni e i requisiti richiesti.</p> <p>3. Il bando dovrà essere predisposto in conformità a quanto previsto nel DPR 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.</p> <p>L'Ordine potrà utilizzare come facsimile, adattandolo alle proprie esigenze, i due bandi disponibili sul sito di AWN nella home page a sinistra per le procedure di selezione aree A e C</p> <p>4. La Commissione dovrà essere nominata in conformità a quanto previsto nel DPR 9 maggio 1994, n. 487; ne deriverà che, a titolo esemplificativo, non potranno essere presenti componenti del consiglio di Crotone e Sindacalisti. Essendo un lavoratore di Area B, nella commissione dovranno esservi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Dirigente di II fascia; - un professionista o specializzato nell'area di assunzione; - un esperto in lingue. <p>5. Riguardo la posizione del lavoratore, si rammenta che è possibile assumere personale Part Time per un massimo del 25% della dotazione organica complessiva. Il Part Time non può essere inferiore al 30% del full time, ossia l'orario minimo è di 10h 48' settimanali.</p> <p>Andrà inquadrato nella categoria B.</p> <p>Il lavoratore da assumere, se avverrà per bando pubblico, dovrà avere un diploma di istruzione secondaria di primo grado.</p>	
488	Ordinamento	<p>si chiedono le seguenti delucidazioni in merito agli architetti dipendenti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora venissero sospesi per morosità possono firmare progetti interni al comune? 	<p>Con riferimento al quesito se un architetto dipendente pubblico possa firmare progetti interni al Comune qualora sospeso per morosità, occorre chiarire cosa svolga in concreto l'architetto all'interno della propria Amministrazione di appartenenza.</p>	11/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>- possono ricoprire il ruolo del R.U.P.? - sono obbligati ai crediti formativi?</p>	<p>Difatti l'art.24 comma 3 del D.L.gs 50/2016 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione."</p> <p>E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle "prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici".</p> <p>Va tuttavia anche segnalato che l'art.64 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Tuttavia, se, diversamente, il professionista eserciti, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientrante nel DPR 380/2001, attività di cui al DM 37/2008 e attività avente comunque rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessaria l'iscrizione all'albo.</p> <p>Con riferimento al quesito se un architetto dipendente pubblico possa ricoprire il ruolo di RUP, ci si limita a rinviare alle linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ove al punto n. 4 vengono illustrati i requisiti di professionalità di cui deve essere in possesso il RUP.</p> <p>Con riferimento al quesito se un architetto dipendente pubblico sia obbligato ai crediti formativi, si osserva che tale obbligo diviene necessario dal momento in cui l'architetto è iscritto all'Albo.</p> <p>A tal fine l'art. 5.5. delle vigenti Linee guida sulla formazione</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			prevede che saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p., ferma restando la possibilità di autocertificare l'attività di aggiornamento organizzata dagli enti pubblici per i propri dipendenti, secondo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee guida.	
489	Ordinamento	<p>si rappresenta la sospensione della carica da Presidente dell'ordine per consultazioni elettorali comunali, e lo svolgimento della carica, come reggente, del Consigliere anziano; dopodichè, a fronte della elezione come consigliere comunale, è stato richiesto da parte del Presidente autosospesosi, il reintegro nella funzione di Presidente.</p> <p>Si chiede di indicare il corretto iter per procedere alla sostituzione dell'attuale Presidente, individuato dal Presidente autosospesosi per impegni politici al suo posto, chiarendo se vi siano incompatibilità e/o contrasti, ai sensi dell'art. 18 del Codice Deontologico, tra lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza del Presidente dell'Ordine, con la carica di Capogruppo in Consiglio Comunale di minoranza, nonché esponente della coalizione politica che lo ha candidato.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, occorre evidenziare un aspetto contenuto nel quesito, ovvero che a fronte dell'autosospensione del Presidente dell'Ordine ex art. 18 Codice Deontologico al fine della partecipazione alle consultazioni comunali, è stato individuato, in qualità di reggente e per il periodo elettorale, il consigliere più anziano (conformemente all'art. 16 del DLL 382/1944).</p> <p>Ne deriva che ad oggi, essendo terminate le consultazioni elettorali, il Presidente autosospesosi ha piena facoltà di essere reintegrato nella sua carica di Presidente, a fronte della reggenza del Consigliere più anziano che, ad oggi, non ha più ragione di poter proseguire.</p> <p>La nomina come Consigliere Comunale del Presidente autosospesosi, inoltre, trova delle limitazioni esclusivamente nei casi di cui all'art. 78 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010; tali incompatibilità si riferiscono esclusivamente ai casi previsti in tali disposizioni, essendo quindi possibile svolgere la carica di Presidente dell'Ordine e contestualmente di Consigliere Comunale.</p>	12/11/2020
490	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alla richiesta di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, ex art. 17 del D.L. n. 90/2014 per venuta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarimenti in forma scritta sulla assoggettabilità o meno degli Ordini a tale adempimento.</p>	<p>Con riferimento alla questione segnalata, si osserva che occorre esaminare, innanzitutto, i riferimenti normativi posti a base della richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al riguardo emerge che:</p> <p>- l'art. 17 del D.L. n. 90/2014 specifica al comma 1 che lo scopo del censimento delle società partecipate da enti pubblici è della "razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria" ed al comma 4 che il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisisce nella propria banca dati le "partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni</p>	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"</p> <p>- il D.Lgs. n.175/2016 prevede all'art. 20 una analisi, da parte delle amministrazioni pubbliche dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, stabilendo modalità di trasmissione e che "le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente";</p> <p>- sempre il D.Lgs. n.175/2016 prevede all'art. 1 che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta" e che le disposizioni contenute in tale legge "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"; all'art. 2 individua poi, nella definizione di amministrazioni pubbliche " le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici ((e le autorità di sistema portuale))".</p> <p>Ciò premesso, stante i riferimenti dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, gli Ordini sembrerebbero rientrare in tale obbligo, stante la loro natura di enti pubblici non economici.</p> <p>Si osserva, tuttavia, che le finalità delle disposizioni sopra individuate sono la razionalizzazione per quegli enti ove lo Stato "contribuisce in via ordinaria" (art. 17 D.L. n. 90/2014) e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (art. 1 D.Lgs. n.175/2016), prevedendo, peraltro, in caso di assenza di partecipazioni la comunicazione alla Corte dei conti competente (art. 20 D.Lgs. n.175/2016).</p> <p>Esiste, nell'ordinamento italiano, un articolo di legge che prevede esplicitamente che gli Ordini non sono soggetti a finanza pubblica, e pertanto al controllo della Corte dei Conti.</p> <p>L'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 specifica quanto segue: "2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.</p> <p>2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>Dalla lettura emerge che gli Ordini (e il Consiglio Nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità ai soli principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - si adeguano ad eccezione dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa; - gli Ordini non sono gravanti sulla finanza pubblica. <p>Occorre poi considerare che l'aspetto che gli Ordini ed i Consigli Nazionali non gravano sulla finanza pubblica è un dato comprovabile anche in base ad altri criteri giuridici. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-526/11 del 12 settembre 2013) un ordine professionale non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo e dispone concretamente di 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento UE n. 2223/1996 inserisce le “organizzazioni professionali o di categoria” non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”, comprensivo degli “organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita” (par. 2.88); - il Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010) inserisce anch'esso le “organizzazioni professionali o di categoria” non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S 15, par. 2.129 e 2.130); - la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011) ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, (cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti). <p>Appare quindi possibile ritenere che, in base ad una non agevole lettura delle vigenti disposizioni di legge, non è stato tenuto in considerazione quanto disposto dal citato art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, inerente gli Ordini professionali ed i Consigli Nazionali.</p> <p>Ad oggi, difatti, in base a tale disposizione di legge, gli Ordini professionali ed i Consigli Nazionali sono organismi “non gravanti sulla finanza pubblica” e pertanto non soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti.</p> <p>Infine, ma non da ultimo, va segnalato che gli Ordini ed il Consiglio nazionale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia (ex art. 57 commi 1 e 2 RD 2537/1925 e art. 10 DLL 382/1944) il quale, con la allegata comunicazione del 2.3.2015 ha richiesto, a tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni, la trasmissione dei dati ex art. 17 del D.L. n. 90/2014, ovvero la medesima disposizione normativa posta a base della richiesta del Ministero dell'Economia e</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>delle Finanze, ed a cui si è ottemperato nei tempi richiesti dal Ministero vigilante.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui gli Ordini professionali rientrano tra quelle Amministrazioni non soggette a misure di finanza pubblica, e che adempiono comunque agli adempimenti trasparenza ed anticorruzione individuati dall'ANAC, pubblicando nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web le eventuali partecipazioni ad altri enti o associazioni, non occorre effettuare la comunicazione richiesta dal Ministero dell'Economia e Finanze, anche a fronte della sottoposizione della vigilanza del Ministero della Giustizia.</p>	
491	Ordinamento	<p>si segnala che l'Ordine ha ricevuto una richiesta di cancellazione di un iscritto con raccomandata del 31/12/2018 e protocollo Ordine del 08/01/2019, ed anticipata tramite email del 28/12/2018 protocollo Ordine del 03/01/2019.</p> <p>Si chiedono chiarimenti sulla possibilità di potere deliberare la cancellazione dell'iscritto con il primo Consiglio utile del 2019, senza obbligare l'iscritto al pagamento della quota di iscrizione 2019.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che in tema di iscrizione e cancellazione dall'Albo sussiste la competenza esclusiva dell'Ordine. Il CNAPPC, costituendo ex art. 10 RD 2537/1925 autorità giurisdizionale avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine, non può previamente pronunciarsi in tale materia, in quanto violerebbe criteri di imparzialità e indipendenza.</p> <p>Ne deriva che l'Ordine, in piena e totale autonomia, potrà valutare di poter o meno deliberare la cancellazione dell'iscritto con il primo Consiglio utile del 2019, senza obbligare l'iscritto al pagamento della quota di iscrizione 2019.</p>	18/02/2019
492	Ordinamento	<p>si segnala che, a seguito delle dimissioni del Consigliere iscritta nella Sezione A, non risultano altri iscritti all'Albo nella Sezione A che abbiano presentato la propria candidatura in occasione delle ultime elezioni.</p> <p>Si propongono a tal fine alcune ipotesi per ovviare a tale criticità.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il Ministero della Giustizia, dipartimento affari di giustizia, direz. generale della giustizia civile, ufficio III, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, che si allega, con il seguente tenore:</p> <p>"la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi.</p> <p>Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno".</p>	23/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
493	Ordinamento	si chiede, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine , se per la presentazione delle candidature è possibile utilizzare solo il mezzo della posta certificata , evitando la presentazione a mano della candidatura tenuto conto della situazione di necessario distanziamento sociale.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il VADEMECUM per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per il quadriennio 2017- 2021, inviato a tutti gli Ordini con circolare 45/2017, prevede che "la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82", non essendovi disposizioni espresse all'interno del DPR 169/2005 sulle modalità di presentazione delle candidature, il quale si limita a prevedere che "le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine" (art. 3 comma 12).</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, lo stato di emergenza è comunque previsto fino al 31 luglio 2020 e che comunque allo stato è comunque opportuno applicare ove possibile misure di distanziamento sociale, la presentazione di candidature con il mezzo della posta certificata costituisce una modalità di presentazione valida e al contempo rispettosa delle disposizioni emergenziali.</p>	01/07/2020
494	Ordinamento	si chiede, in presenza di iscritti all'Ordine, iscritti all'AIRE, e quindi non aventi più la residenza in Italia, se l'Ordine deve far cancellare gli stessi o possono, su loro richiesta, mantenere l'iscrizione in Italia.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>Appare quindi possibile che l'iscritto all'Albo ed iscritto all'AIRE possa mantenere l'iscrizione all'Albo, a condizione che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale.</p>	05/08/2020
495	Ordinamento	relativamente alla votazione per il rinnovo del	Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che Il Ministero	02/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Consiglio dell'Ordine, si segnala che, avendo un numero degli iscritti inferiore alle 500 unità, sono previsti 9 Consiglieri di cui 8 per la sezione A ed 1 per la sezione B (junior).</p> <p>Si fa presente che gli eletti della Sezione B hanno rinunciato all'incarico, e non c'è nessun non eletto per la stessa sezione B.</p> <p>Si chiede se è possibile far entrare a scorrimento il primo dei non eletti della sezione A.</p>	<p>della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III -, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, con il seguente tenore: "la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi. Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno".</p>	
496	Ordinamento	<p>si chiede, in merito all'obbligo di comunicare il domicilio digitale di cui alla Circolare n. 94 del 29/07/2020 se gli iscritti possono considerarsi in regola dal momento che l'Ordine ha fornito e continua a fornire gratuitamente la posta certificata di Aruba a tutti loro .</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'obbligo del domicilio digitale di cui all'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, ha il fine di favorire il percorso di certezza delle comunicazioni telematiche nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).</p> <p>Ne deriva che se anche l'Ordine fornisce e continua a fornire gratuitamente la posta certificata di Aruba a tutti gli iscritti, l'Ordine non è comunque in grado di verificare che ogni indirizzo di posta elettronica, per come fornito, sia stato attivato, sia funzionante e venga utilizzato da tutti gli iscritti.</p> <p>Appaiono difatti due aspetti del tutto distinti da un lato il fornire gratuitamente l'indirizzo PEC a tutti gli iscritti, ma dall'altro l'accertarsi che tale PEC venga effettivamente utilizzata, ed è questa la finalità sottesa alla neonata disposizione di legge.</p> <p>Ne deriva che non appare possibile considerare tutti i propri iscritti in regola dal momento che l'Ordine ha fornito e continua a fornire gratuitamente la posta certificata di Aruba a tutti loro; al riguardo si rammenta, peraltro, che rientra tra gli obblighi dell'Ordine comunicare al registro INI PEC l'elenco dei domicili digitali (PEC) ed il loro aggiornamento, da intendersi come elenco delle PEC attive e funzionanti, segnalando che, in difetto, può esservi lo scioglimento e il commissariamento dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.</p>	03/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
497	Ordinamento	<p>si fa presente che l'Ordine sta programmando una nuova pubblicazione dell'Albo nel sito istituzionale e vorrebbe a tal fine integrare le consuete informazioni relative a ciascun iscritto (nome , cognome, matr. contatti , formazione professionale) con uno/due contributi del proprio lavoro (con immagini e/o link di lavori eseguiti) per tutti coloro che daranno la loro disponibilità e liberatoria alla pubblicazione.</p> <p>Si chiede se sia possibile una pubblicazione dell'Albo che preveda un breve curriculum degli iscritti senza che ciò possa configurare violazione di alcun principio o normativa.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, si osserva che la tenuta dell'albo, ai sensi dell'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395, è una delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine prevista per legge.</p> <p>L'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce espresse indicazioni sulla tipologia di dati personali da inserire nell'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.</p> <p>Non appare possibile, oltre a tali disposizioni, prevedere sull'Albo la pubblicazione di altri dati degli iscritti, come dati del proprio lavoro (con immagini e/o link di lavori eseguiti), non essendo peraltro questa la finalità istituzionale dell'Albo.</p>	21/10/2020
498	Ordinamento	<p>si chiede, considerato l'andamento dei contagi da Covid, se sia possibile svolgere le sedute di Consiglio in presenza o ci sia un espresso divieto in tal senso.</p> <p>Si chiedono indicazioni anche in merito alla futura approvazione del bilancio preventivo prevista entro il 31 dicembre in sede di assemblea ordinaria degli iscritti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, in base all'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni".</p> <p>In base a tale disposizione, le sedute di Consiglio devono svolgersi in modalità a distanza, essendo possibile in base all'art. 73 del DL 18/2020, convertito nella L 27/2020 e tuttora vigente; inoltre, come già rappresentato nella recente circolare CNAPPC 128 del 26 ottobre 2020, le assemblee di bilancio, ad oggi e fino al 24 novembre, possono essere indette, rientrando nelle "motivate ragioni" individuate nel citato DPCM, ma con le prescrizioni descritte in tale circolare, ed a cui si rinvia.</p>	30/10/2020
499	Ordinamento	<p>si richiedono, a seguito della approvazione del Nuovo Regolamento UE sulla Privacy n. 679/2016, informazioni e delucidazioni sulla applicazione del Regolamento anche agli Ordini, e ci si domanda se il Consiglio Nazionale sta predisponendo per i territoriali delle linee guida o delle indicazioni circa la corretta ottemperanza alle nuove disposizioni sul trattamento dei dati.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si informa che con la L. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018 è stato previsto, ai commi da 1020 a 1025 dell'art.1, che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, predispone, tra l'altro, un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, definendo inoltre linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.</p> <p>Oltre a ciò, la Legge di delegazione europea 2016/2017 del 25 ottobre 2017, n. 163, all'articolo 13, ha delegato al Governo</p>	22/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>all'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento europeo.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tali previsioni normative, occorrerà verificare contenuti e tenore dei provvedimenti sopraindicati che verranno emanati, e ciò per verificare gli adempimenti corretti in tema di protezione dei dati personali, e, di conseguenza, al fine di fornire indicazioni adeguate agli Ordini territoriali.</p>	
500	Ordinamento	<p>si chiedono informazioni di tutti gli adempimenti amministrativi ai quali gli Ordini sono effettivamente tenuti a rispettare, frutto anche di quella interlocuzione con lo Stesso MEF relativa al Conto Annuale 2018, sia proroghe per l'approvazione dei Bilanci Consuntivi 2019.</p>	<p>Con riferimento alle questioni poste, in merito alla richiesta da parte del MEF della compilazione del Conto Annuale 2018, occorre innanzitutto precisare che è recentemente intervenuta una modifica normativa inerente la individuazione specifica degli Ordini professionali, e relativa alle misure di finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 bis dell'art. 50 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, chiarisce e specifica ulteriormente gli obblighi, a carico di ordini professionali, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.</p> <p>In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che "gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" "e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>La disposizione in esame muta, per tali enti, l'obbligo di adeguarsi a tale normativa, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001, che l'obbligo di adeguamento riguarda i "soli principi" (e non, semplicemente, i "principi", come precedentemente previsto); - per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "ad essi relativi", ovvero i principi formulati con specifico riferimento a ordini e collegi professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico. <p>Tale modifica normativa ha quindi ulteriormente precisato che gli Ordini si adeguano con propri regolamenti ai soli principi generali</p>	20/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Tali nuovi principi normativi dovranno ora essere applicati e tramutati in atti concreti; a tal fine si sta verificando l'applicazione di tali criteri congiuntamente alla RPT e al CUP, essendo nuovamente in corso una interlocuzione tesa a far disapplicare l'adempimento della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche nei confronti degli Ordini professionali.</p> <p>Si segnaleranno per tempo agli Ordini gli sviluppi e l'evoluzione di tali aspetti, anche relativamente ad un eventuale "scadenario" degli adempimenti.</p> <p>Oltre a ciò, con riferimento al prossimo adempimento, relativo all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, si evidenzia che i termini di approvazione dei bilanci degli Ordini sono ad oggi differiti al 30 giugno in base all'art 107 del DL n. 18/2020; a fronte di tale scadenza, è stato posto specifico interpello in data 7 maggio 2020 al Ministero della Giustizia, al fine di avere indicazioni certe ed univoche per il regolare svolgimento dell'Assemblea dell'Ordine, le cui risultanze, all'esito, saranno comunicate agli Ordini.</p>	
501	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, delucidazioni in merito alla sua approvazione e adozione; in particolare si chiede di chiarire se il Piano Triennale e i relativi allegati (Schede di Gestione del rischio, Scheda Mappatura del Rischio e Relazione esplicativa attività e relativa Scheda RPC) pur essendo definiti triennali necessitano di un'approvazione comunque con cadenza annuale.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre segnalare che a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ogni Ordine deve avere il proprio responsabile trasparenza e anticorruzione, che, in autonomia, è tenuto a verificare le indicazioni che l'ANAC inserisce periodicamente sul proprio sito.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito nel piano nazionale anticorruzione 2019 dell'ANAC (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019 e disponibile all'indirizzo https://www.anticorruzione.it) il piano triennale necessita di adozione con cadenza annuale.</p>	27/07/2020
502	Ordinamento	<p>si chiede un riscontro relativo ad un precedente quesito, formulato dall'ordine in data 30 settembre e relativo alla risposta del CNAPPC prot. 3952 del 27 ottobre, entrambe allegate al quesito.</p> <p>Il quesito originario richiedeva se fosse ancora legittima la costituzione di associazioni tra professionisti, a fronte della abrogazione della L. 1815/1939 ad opera della L. 183/2011 che ha istituito le STP, e si potesse ancora configurare un</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario, o comunque a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che, come già esposto nella già nota comunicazione del CNAPPC prot. 3952 del 27 ottobre, saranno applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 sulle associazioni non</p>	25/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati, se l'Ordine avesse ancora l'obbligo di registrare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti.</p> <p>L'Ordine chiede un chiarimento alla risposta del CNAPPC, chiedendo a quale norma faccia riferimento il Consiglio Nazionale ove si prevede "che permarrà [...] l'onere di riportare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti".</p>	<p>riconosciute.</p> <p>Oltre a ciò, a mero titolo di chiarimento, va aggiunto che la natura giuridica degli studi associati, rientra nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, anche se privi di personalità giuridica (ex multis Cass. Civ. 15694/2011).</p> <p>L'abrogazione della L. 1815/1939 appare quindi essere sostanzialmente ininfluenza, non essendo di fatto l'unico riferimento normativo legittimante le associazioni professionali.</p> <p>Appare quindi logico e ragionevole ritenere che, nonostante l'abrogazione della L. 1815/1939, sia comunque possibile costituire studi associati con la forma delle predette associazioni non riconosciute.</p> <p>Al riguardo, il Consiglio di Stato, nell'esprimere il parere n. 3127/2012 del 7 giugno 2012 sul regolamento, poi trasfuso nel DM 34/2013, ha confermato che la fonte regolamentare non investe la disciplina delle associazioni professionali, né delle società tra professionisti costituite secondo "modelli" esistenti anteriormente alla legge n. 183/2011, rilevando tuttavia che il decreto illustrato non è chiamato a prendere posizione espressamente sulla non applicabilità del provvedimento ai predetti enti.</p> <p>Di tale avviso è anche il Legislatore; difatti, nell'iter formativo del DL 1/2012, che ha modificato, come visto l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, il Dossier del Servizio Studi del Senato n. 338/2012, in merito alla modifica normativa apportata dal DL Liberalizzazioni anche alle società tra professionisti, espressamente prevede che "la lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento (art. 9 bis del DL 1/2012 in sede di conversione) interviene sul comma 9 dell'articolo 10, sostituendo il riferimento ai diversi modelli societari e associativi già vigenti con quello alle associazioni professionali, nonché ai diversi modelli societari già vigenti".</p> <p>L'indicazione che ne emerge nell'iter formativo della legge è quindi quello di riferirsi a tutti i tipi o forme organizzative societarie che possono essere utilizzate per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.</p> <p>In conclusione, a fronte di modalità di costituzione dello studio associato, in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, rimarrà</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>comunque applicabile per l'Ordine l'obbligo di registrare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti.</p> <p>Va nuovamente ribadito che rimane in capo all'Ordine l'obbligo di segnalare ai propri iscritti le limitazioni previste ad oggi per le neoistituite associazioni professionali con la forma delle associazioni non riconosciute, nonchè l'obbligo di informare i propri iscritti delle vigenti disposizioni di legge in tema di società tra professionisti.</p>	
503	Ordinamento	<p>si chiede se sia possibile l'attivazione con l'Agenzia delle Entrate a livello nazionale per acquisizione di dati come domicilio e residenza professionale. Si segnala difatti che l'Ordine ha avuto difficoltà nell'attivare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si chiede se comunque sia percorribile la possibilità di attivare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che dalla corrispondenza intercorsa tra l'Ordine richiedente e l'Agenzia delle Entrate, si evince che l'accesso alle informazioni del domicilio fiscale presente in anagrafe tributaria è consentito per lo svolgimento di attività fiscali e tributarie.</p> <p>A tal fine, il diritto alla comunicazione dei dati è possibile solo in capo all'Ordine, con la finalità legata alla riscossione della quota di iscrizione all'albo (l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, artt. 7 e 14 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382 e la L. 10.6.1978 n.292), che ha natura di esazione contributiva ed equiparabile a quella fiscale.</p> <p>Occorrerà quindi specificare alla Agenzia delle Entrate le predette norme di legge, che danno diritto alla comunicazione dei dati, nonché le finalità istituzionali cui i dati richiesti sono strumentali, ovvero la riscossione del contributo di iscrizione all'albo in caso di irreperibilità dell'iscritto.</p> <p>Si segnala comunque, nelle more di attivazione della convenzione, che la verifica di domicilio o residenza di un iscritto rientra tra i servizi disponibili per gli Uffici Demografici dei Comuni.</p>	07/11/2016
504	Ordinamento	<p>si chiede</p> <p>- l'applicabilità agli Ordini professionali della normativa sul nodo dei pagamenti come stabilito dal CAD, ed in caso di risposta positiva se è stata prevista una qualche convenzione per l'adempimento a tale obbligo;</p> <p>se sia possibile, dopo l'entrata in vigore del decreto n.ro 34 del 2013, per i professionisti, costituire delle semplici società di persone e/o capitali o se sia obbligatoria la forma della STP</p>	<p>Quanto al primo quesito legato al nodo dei pagamenti pago P.A. è stato formulato apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica se sono applicabili agli Ordini professionali gli adempimenti previsti all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e legate alla effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, e si è in attesa di riscontro</p> <p>Quanto al secondo quesito, come specificato all'art. 1 del DM 34/2013, le «società tra professionisti» sono quelle società, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad</p>	12/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. La forma societaria tra professionisti è quindi quella della STP, che potrà avere la forma della società di persone o di capitali.	
505	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito alla possibilità di eseguire le prossime votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio, che si terranno a Giugno 2017, con metodo elettronico anziché cartaceo.</p> <p>Viene ipotizzata una metodologia di voto che prevede un invio di una password temporanea attraverso la PEC che dia la possibilità all'iscritto di votare attraverso un seggio virtuale direttamente da casa propria o, in alternativa, presso la Sede dell'Ordine.</p> <p>Si chiede, al fine di evitare possibili contestazioni, se esiste una procedura di votazione elettronica già utilizzata da altri Ordini o, in alternativa, di valutare la procedura ipotizzata e descritta dall'ordine nel quesito.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre innanzitutto l'obbligo di osservare che, ai sensi del dell'art. 6 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, contro i risultati dell'elezione del Consiglio dell'ordine provinciale è ammesso reclamo al CNAPPC. Dal momento in cui, in base alla predetta disposizione, il Consiglio Nazionale è l'organo giudicante in materia elettorale, non può previamente pronunciarsi su aspetti legati alle elezioni, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ci si limita, di conseguenza, ad invitare l'Ordine richiedente a riesaminare contenuti e tenore dell'art. 3 del DPR 169/2005, che regola le modalità di elezione dei consigli territoriali.</p>	27/12/2016
506	Ordinamento	<p>si richiede quanto segue</p> <p>1 - Si chiede la possibilità di iscriversi a più settori dell'Albo, nello specifico un architetto iscritto nella sezione A settore Architettura che avrebbe intenzione di iscriversi anche nel settore paesaggistica, e, di conseguenza se dovrebbe comunque sostenere l'esame di stato come paesaggista, se verrebbero assegnate due matricole diverse, se provvedere al pagamento di due quote, come gestire la doppia iscrizione e se la tassa di concessione governativa di Euro 168,00 dovrebbe essere pagata anche per l'iscrizione al secondo settore</p> <p>2 - Nel caso di passaggio di un iscritto dalla sezione B alla sezione A dell'Albo, l'Ordine dimette l'architetto dalla sezione B e fa una nuova iscrizione nella sezione A assegnando una nuova matricola, quindi le due iscrizioni rimangono</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24 marzo 2005, entrambi inviate a tutti gli Ordini, l'art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/2001 prevede la possibilità di iscrizione di un professionista a più settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>Con riferimento alla "sezione A – settore architettura", appare superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, il Consiglio Nazionale ha da sempre segnalato agli Ordini richiedenti che l'iscritto, a fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio</p>	15/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>separate. Non viene tenuto conto che, per alcune competenze l'anzianità sarebbe maggiore, cioè dalla prima iscrizione nella sez. B. Si chiede se nel certificato di iscrizione dovrebbe essere citato anche il periodo la sezione e il settore della prima iscrizione o se solo i dati dell'iscrizione nella sezione A. Si chiede altresì se considerandolo un passaggio, se sia corretto far pagare all'iscritto solo il nuovo timbro senza far pagare la tassa di concessione governativa.</p> <p>3- In merito alle associazioni professionali un iscritto ci ha segnalato, a seguito di colloquio con il proprio legale, che dal 01/01/2018 non è più possibile costituire associazioni professionali; si chiede se tale informazione è corretta e quali siano i riferimenti di Legge.</p>	<p>dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione.</p> <p>Va difatti tenuta presente l'esigenza ("L'iscrizione all'albo ha luogo per ordine alfabetico" art.3 RD n.2537/1925) che l'iscrizione rispetti i requisiti di piena identificazione e non confusione o sovrapposizione con altre iscrizioni presenti all'interno dell'Albo.</p> <p>Al momento della nuova iscrizione, anche a fronte del solo passaggio da una sezione ad altra sezione dell'Albo, è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate).</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, nel rinviare alle precedenti comunicazioni del CNAPPC prot. 3952 del 27.10.2015 e 1744 del 25.5.2016, indirizzate all'Ordine e da intendersi integralmente confermate nei contenuti e nel tenore, si aggiunge che il termine indicato del 1 gennaio 2018 sul divieto di costituire associazioni professionali attiene alle società tra avvocati e si riferisce alle modifiche inserite dalla Legge di bilancio n. 205 del 2017.</p>	
507	Ordinamento	<p>si segnala che alcuni enti e colleghi dipendenti delle pubbliche amministrazioni stanno ponendo quesiti in merito all'obbligatorietà per i dipendenti pubblici di essere iscritti all'Ordine professionale, svolgendo all'interno della pubblica amministrazione il ruolo di Architetti.</p> <p>Si segnala che, a seguito della L.R. 65/2014, (art. 142 e seguenti) che introduce la dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, per il deposito di SCIA edilizie, comunicazioni inerenti i lavori e per attestazione asseverata di agibilità nonché per l'attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici passivi per gli edifici, viene richiesto il titolo del tecnico dichiarante, (Progettista e/o Direttore dei Lavori) e l'iscrizione all'Albo professionale, nonché la sottoscrizione dei documenti con apposizione di firma e timbro professionale; a tal fine si allega la modulistica della Regione Toscana.</p> <p>Si segnala altresì che, ai sensi della L. R 65/2014</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, per i dipendenti pubblici, l'art.24 comma 3 del D.L.gs 50/2016 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.". E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle "prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici".</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Tuttavia, se, diversamente, il professionista eserciti, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientrante nel DPR 380/2001, attività di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e attività avente comunque rilevanza</p>	15/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>(art 170 e seguenti), per il deposito dei progetti in zona sismica, la direzione dei lavori, il deposito della relazione di fine lavori nonché per il collaudo è necessaria l'attestazione all'ufficio tecnico del Genio Civile, da parte di professionista abilitato con sottoscrizione dei documenti con apposizione di firma e timbro professionale.</p> <p>Si chiede pertanto un parere in merito all'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale da parte dei tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione incaricati dello svolgimento per la carica di:</p> <p>1) Asseverazione di agibilità ai sensi dell' art. 149 della L. R. 65/2014;</p> <p>2) Asseverazione in qualità di progettista e/o direttore dei lavori per Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi per gli edifici;</p> <p>3) Progettista e Direttore dei Lavori per progetti in zona sismica ai sensi dell'art. 170 e seguenti della L. R. 65/2014.</p> <p>Si chiede infine se possa essere un fattore che pone distinzione all'interpretazione, il fatto che al momento dell'assunzione fosse richiesta o non richiesta l'iscrizione all'Ordine Professionale.</p>	<p>esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessaria l'iscrizione all'albo.</p> <p>A tal fine occorre evidenziare che in numerosi punti del DPR 380/2001 viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di attività urbanistica ed edilizia.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, e ne consegue il logico presupposto di necessaria iscrizione all'albo; - all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione all'albo costituisce presupposto per la SCIA; - all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo"; - all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto all'albo da almeno dieci anni"; - all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente firmato da un architetto "iscritto nell'albo"; - all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un architetto "iscritto nell'albo". <p>Nel caso di specie, la stessa normativa regionale (LR 65/2014) prevede, per attività rientranti nell'ambito urbanistico edilizio,</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ovvero Asseverazione di agibilità ai sensi dell' art. 149 della L. R. 65/2014, asseverazione in qualità di progettista e/o direttore dei lavori per Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi per gli edifici, ed attività di progettista e Direttore dei Lavori per progetti in zona sismica ai sensi dell'art. 170 e seguenti della L. R. 65/2014, l'uso del timbro professionale e/o l'iscrizione all'Albo, coerentemente con le prescrizione della normativa nazionale edilizia sopracitata.</p> <p>Non appare un fattore che pone distinzione all'interpretazione il fatto che al momento dell'assunzione fosse richiesta o non richiesta l'iscrizione all'Ordine Professionale, dal momento in cui un dipendente pubblico può essere assunto con una qualifica professionale ma con un ruolo che può mutare a seconda delle esigenze della Amministrazione, e la iscrizione all'Albo può essere un requisito che si renda necessario successivamente all'assunzione.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, si ritiene quindi sussistente l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale da parte dei tecnici dipendenti di Pubblica Amministrazione per l'attività, per conto della propria amministrazione, non ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti.</p>	
508	Ordinamento	<p>si chiede:</p> <p>1. In merito all'art. 3, comma 1 DPR 7 agosto 2012 n. 137 ed alla annotazione dei provvedimenti disciplinari nell'Albo - sia quelli impeditivi che non impeditivi della professione- se, una volta concluso il provvedimento, tale annotazione debba comparire nei certificati che verranno successivamente rilasciati all'iscritto stesso o, a seguito di richiesta, ad Enti, Aziende ecc. e se sia quindi corretto, nel caso di trasferimento ad altro Ordine, dichiarare nel certificato rilasciato dal presidente per il trasferimento, oltre ai provvedimenti come le sospensioni e le cancellazioni completi del periodo e della motivazione, dichiarare anche i provvedimenti non impeditivi come l'ammonizione e la censura.</p> <p>2. in merito alla pubblicazione nell'Albo dei dati degli iscritti in base alla normativa vigente</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Di particolare interesse è l'art. 61, direttamente applicabile agli ordini professionali, che inserisce disposizioni non previste nel Regolamento UE e che, per come modificato, in particolare al comma 2 prevede quanto segue: " Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."</p> <p>Ne deriva che, oltre all'obbligo di menzione, rimane comunque</p>	01/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>composta dall' art.3 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, dall' art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n.526 e dall'art.3 del DPR 137/2012 e alle normative sulla Privacy, quali sono i dati che si possono comunicare a terzi, come Residenza, email, numero di telefono dello studio, numero di telefono della residenza, cellulare, e se hanno dichiarato di non pubblicarli on line, se possono essere comunicati a fronte di una richiesta specifica telefonica o scritta.</p>	<p>l'obbligo, in caso di trasferimento di un iscritto da un Ordine all'altro, di comunicare tutti i dati relativi all'iscritto, e quindi anche quelli relativi a procedimenti disciplinari irrogati dall'Ordine di provenienza, dal momento in cui, diversamente, con la mancata comunicazione di tali dati si eluderebbe la finalità del procedimento e della sanzione disciplinare, rendendo altresì inapplicabile una ipotesi di recidività.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si evidenzia che la tenuta dell'albo, ai sensi dell'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395, è una delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine prevista per legge, e che l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce precise indicazioni sulla tipologia di dati personali da inserire nell'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.</p> <p>Non occorre quindi il consenso dell'interessato per trattare i dati personali previsti per legge al momento della iscrizione all'albo, necessitando tale consenso espresso solamente per le altre informazioni non previste nelle citate disposizioni.</p> <p>Ne deriva che dati come numero di telefono dello studio, numero di telefono della residenza, cellulare ed email semplice non possono essere diffusi dall'Ordine, se non dietro previo esplicito consenso da parte dell'iscritto, mentre dati come la residenza (se alternativa al domicilio professionale) ed email PEC rientrano tra quei dati che possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati, in base al sopracitato art. 61 del D.lgs 196/2003.</p>	
509	Ordinamento	<p>si segnala che, nel caso dei trasferimenti di iscrizione degli iscritti tra una provincia e l'altra, l'invio del nulla-osta al nuovo Ordine, insieme ai documenti presentati per la prima iscrizione (domanda con marca da bollo, i certificati in bollo per gli iscritti più anziani oppure le autocertificazioni, bollettini di avvenuto pagamento della tassa di concessioni governative ecc.), alcuni Ordini chiedano di inviare esclusivamente la copia scannerizzata dei documenti tramite PEC, e così facendo i</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia, in primo luogo, che la ricezione da parte di un Ordine esclusivamente a mezzo PEC del il fascicolo personale ed il nulla osta relativo all'iscritto che richiede il trasferimento ad altro ordine provinciale, come file digitale PDF allegato ad una PEC, implica la protocollazione digitale del file da parte dell'Ordine di provenienza.</p> <p>Ne deriva che l'Ordine di provenienza, che ha scelto tale modalità di invio, dovrebbe comunque osservare le regole sancite dal D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico), su cui, a fronte delle perplessità sulla effettiva applicabilità di tali disposizioni agli Ordini, è stato posto quesito alla Presidenza del</p>	04/03/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>documenti gli originali rimangono all'Ordine al quale l'architetto era iscritto in precedenza, mentre l'Ordine a cui l'architetto risulta iscritto è in possesso solo della copia scannerizzata.</p> <p>Si chiede se se questa prassi sia corretta e se i documenti scannerizzati abbiano l'equivalente valore di quelli originali.</p>	<p>Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicatoVi con circolare 120/2015 e su cui si è ancora in attesa di riscontro.</p> <p>Allo stesso modo, per le medesime ragioni già segnalate alla Funzione Pubblica, sussistono ancora dubbi sulla applicabilità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".</p> <p>In assenza di riscontri da parte della Funzione Pubblica, non appare purtroppo possibile fornire una risposta, anche avente valenza generalizzata per tutti gli Ordini.</p> <p>Si evidenzia, nelle more, che l'Ordine di provenienza, nello scambio di corrispondenza tra Ordini, oltre ad inviare il fascicolo di trasferimento dell'iscritto con un file digitale in PDF, dovrebbe firmarlo anche digitalmente ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs 82/2005, al fine di fornire pieno valore ed efficacia a tali documenti. Rimarrebbe comunque l'obbligo di conservazione degli originali, da parte dell'Ordine di provenienza, ex art. 53 del D.Lgs 42/2004.</p>	
510	Ordinamento	<p>si chiede un parere sulla possibilità da parte di un Architetto iscritto all'Ordine se esiste un limite alla competenza per la progettazione di impianti termici e reti gas a servizio di edifici per potenze superiori a 50Kw.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto</p>	03/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronuce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche impianti termici e reti gas a servizio di edifici per potenze superiori a 50Kw, se strettamente connessi con singoli fabbricati, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>	
511	Ordinamento	<p>si segnala, in occasione di un trasferimento, l'Ordine a cui avrebbe dovuto trasferirsi un iscritto, ci ha informato di non poter procedere in base a quanto riportato nel parere CNAPPC prot. 1415 del 05/12/2019.</p> <p>L'Ordine fa presente che ha sempre ritenuto l'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune di Firenze o di un Comune nella provincia di Firenze, requisito sufficiente per l'iscrizione all'Albo, e che hanno diversi iscritti senza residenza o un domicilio professionale ma iscritti all'A.I.R.E.; tali iscrizioni vengono effettuate in riferimento ad una vecchia delibera del Consiglio dell'OAPPC di Firenze del 10/10/1996 che si invia in allegato.</p> <p>Al fine di mettere in regola l'Albo, si chiede</p>	<p>Considerato che la questione non era di agevole interpretazione, l'argomento è stato posto all'attenzione del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, che con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani -</p>	10/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		quindi cosa fare con i circa 45 iscritti che hanno come unico requisito l'iscrizione all'A.I.R.E., se la delibera del 1996 non ha alcun valore, se si possa mantenere l'iscrizione a coloro che ad oggi sono iscritti all'Albo con il solo requisito dell'iscrizione all'A.I.R.E. se vanno informati che, in mancanza dei requisiti, devono cancellarsi.	di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia. Ne deriva che l'Ordine, rispetto alla delibera del 10/10/1996, dovrà attenersi all'interpretazione resa dal Ministero, peraltro successiva alla predetta delibera. Pertanto, appare possibile che un iscritto all'Albo ed iscritto all'AIRE possa mantenere l'iscrizione all'Albo, a condizione che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale; a tal fine occorrerà richiedere a coloro che hanno come unico requisito l'iscrizione all'Aire di documentare anche il possesso del domicilio professionale.	
512	Ordinamento	si segnala il caso in cui l'unico consigliere appartenente alla sezione B decida di dimettersi, o sia assente oltre i tre consigli consecutivi, il Regio Decreto 2537/25 all'art. 41 prevede il subentro del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo. Si chiede, non essendoci stati altri candidati della sezione B, chiediamo come deve procedere il Consiglio per la sostituzione del consigliere iunior dimissionario.	Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III -, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, con il seguente tenore: "la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi. Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno".	21/10/2020
513	Ordinamento	si chiedono indicazioni riguardo la spettanza del Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34. Si segnala che la circolare 14/E del 6 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del credito d'imposta in argomento gli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, quindi ricomprendendo nell'agevolazione anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività	Con riferimento alla questione posta, si osserva che, dalla lettura della circolare 14/E del 6 giugno 2020, che chiarisce e interpreta i criteri per l'ottenimento del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, per enti non commerciali vengono individuati gli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Tale interpretazione, che supera il tenore letterale dell'art. 28 comma 4 del predetto DL 34/2020, individua, quali beneficiari, "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". Al riguardo, si osserva che, a fronte della natura specifica degli	07/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>commerciali.</p> <p>Il comma 4 del decreto citato prevede altresì l'inclusione nel predetto ambito soggettivo degli "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale".</p> <p>Si ritiene che, come precisato nelle circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e 9/E del 13 aprile 2020, è evidente che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR.</p> <p>Sulla base di questi presupposti si è del parere che nella agevolazione in oggetto rientrino quindi anche gli Ordini professionali in relazione ai canoni di locazione corrisposti per le sedi dove viene svolta l'attività istituzionale.</p>	<p>Ordini professionali, enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria, non appare agevole far rientrare gli Ordini predetti tra coloro che "hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".</p> <p>Si fa presente che, nel caso in cui l'Ordine posseda una partita Iva per attività di natura commerciale, connessa allo svolgimento dell'attività dell'Ordine, potrebbe ipotizzarsi il beneficio dell'agevolazione oggetto del quesito.</p> <p>Tuttavia, si segnala che, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, è possibile ottenere dall'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.</p> <p>La questione, per la fattispecie in esame e per altre questioni connesse ed allo stato non note, potrà quindi essere oggetto di interpello, che dovrà essere inviato non dallo scrivente Consiglio nazionale ma direttamente dall'Ordine richiedente alla Agenzia delle Entrate, dal momento in cui, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 209/2001, l'interpello deve essere relativo ad una fattispecie concreta relativa alla propria posizione fiscale.</p>	
514	Ordinamento	<p>si chiede se un dipendente del Ministero dell'Infrastrutture, architetto o ingegnere, sia obbligato ad essere iscritto all'Ordine professionale per poter firmare le progettazioni interne dell'Ente, come progettista.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art.24 comma 3 del D.L.gs 50/2016 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione". E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle tipologie, ovvero "prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori".</p> <p>Va tuttavia anche segnalato che l'art.64 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi</p>	08/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>all'albo.</p> <p>Tuttavia, se, diversamente, il professionista eserciti, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientrante nel DPR 380/2001, attività di cui al DM 37/2008 e attività avente comunque rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessaria l'iscrizione all'albo.</p> <p>Vien da sè che, oltre a quanto sopra evidenziato, per ogni altra attività professionale, svolta al di fuori dell'Amministrazione, sarà necessaria l'iscrizione all'albo.</p>	
515	Ordinamento	<p>si segnala che il Consiglio neoeletto risulta insediatosi ma senza la distribuzione delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere. Si chiede se vi sia un referente che ha l'onere fino alla data di attribuzione delle cariche di consentire all'Ente al rilascio di certificati di iscrizione, attestazioni, visione della posta, pagamenti in scadenza etc.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che le vigenti disposizioni prevedono che ciascun Consiglio elegga nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. (art. 2 DLL 382/1944)</p> <p>Appare quindi evidente che nella prima seduta del Consiglio neoeletto, non essendo stato nominato ancora il Presidente, che sarà quindi assente, "ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo".</p> <p>Analogamente, il consigliere meno anziano, in tale seduta, avrà funzioni di segretario (art. 39 RD 2537/1925).</p> <p>Ne deriva che se nella prima seduta del Consiglio neoeletto non siano state elette le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere, rimarranno in carica il Presidente facente funzione ed il Segretario facente funzione, per poter effettuare la convocazione di una nuova seduta di Consiglio con cui procedere alla assegnazione delle cariche.</p> <p>Ragionevolmente, nelle more della assegnazione delle cariche da parte del Consiglio neoeletto, appare logico e ragionevole ritenere che il Presidente facente funzione ed il Segretario facente funzione potranno effettuare quelle attività legate al funzionamento ordinario dell'Ordine (certificati di iscrizione, attestazioni, visione della posta, pagamenti in scadenza etc.).</p>	20/11/2017
516	Ordinamento	<p>si chiede un parere relativamente ad una richiesta di accesso agli atti, formulata ai sensi del D.Lgs 97/2016 (accesso civico) relativamente alle elezioni delle elezioni dell'Ordine, richiedendo il verbale integrale di tutte le operazioni di voto, comprensive degli allegati, il verbale di seduta del</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che la richiesta di accesso agli atti, per come qualificata, richiama l'accesso civico generalizzato (D.Lgs 97/2016) mentre nel caso di specie viene segnalato da parte del richiedente un "interesse giuridicamente rilevante".</p> <p>Al riguardo, l'ANAC, nelle Linee guida recanti indicazioni</p>	23/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Consiglio dell'Ordine e le schede elettorali.	<p>operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) specifica, al punto 2.3 , che "dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".</p> <p>Appaiono esservi, nel caso di specie, delle diverse qualifiche normative tra accesso agli atti ed accesso generalizzato, che delineano la richiesta, per come formulata, nella categoria dell'accesso agli atti ex L. 241/1990 invece che in quella dell'accesso civico, a fronte dell' "interesse giuridicamente rilevante" individuato dal portatore dell'istanza, qualificatosi peraltro "diretto interessato".</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al verbale delle elezioni, si osserva che non è dato sapere se sia stato sigillato assieme alla altra documentazione elettorale (schede votate, schede non votate, tabelle di scrutinio, registri votanti), se sia sigillato separatamente alla altra documentazione elettorale o se sia solo semplicemente custodito.</p> <p>Nel caso in cui il verbale delle elezioni sia stato sigillato assieme alla altra documentazione elettorale non appare possibile adempiere alla richiesta di accesso agli atti, al fine di garantire l'integrità del materiale elettorale, mentre in caso contrario appare possibile rilasciare copia degli estratti dei verbali delle operazioni elettorali (primo, secondo e terzo turno, qualora espletato) relativi alla nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine, ove siano però stati omessi i soli nominativi dei singoli votanti. Per i votanti, difatti, è possibile individuare, in base all'elenco di costoro, chi abbia esercitato il diritto di voto, a differenza di chi si è astenuto. Il diritto di astensione è tutelabile alla stessa stregua del diritto di voto; ne consegue che la diffusione dell'elenco dei votanti rivelerebbe</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'opinione politica dei soggetti astenuti, ledendo in tal modo gli interessi di questi ultimi.</p> <p>Oltre a ciò, in base a precedenti giurisprudenziali in materia elettorale, applicabile per analogia al caso di specie, è stato ritenuto che, in base all'art. 177 del D.Lgs 196/2003, le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, non essendone consentito ogni altro utilizzo (Tar Sardegna sentenza n. 148 del 17/02/2011).</p> <p>Proprio in base a tali presupposti, quindi, il diritto alla riservatezza dei votanti sembrerebbe prevalere sulla richiesta di accesso, sia per non violare i diritti dei soggetti astenuti, sia per evitare di contravvenire, seppur in potenza, al disposto dell'art. 177 D.Lgs. 196/2003.</p> <p>Oltre a ciò, dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati (ovvero tutti coloro che hanno votato), dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati, mediante comunicazione (nel caso di specie, stante il numero elevato di controinteressati a mezzo PEC o mediante avviso sul sito dell'Ordine), che possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso.</p> <p>Nulla osta a rilasciare copia del verbale di seduta del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Invece, con riferimento alle schede votate, ed in merito alla altra documentazione elettorale (schede non votate, tabelle di scrutinio, registri votanti) la giurisprudenza amministrativa, con le decisioni della V Sezione del Consiglio di Stato del 3 aprile 2006 n. 1726 e n. 3593 del 19 giugno 2006, ha affermato che gli atti del procedimento elettorale in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale, disciplinata dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sui</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			documenti amministrativi, poichè si intende garantire l'integrità del materiale elettorale, che può essere violata solo per effetto della specifica richiesta dell'Autorità investita del gravame nei confronti delle operazioni di scrutinio, e non anche a soddisfacimento di una richiesta del privato attraverso l'accesso (cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2541 - 28 aprile 2011; sentenza n. 4882 - 4 agosto 2009; sentenza n. 476 - 6 febbraio 2007).	
517	Ordinamento	si chiede, non avendo la disponibilità di nessuno dei consiglieri ad assumere l'incarico di responsabile per la trasparenza e anticorruzione, come poter ovviare a tale problematica.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, come già comunicato a tutti gli Ordini con la circolare 92/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'ANAC prevede specifiche prescrizioni per gli Ordini professionali.</p> <p>Si prevede, in particolare che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve essere individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio ed, in assenza il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.</p> <p>Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.</p> <p>Ne deriva che, anche se nessuno dei Consiglieri dell'Ordine ha dato la disponibilità alla nomina del RPC, occorrerà comunque individuarlo tra i dipendenti dell'Ordine come prescritto dall'ANAC.</p>	13/04/2018
518	Ordinamento	si chiede quali sono gli obblighi ed eventuali comunicazioni di un iscritto, che ha costituito una società di ingegneria della quale è socio e amministratore unico.	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che in base all'art. 1 comma 148 della L. 4 agosto 2017, n. 124, le società di ingegneria operanti nel settore privato devono iscrivere le suddette società nell'elenco tenuto dall'ANAC e disponibile all'indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/</p> <p>Per le società di ingegneria operanti nel settore pubblico ai sensi all'art. 46, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263, le società devono essere invece iscritte nel casellario tenuto dall'ANAC</p> <p>Oltre a tali obblighi, l'iscritto sarà comunque tenuto a tutti gli adempimenti previsti per legge in qualità di architetto.</p>	18/02/2019
519	Ordinamento	si segnala che da circa un anno un componente del consiglio dell'Ordine, seppur regolarmente	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 41 dell'R.D. 2537/1925 prevede che "il consigliere che, senza	30/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		convocato non interviene più alle sedute consiliari, inviando puntualmente la propria giustificazione motivata da impegni di lavoro da pubblico dipendente. Tale consigliere seppur verbalmente ed amichevolmente invitato ad intervenire, non ha inteso mutare tale atteggiamento continuando a disertare le adunanze. Si chiede la giusta e corretta procedura da adottare al fine di dimissionare tale consigliere.	giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario". Per quanto specificato nel quesito, nel caso di specie sussiste una perdurante assenza di un membro di un componente del Consiglio dell'Ordine, che tuttavia non appare ingiustificata, a fronte della rappresentata giustificazione motivata da impegni di lavoro da pubblico dipendente, inviata in occasione di ogni seduta. Ne deriva che, per come rappresentato, non appare possibile applicare l'art. 41 del Rd 2537/1925.	
520	Ordinamento	si chiede un parere se sussistano o meno competenze per tale figura relativamente a richieste di accesso agli atti di procedimenti disciplinari istruiti dall'attuale Consiglio di Disciplina e culminati con altrettanti provvedimenti disciplinari.	Con riferimento alla questione prospettata si osserva che in tema di accesso agli atti non sussiste la competenza in capo al R.P.C.T. del Consiglio dell'Ordine, dal momento in cui per tale materia la competenza è in capo all'Ordine. In base agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso agli atti, anche se relativo al procedimento disciplinare, si svolge presso i locali dell'Ordine, dal momento in cui, per legge, il Consiglio di Disciplina è presso l'Ordine; ne deriva che la titolarità giuridica dell'accesso rimane in capo all'Ordine. In capo al R.P.C.T. sussiste invece competenza residuale in caso di accesso civico, essendo essa prevista dall'art. 5 D.Lgs 33/2013, ove si prevede la competenza della figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma solo ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della predetta disposizione normativa.	01/12/2020
521	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se sia legittima la richiesta del Segretario di accedere alla corrispondenza dell'Ordine, mediante acquisizione delle credenziali di accesso.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che in assenza di regolamento interno dell'Ordine, per come rappresentato, tra i compiti del Segretario dell'Ordine è previsto, ai sensi dell'art. 39 del RD 2537/1925, che costui "cura la corrispondenza". Tale espressione non può estendersi in modo da avere una conoscenza indiscriminata di tutta la corrispondenza che perviene sulla casella di posta elettronica dell'Ordine che, occorre rammentare, è un ente pubblico non economico e quindi soggetto alle regole delle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo la Direttiva n. 2/2009 del Ministro della PA relativa all'utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro prevede che " il contenuto dei messaggi, come	01/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>pure i file allegati e i dati esteriori delle comunicazioni, riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (qual è anche il luogo di lavoro); un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, comma 4, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale)".</p> <p>Essendo peraltro stato rappresentato che le credenziali di accesso richiesta dal Segretario, in uso dei soli dipendenti, permetterebbero l'accesso dei messaggi di posta elettronica ordinaria, della PEC, della corrispondenza del Consiglio di Disciplina e Collegi inviata alla Segreteria e dell'archivio messaggi anche dei Consigli degli anni precedenti, non appare possibile dare seguito a quanto richiesto.</p> <p>Appare comunque possibile, a parziale soddisfacimento della richiesta, che la corrispondenza in entrata che perverrà sulla casella di posta ordinaria e sulla casella PEC , di interesse per l'ordinario svolgimento della attività dell'Ordine, venga quotidianamente protocollata e inviata al Consigliere Segretario; allo stesso modo il Segretario, una volta predisposte le comunicazioni in uscita di competenza, potrà inviarle all'Ordine, per i provvedimenti connessi e conseguenti.</p>	
522	Ordinamento	<p>si contesta la risposta fornita dal CNAPPC il 1 dicembre relativamente ai quesiti posti dall'Ordine, ed in estrema sintesi, si chiede un chiarimento sulle funzioni del Segretario dell'Ordine.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato ed allegato alla presente, nel prendere atto della ulteriore documentazione posta in essere dall'Ordine e in precedenza non trasmessa, occorre preliminarmente far presente che, per come rappresentato, in assenza di regolamento interno dell'Ordine, non appare possibile definire con chiarezza quali siano tutti i compiti che possano essere assegnati al Segretario. Oltre a ciò, occorre far presente che gli aspetti prospettati attengono al funzionamento interno dell'Ordine, i cui compiti rimangono in capo alla competenza esclusiva dell'Ordine stesso.</p> <p>Ciò premesso, in linea di principio, si conferma quanto già espresso nella precedente comunicazione protdel 1 dicembre, dal momento in cui corrisponde ad un corretto funzionamento dell'Ordine che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la corrispondenza in entrata che perverrà sulla casella di posta 	18/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ordinaria e sulla casella PEC , di interesse per l'ordinario svolgimento della attività dell'Ordine, venga quotidianamente protocollata e inviata al Consigliere Segretario;</p> <p>- il Segretario, una volta predisposte le comunicazioni in uscita di competenza, potrà inviarle all'Ordine, per i provvedimenti connessi e conseguenti.</p> <p>Si fa inoltre presente che tali compiti sono comunque deputati ai dipendenti dell'Ordine, i quali, in qualità di dipendenti pubblici, rispondono a precisi doveri e responsabilità (DPR 62/2013) essendo incaricati di un pubblico servizio ex art. 358 cp, e nei cui confronti ricade ogni responsabilità legata alla mancata comunicazione, nei confronti del Segretario, di corrispondenza di interesse per l'ordinario svolgimento della attività dell'Ordine.</p> <p>Infine, quanto agli altri aspetti rappresentati nella comunicazione inviata al Consiglio Nazionale, non rientra nelle sue competenze dirimere aspetti connessi all'attività dell'Ordine.</p>	
523	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se a fronte dell'abrogazione del Regolamento interno dell'Ordine la figura del Vicepresidente venga automaticamente meno.	Con riferimento alla questione prospettata, nel segnalare che le vigenti disposizioni di legge (art. 2 DLL 382/1944) nulla prevedono sulla figura del Vicepresidente dell'Ordine territoriale, ci si limita a far presente che ogni aspetto legato alla nomina ed alla carica di Vicepresidente rientrano nella esclusiva autonomia, discrezionalità ed indipendenza dell'Ordine, che potrà valutare, in sede consiliare, la vigenza o meno di tale carica.	22/12/2020
524	Ordinamento	si chiede, su disposizione del Consigliere Segretario , la procedura per l'iscrizione all'Albo di Società tra professionisti	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che la procedura per l'iscrizione all'Albo di Società tra professionisti è stata ampiamente rappresentata con le circolari 40/2013, 61/2013 e 50/2014, inviate a tutti gli Ordini e presenti comunque sul sito del CNAPPC nella sezione "Amministrazione trasparente". Si fa altresì presente che con la circolare 61/2013 e 50/2014 furono inviati anche i facsimili, ad uso degli Ordini, quali ausili operativi, tra cui è ricompresa anche il facsimile di delibera di istituzione della sezione speciale dell'Albo.	23/12/2020
525	Ordinamento	si chiedono chiarimenti circa l'obbligatorietà o meno dell'Ente datore di lavoro al pagamento della quota di iscrizione all'Albo di un Iscritto; si richiede altresì una sintesi di eventuali chiarimenti	Contenuti e tenore delle circolari sono a tutt'oggi validi, e non sussistono ragioni per discostarvisi.	
			Con riferimento alla questione prospettata, si segnala preliminarmente che, oltre alla circolare 49 del 2015 citata dall'iscritto richiedente (ed erroneamente datata 2017), il Consiglio Nazionale ha fornito ulteriori chiarimenti alla tematica sulla	15/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		precedenti volti a determinare l'obbligatorietà o meno di iscrizione all'Albo e nel caso obbligatorietà o meno di pagamento della quota di iscrizione all'Albo da parte dell'Ente datore di lavoro di iscritti con mansioni di RUP e/o attività di gestione e progettazione di opere pubbliche all'interno di enti territoriali.	obbligatorietà o meno dell'Ente datore di lavoro al pagamento della quota di iscrizione all'Albo di un Iscritto con la circolare 98/2015, a cui si rinvia e che si allega. Oltre a ciò, a fronte delle implicazioni sottese, il CNAPPC ha inviato specifica istanza alla Funzione Pubblica e al Ministero del Lavoro con circolare 63/2016, a cui si rinvia e che si allega, al fine di una autorevole interpretazione della tematica, ed allo stato ancora senza riscontro. L'Ordine in indirizzo verrà aggiornato sulle evoluzioni della questione, già sollecitata alle Amministrazioni citate.	
526	Ordinamento	<p>si chiede un supporto relativamente ad una diffida formulata da un Consigliere della provincia a ritirare e modificare in autotutela un bando di concorso per Dirigente Tecnico.</p> <p>In tale bando per la copertura di n°2 posti di dirigente con profilo tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - ccnl dirigenza area ii - comparto regioni-autonomie locali con riserva del 50% al personale interno in possesso dei requisiti previsti, si prevede, tra i "Requisiti di partecipazione alla selezione", il "possesso del Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in Architettura o Ingegneria o equipollenti ai sensi del decreto MIUR oppure in Ingegneria Informatica o Fisica o altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente."</p> <p>La diffida evidenzia che il possesso della laurea in Fisica non attiene alle funzioni richieste per il posto da ricoprire, che sarebbe quella dell'"Ingegnere Capo" e con riferimento alla normativa tecnica vigente, con particolare riferimento alle leggi in materia antisismica ed alla gestione delle emergenze.</p> <p>Si chiede, in conclusione, una revoca in autotutela del Bando, con l'indicazione di nuova procedura più calzante sulle esigenze specifiche tecniche dell'Ente.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che la decisione della Provincia di Frosinone di deliberare la procedura concorsuale per la copertura di n°2 posti di dirigente con profilo tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - ccnl dirigenza area ii - comparto regioni-autonomie locali con riserva del 50% al personale interno parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero il programma del fabbisogno del personale 2017/2019, approvato con decreto presidenziale n. 94 del 19.07.2017, citato nel bando, ove viene anche specificato che in tale occasione "è stato definito l'avviamento della procedura per l'assunzione di due Dirigenti con profilo tecnico mediante contratto a tempo pieno e indeterminato con riserva del 50% al personale interno in possesso dei requisiti previsti".</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dal precedente programma di fabbisogno del personale, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare i posti oggetto della procedura, e ciò dovrebbe perlomeno essere motivato all'interno di tali atti.</p> <p>Occorrerebbe pertanto verificare contenuti e tenore del sopracitato programma del fabbisogno del personale 2017/2019, al fine di analizzare le motivazioni legate ai requisiti di partecipazione alla selezione, esaminando la sussistenza del diretto collegamento tra titolo richiesto della laurea in Fisica e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale.</p> <p>Oltre a ciò, in via generale, per selezione in oggetto occorre rammentare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una</p>	06/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>In base a quanto sopra esposto, si segnala che occorrerebbe comunque una verifica del programma del fabbisogno del personale 2017/2019, e che, a fronte di carenza o assenza di motivazioni in tale documento, il bando oggetto del parere si presterebbe ad essere soggetto ad un ritiro e/o un riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, ferma restando comunque la possibilità di impugnazione dinanzi al TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p>	
527	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento ai CTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se vi è conflitto tra il presidente di uno dei Collegi di Disciplina e la sua designazione come rappresentante dell' Ordine presso i Tribunali afferenti per ambito territoriale; - Se un semplice iscritto, che non è un consigliere, può rappresentare l'Ordine presso i Tribunali; - Se il presidente dell'Ordine può costituire un Dipartimento specifico per le tematiche inerenti le CTU e nell'ambito delle nomine delegare 1 o 2 persone (iscritti o consiglieri) a rappresentare l'Ordine presso i rispettivi Tribunali afferenti per ambito territoriale. 	<p>Con riferimento alla tematica posta, si osserva che rimane nella piena autonomia ed indipendenza dell'Ordine territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare se vi è conflitto tra il presidente di uno dei Collegi di Disciplina e la sua designazione come rappresentante dell' Ordine presso i Tribunali afferenti per ambito territoriale, da esaminare caso per caso in base a quanto previsto dal vigente codice deontologico, e rinviando a tal fine al punto 1.14 della guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, che prevede aspetti specifici relativamente ai CTU; - rappresentare l'Ordine presso i Tribunali da parte di un semplice iscritto che non è un consigliere, dal momento in cui l'art. 14 disp. att. c.p.c. si limita a prevedere che il comitato è composto, oltre che dal procuratore della Repubblica, "da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine", non prevedendo altro al riguardo; - costituire un Dipartimento specifico per le tematiche inerenti le CTU e nell'ambito delle nomine delegare 1 o 2 persone (iscritti o consiglieri) a rappresentare l'Ordine presso i rispettivi Tribunali afferenti per ambito territoriale, tenendo tuttavia a mente che il testo del citato art. 14 non prevede la possibilità di deleghe, ma solo di 	08/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
528	Ordinamento	<p>si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se un consigliere dell'Ordine, sulla base di una semplice richiesta possa avere copia delle delibere del Consiglio dell'Ordine con i relativi verbali o se possa prenderne visione per evitare la divulgazione di dati personali riguardanti anche gli iscritti; - se un consigliere dell'Ordine sempre sulla base di una semplice richiesta possa avere copia dell'elenco degli iscritti morosi dell'anno 2013-2014 ad un consigliere che nello stesso periodo non rivestiva alcuna carica nel Consiglio dello stesso Ordine; - se il medesimo consigliere dell'Ordine faccia richiesta formale di accesso agli atti, se sia possibile far visionare e/o estrarre copia di tale elenco dei soggetti morosi ai sensi della normativa vigente per l'accesso ai dati sensibili, e come procedere per attuare le eventuali modalità di tutela degli iscritti morosi e nell'eventualità devono essere informati. 	<p>designazione del professionista.</p> <p>Con riferimento alle questioni prospettate, occorre esaminare preliminarmente l'art. 43 comma 2 del D.Lgs 267/2000, che prevede esplicitamente l'accesso dei Consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, individuando in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; a tal fine la giurisprudenza ha da sempre affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109) che il consigliere comunale "non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo" (Consiglio di Stato sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293) e che a fronte dell'espletamento del mandato non vi sono limiti all'accesso (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2004 n. 2716 e n. 929 del 22 febbraio 2007).</p> <p>Tali interessanti criteri, tuttavia, non possono essere applicabili anche alla carica di Consigliere dell'Ordine, in assenza di esplicita disposizione normativa come prevista nel testo unico degli enti locali; quanto sopra esposto è di interesse per evidenziare che un Consigliere dell'Ordine possiede comunque un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti dell'Ordine da esso amministrato, a fronte del mandato conferitogli.</p> <p>Va comunque illustrato che, dal momento in cui le richieste formulate dal Consigliere dell'Ordine incidono su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero i soggetti nominati nei verbali dell'Ordine e i soggetti morosi), mediante invio di tale comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, che potranno presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia,</p>	02/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>Infine non si comprende quali debbano ritenersi i dati sensibili oggetto del quesito, dal momento in cui l'esclusione del diritto di accesso è solamente quella prevista all'art. 24 della L. 241/1990, tra cui non rientrano quelli oggetto della richiesta, rammentando altresì che la giurisprudenza ha costantemente affermato che nel contrasto tra diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto alla privacy, va privilegiato il diritto di accesso (Cons Stato, Adunanza Plenaria sen. 4 febbraio 1997, n. 5) poichè questo è necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato,</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Consigliere dell'Ordine, a seguito di formale istanza di accesso agli atti ex art. 25 L. 241/1990 può esercitare tale diritto mediante esame ed estrazione di copia per avere copia delle delibere del Consiglio dell'Ordine con i relativi verbali, dal momento in cui tale richiesta è formulata in qualità di Consigliere dell'ordine e finalizzata ad acquisire notizie e informazioni utili all'espletamento del suo mandato; - un Consigliere dell'Ordine, a seguito di formale istanza di accesso agli atti ex art. 25 L. 241/1990 può esercitare tale diritto mediante esame ed estrazione di copia dell'elenco degli iscritti morosi dell'anno 2013-2014, dal momento in cui tale richiesta è formulata in qualità di Consigliere dell'ordine e finalizzata ad acquisire notizie e informazioni utili all'espletamento del suo mandato; - per entrambi le richieste di accesso agli atti, i soggetti controinteressati dovranno essere informati e dovranno esprimere il proprio consenso e/o diniego coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006. 	
529	Ordinamento	si chiede, in merito alle dimissioni di alcuni Consiglieri del nostro Ordine e alle relative procedure di surroga, se, nel caso in cui a seguito della comunicazione agli Architetti aventi diritto al subentro (in riferimento al verbale dell'elezioni avvenute in data 26.05.2017), gli stessi	Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III -, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, con il seguente tenore: "la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5	04/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		manifestassero tutti la loro indisponibilità a ricoprire la carica di consigliere, si chiede qual è il numero minimo dei consiglieri affinché sia valida/legittimata l'attività del Consiglio dell'Ordine oppure è necessario procedere a nuove elezioni.	dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi."	
530	Ordinamento	si segnala il sito www.apefacile.it che offre redazioni di certificazioni energetiche a 40 euro. Nella istanza si richiede al Consiglio Nazionale di attivare le dovute azioni e/o provvedimenti	Con riferimento alla questione prospettata, si comunica che il Consiglio Nazionale, prendendo atto di quanto segnalato, ha deliberato di presentare un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti del sito www.apefacile.it . Verranno forniti aggiornamenti in base all'evoluzione della questione.	07/08/2020
531	Ordinamento	si chiede al CNAPPC, a seguito di richiesta formulata al Ministero della Giustizia e di rimessione, da parte del Ministero, all'organo di "giurisdizione domestica" (risposta Ministero del 23.10) se: 1. l'iscrizione alla sezione A del professionista iscritto alla Sezione B per il medesimo settore (ad esempio, l'architetto Junior chiede di essere iscritto al settore A della Sezione A stante il superamento del relativo esame di stato) comporti l'automatica cancellazione di detto iscritto dalla Sezione B; 2. coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 e, quindi, come tali iscritti alla sezione A, settore "architettura", possono essere iscritti anche al "settore paesaggistica", qualora: a) abbiano conseguito in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'anzidetto D.P.R. 328/2001 il "diploma di specialista in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio"; b) abbiano, tuttavia, conseguito il "diploma di specialista in Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio" in epoca successiva	Con riferimento alle questioni prospettate, si osserva quanto segue. Quando al primo quesito, si osserva che con parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, allegato alla circolare CNAPPC 54 del 2009, che ad ogni buon fine si riallega, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo. Non è pertanto prevista una automatica cancellazione nel passaggio dell'iscrizione da Architetto sezione B ad Architetto Sezione A; si rammenta comunque che, a fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, si manterrà il numero di matricola precedentemente attribuito, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione. Quanto al secondo quesito, si osserva che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare n. 723 del 24 marzo 2005, che ad ogni buon fine si riallega, nella nota del Ministero della Giustizia prot. 3/3863/05 del 22 marzo 2005 si ritiene che, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 1 comma 2 bis della L. 173/2002, anche per coloro che hanno conseguito l'abilitazione antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 328/2001 "è prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel settore architettura sez . A, mentre l'iscrizione in altri settori è subordinata al	23/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		al conseguimento dell'abilitazione professionale all'esito degli esami di Stato svolti secondo l'ordinamento precedente al D.P.R. n. 328/2001.	superamento del relativo esame di Stato. D'altronde il dpr 328/2001 che ha istituito la figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore non ha modificato le competenze - nè riducendole nè accrescendole- degli architetti". Ne deriva che gli iscritti alla sezione A, settore "architettura", possono essere iscritti anche al "settore paesaggistica" a fronte del superamento dell'esame di abilitazione. Va aggiunto che, con riferimento alla "sezione A – settore architettura", appare comunque superfluo essere iscritti anche agli altri settori in quanto, in base alla normativa sopraindicata, il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori.	
532	Ordinamento	si chiede se un professionista pubblico dipendente, alla luce del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con un Comune, possa o meno considerarsi legittimato a richiedere all'Amministrazione datrice di lavoro l'autorizzazione ad esercitare la professione in forma autonoma al di fuori dell'orario di servizio.	Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 ed all'art. 60 della L. 3/1957, sussiste incompatibilità tra attività di lavoro dipendente e libera professione, a meno dello svolgimento del rapporto di subordinazione in regime di part time; a tal fine il Testo Unificato dei CCNL del comparto regioni e delle autonomie locali prevede per il Rapporto di lavoro a tempo parziale (Art. 4 CCNL 14/9/2000 modificato dall'Art. 11 CCNL 22/1/2004) che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, previa richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.	07/11/2016
533	Ordinamento	si chiede se l'Ordine possa inviare agli iscritti che non hanno rispettato la scadenza del versamento della quota 2020 il sollecito di pagamento con l'applicazione della mora, oppure se, a seguito dei provvedimenti e decreti di gestione dell'emergenza Covid, è necessario attendere il 30 giugno per l'applicazione della mora	Con riferimento alla questione posta, in base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo; l'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede altresì che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento". Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di pagamento, né importi di mora successivi alla scadenza di pagamento; pertanto, la possibilità di chiedere maggiorazioni o aumenti rimane solo legata ad una deliberazione del Consiglio	20/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			dell'Ordine, e rientra nella sua piena autonomia e indipendenza. Ne deriva che, in assenza di previsioni normative sul Covid 19 riferite espressamente alle quote di iscrizione all'Albo, rimane nella competenza esclusiva e discrezionale dell'Ordine i tempi e le modalità per il sollecito di pagamento.	
534	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se una impresa appaltatrice slovena possa lavorare in Italia.	La questione prospettata nel quesito esula completamente dalle competenze del Consiglio Nazionale, dal momento in cui non si riferisce, in alcun modo, all'esercizio della professione ma allo svolgimento della attività di impresa da parte di una impresa appaltatrice. Per aspetti legati allo svolgimento di lavori edili in Italia da parte di impresa slovena sussiste competenza della Camera di Commercio e del SUAP del Comune ove devono essere svolte le attività, a cui occorrerà rivolgersi	30/10/2020
535	Ordinamento	si chiede se gli Ordini sono tenuto ad aderire al Portale delle Adesioni - PagoPa.	Con riferimento al quesito posto, si fa presente che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica dello scorso 14 luglio, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa. Rinviano alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza). Nel segnalare che il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, rimane della esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.	08/02/2017
536	Ordinamento	si chiede conferma o meno in merito alla possibilità per un professionista di avere la duplice iscrizione a due sezioni, possedendo quest'ultimo entrambi i titoli abilitativi, poiché una neo iscritta alla Sezione B Settore A come architetto iunior ha chiesto la possibilità di iscrizione anche alla Sezione A Settore C come paesaggista. Si chiede poi, nel caso di effettiva doppia iscrizione, se il contributo annuo di mantenimento o eventualmente anche di iscrizione debba essere versato per entrambe le	Con riferimento alla questione prospettata si segnala che, come già esplicitato dal CNAPPC nella circolare 54 del 2009 ed all'allegato parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo, previo superamento del relativo esame di Stato. In base a quanto già precisato in precedenza, un professionista, già iscritto nella Sezione B settore architettura, in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, può iscriversi alla "sezione A – settore paesaggistica". Mantenere la doppia iscrizione comporta che: - al momento della nuova iscrizione è nuovamente dovuta la tassa	15/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Sezioni.	sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate); - la quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo; - il numero di matricola rimane quello precedentemente attribuito all'iscritto, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione.	
537	Ordinamento	si chiede, con riferimento a quanto risposto ad un precedente quesito, che allego, di ricevere chiarimenti circa la quota parte del contributo annuo dovuto al CNA da parte dal professionista iscritto a due sezioni; si chiede, nel caso in cui l'Ordine stabilisca il versamento di entrambe le quote da parte del professionista, se anche la quota spettante al CNAPPC dovrà essere versata due volte.	Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che, in base alla circolare 129/2016 ed all'allegato Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, il contributo annuale al Consiglio Nazionale, obbligatorio e dovuto, è relativo agli iscritti all'Albo. Ne deriva che, nel caso in cui l'Ordine decidesse di iscrivere l'iscritto in due sezioni dell'Albo e percepisse due quote, dovrà versare al Consiglio Nazionale due quote, relative ad entrambe le iscrizioni.	23/04/2018
538	Ordinamento	si chiede, con riferimento all'art. 11 "Adempimenti" del Codice Deontologico degli Architetti PPC ed in particolare all'obbligo previsto per gli iscritti di dotarsi della Casella di Posta Elettronica Certificata, se un iscritto, dipendente pubblico o privato, si sia dotato di una propria casella PEC tramite l'Ente per il quale lavora e quindi con dominio riferito proprio all'Amministrazione o al nome della Ditta, se è possibile riconoscere la validità della casella come PEC personale e quindi ritenere l'iscritto in regola con il proprio adempimento deontologico nei confronti dell'Ordine.	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, appare opportuno, per una risoluzione della questione, effettuare un riepilogo normativo per i dipendenti pubblici e privati. Per i dipendenti pubblici, i commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 hanno introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza. L'art. 16-bis comma 6 del predetto DL 185/2008 prevede altresì che ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.</p> <p>L'art. 9 del DPCM 6 maggio 2009 prevede inoltre all'art. 9 comma 1 che i pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.</p> <p>La Circolare 1/2010 della Presidenza del Consiglio, dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica conferma e ribadisce la necessità dell'utilizzo della PEC in capo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Ne deriva che per i dipendenti pubblici iscritti all'Albo il dotarsi di un indirizzo PEC del proprio ufficio risponde agli obblighi derivanti dalle disposizioni soprarichiamate, ed è da ritenersi equiparabile ad una casella pec personale.</p> <p>Per i dipendenti privati, oltre ai sopracitati commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 19 marzo 2013, recante l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), pubblicato sulla GURI n. 83 del 9.4.2013, nel prevedere una definizione di Ordini e Collegi professionali, li identifica nel seguente modo "istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato".</p> <p>Tale definizione, contenuta in una norma di legge, non fa quindi riferimento alla iscrizione all'Albo, ma parla di "soggetti abilitati" all'esercizio di una professione, con ciò ricomprendendo anche costoro che, nella qualità di dipendenti privati, svolgono la professione di architetto, non in forma "libera" ma nell'interesse della società/ente di appartenenza.</p> <p>Ne deriva che, anche per i dipendenti privati iscritti all'Albo il dotarsi di un indirizzo PEC della società/ente risponde agli obblighi derivanti dalle disposizioni soprarichiamate, ed è da ritenersi equiparabile ad una casella pec personale.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
539	Ordinamento	si chiede, con riferimento all'art. 11 del Codice Deontologico, si segnala che un architetto comunica di essere stato nominato Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 87 del Codice degli Appalti, di non possedere partita IVA, di non essere dipendente della Ditta e che il compenso sarà inferiore a €. 5000,00 per anno, e si chiede per questi motivi se è comunque obbligato a stipulare idonea assicurazione RC professionale.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 5 del DPR 137/2012 prevede che il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale. In base a quanto rappresentato nel quesito, la nomina di direttore tecnico, in assenza di rapporto di dipendenza o subordinazione, individua un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista esegue nei confronti del committente, e ciò indipendentemente dall'entità economica del compenso. Ne deriva che, nel rispetto del citato art 5 del DPR 137/2012, e comunque dell'art. 11 del Codice Deontologico, sussisterà comunque l'obbligo di stipula di idonea assicurazione professionale.	18/03/2019
540	Ordinamento	si chiede se un architetto che è già stato iscritto precedentemente ad un Albo Professionale (a suo tempo regolarmente cancellato su domanda), quando poi decide di re-isciversi è tenuto a effettuare il versamento della tassa di Concessione Governativa dovuta per l'iscrizione all'Albo professionale (€. 168,00) da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate e già pagata al momento della prima iscrizione.	Con riferimento alla questione prospettata si osserva che la tassa di concessione governativa è legata allo "status" per la quale è prevista l'iscrizione all'albo, a seguito del provvedimento amministrativo fornito per l'iscrizione. Il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 recante "disciplina delle tasse sulle concessioni governative" all'art. 1 recita "i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni". Il soggetto che chiede la reinscrizione chiede quindi un nuovo provvedimento amministrativo, ed ad esso dovrà conseguentemente accompagnarsi l'assolvimento del nuovo pagamento della tassa di concessione governativa.	01/08/2019
541	Ordinamento	con riferimento alla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Grosseto, si chiede di conoscere gli adempimenti effettivi a carico dell'Ordine, vista la pena accessoria inflitta all'iscritto di interdizione dalla professione di un anno, irrogata in via definitiva.	Con riferimento al quesito posto, ai fini di un corretto inquadramento della tematica, opportuno riportare di seguito le disposizioni di legge relative alla questione prospettata, e quindi: - l'art. 46 comma 2 del RD 2537/1925, ove si prevede che "qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della Legge 08/06/1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20"; - l'art. 7 comma 2 del del RD 2537/1925, richiamato dal citato art. 46 comma 2, ove si prevede che "non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in incorsa in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n. 1938, sull'esercizio della	22/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale";</p> <p>l'art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n. 1938, richiamato dal citato art. 46 comma 2, ove si prevede che "il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi di incompatibilità, e quando l'Avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere ed a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione";</p> <p>- l'art. 20 del del RD 2537/1925, richiamato dal citato art. 46 comma 2, ove si prevede che " la cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione".</p> <p>Il combinato disposto delle sopraelencate disposizioni prevederebbe quindi che un professionista condannato con una sentenza definitiva di interdizione dall'esercizio della professione di un anno, sia sottoposto alla cancellazione dall'Albo.</p> <p>Tuttavia, dal momento in cui, nel caso in questione, l'interdizione dalla professione è temporalmente limitata per il periodo di un anno, ed in considerazione del fatto che per le altre pene nella sentenza penale è stato concesso l'indulto, l'Ordine potrà sospendere il professionista dall'Albo per un anno, nel periodo temporale coincidente con l'irrogazione della sanzione penale.</p> <p>Occorrerà quindi, successivamente alla delibera di Consiglio di sospensione dell'iscritto, effettuare la comunicazione agli Enti della avvenuta sospensione per un anno, nonchè pubblicare tale sanzione nell'Albo on line dell'Ordine e sull'Albo Unico Nazionale.</p>	
542	Ordinamento	con riferimento alla circolare CNAPPC n. 94/2020 "DL semplificazioni - Adempimenti per gli Ordini", vista la competenza in questo caso dell'Ordine e non del Consiglio di Disciplina, si chiede di conoscere effettivamente cosa comporta tale diversità tra le due sospensioni, sia per l'iscritto che per questo Ordine, considerato che	Con riferimento al quesito posto, si osserva che la sospensione dall'esercizio dalla professione prevista dall'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76, conseguente al mancato adempimento dell'obbligo del domicilio digitale, essendo un atto avente natura meramente accertativa, come già specificato nella circolare CNAPPC n. 94/2020, non può integrare un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, in quanto si tratta di un atto vincolato che esclude	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		dovranno essere effettuate le comunicazioni di legge dell'avvenuta sospensione agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo ex art. 23 RD 2537/1925.	qualsiasi margine di discrezionalità. La sospensione è quindi legata ad un adempimento di legge, che prevede che tale sospensione ha efficacia fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale, ed è diversa dalla sospensione derivante da procedimento disciplinare, che presuppone una valutazione discrezionale dal parte del Consiglio di Disciplina.	
543	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alle dimissioni irrevocabili, non motivate, di un Consigliere dell'Ordine, un chiarimento in merito alla corretta procedura da applicare, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se è necessario procedere con la convocazione di un Consiglio straordinario per la presa d'atto delle dimissioni 2. se è nella facoltà del Consiglio chiedere al Consigliere dimissionario di ritirare le dimissioni e/o di motivarle, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli iscritti, prima di procedere alla surroga 3. ogni altra informazione procedurale utile a garantire il massimo rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Con mail inviata al Cons. Frison, in aggiunta a tali considerazioni, si chiede se 4. è possibile rifiutare o chiedere il ritiro delle dimissioni del consigliere 5. è previsto un termine temporale per procedere alla sostituzione del consigliere 6. per le dimissioni è corretto aspettare la presa d'atto da parte del Consiglio, oppure se deve prendere già atto il Presidente in carica ed avviare immediatamente la comunicazione al primo non eletto 7. in caso di presa d'atto delle dimissioni nel primo consiglio utile, è necessario avere già il nuovo Consigliere pronto a subentrare per garantire l'operatività. 8. nel caso in cui il primo non eletto dovesse rinunciare se l'Ordine può operare anche con un 	<p>Con riferimento alle rappresentate dimissioni irrevocabili, non motivate, di un Consigliere dell'Ordine si evidenzia quanto segue. Il Consigliere dell'Ordine ha espresso la sua decisione di rinunciare alla carica elettiva di Consigliere, ed è possibile chiederne all'interessato il ritiro, o comunque chiederne le motivazioni; in assenza di motivazioni è comunque possibile respingere le dimissioni, stante la carenza del giustificato motivo, principio desumibile per analogia dal testo dell'art. 41 del RD 2537/1925. La normativa non prevede un termine temporale per procedere agli atti connessi e conseguenti alle dimissioni del Consigliere dell'Ordine. A fronte delle dimissioni, deve essere inserito un apposito punto all'ordine del giorno della successiva seduta di Consiglio, ove, a fronte della discussione sulla presentazione delle dimissioni e delle giustificazioni presentate dal dimissionario, presente alla seduta, il Consiglio può comunque chiedere al predetto dimissionario di riconsiderare la sua scelta. In difetto, in caso di motivazioni sulle dimissioni e/o reiterate decisioni di dimissioni, o in assenza del dimissionario e suo rifiuto a partecipare a partecipare alla seduta di Consiglio, quest'ultimo dovrà prendere atto delle dimissioni e procedere ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 169/2005, con la sostituzione del primo dei candidati non eletti. Nel caso in cui, a fronte dell'imminenza della scadenza dei quattro anni del Consiglio in carica, il primo dei non eletti decida di non accettare, il Consiglio dell'Ordine, considerato che non ci sono altri eletti in lista, potrà comunque continuare ad operare sino alla scadenza dei quattro anni dalla avvenuta proclamazione. Difatti, sempre ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 169/2005, si procede a nuove elezioni per l'Ordine se viene a mancare la metà più uno dei Consiglieri, mentre, nel caso in cui venga a mancare un solo Consigliere, l'Ordine "potrà operare con un consigliere in meno" (parere Ministero Giustizia 24.11.208, prot. DAG 0154262U).</p>	28/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		numero inferiore di consiglieri visto e considerato che non ci sono altri eletti in lista.		
544	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito all'art. 78 comma 3 D.Lgs. 267/2000, circa l'ambito di applicazione e l'eventuale estensione e/o l'interpretazione della norma; in particolare si chiede se il comportamento di un architetto contrasta o meno con la normativa richiamata, nello svolgere regolarmente e/o saltuariamente la professione di architetto libero professionista, in un Comune nel quale lo stesso architetto è chiamato ad amministrare nel ruolo di assessore al Demanio, oppure Demanio Marittimo, Arredo urbano, Attività Produttive e comunque in aree e competenze che sfiorano i contorni dell'urbanistica e dell'edilizia. Identicamente si chiede se il comportamento dell'architetto sopra descritto sia in contrasto o meno con il codice deontologico.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente evidenziare anche altre disposizioni di legge ad oggi vigenti. Il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) contiene una disposizione (art. 78) in base alla quale vige in capo agli amministratori locali l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (comma 2). La norma prescrive poi che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (comma 3). Prevede, infine, che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province (comma 5).</p> <p>Va specificato, con riferimento al citato art. 78 comma 3 che la norma, per il libero professionista, non sancisce semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e la carica pubblica.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.</p> <p>La Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16, inerente ad un sindaco architetto che aveva firmato e presentato una segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA) presso lo stesso Comune, e</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sanzionata disciplinarmente per tale attività, fa emergere anche valutazioni e rilievi di natura deontologica, essendo stato ritenuto dalla Cassazione che il sindaco non possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica, a fronte di norme deontologiche ben precise.</p> <p>Oltre a ciò, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010.</p> <p>Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.</p> <p>Tale disposizione, a ben vedere, si integra con quanto già da tempo previsto nel citato art. 78 del D.Lgs 267/2000, ed anche in questa norma l'incompatibilità è legata al territorio amministrato, stante il già citato conflitto di interessi tra attività pubblica e privata.</p> <p>In conclusione, si osserva che non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica elettiva (consigliere regionale e comunale, sindaco, presidente di regione e di enti locali) ed esclusivamente nei casi previsti dalle disposizioni sopraelencate; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente all'incarico politico.</p> <p>Quanto a violazioni di natura deontologica, rimane nella competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina valutare, nel caso concreto ed in piena autonomia, se lo svolgere regolarmente e/o saltuariamente la professione di architetto libero professionista, in un Comune nel quale lo stesso architetto è chiamato ad amministrare nel ruolo di assessore al Demanio, oppure Demanio Marittimo, Arredo urbano, Attività Produttive e comunque in aree e competenze che sfiorano i contorni dell'urbanistica e dell'edilizia, sia lesivo delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico. Al riguardo il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale di secondo grado per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può quindi previamente pronunciarsi, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
545	Ordinamento	si chiede parere inerente la possibilità per un architetto, regolarmente iscritto all'albo e dipendente di una azienda, di poter effettuare la prestazione occasionale per una pratica edilizia.	<p>terzietà e di indipendenza.</p> <p>Con riferimento al quesito posto, occorre premettere che nel quesito non viene chiarito se il professionista richiedente, oltre ad essere iscritto all'Albo, sia o meno titolare di partita iva, aspetto essenziale per una risposta completa ed esaustiva.</p> <p>Tuttavia, è comunque possibile ritenere che nell'eventualità in cui il professionista non sia dotato di partita IVA e non eserciti in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo l'attività di lavoro autonomo, potrà svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione.</p> <p>La possibilità di svolgere una prestazione di natura occasionale non dipende dalla posizione lavorativa dell'iscritto all'Albo ma dalla natura della prestazione stessa e, dalla sua modalità di svolgimento.</p> <p>Al riguardo, l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, specificando che</p> <ul style="list-style-type: none"> - i compensi devono essere di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, e con un limite di compenso con lo stesso committente di € 2.500 all'anno, riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione; - è previsto, al comma 20 dell'art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile; - la gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, denominata "PrestO" e fruibile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto. <p>Per ogni ulteriore aspetto, si rinvia alle circolari INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e n. 103 del 17 ottobre 2018, segnalando che occorrerà valutare, nel caso di specie, l'importo e la durata della prestazione, aspetto anch'esso non specificato nel quesito.</p> <p>Difatti, occorrerà prestare attenzione alla modalità di svolgimento della prestazione occasionale, perché essendo un'attività propria e specifica di professionisti iscritti all'Albo, se dovessero essere riscontrati elementi organizzazione aziendale, o svolgimento di attività ripetitiva o regolare, potrebbe essere ricondotto il tutto a</p>	25/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			lavoro autonomo con conseguente svolgimento di prestazione libero professionale a partita iva.	
546	Ordinamento	<p>si chiede</p> <p>1) se un architetto iunior, dopo 11 anni quasi dodici di anzianità, può fare collaudi di opere semplici</p> <p>2) se le pratiche edilizie e i progetti dopo 10 anni si possono buttare.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, l'art. 7 della L.1086/1971 recita che "2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera". La normativa non prevede l'iscrizione ininterrotta all'Albo ma semplicemente che venga cumulato un periodo di iscrizione all'albo di 10 anni.</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, per l'inserimento nell'elenco dei collaudatori statici, occorrerà specificare l'annotazione della decorrenza di iscrizione nella sezione B , al fine di evidenziare il grado di competenze maturate.</p> <p>L'esecuzione del collaudo, da parte di un architetto iunior, dovrà tener presente delle competenze da esso maturate ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 328/2001, ovvero delle "attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche" e della progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione "relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".</p> <p>Ne deriva che il collaudatore, pur iscrivendosi nell'elenco dei collaudatori statici, potrà quindi svolgere solo quelle attività che rientrano nelle competenze dell'architetto iunior.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, i documenti relativi alle pratiche edilizie ed elaborati grafici cartacei e digitali, stante la possibilità di eventuali vizi e difetti su immobili, sono soggetti al termine prescrizione di cui all'art. 1669 del Codice civile; i documenti predetti dovranno, di conseguenza, essere posseduti per un periodo temporale di 10 anni dalla conclusione della costruzione.</p>	13/12/2019
547	Ordinamento	<p>si chiede se una dipendente dell'ordine , attualmente in comando presso il MEF, possa procedere alla stabilizzazione sempre presso il MEF, previo parere positivo da parte dell'Ordine</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 prevede testualmente quanto segue.</p> <p>"2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1,</p>	07/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.</p> <p>2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, ((e ai soli principi generali)) di razionalizzazione e contenimento della spesa ((pubblica ad essi relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.</p> <p>Tale testo di legge prevede, in particolare, che gli Ordini non rientrano nelle disposizioni legate ai tagli della dotazione organica in quanto non gravanti sulla finanza pubblica, individuando per la dotazione organica regole ad hoc. Agli Ordini, difatti, si applica il DPR 25 luglio 1997, n. 404, con cui gli Ordini comunicano la variazione della pianta organica al CNAPPC e questi lo trasmettono al Ministero vigilante ed alla Funzione Pubblica.</p> <p>L'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 101/2013, inoltre, prevede numerose deroghe alle disposizioni del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) a cui si applicano solo i "principi", ovvero l'accesso attraverso concorso pubblico, la certezza del posto di lavoro, le pari opportunità e la contrattazione collettiva.</p> <p>Ne deriva che non risponde al vero che "l'ordine territoriale si intende pubblica amministrazione per quanto riportato all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001" dal momento in cui, in base alle disposizioni sopraindicate, si trova soggetta ad una deregolamentazione per numerosi aspetti, non essendo legata a misure di finanza pubblica.</p> <p>La norma citata nel quesito (art. 1, comma 47, della legge n.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>311/2004) non trova quindi applicazione per gli Ordini professionali, dal momento in cui non si applica agli Ordini il regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed il rispetto del patto di stabilita', dal momento in cui, come già espresso, gli Ordini non sono soggetti a finanza pubblica.</p> <p>Ne deriva che, per quanto richiesto, è possibile comunicare al MEF, per la stabilizzazione della dipendente dell'ordine presso tale Amministrazione, che l'Amministrazione di appartenenza non è soggetta a regime di limitazione delle assunzioni e che può sostituire le unità di personale trasferito in mobilità con nuove assunzioni di personale, di cui all'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.</p>	
548	Ordinamento	si chiede conferma della possibilità di iscrizione contemporanea all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri ed all'Albo dell'Ordine degli Architetti PPC, a fronte della abilitazione conseguita anche per la professione di Architetto e in considerazione di quanto espresso dal CNAPPC con comunicazione prot. 2444 del 19/06/2015, fornita ad altro Ordine e riportata in corsivo nel quesito	Con riferimento alla questione prospettata, si conferma la possibilità di iscrizione contemporanea all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri ed all'Albo dell'Ordine degli Architetti PPC, dal momento in cui ad oggi, in assenza di modifiche normative, non sussistono ragioni dal discostarsi da quanto precedentemente espresso con la citata comunicazione prot. 2444 del 19/06/2015.	14/09/2020
549	Ordinamento	si chiede se rientri tra gli obblighi degli Ordini la trasmissione delle denunce UNIEMENS Lista PosPA - gestione ENPDEP	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre premettere che i dipendenti degli Ordini professionali trovavano collocazione nell'INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblica Amministrazione), le cui funzioni sono state soppresse e trasferite nel 2011 all'INPS.</p> <p>Ciò premesso, si segnala che per l'INPS a partire dall'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 è stato introdotto, a far data dal mese di gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce contributive per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende iscritti obbligatoriamente alla Gestione Dipendenti Pubblici, ove è ricompresa anche la gestione Enpdep (Assicurazione Sociale Vita).</p> <p>Tra gli obblighi degli enti e delle amministrazioni è compresa la trasmissione all'INPS della Denuncia Mensile Analitica (DMA) per comunicare all'Istituto tutte le informazioni legate alla contribuzione versata e all'aggiornamento della posizione</p>	23/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>assicurativa dei propri lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.</p> <p>Dal 1° novembre 2012 la denuncia mensile analitica è integrata nel flusso UNIEMENS, nello specifico ramo " ListaPosPA" destinato ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.</p> <p>Come chiarito anche nel Manuale operativo di compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA l'adempimento è previsto per tutti gli enti iscritti a fondi pensione per i dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex Inpdap, tra cui rientrano quindi anche gli Ordini professionali.</p>	
550	Ordinamento	<p>si chiede conferma sull'obbligo di surroga di un consigliere dimissionario anche se l'attuale Consiglio decadrà dalla carica il 23.07.2017 e, quindi, saranno indette le elezioni il prossimo mese di giugno.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, l'art. 2 comma 5 del D.Lgs 169/2005 prevede che "il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo".</p> <p>La normativa non prevede aspetti legati alla imminenza delle elezioni nè termini temporali (ad esempio sei mesi prima delle elezioni) entro cui si possa disapplicare quanto previsto al citato art. 2 comma 5.</p> <p>Solo nel caso in cui, a fronte dell'imminenza della scadenza dei quattro anni del Consiglio in carica, il primo dei non eletti decida di non accettare, e decidano di non accettare gli altri candidati presenti in lista, il Consiglio dell'Ordine potrà comunque continuare ad operare sino alla scadenza dei quattro anni dalla avvenuta proclamazione. Difatti si procede a nuove elezioni per l'Ordine, sempre in base al medesimo art. 2 comma 5, solo se viene a mancare la metà più uno dei Consiglieri, mentre, nel caso in cui venga a mancare un solo Consigliere, l'Ordine "potrà operare con un consigliere in meno" (parere Ministero Giustizia 24.11.2008, prot. DAG 0154262U).</p>	05/05/2017
551	Ordinamento	<p>si chiede, in estrema sintesi, se un architetto sia idoneo ad eseguire Certificati di Idoneità Statica per il Comune di Milano, in base alle linee guida di indirizzo per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni presenti all'interno del territorio comunale ai sensi dell'art. 11.6 del regolamento edilizio, secondo cui per i fabbricati con più di 50 anni di anzianità occorrerà produrre C.I.S. entro il 2021 qualora il fabbricato non sia munito di</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre necessariamente esaminare le linee guida di indirizzo del Comune di Milano del 25.11.2016 per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni presenti all'interno del territorio comunale ai sensi dell'art. 11.6 del regolamento edilizio.</p> <p>Dalla disamina della determinazione dirigenziale che approva le Linee Guida si evince che:</p> <p>- in base all'art. 11.6 del Regolamento Edilizio tutti i fabbricati, a partire dal 26.11.2014 dovranno essere sottoposti a verifica di</p>	19/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>regolare collaudo, e entro il 2026 qualora il fabbricato sia munito di collaudo.</p>	<p>idoneità statica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato di idoneità statica si basa su un'analisi qualitativa del fabbricato che, qualora risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza (primo livello) o, in difetto, con una verifica di sicurezza sulla base di indagini sperimentali e/o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo (secondo livello); - le Linee Guida sono state elaborate in collaborazione solo con l'Ordine degli Ingegneri di Milano; - ai fini dell'attuazione delle verifiche di idoneità statica la Proprietà o l'Amministratore provvederà alla nomina di un Tecnico Abilitato allo svolgimento delle verifiche di idoneità statica; - per approvare tale Linee Guida sono stati utilizzati in particolare, quale fondamento normativo, il Regio Decreto n. 2229/1939, la legge n. 1086/1971 e l'art. 52 e ss. del D.P.R. 380/2001. <p>Su tali ultime disposizioni di legge, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regio Decreto n. 2229/1939 è stato abrogato da D.LGS. 13 dicembre 2010, n. 212, e pertanto non era più vigente ed applicabile al momento della approvazione delle linee guida di indirizzo del Comune di Milano; - la legge n. 1086/1971 prevede all'art. 7 che il collaudo statico "deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera"; - l'art. 67 del DPR 380/2001 prevede, analogamente che il collaudo statico "deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera". <p>In base alle vigenti disposizioni di legge, richiamate nella determinazione dirigenziale che approva le Linee Guida, un architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera, può effettuare verifiche di 1° e 2° livello per l'emissione dei certificati di idoneità statica.</p> <p>A fronte di tali disposizioni di legge, non è data comprendere la finalità del deposito dei certificati di idoneità statica "presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" (pag. 1 linee guida) dal momento in cui i "fini di attività di monitoraggio e di</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			analisi statistiche del patrimonio costruito" dovrebbero essere condotte anche dall'Ordine degli Architetti di Milano, a fronte della competenza concorrente di ingegneri ed architetti in materia di collaudo statico.	
552	Ordinamento	si segnala che pervengono richieste di certificati di iscrizione in lingua straniera, e se sia possibile rilasciarli.	Con riferimento a quanto richiesto si osserva che in base al DPR 445/2000 il rilascio di certificazioni, da effettuarsi in base alle prescrizioni contenute in tale legge, prevede l'uso della lingua italiana, essendo ammesse solo "espressioni in lingua straniera" (art. 7); rimane comunque ferma, per avere un certificato in lingua straniera, la possibilità della traduzione giurata o della verifica, presso lo stato di destinazione, delle modalità previste in quello Stato per dare valore legale alla traduzione del certificato di iscrizione.	01/07/2020
553	Ordinamento	a seguito dell'istanza di una collega iscritta all'Ordine, allegata, con cui avanza la richiesta di avere un nuovo timbro con la dicitura "architetta", si chiede di conoscere le direttive vigenti in materia con particolare riguardo alla discrezionalità di applicazione per poter correttamente evadere alla volontà espressa.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.</p> <p>Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, corre comunque l'obbligo di osservare che le professioni intellettuali utilizzano un genere "neutro", facendo riferimento alla professione in se e non al genere. La professione di architetto, di ingegnere, di avvocato, di medico, a titolo esemplificativo, non prevedono nelle vigenti disposizioni un nome declinato al femminile perchè derivano da parole latine neutre. La stessa Enciclopedia Treccani, nell'esaminare l'etimologia del nome architetto, individua lo scopo di tale professione, ovvero quella originaria di costruttore, ma senza declinarne il genere.</p> <p>Dal momento in cui le vigenti disposizioni di legge (DPR 328/2001</p>	16/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>per gli architetti) non prevedono comunque nulla sulla possibilità di declinare un titolo professionale anche al femminile, si ritiene opportuno che tale percorso dovrebbe essere seguito analogamente da tutte le professioni intellettuali, oltre che dalle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013, e dovrebbe pertanto esservi una modifica normativa che impatti su tutte tali professioni.</p> <p>Rimane comunque ferma ogni valutazione e decisione dell'Ordine sulla possibilità o meno di predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile, stante la sopracitata competenza esclusiva dell'Ordine sulle modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro.</p>	
554	Ordinamento	<p>si segnala che l'ordine ha ricevuto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una richiesta sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, ex art. 17 del D.L. n. 90/2014.</p>	<p>Con riferimento alla questione segnalata, si osserva che occorre esaminare, innanzitutto, i riferimenti normativi posti a base della richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al riguardo emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 17 del D.L. n. 90/2014 specifica al comma 1 che lo scopo del censimento delle società partecipate da enti pubblici è della "razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria" ed al comma 4 che il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisisce nella propria banca dati le "partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" - il D.Lgs. n.175/2016 prevede all'art. 20 una analisi, da parte delle amministrazioni pubbliche dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, stabilendo modalità di trasmissione e che "le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente"; - sempre il D.Lgs. n.175/2016 prevede all'art. 1 che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta" e che le disposizioni 	10/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>contenute in tale legge "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"; all'art. 2 individua poi, nella definizione di amministrazioni pubbliche " le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici ((e le autorità di sistema portuale))".</p> <p>Ciò premesso, stante i riferimenti dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, gli Ordini sembrerebbero rientrare in tale obbligo, stante la loro natura di enti pubblici non economici.</p> <p>Si osserva, tuttavia, che le finalità delle disposizioni sopra individuate sono la razionalizzazione per quegli enti ove lo Stato "contribuisce in via ordinaria" (art. 17 D.L. n. 90/2014) e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (art. 1 D.Lgs. n.175/2016), prevedendo, peraltro, in caso di assenza di partecipazioni la comunicazione alla Corte dei conti competente (art. 20 D.Lgs. n.175/2016).</p> <p>Esiste, nell'ordinamento italiano, un articolo di legge che prevede esplicitamente che gli Ordini non sono soggetti a finanza pubblica, e pertanto al controllo della Corte dei Conti.</p> <p>L'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 specifica quanto segue:</p> <p>"2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.</p> <p>2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti,</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>Dalla lettura emerge che gli Ordini (e il Consiglio Nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità ai soli principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; - si adeguano ad eccezione dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa; - gli Ordini non sono gravanti sulla finanza pubblica. <p>Occorre poi considerare che l'aspetto che gli Ordini ed i Consigli Nazionali non gravano sulla finanza pubblica è un dato comprovabile anche in base ad altri criteri giuridici. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-526/11 del 12 settembre 2013) un ordine professionale non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica; - il Regolamento UE n. 2223/1996 inserisce le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie", comprensivo degli "organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita" (par. 2.88); - il Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010) inserisce anch'esso le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S 15, par. 2.129 e 2.130); - la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ottobre 2011) ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, (cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti).</p> <p>Appare quindi possibile ritenere che, in base ad una non agevole lettura delle vigenti disposizioni di legge, non è stato tenuto in considerazione quanto disposto dal citato art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, inerente gli Ordini professionali ed i Consigli Nazionali.</p> <p>Ad oggi, difatti, in base a tale disposizione di legge, gli Ordini professionali ed i Consigli Nazionali sono organismi “non gravanti sulla finanza pubblica” e pertanto non soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti.</p> <p>Infine, ma non da ultimo, va segnalato che gli Ordini ed il Consiglio nazionale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia (ex art. 57 commi 1 e 2 RD 2537/1925 e art. 10 DLL 382/1944) il quale, con la allegata comunicazione del 2.3.2015 ha richiesto, a tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni, la trasmissione dei dati ex art. 17 del D.L. n. 90/2014, ovvero la medesima disposizione normativa posta a base della richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed a cui si è ottemperato nei tempi richiesti dal Ministero vigilante.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui gli Ordini professionali rientrano tra quelle Amministrazioni non soggette a misure di finanza pubblica, e che adempiono comunque agli adempimenti trasparenza ed anticorruzione individuati dall'ANAC, pubblicando nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web le eventuali partecipazioni ad altri enti o associazioni, non occorre effettuare la comunicazione richiesta dal Ministero dell'Economia e Finanze, anche a fronte della sottoposizione della vigilanza del Ministero della Giustizia.</p>	
555	Ordinamento	si segnala che un ex-Iscritto, cancellato in data 28/01/2009 ed in precedenza sospeso per morosità dal 2003 al 2009, lamenta il fatto che inserendo il proprio nominativo all'interno dell'Albo Unico, il sistema non evidenzia solo le informazioni relative	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137, prevede a tal fine che gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine, “sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con	20/09/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>alla sua precedente iscrizione e cancellazione, ma anche i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico.</p> <p>si chiede se le informazioni pubblicate dall'Albo Unico successivamente alla cancellazione di un Iscritto rispondano a criteri ed esigenze normative specifiche (e nel caso quali), o ad altri criteri (e nel caso quali).</p>	<p>l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”, ed al comma 2 che “l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.</p> <p>L'Albo Unico Nazionale, quindi, tutela la funzione pubblica della finalità dell'Albo nei confronti della collettività, dal momento in cui si rende evidente l'aspetto essenziale per lo svolgimento della professione, ovvero i periodi in cui era vigente l'iscrizione all'Albo, il dato che il professionista ad oggi non risulti iscritto in quanto cancellato e che abbia subito in passato sanzioni disciplinare di rilevanza per la collettività.</p> <p>Va altresì segnalato che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Di particolare interesse è l'art. 61, direttamente applicabile agli ordini professionali, che inserisce disposizioni non previste nel Regolamento UE e che, per come modificato, in particolare al comma 2 prevede quanto segue: " Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."</p> <p>Ne deriva che, in base al combinato disposto delle sovraccitate disposizioni, quanto previsto sull'Albo Unico documenta e pubblicizza legittimamente sia il periodo di cancellazione per procedimento disciplinare, sia il dato che il professionista ad oggi non sia più iscritto.</p> <p>Da ultimo, occorre comunque rilevare che, non essendo più iscritto all'Albo, non sussistono profili di lesione o di danno nei confronti dell'ex iscritto, dal momento in cui, a partire dal 2009, non può più</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			esercitare la professione a fronte della cancellazione a domanda.	
556	Ordinamento	si segnala, con riferimento alla tematica del rimborso della quota di iscrizione all'Albo da parte di un dipendente pubblico, che è stata comunicata ad un loro iscritto il diniego di pagamento da parte della Amministrazione centrale e si segnala che risposta fornita dal Ministero risulta essere in contrasto con quanto comunicato dal Consiglio Nazionale con la circolare n. 0001732 del 2016.	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si segnala che, con la medesima circolare da Voi citata, la tematica è stata posta all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e si è ancora in attesa di una interpretazione sulla tematica. La risposta allegata proviene, all'evidenza, non dalla Funzione Pubblica ma dall'Amministrazione centrale di appartenenza del dipendente, che come altre numerose amministrazioni evidenziano dubbi e perplessità sulla applicabilità della sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 ai professionisti iscritti. Nel rimanere in attesa di un riscontro da parte delle Amministrazioni a cui è stata richiesta l'interpretazione, tutti gli Ordini verranno aggiornati sulle evoluzioni della questione.	28/03/2017
557	Ordinamento	si chiedono aggiornamenti relativi ad una precedente comunicazione del CNAPPC Prot. 0000664 del 28.03.2017 sul rigetto del rimborso della quota di iscrizione dei Dipendenti Pubblici, da parte dell'Amministrazione di appartenenza.	Con riferimento a quanto indicato nella precedente comunicazione del CNAPPC Prot. 0000664 del 28.03.2017, ad oggi non vi sono aggiornamenti relativi alla questione ivi descritta. Ci si limita ad aggiungere che, come già fatto presente nella circolare CNAPPC 98/2015, stante il rapporto di pubblico impiego e le modalità di assunzione intercorrenti tra ogni dipendente pubblico iscritto all'Albo professionale e la Pubblica Amministrazione di appartenenza, ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza della predetta Amministrazione di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice ordinario del lavoro.	18/02/2019
558	Ordinamento	si richiede di presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, analoga a quella già inviata per le successioni nel 2017 affinché provvedano all'inserimento degli Architetti tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica dei contratti di locazione tramite Entratel.	Con riferimento all'oggetto, si comunica che la Vostra richiesta è stata accolta favorevolmente, e che nella seduta dell'11 novembre 2020 il Consiglio Nazionale ha deliberato di procedere ad inviare una istanza all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento degli Architetti tra i soggetti incaricati dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione.	24/11/2020
559	Ordinamento	si chiede, con riferimento alla circolare CNAPPC 68/2019 ed all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti	Con riferimento alla questione prospettata, occorre precisare che, successivamente alla circolare 68/2019, è successivamente intervenuta una modifica normativa inerente la individuazione	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2019 (art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145) se, dal momento in cui veniva preannunciato l'impegno per definire che gli Ordini Professionali e lo stesso Consiglio Nazionale non debbano essere assoggettati agli adempimenti connessi a misure di finanza pubblica, se si è comunque tenuti ad inviare la comunicazione relativa all'adempimento citato in oggetto riguardante la su detta comunicazione, a fronte del sollecito ricevuto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.</p>	<p>specificata degli Ordini professionali, e relativa alle misure di finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 bis dell'art. 50 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, chiarisce e specifica ulteriormente gli obblighi, a carico di ordini professionali, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.</p> <p>In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che "gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" "e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>La disposizione in esame muta, per tali enti, l'obbligo di adeguarsi a tale normativa, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001, che l'obbligo di adeguamento riguarda i "soli principi" (e non, semplicemente, i "principi", come precedentemente previsto); - per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "ad essi relativi", ovvero i principi formulati con specifico riferimento a ordini e collegi professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico. <p>Tale modifica normativa ha quindi ulteriormente precisato che gli Ordini si adeguano con propri regolamenti ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Ciononostante, ed anche a seguito di interlocuzioni da parte di CUP e RPT, continua a non esserci comprensione di tale distinzione essenziale tra Ordini ed altre Amministrazioni da parte delle istituzioni, ed allo stato, proprio sull'aspetto della non soggezione degli Ordini a misure di finanza pubblica, è pendente ricorso al TAR Lazio (che ha impugnato l'obbligo del SICO Conto Annuale 2019 richiesto dal MEF), ricorso allo stato pendente e non definito.</p> <p>Nelle more, tuttavia, ed in via prudenziale, come rammentato nella stessa circolare 68/2019, si suggerisce di effettuare comunque</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
560	Ordinamento	<p>in merito alle Società tra professionisti, si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È ammissibile la costituzione di una STP unipersonale con unico socio professionista iscritto ad un Ordine professionale degli Architetti - E' ammissibile la costituzione di una STP di due soci (uno professionista ed iscritto all'Ordine degli Architetti, titolare del 70% del capitale sociale; l'altro non professionista, titolare del 30%) 	<p>l'adempimento richiesto dal MEF sullo stock dei debiti commerciali.</p> <p>Con riferimento al primo quesito, si evidenzia che le società professionali, di cui all'art. 10 della L. 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, non costituiscono un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e sono, di conseguenza, soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.</p> <p>E' quindi possibile, in base alle vigenti disposizioni, la costituzione di una STP anche nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale o di una società per azioni unipersonale.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, in base all'art. 10 della L. 183/2011, comma 4 lett b), "il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci"; in base a tale disposizione, è' ammissibile la costituzione di una STP di due soci (uno professionista ed iscritto all'Ordine degli Architetti, titolare del 70% del capitale sociale; l'altro non professionista, titolare del 30%).</p>	30/10/2020
561	Ordinamento	<p>si chiede se sia possibile essere ricandidati alle elezioni di Consiglio 2017/2021 nonostante aver fatto i due mandati perché eletto nel 2009.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che, il Ministero della Giustizia, con il parere del 28 settembre 2016 ha espressamente chiarito che non è opportuno proporre al Consiglio Nazionale, che aveva formulato apposito quesito, interpretazioni o chiarimenti sul tema del c.d. terzo mandato, nel rispetto dell'autonomia decisionale del predetto Consiglio Nazionale, che esercita una giurisdizione "domestica" in materia elettorale, ricorribile in Cassazione.</p> <p>Ne deriva che, in ossequio a quanto esplicitato dal Ministero Vigilante, il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi in materia elettorale, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza, essendo stati comunicati, nella specie, anche il nominativo del Consigliere dell'ordine e precisi fatti circostanziati.</p>	30/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			E solo possibile, pertanto, invitare l'Ordine ad una puntuale lettura ed autonoma interpretazione della sentenza n. 20138/2014 della Corte di Cassazione, come peraltro citata dal medesimo Ministero della Giustizia nel predetto parere del 28 settembre 2016 e già in possesso dell'Ordine (cfr. circolare 90/2016).	
562	Ordinamento	si chiede se vi siano le competenze degli architetti relative alle opere di urbanizzazione primaria di una lottizzazione residenziale, essendo espressi dubbi al riguardo come da allegato alla mail.	La questione oggetto del quesito è legata ad una recente sentenza del Tar Latina 170/2020, che asserisce che sussistono competenze dei soli ingegneri sulle opere di urbanizzazione primaria. La tematica, di interesse per l'intera categoria, è stata ampiamente affrontata nella circolare CNAPPC n. 92 del 27 luglio, già inviata ed a cui si rinvia.	07/08/2020
563	Ordinamento	si segnala che alcuni iscritti, dipendenti PA (nella specie della Agenzia Interregionale del fiume Po) ed abilitati al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità inseriti nell'elenco CNAPPC, si sono resi disponibili a prestare la loro professionalità nelle zone colpite dal sisma. Le PA hanno richiesto all'Ordine di inviare documentazione per poter riconoscere i benefici ai loro dipendenti per queste calamità. Si chiede come possa il dipendente pubblico usufruire di permessi retribuiti.	Con riferimento al quesito posto, il DPCM 8.7.2014, a cui sono soggetti i richiedenti, individua all'art. 1 comma 3, per l'inserimento nel Nucleo Tecnico Nazionale e per gli Elenchi Regionali, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, la presenza di "tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche" (lista a) elenchi regionali). Va posta l'attenzione che il medesimo articolo 1 comma 3 del DPCM 8.7.2014 prevede, per la lista b), la "presenza di tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile". Da tale aspetto deriva che appare estremamente difficile definire "volontari" i tecnici inseriti nella lista a) o in altri elenchi individuati all'art. 1 del predetto DPCM. A conferma di ciò, all'art 6 del DPCM 8.7.2014, quanto agli oneri finanziari, si prevede che: - per i tecnici di cui alla lista a) - (ovvero "tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche"), "vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di	30/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale".</p> <p>- per i tecnici di cui alla lista b), (ovvero "tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile") vale "quanto disposto dal DPR 194/2001" che pertanto, in mancanza di espressa previsione, si applica solo per i volontari e non per i tecnici di cui alla lista a) ed oggetto del quesito.</p> <p>Ne deriva che sulla possibilità di ottenere o meno permessi retribuiti, in assenza di altre previsioni di legge, i tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche dovranno rapportarsi con la propria amministrazione di appartenenza, nel rispetto del D.Lgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) a cui sono soggetti.</p>	
564	Ordinamento	<p>si chiede, facendo seguito alla Circolare CNAPPC del 24/09/2015 prot. 3301, con la quale s'informava che l'attuazione del protocollo informatico poteva rientrare in una scelta discrezionale degli Ordini, non avendo più ricevuto corrispondenza in merito, se il CNAPPC aveva chiesto un chiarimento a varie istituzioni</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si comunica che si è ancora in attesa di riscontro da parte della Funzione Pubblica al quesito interpretativo presentato con la Circolare CNAPPC del 24/09/2015 prot. 3301, e che si sta verificando l'opportunità di formulare formale sollecito.</p>	25/11/2016
565	Ordinamento	<p>si segnala che tra i requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo provinciale vi è la residenza o domicilio professionale/fiscale. A tal fine si chiede quale requisito è da considerare ai fini dell'iscrizione nel caso specifico in cui la residenza ed il domicilio professionale/fiscale coincidano, sono nella stessa provincia, ma la sede operativa dove effettivamente viene svolta l'attività, si trova in un'altra provincia e fuori regione.</p> <p>Si chiede poi se effettivamente è sufficiente avere o la residenza o il domicilio professionale/fiscale nella provincia in cui ha la sede l'Ordine e se vi è un riferimento normativo in merito.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente occorre segnalare che in tema di iscrizione all'albo professionale vi è la competenza esclusiva dell'Ordine provinciale (art. 5, punto 1), l. 1395/1923 e art. 8 r.d. 2537/1925); il Consiglio Nazionale non può anticipatamente pronunciarsi su singoli casi concreti, essendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le relative deliberazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale (ex art. 10 R.D. 2537/1925 cit.), in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, nel fornire indicazioni di carattere generale, si osserva che con l'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526 è possibile iscriversi all'Ordine in base al possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale.</p> <p>L'art. 43 del Codice Civile prevede che per domicilio professionale debba intendersi la sede principale dei propri affari e interessi.</p> <p>Ne deriva che appare logico e ragionevole affermare che il professionista interessato sia iscritto presso l'Ordine richiedente, per il tramite del domicilio professionale, quando lo stesso professionista svolga e attesti la propria attività lavorativa - qualsiasi</p>	02/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			essa sia - nella provincia del Consiglio dell'Ordine presso cui chiede l'iscrizione. Rimane comunque ferma, da parte dell'Ordine, ogni diversa valutazione e decisione al riguardo, stante la competenza esclusiva in materia.	
566	Ordinamento	si chiede, in relazione al decesso di un iscritto con una situazione di morosità già riscontrata, trattandosi di iscritto già sospeso, se è possibile non procedere con il recupero delle quote proprio in virtù del predetto decesso.	Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che, se pur in tema di quote associative e modalità di recupero di tali somme vi è competenza da parte del Consiglio dell'Ordine, tuttavia il contributo di iscrizione all'Albo ricomprende, pro quota, anche il contributo necessario per il funzionamento del Consiglio Nazionale. Ne deriva che il recupero delle quote di un iscritto deceduto nei confronti degli eredi deve ritenersi un atto dovuto, dal momento in cui, peraltro, l'iscritto era già moroso e sospeso dall'iscrizione all'Albo, e le quote non pagate, evidentemente, non erano state richieste successivamente alla sospensione.	03/10/2016
567	Ordinamento	si chiede, per una STP, se sia richiesta la sua preventiva iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio o se, come sostiene la Camera di Commercio, sia necessaria una preventiva iscrizione all'Ordine.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il d.m. n. 34/2013 prevede testualmente, sotto il profilo della sequenza temporale, la priorità dell'iscrizione nel registro delle imprese rispetto a quella effettuata nella sezione speciale dell'albo (art. 9, comma 1, lett. b) e prevede che quest'ultima venga annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società (art. 9, comma 4). Al riguardo si segnala che presso alcune Camere di Commercio è invalsa la seguente prassi: 1. la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese; 2. al termine della procedura la Camera di Commercio rilascia il certificato utile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale; 3. quando la STP inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, così attivando la STP prima "inattiva". Ne deriva che, ai sensi delle disposizioni di legge e della prassi invalsa proprio presso le Camere di Commercio, appare logico ritenere per le STP è necessaria una preventiva iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio.	14/02/2017
568	Ordinamento	si chiede se sia competenza dell'Ordine la verifica della congruità di una prestazione professionale	Con riferimento al quesito posto, ed a seguito dell'invio della richiesta formulata dall'Amministrazione, si osserva che appare	08/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>affidata ad un iscritto a seguito di gara pubblica e successivo contratto tra le parti, vista l'esistenza in essere del contratto di prestazione professionale tra le parti, se l'Ordine debba rimandare il parere a quanto precedentemente concordato e stipulato o se in alternativa debba comunque prendere in esame la pratica, ed anche tenuto conto del contratto, esprimere un parere di congruità sul lavoro svolto e da svolgere.</p> <p>La richiesta deriva dal presupposto che l'Amministrazione ha richiesto la congruità all'Ordine.</p>	<p>evidente che, oltre al contratto in essere, la prestazione professionale è stata oggetto della gara pubblica e pertanto, a fronte di un importo posto a base di gara, la procedura è stata aggiudicata in base all'importo offerto dal professionista.</p> <p>Si osserva al riguardo che la verifica sulla congruità o meno di un importo da porre a base di gara rientra tra quelle competenze che rientrano esclusivamente in capo al RUP della stazione appaltante (linee guida ANAC 3, punto 5.1.4), dal momento in cui l'importo sarà anche oggetto della determina a contrarre di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016.</p> <p>Ne deriva che, anche a fronte della procedura di gara in precedenza esperita e stante la precedente aggiudicazione, l'Ordine non appare legittimato ad esprimersi sulla congruità dell'importo richiesto.</p> <p>Rimane comunque nella autonomia e discrezionalità dell'Ordine ogni diversa considerazione, valutazione e decisione.</p>	
569	Ordinamento	<p>si chiede se, con riferimento ad una richiesta pervenuta da parte del Comune (Settore Organizzazione, Sviluppo Tecnologico e Servizi Demografici - U.O. Pianificazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione delle Risorse Umane) di conoscere lo stato attuale dei crediti professionali di alcuni iscritti dipendenti comunali, se quanto richiesto dall'Amministrazione sia lecito e quindi se l'Ordine debba o meno fornire questo tipo di informazioni.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che l'art. 7 comma 1 del DPR 2012 prevede testualmente che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare", sancendo in tal modo un obbligo di legge per la formazione professionale.</p> <p>Oltre a ciò, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 82/2005, applicabile all'Ordine ai sensi dell'art. 2 comma 2 della medesima legge, si prevede l'obbligo di comunicazione di documenti tra pubbliche amministrazioni, con le modalità ivi indicate.</p> <p>Ne deriva che, a fronte delle richiamate disposizioni, ove l'Ordine potrà comunicare al Comune richiedente lo stato attuale dei crediti professionali di alcuni iscritti dipendenti comunali, richiedendo tuttavia al contempo i dati in possesso dell'Amministrazione relativamente alla eventuale attività formativa svolta dagli iscritti presso l'Amministrazione di appartenenza.</p>	23/04/2018
570	Ordinamento	<p>si chiede se per un architetto sia possibile aprire un'attività di counseling e di consulenze per l'abitare, senza firmare né presentare progetti,</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 1 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli</p>	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>senza aprire partita Iva come architetto; si chiede altresì, a fronte di una eventuale cancellazione dall'Albo, se sia possibile utilizzare, comunque, il titolo di architetto.</p> <p>Si rappresenta infine se sia possibile svolgere tale attività a piano terra con una grande vetrata visibile dalla strada, in un luogo dove in genere si aprono attività commerciali.</p>	<p>Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 17 comma 1 del DPR 328/2001 prevede che l'iscrizione all'Albo "è subordinata al superamento di apposito esame di Stato" (previsto in precedenza dalla L. 1378/1956 e DPR 1197/1961) e l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Ne deriva che, in base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di "Architetto" se non si eserciti la libera professione e non si è iscritti all'Albo professionale. Tale possibilità è limitata, ovviamente, a quei professionisti già iscritti all'Albo che si siano cancellati o per coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione o non si siano iscritti all'Albo.</p> <p>Il titolo di "Architetto" non autorizza, pertanto, lo svolgimento di attività libero professionale, per cui è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo, ed, in assenza di iscrizione, a fronte di cancellazione dall'Albo spontanea, non diviene possibile svolgere alcuna attività professionale, pur conservando il titolo conseguito di "Architetto".</p> <p>Va aggiunto che l'attività di counseling prospettata dall'iscritto indica comunque l'espletamento di un'attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta; tale attività, all'evidenza, si riferirebbe a aspetti legati all'abitare, che implicano il possesso di competenze professionali e la spendita del titolo di architetto.</p> <p>Appare difatti significativa la richiesta formulata se, per svolgere attività di counseling, sia possibile una eventuale cancellazione dall'Albo e al contempo l'utilizzo del titolo di architetto; da tale istanza emerge palesemente che l'attività di counseling sarebbe legata alla qualifica di architetto ed alle competenze professionali</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>acquisite con tale titolo.</p> <p>Pertanto un architetto non può aprire una attività di counseling e di consulenze per l'abitare, anche senza firmare né presentare progetti e senza aprire partita IVA come architetto, essendo necessaria comunque l'iscrizione all'Albo a fronte dello svolgimento di tale attività professionale.</p> <p>Infine, quanto alla richiesta se sia possibile svolgere attività professionale a piano terra con una grande vetrata visibile dalla strada, in un luogo dove in genere si aprono attività commerciali, rimane nella esclusiva discrezionalità dell'iscritto verificare e valutare se tali modalità di espletamento della attività professionale siano conformi ai principi e criteri del Codice Deontologico.</p>	
571	Ordinamento	<p>si chiede se sia nella facoltà dell'Ordine predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile: "Architetta", per due iscritte che ne hanno fatto richiesta e per coloro che lo richiederanno in futuro.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.</p> <p>Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, corre comunque l'obbligo di osservare che le professioni intellettuali utilizzano un genere "neutro", facendo riferimento alla professione in se e non al genere. La professione di architetto, di ingegnere, di avvocato, di medico, a titolo esemplificativo, non prevedono nelle vigenti disposizioni un nome declinato al femminile perchè derivano da parole latine neutre. La stessa Enciclopedia Treccani, nell'esaminare l'etimologia del nome architetto, individua lo scopo di tale professione, ovvero quella originaria di costruttore, ma senza declinarne il genere.</p> <p>Dal momento in cui le vigenti disposizioni di legge (DPR 328/2001 per gli architetti) non prevedono comunque nulla sulla possibilità di</p>	26/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>declinare un titolo professionale anche al femminile, si ritiene opportuno che tale percorso dovrebbe essere seguito analogamente da tutte le professioni intellettuali, oltre che dalle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013, e dovrebbe pertanto esservi una modifica normativa che impatti su tutte tali professioni.</p> <p>Rimane comunque ferma ogni valutazione e decisione dell'Ordine sulla possibilità o meno di predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile, stante la sopracitata competenza esclusiva dell'Ordine sulle modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro.</p>	
572	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alla cancellazione dall'Albo di un iscritto, quale sia la procedura da adottare per la registrazione dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione; si chiede se è stata prevista la possibilità di annotare l'eventuale debito formativo sulla piattaforma dell'Albo Unico https://albounico.awn.it/.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che in base all'art. 2229 Cod. Civ, è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 2229 Cod. civ., poi, demanda alle singole associazioni professionali, sotto vigilanza dello Stato, l'accertamento dei requisiti necessari per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi, ed il potere disciplinare sugli iscritti, salvo che la legge non disponga diversamente</p> <p>La finalità è quindi quella di tutelare la collettività rispetto a prestazioni di opera che richiedono particolari conoscenze ed esperienze e di garantire che queste prestazioni vengano rese da persone che quelle competenze ed esperienze abbiano maturato, inserite in appositi albi o elenchi, dopo che sia stato adeguatamente accertato.</p> <p>E il senso e la finalità dell'iscrizione all'Albo, in base al RD 2537/1925, è quindi di verificare che certe attività siano esercitate, a seguito di iscrizione all'Albo, solo previo accertamento delle capacità professionali.</p> <p>Ciò premesso, ne deriva che, a seguito della cancellazione dall'Albo di un iscritto, cessa lo scopo e la finalità dell'Albo di segnalare alla collettività quali siano i requisiti in possesso a quell'iscritto, e tali da poter esercitare la professionale.</p> <p>Non a caso, l'Albo Unico Nazionale, a seguito della cancellazione di un iscritto, riporta che il professionista "risulta non più iscritto ad alcun Ordine provinciale", non essendo più necessari inserire altri dati relativi a quell'iscritto.</p> <p>Non appare quindi possibile che l'Albo Unico Nazionale riporti,</p>	24/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>successivamente alla cancellazione dell'iscritto, eventuali debiti formativi maturati antecedentemente alla predetta cancellazione.</p> <p>Al contempo va segnalato che l'Ordine, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, rimane comunque in possesso di tutte le informazioni relative al professionista, e che gli possono essere richieste. L'Ordine difatti, deve conservare, tra l'altro, tutte le informazioni sull'eventuale debito formativo, necessarie in caso di reinscrizione; a tal fine i crediti mancanti rimangono registrati sulla piattaforma Im@teria, dalla quale l'iscritto non deve essere rimosso, anche se cancellato dall'Albo.</p>	
573	Ordinamento	<p>si chiede, a fronte di una richiesta di un avvocato, la modalità con cui un CTU debba essere remunerato nella disamina di accertamento attività professionale e conseguente congruità dell'onorario, se a tempo (a vacazione) o con criterio a percentuale secondo le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 primo comma della tabella allegata al DM 30/5/2020.</p> <p>Oltre a ciò, si chiede comunque se in casi come quello presentato, il Giudice non dovrebbe avvalersi dell'Ordine professionale che ha tra i suoi compiti istituzionali proprio quello di accertare e "vidimare" la congruità delle notule/onorari dei propri iscritti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre innanzitutto rammentare che la stessa Autorità nazionale Anticorruzione, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (in GURI n. 197 del 24 agosto 2016), con riferimento agli obblighi trasparenza e anticorruzione degli Ordini, ha testualmente affermato che "sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento".</p> <p>Il potere di accertamento della congruità dell'onorario professionale rimane quindi riservato agli Ordini professionali, utilizzando, tra i criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento, i parametri previsti per legge.</p> <p>Tale potere acquista carattere vincolante per il giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c., dal momento in cui, in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà "sentire" necessariamente l'avviso del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Quanto al caso concreto, l'Ordine, in piena autonomia ed indipendenza, potrà verificare se il CTU debba essere remunerato a tempo (a vacazione) o con criterio a percentuale, non limitandosi a riscontrare quanto esposto dall'Avvocato, ma verificando, nel caso concreto, una notula predisposta dal professionista nominato CTU, la quale, unitamente alle produzioni documentali e atti amministrativi che verranno allegate, potrà essere valutata per la sua congruità.</p>	05/10/2020
574	Ordinamento	si chiede se sia possibile una doppia iscrizione ad Albi Professionali, iscriversi anche all'Albo degli	Con riferimento al quesito posto, la L. 3 febbraio 1989, n.39 preveda espressamente, all'art.5, punto 3, lettera b), l'incompatibilità	07/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Agenti immobiliari e mantenendo l'attuale iscrizione all'Ordine.	dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri albi professionali. A fronte di tale previsione esplicita, non appare possibile per un Architetto iscriversi anche all'Albo degli Agenti immobiliari, mantenendo al contempo l'attuale iscrizione all'Ordine.	
575	Ordinamento	si segnala che in un contratto tra un committente ed un professionista sono previste una molteplicità di prestazioni professionali, legate alla ristrutturazione integrale di un fabbricato; il professionista contraente non possiede i requisiti previsti dalla legge per i ruoli di coordinamento della sicurezza, ed il contratto prevede la facoltà del professionista di assegnare le diverse prestazioni (comprese quelle di coordinamento della sicurezza) a professionisti di sua scelta. Il professionista, in base al contratto, ha incaricato un professionista in possesso dei requisiti per il coordinamento della sicurezza nelle due fasi. Si chiede se in via generale, è necessario che il professionista contraente sia personalmente in possesso di tutti i requisiti di legge per assumere l'incarico; si chiede inoltre se conseguenze può comportare anche sul piano assicurativo, la carenza di tali requisiti e l'assegnazione dell'incarico ad altro professionista.	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario, o comunque a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina. Ciò premesso, quanto al primo quesito, se è necessario che il professionista contraente sia personalmente in possesso di tutti i requisiti di legge per assumere l'incarico, ci si limita ad osservare che se il contratto prevede la facoltà del professionista di assegnare le diverse prestazioni, comprese quelle di coordinamento della sicurezza, a professionisti di sua scelta (come avvenuto nel caso di specie), è possibile per il professionista incaricato esercitare la facoltà contrattualmente sancita tra le parti, essendo peraltro proprio questa la finalità di un accordo sottoscritto tra le parti (professionista e committente), finalizzato a concordare ogni attività necessaria per lo svolgimento dell'incarico professionale. Quanto al secondo quesito, se possa comportare conseguenze sul piano assicurativo la carenza di requisiti come quella di coordinamento della sicurezza e l'assegnazione dell'incarico ad altro professionista, emerge che la polizza assicurativa stipulata dal professionista contraente per lo svolgimento dell'incarico non dovrebbe contenere una copertura assicurativa per attività di coordinamento per la sicurezza, dal momento in cui il professionista contraente, come rappresentato, non possiede i requisiti previsti dalla legge per i ruoli di coordinamento della sicurezza; tuttavia, dal momento in cui nel contratto si prevede la possibilità per il professionista incaricato di assegnare le prestazioni di coordinamento della sicurezza a professionista di sua scelta, è il professionista che in concreto svolgerà tale attività a doversi dotare di apposita polizza assicurativa, stante le responsabilità dirette nello svolgimento delle attività di coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione e in sede di esecuzione.	25/05/2016
576	Ordinamento	si chiede un aggiornamento a seguito della circolare CNAPPC 42/2017 e relativa all'istanza	Con riferimento a quanto richiesto si segnala che, successivamente a quanto comunicato con la circolare CNAPPC 42/2017, è stato	18/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		inviata alla Agenzia delle Entrate per l'inclusione degli Architetti tra i professionisti abilitati a svolgere la trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle volture catastali.	successivamente inviata, sempre alla Agenzia delle Entrate, richiesta di sollecito in data 20 giugno 2017, prot 0001418, e che si allega. Si comunica altresì che sono in corso contatti con l'Agenzia delle Entrate al fine di definire l'accoglimento della istanza per l'inserimento degli Architetti tra i soggetti da includere tra gli incaricati della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione e delle volture catastali.	
577	Ordinamento	si evidenzia che per il lavoratore autonomo, diversamente dal dipendente pubblico, non è previsto per il pignoramento un limite nella misura massima di un quinto, così come previsto per il dipendente pubblico, e si chiede di valutare la situazione e di porre iniziative in materia.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che per il rapporto di lavoro autonomo, la mancata previsione del limite del quinto per il pignoramento del compenso dovuto, nel caso in cui questo costituisca la sua unica fonte di reddito, sembrerebbe costituire un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per gli altri lavoratori dipendenti, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Al riguardo, alcuni giudici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati rispetto ai compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, almeno quando questi costituiscono l'unica fonte di reddito, ma la Corte Costituzionale ha deciso, con la sentenza numero 381 pronunciata il 5 novembre 2007, che le questioni di legittimità costituzionale sollevate erano da ritenersi inammissibili. Rimane fermo l'impegno di questo Consiglio Nazionale a rappresentare la questione nelle sedi istituzionali competenti, utilizzando a tal fine gli strumenti normativi disponibili attraverso proposte e contributi specifici.	25/01/2018
578	Ordinamento	si chiede se, in materia di applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, quali adempimenti devono essere assolti agli atti ed ai procedimenti di competenza del consiglio di disciplina.	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 137/2012, il Consiglio di Disciplina è istituito "presso" il Consiglio dell'Ordine, e non è una struttura da esso indipendente, autonoma o avulsa. Ne deriva che il Consiglio di Disciplina, coerentemente da come prospettato del quesito, non rientra tra i soggetti titolati a trattare i dati, e dovrà essere inserito tra i soggetti presenti nel registro delle attività di trattamento dell'Ordine, di cui il CNAPPC ha inviato un facsimile allegato alla circolare 51/2018.	27/02/2019
579	Ordinamento	si segnala che è stata ricevuta da una iscritta una richiesta riguardante la "Direttiva Europea sulla incompatibilità del ruolo di Agente immobiliare	Con riferimento alla questione prospettata, si ha notizia non di una "Direttiva Europea sulla incompatibilità del ruolo di Agente immobiliare con le altre figure professioni".	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>con le altre figure professioni" e si chiede se il CNAPPC ha programmato o sta programmando specifiche attività inerenti il supporto al recepimento della Direttiva nel quadro normativo nazionale.</p>	<p>Si ha notizia, invece, di una procedura di infrazione n.2018/2175 contro lo Stato italiano, ove la Commissione europea ha contestato alcuni specifici elementi relativi all'applicazione della direttiva 2005/36/CE, tra i quali la disciplina della professione di agente immobiliare.</p> <p>In particolare è stato contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n.39, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n.57, secondo le quali «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».</p> <p>A fronte di tale procedura di infrazione, con la Legge n. 37 del 3 maggio 2019, pubblicata nella GURI 109/2019 si prevede una modifica delle incompatibilità per la professione di mediatore immobiliare.</p> <p>All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n.39, il comma 3 viene sostituito dal seguente:</p> <p>« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».</p>	
580	Ordinamento	<p>si chiede un un approfondimento sul tema dell'incompatibilità dell'attività di mediazione con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al "medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi", nella dizione prevista dalla L. 37/2019.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre innanzitutto riportare correttamente il testo vigente dell'art. 5 comma 3 della legge 3 febbraio 1989, n.39, come modificato dalla L. 37/2019, che prevede che "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".</p>	01/07/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		In particolare si chiede cosa si intende per settore merceologico; quali possono essere le situazioni che danno origine al conflitto di interesse (es, chi è mediatore nella vendita di un immobile non può assumere l'incarico professionale di progettista/Direttore Lavori? oppure chi è mediatore nella vendita di un terreno poi non può essere il progettista/Direttore Lavori del progetto che verrà sviluppato su quel terreno?)	La norma prevede quindi una duplice incompatibilità, sia per l'esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione "e comunque" in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione "o" tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata "comunque" una situazione di conflitto di interessi per una professione intellettuale come quella dell'architetto e al contempo una attività di mediazione. Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista sull'immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi ricomprensivo nel "medesimo settore merceologico", sussistendovi in questi casi "comunque" delle "situazioni di conflitto di interessi".	
581	Ordinamento	si chiede sulla possibilità di modificare la denominazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano con quella più attuale e sicuramente più coerente di Ordine Architetti P.P.C. di Milano Città Metropolitana.	Con riferimento a quanto richiesto, occorre premettere che l'art. della L. 1395 del 1923 prevede che "sono istituiti l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti", a sua volta l'art. 1 del RD 2537/1925 prevede che "In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo". Oltre a ciò, l'art. 114 della Costituzione prevede che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". In base alle disposizioni sopra elencate, si evince che l'Ordine è costituito in ogni Provincia nel Comune capoluogo; è quindi la Provincia che diventa la circoscrizione territoriale e che fornisce al contempo la denominazione all'Ordine. Oltre a ciò, la stessa Costituzione impone una distinzione tra Province e Città metropolitane come enti diversi e non sovrapponibili. Ne deriva che, in base alle vigenti disposizioni, l'unica denominazione possibile per legge è quella di Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano.	06/12/2019
582	Ordinamento	si chiede parere in merito alla procedura amministrativa riferita all'emanazione di pareri di congruità e opinamenti da parte dell'Ordine	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la questione era già stata posta in passato al CNAPPC a seguito della sentenza TAR Lazio n. 196/2012 con cui, con riferimento alla professione di	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>professionale, a fronte della giurisprudenza del TAR allegata e del disposto dell'articolo 7 della L. n. 241 del 1990 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti</p> <p>Si chiede di conseguenza se</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere nominato il Responsabile del Procedimento; - Il Responsabile del Procedimento è il Presidente dell'Ordine o un Consigliere delegato dall'Ordine allo svolgimento dell'istruttoria; - A seguito dell'accettazione della domanda di richiesta di opinamento o parere di congruità, il Responsabile del Procedimento deve procedere alla Comunicazione di avvio del procedimento; - Qual è la procedura da seguire per tale Comunicazione di avvio del Procedimento, se comunica, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC, alla parte contro interessata e al richiedente; - se La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine competente, della persona Responsabile del Procedimento, dell'oggetto del procedimento, della data di presentazione della domanda, del termine e delle modalità per l'eventuale accesso agli atti e deposito di contributi e documentazioni aggiuntive (di cui una copia in formato PDF), nonché del termine di conclusione del procedimento. 	<p>avvocato, è stato chiarito che ogni ordine professionale, prima di rilasciare il parere di congruità su una parcella ha l'obbligo di comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo al committente ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990.</p> <p>Secondo altre interpretazioni giurisprudenziali, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).</p> <p>A fronte di quanto sopra il CNAPPC, con la circolare 74/2012 che si allega, ha predisposto un facsimile di regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi (anch'esso allegato ed inviato a tutti gli Ordini), con cui è stata individuata una procedura ben precisa relativa alla verifica di congruità delle parcelle professionali, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 7 della L. 241/1990.</p> <p>L'attuazione di tale regolamento, una volta recepito ed attuato dall'Ordine in autonomia ed indipendenza, risponde implicitamente a tutte le richieste formulate nel quesito.</p>	
583	Ordinamento	<p>si chiede una disamina rispetto all'inserimento di una clausola compromissoria arbitrale nei contratti di incarico professionale con committente privato che prevede, a differenza di altre, la figura dell'Arbitro Unico, da nominarsi in conformità del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente evidenziato che in base all'art. 9 L.27/2012 i contenuti di un contratto tra professionista e cliente, all'infuori delle previsioni specifiche indicate nella citata normativa, è comunque rimesso all'autonomia negoziale delle parti.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento alla possibilità di prevedere la figura di un Arbitro unico in un contratto di incarico professionale, si</p>	14/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			rinvia al facsimile di contratto disponibile sul sito del Consiglio Nazionale all'indirizzo http://www.awn.it/component/attachments/download/335 , redatto a mero scopo indicativo e di supporto.	
584	Ordinamento	<p>si segnala che, a fronte della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" istitutiva della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e che delega ai Comuni la definizione dei criteri per la composizione, le modalità di nomina e le competenze della commissione stessa, l'Ordine individuò nel 2004-2009 un regolamento interno ove, per garantire la massima partecipazione e rotazione degli iscritti in ambito provinciale, era stato specificato l'obbligo di non accettare di essere inserito in più di una Commissione.</p> <p>A fronte della conoscenza, nel corso del 2016, che uno dei propri iscritti ed iscritto anche all'Ordine degli Ingegneri della medesima provincia (per il quale non vige il limite di partecipazione) risultava membro di alcune Commissioni in ambito provinciale, l'Ordine ha apportato una modifica al regolamento, specificando il divieto di accettazione in più di una Commissione per gli iscritti all'Ordine anche con altro titolo professionale.</p> <p>L'iscritto ritiene che il regolamento confligge con l'art. 4 della Costituzione, perché limita in maniera immotivata il diritto dell'iscritto al libero esercizio della professione, configura l'illecito di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto la modifica normativa invade le competenze degli altri Ordini professionali in materia deontologica e disciplinare.</p> <p>A fronte di quanto sopra si chiede se</p> <p>1. Il Consiglio dell'Ordine è legittimato a stabilire norme vincolanti per i propri iscritti, specificando ulteriormente quanto inserito nel Codice</p>	<p>Con riferimento ai quesiti posti si osserva che sia il testo del regolamento modificato nel 2016 dall'Ordine, sia il previgente testo dell'art. 5 pongono forti limitazioni in capo ad un iscritto all'Ordine, vietando di accettare di essere inserito in più di una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nell'ambito provinciale, e ponendo anche la ulteriore preclusione al divieto con riferimento ad "altro titolo professionale", ovvero con iscrizione ad albo diverso da quello degli Architetti PPC.</p> <p>Appare logico e ragionevole ritenere che l'Ordine non può condizionare i propri iscritti all'Albo a decisioni e valutazioni che vengono effettuate dalle Amministrazioni Pubbliche nella individuazione di un componente in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.</p> <p>In base alle disposizioni vigenti in tema di affidamento incarichi, trasparenza ed anticorruzione, ogni Amministrazione affida degli incarichi in base a criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 4 D.Lgs 50/2016) pubblicizzando peraltro l'affidamento di incarichi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ex D.Lgs 33/2013.</p> <p>Ne deriva che nel prevedere la limitazione di affidamento di incarichi per dei professionisti iscritti all'albo, mediante il regolamento oggetto del quesito, si viola l'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, e si restringe e si falsa la concorrenza, in violazione della L. 287/1990, dal momento in cui, in base a costante giurisprudenza comunitaria, gli Ordini sono ritenuti associazioni di imprese (cfr., sentenze Corte Giustizia 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>Ne deriva che appare opportuno che disposizioni come quelle oggetto del quesito (ovvero l'art. 5 del regolamento dell'ordine che regola la presenza di un iscritto in commissioni, sia nella nuova che nella vecchia formulazione) vengano soppresse, essendo sufficiente il rispetto dei principi di cui all'art. 16 del Codice Deontologico.</p>	29/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Deontologico, e in caso affermativo, tali norme devono ritenersi vincolanti nel caso di professionista con iscrizione contemporanea anche ad altro Ordine o Collegio professionale.</p> <p>2. se il testo del regolamento dell'ordine sulle "Norme che regolano la presenza dell'iscritto nella Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e nelle commissioni giudicatrici di concorsi", nella versione originaria (ottobre 2009) o in quella recentemente modificata (luglio 2016) risulti o meno in contrasto con la Costituzione o le leggi italiane.</p> <p>3. quali potrebbero essere le conseguenze di una causa civile ed eventuali risarcimenti sarebbero in carico all'Ordine, o anche ai singoli componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina.</p>		
585	Ordinamento	si chiedono quali siano le forme di aggregazione possibili per l'iscrizione all'Albo; l'Ordine chiede ulteriori approfondimenti rispetto all'art. 13 del Codice deontologico e a quanto riportato sul sito di INARCASSA, in merito alle varie tipologie societarie	Con riferimento alla questione prospettata, nel confermare che ad oggi le forme di aggregazioni possibili tra architetti sono quelle delle società tra professionisti e società di ingegneria, si segnalano, in aggiunta a quanto indicato nel quesito, le indicazioni e valutazioni compiute dal Consiglio Nazionale in occasione della istituzione delle STP, espresse nelle allegate circolari 2/2012 e 40/2013, e da ritenersi ad oggi tuttora valide ed efficaci.	04/08/2020
586	Ordinamento	si chiede in sintesi nel caso in cui in cui l'incarico sia stato conferito ad una S.T.P. quali dati inserire nella modulistica unificata regionale dell'Emilia-Romagna, se dell'STP o del singolo tecnico facente parte della stessa.	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente segnalare che dal quesito emerge che la STP non è iscritta presso l'Ordine degli Architetti ma presso l'Ordine degli Ingegneri; ne deriva che sarebbe opportuno che la problematica sia posta presso l'Ordine ove è iscritta la STP.</p> <p>Ad ogni buon fine, nel segnalare che la modulistica unificata regionale dell'Emilia-Romagna non appare adeguata alle caratteristiche di una STP appare opportuno rammentare che l'art. 4 del DM 34/2013 prevede la scelta del committente relativa al socio della STP che debba svolgere l'incarico, e che sarà quindi il professionista socio che, per conto della STP, svolge l'incarico.</p> <p>Ne deriva che appare maggiormente rispondente alla necessità del caso l'ipotesi n. 3 rappresentata nel quesito, ove occorrerà tuttavia precisare che la STP è iscritta presso l'Ordine degli Ingegneri ed il</p>	12/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			professionista che svolge la prestazione è iscritto presso l'Ordine degli Architetti.	
587	Ordinamento	si segnala che l'Ordine ha provveduto ad approvare e di conseguenza a pubblicare sul proprio sito istituzionale il documento che regola l'accesso agli atti; si chiede se l'Ordine stesso è tenuto, o meno, a comunicare, telematicamente, il medesimo anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri.	<p>Con riferimento al quesito posto, l'art.14 comma 3 del DPR 184/2006 stabilisce che "i regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica", adempimento che risulta essere già effettuato dall'Ordine a fronte della pubblicazione del regolamento di accesso agli atti sul sito istituzionale dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, in base all'articolo 8 del DPR 184/2006, vengono indicati i contenuti minimi dei provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, ovvero il contenuto del regolamento pubblicato dall'Ordine, prevedendo che deve riguardare, in particolare</p> <p>"a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;</p> <p>b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;</p> <p>c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente".</p> <p>L'Ordine richiedente, di conseguenza, dovrà autonomamente verificare se il regolamento per il diritto di accesso agli atti contenga o meno tali prescrizioni; all'esito di tale verifica, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett a) del DPR 184/2006, potrà inviare il predetto regolamento alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai fini dell'emissione del parere previsto dal predetto articolo.</p>	21/04/2016
588	Ordinamento	si chiede un parere in merito alla conservazione dei documenti concernenti le procedure elettorali	Con riferimento al quesito posto si osserva preliminarmente che il Consiglio Nazionale ha, come noto, una competenza giurisdizionale	15/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dei Consigli dell'Ordine (e più in generale di qualsiasi organo dell'Ordine), con particolare riferimento alla durata minima del periodo di conservazione.</p> <p>Si richiama l'art. 34 del Regio Decreto del 23 ottobre 1925 n. 2537, venuto meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 e si segnala che nessuna esplicita disposizione è stata inserita al fine di disciplinare i tempi e le modalità di conservazione dei documenti elettorali degli Ordini.</p> <p>Si chiede pertanto</p> <p>1 L'effettiva portata dell'obbligo dell'Ordine locale di conservare i documenti elettorali;</p> <p>2 Il periodo di tempo minimo di conservazione e le modalità di conservazione della documentazione elettorale (urne, schede votate, schede non votate, verbali, tabelle di scrutinio, registri votanti);</p> <p>3 Le modalità di distruzione e smaltimento della documentazione elettorale.</p>	<p>speciale in materia di elezioni e, potendo essere chiamato a decidere in funzione giudicante, non può rendere pareri in via preventiva su materia che potrebbe formare oggetto di controversia giurisdizionale.</p> <p>Ciò premesso, in via generale ed astratta, appare possibile osservare che le uniche indicazioni relative alla conservazione dei documenti concernenti le procedure elettorali dei Consigli dell'Ordine, con particolare riferimento alla durata minima del periodo di conservazione, attenevano all'art. 34 del Regio Decreto del 23 ottobre 1925 n. 2537, venuto meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382.</p> <p>Ad oggi, pertanto, non è prevista per legge una norma che regolamenta il periodo di tempo minimo di conservazione e le modalità di conservazione della documentazione elettorale (urne, schede votate, schede non votate, verbali, tabelle di scrutinio, registri votanti) nè sulle modalità di distruzione e smaltimento della documentazione elettorale.</p> <p>Quanto all'obbligo di conservazione dei documenti elettorali da parte dell'Ordine sussiste innanzitutto l'evidente fine di tutelare lo specifico interesse, di carattere primario, della non alterabilità, correttezza, integrità e intangibilità del risultato elettorale.</p> <p>La conservazione della documentazione elettorale (urne, schede votate, schede non votate, verbali, tabelle di scrutinio, registri votanti) intende garantire non la segretezza del voto, ma l'integrità del materiale elettorale, che può essere violata solo per effetto della specifica richiesta del giudice investito del gravame nei confronti delle operazioni di scrutinio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2541 - 28 aprile 2011; sentenza n. 4882 - 4 agosto 2009; sentenza n. 476 - 6 febbraio 2007).</p> <p>Oltre a ciò, una volta esperite le elezioni, schede votate, schede non votate, verbali, tabelle di scrutinio e registri votanti costituiscono parte dell'archivio dell'Ordine, rientrando tra i beni culturali ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004 e pertanto soggetti alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici.</p>	
589	Ordinamento	si chiede un parere circa la possibilità di chiudere l'Ordine nel mese di agosto in occasione delle ferie estive senza incorrere in eventuali	Con riferimento al quesito posto, con cui si chiede un parere circa la possibilità di chiudere l'Ordine nel mese di agosto in occasione delle ferie estive senza incorrere in eventuali contestazioni circa il	15/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>contestazioni circa il mancato assolvimento degli obblighi istituzionali nei confronti dei propri iscritti.</p>	<p>mancato assolvimento degli obblighi istituzionali nei confronti dei propri iscritti, occorre premettere che non appare precisata quale sia la durata del periodo di chiusura, essendo specificata genericamente la chiusura nel mese di agosto, e non appare quindi possibile effettuare una valutazione puntuale relativamente alla questione.</p> <p>In via generale ed astratta, tuttavia, è possibile evidenziare che l'Ordine è soggetto ai principi del D.Lgs 165/2001 (art. 2 commi 2 e 2 bis DL 101/2013) e i propri dipendenti sono dipendenti pubblici, soggetti a tale normativa.</p> <p>Ne deriva che, in base all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, gli Ordini definiscono, mediante atti organizzativi le linee di organizzazione degli uffici, anche relativamente alla "armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea".</p> <p>In base poi all'art. 17 CCNL 94/97 degli enti pubblici non economici, poi, l'orario di lavoro dei dipendenti è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.</p> <p>Ne deriva, in conclusione che il rispetto dell'orario di apertura al pubblico, da intendersi come periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 31-1- 2012, n. 483), impone una preventiva verifica che dovrà essere condotta dall'Ordine in piena autonomia ed indipendenza, analizzando se la durata del periodo di chiusura estiva che l'Ordine deciderà di effettuare costituisca mancato assolvimento degli obblighi istituzionali nei confronti dei propri iscritti.</p>	
590	Ordinamento	<p>si chiedono chiarimenti circa la natura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine e circa l'esigibilità del relativo credito nei confronti degli eredi dell'iscritto moroso (e quindi sospeso) deceduto, e pertanto se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il contributo annuale dell'Ordine sia dovuto anche dagli iscritti sospesi per morosità; 2) il contributo annuale dell'Ordine sia soggetto al termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 n.4) codice civile; 3) l'Ordine sia obbligato ad agire per il recupero 	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo, in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale, dal momento in cui, in base all'art. 2 della l 536/1949, è prevista la sospensione a tempo indeterminato per l'iscritto moroso.</p> <p>A fronte di quanto sopra, è possibile affermare che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il contributo annuale dell'Ordine è dovuto anche dagli iscritti 	13/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dei contributi utilizzando esclusivamente la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978; se in tale ipotesi esistano particolari indicazioni del Cnappc o protocolli con agenti concessionari per la riscossione; se l'Ordine, in alternativa alla riscossione a mezzo ruolo, possa agire in sede ordinaria civile anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo;</p> <p>4) in caso di decesso dell'iscritto moroso, il debito per il contributo annuale dell'Ordine si trasmetta agli eredi pro quota o in solido; se gli eredi siano tenuti anche al pagamento degli importi a debito dell'iscritto defunto per interessi e per sanzioni;</p> <p>5) l'Ordine abbia l'obbligo di esigere dagli eredi il credito per il contributo annuale dell'iscritto defunto e ad agire in caso di mancato pagamento spontaneo.</p>	<p>sospesi per morosità;</p> <p>2) il contributo annuale dell'Ordine è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 n.4) codice civile, e rimane in capo all'Ordine l'obbligo di emettere ogni atto finalizzato all'interruzione del termine prescrizione;</p> <p>3) l'Ordine potrà agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978; si segnala anche la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici;</p> <p>4) in caso di decesso dell'iscritto moroso, il debito per il contributo annuale dell'Ordine si trasmetta agli eredi in solido; essi saranno tenuti anche al pagamento degli importi a debito dell'iscritto defunto per interessi e per sanzioni, qualora preventivamente autorizzati e deliberati dall'Ordine;</p> <p>5) l'Ordine ha l'obbligo di esigere dagli eredi il credito per il contributo annuale dell'iscritto defunto e ad agire in caso di mancato pagamento spontaneo, essendo esso un atto dovuto, dal momento in cui, peraltro, l'iscritto era già moroso e sospeso dall'iscrizione all'Albo, e le quote non pagate, evidentemente, non erano state richieste successivamente alla sospensione.</p>	
591	Ordinamento	<p>si chiedono chiarimenti in merito alla posizione da assumere a riscontro della richiesta pervenuta all'Ordine dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/MB del MEF di effettuazione, con urgenza, della comunicazione, sulla piattaforma dei crediti commerciali, dell'ammontare dello stock dei debiti residui scaduti e non pagati al 31.12.2019.</p> <p>Si segnala la circolare CNAPPC n. 68/2019 con cui si suggeriva di procedere, prudenzialmente ed entro la fissata scadenza del 30/06/2019 ed alla attivazione della "interlocuzione politica al fine di chiarire e definire che per gli adempimenti connessi a misure di finanza pubblica gli Ordini professionali ed il Consiglio nazionale non debbano essere soggetti" e che sarebbe stata altresì valutata "l'opportunità di intraprendere</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre precisare che, successivamente alla circolare 68/2019, è successivamente intervenuta una modifica normativa inerente la individuazione specifica degli Ordini professionali, e relativa alle misure di finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 bis dell'art. 50 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, chiarisce e specifica ulteriormente gli obblighi, a carico di ordini professionali, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.</p> <p>In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che "gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" "e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza</p>	16/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>iniziative giuridico/legali, congiuntamente alla RTP ed al CUP e tese a misure di semplificazione e di esonero per coloro che non gestiscono risorse pubbliche".</p> <p>Si chiede se l'Ordine debba o meno procedere con sollecitudine alla richiesta della Ragioneria dello Stato e comunque entro il 31/12/2020 all'adempimento richiesto.</p>	<p>pubblica".</p> <p>La disposizione in esame muta, per tali enti, l'obbligo di adeguarsi a tale normativa, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001, che l'obbligo di adeguamento riguarda i "soli principi" (e non, semplicemente, i "principi", come precedentemente previsto); - per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "ad essi relativi", ovvero i principi formulati con specifico riferimento a ordini e collegi professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico. <p>Tale modifica normativa ha quindi ulteriormente precisato che gli Ordini si adeguano con propri regolamenti ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Ciononostante, ed anche a seguito di interlocuzioni da parte di CUP e RPT, continua a non esserci comprensione di tale distinzione essenziale tra Ordini ed altre Amministrazioni da parte delle istituzioni, ed allo stato, proprio sull'aspetto della non soggezione degli Ordini a misure di finanza pubblica, è pendente ricorso al TAR Lazio (che ha impugnato l'obbligo del SICO Conto Annuale 2019 richiesto dal MEF), ricorso allo stato pendente e non definito.</p> <p>Nelle more, tuttavia, ed in via prudenziale, come rammentato nella stessa circolare 68/2019, si suggerisce di effettuare comunque l'adempimento richiesto dal MEF sullo stock dei debiti commerciali.</p>	
592	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito alla liquidazione di compensi professionali per incarichi a tecnici componenti delle commissioni istituite ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Nella allegata comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa si evidenzia che in base al predetto art. 21, appare possibile, a fronte della abrogazione delle tariffe, potersi riferire come parametro al D.M. 140 del 2012.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, le spese per la nomina dei tecnici che compongono le commissioni istituite ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 per la determinazione dell'indennità di espropriazione sono liquidate, in base al comma 6 lettera a del predetto art. 21, dall'autorità espropriante "in base alle tariffe professionali".</p> <p>L'avvenuta abrogazione delle tariffe, intervenuta con l'art. 9 del DL 1/2012, ha precisato al comma 5 che "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe".</p> <p>Il riferimento normativo dell'art. 21 comma 6 lettera a) deve quindi intendersi abrogato; di conseguenza occorrerà utilizzare un parametro di riferimento, ovvero, in assenza di altri riferimenti,</p>	23/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>quello della "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale" , citato nell'art. 9 del DL 1/2012 e poi trasfuso nel DM 140/2012.</p> <p>Tale DM, difatti, in caso di contestazioni e conseguente contenzioso giudiziario, sarà il parametro che verrà utilizzato dall'Autorità Giudiziaria adita per risolvere la controversia, che utilizzerà pertanto il medesimo criterio di liquidazione dei compensi.</p> <p>Applicando il DM 140/2012, potrà pertanto trovare applicazione il criterio di determinazione del compenso di cui all'art. 39 del DM predetto, il cui importo unico, che verrà calcolato in base al valore dell'opera ed alla complessità delle prestazioni, potrà essere aumentato per un organo collegiale fino al doppio (e quindi raddoppiato), in base all'art. 1 comma 4 del predetto DM 140/2012.</p>	
593	Ordinamento	<p>si segnala che l'Ordine ha ricevuto un'ispezione da parte della Soprintendenza Archivistica, a seguito di una segnalazione pervenuta da un soggetto privato che desiderava per motivi di studio notizie in merito ad alcuni architetti iscritti; lo stesso segnalava alla Soprintendenza Centrale la necessità della conservazione e della custodia dei documenti in possesso dell'Ordine. A seguito di questa comunicazione, La Soprintendenza Archivistica ha inviato dei propri funzionari per un'ispezione tecnica, con un sopralluogo nei locali dell'Ordine adibiti ad archivio e deposito, e ora chiedono all'Ordine di ottemperare alla procedura archivistica equiparando l'Ordine ad un Ente Pubblico Territoriale.</p> <p>Si chiede, di conseguenza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ordine di Napoli è tenuto a dare notizie a chiunque (senza qualificarsi e senza comunicare la finalità delle informazioni richieste) sui propri iscritti; - se l'Ordine di Napoli rientra tra gli Enti Pubblici Territoriali che hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni individuate nel D. Lgs. 42/2004 artt. 52 e 54 e se gli archivi dell'ordine devono essere messi a disposizione della collettività (art. 2 dello stesso D. Lgs. 42/2004); 	<p>Con riferimento alla questione prospettata, ed in base alla corrispondenza intercorsa, si evince che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo fonda le proprie pretese, a partire dalla nota del 29.7.2016, prot. 42/34.19.00/1, sul presupposto che "Il codice dei Beni Culturali e del paesaggio- approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche e integrazioni- stabilisce che i beni archivistici appartenenti allo Stato alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali, essendo parte del demanio culturale, non possono essere alienati né formare oggetto di favore di terzi (artt.53 e 54) e sono destinati alla fruizione della collettività (art.2)".</p> <p>Al riguardo, l'art. 53 comma 1 del D.Lgs 42/2004 testualmente recita che "I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale".</p> <p>Da qui la pretesa della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica. Corre l'obbligo di osservare che l'Ordine territoriale, suo malgrado, non rientra nella definizione di "ente pubblico territoriale", dal momento in cui non rientra nella definizione di Pubblica Amministrazione, così come intesa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica.</p> <p>A tal fine basti osservare che il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, inerente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del</p>	14/12/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>- se i documenti conservati nell'archivio, maggiormente rappresentati da parcelle rilasciate, possono considerarsi dati sensibili e quindi non facenti parte del demanio culturale e non destinati alla fruizione della collettività</p> <p>- se il CNAPPC abbia eventualmente sottoscritto o previsto un accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per i documenti da conservare e se esistono modalità e protocolli di archiviazione a cui l'Ordine deve attenersi.</p>	<p>decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 individua all'art. 2 bis l'ambito di applicazione della normativa anticorruzione, stabilendo che “per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed al comma 2 si specifica che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui sopra, “si applica, in quanto compatibile, agli ordini professionali”.</p> <p>tale precisazione normativa vuol dire che, solo in tema di trasparenza ed anticorruzione, la disciplina per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini, ovvero che gli Ordini non sono pubbliche amministrazioni, ed è necessaria una apposita previsione normativa per includerli in tale alveo, non essendo ricompresi nella dizione di Pubblica Amministrazione.</p> <p>Del pari, l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 sancisce che "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>Gli Ordini professionali hanno natura di enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria; anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Assume infine aspetto dirimente l'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>– paragrafi 2.68 e 2.69) e, pertanto, la rispondenza ai principi ivi indicati determina l'appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle Amministrazioni Pubbliche.</p> <p>Anche in base all'ultimo elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015) nell'elenco delle Amministrazioni Locali (ovvero gli enti pubblici territoriali), non sono ricompresi gli ordini professionali, nè risultano citati all'interno dell'intero documento.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ordine di Napoli non rientra tra gli Enti Pubblici Territoriali che hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni individuate nel D. Lgs. 42/2004 artt. 52 e 54, non rientrando in tale definizione, e, di conseguenza, gli archivi dell'Ordine non devono essere messi a disposizione della collettività in base all'art. 2 dello stesso D. Lgs. 42/2004; - L'Ordine di Napoli è tenuto a dare notizie sui propri iscritti in base alle disposizioni sull'accesso agli atti ex L. 241/1990 o, se qualificato, in base ad accesso civico ex art. 5 del vigente D.Lgs 33/2013, che andrà escluso qualora si rientri nei casi di cui all'art. 5 bis del medesimo D.Lgs 33/2013 o, diversamente, andrà consentito nelle ipotesi di cui all'art. 5 ter del predetto D.Lgs 33/2013 (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche), da valutarsi caso per caso a seconda della richiesta. <p>Resta affidata alla discrezionalità esclusiva in capo all'Ordine ogni valutazione circa la rilevanza dei documenti e delle carte di cui è in possesso, in considerazione degli obblighi previsti dal RD 2537/1925 sulla iscrizione, cancellazione trasferimento di ciascun iscritto all'Albo, nonché relativamente ai dati personali espressamente autorizzati, ai sensi della normativa sulla privacy, al momento dell'iscrizione e in base ad ogni successiva variazione.</p>	
594	Ordinamento	si chiedono chiarimenti con riferimento ad un contenzioso in essere tra l'Ordine ed un professionista relativo ad una richiesta di riesame di un visto su di una parcella	<p>Con riferimento alla questione prospettata, giova premettere che in tema di parere di congruità emesso dall'Ordine sussiste esclusiva competenza in capo all'Ordine in materia.</p> <p>Oltre a ciò, si evince, dalla documentazione trasmessa, che è tuttora pendente ricorso dinanzi al TAR Campania relativo alla questione prospettata, e che la linea difensiva predisposta dal legale di fiducia dell'Ordine per la costituzione in giudizio appare essere già esaustiva.</p>	20/01/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			In base a quanto sopra esposto, non si ravvisano fondati motivi per rispondere a quanto richiesto	
595	Ordinamento	si chiede, in tema di operazioni elettorali, se l'accesso ai locali dove è collocato il seggio elettorale durante le operazioni di voto è aperto al pubblico, in modo da garantire almeno una presenza estranea ai componenti del seggio stesso, e garantire al tempo stesso, pur con la massima discrezione, il regolare svolgimento delle operazioni di voto, a tutela dell'interesse di tutti i candidati.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il DPR 169/2005, all'art. 2 comma 14 si limita a prevedere che per la prima, seconda e terza votazione, che "il seggio elettorale è aperto", indicando gli orari di apertura, ma senza prevedere altro relativamente alla accessibilità al seggio o per garantire una presenza estranea ai componenti del seggio. In assenza di esplicite previsioni normative, appare pertanto logico e ragionevole ritenere che ogni aspetto legato alla accessibilità al seggio sia di competenza del presidente del seggio, scelto con la delibera di indizione delle elezioni ex art. 2 comma 8 del DPR 169/2005.	13/06/2017
596	Ordinamento	si chiede di esprimersi sulla legittimità di alcune modifiche proposte al regolamento interno dell'Ordine.	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si segnala che, in base all'art. 42 del R.D. 2537/1925, "il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni". In base a tale disposizione di legge, e coerentemente con la normativa vigente, non sussistono disposizioni che rendano possibile al CNAPPC sindacare su contenuti e finalità di un regolamento interno vigente dell'Ordine, trattandosi di un atto di natura amministrativa. L'Ordine potrà pertanto verificare, valutare e votare in sede collegiale le modifiche al proprio regolamento interno in piena autonomia ed indipendenza, valutando comunque che il regolamento e le modifiche non contrastino con le vigenti disposizioni normative.	08/09/2017
597	Ordinamento	si segnala che alcuni Consiglieri hanno avanzato richiesta di attivare tutte le procedure atte alla trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio; al fine di non incorrere in errori e mancanze, si chiede di sapere se tale modalità di comunicazione sia prevista e, se del caso, quali procedure debbano essere attivate per la corretta gestione di detta attività.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in primo luogo, la possibilità di trasmettere in streaming tutte le sedute di Consiglio dovrebbe essere preliminarmente inserita nel regolamento interno dell'Ordine. Oltre a ciò, si osserva le attività che sono poste generalmente all'ordine del giorno in una seduta di Consiglio attengono a questioni di ordinaria amministrazione (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti) e questioni legate alla attività dell'Ordine (richiesta di contributi e sovvenzioni, formazione, segnalazioni per affidamento incarichi e richieste di terne di professionisti, gare di appalto e	16/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>affidamenti diretti, ecc).</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui si decidesse di trasmettere in streaming tutte le sedute di Consiglio, dovrebbe sempre essere richiesto preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 a tutte quelle persone/società oggetto delle sedute e previste all'ordine del giorno, con quel che ne consegue sui diritti sui dati da parte degli interessati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e sul diritto di opporsi per motivi legittimi.</p>	
598	Ordinamento	<p>si chiede, in estrema sintesi, un riscontro sulle pretese di un Architetto che, sanzionato per morosità, ritiene di non dover pagare la quota di iscrizione all'Albo antecedente al 31 dicembre 2016 in quanto a quella data era dipendente del Comune.</p>	<p>Con riferimento alla questione esposta, sfugge nella prospettazione dell'iscritto il dato che, ai sensi dell'art. 7 del RD 2537/1925 l'iscrizione all'Albo è a domanda e non d'ufficio. ne deriva che, dal momento in cui è stato esercitato il diritto di volersi iscrivere ad un Ordine professionale, diviene atto conseguente il pagamento della quota annuale relativa all'iscrizione.</p> <p>Quanto al rapporto di pubblico impiego antecedente al 31 dicembre 2016, stante il rapporto contrattuale con l'Ente e il dipendente pubblico, rimane comunque sempre salva la possibilità dell'iscritto di richiedere, per tale periodo, il rimborso delle quote di iscrizione all'Ente predetto, rammentando che ogni valutazione e decisione che verrà intrapresa tra tali soggetti rimane nella competenza della predetta Amministrazione di appartenenza e, in caso di contrasti, ad opera del giudice ordinario del lavoro.</p> <p>Appare pertanto corretta la richiesta inviata dall'Ordine all'iscritto e finalizzata al recupero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo.</p>	01/07/2019
599	Ordinamento	<p>in merito alla emergenza Covid 19 ed alla Circolare n. 74_570_2020 sulle Assemblee di bilancio degli Ordini, si segnala che l'Ordine richiedente concluderà l'iter consiliare relativo ai bilanci entro la fine del corrente mese di giugno, che l'Assemblea degli Iscritti dovrebbe essere convocata nel mese di luglio inoltrato e considerato il permanere, allo stato, dell'emergenza epidemiologica, se è ipotizzabile lo svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci nel corso del mese di settembre 2020.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, occorre precisare che i termini indicati per il bilancio consuntivo non hanno natura perentoria, ma soltanto "acceleratoria"; la ratio dell'introduzione di un termine massimo di approvazione è quella di limitare il più possibile l'incertezza temporale relativa alle esecuzioni delle formalità procedurali al fine di tutelare il diritto degli iscritti alla conoscenza delle vicende patrimoniali, economiche e finanziarie dell'Ordine.</p> <p>A fronte della notoria epidemia da Covid19, e le modalità di svolgimento e convocazione della Assemblea generale, come descritte a titolo esemplificativo nella Circolare CNAPPC Circolare n. 74_570_2020, appare comunque plausibile o svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci nel corso del mese di settembre 2020, ferma restando, comunque, le connesse</p>	24/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
600	Ordinamento	<p>si pongono le seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quali differenze intercorrono fra sostenere l'esame di stato come architetto o come conservatore dei beni architettonici; - quali poteri di firma hanno queste due diverse figure professionali - si chiede infine se c'è una sovrapposizione di competenze o limitazioni. 	<p>responsabilità in capo all'Ordine.</p> <p>Con riferimento ai quesiti posti si evidenzia quanto segue.</p> <p>1. Quanto alla questione su quali differenze intercorrono fra sostenere l'Esame di stato come architetto o come conservatore dei beni architettonici ed ambientali, è sufficiente segnalare che l'art. 17 del DPR 328/2001 sancisce la tipologia di laurea necessaria per accedere all'esame di Stato, prevedendo per l'iscrizione nel settore «architettura» la classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, mentre per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» la classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali o la classe 4/S - Architettura e ingegneria edile. Il comma 3 dell'art. 17 esplicita poi lo svolgimento delle prove di esame, diverse per l'iscrizione nel settore «architettura» rispetto a quelle per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali».</p> <p>2. Quanto alla questione su quali poteri di firma hanno queste due diverse figure professionali, l'art. 16 comma 1 del DPR 328/2001, per le competenze professionali di architetto, sancisce che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali". L'art. 16 comma 4 del DPR 328/2001 per le competenze professionali del conservatore dei beni architettonici ed ambientali, specifica invece che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione".</p> <p>3. Quanto alla questione se c'è una sovrapposizione di competenze o limitazioni tra le figure professionali di architetto e conservatore dei beni architettonici ed ambientali, si rinvia a quanto sopra esposto, relativamente alle differenze tra l'art. 16 comma 1 e 16 comma 4 del DPR 328/2001. Dall'esame di tali articoli di legge si</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>evinces che le competenze del conservatore sono orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, con un ruolo di supporto specialistico al progettista che, nel caso di beni di valore storico artistico, altri non può essere che un architetto. Va difatti rammentato che rimangono ferme, per l'architetto, le competenze ex art. 52 RD 2537/1925, ove si prevede che "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" e che "tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".</p> <p>Tali disposizioni vanno lette congiuntamente con l'art. 3 comma 1 del DPR 328/2001, il quale sancisce che "i settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscrutte e individuate attività professionali".</p>	
601	Ordinamento	<p>sul divieto di corresponsione compensi a titolari di cariche elettive, il professionista chiede all'Ordine (e l'Ordine al CNAPPC) se è lecito per costoro non corrispondere il compenso professionale ma solo il rimborso delle spese sostenute pari al 20% dell'incarico, chiedendo se in tal modo sia corretta l'applicazione del dispositivo legislativo (co. 5, dell'art. 5, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la questione non attiene ad aspetti ordinistici, ma è relativa ai diritti soggettivi di un iscritto che, attraverso l'Ordine, vorrebbe essere in qualche modo legittimato ad avere una interpretazione a lui favorevole dell'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010.</p> <p>Appare possibile osservare che la questione non si presta ad essere di pronta ed agevole soluzione, dal momento in cui la stessa Corte dei Conti, come si evince dalla stessa deliberazione allegata, ha già affrontato più volte la questione con interpretazioni non sempre chiare ed univoche.</p> <p>Si fa presente, al riguardo, che il CNAPPC non possiede in alcun modo competenze di fornire interpretazioni autentiche di una norma di legge, che invece spetta, quanto alla legittimità, alla Corte Costituzionale, mentre quanto alla interpretazione alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno, ed a cui si invita l'iscritto a rivolgersi.</p>	03/10/2016
602	Ordinamento	<p>si chiede, a seguito del riscontro del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2016, conferma della possibilità di ricandidarsi da parte di un</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il Ministero della Giustizia, con il parere del 28 settembre 2016 ha espressamente chiarito che non è opportuno proporre al Consiglio Nazionale, che</p>	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Consigliere dell'Ordine per il prossimo mandato 2017-2021, precisando che il Consigliere si era candidato per il mandato 2009-2013; è risultato il secondo escluso, in data 4 settembre 2012 è subentrato ad un consigliere dimissionario e si è candidato per il mandato 2013-2017, risultando eletto.</p>	<p>aveva formulato apposito quesito, interpretazioni o chiarimenti sul tema del c.d. terzo mandato, nel rispetto dell'autonomia decisionale del predetto Consiglio Nazionale, che esercita una giurisdizione "domestica" in materia elettorale, ricorribile in Cassazione.</p> <p>Ne deriva che, in ossequio a quanto esplicitato dal Ministero Vigilante, il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi in materia elettorale, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza, essendo stati comunicati, nella specie, anche il nominativo del Consigliere dell'ordine e precisi fatti circostanziati.</p> <p>E solo possibile, pertanto, invitare l'Ordine ad una puntuale lettura ed autonoma interpretazione della sentenza n. 20138/2014 della Corte di Cassazione, come peraltro citata dal medesimo Ministero della Giustizia nel predetto parere del 28 settembre 2016 e già in possesso dell'Ordine (cfr. circolare 90/2016).</p>	
603	Ordinamento	<p>si formula nuova richiesta relativamente al terzo mandato.</p> <p>Si chiede nuovamente, non essendo riusciti ad interpretare in maniera univoca il tutto, una conferma della possibilità di ricandidarsi, per il prossimo mandato 2017-2021, di un collega che successivamente al febbraio 2012 è subentrato ad un consigliere dimissionario, ed il collega è poi stato eletto per un secondo mandato, l'attuale (2013-2017).</p>	<p>Con riferimento alla questione nuovamente prospettata, e di cui è già stata fornita risposta in data 8 febbraio, prot. 0000281, sussistono ovvie ragioni, legate alla giurisdizione "domestica" del Consiglio Nazionale in tema elettorale, per non poter aggiungere altro rispetto a quanto già comunicato Vi.</p>	17/03/2017
604	Ordinamento	<p>a fronte della ricezione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara della richiesta di informazioni sul possesso dei requisiti abilitativi di due architetti alla progettazione di una SCIA Antincendio dell'impianto elettrico di un ospedale, una conferma sulla sussistenza della competenza professionale per tali attività.</p> <p>L'istanza dei Vigili del Fuoco specifica, al riguardo, se gli architetti posseggano requisiti abilitativi per la progettazione di impianti elettrici.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, dalla disamina dell'istanza dei Vigili del Fuoco si evince che la richiesta muove dall'interrogativo se gli architetti posseggano requisiti abilitativi per la progettazione di impianti elettrici.</p> <p>Al riguardo, l'art. 2 del D.M. 5.8.2011, relativo alle procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno per la redazione dei progetti relativi alla sicurezza antincendio prevede un criterio estremamente chiaro, ovvero che l'iscrizione negli elenchi di professionisti per l'inserimento negli elenchi del Ministero dell'Interno deve essere effettuata "nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti".</p>	13/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Occorre pertanto verificare se un architetto possenga le competenze professionali per la progettazione di impianti elettrici.</p> <p>In base al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>	
605	Ordinamento	<p>si segnala che, in base a quanto sostenuto dalla consulente fiscale dell'Ordine, vi sia un obbligo di avere la partita IVA per tutti gli iscritti all'Albo, analogamente agli avvocati; si allega, tal fine, un articolo del numero 15 de "L'esperto risponde" del 27 aprile 2017.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va chiarito che per gli avvocati è stata emanata la L. 247/2012 la quale, oltre a disapplicare per tale categoria professionale le regole del DPR 137/2012, ha regolamentato tutti i principi istitutivi e regolamentari per la classe forense, compreso quello relativo all'accertamento per l'esercizio della professione forense.</p> <p>In base a tale legge dello Stato, con il DM Giustizia 47/2016, è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense", a seguito di delega esplicita prevista all'art. 21 comma 1 della L. 247/2012. In tale DM, nel</p>	13/06/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>prevedere quando la professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, è stato anche prevista la necessaria titolarità di partita IVA, sancendo, in assenza, la cancellazione dall'Albo.</p> <p>Nel rinviare al testo della L 247/2012 e del DM Giustizia 47/2016, si osserva che l'obbligo, sostenuto dalla consulente fiscale dell'Ordine, di avere la partita IVA per tutti gli iscritti all'Albo, è ad oggi sancito solo per la categoria professionale degli avvocati, non essendo applicabile, neanche per analogia, le predette disposizioni, che non si riferiscono in alcun modo agli architetti.</p>	
606	Ordinamento	<p>si chiede, dal momento in cui il Consiglio attualmente in carica termina il proprio mandato il prossimo 1° luglio 2017, che cade di sabato, se vi sono obblighi normativi da rispettare al fine della convocazione della prima seduta consigliare del neo-eletto consiglio (proclamazione avvenuta lo scorso 1° giugno) in cui si procede all'insediamento (prevista per il 4 luglio).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 2 comma 4 del DPR 169/2205, "i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati" ed, in base all'art. 3 comma 2 del medesimo DPR 169/2005, "il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio".</p> <p>A fronte del chiaro dettato normativo, fintantochè non vi sarà l'insediamento del "nuovo" Consiglio dell'Ordine, rimarrà in carica quello "vecchio", e ciò anche se l'insediamento avverrà qualche giorno successivo ai quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati.</p>	13/06/2017
607	Ordinamento	<p>nel ricevere la notizia di un iscritto circa perentorie sanzioni fin dal mese di settembre in corso per i professionisti che non si sono dotati di pos, si chiedono chiarimenti ed approfondimenti in tal senso.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto si evidenzia, preliminarmente, che non è dato sapere quale sia la fonte della notizia secondo la quale, dal mese di settembre, i professionisti senza POS sarebbero sanzionabili, e non si evincono in alcun modo dati o notizie certe o presupposti di legge.</p> <p>I dati ad oggi certi sono i seguenti:</p> <p>- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2015), al comma 900 estende l'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; si prevede l'emissione di un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto; inoltre si prevede, sempre nel medesimo comma, che con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) siano definiti anche le fattispecie</p>	02/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie;</p> <p>- i decreti citati, sia ministeriali che interministeriali, ad oggi non risultano ancora emanati;</p> <p>- lo "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta" presentato al Consiglio dei Ministri il 15 settembre potrebbe contenere, nel corso del suo esame, sanzioni derivanti dal mancato utilizzo della moneta elettronica anche per i professionisti (notizia apparsa sul Sole 24 ore del 20 settembre 2017), ma ad oggi tale bozza di decreto legislativo non contiene alcuna disposizione al riguardo.</p> <p>Ad oggi, pertanto, non sono previste sanzioni specifiche relative all'obbligo di POS per i professionisti.</p>	
608	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito alla conservazione (tempi) della documentazione relativa ai procedimenti disciplinari aperti (e chiusi) nei confronti degli Iscritti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre premettere che l'art. 53 comma 1 del D.Lgs 42/2004 testualmente recita che "I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale".</p> <p>L'Ordine territoriale, pur se è un ente pubblico associativo non economico ad appartenenza necessaria, ed ha una natura privata relativamente alla contabilità, non essendo soggetto alla finanza pubblica (art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125), per le attività legate alla tenuta dell'Albo e degli iscritti riveste rilevanza pubblica.</p> <p>Ne deriva che gli atti in possesso di ciascun Ordine, che posseggono rilevanza pubblicistica, sono atti soggetti al demanio culturale, con quel che ne consegue relativamente alla loro conservazione.</p> <p>È non è possibile sottrarre a tale obbligo gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, dal momento in cui posseggono anch'essi rilevanza pubblicistica.</p> <p>Per poter selezionare correttamente la documentazione destinata allo scarto, occorre avere come punto di riferimento gli atti che hanno rilevanza storico-culturale e che quindi sono destinati alla</p>	05/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>conservazione perenne.</p> <p>Appare possibile individuare quali possono ritenersi documenti a conservazione illimitata: atti di carattere regolamentare interno ed esterno all'ente (verbali, delibere, determinazioni); attestazioni di natura patrimoniale (inventari, fascicoli del patrimonio immobiliare); documenti di sintesi contabile (bilanci, conti consuntivi e preventivi, giornali di cassa); contrattualistica (contratti, verbali); documenti giudiziari (procedimenti disciplinari, sentenze, contenzioso); atti riguardanti il personale (fascicoli del personale, libri matricola); atti che caratterizzano l'attività dell'ente (atti istituzionali e specifici dell'ente).</p> <p>Tra i materiali che non posseggono rilevanza storico archivistica rientrano i materiali d'archivio totalmente superflui ai bisogni ordinari dell'ente e non necessari ai fini della ricerca storica e sono costituiti da stampati, modulistica superata in bianco, Gazzette Ufficiali, GUUE, BUR, riviste.</p> <p>Occorrerà comunque effettuare una valutazione di carattere amministrativo, da riferirsi alla potenzialità che hanno i documenti relativi ad affari conclusi di essere usati nel tempo per intraprendere azioni connesse a quelle concluse con riferimento a persone, fatti o alla procedura espletata; la valutazione può essere di carattere legale ed è riferita alla circostanza che i documenti relativi ad affari conclusi hanno di essere utilizzati come prova legale dei fatti cui si riferiscono. La valutazione può essere di carattere storico-culturale ed è riferita alla potenzialità che i documenti relativi ad affari conclusi hanno di essere utilizzati come testimonianza e memoria dell'attività svolta dall'ente.</p> <p>Appare opportuno, peraltro, attuare un piano di conservazione ai sensi dell'art. 68 del DPR 445/2000 (Disposizioni per la conservazione degli archivi), individuando a priori i tempi di attività dei documenti nonché i tempi di conservazione degli stessi, con tempi di conservazione o di durata illimitata dei medesimi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali.</p> <p>In conclusione, pur comprendendo la carenza di spazio negli archivi, la produzione smisurata e la conservazione di carte, appare possibile ritenere che la conservazione della documentazione relativa ai procedimenti disciplinari rientri tra quei documenti</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
609	Ordinamento	<p>si segnala, con riferimento a quanto indicato nelle linee guida ANAC n°3 , che all'art . 2.3 si prevede che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012.</p> <p>Si segnala che sono in atto consultazioni volte ad aggiornare le Linee guida ANAC 3, che potrebbero portare all'eliminazione del succitato articolo 2.3, e si chiede un parere al riguardo.</p>	<p>destinati a conservazione illimitata.</p> <p>Con riferimento ai quesiti prospettati si osserva che in data 11 ottobre 2017 le Linee Guida ANAC n. 3 sono state modificate, ed è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, "anche in considerazione del fatto che l'art. 31, comma 9, del codice prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l'incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento" (cfr. relazione illustrativa ANAC di modifica alle linee guida).</p> <p>A fronte dei contenuti della relazione illustrativa, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 7 comma 1 del DPR 137/2012 sancisce che "Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"; - l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita'". <p>Dalla disamina di entrambi gli articoli, del DPR 137/2012 si evince che essere in regola con gli obblighi formativi ha la conseguenza di essere necessariamente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza.</p> <p>Ne deriva che, al fine di possedere la "specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento", di cui ai punti 4.1 e 7.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, è logico e ragionevole ritenere che i percorsi formativi per un RUP possano essere espletati, in modo continuo e costante, rispettando gli obblighi previsti per l'espletamento della formazione continua e, di conseguenza, a fronte dell'iscrizione all'Albo.</p>	06/12/2017
610	Ordinamento	si chiede, con riferimento all'entrata in vigore il prossimo 25 maggio del Nuovo Regolamento	Con riferimento al quesito posto, si informa che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018 ha previsto, ai commi da	22/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Europeo sul Trattamento dei dati, Reg. UE 2016/679, indicazioni da comunicare al più presto agli iscritti e istruzioni per gli adempimenti in capo agli Ordini.</p>	<p>1020 a 1025 dell'art.1, che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, in particolare predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati e definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.</p> <p>Oltre a ciò, si rammenta che la Legge di delegazione europea 2016/2017 del 25 ottobre 2017, n. 163, all'articolo 13, delega al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento europeo.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tali previsioni normative, occorrerà verificare contenuti e tenore dei provvedimenti che ne deriveranno, per verificare gli adempimenti corretti in tema di protezione dei dati personali.</p>	
611	Ordinamento	<p>si segnala che la dipendente dell'Ordine (assunta dal) ha inoltrato richiesta di liquidazione del proprio tfr (già parzialmente liquidato nel).</p> <p>Interpellato nel merito il consulente del lavoro, è stato suggerito di ratificare/approvare la richiesta di liquidazione del tfr da parte dell'assemblea degli iscritti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che assume carattere preminente l'aspetto che alla lavoratrice è già stato parzialmente liquidato il TFR nel</p> <p>La norma generale che disciplina il TFR, l'art 2120 cod civ., sancisce che l'anticipo puo` essere richiesta solo una volta nel corso del rapporto lavorativo, che nella specie è già stata chiesta nel e solo in base a determinati presupposti (acquisto e ristrutturazione prima casa per se o per i figli o spese mediche (per se o per i componenti del nucleo familiare).</p> <p>Ne deriva che la nuova richiesta di liquidazione parziale del TFR sarebbe sfornita di fondamento giuridico.</p> <p>Rimane comunque nella discrezionalità dell'Ordine, trattandosi di un proprio dipendente, ogni diversa verifica, valutazione e decisione.</p>	28/01/2019
612	Ordinamento	<p>si segnala che un iscritto sospeso a tempo determinato (inadempiente rispetto l'obbligo formativo) chiede se nel periodo di sospensione può partecipare (e quindi firmare i verbali di sedute) alle commissioni locali del paesaggio e alle commissioni edilizie di cui fa parte.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "l'attività", o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o</p>	05/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>L'Ordine ha risposto che in quel periodo, non potendo svolgere la libera professione, non può firmare alcun atto come architetto; tuttavia, partendo dal presupposto che gli atti professionali hanno diritto ad un compenso e la maggior parte delle amministrazioni comunali non riconosce gettoni / rimborsi spese ai componenti delle commissioni succitate, provocatoriamente fa presente che se il professionista non viene pagato per un atto professionale, non svolge la professione, e quindi può partecipare alle CLP (a titolo gratuito).</p> <p>Si chiede un confronto in tal senso.</p>	<p>all'accertamento delle specifiche professionalità".</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui per la partecipazione alle commissioni locali del paesaggio e alle commissioni edilizie viene richiesto l'accertamento delle specifiche professionalità, tale attività rientra nell'"esercizio" di quelle attività consentite solo a seguito di iscrizione all'Albo.</p> <p>Al contempo, va rammentato che rimane tutt'oggi vigente l'art. 1 della L. 25 aprile 1938 n. 897, secondo cui gli architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>Appare pertanto corretto quanto segnalato dall'Ordine al professionista, ovvero che in regime di sospensione a tempo determinato, non potendo svolgere la libera professione, costui non può firmare alcun atto come architetto.</p>	
613	Ordinamento	<p>si segnala che il Consiglio ha adottato una modalità di verbalizzazione delle sedute consiliari che prevede la compilazione -il giorno della seduta medesima- di un documento, formato A3 ed allegato, riportante nella prima pagina i nomi dei consiglieri presenti e nell'ultima pagina le firme dei presenti, riportate al termine della seduta. Il foglio A3 firmato, ripiegato, contenente i fogli in A4 delle delibere assunte dal consiglio costituisce il verbale della seduta consiliare.</p> <p>Causa pandemia il Consiglio dell'Ordine sta facendo, a partire da metà marzo, le sedute consiliari tramite la piattaforma di GoToMeeting; vengono pertanto stampati i fogli A4 relativi alle delibere assunte e compilate da un consigliere durante le sedute con GoToMeeting.</p> <p>Si chiedono indicazioni su come gestire la firma del verbale da parte di tutti i presenti nelle sedute con GoToMeeting.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, il DL 18/2020 ha previsto all'art. 73, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di svolgere sedute in videoconferenza, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.</p> <p>In assenza di ulteriori prescrizioni normative, appare comunque possibile aggiungere che il verbale della seduta debba essere steso dal segretario, ex art 39 RD 2537/1925.</p> <p>Ne deriva che, stante la procedura adottata dall'Ordine di far sottoscrivere il verbale della seduta di Consiglio da tutti i presenti, presumibilmente previsto dal regolamento interno dell'Ordine ma non sancito dalle vigenti disposizioni, appare comunque possibile che i presenti alla seduta sottoscrivano digitalmente il verbale con le modalità di cui all'art. 24 D.Lgs 82/2005.</p>	20/05/2020
614	Ordinamento	<p>dovendo procedere all'iscrizione di un professionista abilitato sia alla professione di architetto che a quella di ingegnere e già iscritto all'albo degli ingegneri, si chiede conferma di quanto indicato nel parere allegato reso dal</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, si conferma quanto chiarito anche dal CNI in materia, ovvero che in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri, previo superamento del rispettivo esame di</p>	01/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Consiglio Nazionale Ingegneri in merito alla possibile contemporaneità di iscrizione – previa verifica del possesso dei titoli/requisiti previsti dall’ordinamento – all’albo dell’Ordine degli Ingegneri e all’Albo dell’Ordine degli Architetti PPC.</p>	<p>Stato. In aggiunta, si osserva che l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri. Sempre ad integrazione di quanto espresso dal CNI, occorre rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a ogni sorta di valutazioni che potranno provenire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri. In via generale occorrerà, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine.</p>	
615	Ordinamento	<p>si chiede un parere relativamente a prestazioni professionali fornite nell’ambito del Coordinamento della Sicurezza. Si fa presente il caso di un collega facente parte di una A.T.P. incaricata dall’Amministrazione Comunale della Progettazione Preliminare e Definitiva e della Direzione dei Lavori e Contabilità per le opere di Riqualificazione della Viabilità del Centro Storico, ed, a lavori già iniziati, in seguito alla necessità dell’appaltatore di ricorrere al subappalto, lo stesso collega viene formalmente incaricato come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Tale incarico comprende in corso d’opera la redazione, tra l’altro, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in breve P.S.C. che non era stato prodotto in fase di Progettazione Definitiva perché il R.U.P. aveva ritenuto che non ci fossero i</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, nel premettere che per fornire una risposta completa ed esaustiva sarebbe necessario verificare i contenuti dell’incarico conferito alla ATP, appare comunque possibile osservare che viene ad oggi richiesta della documentazione non prevista in sede di progettazione definitiva. Al riguardo, appare possibile osservare che la facoltà di modificare ed adeguare la documentazione progettuale al caso concreto costituisce esercizio di un potere discrezionale da parte del R.U.P., ed in quanto tale è sottoposto ad un rigoroso obbligo di motivazione ex art. 3, L. n. 241/1990. Ne deriva che, a fronte della carenza documentale del PSC in sede di progettazione definitiva, non si comprende come possa richiedersi tale documentazione in assenza di apposita integrazione economica per il professionista, legata a sanare tale carenza. Essendo peraltro stata formulata una richiesta di predisporre il PSC, si desume che il Piano Di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio per le citate opere di Riqualificazione della Viabilità del Centro Storico, e l’omissione e la carenza di tale documento prevede precise</p>	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>presupposti per conferire tale specifico incarico; il R.U.P. ritiene di non riconoscere il pagamento della redazione del P.S.C. perché ricompresa tra gli obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Secondo il RUP si applicherebbero gli art. 92 comma 2 e art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs.81/2008.</p>	<p>e specifiche responsabilità penali, sancite dall'art. 91 comma 1 del D.Lgs 81/2008 per assenza, inidoneità o inadeguatezza del PSC.</p> <p>Ne deriva che la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, rientrando a pieno titolo tra gli appalti pubblici di servizi, nella categoria dei "contratti speciali di diritto privato" in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, debba essere adeguatamente retribuito, anche a fronte delle responsabilità sottese.</p> <p>Il contratto per la redazione del PSC è contraddistinto dalla necessaria "onerosità" e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse. (cfr. al riguardo TAR Catanzaro sentenza 2435/2016).</p> <p>Tale sentenza peraltro chiarisce che un appalto di servizi è "tipicamente" oneroso, ed un appalto pubblico di servizi gratuito deve ritenersi atipico e non può ritenersi valido in base allo stesso codice civile (art. 1322 comma 2) non essendo meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.</p>	
616	Ordinamento	<p>si segnala il caso di un neo-iscritto che sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai fini dell'iscrizione all'Albo, ha sottoscritto di "non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale...", mentre dal Certificato del Casellario Giudiziale richiesto ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n.445/2000, risulta invece un Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Nuoro esecutivo il 14.03.2008.</p> <p>Si chiede quale procedura deve effettuare l'Ordine nei confronti dell'iscritto.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente osservato che in tema di iscrizione all'Albo vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il diniego di cancellazione, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ci si limita pertanto a segnalare quali sono i presupposti di legge inerenti la fattispecie e i riferimenti giurisprudenziali.</p> <p>La normativa di riferimento (art. 7 RD 2537/1925) prevede, al momento dell'iscrizione all'Albo la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; in alternativa, in base alle disposizioni successive intercorse nel tempo (DPR 445/2000) tale certificazione può essere anche autocertificata, previa verifica da parte dell'Amministrazione sulle dichiarazioni rese.</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 7 comma 2 del RD 2537/1925 prevede che "Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n.</p>	14/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale".</p> <p>Inoltre, l'art. 2 della L. 25 aprile 1938 n. 897 prevede che "coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari".</p> <p>In base alle verifiche effettuate dall'Ordine, appare documentalmente provato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione attesta falsamente di non aver riportato condanne penali, e che il tenore della dichiarazione richiesta dall'Ordine era estremamente chiara e tale da non rendere possibile fraintendimenti (l'Ordine ha richiesto nella dichiarazione di "non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale...").</p> <p>In base alla giurisprudenza, la autocertificazione riveste la funzione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale) e così collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero (cfr. Cass., sez. V, 25/11/2008, n. 6063; Cass., sez. V, 9/7/2010, n. 37237).</p> <p>Sempre in base alla giurisprudenza, le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale", e l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti (cfr. Cass., sez. II, 12/01/2012, n. 4970; Cass., sez. V, 07/03/2008, n. 13556), consistenti nell'iscrizione del richiedente all'Albo.</p> <p>A fronte di quanto sopra riportato, rimane comunque nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione in merito al caso concreto.</p>	
617	Ordinamento	si chiede, posto che i termini di approvazione dei bilanci degli Ordini sono differiti al 30 giugno in base all'art 107 del DL n. 18/2020, se sia	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che è stato posto specifico interpello al riguardo al Ministero della Giustizia, al fine di avere indicazioni certe ed univoche, che, all'esito, saranno	20/05/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		possibile, nel perdurare la necessità del distanziamento interpersonale, svolgere l'assemblea degli iscritti in via telematica, sulla piattaforma Gotomeeting messa a disposizione degli Ordini dal Consiglio Nazionale.	comunicare agli Ordini.	
618	Ordinamento	con riferimento al Regolamento UE 679/2016 sulla privacy ed alla nomina del DPO, viste le condizioni economiche dell'Ordine richiedente che non può permettersi di nominare un DPO esterno al Consiglio, sentite numerose interpretazioni secondo il quale questa figura non può essere ricoperta da un consigliere, si chiedono delucidazioni e chiarimenti in merito, segnalando al contempo che tale incarico non può essere ricoperto dal dipendente, che non lo ha accettato.	Con riferimento a quanto richiesto, si segnala che l'art. 37 comma 2 del Regolamento UE 679/2016 consente di poter nominare "a un gruppo imprenditoriale" di nominare un unico DPO a condizione che quest'ultimo sia "facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento". Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO in quanto punto di contatto per gli interessati. Appare possibile ritenere che uno o più ordini siano equiparabili a soggetti all'interno di un "gruppo" ed appare quindi possibile la gestione associata dei dati, con le cautele e gli accorgimenti che individuerà il DPO medesimo.	01/10/2018
619	Ordinamento	si chiede se un architetto residente fuori dalla provincia di Padova, attualmente ufficiale addetto alla presso il reparto, possa iscriversi all'Albo assumendo quale domicilio professionale la Caserma presso la quale è distaccato da due anni.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente occorre segnalare che in tema di iscrizione all'albo professionale vi è la competenza esclusiva dell'Ordine provinciale (art. 5, punto 1), l. 1395/1923 e art. 8 r.d. 2537/1925); il Consiglio Nazionale non può anticipatamente pronunciarsi su singoli casi concreti, essendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le relative deliberazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale (ex art. 10 R.D. 2537/1925 cit.), in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, nel fornire indicazioni di carattere generale, si osserva che con l'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526 è possibile iscriversi all'Ordine in base al possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale. L'art. 43 del Codice Civile prevede che per domicilio professionale debba intendersi la sede principale dei propri affari e interessi. Ne deriva che appare logico e ragionevole affermare che il professionista interessato sia iscritto presso l'Ordine richiedente, per il tramite del domicilio professionale, quando lo stesso professionista svolga e attesti la propria attività lavorativa - qualsiasi essa sia - nella provincia del Consiglio dell'Ordine presso cui chiede l'iscrizione. Rimane comunque ferma, da parte dell'Ordine, ogni diversa valutazione e decisione al riguardo, stante la competenza esclusiva	05/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			in materia.	
620	Ordinamento	si chiede se sia possibile l'iscrizione all'albo di una STP di tipo unipersonale (SRL).	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le società professionali, di cui all'art. 10 della L. 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, non costituiscono un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e sono, di conseguenza, soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.</p> <p>E' quindi possibile, in base alle vigenti disposizioni, la costituzione di una STP anche nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale, con le stesse regole previste per la S.r.l. ordinaria, ad eccezione del fatto che il conferimento dell'unico socio deve avvenire per intero e non nella misura minima del 25% prevista nella S.r.l. pluripersonale (art. 2464 c.c.) e che l'unico socio è illimitatamente responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni per le obbligazioni assunte dalla società (art. 2462 c.c.).</p>	11/11/2016
621	Ordinamento	si chiede se gli Ordini sono tenuto ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici - PagoPa.	<p>Con riferimento al quesito posto, si fa presente che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica dello 14 luglio 2016, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa.</p> <p>Rinviando alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza).</p> <p>Non si ravvisano, allo stato, motivi per aderire alla richiesta, dal momento in cui il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, e l'aderire da parte Vostra potrebbe contraddire lo scopo e la finalità della richiesta predetta.</p>	08/09/2017
622	Ordinamento	si chiede se sia compatibile la doppia iscrizione all'Albo dei Pianificatori Territoriali e di Geometra, se sia possibile esercitare la doppia professione, rimanendo iscritto alla Cassa Geometri come forma esclusiva di previdenza.	<p>Con riferimento al quesito posto, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925, per l'Ordine degli Architetti, e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri.</p>	01/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Suscita perplessità, tuttavia, la possibilità di svolgere l'attività di Pianificatore e di Geometra, con emissione quindi di fatturazioni per attività diverse, legate alle competenze di ciascuna categoria, mentre verrebbero corrisposti i contributi previdenziali a favore della sola Cassa di previdenza dei Geometri, aspetto che comunque rimarrebbe in capo al singolo professionista.</p> <p>Infine, in via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti, come nel caso in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Geometra o di Pianificatore, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva di ciascun Consiglio di Disciplina.</p>	
623	Ordinamento	<p>si segnala di aver ricevuto la Circolare n. 16 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2020, relativa al sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).</p> <p>Si segnala che, in merito alle dichiarazioni sul conto annuale 2018 e sullo stock del debito al 31/12/2018, il Consiglio deliberava di non procedere con gli adempimenti in oggetto dichiarando:</p> <p>"con riferimento alla dichiarazione sullo stock del debito al 31/12/2018, nella comunicazione prevenuta al riguardo dal Consiglio Nazionale si era sottolineato che "rimangono forti dubbi sull'applicabilità agli Ordini ed al Consiglio Nazionale dal momento in cui essi non sono soggetti a finanza pubblica in base all'art.2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n.125" e che "A tal fine si preannuncia che verrà attivata una interlocuzione politica al fine di chiarire e definire</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, occorre premettere che è recentemente intervenuta una modifica normativa inerente la individuazione specifica degli Ordini professionali, e relativa alle misure di finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 bis dell'art. 50 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, chiarisce e specifica ulteriormente gli obblighi, a carico di ordini professionali, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.</p> <p>In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che "gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" "e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica".</p> <p>La disposizione in esame muta, per tali enti, l'obbligo di adeguarsi a tale normativa, specificando:</p> <p>- per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001, che l'obbligo di adeguamento riguarda i "soli principi" (e non, semplicemente, i "principi", come precedentemente previsto);</p>	07/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>che per gli adempimenti connessi a misure di finanza pubblica gli Ordini Professionali e il Consiglio Nazionale non debbano essere soggetti, e si valuterà anche l'opportunità di intraprendere iniziative giuridico/legali, congiuntamente alla RTP ed al CUP, e tese a misure di semplificazione e di esonero per coloro che non gestiscono risorse pubbliche ”</p> <p>Si fa presente che, con riferimento al conto annuale 2018, appare controversa la applicabilità deU'adempimento che comunque concerne le misure di finanza pubblica, come sembra evincersi anche dal contenuto della nota stessa della Ragioneria nella parte in cui precisa che "la rilevazione consente ... alla Corte dei Conti, ...al Ministero dell'Economia e delle Finanze..., al Ministero dell'Interno..., ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del Titolo V" di compiere attività che riguardano specificamente profili di finanza pubblica e risorse finanziarie destinate al settore pubblico, ovvero riguardano il personale degli enti locali.</p> <p>Si rappresenta, altresì, che con riferimento al conto annuale 2018, l'organismo dei Revisori dei Conti, che dovrebbe sottoscrivere l'adempimento non è - ad oggi - istituito presso il nostro Ordine e si rende pertanto comunque necessario procedere ad una verifica delle condizioni e modalità della istituzione di tale Organismo e poi alla sua effettiva istituzione.</p> <p>Sulla base di quanto esposto, si chiede come deve interpretare le norme di riferimento e la sussistenza o meno dei relativi obblighi.</p>	<p>- per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "ad essi relativi", ovvero i principi formulati con specifico riferimento a ordini e collegi professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico.</p> <p>Tale modifica normativa ha quindi ulteriormente precisato che gli Ordini si adeguano con propri regolamenti ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Anche in base a tale modifica normativa, si osserva che i dati relativi al personale degli Ordini territoriali relativi al sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) sarebbero del tutto fuorvianti, in quanto le spese del personale di essi non gravano sul complessivo plafond finanziario del sistema pubblico consolidato; una volta inserite nella relativa rilevazione, dunque, tali spese ne dovrebbero essere immediatamente scorporate, a meno di non voler alterare i risultati complessivi, oltretutto con un ingiustificato appesantimento dei conti dello Stato.</p> <p>A tal fine si sta verificando l'applicazione dei sopravvenuti criteri normativi congiuntamente alla RPT e al CUP, essendo nuovamente in corso una interlocuzione tesa a far disapplicare adempimenti come quello oggetto del quesito nei confronti degli Ordini professionali.</p> <p>Oltre a ciò, occorre far presente che la circolare del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16 maggio 2019-prot. 114271, relativa alle comunicazioni SICO del 2019 e che parte quindi da presupposti identici alla circolare MEF del 2020, è stata comunque impugnata dinanzi al TAR Lazio da numerosi Consigli Nazionali proprio nella parte in cui sono tenuti all'invio dei dati relativi al personale tutti gli Ordini Professionali, ed il ricorso ad oggi è ancora pendente in primo grado e non definito.</p> <p>Si segnaleranno per tempo agli Ordini gli sviluppi e l'evoluzione di tali aspetti.</p>	
624	Ordinamento	si segnala, in riferimento all'adempimento del "Conto Annuale 2019", per il quale non è	Con riferimento al quesito posto, nel confermare integralmente contenuto e tenore della già inviata risposta a quesito prot. 0000800	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		avvenuta la compilazione della dichiarazione da parte dell'Ordine, viene trasmesso il riscontro del MEF, con cui si rileva di non aver ancora ottemperato alla rilevazione e che la trasmissione del Conto annuale, debitamente certificato da SICO evita la prescritta segnalazione al Commissario di Governo ora Rappresentante dello Stato e al Prefetto del capoluogo regionale ai fini dell'attivazione delle procedure sanzionatorie. Si segnala che l'Ordine ha nominato il Revisore Legale durante l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti avvenuta il 29 giugno u.s. e sarà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio ed in qualsiasi caso fino alla nomina del nuovo Organo da parte dell'Assemblea.	del 7/8/2020, e da cui non sussistono ragioni dal discostarsi, si segnala che comunque, pur nella pendenza del ricorso al TAR Lazio, che ha impugnato l'obbligo del SICO Conto Annuale 2019, tuttora pendente e non definito, si segnala che appare comunque opportuno adempiere a quanto richiesto dal MEF al fine di evitare procedure sanzionatorie di cui agli artt. 7 ed 11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322. Tale disposizioni, richiamate dal MEF anche nella circolare 16/2020, attengono al mancato obbligo di fornire dati statistici, e si esporrebbe in questo modo l'Ordine ad essere soggetto alla sanzione pecuniaria nelle misure previste all'art. 11 del citato D.Lgs 322/1989.	
625	Ordinamento	si pongono le seguenti questioni. 1. Richiesta Cancellazione retroattiva ed esonero pagamento quote. Richiesta di un iscritto, avanzata tramite il figlio (luglio 2020), il quale fa presente la situazione del padre che ha cessato ogni attività professionale dal 31.12.2018 a causa delle gravi condizioni di salute a seguito di ictus cerebrale. Il professionista per tali motivi di salute risulta impossibilitato a partecipare ad una prima convocazione effettuata dal competente organo disciplinare in merito al mancato pagamento della quota di iscrizione all'anno 2019. L'iscritto in sintesi ha effettuato la chiusura della Partita Iva, e la conseguente comunicazione a INARCASSA, in data 31.12.2018, senza richiedere però espressamente la cancellazione dall'Albo. Ora chiede se sia possibile effettuare la cancellazione dall'Albo con effetti retroattivi al 31.12.2018, coincidente con la data di chiusura della P.IVA, e di poter essere esonerato dal pagamento delle quote di iscrizione 2019 e 2020.	Con riferimento al primo quesito, un professionista che dichiara di aver cessato l'attività professionale a partire da una certa data (con cancellazione Inarcassa e IVA) ma che rimane iscritto all'Albo, rimane comunque obbligato al pagamento della quota di iscrizione all'Albo, anche se per motivi di salute non abbia esercitato la professione; l'aspetto che comunque, nel 2019, il professionista è risultato moroso e, a fronte di convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina, non ha formulato osservazioni legate a ragioni di salute depone sul dato oggettivo che il professionista sia ad oggi sospeso per morosità e che ad oggi non ci si è attivati verso tale inadempimento. Il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale (art. 2 L. 536/1949). Se ne deve quindi dedurre che l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità. Va peraltro segnalato che, in base al regolamento CNAPPC per la	20/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Qualora la richiesta di cancellazione retroattiva a partire dal 31.12.2018 non potesse essere accolta riporta disponibilità al pagamento delle quote di iscrizione dovute (2019-2020), con prospettiva di cancellazione entro il 31.12.2020.</p> <p>2. Situazione di sospensione a tempo indeterminato - richiesta regolarizzazione posizione.</p> <p>Il Professionista in questione risulta iscritto all'albo OAPPC dal 1977 (anno di nascita 1951). Sospeso a tempo indeterminato dal 13/05/2013 per mancato pagamento quota 2012, ora chiede di regolarizzarsi.</p> <p>Con riferimento alle quote di iscrizione: richiede approfondimento in merito alle quote da versare ai fini della regolarizzazione: da determinare se effettuare il pagamento della quota del 2012, 2013 e 2020, con esclusione di tutte le ulteriori quote intercorse fino ad oggi, considerata la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, o se procedere al pagamento di tutte le quote mancanti incluse.</p> <p>In relazione ai Crediti Formativi Professionali: chiede chiarimenti in merito alla permanenza e quantificazione dell'obbligo formativo durante il periodo di sospensione, ossia se sussista a suo carico l'obbligo di aggiornamento professionale anche durante e nonostante il periodo di sospensione, dunque se i crediti siano tutti da recuperare dal 2014 oppure da un'eventuale data di revoca della sospensione.</p>	<p>riscossione dei contributi, inviato con circolare 129/2016, tra gli importi annuali dovuti all'Ordine è ricompresa anche la quota di spettanza del CNAPPC, che potrà ritenersi inesigibile dal CNAPPC solo nei casi di decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa, documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie, documentata antieconomicità dell'azione di recupero, accertata nullatenenza ed accertata prescrizione (art. 10 regolamento).</p> <p>Ne deriva che, a fronte della accertata morosità, è possibile procedere alla cancellazione solo a seguito della regolarizzazione di tutte le quote annuali dovute e non pagate.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, sull'aspetto legato al pagamento delle quote dal 2012 ad oggi a fronte della sospensione a tempo indeterminato, si rinvia a quanto già esposto nel precedente quesito, precisando che l'Ordine ha l'obbligo di recuperare le somme relative a tutti gli anni in cui l'iscritto non ha versato il contributo annuale di iscrizione.</p> <p>Sull'aspetto della quantificazione dell'obbligo formativo durante il periodo di sospensione per morosità, appare logico e ragionevole sostenere che il professionista non dovrà acquisire i CFP, dal momento in cui, a fronte della sospensione a tempo indeterminato per morosità, non ha svolto attività professionale.</p>	
626	Ordinamento	<p>si chiede un parere circa la fattibilità di iscrizione di una STP multidisciplinare composta in maggioranza da avvocati e soltanto 3 architetti.</p> <p>Nell'atto costitutivo, inoltre, non si individua l'attività professionale prevalente: "...la Società ha come oggetto prevalente e caratterizzante quello dell'esercizio in comune delle professioni</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva della questione è stata recentemente investita la Corte di Cassazione, che con la sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2018, n.19282 ha emanato il seguente principio di diritto:</p> <p>"Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente</p>	01/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>regolamentate nel sistema ordinistico d'appartenenza".</p> <p>Si chiede se vi siano atti legislativi successivi al D.M. 8.2.2013 N. 34 al CAP IV art. 8 comma 2 - che prevedano l'iscrizione della SPT sopra descritta.</p>	<p>integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati".</p> <p>Nel testo della sentenza, inoltre, la Cassazione ha esplicitamente specificato che "il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011".</p> <p>Ne deriva che una STP multidisciplinare composta in maggioranza da avvocati e soltanto 3 architetti non può essere iscritta presso l'Ordine degli Architetti PPC richiedente.</p>	
627	Ordinamento	<p>si chiede, da parte di un iscritto all'Albo dipendente pubblico, se la quota di iscrizione all'Albo sia o meno a carico della propria amministrazione di appartenenza.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il CNAPPC, con circolare 63/2016 inviata a tutti gli Ordini e che ad ogni buon fine si ri-allega, ha posto apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per sapere se una P.A.debba rimborsare al proprio dipendente Architetto il contributo di iscrizione annuale all'Albo, di cui si è in attesa di risposta.</p>	22/11/2016
628	Ordinamento	<p>si chiede se per un Architetto di origine albanese con permesso di soggiorno in corso di aggiornamento/rinnovo, che chiede iscrizioni all'Ordine, se sia possibile procedere ugualmente o se si deve attendere l'effettiva emissione del permesso di soggiorno.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'architetto albanese non è iscritto all'Albo ma, come si evince dal quesito, chiede di essere iscritto, e non è dato sapere se il titolo di studio in possesso del professionista sia stato conseguito o meno in Italia e se abbia sostenuto l'esame di abilitazione in Italia o fuori dall'Italia.</p> <p>A fronte di tali verifiche, qualora il titolo di studio sia stato conseguito presso lo Stato di origine del richiedente, e qualora in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, prima di poter presentare domanda di iscrizione all'albo, occorrerà chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo extracomunitario, sarà possibile l'iscrizione presso l'Ordine.ù</p> <p>Qualora, invece, il titolo di studio in possesso del professionista sia stato conseguito in Italia e abbia sostenuto l'esame di abilitazione in Italia, dal momento in cui in base al D.Lgs. 8.1.2007 n.3 il permesso di soggiorno può comunque essere revocato, appare ragionevole affermare che l'Ordine sia comunque tenuto a richiedere il documento rinnovato del permesso di soggiorno, attendendo pertanto la sua effettiva emissione.</p>	
629	Ordinamento	si chiede se esiste qualche disposizione che impedisce l'assunzione della carica di vicepresidente (carica non istituzionale) da parte di chi ha già assunto la carica di segretario.	<p>Con riferimento al quesito posto, giova premettere che l'art. 35 del R.D. 25 ottobre 1925 n. 2537 prevedeva espressamente la figura del Vicepresidente; tale articolo, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 2 del DLL 23 novembre 1944 n. 382, tuttora vigente, che riconosce quali figure istituzionali il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.</p> <p>La mancata reiterazione della della figura del Vice-presidente nell'art. 2 del DLL 382/1944 tra le cariche da eleggere all'interno del Consiglio equivale a una carica che, di conseguenza, non assume la stessa valenza istituzionale delle cariche indicate in tale norma.</p> <p>A fronte di quanto sopra, ne deriva che l'assunzione della carica di vicepresidente da parte di chi ha già assunto la carica di segretario rimane legata a ragioni di opportunità e convenienza, che potrà essere discrezionalmente ed autonomamente valutata dall'Ordine in sede collegiale al momento della assegnazione della carica predetta.</p>	08/09/2017
630	Ordinamento	si chiede se un collega pensionato, da poco cancellatosi dall'Ordine dopo una intera carriera professionale da architetto, quale titolo professionale abbia diritto ad usare nella sua attuale posizione, se quello di architetto oppure di dottore in architettura.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, l'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della</p>	21/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Ne deriva che, in base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di "Architetto" qualora anche se non si eserciti esercita la libera professione e non si sia è iscritti all'Albo professionale. Tale possibilità è limitata, ovviamente, a quei professionisti già iscritti all'Albo che si siano cancellati o per coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione o non si siano iscritti all'Albo.</p> <p>Occorre tuttavia ribadire, in conclusione, che il titolo di "Architetto" non autorizza comunque lo svolgimento di attività libero professionali, per cui è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo, e che, che se il professionista sia è stato cancellato dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare, non può svolgere alcuna attività professionale pur conservando il titolo conseguito di "Architetto".</p>	
631	Ordinamento	<p>si chiede, dovendo indire nel prossimo mese di giugno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - come deve essere considerato il dimezzamento dei tempi ex art. 3 punto 15 del DPR 169/2005, se solo giorni o giorni ed ore; - ai sensi dell'art. 2 punto 4 ed art. 3 punto 2 del DPR 169/2005, fino a quando resta in carica il Consiglio uscente, se fino alla proclamazione dei nuovi eletti o al compiuto quadriennio; - chi deve effettuare la convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio eletto, se debba farlo o meno il Presidente uscente. 	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 3 comma 15 del DPR 169/2005 i tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti, ed il termine riguarda solo i giorni e non le ore, dal momento in cui se, oltre ai giorni venissero dimezzate anche le ore, non vi sarebbe più un dimezzamento ma il termine sarebbe ridotto ad un quarto; - in base all'art. 2 comma 4 del DPR 169/2005, "i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati" ed, in base all'art. 3 comma 2 del medesimo DPR 169/2005, "il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio". I componenti della precedente elezione del Consiglio dell'Ordine potranno rimanere in carica per quattro anni a partire dalla data di proclamazione. Oltre al chiaro dettato normativo, il Ministero della Giustizia, con parere reso nel 28.4.2009, ha esplicitato che è dalla proclamazione degli eletti che inizia a decorrere il termine di durata del Consiglio dell'ordine "ciò a prescindere dal suo effettivo insediamento"; - la convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio eletto dovrà essere effettuata da parte del Presidente dell'Ordine uscente e che dovrà essere inviata a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine neo-proclamati. In tale seduta di Consiglio, che dovrà 	06/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			essere presieduta ai sensi degli artt. 38 e 39 del RD 2537/1925 dal Consigliere più anziano facente funzioni di Presidente e dal Consigliere più giovane facente funzioni di Segretario, dovranno essere individuate le nomine istituzionali di Presidente, Segretario e Tesoriere.	
632	Ordinamento	si chiede se anche per gli Ordini vi è l'obbligo d'istituire un Albo Fornitori e, se per il conferimento degli incarichi di consulenza, es. legale, è necessario richiedere 3 o più preventivi.	<p>Con riferimento a quanto richiesto e solo per opportuna conoscenza, nell'espletamento del ruolo di supporto cui il CNAPPC è demandato, e rimanendo comunque ferma l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine su ogni decisione al riguardo, si osserva che in base alle vigenti disposizioni di legge, fino a 40.000 euro per appalti di lavori, forniture e servizi non vi è più l'obbligo dei tre preventivi, ma è solo una facoltà.</p> <p>Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, si procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.</p> <p>È opportuno a tal fine seguire quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, disponibile all'indirizzo Web https://www.anticorruzione.it ed attualmente in corso di revisione.</p>	06/12/2017
633	Ordinamento	si chiede se gli incarichi di consulenza, ad esempio legale o fiscale, possono essere rinnovati negli anni sempre agli stessi professionisti oppure se per questioni di trasparenza e prevenzione della corruzione bisogna procedere ad una selezione più ampia.	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si rinvia alla disamina delle Linee Guida 4 ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ove vengono chiarite le modalità di affidamento incarichi per importi inferiori o superiori a 40.000 euro, tenendo tuttavia presente che tali linee guida devono ritenersi un "atto amministrativo generale non vincolante, che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, all'uopo adottando un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi" (Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere</p>	01/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
634	Ordinamento	<p>si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Ordine può cancellare d'ufficio un iscritto moroso da più di 5 anni; - in caso di risposta affermativa al punto precedente, come bisogna procedere con la somma da riscuotere che ovviamente era stata messa a bilancio; - se possono attivare procedure di recupero crediti nei confronti di un iscritto sospeso per morosità; - se si può procedere con la pratica deontologica nei confronti di un iscritto che, nonostante sia stata accolta la richiesta di rateizzazione delle quote, non provvede a versare il dovuto. 	<p>361/2018 del 12.2.2018).</p> <p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che la materia appare essere di competenza anche del Consiglio di Disciplina, stante gli aspetti di natura deontologica legati alla sospensione a tempo indeterminato a fronte del mancato pagamento dell'importo di iscrizione all'Albo.</p> <p>Tuttavia, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo costituisce la forma primaria di sostentamento del Consiglio dell'Ordine, appare opportuno fornire all'Ordine le seguenti valutazioni, riportando, di seguito, il testo dell'art. 2 della L. 536/1949, al fine di comprenderne portata ed effetti. Tale testo prevede che "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>Emerge espressamente che tale disciplina è autonoma rispetto ai provvedimenti generali descritti dall'art. 45 del R.D. 25/10/1925 n. 2537 relativi ai procedimenti disciplinari, e legati violazioni individuate nel Codice Deontologico, e che, pertanto, le due norme hanno quindi diverse finalità.</p> <p>Il principio giuridico dell'art. 2 L. 536/1949 è legato al mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo, ovvero che l'iscritto moroso può in ogni momento far cessare la propria condizione di sospeso dall'esercizio della professione, pagando "il quantum debeat", ottenendo in tal modo la revoca, pressochè automatica, del provvedimento sanzionatorio, e potendo tornare ad esercitare la professione.</p> <p>Diversamente, la possibilità di procedere alla cancellazione dall'albo a fronte del mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo, non è prevista da alcuna norma di legge.</p> <p>Corre inoltre l'obbligo di rappresentare che, a fronte della persistente morosità, ed anche in base a quanto previsto nella</p>	10/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>circolare CNAPPC 129/2016 relativa al regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, l'Ordine può comunque agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978, e si segnala anche la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p> <p>Infine, quanto all'ultimo punto del quesito, si rappresenta che la questione dovrà essere segnalata al Consiglio di Disciplina, nel caso in cui la rateizzazione sia stata concordata in fase amministrativa e non rispettata, o viceversa, nel caso in cui la rateizzazione sia stata concordata e non rispettata in fase disciplinare, rimane nella valutazione esclusiva del Consiglio di Disciplina.</p>	
635	Ordinamento	<p>si chiede, dovendo procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del consiglio, in scadenza il prossimo 25 luglio, e dovendo ancora convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2016, se sia possibile, anche successivamente all'indizione delle elezioni, compiere atti di gestione quali appunto l'approvazione del bilancio, o sia invece necessario, od anche solo preferibile, tenere l'assemblea in data anteriore a tale atto.</p> <p>Si segnala che la questione sorge in relazione al divieto di iscrizione all'albo nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, anche se l'art. 27 del RD 2537/1925 prevedeva un termine per la convocazione delle adunanze ordinarie, rinviando all'art. 30 del medesimo RD (ove viene prevista l'approvazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo), il successivo DLL 382/1944, nell'individuare le norme per elezioni dell'Ordine (vigenti fino al 2005) e nell'abrogare il predetto art 30 del RD 2537/1925, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze ordinarie.</p> <p>La vigente normativa che regola le elezioni dell'Ordine (DPR 169/2005) non prevede vincoli legati alla convocazione delle adunanze ordinarie e alla approvazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo, nè si prevede che l'indizione sia subordinata ad una preventiva approvazione di tali atti di gestione finanziaria.</p> <p>Ne deriva che non sussistono impedimenti normativi tesi a indire l'elezione del Consiglio dell'Ordine da parte del Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza ed a convocare, successivamente alla indizione, l'adunanza ordinaria degli iscritti.</p> <p>Difatti l'art. 3 comma 4 si limita a prevedere che l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, non individuando obblighi legati ad una approvazione preventiva del conto preventivo e del bilancio consuntivo.</p>	18/05/2017
636	Ordinamento	si chiede la circolare contenente indicazioni circa	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		la " doppia iscrizione" agli albi di un professionista.	necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, con riferimento alla richiesta, si allega alla presente la circolare CNAPPC 54 del 2009, che chiarisce la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo.	
637	Ordinamento	<p>si chiede:</p> <p>1. Quanto tempo debbano essere mantenuti i dati degli iscritti dopo la cancellazione dell'albo ed eventualmente con quali misure di sicurezza debbano essere trattati per una eventuale conservazione a lungo termine</p> <p>2. Quali siano i dati da pubblicare sull'albo on line</p> <p>3. Se l'utilizzo della piattaforma nazionale per l'inserimento dei dati del registro nazionale deve essere considerata una contitolarità del dato tra il consiglio nazionale e gli ordini provinciali (articolo 26 del regolamento europeo 2016/679) oppure no. Nel caso lo sia credo che dobbiate definire un regolamento di gestione della contitolarità da condividere con tutti gli ordini provinciali.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, su quanto tempo debbano essere mantenuti i dati degli iscritti dopo la cancellazione dell'albo ed eventualmente con quali misure di sicurezza debbano essere trattati per una eventuale conservazione a lungo termine, si fa presente che tali dati rientrano tra i beni culturali ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004 e pertanto soggetti alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici, nelle modalità previste da tale normativa.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, su quali siano i dati da pubblicare sull'albo on line, si evidenzia che l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce precise indicazioni sulla tipologia di dati da inserire nell'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito. Ne deriva che i dati che possono essere pubblicati on line sono solo quelli sanciti dalle citate disposizioni di legge.</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, l'inserimento dei dati nell'Albo Unico Nazionale corrisponde ad una specifica disposizione di legge, l'art. 3 comma 2 del DPR 137/2012, in base al quale l'insieme degli albi territoriali forma l'albo unico nazionale degli iscritti, ed i consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.</p> <p>Va aggiunto che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, e con l'art. 61 comma 2 del testo vigente del D.lgs 196/2003 si prevede che: " Agli effetti</p>	01/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."</p> <p>In concreto, con tale disposizione i dati previsti per legge per l'iscrizione all'albo professionale (RD 2537/1925 e DPR 137/2012) possono essere comunicati e diffusi liberamente, mentre ciò non è possibile per gli altri dati non previsti per legge (come ad esempio numeri di telefono o di fax ed email non PEC). Anche l'aspetto che puo' essere menzionata l'esistenza di provvedimenti disciplinari che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione è in linea con quanto previsto all'art. 3 del DPR 137/2012.</p>	
638	Ordinamento	<p>si chiede se possano essere diffuse le motivazioni delle dimissioni di tre consiglieri dell'Ordine e del verbale di Consiglio con cui le dimissioni sono state formalizzate.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre effettuare una premessa normativo/giurisprudenziale, dal momento in cui le lettere di motivazioni delle dimissioni di tre consiglieri dell'Ordine e il verbale di Consiglio con cui le dimissioni sono state formalizzate, investono gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 sull'accesso agli atti.</p> <p>L'art. 22 della L. 241/1990, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito imprescindibile, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.</p> <p>L'art. 24 comma 7 prevede, altresì, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.</p>	14/06/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), ha precisato che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti; al contrario l'esponente può essere un soggetto interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all'accesso quale è previsto dall'art. 22 della l. 241/90.</p> <p>Va inoltre rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in materia di accesso ai documenti amministrativi, i principi che governano il momento della proposizione della relativa domanda e della sua ammissibilità impongono che l'istanza non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato o un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201).</p> <p>Dal momento in cui la richiesta incide su soggetti controinteressati, dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero il professionista nei cui confronti è stato formulato l'esposto o i soggetti che hanno prodotto altri atti o documenti all'interno del procedimento disciplinare), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, che può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di quest'ultima, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso. Di conseguenza, dovrà comunicarsi alla parte richiedente, successivamente all'assenso dei soggetti controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, con individuazione del responsabile del procedimento a cura dell'Ordine, con verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti alla presenza del responsabile del procedimento e con il rilascio dei documenti che verranno timbrati dall'Ordine e siglati dal responsabile del procedimento.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, si sintetizza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le lettere delle dimissioni di tre consiglieri dell'Ordine e del verbale di Consiglio con cui le dimissioni sono state formalizzate possono essere oggetto di formale richiesta di accesso agli atti previa istanza motivata ed in base ai criteri giurisprudenziali 	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>sopracitati, dovendo emergere dalla richiesta una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e non potendo quindi essere formulato l'accesso agli atti come strumento di controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine;</p> <p>- al momento di richiesta di accesso agli atti, il soggetto o i soggetti controinteressati (in questo caso tutti i Consiglieri dell'Ordine e tutti coloro citati nelle lettere o nel verbale di Consiglio) devono essere informati e devono esprimere il proprio consenso e/o diniego (con una motivata opposizione) coerente alle sovrarichiamate disposizioni all'art. 3 del DPR 184/2006.</p> <p>Per quanto attiene alla richiesta di diffusione delle lettere dei tre consiglieri dimissionari, essendo le stesse di natura politica - che così come citato nella vostra richiesta "vengono riportate valutazioni in ordine al Consiglio, ai Consiglieri ed alle attività del Consiglio stesso" ne deriva che per la loro diffusione sia opportuno procedere con l'assenso dei soggetti interessati, nonchè con l'adozione di una delibera consiliare.</p>	
639	Ordinamento	<p>si segnala che nel corso dell'attuale Consiliatura si sono succedute le dimissioni di alcuni Consiglieri. Nel segnalare le dimissioni di sei Componenti su undici del Consiglio. si chiede un parere sulla legittimità o meno dell'attuale Consiglio dell'Ordine, date le dimissioni presentate in tempi diversi e con motivazioni differenti. Si informa che si sta provvedendo alla surroga del consigliere uscente.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che l'art. 2 comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 169 prevede che "il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni".</p> <p>In base a come prospettato, le dimissioni dei consiglieri sono avvenute in periodi temporali diversi e l'Ordine ha provveduto, in occasione di ogni dimissione, alla surroga di ciascun consigliere, aspetto non chiarito nel quesito ma desumibile dalla attuale composizione del Consiglio dell'Ordine, presente all'indirizzo web http://ordinearchitetti.pg.it/ordine/consiglio/.</p> <p>L'attuale composizione del Consiglio è quindi conforme alle vigenti disposizioni; al riguardo, investito il Ministero della Giustizia su una tematica analoga, con comunicazione del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 18.7.2013 prot 0097166.U, ha fatto presente che la sostituzione di dimissionari è corretta, fermo restando il limite delle contestuali dimissioni della metà più uno dei consiglieri.</p>	01/07/2020
640	Ordinamento	<p>si chiede un parere riguardo a due questioni sollevate da alcuni iscritti durante l'assemblea di bilancio.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito (se sia possibile accettare in sede di assemblea di bilancio deleghe per essere rappresentati in assenza del delegante) si osserva che l'art. 28 comma 3 del RD 2537/1925</p>	13/07/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>1. E' possibile accettare in sede di assemblea deleghe per essere rappresentati in assenza del delegante?</p> <p>2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i consiglieri hanno diritto di voto?</p>	<p>prevede, per le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, che "le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti". Il chiaro tenore letterale del testo, che prevede i voti dei presenti, esclude di fatto la possibilità di prevedere voti per delega.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito (se nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i consiglieri hanno diritto di voto) l'art. 26 comma 1 del RD 2537/1925 prevede che la convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta mediante convocazione di partecipazione inviata "a ciascun iscritto".</p> <p>Oltre a ciò, sempre il medesimo art. 28 del RD 2537/1925 prevede al comma 1 che "La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza"; al comma 2 che " Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine, o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti", ed al comma 3 che "In caso di parità di voti, prevale quello del presidente".</p> <p>Dal combinato disposto dei due articoli si evince che, dal momento in cui i Consiglieri dell'Ordine rientrano tra gli iscritti all'Albo, e sono anch'essi destinatari della convocazione, hanno diritto di voto; oltre a ciò, il dato oggettivo che l'art. 28 preveda che lo svolgimento delle sedute assembleari è tenuto dagli organi consiliari e che il voto del Presidente valga doppio in caso di parità vale a dire che il Presidente e tutti i Consiglieri dell'Ordine hanno diritto di voto.</p>	
641	Ordinamento	<p>si segnala che un architetto, sospeso con misura cautelare dall'esercizio della professione per sei mesi, con ordinanza del Tribunale per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha limitato il divieto temporaneo di esercizio della professione di architetto ai rapporti, agli incarichi e ad ogni altra attività che coinvolga direttamente o indirettamente enti pubblici, revocando la misura cautelare con riferimento allo svolgimento della attività professionale che coinvolga esclusivamente privati.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, dall'esame della documentazione inviata, si osserva che è stata emessa una ordinanza di revoca da parte del Tribunale per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, che "revoca la misura cautelare con riferimento allo svolgimento della attività professionale che coinvolga esclusivamente privati".</p> <p>Al riguardo si osserva che la revoca della misura cautelare precedentemente applicata viene disposta quando vengono a cessare i presupposti che ne avevano giustificato l'adozione (ad esempio quando vengono meno le esigenze cautelari).</p> <p>Anche se in questo caso è presente solo un dispositivo di ordinanza, il Tribunale ha comunque disposto una revoca parziale della misura</p>	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			cautelare; ne deriva che, in ottemperanza di quanto disposto dal Giudice penale, il professionista potrà svolgere attività professionale che coinvolga esclusivamente privati. A tal fine andrà deliberata dall'Ordine, con efficacia a partire dal 26 luglio 2018 (data del provvedimento), la revoca parziale della sospensione dall'albo, con esplicito riferimento allo svolgimento della attività professionale che coinvolga esclusivamente privati. Andrà comunque indicato, sull'Albo e comunicato all'Albo Unico Nazionale, che il professionista è sospeso dall'esercizio della professione di architetto solo per i rapporti, gli incarichi e per ogni altra attività che coinvolga direttamente o indirettamente enti pubblici.	
642	Ordinamento	si segnala che per una richiesta di iscrizione, il professionista, laureato, abilitato e con studio e residenza nella provincia di riferimento dai documenti di identità e dal passaporto risulta apolide. Si chiedono chiarimenti relativamente alle modalità di iscrizione.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce precise indicazioni sulla tipologia di dati necessari per l'iscrizione all'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale. Ne deriva che, nel caso in cui vi sia una richiesta di iscrizione di un professionista che dai documenti di identità risulti apolide, è comunque possibile iscriverlo all'albo in base al requisito del domicilio professionale che, in base a quanto rappresentato, è posseduto dal professionista.	26/10/2018
643	Ordinamento	si segnala che gli Ordini degli Architetti P.P.C. di Parma e Piacenza hanno costituito una Fondazione, regolarmente iscritta al registro delle Fondazioni, il Consiglio Direttivo della Fondazione si è dimesso in data 16/05/2016 e gli Ordini fondatori, successivamente alla delibera in cui vengono comunicate le dimissioni, hanno chiesto al Consiglio Direttivo dimissionario di procedere alla nomina dei liquidatori, così come indicato all'art. 20 dello Statuto della Fondazione. Si chiede un parere sulla legittimità della nomina dei liquidatori da parte del Consiglio Direttivo di Fondazione dimissionario, considerando il fatto che non è stato sostituito ed è in carica per svolgere l'attività di ordinaria amministrazione; nello specifico si richiede una interpretazione in	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia, dall'esame dello Statuto della Fondazione, che l'art. 20 prevede che il Consiglio direttivo nominerà tre Liquidatori per la liquidazione della Fondazione. La finalità è evidentemente, pur se non specificata, di far estinguere la Fondazione. Si evince, dalla natura del quesito, che vi sono dubbi ed inerzie, da parte del Consiglio Direttivo di Fondazione dimissionario, nel nominare i liquidatori, e l'assenza di tale nomina provocherebbe comunque una fase di stallo nella procedura di estinzione della Fondazione. A tal fine, appare percorribile la possibilità di segnalare nuovamente al Consiglio Direttivo di Fondazione dimissionario di dover procedere ad un atto di ordinaria amministrazione, come quello della nomina dei tre Liquidatori di cui all'art. 20, e che in assenza di riscontro, o in difetto, a fronte delle dimissioni del 16.5.2016, i	11/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		relazione alla natura ordinaria o straordinaria dell'atto di nomina dei liquidatori. Si comunica il link ove è disponibile lo Statuto della Fondazione.	Consigli degli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma e Piacenza in seduta congiunta, saranno liberi di nominare nuovi membri del Consiglio Direttivo, coerentemente con quanto previsto all'art. 8 dello Statuto, ed al solo fine di procedere con la liquidazione della Fondazione.	
644	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento al Regolamento del Consiglio Nazionale sulla riscossione dei contributi, se, ai sensi dell'art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iscritto moroso ma non ancora sospeso ha diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine; - l'iscritto nelle condizioni di cui sopra può candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine; - il Consiglio dell'Ordine può legittimamente impedire agli iscritti morosi, ma non ancora sospesi, di usufruire dei servizi dell'Ordine fintanto che costoro non avranno pagato la quota di mantenimento (ad esempio opinamento delle parcelle, rilascio di certificazioni, assegnazione dei crediti formativi, rilascio/rinnovo della pec). <p>Infine, con riferimento agli iscritti già sospesi ex art. 2 Legge 536/1949 sottoposti a nuovo procedimento disciplinare a causa della perdurante morosità, se può essere astrattamente configurabile la sanzione della cancellazione dall'Albo in relazione alla specifica recidività della condotta (art. 41 comma 7 Codice deontologico).</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, corre l'obbligo di evidenziare che l'iscritto moroso ma non ancora sospeso è soggetto già noto all'Ordine, per l'aspetto amministrativo, per non essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'albo, ma, evidentemente, non è stato ancora sottoposto a procedimento disciplinare ex art. 2 L. 536/1949 da parte del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Fino al momento in cui l'iscritto non subirà il provvedimento di sospensione "senza limiti di tempo", derivante dal citato procedimento ex art. 2 L. 536/1949, potrà ritenersi regolarmente iscritto all'Albo.</p> <p>Ne deriva che l'iscritto moroso, ma non ancora sospeso, ha diritto di voto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, può candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, e quest'ultimo non può impedirgli di usufruire dei servizi dell'Ordine.</p> <p>Quanto infine all'aspetto se agli iscritti già sospesi ex art. 2 Legge 536/1949 e sottoposti a nuovo procedimento disciplinare a causa della perdurante morosità possa essere astrattamente configurabile la sanzione della cancellazione dall'Albo in relazione alla specifica recidività della condotta (art. 41 comma 7 Codice deontologico), si rinvia alla autonomia interpretativa e decisionale in capo al Consiglio di Disciplina, dal momento in cui il Consiglio Nazionale, quale organo di magistratura di secondo grado, non può fornire interpretazioni, seppur in astratto, al fine di non violare gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p>	02/03/2017
645	Ordinamento	<p>si chiede una interpretazione sull'art. 2, comma 5, del D.P.R. 169/2005, in merito al consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare ed all'aspetto se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri.</p> <p>Si segnala che ad oggi all'Ordine sono "venuti a mancare" complessivamente 5 consiglieri, di cui 4 eletti all'esito dell'ultima tornata ed il quinto</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, con comunicazione prot. DAG/18.7.2013.0097166.U, in merito all'interpretazione dell'art. 2 comma 5 del DPR 169/2005, ha chiarito che a fronte della sostituzione di un consigliere dimissionario, e della successiva sostituzione di sette consiglieri su 15, l'Ordine ha proceduto correttamente alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, specificando che i consigli, purché</p>	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>quale sostituto di uno dei quattro sopra detti. Si chiede, in sintesi, quale debba essere la procedura che deve essere adottata nel caso in cui venissero a mancare altri consiglieri nel corso del mandato.</p>	<p>composti dalla metà più uno dei consiglieri, possono operare sino alla scadenza, come espresso anche in un precedente parere del Ministero prot. DAG.24/11/2008. 0154282.U. Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per “metà più uno” la norma si riferisce alla “maggioranza” dei componenti dell’organo; - nel computo della “metà più uno” dei consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato devono essere ricompresi anche i consiglieri già subentrati a termini del primo periodo dell'art. 2 comma 5 predetto; - per “nuove elezioni” si deve intendere che il venir meno della metà più uno dei consiglieri determina la decadenza dell’intero Consiglio in carica, ed il “nuovo” Consiglio eletto durerà in carica un quadriennio dalla proclamazione dei risultati delle elezioni; - per procedere a nuove elezioni occorre che la “metà più uno dei consiglieri” vengano a mancare tutti contemporaneamente (dimissioni contestuali di 6 consiglieri su 11), a prescindere dal numero di eventuali precedenti sub-ingressi avvenuti a termini della norma in esame. 	
646	Ordinamento	<p>si chiede se, in merito alla questione della doppia iscrizione Albo Ingegneri e Albo Architetti, di cui è già stata fornita risposta in passato all'Ordine con parere del 19.6.2015, se è sufficiente che l'ingegnere (che voglia iscriversi all'Albo degli Architetti – e che ne abbia i requisiti) presenti la documentazione richiesta come da prassi, e poi la istanza passi dal Consiglio per la delibera o se deve essere data per conoscenza, comunicazione anche all'Ordine degli Ingegneri.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Oltre a ciò, si evidenzia che il parere allegato a riscontro è stato fornito all'Ordine di Pescara, e non si ravvisano ragioni per discostarsene. Infatti non sussistono regole esplicite legate alla contemporanea iscrizione all'ordine di Ingegneri ed Architetti, e rimane quindi nella discrezionalità dell'Ordine se prevedere o meno la comunicazione all'ordine degli ingegneri a seguito della avvenuta iscrizione presso codesto Ordine richiedente.</p>	08/02/2017
647	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito alle modalità di individuazione del responsabile della Trasparenza e prevenzione della Corruzione, considerato che l'Ordine richiedente non dispone di personale dirigenziale, e che tale figura non può coincidere con il Presidente, Segretario e/o Tesoriere. Si chiede se tale incarico può essere affidato ad un iscritto all'Albo e/o a un Soggetto Terzo, di cui</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, come già comunicato a tutti gli Ordini con la circolare 92/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'ANAC prevede specifiche prescrizioni per gli Ordini professionale. Si prevede, in particolare che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve essere individuato dall’organo di indirizzo politico, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio ed, in assenza il RPC potrà essere individuato in un profilo non</p>	22/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		possa essere dimostrata l'idonea competenza.	<p>dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.</p> <p>Solo in via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente,escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.</p> <p>Ne deriva che, a fronte delle prescrizioni dell'ANAC, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà essere un Consigliere dell'Ordine, e tale incarico non potrà essere affidato ad un iscritto all'Albo e/o a un Soggetto Terzo.</p>	
648	Ordinamento	si chiede, al fine della corretta interpretazione di un Regolamento Comunale riguardante i requisiti per la nomina in una Commissione dell'Ente, vorrei sapere se un Architetto iscritto all'albo possa essere considerato considerato Libero Professionista anche nel caso in cui non eserciti la professione in modo autonomo ma con contratto di lavoro subordinato.	<p>Con riferimento al quesito posto, va prenesso che, per fornire una risposta esaustiva, occorrerebbe verificare sia i contenuti del regolamento comunale e sia la tipologia di contratto del Professionista interessato, aspetti non allegati nè specificati nel quesito.</p> <p>Ciò, premesso, in via generale ed astratta, appare comunque possibile affermare che, in base all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 ed all'art. 60 della L. 3/1957, sussiste incompatibilità tra attività di lavoro dipendente e libera professione, a meno dello svolgimento del rapporto di subordinazione in regime di part time.</p>	11/11/2016
649	Ordinamento	<p>si chiede la possibilità di modificare nell'Albo Unico Nazionale la sezione titoli e, specificatamente, la classe di laurea, poichè le opzioni a scelta multipla non contemplano l'esistenza del diploma di laurea in architettura così come previsto da Tabella XXX del R.D. 30.09.1938 n. 1652 ponendo unicamente le classi come da equiparazione (D.M. 509/99 – D.M. 270/04).</p> <p>Si segnala che tale condizione pone agli iscritti in possesso di lauree precedente alle riforme sopra citate, eventuali problematiche di resa di dichiarazioni mendaci o quantomeno incongruenti, e si chiede, ove possibile, di inserire detta possibilità tra le opzioni di scelta, oppure di esplicitare nel campo laurea la dicitura "equivalente".</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si segnala che i dati presenti sull'Albo Unico non sono dati inseriti dal Consiglio Nazionale, ma sono i dati forniti dagli Ordini territoriali, che formano l'Albo unico dall'insieme degli Albi territoriali, coerentemente a quanto previsto nell'art. 3 del DPR 137/2012.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che nell'albo unico la dicitura della classe di laurea è coerente con quanto previsto nel DPR 328/2001; oltre a ciò, è presente, oltre che l'indicazione della classe di laurea, anche la data del suo ottenimento, nonchè la data della abilitazione. Tutti tali dati sono utili per far comprendere l'esattezza dei dati presenti sull'Albo Unico, legati al periodo temporale dell'ottenimento della laurea.</p> <p>Infine, si fa presente che non appare possibile inserire in alcun modo la dicitura "equivalente", che potrebbe creare dubbi e perplessità legata alle equiparazioni tra classi di laurea, criterio previsto esclusivamente per la partecipazione ai pubblici concorsi in base alla tabella allegata al primo Decreto Interministeriale 9 luglio</p>	26/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			2009 del MIUR.	
650	Ordinamento	si chiede quali siano i titoli professionali e come questi vengano determinati al momento della laurea, dell'abilitazione post esame di stato senza iscrizione all'Albo; si chiede in particolare di specificare formalmente se il dipendente pubblico (architetto abilitato e non iscritto all'Albo) possa fregiarsi del titolo di architetto.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 1 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, tuttora vigente, prevede che il titolo di architetto spetta a colui che ha conseguito il relativo diploma dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli.</p> <p>L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 17 comma 1 del DPR 328/2001 prevede che l'iscrizione all'Albo "è subordinata al superamento di apposito esame di Stato" (previsto in precedenza dalla L. 1378/1956 e DPR 1197/1961) e l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto".</p> <p>Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>In base al citato art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, è comunque possibile fregiarsi del titolo di "Architetto" anche se non si eserciti la libera professione e non si è iscritti all'Albo professionale; ne deriva che il dipendente pubblico abilitato all'esercizio della professione, pur se non iscritto all'Albo, può fregiarsi del titolo di Architetto per le attività relative al rapporto di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Va precisato che il titolo di "Architetto" non autorizza, comunque, lo svolgimento di attività libero professionale, per cui per tale attività è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo, anche per il dipendente pubblico, ed, in assenza di iscrizione, a fronte di cancellazione dall'Albo spontaneamente o a seguito di procedimento disciplinare, non diviene possibile svolgere alcuna attività professionale, pur conservando il titolo conseguito di "Architetto".</p>	10/01/2019
651	Ordinamento	si chiedono informazioni sul procedimento da adottare nei confronti di un Iscritto, che ha comunicato il cambio del nome e del codice fiscale; si chiedono indicazioni sui procedimenti da adottare in questi casi anche per mantenere "lo storico" (Albo, Albo unico, PEC. Portale	Con riferimento a quanto prospettato, si fa presente che il cambio di nome e di codice fiscale muta formalmente le generalità dell'iscritto; appare quindi necessaria una certificazione, da richiedersi all'iscritto e da effettuarsi presso l'Anagrafe, che si tratta della stessa persona (a titolo esemplificativo che attesti che Caio Cesare e Caio Giulio Cesare sono la stessa persona); in questo modo potrà essere	24/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		formazione Im@teria, etc.).	mantenuto lo "storico" (Albo, Albo unico, PEC. Portale formazione Im@teria, etc.).	
652	Ordinamento	si chiede se un architetto possa pubblicare un suo lavoro, realizzato così come da progetto, anche senza il consenso del committente con il quale si trova in lite.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, il Committente, cui è destinata l'opera progettuale, acquisisce - in assenza di ogni diversa convenzione contrattuale - i risultati dell'opera e i conseguenti diritti di pubblicazione della stessa.</p> <p>Non può tuttavia essere violato il diritto del professionista alla paternità dell'opera, ovvero il diritto dell'autore di essere riconosciuto quale autore dell'opera.</p> <p>In assenza di previsione contrattuale (aspetto non specificato, ma presumibilmente non presente, stante il tenore del quesito), il professionista potrebbe pubblicizzare l'attività professionale svolta, rivendicandone la paternità; non è tuttavia da escludersi che, in caso di assenza di previsione contrattuale, la committenza potrebbe compiere azioni finalizzate ad inibirne la pubblicizzazione.</p> <p>Sarebbe stato quindi opportuno, in assenza di previsione contrattuale, rendere edotta la committenza che il professionista, quale autore dell'opera progettata, pubblicherà il proprio lavoro, con dichiarazione di assenso sottoscritta da parte della committenza stessa.</p>	26/10/2018
653	Ordinamento	<p>si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sia una norma ove sono regolamentate le assenze dei Consiglieri e la loro eventuale decadenza dopo un tot di astensioni dalle sedute di Consiglio; - nel caso di dimissioni dal Consiglio dell'Ordine del Consigliere junior, non essendoci altre figure analoghe tra i candidati non eletti, il consigliere dimissionario può essere surrogato dal primo dei non eletti ancorchè non junior. 	<p>Con riferimento alla prima questione, si osserva che la perdurante e ingiustificata assenza di un membro del Consiglio viene disciplinata dall'art. 41 dell'R.D. 2537/1925, ove si prevede che "il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria".</p> <p>Tale articolo va esaminato congiuntamente all'art. 2, comma 5 del DPR 169/2005, il quale stabilisce che "il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo."</p> <p>Con riferimento alla seconda questione, si rappresenta che il Ministero della Giustizia, dipartimento affari di giustizia, direz. generale della giustizia civile, ufficio III, a fronte di una problematica analoga, ha fornito apposito parere in data 24.11.2008, che si allega, con il seguente tenore:</p> <p>"la soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR</p>	21/12/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. Il tal caso il Consiglio, purchè composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi.</p> <p>Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno".</p>	
654	Ordinamento	<p>si chiedono quali siano le competenze degli Architetti nella progettazione di impianti elettrici e fotovoltaici, e sulla possibilità data di poter firmare i certificati di conformità ai sensi del DM 37/2008; si chiede altresì la possibilità per un architetto di poter ricevere l'incarico di Direttore Tecnico di aziende per la realizzazione di impianti elettrici civili e non e fotovoltaici.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>1. Secondo la giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della</p>	19/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza – soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>2. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale Orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione “sussidiaria e di complemento” in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>3. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p> <p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>4. Oltre a ciò, va aggiunto che nei c.d. Conti Energia è stato individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione.</p> <p>Caratteristiche e modalità degli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono poi individuate sempre con riferimento ad elementi ed aspetti architettonici.</p> <p>In questo contesto l'architetto acquisisce un ruolo determinante , poichè possiede le conoscenze e gli strumenti necessari al fine di rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.</p> <p>Per tale tipologia di impianto fotovoltaico, è da ritenersi quindi imprescindibile l'attività di progettazione di un architetto, trattandosi, così come emerge ad esempio dall'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012, di impianti a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, con moduli fotovoltaici che sostituiscono componenti architettonici degli edifici, che svolgono una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica, e con l'inserimento del sistema fotovoltaico nel disegno architettonico dell'edificio.</p> <p>5. Per completezza va rammentato che le Camere di Commercio in Italia richiedono la domanda per la valutazione e il riconoscimento dei requisiti va presentata all'ufficio Registro delle Imprese, che le dichiarazioni di conformità ex DM 37/2008, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune e che in caso di nomina Responsabile tecnico con inizio attività è opportuno presentare Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese, indicando l'attività che intende svolgere e il responsabile tecnico nominato. Occorrerà prendere informazioni presso la Camera di Commercio ove verrà svolta l'attività di Direttore Tecnico per verificare gli adempimenti ivi richiesti, che possono variare a seconda delle richieste sul territorio.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindividuate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici e gli impianti fotovoltaici, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile", essendo altresì possibile per un architetto di poter ricevere l'incarico di Direttore Tecnico di aziende per la realizzazione di impianti elettrici civili.</p>	
655	Ordinamento	<p>si chiede un parere, a seguito di richiesta da parte di una collega iscritta al nostro Ordine, il cui oggetto è la duplicazione del timbro professionale avente la declinazione al femminile, per conoscerne una linea d'indirizzo.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.</p> <p>Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, corre comunque l'obbligo di osservare che le professioni intellettuali utilizzano un genere "neutro", facendo riferimento alla professione in se e non al genere. La professione di architetto, di ingegnere, di avvocato, di medico, a titolo esemplificativo, non prevedono nelle vigenti disposizioni un nome declinato al femminile perchè derivano da parole latine neutre. La stessa Enciclopedia Treccani, nell'esaminare l'etimologia del nome architetto, individua lo scopo di tale professione, ovvero quella originaria di costruttore, ma senza declinarne il genere.</p> <p>Dal momento in cui le vigenti disposizioni di legge (DPR 328/2001 per gli architetti) non prevedono comunque nulla sulla possibilità di declinare un titolo professionale anche al femminile, si ritiene opportuno che tale percorso dovrebbe essere seguito analogamente da tutte le professioni intellettuali, oltre che dalle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013, e dovrebbe pertanto esservi una</p>	01/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>modifica normativa che impatti su tutte tali professioni. Rimane comunque ferma ogni valutazione e decisione dell'Ordine sulla possibilità o meno di predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile, stante la sopraccitata competenza esclusiva dell'Ordine sulle modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro.</p>	
656	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alla circolare CNAPPC 51/2018 sulla privacy, un chiarimento sulla figura del R.P.D. (DPO) in riferimento al nostro Ordine secondo all'art. 5 del Regolamento UE.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si evidenzia che i compiti previsti in capo al R.P.D. (DPO) sono indicati non all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016, ma all'art. 37 comma 1 del predetto Regolamento, che ravvisa la necessità di tale nomina quando il trattamento dei dati è effettuato da una autorità pubblica. E dal momento in cui l'Ordine territoriale, nei suoi compiti previsti per legge, ha quello della tenuta dell'Albo professionale, tale compito, che svolge in qualità di ente pubblico non economico, lo rende soggetto alla nomina obbligatoria del R.P.D. (DPO).</p>	01/10/2018
657	Ordinamento	<p>si chiede se sia possibile per un iscritto alla sez. A settore "D", di essere iscritto anche alla Sez. "A" settore "Architettura".</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che sull'aspetto se sia possibile per un iscritto alla sez. A settore "D", di essere iscritto anche alla Sez. "A" settore "Architettura" il Consiglio Nazionale ha già fornito all'Ordine i chiarimenti del caso, con le comunicazioni prot. 707 del 22.2.2016 e 2250 del 5.7.2016, a cui si rinvia. Allo stato, non sussistono ragioni dal discostarsi dalle considerazioni e valutazioni espresse in tali comunicazioni, e che devono intendersi confermate.</p>	19/01/2018
658	Ordinamento	<p>si chiedono le indicazioni sui dati minimi indispensabili che debbono necessariamente essere indicati nell'Albo pubblicato online.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue. L'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 prevede che vanno inseriti nell'Albo, accanto al numero di iscrizione, il cognome, il nome, la residenza, nonché "saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione". La L. 21 dicembre 1999 n. 526, all'art. 16, prevede inoltre l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito. I dati sopraindicati sono quindi dati pubblici ex lege.</p>	25/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Oltre a ciò, con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, ove di particolare interesse per gli Ordini è l'art. 61 del testo vigente del D.lgs 196/2003.</p> <p>Con tale norma si prevede che i dati personali che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica, e che può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.</p> <p>In concreto, con tale disposizione i dati previsti per legge per l'iscrizione all'albo professionale (RD 2537/1925 e DPR 137/2012) possono essere inseriti nell'albo on line, ed anche l'aspetto di menzionare l'esistenza di provvedimenti disciplinari che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione è in linea con quanto previsto all'art. 3 del DPR 137/2012.</p> <p>Non rientrano tra i dati minimi indispensabili da pubblicare sull'albo on line tutti gli altri dati non previsti per legge (come ad esempio numeri di telefono o di fax ed email non PEC).</p>	
659	Ordinamento	<p>si chiede se sussista la compatibilità di svolgimento di attività professionale e di Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, ed in particolare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essendo un libero professionista, se possa continuare ad esercitare la professione di Architetto con attività in materia di Edilizia Privata non avendo l'incarico di Assessore all'Edilizia e Urbanistica ma solo Lavori Pubblici; - possa firmare i progetti edili nei Comuni limitrofi, ovvero svolgere attività al di fuori del Comune per il quale assume l'incarico di Assessore; - avendo pratiche aperte presso altro Comune e quindi incarichi di edilizia privata antecedenti alla data di inizio del nuovo incarico di Assessore, per le quali ancora non ha dato la fine lavori, se possa 	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente evidenziare alcune disposizioni di legge ad oggi vigenti.</p> <p>Il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) contiene una disposizione (art. 78) in base alla quale vige in capo agli amministratori locali l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (comma 2). La norma prescrive poi che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (comma 3). Prevede, infine, che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province (comma 5).</p> <p>Oltre a ciò, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella</p>	15/09/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		finire gli incarichi.	<p>L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista e' titolare di carica elettiva.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di quanto sopra esposto, non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica di Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente; diversamente, appare possibile svolgere attività al di fuori del Comune per il quale si assuma l'incarico di Assessore, e, del pari, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente all'incarico di Assessore. Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, appare contestabile la prosecuzione degli incarichi nel caso in cui, rispetto all'incarico in precedenza conferito, si aggiungano nuove attività professionali o attività aggiuntive, che farebbero scattare le preclusioni indicate delle richiamate disposizioni di legge.</p>	
660	Ordinamento	<p>si chiede se un iscritto allo scrivente Ordine professionale, nel ruolo di Funzionario LL.PP. presso un Amministrazione comunale, può esercitare o meno attività di RUP, in base alle norme professionali, essendo sospeso per morosità per un lasso temporale di dieci anni.</p> <p>Si segnala, al riguardo, che è in atto accertamento da parte della Procura della Repubblica.</p> <p>Con ulteriore quesito sempre dell'Ordine di Rimini ad integrazione del precedente, si chiede se un architetto sospeso dal al, avrebbe potuto esercitare le funzioni di RUP, in relazione all'evoluzione delle normative in tale periodo.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, a fronte del periodo rappresentato in cui il professionista Funzionario LL.PP. presso un Amministrazione comunale è stato RUP (dal al), vanno indicate le disposizioni di legge in materia che sono via via succedute.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 7 comma 4 DPR 554/1999 <p>"Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni".</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 9 comma 4 DPR 207/2010 <p>"Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In base all'art. 217 comma 1, lettera u punto 2 del D.Lgs 50/2016, in vigore dal 19 aprile 2016, è stato vigente l'art. 9 comma 4 DPR 207/2010 fino al 23 novembre 2016. 	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>- Successivamente al 23 novembre 2016, sono entrate in vigore le linee guida ANAC 3/2016, secondo cui, in base al punto 2.5. "Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale". in base al punto 4.2. "Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori: a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori".</p> <p>Ne deriva che, per il periodo dal al un Funzionario LL.PP. presso un Amministrazione comunale, all'evidenza alle dipendenze dell'amministrazione, in base alle disposizioni di legge sopraevidenziate, poteva svolgere il RUP in base al requisito della abilitazione all'esercizio della professione e non in base a quello dell'iscrizione all'Albo.</p>	
661	Ordinamento	<p>si segnala che sono pervenute richieste di informazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, circa la posizione di sospensione a tempo indeterminato sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, comminata a nostro iscritto. Tali comunicazioni (che si allegano) sono state inoltrate anche alla Camera di Commercio di Rimini dove il professionista in oggetto ha attivato la propria PEC. Il Ministero dello Sviluppo Economico ribadisce che per detta casella PEC, per il motivo di cui sopra, vanno attivate le procedure finalizzate alla cancellazione dal portale INI PEC. Si chiede se nei casi di sospensione degli iscritti, si debba provvedere alla "cancellazione" dal portale INI PEC di una casella di posta certificata, considerando che tale casella è interamente pagata dal professionista e pur essendo sospeso dalla professione, lo stesso non potrà più ricevere nemmeno le comunicazioni da parte di altri soggetti pubblici, ivi comprese quelle di Inarcassa. Si allega un parere legale da parte di legale di fiducia dell'Ordine, che sostiene che, dal momento in cui il professionista è sospeso e non è cancellato, non è possibile disattivare la PEC; si sostiene inoltre che la direttiva 2608/2015 del MISE non si applicherebbe ai professionisti e sarebbe valevole solo per le imprese.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, va preliminarmente osservato che un professionista sospeso a tempo indeterminato sino alla regolarizzazione della posizione contributiva non svolge, in concreto, attività professionale di alcun tipo nè potrà trasferirsi presso altro Ordine ex art. 24 RD 2537/1925, in difetto del requisito che consente l'esercizio della professione, ed è escluso dal diritto dell'elettorato attivo, non essendogli inviato l'avviso di convocazione (art. 3 comma 2 DPR 169/2005).</p> <p>Ciò premesso, si osserva un aspetto non considerato nel parere legale allegato al quesito, ovvero che il Decreto MISE del 19 marzo 2013, relativo all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), pur dividendo l'indice Nazionale in due sezioni, imprese e professionisti, prevede una attività comune di monitoraggio per entrambi le sezioni.</p> <p>Ed al riguardo, la direttiva 2608/2015 del MISE è volta ad uniformare l'applicazione delle disposizioni normative in questione da parte degli uffici del registro delle imprese, prevedendo nelle premesse che "si devono considerare superate le diverse indicazioni operative fornite in passato", sancendo al punto 1.6 un monitoraggio bimestrale delle caselle di posta elettronica ancora attive e che "l'ufficio comunica altresì con modalità informatiche gli indirizzi le cui caselle sono risultate inattive e i dati identificativi delle imprese che ne sono titolari alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 perché queste adottino i provvedimenti di competenza".</p> <p>Tale direttiva del MISE, pertanto, pone a regolare le attività "attive", verificando il mancato uso di una casella di posta elettronica, appare</p>	14/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>coerente con tali finalità la richiesta di cancellazione dal registro INI PEC relativa all'iscritto sospeso a tempo indeterminato sino alla regolarizzazione della posizione contributiva; al riguardo appare sufficiente osservare che sempre la direttiva 2608/2015 del MISE rende possibile la riattivazione all'interno del registro INI PEC, che potrà essere effettuata dal momento in cui il professionista sospeso a tempo indeterminato ritorni ad essere regolarmente iscritto all'albo.</p> <p>A tal fine appare utile rammentare che il contributo dell'Ordine di iscrizione all'Albo è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 n.4) codice civile, e rimane in capo all'Ordine l'obbligo di emettere ogni atto finalizzato all'interruzione del termine prescrizione.</p>	
662	Ordinamento	<p>si chiede un parere sulla possibilità di erogare in anticipo una quota parte del TFR sino ad ora maturato da un dipendente dell'Ordine professionale, assunto a tempo indeterminato da oltre anni e si chiede in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se esiste o meno la possibilità per l'Ordine di concedere una quota del TFR maturato dal dipendente, al di là dei limiti previsti dalle norme che regolano la materia per gli Enti Pubblici; 2. eventualmente, quali sono le modalità (compreso le relative disposizioni di legge), e le motivazioni che devono accompagnare la richiesta del dipendente, per giustificare la concessione dell'erogazione; 3. qual è la percentuale massima di TFR erogabile. 	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre premettere che il dipendente di un Ordine professionale, che è un ente pubblico non economico, è un dipendente pubblico a tutti gli effetti, e rientra nel personale Comparto Funzioni Centrali (CCNL 2016/2018), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 267/1987 e, allo stato del D.Lgs 165/2001, richiamato anche per gli Ordini dal D.L. 101/2013, art. 2 commi 2 e 2 bis.</p> <p>Il CCNL degli Enti Pubblici non Economici prevede, in materia di Tfr, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto; - Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995; - I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno 	14/06/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.</p> <p>Ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2001 si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto prevista dal dall'art. 2120 del Codice civile. Tale articolo prevede che Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.</p> <p>Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.</p> <p>La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. <p>L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.</p> <p>La questione è tuttora ampiamente dibattuta dalla giurisprudenza, e in particolare con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n° 19708-2018 è stato ritenuto che “Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità soddisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>99 del 1993 e n. 225 del 1997” Trattandosi di una dipendente dell'Ordine, rimane tuttavia nella esclusiva discrezionalità di quest'ultimo valutare se applicare o meno un principio di trattamento di miglior favore per il proprio dipendente. Difatti, a fronte del grado di autonomia che il legislatore ha inteso dare agli Ordini professionali senza pregiudicare il diritto alla liquidazione, e fermo restando che l'anticipazione della liquidazione non è esclusa dal combinato disposto della natura giuridica dell'Ente e dalle norme sulla erogazione della liquidazione, occorre comunque tener presente che il diritto alla liquidazione si matura alla cessazione del rapporto di lavoro ma si concretizza economicamente mese per mese, per cui il diritto alla anticipazione, a determinate condizioni, è, nel caso di specie, subordinato al bilancio dell'Ente. Occorrerà comunque verificare, a fronte della giurisprudenza citata, che con il riconoscimento della anticipazione della liquidazione non vengano lesi diritti di potenziali creditori del lavoratore, e appare opportuno comunque ottenere dal lavoratore una dichiarazione che garantisca l'Ordine in tal senso.</p>	
663	Ordinamento	<p>si chiedono informazioni circa la Circolare CNAPPC del 12.12.2019, relativa alla richiesta di formalizzare la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute in società e la annuale revisione periodica, dal momento in cui, come rappresentato nella circolare, il Consiglio Nazionale, con il CUP e la RPT, si è reso parte attiva per l'introduzione di una modifica normativa tesa a evitare che organismi come il MEF o la Corte dei Conti richiedano agli Ordini adempimenti che non rientrano in disposizioni legate alla spesa pubblica, con l'intento di avere norme chiare per gli Ordini. Si segnala che con Pec è pervenuta all'Ordine comunicazione da parte del MEF per l'adempimento della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con scadenza 15.05.2020.</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, si evidenzia che, come indicato nella circolare 129/2019, è successivamente intervenuta una modifica normativa inerente la individuazione specifica degli Ordini professionali, e relativa alle misure di finanza pubblica. Il comma 3 bis dell'art. 50 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, chiarisce e specifica ulteriormente gli obblighi, a carico di ordini professionali, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che “gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” “e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica”. La disposizione in esame muta, per tali enti, l'obbligo di adeguarsi a</p>	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>tale normativa, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001, che l'obbligo di adeguamento riguarda i "soli principi" (e non, semplicemente, i "principi", come precedentemente previsto); - per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, che l'obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi "ad essi relativi", ovvero i principi formulati con specifico riferimento a ordini e collegi professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico. <p>Tale modifica normativa ha quindi ulteriormente precisato che gli Ordini si adeguano con propri regolamenti ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.</p> <p>Tali nuovi principi normativi dovranno ora essere applicati e tramutati in atti concreti; a tal fine si sta verificando l'applicazione di tali criteri congiuntamente alla RPT e al CUP, essendo nuovamente in corso una interlocuzione tesa a far disapplicare l'adempimento della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche nei confronti degli Ordini professionali.</p> <p>Si segnaleranno per tempo agli Ordini gli sviluppi e l'evoluzione di tali aspetti.</p>	
664	Ordinamento	<p>si pone all'attenzione questione relativa alla Anagrafe delle Prestazioni, per verificare i termini di applicabilità dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dipendente pubblico che svolge l'incarico di Consigliere dell'Ordine, relativamente alla richiesta di autorizzazione alla propria amministrazione di appartenenza e alle comunicazioni da ciò scaturenti.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, stante la nota tematica sulla natura giuridica degli Ordini professionali che come noto non sono soggetti a finanza pubblica (art.1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 e sentenza Corte Giustizia CE C-256/11 del 12 settembre 2013) l'Ordine territoriale non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001.</p> <p>Nel caso rappresentato la condizione è quella di dipendente pubblico che svolge l'incarico di Consigliere dell'Ordine e che, stante tale qualifica, percepisce dei gettoni di presenza, in base a quanto si evince dal sito internet dell'Ordine di Roma, nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>Ne deriva che l'obbligo di applicazione degli obblighi e doveri di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 rientra quindi, per il Consigliere dell'Ordine, solo a fronte della sua qualifica di dipendente pubblico e delle regole della Amministrazione di appartenenza a cui pertanto risulta soggetto, e nei cui confronti appare opportuno inoltrare</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
665	Ordinamento	con riferimento alla consultazione pubblica del PNA 2016 dell'ANAC, si chiede, con riferimento ai pareri di congruità, come la previsione di tale sezione all'interno del PNA si inserisca nel contesto di emettere o meno pareri di congruità, stante l'abrogazione delle tariffe, e in caso affermativo quali siano i parametri di riferimento.	<p>specificata istanza.</p> <p>Con riferimento al quesito posto si osserva che l'ANAC ha specificato, nel punto 3.2. del PNA, nella sezione relativa agli ordini, che "sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.".</p> <p>L'abrogazione delle tariffe, secondo l'ANAC, ha inciso solo sui criteri, rimanendo ferme le previsioni del Codice di procedura civile citate dall'ANAC medesima.</p> <p>Ne deriva che appare logico e ragionevole osservare che, nel caso in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo, chieda all'Ordine la vidimazione degli onorari, quest'ultimo potrà fare riferimento, in assenza di contratto scritto o di ulteriori accordi tra il professionista e cliente, ai parametri di cui al DM 140/2012.</p> <p>Rimane comunque fermo che l'assenza del contratto scritto determina una violazione deontologica</p>	07/07/2016
666	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se un architetto dipendente pubblico, che non svolge in alcun modo attività esterna alla Amministrazione ed al Ministero abbia o meno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta certificata PEC.	<p>Con riferimento al quesito posto, appare preliminarmente opportuno effettuare un riepilogo normativo.</p> <p>L'art. 6 -bis , comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "Codice delle amministrazione digitale", introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).</p> <p>I commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che introduce "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 hanno introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato,</p>	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza.</p> <p>Il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 19 marzo 2013, recante l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), pubblicato sulla GURI n. 83 del 9.4.2013, nel prevedere poi una definizione di Ordini e Collegi professionali, li identifica nel seguente modo "istituzioni preposte dalla legge e dalla normativa vigente alla raccolta dei nomi e dei dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolamentata con legge dello Stato".</p> <p>Tale definizione, contenuta in una norma di legge, non fa quindi riferimento alla iscrizione all'Albo, ma parla di "soggetti abilitati" all'esercizio di una professione, con ciò ricomprendendo anche costoro che, nella qualità di dipendenti pubblici, svolgono la professione di architetto, non in forma "libera" ma nell'interesse della Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Appare quindi possibile sostenere che l'obbligo della PEC ricomprenda tutti i professionisti iscritti all'Albo, che svolgono la professione in forma libera o con rapporto di subordinazione o di dipendenza.</p>	
667	Ordinamento	<p>si segnala che si continuano a ricevere comunicazioni da parte di iscritti relative alla costituzione di nuove Associazioni professionali anche a seguito delle modifiche normative determinate dalla legge n.183/2011 che ha abrogato la legge n.1815/1939. Si chiede di conoscere, anche alla luce della circolare Cnappc del 02.07.2015 vs prot.2600, allegata al quesito, quali debbano essere gli eventuali adempimenti da parte dello scrivente Ordine oltre a quello di acquisire al protocollo e inserire in atti le comunicazioni pervenute.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, rimando fermo quanto già espresso con la precedente comunicazione Cnappc del 02.07.2015 vs prot.2600, si segnala che le nuove associazioni professionali, stante l'abrogazione della L. 23 novembre 1939, n. 1815, si porranno solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p> <p>Saranno difatti applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 sulle associazioni non riconosciute.</p> <p>Ne deriva che, comunque, dovrà comunque configurarsi un obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati, e rimane di conseguenza ancora l'obbligo di registrare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti, che dovranno ritenersi associazioni non riconosciute ex artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.</p>	15/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Appare di conseguenza implicito che l'Ordine dovrà informare i professionisti delle vigenti disposizioni di legge in tema di società tra professionisti, l'abrogazione delle regole per le associazioni professionali ex L. 1815/1939, e le limitazioni previste ad oggi per le neoistituite associazioni professionali.	
668	Ordinamento	si chiede di conoscere se è facoltà di questo Ordine iscrivere honoris causa personaggi di spicco e di eccellente levatura che abbiano dato un contributo speciale alla società o ad un determinato settore nel mondo della cultura, che non siano in possesso di requisiti formativi per l'iscrizione all'Albo.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare che la tenuta dell'albo, ai sensi dell'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395, è una delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine in via esclusiva prevista per legge; l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce a sua volta precise indicazioni sulla tipologia di dati personali da inserire nell'Albo Professionale. La possibilità di iscrivere all'Albo personaggi "honoris causa" non è prevista dalla legislazione ordinistica, in quanto la sua struttura è disciplinata negli artt. 3 e 4 del DPR 328/2001 in Sezioni e Settori; ne deriva che rimane nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine istituire un elenco ove inserire i professionisti ritenuti meritori della c.d. "onorabilità". Rimane sempre nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine valutare se l'istituzione dell'elenco verrà effettuata con delibera consiliare o se farlo decidere in sede di assemblea generale degli Iscritti, previa indicazione del punto all'ordine del giorno.	01/07/2019
669	Ordinamento	stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e la riflessione sulla estrema efficacia dell'utilizzo dei sistemi informatici per lo svolgimento di qualunque attività, si richiede una azione volta ad attivare l'iter per la modifica normativa art. 3 del DPR 169/2005 che riconosca la validità della modalità di votazione con sistema elettronico per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia e di tutti gli Ordini italiani già a partire dalla prossime elezioni.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che sull'aspetto della modalità di votazione con sistema elettronico per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. è in corso, da parte di CUP ed RPT, una interlocuzione con il Governo, iniziata in occasione degli Stati generali dell'economia lo scorso 19 giugno e finalizzata alla revisione delle modalità di svolgimento delle elezioni, che ricomprende anche le votazioni con sistema elettronico. Di conseguenza, è in corso di predisposizione un testo congiunto ed unico per tutte le professioni interessate dal DPR 169/2005, di cui verrà data diffusione a fronte delle successive interlocuzioni in ambito governativo.	05/08/2020
670	Ordinamento	si chiede, vista l'emergenza COVID-19 e al fine di limitare sia gli spostamenti che la permanenza negli uffici degli iscritti ed iscrivendi all'Ordine degli Architetti, la legittimità della istituenda procedura on line di identificazione degli iscritti	Con riferimento alla questione posta, preliminarmente corre l'obbligo di osservare che in tema di iscrizione, trasferimento a cancellazione dall'Albo sussiste competenza esclusiva dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, in qualità di giudice di prima istanza su iscrizioni, trasferimenti o cancellazioni, non può preventivamente	19/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>ed iscrivendi a questo Ordine professionale. In particolare, visto l'art. 6 e 7 del RD n.2537 del 1925 nonché il DPR 445 del 2000, si richiede, se sia legittima, valida ed efficace la domanda compilata on line su moduli predisposti dall'Ordine, firmata a mezzo firma digitale e trasmessa a mezzo pec all'Ufficio competente relativa alle istanze di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dimissione dall'Albo 2. iscrizione di un professionista già in possesso di firma digitale e pec, 3. iscrizione di una STP 4. trasferimento ad altro Albo <p>Si chiede altresì se sia legittima, valida ed efficace la domanda compilata on line su moduli predisposti dall'Ordine, con firma olografa scansionata e trasmessa a mezzo e-mail all'Ufficio competente relativa alle istanze di prima iscrizione all'Albo</p> <p>Per facilitare le procedure di cui sopra, si chiede altresì se il CNAPPC ha attivato procedure e/o convenzioni per l'emissione di marche da bollo virtuali o se si hanno indicazioni in tal senso.</p>	<p>pronunciarsi, al fine di non violare gli aspetti legati a terzietà e indipendenza di giudizio. Ciò premesso, si invita l'Ordine ad esaminare il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede all'Art. 263 che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni (e quindi anche gli Ordini) adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici, ed a tal fine organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.</p> <p>Si invita altresì l'Ordine ad esaminare il DPCM 17 maggio 2020, che oltre a consentire gli spostamenti all'interno di ciascuna Regione, prevede all'Allegato 17 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive) indicazioni specifiche per gli uffici aperti al pubblico.</p> <p>Si segnala, peraltro, che la vigente normativa emergenziale sul Covid 19 non prevede indicazioni specifiche in merito alle modalità di iscrizioni all'Albo, non individuando deroghe alle modalità ordinarie di iscrizione all'albo.</p> <p>Infine, quanto alla richiesta di procedure e/o convenzioni per l'emissione di marche da bollo virtuali, occorre precisare che l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale è sottoposta a specifica autorizzazione da parte degli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia dell'Entrate in funzione della sede del contribuente, che vengono rilasciate dopo un iter valutativo in merito all'idoneità del richiedente ad assolvere il tributo e il possesso di una adeguata capacità economica, svolta quindi per singolo richiedente.</p> <p>Oltre a ciò, le autorizzazioni sono comunque rilasciate a fronte di un elevato utilizzo delle marche stesse, le quali, in via puramente indicativa e per il territorio di Roma, sono indicate per un valore superiore ai 2.000 euro.</p> <p>A fronte di tali criteri, il Consiglio Nazionale ha già avviato da circa un mese una procedura di richiesta, di cui si è in attesa del suo esito.</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
671	Ordinamento	<p>si chiede, in riferimento alla Circolare 105 del 08/09/2020, un chiarimento in merito all'obbligo formativo inerente la Trasparenza e anticorruzione per gli Ordini professionali e le società partecipate, ovvero se sussiste l'obbligo per i dipendenti e i dirigenti, sia dell'Ente che delle società partecipate, ad effettuare la formazione in materia di Trasparenza e anticorruzione e, in caso affermativo, quali siano gli argomenti minimi richiesti di tale formazione.</p> <p>Inoltre si chiede se il CNAPPC abbia in programma sessioni formative per il personale e i dirigenti degli Ordini e delle società partecipate inerenti l'argomento oggetto del quesito.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che nello stesso Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, annualità 2019, da predisporre compilando le voci presenti all'interno del portale dell'ANAC, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della formazione in tema di trasparenza e anticorruzione.</p> <p>Oltre a ciò, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell'ANAC, nella parte Terza punto 2, viene individuata la necessità di percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c) della L. 190/2012), precisando sull'opportunità di strutturare la formazione su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.</p> <p>In base a quanto sopra esposto, si segnala che sussiste un obbligo formativo inerente la trasparenza e anticorruzione per gli Ordini professionali e le società partecipate, sia per i dipendenti che per i dirigenti dell'Ente e delle società partecipate, con una formazione che dovrà avere i contenuti minimi indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell'ANAC, parte Terza punto 2.</p> <p>Oltre a ciò, si segnala che è in corso di predisposizione da parte del CNAPPC una sessione formativa in tema di trasparenza e anticorruzione, di cui verrà data notizia.</p>	30/10/2020
672	Ordinamento	<p>si segnala che un professionista (già iscritto all'ordine di Roma e da questo cancellato) ha inoltrato via PEC domanda di iscrizione all'Albo della provincia di Rovigo dichiarando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Residenza anagrafica nel Comune di....., provincia nella quale esercita l'attività di docente di scuola media superiore 2. Domicilio eletto nella casa di proprietà dello 	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente occorre segnalare che in tema di iscrizione all'albo professionale vi è la competenza esclusiva dell'Ordine provinciale (art. 5, punto 1), l. 1395/1923 e art. 8 r.d. 2537/1925); il Consiglio Nazionale non può anticipatamente pronunciarsi su singoli casi concreti, essendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso le relative deliberazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale (ex art. 10 R.D. 2537/1925 cit.), in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di</p>	10/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		zio in L'Ordine, visto l'art. 16 della L. 526/99 nutre perplessità sull'equiparazione del domicilio al domicilio professionale citato nella Legge in oggetto, perplessità esposte al professionista che ha dichiarato di non poter eleggere domicilio professionale fino ad avvenuta iscrizione all'Albo ed ha insistito per l'accoglimento dell'istanza.	terzietà e di indipendenza. Ciò premesso, nel fornire indicazioni di carattere generale, si conferma che con l'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526 è possibile iscriversi all'Ordine in base al possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale e con l'art. 43 del Codice Civile il domicilio professionale debba intendersi la sede principale dei propri affari e interessi. Pertanto rimane ferma, da parte dell'Ordine, ogni valutazione e decisione al riguardo, stante la competenza esclusiva in materia.	
673	Ordinamento	si segnala di aver ricevuto una segnalazione dall'amministrazione comunale di, che informa del deposito di elaborati presso il comune (planimetria catastale con dichiarazione di superficie; richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa) a firma di un professionista iscritto all'Ordine, sospeso a tempo indeterminato dal 2017. Si chiede un chiarimento riguardo la segnalazione alle autorità competenti, se deve essere effettuata dall'ordine o dall'Amministrazione, e, se deve effettuarla l'Ordine, va presentata nella Provincia di Rovigo od essere inviata alla procura di	Con riferimento al quesito posto, l'art. 37 del RD 2537/1925 prevede, tra le funzioni del Consiglio dell'Ordine, di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di architetto "e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria". Ricevuta la rappresentata segnalazione dall'Ordine, quest'ultimo dovrà informare la Autorità Giudiziaria del luogo nel quale il reato è stato consumato ex art. 8 Cod. Pen, e quindi la Procura di	03/06/2020
674	Ordinamento	si chiede conferma dell'adozione da parte del Consiglio Nazionale Architetti del " Regolamento Organico tipo del personale dipendente dagli Ordini, Collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali e delle casse conguaglio prezzi", redatto dalla apposita commissione , così come definita dall'art. 17 del D.P.R. 17 Settembre 1987 n. 494.	Con riferimento a quanto richiesto si segnala che il " Regolamento Organico tipo del personale dipendente dagli Ordini, Collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali e delle casse conguaglio prezzi" fu adottato dal Consiglio Nazionale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17 del DPR 494/1987, che ha modificato l'art. 3 del DPR 267/1997, e fu comunicato a tutti gli Ordini con circolare 10.7.1989 n. 21338, che si allega assieme al regolamento tipo. Dalla disamina della circolare e dal testo del regolamento organico tipo, si evince che quanto ivi contenuto è stato poi superato dal DPR 8 maggio 1987, n. 267 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici) dal DPR 25 luglio 1997, n. 404 (Regolamento recante le modalita' per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali) dai CCNL sugli Enti Pubblici non economici (dal	21/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			1994 al 2005) dal testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs 165/2001 e dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 relativo al codice di comportamento.	
675	Ordinamento	si chiede se sia corretta la richiesta pervenuta all'Ordine con cui la Regione Liguria chiede la Mailing List degli iscritti all'Albo, per eventuali comunicazioni o inviti da parte della Presidenza della Regione Liguria.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale sugli indirizzi email istituzionali (arealegale.cnappc@archiworld.it e direzione.cnappc@archiworld.it) ed a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395 e l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, individuano i dati personali da inserire nell'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.</p> <p>Non occorre quindi il consenso dell'interessato per trattare i suoi dati personali forniti al momento della iscrizione all'albo, necessitando tale consenso espresso solamente per informazioni ulteriori, non previste nelle citate disposizioni, quali l'indirizzo email (art. 61, comma 3 D.Lgs. 196/2003).</p> <p>D'altra parte, i dati pubblicati sull'albo non potranno essere eccedenti rispetto alle finalità di raccolta, e quindi una eventuale diffusione dei dati espressamente autorizzati dagli iscritti per scopi diversi da quelli previsti per la tenuta dell'albo sarebbe in ogni modo illegittima per violazione dei principi di cui all'art.11 del Codice della Privacy.</p> <p>Pertanto, l'Ordine professionale sarà legittimato a comunicare l'indirizzo email degli iscritti a soggetti esterni all'Ordine solo previa e specifica autorizzazione di ciascun iscritto.</p>	11/11/2016
676	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento agli iscritti non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, se</p> <p>1. l'iscritto non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale può richiedere la cancellazione dall'Ordine oppure il Consiglio ha il diritto di ricevere il contributo dovuto prima di poterne deliberare la cancellazione;</p> <p>2. l'iscritto che risulta sospeso per il mancato</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di quote associative e di conseguente applicazione ed interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine per il riscontro del mancato pagamento e del Consiglio di Disciplina presso l'ordine quanto alla deontologia. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto</p>	30/04/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>pagamento di una o più quote di iscrizione, che non abbia manifestato alcun riscontro negli anni alle comunicazioni di sollecito e alla notifica di sospensione, può essere cancellato d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine; e se e possibile che la sua cancellazione venga comminata dal Consiglio di Disciplina in qualità di sanzione per grave violazione del Codice Deontologico (per esempio dell'art. 12 "Doveri nei confronti dell'Ordine professionale").</p>	<p>violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, giova rammentare, in via generale ed astratta, che l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536 che stabilisce "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La disposizione citata dunque dà facoltà di sospendere l'iscritto moroso, dall'esercizio della professione, fintanto che quest'ultimo non paghi le somme dovute all'Ordine, così comminando una severa sanzione a carico del professionista che non contribuisce al necessario finanziamento dell'Ordine.</p> <p>Disposizione analoga si rintraccia nell'ordinamento professionale per l'ipotesi di trasferimento presso altro Ordine. Difatti l'art. 24 del R.D. 2537/1925 subordina il trasferimento ad una positiva attestazione, resa dal Presidente dell'Ordine al quale il richiedente il trasferimento appartiene, che l'istante è in regola con gli obblighi contributivi.</p> <p>In base a tali criteri, pur in assenza di puntuale disposizione che determini le modalità di richiesta di cancellazione, può procedersi ad una applicazione dei principi generali al caso di specie.</p> <p>Il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Ne deriva che, dal momento in cui il contributo di iscrizione</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>all'Albo è la fonte maggioritaria di autosostentamento dell'Ordine, l'inosservanza di tale obbligo può portare alla sospensione "sine die" dall'esercizio della professione o alla degenerazione del nulla osta nell'ipotesi di trasferimento.</p> <p>Se ne deve quindi dedurre che l'Ordine professionale può subordinare la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista essendo nella piena disponibilità di quest'ultimo eliminare l'ostacolo alla cancellazione in base alla accertata morosità.</p> <p>Peraltro, in base a quanto prospettato, se viene presentata istanza di cancellazione, quest'ultima è il riconoscimento implicito, da parte del professionista, di essere ancora iscritto all'Albo e di non volerlo più essere, così accettando che risulterebbero delle pregresse quote di iscrizione all'Albo non ancora pagate.</p> <p>Va comunque rammentato che non deve essere comunque eluso il pagamento della quota di spettanza del CNAPPC, a fronte di quanto previsto all'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382 ed il Regolamento per la riscossione dei contributi del CNAPPC, inviato a tutti gli Ordini con circolare 129/2016.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si osserva che la possibilità di procedere alla cancellazione dall'albo a fronte del mancato pagamento del contributo di iscrizione all'albo, non è prevista da alcuna norma di legge.</p> <p>Corre inoltre l'obbligo di rappresentare che, a fronte della persistente morosità, ed anche in base a quanto previsto nella circolare CNAPPC 129/2016 relativa al regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, l'Ordine può comunque agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978, e si segnala anche la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p> <p>Quanto all'aspetto se la cancellazione possa essere comminata dal Consiglio di Disciplina in qualità di sanzione per grave violazione del Codice Deontologico, si segnala che tale aspetto rimane nella valutazione esclusiva e discrezionale del Consiglio di Disciplina, previa preventiva segnalazione da parte dell'Ordine.</p>	
677	Ordinamento	si segnala che un architetto iunior iscritto all'Albo	Con riferimento alla questione posta, si evidenzia che l'iscritto, a	22/04/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dal 2012 nella Sez. B/a, ha conseguito la laurea magistrale in architettura; si chiedono quali sono gli adempimenti che l'Ordine deve effettuare, se l'arch. deve inoltrare nuovamente domanda di iscrizione all'Albo, se deve pagare nuovamente la quota di prima iscrizione e la quota per le concessioni e tasse Governative, se nel timbro oltre alla Sezione e settore deve cambiare anche il n. di Matricola e se la segreteria deve provvedere all'invio delle note agli Enti come per una prima iscrizione.</p>	<p>fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione.</p> <p>Nel passaggio dalla sezione "B" alla sezione "A" nell'albo, è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate).</p> <p>Quanto alla quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo.</p> <p>Con riferimento al timbro professionale, la vigente normativa non contempla alcuna previsione espressa di legge; si è affermata la consuetudine, tra gli Ordini provinciali, di dotare gli iscritti di timbro. Ne deriva che, pur rimanendo nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell'Ordine ogni decisione relativa al timbro, appare logico e ragionevole affermare che dovrà esservi un nuovo timbro dell'iscritto, con l'indicazione della sezione A - Architetto.</p> <p>A fronte della iscrizione del professionista nella sezione A - Architetto, la segreteria dovrà provvedere all'invio delle note agli Enti come per una prima iscrizione.</p>	
678	Ordinamento	<p>, in merito alla pubblicazione sull'Albo Unico delle sanzioni disciplinari per mancata formazione, se a seguito di sanzioni, comminate dal Consiglio Disciplina, abbiamo inserito nell'Albo Unico gli architetti sospesi, ed inoltrato nota agli Enti preposti, la censura non vada comunicata agli Enti, ma debba essere inserita nell'Albo unico.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, con la circolare CNAPPC 41/2013, che ad ogni buon fine si ri-allega, è stato chiarito che l'avvertimento e la censura si configurano come provvedimenti disciplinari non impeditivi dell'attività professionale pertanto, seppur annotabili, potranno essere visibili in un area di consultazione riservata ai soli Ordini provinciali, assimilabile ad un sorta di fascicolo personale costituito per ciascun professionista iscritto; diversamente, la sospensione e la cancellazione producendo i loro effetti proprio sull'esercizio della professione, saranno pubblicate sull'Albo professionale e pertanto rese visibili per tutta la durata di efficacia del provvedimento</p>	23/11/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>disciplinare stesso.</p> <p>Tali indicazioni sono in linea con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, ove è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) , ed all'art. 61 comma 2, si prevede che puo' essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.</p> <p>Ne deriva che occorrerà attenersi a contenuti e tenore della circolare CNAPPC 41/2013, ad oggi pienamente validi ed efficaci, precisando che sull'Albo Unico verranno inseriti solamente i provvedimenti di sospensione e cancellazione.</p>	
679	Ordinamento	<p>si segnala che il Consiglio è intenzionato a passare di livello un dipendente dell'Ordine Architetti dal 14/11/2016 assunta con contratto a tempo indeterminato Liv. A1, titolo di studio laurea triennale; si fa presente che secondo quanto previsto dall'art.22 del DLGS. 75/2017, "per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive perla progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite perla relativa area o categoria".</p> <p>Si chiede se, nel caso si volesse procedere alla progressione verticale, di 1 sola unità, da area A ad Area B è nel caso specifico applicabile l'articolo 22 citato.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che quanto previsto dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 (facoltà delle amministrazioni di attivare tali particolari progressioni verticali, circoscrizione al solo triennio 2018-2020, e adempimento dell'onere motivazionale) deve comunque rispettare il calcolo del limite del 20% entro cui va contenuto il numero di posti da coprire mediante le progressioni verticali, che deve considerare "il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria -e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria" – e fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, trattandosi di "scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall'esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità, in quanto tale applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo" (così Corte dei Conti Campania, delibera n.103 del 2019).</p> <p>Oltre a ciò occorre rammentare che con il DPCM del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8/5/2018 (pubbl. in G.U.R.I. n.173 del 27/7/2018) recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", si prevede espressamente di "indicare, sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017".</p> <p>Ne deriva che, oltre alla predisposizione di nuovo piano dei fabbisogni di personale, per il triennio 2018-2020, potranno essere attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate</p>	23/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 20%, rimodulando qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza di personale, mediante nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed in base ai fabbisogni programmati.</p> <p>Per come prospettato, in conclusione, non appare quindi possibile procedere solamente alla progressione verticale, di 1 sola unità, da area A ad Area B.</p>	
680	Ordinamento	<p>si chiede se esiste normativa che regoli la realizzazione dei timbri professionali per gli iscritti, se devono differenziare le varie tipologie di timbri in base alla classe d'iscrizione e alla sezione, se in caso di smarrimento, dopo aver fatto regolare denuncia è obbligatorio differenziare il nuovo timbro rispetto l'originale con qualche segno e/o dicitura o se si può predisporre il nuovo timbro come l'originale senza alcuna differenza.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da alcuni individui.</p> <p>Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, stante l'effettivo uso e utilizzo del timbro professionale per soggetti iscritti all'albo, in caso di smarrimento, dopo aver fatto regolare denuncia, apparirebbe opportuno differenziare il nuovo timbro rispetto l'originale con qualche segno e/o dicitura, le cui modalità rimangono comunque nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine.</p>	30/03/2017
681	Ordinamento	<p>si chiede un parere relativamente al computo della anzianità di iscrizione, ai fini del ruolo da ricoprire all'interno del Consiglio di Disciplina, se vada computata a far data, ovvero a far data, essendo iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siracusa dal e prima iscrizione Catania dal</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire allo scrivente Consiglio Nazionale i quesiti in materia deontologica a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenziano i riferimenti normativi, ovvero che l'art. 3 del RD 2537/1925 prevede l'annotazione della data e della natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione; a sua volta l'art. 24 del medesimo RD prevede, al momento del trasferimento di un iscritto da altro Albo, la data e le altre indicazioni dalla prima iscrizione.</p>	05/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			A fronte del combinato disposto delle norme sopraindicate, in caso di trasferimento da un Ordine ad un altro, dovrà quindi essere sempre considerata, per il computo della anzianità di iscrizione, la prima iscrizione all'Albo.	
682	Ordinamento	si chiede se è possibile stipulare una polizza "assicurazione infortuni" per i membri del Consiglio che si muovono in auto in rappresentanza dell'Ordine.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario, o comunque a firma del Presidente del Consiglio di Disciplina.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che in passato non era stata ritenuta possibile una polizza assicurativa per i Consiglieri dell'Ordine, in base alla L. Finanziaria 2008, art. 3 comma 59.</p> <p>Il Dipartimento Funzione Pubblica, con la comunicazione prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13.9.2013, ha invece specificato e chiarito l'esclusione degli Ordini dalla misura di "spending review" di cui alla L. 135/2012.</p> <p>E' stato riconosciuto, in tale occasione, che gli Ordini Professionali non sono inseriti gerarchicamente nella struttura dello Stato, nè sono soggetti ai poteri di nomina e controllo statale, ritenendoli "esentati dall'osservanza di una parte rilevante di normativa per gli enti pubblici" stante la loro "completa autonomia contabile e finanziaria".</p> <p>Tale aspetto ora è contenuto nel DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», art. 2, commi 2 e 2 bis L. 125/2013, ove è esplicitato che gli Ordini non sono soggetti a misura di finanza pubblica.</p> <p>Ne deriva che oggi appare possibile attivare una polizza assicurativa per i componenti del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Rimane tuttavia nella autonomia decisionale degli Ordini ogni valutazione e decisione legata alla sottoscrizione di polizze assicurative che prevedano una polizza "assicurazione infortuni" per i membri del Consiglio che si muovono in auto in rappresentanza dell'Ordine; corre altresì l'obbligo di aggiungere che ogni spesa sostenuta dall'Ordine rimane comunque sottoposta ad un controllo di regolarità contabile ed all'approvazione del bilancio in sede di adunanza generale.</p>	09/06/2016
683	Ordinamento	si evidenzia che l'Ordine in carica, proclamato il	Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 2 comma 4 del DPR	12/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		18.07.2013, si è formalmente insediato il 23.09.2013, e che la scadenza avverrà il 18.07.2017, come da comunicazione pervenuta dal Ministero di Giustizia. Si chiedono chiarimenti sulla data di insediamento del nuovo Consiglio che verrà eletto con le prossime elezioni, per capire se coincide con la proclamazione del risultato elettorale, o con lo scadere dei quattro anni di mandato dalla data di insediamento del Consiglio uscente.	169/2205, "i consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati" ed, in base all'art. 3 comma 2 del medesimo DPR 169/2005, "il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio". Dal momento in cui i componenti della precedente elezione del Consiglio dell'Ordine erano stati proclamati il 18.7.2013, essi potranno rimanere in carica sino al 18.7.2017. Oltre al chiaro dettato normativo, il Ministero della Giustizia, con l'allegato parere reso nel 28.4.2009, ha esplicitato che è dalla proclamazione degli eletti che inizia a decorrere il termine di durata del Consiglio dell'ordine "ciò a prescindere dal suo effettivo insediamento".	
684	Ordinamento	si chiede: - per le Società di Ingegneria, richieste relative alle modalità da adottare con l'entrata in vigore della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ove viene esteso alle Società di Ingegneria quanto previsto dalla Legge 266/1997 per le Società tra Professionisti. Si chiede se l'Ordine debba istituire un nuovo elenco (come già fatto per le STP), se le Società di Ingegneria vengono registrate all'interno dell'elenco già presente delle STP o se sono previste altre modalità di trattamento. - con riferimento alla Trasparenza ed Anticorruzione, come riportato nella circolare CNAPPC prot. 000130 del 18 gennaio 2017, si chiedono delucidazione al fine di poter programmare le eventuali modifiche al sito internet, circa la normativa vigente (per cui ogni Ordine deve adeguare il proprio sito internet come previsto dalle "prime linee guida" ANAC), in modo da non dover intervenire nelle modifiche repentinamente, con aggravio di costi ed energie.	Con riferimento al primo quesito, l'art. 148 della L. 124/2017 sancisce che "L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet". Le società di ingegneria saranno quindi censite dall'ANAC. Con riferimento al secondo quesito, ed in merito alla circolare CNAPPC prot. 000130 del 18 gennaio 2017, in assenza ad oggi di indicazioni specifiche da parte dell'ANAC, occorrerà comunque attenersi a quanto già specificato in tale circolare, ovvero che ogni Ordine dovrà provvedere ad adeguare la sezione "Consiglio Trasparente" del proprio sito, utilizzando le predette "Prime Linee Guida trasparenza" e relativo allegato.	29/11/2017
685	Ordinamento	si chiede se via sia incompatibilità all'esercizio della libera professione di un iscritto assunto da un Comune con contratto a tempo determinato part-time superiore al 50% con qualifica di	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che l'art. 53 comma 1 del D.Lgs 165/2001 prevede "per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n.	15/03/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>"Istruttore tecnico categoria C"; l'Ordine ravvisa l'incompatibilità, a meno di specifica autorizzazione dell'Ente, ma chiede comunque parere al CNAPPC.</p>	<p>3", prevedendo deroghe per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A sua volta, l'art. 1, commi 56 e segg., della l. 662/96 (cd. Finanziaria 1997) consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, di svolgere un'altra attività lavorativa di qualsiasi natura compresa l'iscrizione ad albi professionali con l'esercizio delle relative attività.</p> <p>Le disposizioni di legge prescritte, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico ed a presidio dell'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, disciplinano pertanto le regole per le incompatibilità di esercizio della libera professione e rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, limitando le eccezioni solo ai casi di rapporto lavorativo part-time inferiore al 50% dell'orario di tempo pieno.</p> <p>Il caso di specie, che si presume regolato dall'art. 110 del D.Lgs 267/2000 (aspetto non chiarito nel quesito) trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato, non consente deroghe rispetto alle incompatibilità prescritte nel citato art. 53.</p> <p>Ne deriva che, per un iscritto assunto da un Comune con contratto a tempo determinato part-time superiore al 50% con qualifica di "Istruttore tecnico categoria C" sussiste l'incompatibilità all'esercizio della libera professione in base alle norme sopra richiamate, fatta comunque salva una eventuale e motivata autorizzazione dell'Ente di appartenenza, a fronte dell'incardinazione del rapporto di lavoro subordinato.</p>	
686	Ordinamento	<p>si sottopone una richiesta pervenuta da un Iscritto che chiede che vengano eliminati alcuni o tutti i dati presenti sulla sua pagina dell'Albo Unico.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>L'art. 61 comma 2, in particolare, prevede la legittimità della pubblicazione di quei dati personali che devono essere inseriti in un albo professionale. Ne deriva che, con tale disposizione, i dati previsti per legge per l'iscrizione all'albo professionale (RD 2537/1925 e DPR 137/2012) possono essere pubblicati e diffusi</p>	28/01/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>liberamente, mentre ciò non è possibile limitatamente agli altri dati non previsti per legge (come ad esempio numeri di telefono o di fax ed email non PEC), che comunque non vengono pubblicati sull'Albo Unico Nazionale.</p>	
687	Ordinamento	<p>si chiede un riscontro in merito alla fondatezza delle richieste dell'iscritto, relativa alla cancellazione dei recapiti presenti nell'Albo Unico Nazionale.</p>	<p>Con riferimento a quanto segnalato, esaminata la corrispondenza tra l'iscritto e l'Ordine, si evidenzia che la tenuta dell'albo, ai sensi dell'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395, è una delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine prevista per legge, e che l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce precise indicazioni sulla tipologia di dati personali da inserire nell'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.</p> <p>Va peraltro aggiunto che, in base all'art. 2229 Cod. Civ, è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 2229 Cod. civ., poi, demanda alle singole associazioni professionali, sotto vigilanza dello Stato, l'accertamento dei requisiti necessari per la iscrizione negli albi o negli elenchi e la tenuta dei medesimi.</p> <p>Oltre a ciò l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137, prevede che gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine, “sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”, ed al comma 2 che “l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.</p> <p>L'Albo Unico Nazionale, quindi, uniformemente per tutti gli Architetti d'Italia prevede, allo stesso modo, i dati pubblici legati all'iscrizione all'Albo.</p> <p>Va altresì segnalato che con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, vigente dal 19 settembre, è stato effettuato un adeguamento della normativa nazionale sulla privacy (D.lgs 196/2003) rispetto</p>	30/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>Di particolare interesse è l'art. 61, direttamente applicabile agli ordini professionali, che inserisce disposizioni non previste nel Regolamento UE e che, per come modificato, in particolare al comma 2 prevede quanto segue: " Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."</p> <p>Ne deriva che, in base alle soprarichiamate disposizioni, sussiste nella specie una espressa previsione normativa per la pubblicazione dei dati nell'Albo Unico Nazionale, obbligatoria per legge a fronte della funzione di rendere pubblici i nominativi e i dati degli iscritti all'Albo, nei limiti previsti dall'art. 3 del RD 2537/1925.</p>	
688	Ordinamento	<p>si chiedono i seguenti chiarimenti relativamente alle modalità e criteri circa la riscossione di quote arretrate di Iscritti sottoposti a giudizio disciplinare e quindi sospesi per morosità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se è possibile recuperare le quote attraverso Agenzia di riscossione pur essendo trascorsi più di cinque anni dal momento della sospensione, e nello specifico, che tipo di prescrizione è prevista per le quote annuali - se l'Iscritto è sospeso e quindi non esercita, se l'Ordine può esigere il pagamento della quota anche per gli anni successivi alla notifica del provvedimento di sospensione - nel caso di Iscritti sospesi da molti anni che nel frattempo non hanno chiesto la cancellazione dall'Albo, se si possa procedere alla cancellazione d'ufficio 	<p>Con riferimento al primo quesito, si osserva che occorrerà verificare la sussistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione, dal momento in cui, qualora vi fossero stati, essi interromperanno il termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 n.4) codice civile. In assenza di atti interruttivi, potranno essere richiesti all'iscritto moroso gli ultimi 5 anni di iscrizione all'Albo. L'Ordine potrà agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978; si segnala anche la possibilità di utilizzare allo scopo l'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, occorre riportare l'art.2 della L 3 agosto 1949 n.536 ove, dopo aver affermato che chi non versa nel termine il contributo di iscrizione è sospeso - con l'osservanza delle norme sul procedimento disciplinare - dall'esercizio della professione, stabilisce che "La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute". Il tenore letterale della norma non specifica l'aspetto legato alle quote successive alla sospensione, mentre è evidente che la ratio alla base della citata previsione è</p>	24/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>quella di subordinare la revoca della sospensione e la possibilità di riesercizio dell'attività professionale al versamento di tutte le somme dovute. A ciò si aggiunga che l'iscritto sospeso è, comunque, sempre una persona iscritta e non cancellata, quindi tenuta ad assolvere a tutti i doveri collegati all'iscrizione all'albo, tra cui anche l'obbligo del versamento della quota di iscrizione all'Albo, dovuta fintantochè il professionista rimane iscritto all'Albo.</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, si osserva che il Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, inviato a tutti gli Ordini con circolare CNAPPC 129/2016, prevede espressamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "I Consigli degli Ordini dovranno anche inviare entro il 31 gennaio al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di adozione" (art. 7 comma 3); - "L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute" (art. 8 comma 2); - "Il Consiglio territoriale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi" (art. 8 comma 5). <p>Oltre a ciò, si segnala che, nel caso di Iscritti sospesi da molti anni che nel frattempo non hanno chiesto la cancellazione dall'Albo, l'art. 8 comma 3 del predetto regolamento prevede che "Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, stante la persistente morosità e il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia ed indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico".</p>	
689	Ordinamento	si segnala che è stata sottoposta all'attenzione	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che la	07/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>dell'Ordine la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie del 2016 dalla quale si evince il divieto per gli amministratori pubblici, qualsiasi sia il loro ruolo (quindi anche consiglieri comunali e/o provinciali, senza retribuzione per l'incarico), ad assumere incarichi retribuiti dalle amministrazioni, anche al di fuori di quella dove svolgono il mandato.</p> <p>Si segnala che la questione appare discriminante, in quanto impedisce, di fatto, la partecipazione alla politica di molti colleghi salvo sacrifici, a livello economico, non indifferenti e si chiede un parere in merito ed l'eventuale intervento presso il Governo ed il Parlamento per la modifica della norma in oggetto.</p>	<p>tematica non attiene ad aspetti ordinistici, ma è relativa ai diritti soggettivi di quegli iscritti che intendano candidarsi alle elezioni amministrative e che, attraverso l'Ordine, vorrebbero essere in qualche modo legittimati ad avere una interpretazione, a loro favorevole, della normativa sottesa alla deliberazione della Corte dei Conti 11/2016, ovvero l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010.</p> <p>Appare possibile osservare che la questione non si presta ad essere di pronta ed agevole soluzione, dal momento in cui la stessa Corte dei Conti, come si evince dalla stessa deliberazione allegata, ha già affrontato più volte la questione con interpretazioni non sempre chiare ed univoche.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che il CNAPPC non possiede in alcun modo competenze di fornire interpretazioni autentiche di una norma di legge, che invece spetta, quanto alla legittimità, alla Corte Costituzionale, mentre quanto alla interpretazione alla medesima Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.</p>	
690	Ordinamento	<p>si chiede un parere se sia possibile o meno accogliere l'istanza di iscrizione all'Albo a seguito ad una autodichiarazione da parte di un architetto, depositata unitamente alla domanda d'iscrizione all'Albo, ove si dichiara di aver subito condanna penale con sentenza passata in giudicato per guida in stato di ebbrezza con sentenza del, per il quale si sta procedendo per la richiesta di cancellazione.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione di iscrizioni e cancellazioni all'Albo vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento di diniego di iscrizione, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Appare tuttavia possibile invitare l'Ordine a verificare, rispetto al caso di specie, portata ed effetti sia dell'art. 7 comma 2 del RD 2537/1925 il quale recita che "Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia in corso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della Legge 08/06/1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale" sia dell'art. 2 della L. 25.4.1938 n. 897, il quale recita che "coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari".</p>	06/10/2016
691	Ordinamento	<p>si chiede se vi sia un obbligo di inserire un giovane architetto all'interno dello studio con il</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 6 del DPR 137/2012 sancisce che "il tirocinio professionale e' obbligatorio ove</p>	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		tirocinio formativo obbligatorio retribuito con 600 euro mensili.	previsto dai singoli ordinamenti professionali". Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non si prevede un obbligo di tirocinio, nè è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame. Allo stato, pertanto, non sussiste un obbligo di inserire un giovane architetto all'interno dello studio con il tirocinio formativo obbligatorio. Sussistono invece previsioni deontologiche per i rapporti con i collaboratori di cui all'art. 22 del Codice Deontologico ed a cui si rinvia.	
692	Ordinamento	si formula quesito in merito all'iscrizione all'Albo in sezioni e settori diversi a seguito della richiesta da parte di un iscritto alla Sezione A Settore Pianificazione Territoriale, il quale avendo sostenuto il relativo Esame di Abilitazione, intende procedere anche con l'iscrizione alla Sezione B Settore Architettura. Nell'allegare circolare CNAPPC del 21.05.2009 si chiede: - se l'iscritto deve fare nuova procedura di iscrizione con pagamento dei relativi diritti; - se il numero di iscrizione all'albo rimane lo stesso o va assegnato altro numero di iscrizione, - se la quota di iscrizione è unica o deve pagare due quote.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che: - al momento della nuova iscrizione, anche a fronte del passaggio da una sezione ad altra sezione dell'Albo, è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate); - a fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, l'iscritto manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione; - quanto alla quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo.	19/10/2020
693	Ordinamento	si chiede un supporto per informazioni e modulistica da adottare per poter permettere ad un iscritto il passaggio dalla Sezione B settore Architettura alla Sezione A.	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che per il passaggio di un iscritto dalla sezione "B - Architettura" alla sezione "A - Architettura", a seguito del superamento del relativo esame di abilitazione, a seguito della sua iscrizione nella nuova sezione manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione. Nel passaggio dalla sezione "B" alla sezione "A" nell'albo, è	05/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate).</p> <p>Quanto alla quota di iscrizione all'Albo rimane alla discrezione del Consiglio dell'Ordine, che ha competenza esclusiva in materia, ogni determinazione al riguardo, tenendo tuttavia presente sia che la quota di iscrizione all'Albo debba comunque ritenersi unica sia che possa ritenersi valido, se già avvenuto, il pagamento per l'anno in corso e relativo all'altra Sezione dell'Albo.</p> <p>con riferimento al timbro professionale, la vigente normativa non contempla alcuna previsione espressa di legge. Si è affermata da tempo, tra gli Ordini provinciali, la prassi di dotare gli iscritti di timbro. Ne deriva che, pur rimanendo nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell'Ordine ogni decisione relativa al timbro, appare logico e ragionevole affermare che dovrà esservi un nuovo timbro dell'iscritto, con l'indicazione della sezione A - Architetto, che ricomprende anche le competenze della sezione B - Architetto, e che, implicitamente, comporta la restituzione del timbro relativo alla sezione "B".</p> <p>Infine, come richiesto, si allega un modello/facsimile di domanda di passaggio da una sezione all'altra dell'Albo, ferma restando che rimane della esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni modifica o integrazione del facsimile allegato.</p>	
694	Ordinamento	<p>si chiede un chiarimento relativamente all'obbligo da parte degli enti pubblici di comunicare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) le proprie spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario entro il termine del 31 marzo di ogni anno per posta certificata; si fa riferimento ad una circolare CNAPPC prot. n. 32182 del 3 febbraio 1995, ed in base alle indicazioni fornite in tale occasione, l'Ordine ha istituito nel bilancio preventivo uno specifico conto, con uscite mai effettivamente sostenute. L'AGCOM, con recente delibera n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016, ha segnalato in particolare che l'invio dei dati dovrà essere effettuato solo dai soggetti che</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 177/2005 (c.d. Tusmar) prevede la comunicazione all'Autorità "delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa". Il riferimento è quindi quello dell'impegno di spesa e non quello delle somme effettivamente spese. La stessa delibera AGCOM n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016 specifica che "le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici tenuti a trasmettere all'Autorità la comunicazione di cui all'art. 41, comma 3, del Tusmar sono quelli che destinano, ai fini della comunicazione istituzionale, somme per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa".</p> <p>Ne deriva che l'Ordine sarà tenuto ad inviare la comunicazione all'AGCOM anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie, dal momento in cui le somme sono state comunque</p>	09/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>effettivamente destinano somme all'acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa. Si chiede di conseguenza se l'Ordine sia tenuto ad inviare la comunicazione anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie.</p>	<p>impegnate in un apposito capitolo di bilancio. Come chiarito dalla stessa AGCOM, peraltro "gli Enti che, quindi, non destinano somme all'acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ovvero il cui importo impegnato sul relativo capitolo di spesa è pari a zero, sono esonerati dall'invio della relativa comunicazione".</p>	
695	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito alle procedure per il trasferimento di un iscritto ad altro Ordine.</p> <p>Si segnala che la segreteria dell'Ordine ha deciso di inviare esclusivamente a mezzo PEC il fascicolo personale ed il nulla osta relativo all'iscritto che richiede il trasferimento ad altro ordine provinciale, come file digitale PDF allegato ad una PEC.</p> <p>Si evidenzia che alcune segreterie non accettano tale procedura richiedendo che l'invio della documentazione avvenga esclusivamente in modalità cartacea, adducendo in particolar modo al bollettino della tassa di concessioni governative che pretendono venga inviato esclusivamente in originale.</p> <p>A fronte di vigenti disposizioni di legge, citate nel quesito (69/2013 "cd decreto del fare", conv. in L. 98/2013) si chiede un parere sulla possibilità di utilizzare esclusivamente la PEC come mezzo di trasmissione di documenti tra i vari ordini, in particolar modo per i trasferimenti di iscritti tra essi.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che la decisione presa dall'Ordine di inviare esclusivamente a mezzo PEC il fascicolo personale ed il nulla osta relativo all'iscritto che richiede il trasferimento ad altro ordine provinciale, come file digitale PDF allegato ad una PEC, implica la protocollazione digitale del file, ricevuto dall'Ordine di destinazione.</p> <p>Ne deriva che l'Ordine sarebbe in tal modo obbligato ad adottare le regole sancite dal D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico), su cui, a fronte delle perplessità sulla effettiva applicabilità di tali disposizioni agli Ordini, è stato posto quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicatoVi con circolare 120/2015 e su cui si è ancora in attesa di riscontro.</p> <p>Allo stesso modo, per le medesime ragioni già segnalate alla Funzione Pubblica, sussistono ancora dubbi sulla applicabilità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".</p> <p>In assenza di riscontri da parte della Funzione Pubblica, non appare purtroppo possibile fornire una risposta, anche avente valenza generalizzata per tutti gli Ordini.</p> <p>Si evidenzia, nelle more, che l'Ordine richiedente non dovrebbe preferibilmente limitarsi, nello scambio di corrispondenza tra Ordini, ad inviare il fascicolo di trasferimento dell'iscritto solo con un file digitale in PDF, ma inviarlo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs 82/2005, al fine di fornire pieno valore ed efficacia a tali documenti.</p>	07/11/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
696	Ordinamento	<p>si fa riferimento ad una circolare CNAPPC n. 41 del 2013 relativa alla annotazione dei procedimenti disciplinari sull'Albo.</p> <p>Si segnala un dubbio sulla interpretazione della norma secondo cui l'annotazione del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione dovrebbe essere rimossa dall'Albo pubblico una volta cessata la sua vigenza. Si ritiene che la rimozione della sanzione non consente una effettiva verifica della sanzione irrogata.</p> <p>Si fa inoltre presente che lo stesso Registro Unico Nazionale riporta tutti i periodi di sospensione patiti e con una modalità che, addirittura, potrebbe indurre a pensare che in quei periodi l'architetto non fosse solo sospeso, ma addirittura cancellato dall'Albo.</p> <p>Si chiede un chiarimento in proposito e, se si ritiene, di attivarsi presso le opportune sedi al fine di ottenere un parere interpretativo formale a cui attenersi.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre preliminarmente segnalare che quanto indicato nella circolare CNAPPC n. 41 del 2013 sono le indicazioni ed interpretazioni fornite dal Ministero della Giustizia in merito alla annotazione dei procedimenti disciplinari sull'Albo.</p> <p>Ciò premesso, si fa presente che, anche in base ai dati contenuti nell'Albo Unico Nazionale, è comunque possibile una effettiva verifica della sanzione irrogata anche a seguito della rimozione della sanzione.</p> <p>Nell'Albo Unico Nazionale, difatti, ad oggi, cessata la vigenza della sanzione, risultano indicati i soli periodi di iscrizione all'Albo; in tal modo la funzione pubblica e di tutela della collettività viene tutelata, dal momento in cui si rende evidente l'aspetto essenziale per lo svolgimento della professione, ovvero i periodi in cui era vigente l'iscrizione all'Albo.</p> <p>In questo modo è comunque possibile verificare per un committente, al momento di conferimento dell'incarico o di presentazione della pratica, se un professionista era o meno iscritto all'Albo.</p> <p>Il problema, peraltro, neanche si pone per l'Amministrazione presso la quale venga presentata una pratica, dal momento in cui sussiste, come noto, l'obbligo di comunicazione dell'Ordine dei provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo a tutti gli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, coerentemente con quanto indicato al punto 1.12 della Guida ai procedimenti disciplinari edizione 2014, inviata con circolare 125/2015.</p> <p>Infine, come già sopra descritto, si precisa che l'Albo Unico Nazionale non riporta tutti i periodi di sospensione patiti da un professionista ma, cessata la vigenza della sanzione, riporta i soli periodi di iscrizione all'Albo, coerentemente con le indicazioni fornite dal Ministero vigilante.</p> <p>E non rileva l'aspetto che, in questo modo non si evince se un iscritto abbia subito la sanzione della sospensione o quella della cancellazione, dal momento in cui l'effetto è lo stesso, ovvero che, per i periodi di iscrizione "mancanti", il professionista non poteva esercitare attività professionale.</p>	13/10/2017
697	Ordinamento	con riferimento alla Circolare n. 129/2016	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva, innanzitutto	29/11/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>inerente il Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, si richiama l'art. 8 comma 2 del Regolamento, che prevede che l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno in ogni caso l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso, e l'art. 10 comma 2 che definisce inesigibile la quota per accertata prescrizione</p> <p>Dovendo l'Ordine dare seguito alla richiesta di revoca della sospensione da parte di un iscritto sospeso per morosità sin dal 2011 e, considerato che non era stato richiesto il pagamento della tassa di iscrizione per gli anni di sospensione, si chiede un chiarimento per sapere, al fine di regolarizzare la posizione dell'iscritto, se dovrà pagare, oltre alle annualità pregresse anche la tassa di iscrizione relativa all'anno in corso, ovvero se è dovuta dall'iscritto la tassa per tutti gli anni di sospensione antecedenti al 2017.</p>	<p>che, oltre al regolamento citato di cui alla Circolare CNAPPC n. 129/2016, occorre verificare il contenuto e il tenore di una delle norme da cui ha origine il regolamento, ovvero l'art. 2 della L. 3 agosto 1949, n 536.</p> <p>Tale norma testualmente recita che "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".</p> <p>La norma pertanto prevede la revoca dalla sospensione "senza limiti di tempo" nel momento in cui l'iscritto "dimostrò di aver pagato le somme dovute"; ne deriva che se l'iscritto pagherà il dovuto, dovrà pagare anche l'annualità in corso, che si presume sia stata richiesta a tutti gli iscritti nei primi mesi del corrente anni.</p> <p>Per "somme dovute", inoltre devono intendersi tutte le annualità in cui l'iscritto è stato sospeso, dal momento in cui, dal 2011, l'iscritto è rimasto iscritto all'albo seppur in regime di sospensione e, per revocare il regime di sospensione, dovrà corrispondere le somme dovute per tutti quegli anni in cui era in regime di sospensione.</p> <p>In base a tali premesse, l'art. 8 comma 2 del Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, correttamente prevede che l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno in ogni caso l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso.</p> <p>A sua volta, l'art. 10 comma 2 del Regolamento, che definisce inesigibile la quota per accertata prescrizione, si riferisce all'evidenza a quelle sole quote per cui la prescrizione sia verificabile, nel caso in cui non vi siano mai stati da parte dell'Ordine richieste di pagamento da intendersi quali atti interruttivi della prescrizione. In tal caso il calcolo del termine prescrizione partirà dall'anno in corso andando a ritroso, calcolando in tal modo gli ultimi cinque anni, dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 punto 4 Cod. Civ, trattandosi di "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".</p>	
698	Ordinamento	si segnala che in riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti N.	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che la tematica non attiene ad aspetti ordinistici, ma è relativa ai diritti	17/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>11/SEZAUT/2016/QMIG, che allego alla presente, tutti i liberi professionisti che rivestono una carica pubblica, inclusi quindi gli architetti, sostanzialmente devono fornire gratuitamente il loro servizio professionale nel caso in cui ricevano un incarico di lavoro pubblico su tutto il territorio nazionale, e se ne chiede una valutazione soprattutto nel merito della gratuità.</p>	<p>soggettivi di quegli iscritti che intendano candidarsi alle elezioni amministrative e che, attraverso l'Ordine, vorrebbero essere in qualche modo legittimati ad avere una interpretazione, a loro favorevole, della normativa sottesa alla deliberazione della Corte dei Conti 11/2016, ovvero l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010.</p> <p>Appare possibile osservare che la questione non si presta ad essere di pronta ed agevole soluzione, dal momento in cui la stessa Corte dei Conti, come si evince dalla stessa deliberazione allegata, ha già affrontato più volte la questione con interpretazioni non sempre chiare ed univoche.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che il CNAPPC non possiede in alcun modo competenze di fornire valutazioni una norma di legge, che invece spetta, quanto alla legittimità, alla Corte Costituzionale, mentre quanto alla interpretazione alla medesima Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno.</p>	
699	Ordinamento	<p>si chiede un parere in merito all'emissione dei certificati di iscrizione all'Albo.</p> <p>Si segnala che con il rilascio di un certificato di iscrizione, il professionista attesta la propria iscrizione all'Ordine Professionale, che la maggior parte delle volte tale certificato viene richiesto per attestare la facoltà del professionista stesso di poter esercitare la libera professione (uso concorsi, assunzione lavorativa...) e che alcune volte il professionista richiedente abbia depositato presso l'Ordine richiesta di esonero dalla formazione professionale per il non esercizio della professione.</p> <p>Si chiede come ci si deve comportare in questi casi, se sia possibile inserire nel certificato stesso che il professionista risulta iscritto ma non può esercitare la libera professione.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre chiarire la distinzione tra esercizio della professione e esonero dalla formazione.</p> <p>L'esercizio della professione è legato all'iscrizione all'albo ed al compimento di atti che nel loro insieme costituiscono lo svolgimento della attività professionale.</p> <p>Dall'iscrizione all'Albo discendono per il professionista numerosi obblighi posti a tutela del committente e della collettività, tra i quali: controllo deontologico gestito da Organi disciplinari "terzi" rispetto agli organi amministrativi ed elettivi; obbligo dell'assicurazione professionale; obbligo della formazione continua; obbligo di presentazione del preventivo prima dell'erogazione della prestazione.</p> <p>L'esercizio della professione è quindi collegato solo indirettamente alla formazione, in quanto la formazione rientra in uno degli obblighi previsti per chi è iscritto all'Albo.</p> <p>Ne deriva che un professionista può chiedere di essere esonerato dalla formazione per il non esercizio della attività professionale, ma rimane comunque iscritto, dal momento in cui l'esonero è legato ad un periodo temporale limitato, in cui l'iscritto dichiara di non aver svolto alcuna attività.</p> <p>La conseguenza di tali considerazioni è che non è possibile inserire, in un certificato di iscrizione, che il professionista risulta iscritto ma</p>	30/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>non può esercitare la libera professione, ma semmai che il professionista è iscritto ma è stato esonerato dalla formazione per il non esercizio della attività professionale, indicando l'anno o gli anni dell'esonero.</p> <p>Rimarranno nella esclusiva responsabilità dell'iscritto, sotto ogni profilo, sia deontologico che penale, le dichiarazioni rese per essere esonerato dalla formazione, ma, fintantochè il professionista rimane iscritto all'albo, rimane comunque titolato a svolgere attività professionale.</p>	
700	Ordinamento	<p>si chiede, in riferimento al quesito inviato per il "question time", posto dai Presidenti degli Ordini di Treviso, Belluno e Venezia, nel corso della Conferenza degli Ordini del 23-24 luglio u.s., a cui in via orale è stato risposto dall'avv. Marco Antonucci, di ricevere le argomentazioni esposte sotto forma di parere scritto.</p> <p>Il quesito posto era il seguente "Si chiede chiarimento in merito alla presunta impossibilità, ai sensi della L. 122/2010, per i titolari di cariche elettive di Regioni ed Enti locali (consiglieri regionali e comunali, sindaci, presidenti di regioni e di enti locali) di ricevere incarichi retribuiti per prestazioni professionali nell'area territoriale all'interno della quale è rivestita la carica elettiva, precisando che per "area territoriale" si intende anche l'area provinciale o metropolitana".</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente evidenziare anche altre disposizioni di legge ad oggi vigenti.</p> <p>Il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) contiene una disposizione (art. 78) in base alla quale vige in capo agli amministratori locali l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (comma 2). La norma prescrive poi che i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (comma 3). Prevede, infine, che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province (comma 5).</p> <p>Va specificato, con riferimento al citato art. 78 comma 3 che la norma, per il libero professionista, non sancisce semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e la carica pubblica.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento degli amministratori degli Enti</p>	10/08/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Locali deve essere improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.</p> <p>La Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16, inerente ad un sindaco architetto che aveva firmato e presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo stesso Comune, e sanzionata disciplinarmente per tale attività, fa emergere anche valutazioni e rilievi di natura deontologica, essendo stato ritenuto dalla Cassazione che il sindaco non possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica, a fronte di norme deontologiche ben precise.</p> <p>Oltre a ciò, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010.</p> <p>Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.</p> <p>Tale disposizione, a ben vedere, si integra con quanto già da tempo previsto nel citato art. 78 del D.Lgs 267/2000, ed anche in questa norma l'incompatibilità è legata al territorio amministrato, stante il già citato conflitto di interessi tra attività pubblica e privata.</p> <p>In conclusione, si osserva che non appare possibile continuare ad esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica elettiva (consigliere regionale e comunale, sindaco, presidente di regione e di enti locali) ed esclusivamente nei casi previsti dalle disposizioni sopraelencate; diversamente, appare possibile terminare quegli incarichi assunti antecedentemente all'incarico politico.</p> <p>Tuttavia, in merito a tale ultima ipotesi, appare contestabile la prosecuzione degli incarichi nel caso in cui, rispetto all'incarico in precedenza conferito, si aggiungano nuove attività professionali o attività aggiuntive, che farebbero scattare le preclusioni indicate dalle richiamate disposizioni di legge.</p>	
701	Ordinamento	si chiedono, in merito al domicilio digitale del DL	Con riferimento al quesito 1, nel caso in cui il destinatario di una	21/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>semplificazioni, chiarimenti in merito alle procedure:</p> <p>1. In caso di non ritiro della Raccomandata AR da parte del destinatario, come si deve procedere?</p> <p>2. Nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, l'iscritto non abbia ottemperato alla richiesta, è sufficiente una delibera di Consiglio per comminare la sanzione della sospensione dall'Albo?</p> <p>3. Con quale mezzo deve essere notificata all'iscritto la sanzione di sospensione dall'Albo?</p> <p>4. Una volta che l'iscritto comunica all'Ordine l'indirizzo PEC, è necessaria una ulteriore delibera di Consiglio per revocare la sospensione?</p> <p>5. L'eventuale periodo di sospensione dall'Albo per non ottemperanza dell'obbligo di indirizzo PEC, viene scorporato per il conteggio dei CFP da acquisire nel triennio formativo di riferimento?</p>	<p>raccomandata sia assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza", non è andato poi a ritirare la raccomandata entro 30 giorni, la raccomandata si considera regolarmente consegnata al destinatario.</p> <p>Con riferimento al quesito 2, nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, l'iscritto non abbia ottemperato alla richiesta, è sufficiente una delibera di Consiglio per applicare la sanzione della sospensione dall'Albo; in precedenza il DL 76/2020 prevedeva che l'Ordine "commina" la sanzione, ora modificato in sede di conversione, con la L. 120/2020, in "applica" la sanzione, rendendo così chiaro che trattasi di automatismo di natura amministrativa.</p> <p>Con riferimento al quesito 3, per comunicare all'iscritto la sanzione di sospensione dall'Albo è sufficiente una raccomandata A/R.</p> <p>Con riferimento al quesito 4, una volta che l'iscritto comunica all'Ordine l'indirizzo PEC, non è necessaria una ulteriore delibera di Consiglio per revocare la sospensione, dal momento in cui la normativa specifica che l'Ordine "applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio", così stabilendo un automatismo di revoca della sospensione nel momento in cui l'iscritto comunica il proprio domicilio digitale.</p> <p>Con riferimento al quesito 5, come chiarito nella circolare CNAPPC 110/2018, è possibile assolvere all'adempimento formativo anche durante il periodo di sospensione, restando ferma l'impossibilità da parte dell'iscritto di svolgere attività professionale durante il periodo di sospensione.</p>	
702	Ordinamento	<p>si chiede un chiarimento, relativamente ad una risposta già fornita (prot. 807 del 10.08.2020). Si allegano l'interpretazione resa dal legale del consiglio di disciplina e le interpretazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina, non in linea tra loro.</p> <p>In estrema sintesi, il Presidente del Consiglio di Disciplina riterrebbe che tutti i Consiglieri comunali (non solo quindi gli Assessori o i Delegati), non possano continuare ad esercitare attività professionale sui territori nei quali siano stati eletti, fino al termine del loro mandato,</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, ci si limita ad osservare che quanto espresso dal parere reso dall'avvocato del interpreta correttamente quanto contenuto nella risposta resa dal CNAPPC prot. 807 del 10.08.2020.</p> <p>Le valutazioni e considerazioni rese dal Presidente del Consiglio di disciplina con le comunicazioni dell'8 e del 9 settembre 2020, ed in particolare che tutti i Consiglieri comunali non possano continuare ad esercitare attività professionale sui territori nei quali siano stati eletti fino al termine del loro mandato, non sono in alcun modo presenti nella risposta resa dal CNAPPC prot. 807 del 10.08.2020.</p>	21/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		mentre il legale del Consiglio di Disciplina riterrebbe che sussistono tali incompatibilità solo nei casi previsti dalle norme di legge (art. 78 D.Lgs 267/2000 e art. 5 DL 78/2010), come specificato nella stessa risposta resa dal CNAPPC.		
703	Ordinamento	<p>si segnala che, a seguito del collocamento in quiescenza dell'addetta di segreteria e della definizione della pianta organica deliberata e inviata al CNAPPC, ha posto in essere le procedure concorsuali di reclutamento.</p> <p>Si segnala che il bando è stato pubblicato nella relativa sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale e che nell'imminenza dello svolgimento della prima prova - da svolgersi l'11/12 p.v. in via telematica, come stabilito dalla normativa di carattere emergenziale in corso - è giunta all'Ordine una richiesta di pubblicare il bando anche sulla GURI.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, è sottoposto per i propri dipendenti alle regole del pubblico impiego (D.Lgs 165/2001 e normativa collegata).</p> <p>Ciò premesso , si osserva che in base a costante giurisprudenza amministrativa, "l'obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, comma terzo, della Costituzione.</p> <p>Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità - dall'art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801 e sez. V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 227).</p> <p>La stessa normativa emergenziale sui concorsi pubblici (art. 247 comma 4 DL 34/2020 e s.m.i.) non esonera l'obbligo della pubblicazione del bando sulla G.U.R.I</p> <p>Ne deriva che, a fronte del rilievo mosso di pubblicare il bando anche sulla GURI, appare necessario che la procedura venga sospesa e vengano riaperti i termini per la partecipazione, previa preventiva pubblicazione del bando sulla GURI serie concorsi per estratto.</p>	11/12/2020
704	Ordinamento	si chiede una interpretazione relativamente al collaudo statico. L'art. 67 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevede che "Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione-direzione-esecuzione dell'opera."; la Legge Regionale Friuli	<p>Con riferimento al quesito posto va preliminarmente osservato che la LR 14/2002 prevede, diversamente dall'art 67 del DPR 380/2001 l'iscrizione ininterrotta di dieci anni per lo svolgimento del collaudo statico.</p> <p>Dal momento in cui una Legge dello Stato si limita a prevedere, per il collaudo statico, il requisito dell'iscrizione all'Albo "per almeno dieci anni", appare logico e ragionevole ritenere che la normativa</p>	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14 al punto 4 prevede invece : ".....liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o di soggetti privati che risultino iscritti ininterrottamente da almeno 10 anni nei rispettivi albi professionali".</p> <p>In conseguenza di quanto sopra si chiede se il periodo di iscrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deve essere continuativo; 2) se è stato maturato e subentri una cancellazione, nel caso di reinscrizione i termini ripartono da zero o deve tenersi conto del periodo precedentemente maturato; 3) Se detti criteri valgono anche per un Pubblico dipendente nel caso di collaudi eseguiti per conto dello Stato; 4) se per collaudi dello Stato si intendono anche quelli fatti per conto di Regioni, Province ed Enti Locali. 	<p>regionale, nella parte in cui si prevede l'iscrizione ininterrotta per dieci anni, confligge e contrasta con norme statali e di rango primario.</p> <p>Stante la rappresentata condizione di conflittualità tra la normativa nazionale e quella regionale, quest'ultima, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare nella specie un eccesso di delega da parte della Regione Friuli Venezia Giulia rispetto alle prescrizioni della normativa nazionale.</p> <p>Rimane difatti insoluto l'aspetto per cui un professionista, in base alla normativa nazionale, può eseguire un collaudo statico in base al requisito di iscrizione all'albo per almeno dieci anni.</p> <p>Quanto all'aspetto del dipendente pubblico, si osserva, in base ad una interpretazione letterale, che entrambi le disposizioni di legge citate, sia nazionale che regionale, prevedono, per il collaudatore, il solo requisito di iscrizione all'Albo, e non viene prevista per i dipendenti pubblici alcuna specifica deroga, come ad esempio accade per il collaudo tecnico-amministrativo in tema di appalti pubblici.</p>	
705	Ordinamento	<p>si chiede:</p> <p>Quesito n. 1 nella casistica seguente, è permesso l'uso del titolo professionale di "architetto"?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laureato abilitato non iscritto all'albo; - Laureato abilitato non iscritto all'albo pubblico dipendente. <p>Inoltre, un pubblico dipendente laureato, abilitato, ma non iscritto all'albo può firmare documenti, elaborati e ogni altro atto e documento e, nel caso affermativo, cosa può firmare?</p> <p>Quesito n. 2 Nel caso di STP e nel caso di società di ingegneria chi può firmare documenti, elaborati ed ogni altro atto o documento?</p>	<p>Con riferimento al quesito 1, si rinvia, allo stato, alla risposta già fornita all'Ordine richiedente in data 13.10.2015, prot. 003731, a fronte dell'identico tenore della tematica.</p> <p>Con riferimento al quesito 2, in caso di STP l'incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale, ex art. 4 comma 1 lett b) DM 34/2013. Per le società di ingegneria, invece, non è prevista una previsione analoga, essendo esse regolamentate solo dall'art. 46 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016; appare tuttavia logico e ragionevole ritenere che gli elaborati progettuali debbano essere sottoscritti da professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale.</p>	27/04/2017
706	Ordinamento	<p>si chiede, essendo intenzione dell'Ordine ristampare l'Albo degli iscritti in versione cartacea, se nell'elenco devono essere inseriti</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, va preliminarmente evidenziato che l'iscritto sospeso (presuntamente per morosità, aspetto non chiarito nel quesito) non svolge, in concreto, attività</p>	13/04/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione.</p>	<p>professionale di alcun tipo nè potrà trasferirsi presso altro Ordine ex art. 24 RD 2537/1925, in difetto del requisito che consente l'esercizio della professione, ed è escluso dal diritto dell'elettorato attivo, non essendogli inviato l'avviso di convocazione (art. 3 comma 2 DPR 169/2005).</p> <p>Ciò premesso si osserva che l'art. 23 del RD 2537/1925 prevede le modalità relative alla stampa dell'albo professionale e le prescrizioni relative alla sua diffusione, senza specificare altro; l'art. 3 del medesimo RD prevede poi che l'albo debba contenere i professionisti "iscritti".</p> <p>A sua volta, l'art. 3 del DPR 137/2012 prevede espressamente al comma 1 che "Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti".</p> <p>Tale comma va letto congiuntamente al comma successivo dell'art. 3 medesimo, ove si prevede che "l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale".</p> <p>La possibilità di modifica, in tempo reale, dei dati presenti sull'Albo Unico Nazionale in modalità telematica consente, pertanto, di eliminare l'indicazione della sospensione dall'Albo non appena essa venga meno; diversamente, andare ad inserire su un albo in formato cartaceo anche i professionisti sospesi non consentirebbe di rettificare rapidamente tale posizione nel momento in cui la sospensione venga meno, se non mediante un aggiornamento all'albo cartaceo.</p> <p>Ne deriva che, anche a seguito della introduzione dell'art. 3 del DPR 137/2012, a fronte della vigenza dell'Albo Unico Nazionale, nell'albo cartaceo dovranno essere inseriti i professionisti iscritti all'Albo, indicando i professionisti sospesi, dal momento in cui costoro, a fronte del regime di sospensione, sono inibiti dall'esercizio dell'attività professionale.</p>	
707	Ordinamento	si chiede, per uno studio costituito da 3 architetti	Con riferimento al quesito posto, si segnala, preliminarmente, che	31/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>associati, con partita IVA unica e con sede legale in Italia e che svolge la propria attività professionale esclusivamente all'estero, in paesi UE e extra-UE e si ricorre a polizze assicurative secondo la legislazione del luogo - se si è obbligati alla RC professionale in Italia, considerato che la fase progettuale avviene totalmente in Italia</p> <p>- se hanno l'obbligo della Rc professionale architetti iscritti all'ordine con posizione IVA autonoma, ove alcuni di questi professionisti non svolgono alcuna attività in Italia.</p>	<p>non è dato comprendere le modalità associative degli architetti richiedenti, e si presume sia una associazione professionale costituita antecedentemente alla riforma intervenuta con le STP, come si evince dal sito internet dello studio.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che, per come prospettato, gli architetti sono tutti iscritti all'Albo in Italia, e non all'estero, e la sede legale è in Italia; ne deriva che, ai sensi dell'art. 1 e 5 del DPR 137/2012, nel prevedere l'obbligo assicurativo per il professionista, esso viene considerato l'esercente la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione all'Ordine; ne deriva che, per come prospettato, permane l'obbligo alla RC professionale in Italia.</p> <p>Quanto alla questione legata agli architetti che collaborano con lo studio, e di cui non è chiarito nel quesito la tipologia di rapporto professionale con essi instaurato, si rinvia alla circolare CNAPPC n. 56, prot. 528 del 26.4.2012, che si allega.</p>	
708	Ordinamento	<p>si chiede se sia nella facoltà dell'Ordine predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile: "Architetta".</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che non esistono, ad oggi, disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro, né questo risulta essere obbligatorio, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani; l'utilizzo del timbro professionale rientra tra gli usi e consuetudini di cui agli artt. 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con r.d. 16.3.1942, n. 262), trattandosi di una ripetizione uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.</p> <p>Le determinazioni per il rilascio e l'utilizzo del timbro, a fini informativi ed identificativi e nei rapporti con i terzi e la clientela, e comunque nel rispetto dei criteri di verità e di una corretta informazione verso l'esterno, rimangono quindi discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò, corre comunque l'obbligo di osservare che le professioni intellettuali utilizzano un genere "neutro", facendo riferimento alla professione in se e non al genere. La professione di architetto, di ingegnere, di avvocato, di medico, a titolo esemplificativo, non prevedono nelle vigenti disposizioni un nome declinato al femminile perchè derivano da parole latine neutre. La stessa Enciclopedia Treccani, nell'esaminare l'etimologia del nome architetto, individua lo scopo di tale professione, ovvero quella</p>	21/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>originaria di costruttore, ma senza declinarne il genere.</p> <p>Dal momento in cui le vigenti disposizioni di legge (DPR 328/2001 per gli architetti) non prevedono comunque nulla sulla possibilità di declinare un titolo professionale anche al femminile, si ritiene opportuno che tale percorso dovrebbe essere seguito analogamente da tutte le professioni intellettuali, oltre che dalle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013, e dovrebbe pertanto esservi una modifica normativa che impatti su tutte tali professioni.</p> <p>Rimane comunque ferma ogni valutazione e decisione dell'Ordine sulla possibilità o meno di predisporre un timbro che riporti il titolo professionale declinato al femminile, stante la sopracitata competenza esclusiva dell'Ordine sulle modalità per il rilascio e l'utilizzo del timbro.</p>	
709	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se la sentenza dichiarativa di fallimento individuale nei confronti del professionista già iscritto sia ostativo alla permanenza dello stesso nel relativo albo di appartenenza, ovvero ne comporti la cancellazione ex officio.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l'art. 20 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 prevede la cancellazione d'ufficio dall'albo professionale in caso di perdita "del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata". Il fallito, nella disciplina precedente, veniva iscritto nel pubblico registro dei falliti, di cui all'articolo 50 del R.D. 16/3/1942 n. 267; questa previsione è stata ora abrogata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, di riforma della previgente disciplina.</p> <p>L'art. 152 della stessa legge di riforma ha inoltre soppresso quelle disposizioni (art. 2, comma 1, lett. a), DPR 20/3/1967 n. 223 e art. 3, comma 1, lettera e), l. 8/8/1991 n. 264) che ricollegavano alla dichiarazione di fallimento la perdita dell'elettorato attivo e dell'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto.</p> <p>Come evidenziato nella stessa richiesta di parere, in base a quanto chiarito nel parere del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2006, "è venuta meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti".</p> <p>In assenza di altre disposizioni di legge, si ritiene condivisibile, allo stato, l'orientamento già reso dal Ministero della Giustizia.</p>	12/06/2020
710	Ordinamento	si chiede se i professionisti iscritti all'Albo hanno l'obbligo di dotarsi di POS	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'obbligo per tutti i professionisti di dotarsi di POS è e rimane una	05/05/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>ingiustificabile vessazione, dal momento in cui vengono in concreto soddisfatte le finalità di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale semplicemente nel momento in cui vengono specificate, nel contratto col cliente, modalità certe e tracciabili di pagamento.</p> <p>Il Consiglio Nazionale coltiverà ogni iniziativa necessaria ed opportuna, sensibilizzando tutte le professioni, tecniche e non, al fine di attivare una o più azioni tese a evidenziare la vera finalità dell'obbligo, non certamente quella della garanzia della tracciabilità dei pagamenti, ma un sicuro introito per le banche e per aziende di produzione e affitto delle apparecchiature POS.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che in base alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2015), il comma 900 estende l'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.</p> <p>Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.</p> <p>Inoltre si prevede, con la medesima norma, che con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>A seguito di tale norma, ad oggi non sono ancora stati pubblicati i DM attuativi che dovrebbero contenere le sanzioni specifiche e, finché essi non verranno pubblicati, l'obbligo del POS non è, allo stato, sanzionabile.</p>	
711	Ordinamento	<p>si chiede di chiarire la definizione di "progetto per l'ottenimento della concessione edilizia " ai fini del chiarimento che lo stesso non sia da considerarsi esecutivo e finalizzato alla costruzione dell'opera.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che i documenti minimi per l'ottenimento di una concessione edilizia variano in ogni Regione o Comune.</p> <p>Ad esempio, il Comune di Varese, come si evince all'indirizzo web http://www2.comune.varese.it/ prevede una specifica elencazione di documenti nel caso di permessi per costruire, a cui si rinvia, individuando in particolare planimetrie dello stato di fatto in scala, rilievi plano-altimetrici, computo metrico estimativo, planimetria di progetto in scala e planimetria delle sovrapposizioni fra stato di</p>	20/07/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>fatto e progetto in scala.</p> <p>Ciò premesso, appare comunque possibile osservare, in via generale ed astratta, che un progetto per l'ottenimento della concessione edilizia debbano avere i requisiti di un progetto definitivo dell'opera, dal momento in cui devono essere corredati dalle dimostrazioni relative all'osservanza della normativa urbanistica contenuta nei PRG e nei piani particolareggiati la quale regola l'occupazione e l'uso del suolo, dei regolamenti edilizi e d'igiene comunali che regolamentano le esigenze tipologiche, morfologiche e igieniche, comprese quelle relative alla eliminazione delle barriere architettoniche, delle eventuali leggi regionali specifiche, oltre alla verifica e il benessere relativi alle specifiche normative riguardanti, ad esempio, la salvaguardia dei beni ambientali e artistici e la prevenzione degli incendi.</p>	
712	Ordinamento	si chiede un parere sulla possibilità di pubblicare i propri progetti anche senza espressa autorizzazione da parte della committenza.	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva la riconduzione delle attività professionali ai principi individuati nella normativa sul diritto d'autore, per la natura progettuale delle opere realizzate.</p> <p>Il Committente, cui è destinata l'opera progettuale, acquisisce - in assenza di ogni diversa convenzione contrattuale - i risultati dell'opera e i conseguenti diritti di pubblicazione della stessa.</p> <p>Non può tuttavia essere violato il diritto del professionista alla paternità dell'opera, ovvero il diritto dell'autore di essere riconosciuto quale autore dell'opera.</p> <p>In assenza di previsione contrattuale e di autorizzazione della committenza, il professionista potrebbe comunque fotografare e pubblicizzare il progetto e/o le immagini relative sia agli spazi esterni che a quelli interni progettati dal professionista, rivendicandone la paternità.</p> <p>Non è tuttavia da escludersi che, in assenza di previsione contrattuale, la committenza potrebbe compiere azioni finalizzate ad inibire la pubblicizzazione del progetto e delle immagini.</p> <p>Sarebbe quindi preferibile, in assenza di previsione contrattuale, rendere perlomeno edotta la committenza che il professionista, quale autore dell'opera progettata, fotograferà e pubblicizzerà il progetto e le opere da lui realizzate.</p>	07/11/2016
713	Ordinamento	si chiede se gli Ordini sono tenuto ad aderire al Portale delle Adesioni - PagoPa.	<p>Con riferimento al quesito posto, si fa presente che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica dello scorso 14 luglio, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli</p>	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa.</p> <p>Rinviando alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza).</p> <p>Non si ravvisano, allo stato, motivi per aderire alla richiesta, dal momento in cui il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, e l'aderire da parte Vostra potrebbe contraddire lo scopo e la finalità della richiesta predetta.</p>	
714	Ordinamento	si chiedono i riferimenti normativi e/o modello di come deve essere predisposta una "Pianta organica" di un Ordine Professionale.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che con il DPR 25 luglio 1997, n. 404 (Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali) vengono individuate le modalità di determinazione e approvazione delle piante organiche degli Ordini.</p> <p>Oltre a ciò, per una disamina completa delle disposizioni applicabili, si rinvia al "Regolamento Organico tipo del personale dipendente dagli Ordini, Collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali e delle casse conguaglio prezzi", comunicato a tutti gli Ordini con circolare 10.7.1989 n. 21338, che si allega assieme al regolamento tipo, considerando che quanto ivi contenuto è stato poi superato dal DPR 8 maggio 1987, n. 267 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici), dai CCNL sugli Enti Pubblici non economici (dal 1994 al 2005) e dal testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs 165/2001.</p>	15/06/2017
715	Ordinamento	si chiede parere sul tema di incompatibilità tra la professione di architetto e quella di mediatore creditizio.	<p>In merito al quesito posto l'art. 16 comma 5 della L. 7 marzo 1996, n. 108 prevede che "l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali", rimanendo ferma ogni autonoma verifica di natura fiscale sulla possibilità di esercitare più attività commerciali contemporaneamente.</p> <p>A fronte di quanto sopra, occorrerà comunque valutare, anche da parte dell'iscritto, la possibilità di conflitti di interessi e di specifici</p>	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di mediatore creditizio, aspetti che rimangono comunque nelle esclusive competenze del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine per eventuali valutazioni deontologiche, da esaminare e verificare da quest'ultimo in piena autonomia ed indipendenza.</p>	
716	Ordinamento	<p>si chiede, in considerazione della scadenza del prossimo 24/05/2018 per adeguarsi al Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy, se il CNAPPC ha predisposto linee guida in merito.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si informa che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018 ha previsto, ai commi da 1020 a 1025 dell'art.1, che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, in particolare predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati e definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.</p> <p>Oltre a ciò, si rammenta che la Legge di delegazione europea 2016/2017 del 25 ottobre 2017, n. 163, all'articolo 13, delega al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento europeo.</p> <p>Ne deriva che, a fronte di tali previsioni normative, occorrerà verificare contenuti e tenore dei provvedimenti che ne deriveranno, per verificare gli adempimenti corretti in tema di protezione dei dati personali.</p>	09/04/2018
717	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alla Circolare CNAPPC 51/2018 e relativa al Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, quali sono le direttive da trasmettere agli iscritti, se oltre al facsimile di lettere, loro sono soggetti alla nomina del responsabile trattamento, compilazione registro attività e predisposizione regolamento.</p>	<p>Con riferimento alla circolare 51/2018 e relativi allegati, si aggiunge che i facsimili di informativa inviati, per studio singolo ed associato, prevedono, a fronte della lettura dell'informativa, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel proprio studio da parte di ogni professionista dovranno essere messe in atto misure tecniche ed organizzative all'interno dello studio adeguate per garantire un livello di sicurezza con sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus e firewall), sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, e sistemi informatici per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; - è necessario l'adempimento di obblighi contabili, fiscali e previdenziali, a seguito di fatture emesse, e tali dati verranno necessariamente trasmessi per tali finalità ai soggetti deputati a 	01/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>svolgere le conseguenti attività, nonché a soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.);</p> <p>- i dati personali sono soggetti ad un obbligo di conservazione, con le cautele sopra elencate, per il periodo temporale legato allo svolgimento dell'incarico professionale nonché agli obblighi di legge (contabili, fiscali e previdenziali) connessi all'espletamento dell'incarico.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che l'obbligo del registro delle attività di trattamento, che elenca le informazioni sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati dal titolare del trattamento, non vige per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti.</p> <p>Va altresì aggiunto, per chiarezza, che il professionista effettuerà un trattamento dei dati personali anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione o di lavoro (ad esempio con una segretaria, un collaboratore, il tecnico del computer, ecc) della gestione del libro paga e la gestione amministrativa del personale, e dovrà attenersi anche in questo caso ad una corretta gestione dei dati personali acquisiti in tali contesti.</p> <p>I ruoli previsti dal Regolamento UE 2016/679 sono i seguenti:</p> <p>- Ai sensi dell'art 4 comma. 7 del Regolamento UE 2016/679, il professionista sarà titolare del trattamento di tutte le informazioni che vengono allo stesso fornite dai clienti.</p> <p>- Ai sensi dell'art. 4, par. 8 il responsabile del trattamento è invece la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". In pratica, è la persona che tratta dati personali per conto dello studio, ed è da considerarsi solo "esterno" allo studio. I soggetti a cui lo studio comunica i dati personali trattati sono considerati responsabili del trattamento (es.: commercialista, consulente del lavoro, consulente, fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.).</p> <p>- Il responsabile della protezione dei dati vi sarà poi ogniqualvolta il trattamento sia effettuato da un'autorità, un organismo ovvero un ente pubblico, le attività principali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e se le loro attività principali (core business) li portano a trattare (su larga scala)</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>categorie specifiche di dati, noti come dati "sensibili". Tale figura, pertanto, sarà prevista solo nei casi così elencati.</p> <p>Infine, si precisa il regolamento inviato con la circolare 51/2018 è stato predisposto solo per utilizzo da parte degli Ordini territoriali.</p>	
718	Ordinamento	<p>si chiede se, con riferimento al Regolamento di Consiglio dell'Ordine, allegato al quesito, se l'introduzione del principio di rotazione delle cariche elettive istituzionali possa essere oggetto di semplice delibera consiliare, senza modifica del regolamento di Consiglio, o questa introduzione debba necessariamente essere oggetto di apposita modifica di regolamento secondo le modalità di cui all'art. 1 dello stesso, visto che il Decreto Legge 8.7.2005 n. 169 che regola il sistema elettorale e il Regio Decreto n. 2537/1925 non fanno riferimento a rotazioni di cariche istituzionali.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art. 2 del DLL 382/1944, tuttora vigente, prevede che "Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere"; del pari l'art. 4 del DPR 169/2005 si limita a specificare che "Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti un Presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile".</p> <p>Il regolamento di Consiglio, inviato congiuntamente al quesito, che non prevede nulla relativamente alla rotazione delle cariche, mentre specifica all'art. 1 comma 2 che la modificazione del regolamento predetto "dev'essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri".</p> <p>Ne deriva che, in assenza di una espressa previsione normativa, l'aspetto di voler regolamentare la rotazione delle cariche potrà eventualmente essere inserita all'interno del regolamento di Consiglio, previa verifica di compatibilità con le disposizioni citate, e con le modalità descritte al citato art. 1 comma 2.</p> <p>Si segnala, con l'occasione, l'opportunità di adeguare alcuni articoli del Regolamento predetto, aggiornato al 2002, a fronte delle modifiche normative intervenute (in particolare in base a quanto previsto dall'art. 9 DL 1/2012 e dal DPR 137/2012).</p>	17/05/2019
719	Ordinamento	<p>si pongono alcuni quesiti relativi ad avvicendamento nelle cariche consiliari</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato da Codesto Ordine, assume carattere preliminare il dato oggettivo che vi è stata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte di un gruppo di maggioranza e vi sia stata, al contempo, la dimissione del Tesoriere e del Segretario.</p> <p>Tale atto di sfiducia fa, in concreto, venir meno il ruolo della Presidenza conferita con l'elezione, essendo in concreto un voto palese della maggioranza dei Consiglieri dell'Ordine nei confronti della carica.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 del DLL 382/1944 e dell'art. 39 del RD 2537/1925, siano individuate le cariche temporanee di Presidente e di Segretario facenti funzione.</p> <p>A fronte di quanto sopra, ne deriva che</p> <p>a- il verbale dove è stata presa atto della sfiducia verrà sottoscritto</p>	20/12/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dal segretario pro tempore;</p> <p>b- il segretario pro tempore dovrà verificare i contenuti del verbale e inviarlo ai consiglieri;</p> <p>c- per il Consigliere Tesoriere si è dimesso sia dalla carica che dall'incarico di Consigliere (aspetto non chiarito nel quesito) il Presidente pro tempore dovrà indire una seduta di Consiglio (indifferentemente ordinario o straordinario) per la surroga del consigliere dimissionario e, a seguito della surroga, procedere con l'elezione delle nuove cariche;</p> <p>d- valuterà il Presidente f.f. se utilizzare anche la seduta di Consiglio già scadenzata per gli adempimenti di fine anno e per l'approvazione del consuntivo 2018 e preventivo 2019, per la surroga del Consigliere (se dimissionario anche Da Consigliere e non solo dalla carica di tesoriere), mediante integrazione all'o.d.g. ;</p> <p>e- valuterà il Presidente f.f. se la surroga di cui sopra debba avvenire nella stessa serata di consiglio ordinario oppure prenderne atto e convocarlo al successivo consiglio;</p> <p>f- per nominare un nuovo direttivo appare logico e ragionevole ritenere che debbano esserci tutti e 15 i consiglieri;</p> <p>g- valuterà il Presidente f.f. se conferire delle deleghe all'ex Presidente, che le vorrebbe per chiudere l'anno fiscale 2018;</p> <p>h- valuterà il Presidente f.f. se convocare un'Assemblea per comunicare agli iscritti la mozione di sfiducia avvenuta nei confronti del Presidente sfiduciato.</p>	
720	Ordinamento	si chiede se, quale Ente Pubblico non economico, sono soggetti al sistema PagoPA. A tal fine allega una precedente risposta del CNAPPC sulla materia, prot. 286 dell'8.2.2017.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che ad oggi non sussistono ragioni dal discostarsi da quanto rappresentato all'Ordine con la precedente comunicazione prot. 286 dell'8.2.2017, fermo restando che, rimanendo ancora ad oggi il Consiglio Nazionale in attesa di riscontro da parte della Funzione Pubblica, rimane comunque ferma e salva ogni diversa valutazione da parte dell'Ordine se aderire o meno al sistema PagoPa.	18/02/2019
721	Ordinamento	si chiede se nei confronti della giurisprudenza italiana e comunitaria è possibile per gli Ordini fare accordi ex art. 15 Legge 241/1990 con le Università per affidamenti-/convenzioni lega-te allo svolgimento di attività di ricerca.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che per accordi ex art. 15 Legge 241/1990 con le Università per affidamenti-/convenzioni lega-te allo svolgimento di attività di ricerca la giurisprudenza si è ripetutamente espressa vietando tale possibilità.</p> <p>La Corte di giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, in causa C-159/11, ha posto un rigoroso limite alla possibilità di derogare ai</p>	01/08/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>principi della libera concorrenza e della par condicio, affermando che il diritto dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni senza lo svolgimento di una previa gara, allorquando l'oggetto del contratto non corrisponda allo svolgimento di un servizio pubblico comune alle Amministrazioni stesse e crei una posizione privilegiata ad un contraente, quale operatore economico.</p> <p>Con tale sentenza del 19 dicembre 2012, in particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche le Università pubbliche, in linea di principio, possono partecipare ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (punto 27); - le attività "di ricerca scientifica" ricadono, per la loro natura effettiva, tra i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, direttiva 2004/18, oppure nell'ambito dei servizi d'ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato (punto 28); - un contratto non può essere escluso dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenzionato, nemmeno nelle ipotesi, eccezionali, in cui gli appalti conclusi da enti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici (sentenza Teckal, causa C-107/98) (punti 32 e 33). <p>Con l'ordinanza della Corte di Giustizia C-352/12 del 20 giugno 2013, relativa al sisma del 6 aprile 2009 dell'Aquila, al decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010 sul piano di ricostruzione, ed alle convenzioni stipulate a tal fine tra Comuni e Università, è stato sancito che la normativa comunitaria in tema di appalti osta alla stipula, senza previa gara, di un contratto mediante il quale Comuni e Università istituiscono fra loro una cooperazione finalizzata all'espletamento di appalti pubblici.</p> <p>Secondo la Corte di Giustizia, tale contratto non ha il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non è retto esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, e non può porre un prestatore privato in una</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.</p> <p>Nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 3849 del 15 luglio 2013 è stato inoltre sancito che gli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990 possono dare luogo ad un accordo sottratto alle norme sull'evidenza pubblica se finalizzato «a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune»; il Consiglio di Stato ha attribuito carattere decisivo al fatto che con la stipula della convenzione il dipartimento universitario affidatario aveva agito nella propria veste di operatore economico, e cioè di offerente un'attività suscettibile di procurare un corrispettivo pecuniario, a fronte dell'incameramento da parte dell'ente pubblico affidante di un'utilitas economicamente valutabile, nell'ambito quindi di un rapporto giuridico di carattere patrimoniale regolato mediante lo strumento del contratto di diritto comune ex art. 1321 e ss. cod. civ.</p> <p>Nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 23 giugno 2014, n. 3130, si è statuita l'illegittimità di una selezione indetta da un Comune per l'affidamento dell'incarico di studio e consulenza tecnico scientifica per la redazione dello strumento urbanistico generale riservata ad università.</p> <p>Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1193 del 9 marzo 2015 è stato infine ribadito che le attività di consulenza alla redazione del Documento Programmatico Preliminare al PUG affidato ad una Università sono servizi attinenti all'architettura all'urbanistica e alla paesaggistica e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, elencati al punto 12 dell'allegato II A al codice dei contratti pubblici e sono soggette alla normativa sugli appalti pubblici ed è stato ribadito l'orientamento comunitario sulla illegittimità degli accordi di collaborazione stipulati tra Amministrazioni ed Università per affidare, senza gara, incarichi per servizi di ingegneria.</p> <p>Ne deriva che, a fronte del chiaro ed univoco tenore della giurisprudenza sopraelencata, non appare possibile per gli Ordini fare accordi ex art. 15 Legge 241/1990 con le Università per affidamenti-/convenzioni lega-te allo svolgimento di attività di ricerca.</p>	
722	Ordinamento	si chiede, visto il periodo di emergenza, se ci saranno proroghe circa la scadenza del 30/04/2020 per la presentazione dei Bilanci agli Iscritti.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il comma 1 lett a) dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Differimento di termini amministrativo contabili", proroga	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			al 30 giugno 2020 il termine, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società e destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, tra cui vi rientrano gli Ordini professionali.	
723	Ordinamento	<p>si chiedono chiarimenti in merito al rinnovo delle quote di iscrizione. Si segnala che l'Ordine ha come quota annuale per ogni iscritto 200,00 €, con scadenza il 6 Marzo 2020, e che sono previste more sul sul ritardo pagamento dal 7 marzo al 30 giugno 2020, nonché un importo maggiorato di mora dal 1 luglio al 30 settembre.</p> <p>Si chiede:</p> <p>1) se il CNAPPC ha previsto delle agevolazioni per gli iscritti in tale periodo, ovvero sospensione dei termini di pagamento, possibilità di riduzione della quota nel 2021 anche in riferimento ad una eventuale riduzione che l'Ordine provinciale dovrà versare a quello Nazionale.</p> <p>2) se sia possibile per il 2020 da parte dell'Ordine Provinciale non far procedere, da parte degli iscritti, al versamento delle more e come comportarsi nel caso, nei confronti di chi avesse già versato tale mora.</p>	<p>Con riferimento al primo quesito, occorre chiarire che il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone di una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine, e una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.</p> <p>Per la propria quota, il Consiglio Nazionale ha già comunicato, con la circolare 28 del 18.3.2020, la riduzione dal 60 al 50 per cento della percentuale del primo acconto della quota degli iscritti dovuta dagli Ordini al CNAPPC e rinvio del pagamento medesimo al 30 giugno 2020, specificando che la data di scadenza della seconda rata, pari al 40% rimane confermata al 31 ottobre 2020, mentre il saldo, pari al 10% verrà corrisposto al 31 gennaio 2021.</p> <p>Per la quota di competenza dell'Ordine, rimane nella discrezionalità dell'Ordine stabilirne l'ammontare, e ciò anche relativamente alla sospensione di termini di pagamento o alla possibilità di riduzione della quota, fermo restando che il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo, in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo, essendo necessario per la sostenibilità dell'Ordine.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si segnala che in base all'art. 37, punto 4, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 spetta al Consiglio provinciale determinare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine, nonché le modalità del pagamento del contributo; l'art. 5 punto 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 prevede altresì che l'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento".</p> <p>Nelle norme soprariportate non sono espressamente previste maggiorazioni od incrementi di quota rispetto al periodo di</p>	03/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>pagamento, né importi di mora successivi alla scadenza di pagamento; pertanto, la possibilità di chiedere maggiorazioni o aumenti rimane solo legata ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine, e rientra nella sua piena autonomia e indipendenza.</p> <p>Ne deriva che rimane nella competenza esclusiva e discrezionale dell'Ordine valutare sia di interrompere la richiesta di interessi moratori sulla somma di iscrizione all'Albo, pur rimanendo fermo l'obbligo di pagamento annuale, sia eventuali agevolazioni nei confronti di chi avesse già versato l'importo moratorio.</p>	
724	Ordinamento	<p>si chiede se, valutata la situazione in essere e visto difficile il termine del 30/06 per eventuali assemblee in sede, sia fattibile ed in quali termini un'eventuale assemblea dei bilanci in via telematica con GoToWebinar.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che in data 7 maggio 2020 è stato posto specifico interpello al riguardo al Ministero della Giustizia, al fine di avere indicazioni certe ed univoche, che, all'esito, saranno comunicate agli Ordini.</p>	20/05/2020
725	Ordinamento	<p>si segnala, in questo periodo di difficoltà di spostamenti dovuti al Covid 19, che alcuni architetti che risiedono in paesi esteri, chiedono di poter essere iscritti al nostro Ordine italiano, avendo il domicilio in Italia, inviando la documentazione per l'iscrizione via e-mail.</p> <p>Si chiede se possono essere iscritti comunque accettando, inizialmente la documentazione via e-mail e facendo poi presentare all'iscritto, una volta arrivato in Italia i documenti in originale presso la segreteria, e se è necessario verificare l'identità del collega che chiede l'iscrizione, utilizzando la piattaforma zoom o gotomeeting attraverso una breve registrazione audio e video con i propri dati.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, preliminarmente coèrre l'obbligo di osservare che in tema di iscrizione, trasferimento a cancellazione dall'Albo sussiste competenza esclusiva dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, in qualità di giudice di prima istanza su iscrizioni, trasferimenti o cancellazioni, non può preventivamente pronunciarsi, al fine di non violare gli aspetti legati a terzietà e indipendenza di giudizio.</p> <p>Ciò premesso, si invita l'Ordine ad esaminare il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede all'Art. 263 che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni (e quindi anche gli Ordini) adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18/2020 alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici, ed a tal fine organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.</p> <p>Si invita altresì l'Ordine ad esaminare il DPCM 17 maggio 2020, che prevede all'Allegato 17 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive) indicazioni specifiche per gli uffici aperti al pubblico.</p> <p>Si segnala, infine, che la vigente normativa emergenziale sul Covid</p>	12/06/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			19 non prevede indicazioni specifiche in merito alle modalità di iscrizioni all'Albo, non individuando deroghe alle modalità ordinarie di iscrizione all'albo.	
726	Ordinamento	si segnala che un ingegnere iscritto all'Ordine si è laureato e ha superato l'esame di stato di architetto, e chiede di essere iscritto all'Ordine Architetti rimanendo iscritto all'Ordine Ingegneri. Si chiede se sia possibile iscriverlo contemporaneamente a due Ordini (architetti ed ingegneri), e qual è la normativa che regola questo doppia iscrizione.	<p>Con riferimento al quesito posto, le vigenti disposizioni di legge (RD 2537/1925) non pongono specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'ordine degli Ingegneri e degli Architetti.</p> <p>Occorrerà tuttavia evitare, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale, che deve ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza, specificando sempre ed in ogni caso, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Il professionista è difatti tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata, che lo metterebbe al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva di ciascun Consiglio di Disciplina presso l'Ordine.</p> <p>Stante la doppia iscrizione all'Albo, il professionista dovrà sottostare anche alle disposizioni deontologiche previste per sia per Architetti che per gli Ingegneri e, di conseguenza, adempiere agli obblighi formativi da essi previsti, in base al regolamento del CNAPPC, sostanzialmente diverso da quello del CNI ed, ad oggi, non ancora soggetto a regole comuni di riconoscimento reciproco per i cfp.</p>	22/10/2020
727	Ordinamento	<p>si segnala che un ragazzo ha conseguito la laurea in architettura classe L17 e sta frequentando la specialistica in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale LM48.</p> <p>Nello specifico a termine della laurea specialistica questo ragazzo farebbe l'esame di stato con l'intenzione di conseguire il titolo abilitativo per progettazione architettonica ed urbanistica-territoriale.</p> <p>Ci si chiede quindi se sia sufficiente effettuare l'esame di stato a fine della magistrale per poter firmare come architetto e pianificatore o se sia indispensabile procedere in altro modo, ad esempio con un doppio esame di stato per architetto e per pianificatore.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre precisare che la classe di laurea L 17 scienze dell'architettura da titolo, previo superamento dell'esame di stato, all'iscrizione all'Albo Sezione B, settore architettura, mentre la classe di laurea LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, da titolo, previo superamento dell'esame di stato, all'iscrizione all'Albo Sezione A, settore pianificazione territoriale.</p> <p>Non appare quindi possibile, con un solo esame di stato a seguito del conferimento della laurea LM 48, firmare come architetto sezione B e pianificatore sezione A.</p> <p>Occorre evidenziare che è possibile il mantenimento di entrambe le iscrizioni, come espresso dal parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009, allegato alla circolare CNAPPC 54 del 2009, ove è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo.</p>	21/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Il dubbio riguarda il fatto che alcuni colleghi della specialistica non hanno conseguito in precedenza la classe di laurea L17 o lauree attinenti ai corsi di architettura, ma ad esempio lauree in geografia od altro, e quindi parrebbe strano che con il solo titolo della magistrale LM48 e con il conseguente esame di stato gli stessi possano firmare come architetti o pianificatori.		
728	Ordinamento	si chiede se il Bilancio preventivo, oltre ad essere approvato dal Consiglio entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, debba essere approvato anche dall'Assemblea degli Iscritti entro lo stesso anno, dal momento in cui fino ad oggi lo scrivente Ordine ha sempre svolto un'unica Assemblea con approvazione bilancio preventivo e consuntivo (anno precedente).	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, ai sensi dell'art. 27 del RD 2537/1925 si prevede che le adunanze ordinarie, formate dall'assemblea degli iscritti, "provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo".</p> <p>Ne deriva che, in base a tale disposizione, il bilancio preventivo debba essere approvato dall'assemblea degli iscritti.</p> <p>Va inoltre rilevato che, anche ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 97/2003, i bilanci preventivo e consuntivo vanno approvati in due distinte assemblee, e nei tempi richiamati dalla predetta disposizione.</p> <p>Al riguardo corre l'obbligo di segnalare che lo scrivente Consiglio Nazionale, con la circolare 57/2019, ha inviato i facsimili di regolamento di amministrazione e contabilità ad uso degli Ordini, la cui adozione tutela comunque l'Ordine dal rispetto di procedure e modalità in ordine alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, con un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa</p>	30/10/2020
729	Ordinamento	si chiede se vi è l'obbligo da parte dell'architetto professionista di far firmare al cliente, al momento dell'incarico, oltre che il consenso per la "Tutela della Privacy", anche una dichiarazione "Modulo per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela" (obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio)".	<p>Con riferimento al quesito posto, in base al D.Lgs 231/2007 sussistono obblighi di "collaborazione" a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell'attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.</p> <p>Tali obblighi per i professionisti sono legati alla registrazione e conservazione in un apposito archivio dei dati e delle informazioni relative ai clienti, ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali ed alle operazioni eccedenti la soglia di 15.000 euro, con l'obbligo di conservarli per dieci anni, e di segnalazione di</p>	07/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>operazioni sospette per qualunque ammontare per fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ivi comprese le ipotesi di “autoriciclaggio”.</p> <p>Occorre verificare quindi, le attività concrete che verranno svolte dal professionista (aspetto non specificato nel quesito) dal momento in cui un architetto sarà soggetto agli obblighi antiriciclaggio solo qualora svolgesse per un cliente operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni, attività di arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie, consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili.</p>	
730	Ordinamento	<p>si segnala che Legislazione Tecnica ha pubblicato le procedure che, a suo dire, dovrebbero effettuare tutti gli ordini professionali per l'applicazione pratica del D. Lgs 50/2016.</p> <p>L'Ordine esprime perplessità per il carico procedurale previsto anche per gli Ordini Professionali, e si chiede se l'interpretazione di legislazione tecnica viene confermata dal CNAPPC.</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, occorre porre l'attenzione su uno degli aspetti indicati in premessa da legislazione tecnica, ovvero che la quasi totalità degli Ordini, per dimensioni numeriche e attività svolta, effettua affidamenti inferiori ai 40000 euro, ed in base a quanto contenuto nel c.d. primo Correttivo del Codice, è previsto l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.</p> <p>Le indicazioni fornite da legislazione Tecnica devono intendersi, quindi, per appalti superiori all'importo di euro 40000, anche se rimangono dubbi e perplessità al riguardo.</p> <p>Non viene difatti evidenziata con la necessaria attenzione come la giurisprudenza abbia pacificamente escluso la sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti, in ragione del fatto che tali enti non beneficiano di alcun contributo pubblico, mancando – pertanto – un interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione (Cassazione Civile, sez. I, sentenza 14/10/2011 n° 21226). Allo stesso modo, in ambito comunitario è stata affermata la non applicabilità delle norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici agli Ordini e Collegi professionali, in quanto non rientranti a pieno titolo nella nozione di «organismo di diritto pubblico» di cui all'articolo 1, par. 9, lett. c) della direttiva 2004/18 (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-526/11 del 12 settembre 2013).</p> <p>Nel segnalare che, comunque, la materia è oggetto di interpretazioni</p>	08/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			e continui mutamenti, giurisprudenziali e normativi, si invita comunque l'Ordine richiedente a tener conto dei principi individuati dalla normativa sugli appalti pubblici, da applicare prudentemente per quelle procedure di gara superiori a euro 40000, come adempiuto anche dallo scrivente Consiglio Nazionale.	
731	Ordinamento	<p>un iscritto all'Albo eletto alla carica di Sindaco e che dichiara di non esercita l'attività di libero professionista chiede indicazioni in merito alla sfera di competenze professionali rientranti o meno nelle limitazioni indicate dal legislatore quali "attività professionale" in "materia edilizia privata" all'interno del proprio territorio amministrato.</p> <p>Il richiedente desume che le incompatibilità di cui all'art. 78, co. 3°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non si applicherebbero alla carica di Sindaco, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16, ha esteso l'applicazione della norma suddetta anche al mandato del Sindaco (pur se limitatamente per una segnalazione certificata di inizio attività presentata presso lo stesso Comune), e si interroga cosa debba intendersi per attività professionale, assumendo che da tale contesto vada escluso il lavoro autonomo occasionale.</p> <p>Assume altresì che per tutta una serie di attività non sarebbe necessaria l'iscrizione all'ordine professionale, che a tal fine elenca</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinatore per la progettazione della sicurezza; 2. Coordinatore per l'esecuzione della sicurezza; 3. Redazione di Tipi mappali e Tipi di frazionamento (accatastamenti ai terreni presso ente Agenzia del territorio); 4. Redazione di Docfa (accatastamenti all'urbano presso ente Agenzia dei territorio); 5. Perizie di Stima e/o C.T.P. (consulente tecnico di parte); 	<p>Con riferimento alla questione prospettata, occorre preliminarmente chiarire che il CNAPPC non ha mai affermato che "i tecnici iscritti all'Ordine possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale senza bisogno di partita IVA, applicando la ritenuta d'acconto al 20% e considerando che il limite massimo di reddito per non avere l'obbligo di versamento dei contributi Inps, è di 5,000 euro anni".</p> <p>Il CNAPPC, ad ogni buon fine, ha sempre ritenuto e ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 viene individuata una definizione delle prestazioni occasionali; - con la Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 sono state specificate le caratteristiche delle prestazioni occasionali, dovendosi intendere i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro; - l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - l'art. 61 comma 3 sopra citato appare già sufficientemente chiaro, dal momento che esclude la prestazione occasionale per i professionisti iscritti all'Albo, e non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che, essendo scoordinate, possono definirsi "non abituali" e le stesse prestazioni che, in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano "l'attività professionale"; l'attività professionale, pertanto, è composta da una serie di operazioni, e non si misura tanto in termini di numero o di importo delle prestazioni quanto in relazione alla sussistenza di una "disponibilità stabile", pur non essendo richiesta una specifica organizzazione. - ne deriva che il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni - di per sé e autonomamente considerate - "occasionalmente" termina, quando le stesse siano state ricondotte nell'ambito di un "sistema unitario", per configurare quella attività professionale, che, a ben 	28/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>6. Redazione di A.P.E. (Attestati Prestazioni Energetiche);</p> <p>7. Pareri tecnici o professionale in genere;</p> <p>8. Nulla Osta Igienico Sanitari (il cui ente di riferimento è l'ULSS 3 Serenissima);</p> <p>9. Autorizzazioni allacciamenti allo scarico (il cui ente di riferimento è la società Veritas);</p> <p>10. Autorizzazioni al Consorzio di Bonifica delta del Po;</p> <p>11. Progetti per l'Arredamento di interni;</p> <p>12. Render progettuali 3D per agenzie immobiliari;</p> <p>13. Rilievi di cantiere</p> <p>14. Altre attività.</p>	<p>vedere, è composta da una serie di prestazioni che, esaminate assieme, costituiscono proprio lo svolgimento di prestazioni professionali e l'esercizio della professione; pertanto, appare difficile legittimare una prestazione occasionale svolta in più attività nel corso di un anno anche per i professionisti che hanno contratto di lavoro dipendente, dal momento in cui se la prestazione, da una unica e "occasionale" diviene una prestazione professionale svolta saltuariamente, viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità, nel momento in cui non ne viene effettuata una sola prestazione bensì una serie.</p> <p>Ciò premesso, occorre anche osservare che il testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), oltre all'art. 78 comma 3, prevede all'art. 78 comma 5 che al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.</p> <p>Anche tale articolo è finalizzato a verificare la sussistenza di un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, poiché il comportamento di un Sindaco deve essere anch'esso improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale, e quindi personale.</p> <p>La sentenza peraltro citata nel quesito posto dal richiedente (Corte di Cassazione n. 14764 del 22.06.16) fa emergere anche valutazioni e rilievi di natura deontologica, essendo stato ritenuto dalla Cassazione che il sindaco non possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica, a fronte di norme deontologiche ben precise.</p> <p>Inoltre, con l'art. 22 comma 4 del DL 50/2017, convertito nella L 96/2017 è stato modificato l'art. 5 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010. Con tale disposizione normativa sono state individuate incompatibilità nei confronti dei titolari di cariche elettive, includendo le prestazioni professionali conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva, in tal modo</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>confermando le preclusioni già presenti all'interno del D.Lgs 267/2000 e ribadite dalla giurisprudenza.</p> <p>Infine, quanto alla richiesta "in merito alla sfera di competenze professionali rientranti o meno nelle limitazioni indicate dal legislatore quali attività professionale in materia edilizia privata all'interno del proprio territorio amministrato", appare sufficiente osservare che l'elenco di attività indicate nel quesito presuppongono comunque l'espletamento di una attività professionale, trattandosi di prestazioni che, esaminate assieme, costituiscono proprio l'esercizio della professione.</p> <p>A tal fine, peraltro, non si comprende l'interesse del richiedente, dal momento in cui, dichiarando di non esercitare l'attività di libero professionista, non avrebbe titolo a formulare la richiesta, svolgendo, a suo dire, solo la carica di Sindaco.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto e considerato, non si ritiene possibile, per un professionista iscritto all'Albo ed eletto alla carica di Sindaco, esercitare la professione di Architetto nel territorio amministrato successivamente al conferimento della carica.</p>	
732	Ordinamento	<p>si chiede la possibilità che un architetto iunior, dopo il conseguimento dell'abilitazione per l'iscrizione alla sez. A, possa decidere se mantenere l'iscrizione alla sez. B o chiederla alla sez. A, nonchè se, in caso di iscrizione alla sez. A, possa mantenere anche quella alla sez. B.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, si segnala che con parere del Ministero della Giustizia del 13.5.2009 è stata chiarita la possibilità del mantenimento sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo. Tale parere rende possibile, per l'iscritto alla sezione B che ha acquistato il titolo abilitativo per l'iscrizione alla sezione A, "di poter estendere l'oggetto delle attività da esercitare anche a quelle proprie del corrispondente settore della sezione B".</p> <p>Si precisa, per completezza, che a fronte del superamento dell'esame di abilitazione ed a seguito di domanda in bollo presentata all'Ordine ed inerente la richiesta di iscrizione nella nuova sezione, l'iscritto manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'una o nell'altra sezione a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione; va difatti tenuta presente l'esigenza ("L'iscrizione all'albo ha luogo per ordine alfabetico" art.3 RD n.2537/1925) che l'iscrizione rispetti i requisiti di piena identificazione e non confusione o sovrapposizione con altre iscrizioni presenti all'interno dell'Albo.</p> <p>Va infine aggiunto, sempre per completezza, che al momento della</p>	21/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			nuova iscrizione, anche a fronte del solo passaggio da una sezione ad altra sezione dell'Albo, è nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni agli albi professionali (risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2006 dell'Agenzia delle Entrate).	
733	Ordinamento	<p>si segnala di un professionista già iscritto che presenta dichiarazione di domiciliazione presso lo studio di altro professionista ma non dichiara la residenza, appellandosi all'applicazione dell'art. 16 della L. n. 526/1999.</p> <p>Si segnala altresì che da verifiche svolte dall'Ordine negli ultimi due anni, il professionista in questione risulta cancellato per irreperibilità ad accertamento in data 30/08/2016 da parte del Comune ove dichiarava di risiedere ed, in seguito a successive richieste da parte dell'Ordine, il professionista non dichiarava i dati di residenza.</p> <p>Si chiede se l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza, sancito dall'art. 16, possa consentire il mantenimento dell'iscrizione, anche in assenza di registrazione di una residenza, ovunque essa sia.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce precise indicazioni sulla tipologia di dati necessari per l'iscrizione all'Albo Professionale; a sua volta l'art. 16 della L. 526/1999 prevede l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale.</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui vi sia una richiesta di iscrizione di un professionista che non dichiara i dati di residenza, è comunque possibile iscriverlo all'albo in base al requisito del domicilio professionale, che, in base a quanto rappresentato, è posseduto dal professionista, e previsto per legge come requisito alternativo alla residenza.</p>	30/04/2019
734	Ordinamento	<p>si chiede una interpretazione dell'art. 5 comma 5 . L. 78/2010 e della deliberazione della Corte dei Conti N. 11/SEZAUT/2016/QMIG, in base alle quali tutti i liberi professionisti che rivestono una carica pubblica, inclusi quindi gli architetti, sostanzialmente devono fornire gratuitamente il loro servizio professionale nel caso in cui ricevano un incarico di lavoro pubblico.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che la tematica non attiene ad aspetti ordinistici, ma è relativa ai diritti soggettivi di quegli iscritti che ricoprono cariche politiche presso enti territoriali e che, attraverso l'Ordine, vorrebbero essere in qualche modo legittimati ad avere una interpretazione, a loro favorevole, della normativa sottesa alla deliberazione della Corte dei Conti 11/2016, ovvero l'art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010.</p> <p>Appare possibile osservare che la questione non si presta ad essere di pronta ed agevole soluzione, dal momento in cui la stessa Corte dei Conti, come si evince dalla stessa deliberazione, ha già affrontato più volte la questione con interpretazioni non sempre chiare ed univoche.</p> <p>Oltre a ciò, si osserva che il CNAPPC non possiede in alcun modo competenze di fornire valutazioni su una norma di legge, che invece spetta, quanto alla legittimità, alla Corte Costituzionale, mentre quanto alla interpretazione alla medesima Corte dei Conti ed al</p>	30/03/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
735	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento alla tematica sulle quote associative degli iscritti, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le quote non pagate sono soggette a prescrizione, e se si, dopo quanto tempo; - un Architetto sospeso a tempo indeterminato per morosità, è comunque tenuto alla corresponsione delle quote maturate in seguito al provvedimento disciplinare; - un Architetto sospeso a tempo indeterminato dall'Ordine, ma non ancora cancellato è obbligato a pagare le quote anche per tutti gli anni in cui risulta sospeso; - se un Architetto moroso presentasse domanda di cancellazione dall'albo, è un atto dovuto da parte del Consiglio, oppure lo stesso può opporsi alla ratifica di cancellazione fino a che il professionista non abbia ottemperato il suo debito; - di quali strumenti può avvalersi l'Ordine per attivare la procedura di recupero crediti. 	<p>Ministero dell'Interno.</p> <p>Con riferimento alla questione prospettata, si fa presente che, con riferimento ai quesiti se un Architetto sospeso a tempo indeterminato per morosità, è comunque tenuto alla corresponsione delle quote maturate in seguito al provvedimento disciplinare e se un Architetto sospeso a tempo indeterminato dall'Ordine, ma non ancora cancellato è obbligato a pagare le quote anche per tutti gli anni in cui risulta sospeso, appare sufficiente attenersi a quanto contenuto nel Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, di cui alla circolare CNAPPC 129/2016.</p> <p>Oltre a ciò, si evidenzia che in tema di quote associative vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine, ed il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si fa comunque presente che, con riferimento al quesito se le quote non pagate sono soggette a prescrizione, e se si, dopo quanto tempo, il termine per la maturazione della prescrizione di contributi di iscrizione all'Albo sembrerebbe essere quinquennale, stante l'obbligo tributario di imporre e riscuotere direttamente pagamenti dagli iscritti all'albo. La legislazione tributaria, tuttavia, non appare fornire univoca risposta sul quesito proposto; diverso è il regime di prescrizione per le imposte, ad esempio, da quello di altre entrate tributarie, ed il codice civile non offre alcuna indicazione specifica.</p> <p>Quanto al quesito se un Architetto moroso presenti domanda di cancellazione dall'albo se l'Ordine possa opporsi alla ratifica di cancellazione fino a che il professionista non abbia ottemperato il suo debito, si segnala, sempre in via generale ed astratta, che in assenza di specifica disposizione di legge, rimane nella discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione, determinazione e decisione.</p> <p>Ci si limita ad aggiungere che il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato</p>	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo e perciò stesso assistito da forme sanzionatorie di rilevante incidenza sul professionista obbligato a corrispondere la quota annuale.</p> <p>Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>A fronte di tali presupposti, rimane nella discrezionalità dell'ordine la valutazione se subordinare o meno la cancellazione dall'Albo alla regolarità contributiva del professionista.</p> <p>Infine, quanto al quesito di quali strumenti può avvalersi l'Ordine per attivare la procedura di recupero crediti, si evidenzia, sempre in via generale ed astratta, la possibilità di utilizzare allo scopo la procedura di cui all'art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.</p>	
736	Ordinamento	si chiede se un Professionista sospeso dall'Ordine può partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale per l'approvazione del Bilancio ed esprimere il proprio voto in merito.	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il RD 2357/1925 non prevede espressamente che l'iscritto sospeso possa partecipare in sede di assemblea generale all'approvazione del bilancio; diversamente, è individuata una previsione esplicita all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, per le elezioni dei consigli territoriali degli Ordini, ove si prevede che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione, a cui non deve essere spedito l'avviso di convocazione.</p> <p>In assenza di una previsione esplicita di legge, appare quindi possibile sostenere che la partecipazione all'adunanza generale da parte degli iscritti all'albo rientra tra i doveri di cui all'art. 26 del RD 2357/1925, la cui convocazione viene effettuata con lettera raccomandata inviata a ciascun iscritto, dal momento in cui l'iscritto sospeso è, comunque, sempre una persona iscritta e non cancellata, e quindi è tenuto ad assolvere a tutti i doveri collegati all'iscrizione all'albo, tra cui la partecipazione all'adunanza generale.</p>	12/12/2016
737	Ordinamento	si chiede, con riferimento alla prossima scadenza del mandato dell'Ordine, che resterà in carica fino al 19 giugno 2017, se il riferimento normativo per	Con riferimento alla questione prospettata, si evidenzia che, come già comunicato con la circolare CNAPPC 1/2013, il Ministero della Giustizia, con parere del 13.12.2012, ha evidenziato che il termine	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		la procedura del rinnovo è sempre il DPR 169 del 08/07/2005, che prevede l'indizione delle elezioni almeno cinquanta giorni prima della scadenza e che la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. Dal momento in cui, nel caso di specie, la scadenza coincide con un giorno festivo (domenica 30 aprile 2017) si chiede come si dovrà procedere.	di cui all'art. 3 comma 1 è di natura dilatoria ed i singoli consigli, valutata la circostanza, possano "anticipare" (anche di pochi giorni/settimane) la data delle elezioni.	
738	Ordinamento	si chiede, con riferimento al regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale, come deve comportarsi l'Ordine Professionale nel caso di architetti deceduti non in regola con il versamento delle quote associative dovute in base alla base all'art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, se tale debito è reversibile nei confronti degli eredi, se l'Ordine ha titolo per pretendere il pagamento dagli eredi, se l'Ordine può procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute, nei confronti degli Eredi e, nel caso non venga ottemperato allo scrivente tale pagamento, se l'Ordine è comunque tenuto al versamento della relativa quota al CNAPPC dovuta in base all'art. 14 comma 2 del D.L.L. 23/11/1944 n° 382.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, in merito alla questione, il Consiglio Nazionale ha già fornito all'Ordine in data 2.9.2015, prot. 0003095 risposta ad una analoga questione, sempre relativa alle quote degli iscritti deceduti, nei cui confronti occorre tuttavia in parte discostarsi, a fronte del regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale.</p> <p>Rispetto a quanto già prospettato, si osserva difatti che il recupero delle quote di un iscritto deceduto nei confronti degli eredi deve ritenersi un atto dovuto.</p> <p>Dal momento in cui il contributo di iscrizione all'Albo è un debito di valuta, tale debito rientra nell'asse ereditario; ne deriva che, a seguito dell'accettazione dell'eredità da parte degli eredi del professionista defunto, costoro saranno tenuti a corrispondere tutti i debiti presenti nell'asse ereditario, tra cui anche la quota di iscrizione all'albo.</p> <p>A fronte di verifica sulla accettazione dell'eredità, l'Ordine ha quindi titolo per pretendere il pagamento dagli eredi e, in caso di mancato pagamento, può procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute.</p> <p>Con riferimento infine all'aspetto se l'Ordine sia comunque tenuto al versamento della relativa quota al CNAPPC nel caso non venga ottemperato tale pagamento dagli eredi, si rinvia a quanto contenuto nell'art. 10 comma 2 del regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale.</p>	17/03/2017
739	Ordinamento	si chiede se gli Ordini sono tenuto ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici - PagoPa.	Con riferimento al quesito posto, si fa presente che con l'allegata richiesta del CNAPPC alla Funzione Pubblica dello 14 luglio 2016, è stato formulato specifico quesito per conoscere se gli Ordini professionali debbano o meno aderire a PagoPa.	08/02/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Rinviando alla lettura di quanto richiesto alla Funzione Pubblica, in estrema sintesi le motivazioni sono legate dal fatto che gli Ordini non sono ricompresi tra le P.A. individuate nelle vigenti disposizioni, mentre invece, in altri casi, sono esplicitamente individuati tra quei soggetti sottoposti a specifici obblighi di legge (come ad esempio la PEC e gli obblighi sulla trasparenza). Non si ravvisano, allo stato, motivi per aderire alla richiesta, dal momento in cui il CNAPPC è ancora in attesa di risposta da parte della Funzione Pubblica, e l'aderire da parte Vostra potrebbe contraddire lo scopo e la finalità della richiesta predetta.	
740	Ordinamento	si chiede se rientra nelle facoltà dell'Ordine professionale istituire una sezione Albo d'Onore, se i parametri per annoverare eventuali membri sono anch'essi stabiliti dall'Ordine o esiste un regolamento standard nazionale statuito dal Consiglio Nazionale, e se per fondare tale istituto è sufficiente una delibera consigliare oppure deve essere ufficializzato nell'assemblea generale degli Iscritti.	Con riferimento al quesito posto, preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare che la tenuta dell'albo, ai sensi dell'art. 5, punto 1), L. 24 giugno 1923 n. 1395, è una delle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine in via esclusiva prevista per legge; l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 fornisce a sua volta precise indicazioni sulla tipologia di dati personali da inserire nell'Albo Professionale. La possibilità di istituire un Albo d'Onore non è prevista dalla legislazione ordinistica, in quanto la sua struttura è disciplinata negli artt. 3 e 4 del DPR 328/2001 in Sezioni e Settori; ne deriva che rimane nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine istituire un elenco (e non una Sezione o Settore nell'Albo) ove inserire i professionisti ritenuti meritori della c.d. "onorabilità". Rimane sempre nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine valutare se l'istituzione dell'elenco verrà effettuata con delibera consiliare o se farlo decidere in sede di assemblea generale degli Iscritti, previa indicazione del punto all'ordine del giorno.	10/01/2019
741	Ordinamento	si chiedono chiarimenti relativamente alla possibilità di svolgere sedute di consiglio da remoto.	Con riferimento alla questione posta, si segnala che la tematica relativa al Covid 19 ed alle indicazioni per l'organizzazione degli Ordini e per le Assemblee di bilancio è stata oggetto della recente circolare 133/2020, ed a cui si rinvia, connessa alla pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020.	16/12/2020
742	Ordinamento	si segnala che un Architetto ha costituito una srls unipersonale, e si chiede se: - la società è tenuta all'iscrizione all'Inarcassa; - la società è iscritta alla CCIAA competente per territorio, è sufficiente o è obbligata ad iscriversi anche all'Ordine; - la società, se iscrivibile all'Inarcassa deve	Con riferimento al quesito posto, si osserva che non si evince dal quesito se l'Architetto che ha costituito una srls unipersonale l'abbia fatto con le forme delle società tra professionisti (ex art. 10 della L. 183/2011 e Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34). Sembrerebbe che l'architetto abbia semplicemente costituito una srls unipersonale, che potrebbe essere assimilabile alle società di	27/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>assoggettare la fattura alla rivalsa del 4%;</p> <p>- la tipologia del reddito realizzato è inquadrabile come reddito d'impresa (a produrlo è una società) o come reddito professionale;</p> <p>- ai fini previdenziali l'Architetto deve assoggettare a contribuzione la quota di utile effettivamente percepito o l'intero utile realizzato dalla società? o non deve essere assoggettato a contribuzione soggettiva.</p>	<p>professionisti di cui all'art. 46, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, ed in tal modo potrebbe essere ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, previa verifica in base alla disposizioni del DM Infrastrutture 2 dicembre 2016, n. 263.</p> <p>Ne deriva che, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in base all'art. 8 del DM 263/2016, si applicherà il contributo integrativo cui il firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovrà essere versato alla Cassa di previdenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.</p> <p>Come società unipersonale ex art. 46, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, sarà inoltre iscritta alla CCIAA competente per territorio, mentre il professionista rimarrà iscritto all'Ordine, ed il reddito seguirà le regole previste per tale tipologia societaria.</p>	
743	Ordinamento	<p>si chiede, con riferimento al rilascio di un nulla osta per trasferimento da un Ordine ad un altro, se è possibile tale rilascio nel caso di mancato conseguimento dei CFP nel triennio 2014-2016, non avendo ancora avviato la procedura disciplinare, dovuto a motivi di rinnovo del Consiglio Disciplinare Territoriale.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente".</p> <p>Occorrerà attenersi a tale indicazioni, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentale.</p>	15/03/2018
744	Ordinamento	<p>nell'inviare il "Regolamento per la determinazione e riscossione del contributo annuo dovuto all'Ordine dagli iscritti" deliberato dal Consiglio dell'OAPPC di Vicenza nella seduta del 18/12/2018, si chiede di verificarne la validità dei contenuti con riferimento all'art. 10 (Richiesta di esonero del pagamento quota per gravi motivi di salute) in seguito all'insorgenza di dubbi sulla legittima applicabilità, visto che altri Ordini lo attuano.</p> <p>Tale articolo recita "Richiesta di esonero del pagamento quota per gravi motivi di salute" e prevede che "Il Consiglio valuterà caso per caso le richieste di esonero dal pagamento della quota per</p>	<p>Con riferimento al quesito posto occorre premettere che il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo in quanto forma primaria di finanziamento dell'Ordine per garantirne il corretto funzionamento, è considerato dal legislatore come interesse primario dell'Ente associativo. Anche in base a quanto recentemente sancito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di</p>	26/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>gravi motivi di salute. L'iscritto che intende chiedere l'esonero dovrà produrre una richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione medico legale attestante l'inabilità all'esercizio professionale".</p>	<p>stabilire un contributo per l'iscrizione nell'Albo ove è compresa la quota del Consiglio Nazionale, che, a sua volta, ai sensi l'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382, determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali.</p> <p>In particolare, l'art. 7 del D.L.L. 23.11.1944 n.382 prevede che l'ordine stabilisce una "tassa" annuale "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine".</p> <p>Ne deriva che l'individuazione della tassa di iscrizione all'Albo è necessaria per la sostenibilità dell'Ordine, per la sostenibilità del Consiglio Nazionale con il relativo contributo.</p> <p>Prevedere l'assenza di pagamento, ovvero l'esonero della quota, parziale o totale, di iscrizione all'Albo non deve eludere, quindi il pagamento della quota di spettanza del CNAPPC, in violazione di quanto previsto all'art.14 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n.382, né il Regolamento per la riscossione dei contributi del CNAPPC, inviato a tutti gli Ordini con circolare 129/2016.</p> <p>Pertanto, la facoltà di stabilire la propria quota di iscrizione all'Albo o eventuali fattispecie di riduzione o di esenzione, rimane nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine, fatta salva la previsione di quantificazione delle somme e la relativa sostenibilità di bilancio, al fine non compromettere il corretto funzionamento dell'Ordine.</p>	
745	Ordinamento	<p>si chiede qual è la procedura da seguire nel caso in cui una STP trasferisce la sede legale da una provincia ad un'altra; nello specifico una STP attualmente iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti dell'OAPPC di trasferisce la sede legale nella Provincia di</p> <p>Non avendo individuato alcuna procedura di trasferimento (analogamente alla gestione dell'albo per i singoli professionisti) si presuppone che la Società dovrà presentare domanda di cancellazione all'OAPPC di e nuova domanda di iscrizione all'OAPPC di</p> <p>Si chiede se tale iter risulta corretto o in alternativa quale sia quello da seguire.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in base all'art. 9 comma 5 del DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, la variazione della sede legale della STP viene comunicata all'Ordine competente, che provvede alla annotazione nella Sezione speciale dell'Albo.</p> <p>E dal momento in cui l'Ordine territorialmente competente è quello relativo alla sede legale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del predetto DM, occorrerà procedere al trasferimento della STP presso l'Ordine competente.</p> <p>E' quindi sufficiente, presso l'Ordine di provenienza della STP, far utilizzare il facsimile della variazione della STP, allegato alla circolare CNAPPC 61/2013, che ad ogni buon fine si allega; comunicata la variazione relativa alla sede legale, l'Ordine di provenienza provvederà a comunicare la predetta variazione all'Ordine di destinazione, il quale provvederà ad annotare nella</p>	13/12/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			sezione speciale dell'Albo la provenienza della STP, unitamente a tutta la documentazione inviata dall'Ordine di provenienza. Rimane comunque fermo, in capo alla STP, ogni altro adempimento legato ad eventuali modifiche statutarie e/o iscrizione al Registro delle Imprese.	
746	Ordinamento	si chiede, in estrema sintesi, se sia possibile inserire nei progetti la dicitura "progetto con diritti di autore disegni soggetti a copyright vietato utilizzare duplicare e cedere a terzi" per tutelare la nostra professione.	Con riferimento alla questione prospettata, si fa presente che, a partire dal DL 1/2012 (convertito nella L 27/2012) sussiste l'obbligo di preventivo/contratto scritto, elemento indispensabile in base all'incarico da espletare; in tali ambiti è possibile prevedere apposite clausole contrattuali, specificando che: - i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà del professionista; egli deve conservarli per 5 anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti alla riproduzione; - il Committente è autorizzato a riprodurre solo i documenti di sua proprietà o quelli per i quali sia stato autorizzato dal professionista; - il professionista è autorizzato a pubblicare la sua opera, tutelando gli interessi del Committente; - il Professionista ha il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal Committente o da terzi. Tali clausole sono inserite all'interno dei contratti tipo, presenti da numerosi anni sul sito del CNAPPC, e di cui se ne suggerisce l'uso e la massima condivisione tra gli iscritti. Oltre a ciò, è comunque possibile anche l'inserimento nei progetti della dicitura "progetto con diritti di autore disegni soggetti a copyright vietato utilizzare duplicare e cedere a terzi", come rappresentata nel quesito.	14/09/2020
747	Ordinamento	si chiede se un architetto che redige un collaudo statico di un progetto, può anche redigere l'attestato di prestazione energetica APE dello stesso progetto.	Con riferimento al quesito posto, il chiaro tenore dell'art. 3 del DPR 75/2013 prevede che il certificatore energetico che redige l'APE deve essere un soggetto terzo, ovvero non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell'edificio. La figura del certificatore energetico, necessariamente indipendente e imparziale, preclude la possibilità di intervenire, a qualsiasi titolo, nella procedura di realizzazione dell'edificio, di cui il collaudo statico costituisce comunque parte finale e integrante. Il certificatore energetico, quindi, non deve essere coinvolto a	05/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>nessun titolo con altre attività professionali relative al medesimo edificio, e quindi neanche nel collaudo.</p> <p>In conclusione, si ritiene che la finalità della normativa è tale da sancire la incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio.</p>	
748	Ordinamento	<p>si segnala che la Federazione del Lazio ha due statuti: uno allegato all'atto costitutivo datato 22 novembre 1989 e registrato con atto pubblico tramite notaio e trascritto, l'altro sottoscritto successivamente nel 2001, senza atto notarile e sottoscritto da tutti i Presidenti in carica.</p> <p>Si chiede quale statuto deve essere considerato valido, visto che il secondo è quello utilizzato per tutti i lavori di Federazione; si chiede altresì, se il secondo non fosse valido, come considerare tutte le decisioni prese fino ad oggi alla luce di questo secondo regolamento, nonchè la procedura e le modalità per un'eventuale "regolarizzazione" degli atti esistenti.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata si osserva, in base ai documenti trasmessi ed a quanto rappresentato nel quesito, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo statuto della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio del 2001 non contiene in alcun modo richiami legati a modifiche o integrazioni del precedente statuto della Federazione degli Ordini degli architetti delle provincie del Lazio del 1989; - nello statuto della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio del 2001 è presente l'Ordine di Roma, non presente in quello della Federazione degli Ordini degli architetti delle provincie del Lazio del 1989; - nello statuto della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio del 2001 la denominazione della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio e la sede sociale sono diversi rispetto a quanto indicato nello statuto della Federazione degli Ordini degli architetti delle provincie del Lazio del 1989; - allo statuto della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio del 2001 non sono allegate le delibere degli Ordini legate alla formalizzazione di tale statuto o alla modifica del precedente statuto della Federazione degli Ordini degli architetti delle provincie del Lazio del 1989. <p>Sembrirebbe quindi che lo statuto della Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio del 2001 sia un nuovo statuto, costitutivo di una nuova Federazione, fermo restando l'esistenza delle precedenti Federazioni, formate da soggetti diversi e con diversa denominazione.</p> <p>Oltre a ciò, emerge il dato oggettivo che, per come rappresentato, la Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio utilizza correttamente per tutti i lavori lo statuto del 2001.</p> <p>Si rammenta altresì il principio generale che, ai sensi dell'art. 1424 del codice civile, "il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di</p>	19/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.</p> <p>Oltre a ciò, costituisce altro principio generale l'art.1367 c.c., secondo cui “nel dubbio i negozi giuridici debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.</p> <p>Il Codice Civile, all'art. 14, prevede inoltre che le associazioni, ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ex art. 1 DPR 361/2000 devono essere costituite per atto pubblico, e che le modifiche dello statuto, ex art. 2 sempre del DPR 361/2000, "sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1".</p> <p>Appare quindi necessario, al fine di dotare di forma quanto, ad oggi, concretizzatosi in sostanza dalla Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio che venga formalizzato con atto pubblico notarile lo Statuto del 2001.</p> <p>La formalizzazione con atto notarile dello Statuto del 2001 dovrebbe essere comunque preceduta con una delibera (se non già esistente) di ciascun Ordine appartenente alla Federazione regionale degli ordini provinciali degli architetti del Lazio, con cui delegare un rappresentante legale in sede notarile e con cui esplicitare la volontà di riconoscimento della personalità giuridica della Federazione in base allo statuto del 2001.</p>	
749	Università	<p>si chiedono informazioni sull'esame di Stato e l'iscrizione all'Albo da parte di un architetto russo, che lamenta che non è possibile il riconoscimento della qualifica professionale in mancanza della Commissione (così come comunicato dal MIUR) che valuta i documenti relativi alla laurea. Si chiede se ci sono altre opportunità di riconoscimento della laurea e se ci sono altre commissioni che potrebbero fare il riconoscimento</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che nei confronti dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titoli extracomunitari abilitanti all'esercizio della professione, si applica l'art. 49 del D.P.R. n°. 394 del 1999, ed è il MIUR, a cui è presentata la domanda di riconoscimento che, sentite le conferenze di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 115 del 1992 e all'art. 14 del D.Lgs. n. 319 del 1994, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale, stabilendo con il medesimo decreto le modalità di svolgimento della predetta prova.</p> <p>Ne deriva che, a fronte delle disposizioni di legge sopraindicate, non ci sono altre opportunità di riconoscimento della laurea e non sono previste dall'ordinamento altre commissioni che potrebbero</p>	01/09/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			effettuare il riconoscimento della qualifica professionale	
750	Università	si chiede per un architetto iscritto all' Albo in Italia, se possa firmare progetti in Francia, trattandosi nella specie dell'abitabilità del sottotetto della casa di proprietà dell'iscritto in Francia	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva UE 2013/55/UE è consentita per un architetto la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione.</p> <p>Dal momento in cui lo svolgimento della prestazione in Francia rientra, comunque, nella competenza di tale Stato membro, è opportuno rivolgersi direttamente all'organismo professionale territorialmente competente del quale si forniscono, di seguito, i riferimenti utili:</p> <p>Conseil National de l'Ordre des Architectes Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine – BP 154 75755 Paris Cedex 15 Tel :0033 01 56 58 67 00 Fax : 0033 01 56 58 67 01 Sito web : www.architectes.org e-mail: CIAF@cnoa.com</p>	29/08/2018
751	Università	<p>si chiedono informazioni relativamente ad un architetto iscritto all'Albo che esercita a New York City (USA) dove risiede da tre anni essendo iscritto all'AIRE. Dal momento in cui ha ricevuto, da un cliente privato, un incarico progettuale da eseguire in Italia, si chiede se può firmare il progetto architettonico in Italia essendo residente all'estero.</p> <p>Si specifica che il professionista è abilitato all'esercizio professionale ma non è in possesso di partita iva e posizione Inarcassa (chiuse entrambe nel 2016).</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>Appare quindi possibile che l'iscritto all'Albo ed iscritto all'AIRE possa svolgere una prestazione professionale in Italia, a condizione</p>	05/02/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale.	
752	Università	Si chiedono chiarimenti per una professionista laureata in Italia, abilitata ed iscritta all'albo in Grecia	Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'esercizio stabile della professione in territorio italiano da parte di soggetto in possesso di titolo formativo conseguito in Italia è subordinato al superamento dell'esame di Stato in Italia (così come disposto dal DPR 328/2001) e, a seguito di esito favorevole, alla successiva iscrizione presso l'Ordine provinciale prescelto	11/05/2017
753	Università	si fa presente che il Comune di Alberobello ha posto all'Ordine un quesito riferito alla equivalenza dei titoli posseduti da alcuni istanti ad una procedura di Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario tecnico; si chiede di chiarire se la laurea in urbanistica sostenibile e la laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi siano equipollenti al Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegnere Edile o Architettura	<p>In merito al quesito posto, occorre esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto e che ad ogni buon fine si allega alla presente, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>In base a tale tabella, è verificabile quanto segue.</p> <p>La laurea in urbanistica sostenibile corrisponderebbe alla laurea LM-48 Classe delle lauree magistrali in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Per tale laurea, secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, non è prevista alcuna equiparazione con il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegnere Edile o Architettura.</p> <p>La laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, corrisponderebbe invece alla laurea LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi. Per tale laurea, secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, è prevista l'equiparazione con il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile ed Ingegnere Edile.</p>	05/05/2016
754	Università	si segnala che un architetto iscritto all'Albo, che vuole trasferire l'attività professionale in Svizzera, richiede un attestato di conformità redatto dall'Ordine a conferma che il diploma soddisfi le condizioni previste dalla Direttiva 2005/36/CE e figuri nella lista dei diplomi riconosciuti	Con riferimento al quesito posto, come già comunicato nelle circolari CNAPPC n. 109 del 28.12.2011 e n.19 del 22.2.2012, in base alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono state apportate modifiche all'art. 74 del DPR n. 445 del 2000, e l'Ordine potrà rilasciare certificazioni agli iscritti relative	28/04/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		automaticamente. Secondo l'Ordine richiedente, è competente al rilascio dell'attestato di conformità il MIUR, in base all'art. 5 del Decreto legislativo n. 206/07.	alla qualifica professionale posseduta ed all'iscrizione presso l'Albo, qualora esse sia destinata per esercizio di attività ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Quanto, invece, all'attestato di conformità che confermi che il diploma in possesso dell'iscritto soddisfa le condizioni previste dalla Direttiva 2005/36/CE e figurati nella lista dei diplomi riconosciuti automaticamente, tale attestato potrà essere rilasciato esclusivamente dal MIUR, unico Ente autorizzato in tal senso ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., ed a cui l'iscritto potrà rivolgersi inoltrando formale domanda al suddetto Ministero.	
755	Università	si chiede la possibilità di iscrizione all'Ordine di un architetto italiano residente all'estero (AIRE) con domicilio professionale in Italia. Si precisa che si tratta di professionista con abilitazione all'esercizio professionale conseguita in Italia con laurea conseguita anch'essa in Italia, che richiede l'iscrizione con il requisito del domicilio professionale ma che è residente all'estero e iscritto nell'Albo degli italiani residenti all'ester	Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia. Appare quindi possibile che l'iscritto richieda l'iscrizione all'Albo in base al requisito del domicilio professionale e sia residente all'estero nonchè iscritto all'AIRE, a condizione che venga documentato, al momento dell'iscrizione, il possesso di un necessario domicilio professionale.	16/05/2018
756	Università	si chiede se: 1. con titolo di studio, Laurea, conseguita presso un paese delle Comunità Europea (Portogallo), è possibile l'iscrizione all'Ordine degli architetti italiano anche con il solo riconoscimento del titolo di studio da parte del MIUR (equipollenza)	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, in base al D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di Architetto conseguito in un Paese UE, ai ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'architetto dovrà rivolgersi al MIUR - Direzione Generale per Io studente, lo	17/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>oppure è necessario il superamento dell'esame di stato nel nostro paese?</p> <p>2. Nel caso sia necessario o si voglia comunque sostenere l'esame di stato italiano, per iscriversi all'esame stesso è necessario aver chiesto l'equipollenza al MIUR del titolo di studio?</p> <p>3. Quali sono se esistono i paesi dove una volta conseguita la laurea ed ottenuta l'equipollenza del titolo in Italia, si può iscriversi all'Ordine Architetti Italiano senza sostenere l'esame di Stato</p>	<p>sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, email dgsinfs.ufficio6@miur.it.</p> <p>Occorrerà difatti una verifica, da parte del MIUR sulla correttezza del riconoscimento automatico dei titoli professionali in Italia a fronte dell'assenza, in Portogallo, dell'esame di abilitazione professionale, presente invece in Italia.</p>	
757	Università	<p>si chiede se un architetto precedentemente iscritto, fino al 13/04/2015 all'Ordine ed ora iscritto all'OTIA del Cantone Ticino in Svizzera, dal 03/02/2015, che ha presentato domanda di costruire in un Comune della provincia dell'Ordine, abbia titolo sufficiente per poter esercitare la professione e la relativa presentazione delle pratiche presso le amministrazioni pubbliche o debba essere iscritto ad un particolare Registro della Prestazione di Servizi, pur se domiciliato e con studio in Svizzera.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala sulla necessità, per il futuro, di inviare i quesiti a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che per i professionisti cittadini comunitari si applica l'art. 16 della L. n. 526 del 1999 ove si prevede che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".</p> <p>Ne deriva che, in base al combinato disposto dell'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 e dell'art. 16 della citata L. 526/1999, per l'iscrizione all'albo deve essere indicata la residenza o, in alternativa, il domicilio professionale.</p> <p>Il professionista in possesso di un titolo formativo conseguito in ambito comunitario, potrà effettuare prestazioni occasionali in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>In tal caso, l'interessato, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al MIUR, che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare; successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso.</p> <p>In merito alla Svizzera, stante le convenzioni tuttora in essere tra la Svizzera e la Comunità Europea, è possibile mantenere l'iscrizione all'albo in Italia se sussista almeno il requisito del domicilio professionale.</p>	27/01/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Con riferimento al caso di specie, stante il trasferimento in Svizzera e l'iscrizione del professionista all'OTIA svizzero, potrà essere svolta la prestazione professionale in regime di libera prestazione di servizi; dovrà comunque verificarsi se il professionista abbia comunque mantenuto il requisito della residenza professionale anche presso altro Ordine territoriale.	
758	Università	si segnala che l'Ordine ha ricevuto domanda di iscrizione da parte di un architetto che, dopo aver conseguito Laurea triennale in Scienze dell'Architettura al Politecnico Milano, ha proseguito gli studi c/o l'Università autonoma di Lisbona, conseguendo la Laurea Magistrale e abilitazione professionale, ed ad oggi risulta iscritto all'Ordine degli architetti di Lisbona. Si chiede di voler attestare la regolarità della documentazione allegata ai fini dell'iscrizione presso l'Ordine.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, in base al D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di Architetto conseguito in un Paese UE, ai ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'architetto iscritto all'Ordine degli architetti di Lisbona dovrà rivolgersi al MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, email dgsinfs.ufficio6@miur.it, per avere il riconoscimento del titolo, che il MIUR valuterà sulla base del corso di Laurea Magistrale e abilitazione professionale.	21/03/2019
759	Università	si chiede, in estrema sintesi, se per un architetto residente all'estero e iscritto all'Albo del Paese di residenza, oltre che all'Albo italiano, sia tuttora applicabile l'art. 7 del D.Lgs. n. 129 del 1992, che prevede, per l'Architetto che si stabilisce in uno Stato membro, il mantenimento di iscrizione all'Albo italiano di precedente appartenenza, in seguito ad apposita domanda. Si chiede altresì se possa essere mantenuta l'iscrizione all'Albo italiano, se è possibile essere iscritti contemporaneamente all'Albo Italiano e a quello Francese, con quali limiti e modalità si può esercitare la professione di architetto in Italia l'iscritto che stabilisca la propria residenza e la sede principale dell'attività professionale in uno Stato membro dell'Unione europea, se è possibile non soltanto firmare i progetti esecutivi di opere edilizie ma anche seguire la direzione dei lavori stessi.	Con riferimento al quesito posto, occorre premettere, dall'esame della documentazione fornita, che l'architetto è iscritto all'AIRE. Al riguardo, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia. Dall'esame della documentazione fornita, non è del tutto chiaro se l'architetto abbia formalmente mantenuto il domicilio professionale in Italia. Ciò premesso, occorre altresì osservare che è tuttora vigente l'art. 7	19/01/2021

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>del D.Lgs. n. 129 del 1992, il quale prevede che "I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza".</p> <p>Dall'esame della documentazione fornita, l'architetto rientra nell'applicazione di tale disposizione.</p> <p>In base a quanto sopra premesso e osservato, ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è possibile mantenere l'iscrizione all'Albo italiano, ed è possibile essere iscritti contemporaneamente all'Albo Italiano e a quello Francese, dal momento in cui il professionista è iscritto all'AIRE e rientra nel caso previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 129 del 1992; - l'architetto può esercitare la professione di architetto in Italia, essendo iscritto all'AIRE, dovendo tuttavia eleggere il proprio domicilio professionale nella provincia di competenza territoriale dell'Ordine. - l'iscritto potrà firmare i progetti esecutivi di opere edilizie e seguire la direzione dei lavori stessi. <p>Va comunque evidenziato che l'iscritto sarà soggetto, in Italia, alla formazione obbligatoria, a valutazioni di carattere disciplinare, attraverso il Consiglio di Disciplina, e qualora si trovasse a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, sarà obbligato a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.</p>	
760	Università	<p>si chiede, in estrema sintesi, se sia possibile l'iscrizione all'Albo di un cittadino Portoghese con laurea e abilitazione conseguita in Portogallo e iscrizione all'Ordine Portoghese.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, in base al D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di Architetto conseguito in un Paese UE, ai ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'architetto dovrà rivolgersi al MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, email dgsinfs.ufficio6@miur.it.</p> <p>Occorrerà difatti una verifica, da parte del MIUR sulla correttezza del riconoscimento automatico dei titoli professionali in Italia a fronte dell'assenza, in Portogallo, dell'esame di abilitazione</p>	26/10/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			professionale, presente invece in Italia. Dalla disamina della documentazione inviata, diversamente come prospettato nel quesito, si segnala che l'architetto portoghese non ha superato un esame di abilitazione ma è stato automaticamente iscritto all'Ordine con il solo titolo di studio.	
761	Università	si chiede se un Architetto italiano iscritto ad un Albo Territoriale nel momento in cui comunica la propria iscrizione all'AIRE mantiene i requisiti per rimanere iscritto all'Ordine Professionale.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>A fronte di quanto sopra descritto, appare quindi possibile che un iscritto all'Ordine che si iscriva nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), possa mantenere l'iscrizione all'Albo dichiarando di avere mantenuto il domicilio professionale nella provincia nella quale era originariamente residente, a condizione che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale.</p>	17/05/2019
762	Università	si chiede se un professionista svizzero possa partecipare ai concorsi di progettazione in Italia o se per la partecipazione ai concorsi sia richiesto a tale professionista di inoltrare formale domanda al MIUR per la valutazione del carattere temporaneo ed occasionale della prestazione o se tale procedura dovrà avvenire solo a seguito dell'aggiudicazione del servizio in caso di vittoria del concorso di progettazione. Si chiede inoltre se la risposta a tale domanda sia	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in base all'art. 153 del D.Lgs 50/2016, la partecipazione a un concorso di progettazione non può "recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi", non potendo quindi essere previsto per legge che possano partecipare solo architetti iscritti in Italia.</p> <p>Ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. d del D.Lgs 50/2016, sono ammessi a partecipare "i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione</p>	06/05/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		indifferente al fatto che l'architetto svizzero sia iscritto OTIA (Ordine architetti e ingegneri Canton Ticino) o se non lo sia. (intendendo sempre libero professionista ma esercitante in altri cantoni e non In Canton Ticino tramite Otia).	<p>vigente nei rispettivi Paesi".</p> <p>Occorre inoltre chiarire che la partecipazione a un concorso di progettazione è cosa distinta dalla aggiudicazione in via definitiva del concorso (a meno che nel concorso non vi sia un solo partecipante).</p> <p>Ne deriva che, solo a seguito dell'aggiudicazione definitiva di un concorso di progettazione, il professionista svizzero potrà inoltrare formale domanda al MIUR per la valutazione del carattere temporaneo ed occasionale della prestazione e per l'iscrizione nel registro dei prestatori di servizi presso l'ordine territoriale ove si svolgerà la prestazione.</p> <p>Si precisa che gli architetti cittadini svizzeri, in seguito all'accordo tra UE e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 a Lussemburgo, che riguarda "la libera circolazione delle persone", ratificato in Italia con la legge 15 novembre 2000 n. 364, sono equiparati ai colleghi dei Paesi dell'Unione Europea, non distinguendo tale accordo tra l'iscrizione all'OTIA o in altri Cantoni.</p>	
763	Università	si chiede per l'iscrizione presso l'Ordine degli Architetti Irlandese da parte di un cittadino italiano residente nella provincia se sia necessaria la contestuale iscrizione presso l'Ordine ove è iscritto, se ci si può iscrivere direttamente in Irlanda o se occorre fare un trasferimento dall'ordine italiano a quello irlandese.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che è possibile avere e/o mantenere la doppia iscrizione presso due Albi degli Ordini degli Architetti straniero/italiano e viceversa.</p> <p>La Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento professionale, non detta alcuna disposizione riguardo alla possibilità di mantenere la doppia iscrizione ad un Ordine italiano e ad un Ordine comunitario, lasciando alla legislazione dei singoli Stati membri la disciplina di tale possibilità.</p> <p>In Italia, la normativa attualmente in vigore (D. Lgs. n. 206/2007) non contiene un esplicito riferimento alla materia, né prevede espressamente un divieto in tal senso.</p> <p>Rimane comunque ferma la possibilità, per l'iscritto, di iscriversi presso l'ordine in in Irlanda o di fare un trasferimento dall'ordine italiano a quello irlandese.</p>	02/11/2017
764	Università	si segnala che è pervenuta all'Ordine, da parte di un iscritto, la richiesta di compilazione di un modulo, allegato al quesito, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo e relativa registrazione	Con riferimento al quesito posto, come già comunicato nelle circolari CNAPPC n. 109 del 28.12.2011 e n.19 del 22.2.2012, in base alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n.	31/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>presso le autorità competenti negli Stati Uniti d'America.</p> <p>Si chiede se, come indicato al punto 4, sia corretto affermare l'abilitazione del richiedente gli consente legalmente di fornire "servizi architettonici illimitati"; si chiede altresì di offrire agli Ordini provinciali delle indicazioni con le procedure da seguire - completi di modelli di dichiarazioni - da rilasciare agli iscritti che ne fanno richiesta.</p>	<p>183, sono state apportate modifiche all'art. 74 del DPR n. 445 del 2000, e l'Ordine potrà rilasciare certificazioni agli iscritti, relativa alla qualifica professionale posseduta ed all'iscrizione presso l'Albo, qualora esse sia destinata per esercizio di attività all'estero.</p> <p>I modelli di dichiarazione dovranno quindi contenere i predetti requisiti, rimanendo pertanto nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine, che ha la tenuta dell'Albo ex lege, inserire ogni altra specifica richiesta formulata dall'iscritto richiedente.</p> <p>Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che il testo originale della dichiarazione individua al punto 4 il termine "unlimited architectural services " che andrebbe tradotto non come "servizi architettonici illimitati" ma più propriamente come "servizi architettonici senza limiti" o meglio "senza limitazioni".</p>	
765	Università	<p>si segnala che un architetto laureato presso Università di Mendrisio, attualmente non iscritto ad un Ordine Professionale italiano, ed in possesso del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo professionale di architetto ai fini dell'accesso alla professione in Italia, con cittadinanza italiana, residente a Cesena ed ivi iscritto all'AIRE ed iscritto all'Ordine svizzero, chiede di quali autorizzazioni debba entrare in possesso per firmare un incarico in Italia.</p> <p>Si chiede se sia possibile l'iscrizione temporanea nel Registro delle prestazioni di servizi presso l'Ordine territorialmente competente rispetto alla località in cui si svolgerà l'incarico, e se sia applicabile la normativa della comunità europea alla Svizzera.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che gli architetti laureati in Svizzera, in seguito all'accordo tra UE e Svizzera del 21 giugno 1999 a Lussemburgo, che riguarda "la libera circolazione delle persone", ratificato in Italia con la legge 15 novembre 2000 n. 364, sono equiparati ai colleghi dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>In base all'art. 2 comma 3 del D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.</p> <p>Ne deriva che un architetto iscritto presso l'OTIA in Svizzera può esercitare una prestazione di servizi in Italia, limitata nel tempo, semplicemente iscrivendosi nell'elenco speciale delle prestazioni di servizi presso l'ordine richiedente, come previsto dal D.Lgs. 206/2007 e s.m.i.</p>	10/02/2017
766	Università	<p>si chiede quali siano le modalità di riconoscimento di diploma di architetto paesaggista conseguito in Svizzera e il relativo esercizio professionale; si chiede altresì quali siano i vincoli per uno studio di architettura del paesaggio con sede all'estero per poter progettare e realizzare progetti in Italia.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si rende noto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali, come modificato con il D. lgs 15/2016, il professionista, in possesso di un titolo conseguito in uno stato membro dell'Unione Europea (tra cui è ricompresa comunque anche la Svizzera a fronte della Convenzione tra l'Italia, gli Stati membri UE e tale nazione) può iscriversi presso un Ordine italiano solo se beneficia del</p>	03/08/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>Detta autorità, ai sensi del D. Lgs 206/2007, è l'unica competente in Italia a ricevere le richieste per il riconoscimento di cui sopra, ad esaminare la documentazione a tal uopo presentata dal richiedente e, infine, ad emanare il decreto di riconoscimento che sancisce l'efficacia del titolo professionale ai fini della successiva iscrizione all'Ordine.</p> <p>Pertanto, si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale per il riconoscimento del titolo in suo possesso: Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma.</p> <p>Oltre a ciò, in merito ai vincoli per uno studio di architettura del paesaggio con sede all'estero per poter progettare e realizzare progetti in Italia, si rende noto che il professionista potrà effettuare prestazioni occasionali in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>In tal caso, l'interessato, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al MIUR, all'indirizzo sopra citato, che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare. Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso.</p> <p>La validità dell'iscrizione ha durata pari ad un anno. Pertanto, nel caso in cui il prestatore avesse necessità di prorogare la durata della prestazione oltre il limite temporale dell'anno, quest'ultimo dovrà attenersi a quanto prescritto nell'art. 10 comma 1: "...Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro."</p> <p>La procedura da seguire per la richiesta di rinnovo è quella prevista dallo stesso art. 10, comma 1, cioè la stessa utilizzata per la richiesta della prestazione iniziale. Non sussistono motivi ostativi per poter</p>	

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			richiedere al MIUR ulteriori e successivi rinnovi della istanza di prestazione di servizi, che si suggerisce contenga le motivazioni per cui viene richiesto il rinnovo.	
767	Università	si chiede se sia possibile da parte dell'Ordine l'emissione di un attestato che certifichi che la qualifica di un iscritto all'Albo risponda a quanto specificato nella Direttiva Europea 2005/36/CE; tale attestato ha la finalità dello svolgimento dell'esercizio professionale nel Regno Unito, previa iscrizione al RIBA.	Con riferimento al quesito posto, come già comunicato nelle circolari CNAPPC n. 109 del 28.12.2011 e n.19 del 22.2.2012, in base alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono state apportate modifiche all'art. 74 del DPR n. 445 del 2000, e l'Ordine potrà rilasciare certificazioni agli iscritti, relativa alla qualifica professionale posseduta ed all'iscrizione presso l'Albo, qualora esse sia destinata per esercizio di attività ai sensi della direttiva 2005/36/CE.	27/10/2016
768	Università	si chiede se sia possibile accettare l'iscrizione di un professionista di cittadinanza slovena, abilitato alla professione nel suo Paese quale procedura bisogna adottare in questi casi e quale documentazione va richiesta.	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 206/2007 e s.m.i., di attuazione della direttiva 2005/36/CE e s.m.i., relativa al riconoscimento dei titoli professionali, il professionista in possesso di un titolo conseguito in uno stato membro dell'Unione Europea, può iscriversi presso un Ordine italiano solo se beneficia del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Detta autorità, ai sensi del D. Lgs 206/07, è l'unica competente in Italia a ricevere le richieste per il riconoscimento di cui sopra, ad esaminare la documentazione che verrà presentata dal richiedente, su richiesta del MIUR, e ad emanare il decreto di riconoscimento che sancisce l'efficacia del titolo professionale ai fini della successiva iscrizione all'Ordine. Pertanto, si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale per il riconoscimento del titolo in suo possesso: Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Università, Via M. Carcani, 61 – 00153 Roma	19/12/2017
769	Università	si segnala che un architetto laureato e abilitato presso l'Università di Firenze ha regolarmente inviato richiesta di iscrizione, ma dalla stessa si evince che ha la cittadinanza iraniana con permesso di soggiorno illimitato e non possiede il pieno godimento dei diritti politici. Si chiede se possa essere regolarmente iscritto, o eventualmente quali siano gli ulteriori documenti	Con riferimento al quesito posto, si fa presente che per cittadini extracomunitari in possesso di laurea e titolo abilitante conseguiti in Italia è possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo direttamente all'Ordine provinciale in cui si desidera essere iscritti, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.lgs. 286/1998 ed a cui si rinvia.	10/07/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		da richiedere o comunque la procedura corretta da seguire secondo la normativa .		
770	Università	si chiedono chiarimenti circa i documenti da presentare per l'iscrizione a questo Ordine per un "professionista" che ha conseguito la laurea di tre anni in scienza dell'architettura presso l'università di Roma la Sapienza (2010) con la ulteriore laurea magistrale conseguita a Londra presso l'Università London Southbank nel corso "Postgraduate diploma in Architecture Part 2" (2014) e che ha superato l'esame di Stato presso l'università London Metropolitan relativamente al corso "Post graduate certificate in professional practice in Architecture Part 3" .	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 206/07 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali, come da ultimo modificato dal D.Lgs 15/2016, il professionista in possesso di laurea quinquennale ed abilitazione conseguita in uno stato membro dell'Unione Europea (allo stato la Gran Bretagna è ancora formalmente Stato membro della UE), può iscriversi presso un Ordine italiano solo se beneficia del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>Detta autorità, ai sensi del D. Lgs 206/07, è l'unica competente in Italia a ricevere le richieste per il riconoscimento di cui sopra, ad esaminare la documentazione a tal uopo presentata dal richiedente e, infine, ad emanare il decreto di riconoscimento che sancisce l'efficacia del titolo professionale ai fini della successiva iscrizione all'Ordine.</p> <p>Pertanto, si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale per il riconoscimento del titolo in suo possesso: MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, o comunque sul sito web http://cimea.it/riconoscimento-architettura/cont01.html</p>	18/02/2019
771	Università	si chiede se un master in architettura conseguito all'estero può valere per l'iscrizione nella sez.A, e ciò per conto di un architetto iscritto nella sez.B	<p>Dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che il professionista, abilitato alla sezione B dell'Albo, ha acquisito anche il titolo di laurea di progettazione in architettura, non allegata al quesito, e nulla viene allegato relativamente al master in architettura conseguito all'estero.</p> <p>Occorrerà preventivamente chiarire tali aspetti, facendo tuttavia presente che per ogni valutazione relativa al valore di un master in architettura conseguito in uno stato extra Ue vi è competenza esclusiva da parte del MIUR, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, Email dgsinfs.ufficio6@miur.it, a cui l'iscritto si potrà rivolgere.</p>	18/12/2020
772	Università	si chiede se un architetto, precedentemente iscritto e cancellatosi causa trasferimento in Gran	Con riferimento alla questione posta, per quanto concerne il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di un Ordine straniero, è da	16/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Bretagna dove ha esercitato previa iscrizione quale membro al RIBA (Royal Institute of British Architect) di Londra, volendo ritrasferirsi in Italia e iscriversi nuovamente, chiede se è possibile mantenere l'iscrizione al RIBA	<p>notare che la Direttiva 2005/36/CE non detta alcuna disposizione al riguardo lasciando alla legislazione dei singoli Stati membri di disciplinare tale possibilità.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art. 16 della legge n. 526/1999 consente il mantenimento dell'iscrizione all'Albo (in ambito comunitario) qualora il professionista abbia eletto il proprio domicilio professionale, in alternativa alla residenza, nella provincia di competenza territoriale dell'Ordine (sul punto si veda la circolare del CNAPPC prot.n. 1359 del 6 luglio 2000).</p> <p>Ne deriva che per il professionista appare possibile iscriversi in Italia con il requisito del domicilio professionale; occorrerà verificare presso lo Stato ove tuttora è iscritto se vi siano disposizioni che non ostino al mantenimento dell'iscrizione.</p>	
773	Università	si fa presente, in estrema sintesi, che il D.M. 20 maggio 2019 relativo agli elenchi nazionali di archeologi non prevede tra i titoli la laurea in architettura vecchio ordinamento, che si sostiene che era possibile accedere al percorso di specializzazione in archeologia partendo anche dalla laurea in architettura, cosa che ora non è più possibile, e si chiede se ci si è già espressi in merito e se si ritenga di attivare iniziative affinché la laurea in architettura venga inserita nel suddetto elenco.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, il D.M. 20 maggio 2019 prevede la possibilità, per gli elenchi nazionali di archeologi, anche per i professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege "in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".</p> <p>Tutte tali disposizioni non prevedono una equipollenza o equiparazione tra laurea in architettura e quella in archeologia; nel caso di specie, il titolo di studio in architettura ante L. 509/1999 rende tale titolo di studio molto vicino, per finalità e contenuti, a quello in archeologia, ma tuttavia non sufficiente per consentirne una piena equiparazione.</p> <p>La questione sarà comunque oggetto di valutazione, dal momento in cui, essendo in corso una riforma dei titoli universitari per l'accesso alla professione, si verificherà se sussistono i presupposti per equiparare la laurea in architettura ante L. 509/1999 con la laurea in archeologia.</p>	01/12/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
774	Università	<p>si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se un architetto iscritto alle liste dell'AIRE deve avere un domicilio professionale in Italia per l'iscrizione oppure per il mantenimento della stessa all'Albo di appartenenza; - che documentazione deve presentare l'Architetto presso l'Ordine di appartenenza che attesti il possesso di un domicilio professionale in Italia; - se un architetto non ha l'obbligo dell'iscrizione all'AIRE perché permane all'estero per un periodo inferiore ad un anno se vige la stessa Legge di riferimento; - se un architetto iscritto all'Ordine di appartenenza, migrato all'estero, non facesse parte di Stati membri dell'Unione Europea (Dubai - Gerusalemme ecc.), quale procedura deve seguire l'Ordine per il mantenimento dell'iscrizione; - se è possibile avere e/o mantenere la doppia iscrizione presso due Albi degli Ordini degli Architetti straniero/italiano e viceversa, ed in caso affermativo se l'architetto deve fare una dichiarazione che attesti che ha già una iscrizione ad altro Ordine straniero oppure che si vuole iscrivere ad un Ordine straniero. 	<p>Con riferimento alle questioni prospettate si osserva quanto segue.</p> <p>1. Relativamente al quesito se un architetto iscritto alle liste dell'AIRE deve avere un domicilio professionale in Italia per l'iscrizione oppure per il mantenimento della stessa all'Albo di appartenenza, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>L'iscritta potrà quindi mantenere l'iscrizione all'Ordine a condizione che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale.</p> <p>2. Relativamente al quesito su quale documentazione deve presentare l'Architetto presso l'Ordine di appartenenza che attesti il possesso di un domicilio professionale in Italia, potrà essere utilizzata la documentazione usualmente utilizzata dall'Ordine per le iscrizioni all'Albo/modifiche/trasferimenti.</p> <p>3. Relativamente al quesito se un architetto che non ha l'obbligo dell'iscrizione all'AIRE, perché permane all'estero per un periodo inferiore ad un anno, vige la predetta normativa AIRE, si fa presente che non è chiaro se tale architetto, che è andato all'estero, abbia svolto attività professionale o meno; dovendosi presumere ciò, e che si intenda riferirsi a paesi UE, se l'architetto non è iscritto all'AIRE potrà comunque svolgere all'estero una prestazione professionale in regime di prestazione di servizi, ai sensi della direttiva 2005/36/UE e s.m.i. rimanendo iscritto all'Albo in Italia</p> <p>4. Relativamente al quesito su quale procedura deve seguire l'Ordine per il mantenimento dell'iscrizione di un architetto iscritto, migrato</p>	12/09/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>in Stati membri extraUE (Dubai - Gerusalemme ecc.), , si osserva che dovrà verificarsi se l'iscritto abbia conservato i requisiti legati al domicilio o alla residenza professionale; ciò verificato, se l'architetto non ha presentato domanda di cancellazione dall'albo, deve comunque essere ritenuto iscritto a tutti gli effetti, dal momento in cui, in assenza della cancellazione, si dimostra l'interesse a rimanere iscritto all'Albo.</p> <p>5. Relativamente al quesito se è possibile avere e/o mantenere la doppia iscrizione presso due Albi degli Ordini degli Architetti straniero/italiano e viceversa, ed in caso affermativo se l'architetto deve fare una dichiarazione che attesti che ha già una iscrizione ad altro Ordine straniero oppure che si vuole iscrivere ad un Ordine straniero, occorre premettere che non è specificato nel quesito ove sia prevalente lo svolgimento dell'attività professionale, se in Italia o all'estero.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che la Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento professionale, non detta alcuna disposizione riguardo alla possibilità di mantenere la doppia iscrizione ad un Ordine italiano e ad un Ordine comunitario, lasciando alla legislazione dei singoli Stati membri la disciplina di tale possibilità. In Italia, vieppiù, la normativa attualmente in vigore (D. Lgs. n. 206/2007) non contiene un esplicito riferimento alla materia, né prevede espressamente un divieto in tal senso.</p> <p>Si richiama nuovamente, infine, la normativa di cui all'art. 16 della Legge n. 526/1999, la quale stabilisce che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione agli Albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza..</p>	
775	Università	si chiedono informazioni sulla procedura da seguire per iscrivere un architetto statunitense presso l'Ordine, che non ha svolto l'abilitazione in Italia ma ha solo la laurea e l'equivalente dell'abilitazione prese entrambe negli U.S.A.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede, all'art. 26 comma 2, che lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività professionale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi i requisiti per l'iscrizione in albi e registri.</p>	21/06/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ne deriva che il professionista interessato dovrà chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo extracomunitario, sarà possibile l'iscrizione presso un Ordine provinciale italiano.</p> <p>Si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale : Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Università, Ufficio IX – Piazzale Kennedy 20 Roma</p>	
776	Università	si chiede se sia possibile svolgere una prestazione professionale occasionale da parte di un architetto inglese	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 206/07 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali, come da ultimo modificato dal D.Lgs 15/2016, il professionista in possesso di un titolo conseguito in uno stato membro dell'Unione Europea (allo stato la Gran Bretagna è ancora formalmente Stato membro della UE), può effettuare prestazioni occasionali in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>L'interessato, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al MIUR – Direzione Generale Università, ufficio IX – Piazzale Kennedy 20 – Roma, che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare.</p> <p>Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso.</p> <p>La validità dell'iscrizione ha durata pari ad un anno e dovrà essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro; la procedura per la richiesta di rinnovo sarà la stessa utilizzata per la richiesta della prestazione iniziale.</p>	14/09/2016
777	Università	si chiede quale sia la procedura per un architetto per poter lavorare stabilmente a Londra; si	Con riferimento al quesito posto, come già comunicato nelle circolari CNAPPC n. 109 del 28.12.2011 e n.19 del 22.2.2012, in	11/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		chiedono delucidazioni in merito alla certificazione di iscrizione all'albo che l'iscritto deve sottoporre al MIUR per avere il riconoscimento del suo titolo professionale e della iscrizione all'Ordine.	base alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base al testo dell'art. 74 del DPR n. 445 del 2000, l'Ordine potrà rilasciare certificazione all'iscritto relativa alla qualifica professionale posseduta ed all'iscrizione presso l'Albo, che sarà destinata per l'esercizio di attività ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Quanto alla procedura per l'iscrizione presso l'Albo nel Regno Unito, occorrerà verificare presso l'Ordine di destinazione cosa necessita; per maggiori informazioni si rinvia al sito web istituzionale http://www.arb.org.uk/i-want-to-register	
778	Università	si chiede se sia possibile l'iscrizione all'albo professionale da parte di una professionista che è stata per anni residente nella provincia di Massa Carrara (dove ha ancora un domicilio) ma da un anno è residente estera iscritta all'Aire	Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia. Appare quindi possibile che la professionista, che ha domicilio in Italia ed è iscritta all'A.I.R.E., possa iscriversi all'Ordine, a condizione che venga documentato il possesso di un necessario domicilio professionale.	27/10/2016
779	Università	si chiede se un Architetto, in possesso di una laurea conseguita in Italia ma non è iscritto ad alcun Ordine italiano, che risiede in Israele ed è iscritto all'Albo statale israeliano, se possa lavorare in Italia e prestare la sua opera professionale nel campo dei lavori pubblici assumendo incarichi per servizi di architettura posti a gara da	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la tematica si riferisce ad un architetto laureato in Italia, iscritto all'Albo in un paese extra UE, dove svolge prevalentemente attività professionale, e che vorrebbe lavorare in Italia. Non è dato sapere se il professionista abbia conseguito l'abilitazione in Italia o se abbia ancora la cittadinanza italiana, aspetti non specificati nel quesito.	21/10/2016

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Amministrazioni ed Enti pubblici.	Appare comunque possibile evidenziare che le vigenti disposizioni di legge non prevedono espressamente un divieto riguardo alla possibilità di mantenere la doppia iscrizione ad un Ordine italiano ed ad un Ordine extrae; rimane pertanto nella piena autonomia discrezionale dell'Ordine ogni decisione e valutazione al riguardo, trattandosi peraltro di tematica (iscrizione all'Albo) in cui l'Ordine ha competenza in via esclusiva.	
780	Università	<p>si segnala che sempre più frequentemente viene richiesto da parte di iscritti che trasferiscono la propria residenza nei paesi extra UE di mantenere l'iscrizione all'albo italiano.</p> <p>Secondo un parere CNAPPC prot. n. 253 del 8/4/2011, allegato alla richiesta, il professionista che trasferisce la propria residenza anagrafica in ambito extra UE non potrebbe mantenere l'iscrizione all'albo in quanto non risulta applicabile la normativa di cui all'art. 16 L. 526/99</p> <p>Si prospetta che l'indicazione del CNAPPC che l'Ordine può cancellare d'ufficio il professionista per sopravvenuta perdita del requisito della residenza necessario per l'iscrizione all'albo non risulta supportata dal alcun riferimento legislativo. Si ritiene che l'evoluzione della professione, il sempre maggior numero di concorsi di progettazione internazionali come strumento virtuoso di conferimento di incarichi professionali, richieda una precisa disposizione di legge che ammetta l'iscrizione all'albo (o il mantenimento dell'iscrizione) per coloro che non abbiano più la residenza in Italia né nella UE e non lasciare ai singoli Ordini provinciali una scelta così delicata, e si chiede di intervenire nelle sedi opportune per richiedere un intervento legislativo in tal senso.</p> <p>In conclusione si vorrebbe conferma che gli Ordini provinciali "possono" deliberare di mantenere l'iscrizione all'Albo per quei</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente osservato che, oltre al parere CNAPPC prot. n. 253 del 8/4/2011, codesto Consiglio Nazionale, già da numerosi anni, sta segnalando, agli Ordini richiedenti, che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma "consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia a fronte di uno spostamento della residenza in uno Stato membro della Comunità Europea ovvero in uno Stato extra-comunitario".</p> <p>Ne deriva che l'iscritto che svolge attività professionale all'estero, a fronte dell'iscrizione all'AIRE, potrà mantenere l'iscrizione all'Ordine ivi mantenendo un necessario domicilio professionale.</p> <p>In assenza dell'iscrizione all'AIRE da parte del professionista, gli Ordini provinciali non possono deliberare di mantenere l'iscrizione all'Albo per quei professionisti che ne facciano specifica richiesta, dal momento in cui, in base al combinato disposto degli artt. 3 del RD 2537/1925 e all'art. 16 L. 526/99 tra i presupposti di iscrizione all'Albo sono necessari la residenza o il domicilio professionale.</p>	10/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		professionisti che ne facciano specifica richiesta nonostante la perdita del requisito della residenza in ambito europeo.		
781	Università	si chiede, con riferimento alla Accademia di Architettura di Mendrisio, ed all'iscrizione all'Albo in assenza dell'esame di Stato di abilitazione ed alla corrispondenza intercorsa con l'Ordine di Rimini, se vi siano stati sviluppi in merito. L'Ordine richiedente ha l'esigenza di addivenire ad una conclusione stante una richiesta di iscrizione rientrante nella casistica citata, che è stata temporaneamente sospesa in attesa di chiarimenti.	Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che il Consiglio Nazionale ha formulato una richiesta specifica al MIUR, che si allega per completezza, e che il Ministero adito ha riscontrato con la allegata nota dell'11 aprile 2016, che conferma la possibilità dell'accesso alla professione di architetto in Italia a fronte di titolo di studio ottenuto in Svizzera.	05/05/2016
782	Università	si chiede se un iscritto all'Ordine, trasferitosi all'estero e inserito nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), possa mantenere l'iscrizione all'Albo dichiarando di avere mantenuto il domicilio professionale nella provincia nella quale era originariamente residente, ed, in caso affermativo, si chiede come si identifica e che cosa si intende per domicilio professionale.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>Quanto alla definizione di domicilio professionale, l'articolo 43 del Codice civile si limita a specificare che il domicilio di una persona è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Il domicilio professionale, diverso dalla citata definizione, attiene invece all'esercizio della attività professionale, ed acquista la finalità di reperibilità che il professionista fornisce al proprio Ordine di appartenenza, da utilizzarsi per rintracciare il professionista nel caso in cui abbia la residenza in una provincia o regione diversa da quella in cui ha fatto l'iscrizione all'Ordine.</p>	16/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			A fronte di quanto sopra descritto, appare quindi possibile che un iscritto all'Ordine, trasferitosi all'estero e inserito nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), possa mantenere l'iscrizione all'Albo dichiarando di avere mantenuto il domicilio professionale nella provincia nella quale era originariamente residente, a condizione che venga documentato, al momento dell'iscrizione, il possesso di un necessario domicilio professionale.	
783	Università	<p>con riferimento al mantenimento iscrizione di professionisti iscritti all'AIRE ed alla risposta fornita dal CNAPPC il 16/05/2018, prot. 666 con cui si segnala la possibilità che un iscritto all'Ordine, trasferitosi all'estero e inserito nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), possa mantenere l'iscrizione all'Albo dichiarando di avere mantenuto il domicilio professionale nella provincia nella quale era originariamente residente, a condizione che venga documentato, al momento dell'iscrizione, il possesso di un necessario domicilio professionale, viene rappresentato quanto segue.</p> <p>Si fa presente che, da un recente confronto con un altro Ordine Professionale, tale Ordine ha mantenuto l'iscrizione all'Albo di alcuni propri iscritti, trasferitisi all'estero e inseriti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che non hanno più né la residenza né il domicilio professionale in Italia, in base a quanto stabilito dall'art. 7 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 129, che stabilisce "I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza."</p> <p>Si chiedono chiarimenti, avendo sempre maggiori</p>	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che l'art. 7 del D.Lgs 129 prevede la possibilità di conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza per i soli professionisti stabiliti in altro Stato membro, non prevedendo l'ipotesi dell'iscrizione all'AIRE.</p> <p>L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in base all'art. 2 della L. 470/1988, viene effettuata per il realizzarsi delle specifiche casistiche indicate in tale art. 2 (ed a cui si rinvia la lettura), essendo in taluni casi obbligatoria, mentre in altri casi non necessaria.</p> <p>Ne deriva che, a seconda dei casi in cui è necessaria l'iscrizione all'AIRE, non potrà applicarsi l'art. 7 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 129, ma occorrerà attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, già descritte nella precedente risposta del 16/05/2018, prot. 666 e nei cui confronti non sussistono ragioni dal discostarvisi.</p>	05/12/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		casistiche relative alla fattispecie sopra esposta.		
784	Università	si segnala che un architetto italiano, laureato in Italia, si è iscritto all'Ordine di Lisbona a seguito del superamento di un periodo di tirocinio e ora vorrebbe iscrivermi all'Ordine in Italia con cancellazione contestuale dal predetto Ordine di Lisbona; si chiede come procedere, se iscrivendo il professionista direttamente in Italia utilizzando l'abilitazione conseguita presso l'ordine di Lisbona o richiedere il trasferimento all'Ordine da quello di Lisbona.	Con riferimento al quesito posto, si osserva che il professionista, che ha conseguito il titolo di studio in Italia, ha conseguito l'abilitazione a Lisbona in base ad una sessione di corsi e un tirocinio di 9 mesi, e senza superare apposito esame di Stato, non previsto dalla normativa del Portogallo. ne deriva che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 206/2007 e s.m.i., relativa al riconoscimento dei titoli professionali, occorrerà che il professionista benefici del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unico competente ad esaminare la documentazione che sarà presentata dal richiedente e ad emanare il decreto di riconoscimento che ne sancisce l'efficacia ai fini della successiva iscrizione all'Ordine. Pertanto, si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale: Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Università, Ufficio IX – Piazzale Kennedy 20 Roma	08/02/2017
785	Università	si chiede se nell'Albo speciale Docenti Universitari a tempo pieno devono rientrare anche i ricercatori Universitari (rtd-a, ricercatore junior, ovvero ricercatore a tempo pieno, per 3 anni+2).	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario. Ciò premesso, si osserva che, come anche esplicito nella circolare CNAPPC 60/2016, in base all'art. 6 della L. 240/2010, anche per i ricercatori universitari, l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.	10/03/2017
786	Università	si chiedono chiarimenti in merito all'esercizio della professione in caso di un trasferimento all'estero, ed alla possibilità di firmare, utilizzando il titolo italiano in Olanda, Regno Unito e Stati Uniti, se il titolo abbia valore o se sia necessario qualche passo formale o un affiancamento locale.	Con riferimento al quesito posto, si segnala che, in base alla direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni relativa al riconoscimento dei titoli professionali, la procedura per il riconoscimento dei titoli professionali all'interno di ciascuno degli stati membri UE è analoga a quella che avviene in Italia, e ci sarà, nello Stato membro di destinazione, una procedura per verificare se se esistano differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in tale Stato e quella acquisita in Italia. Pertanto, per la procedura per l'iscrizione presso l'Albo nel Regno Unito ed in Olanda, occorrerà verificare presso l'Ordine di destinazione cosa necessita; per maggiori informazioni si rinvia al sito web istituzionale http://www.arb.org.uk/i-want-to-register (per il Regno Unito) e https://www.architectenregister.nl/ (per i Paesi Bassi).	24/05/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Per gli Stati Uniti occorrerà verificare, a seconda di uno dei 51 Stati ove si andrà ad esercitare la professione, cosa occorre in base al titolo acquisito in Italia; si potrà verificare il tutto all'indirizzo web https://www.ncarb.org/	
787	Università	si chiedono chiarimenti in merito al riconoscimento del titolo di Architetto Iunior negli Stati appartenenti alla Comunità Europea come ad esempio l'Irlanda, dal momento in cui un iscritto in possesso di tale titolo chiede se vi è la possibilità di iscriversi al "Royal Institute of the Architect of Ireland".	Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali, il professionista in possesso di un titolo conseguito in Italia può iscriversi presso un Ordine di uno Stato membro dell'Unione Europea solo se beneficia del riconoscimento da parte dell'organismo equivalente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che nel caso di specie è il Ministero dell'Istruzione della Repubblica (https://www.education.ie/en/). Detta autorità, ai sensi della direttiva 2005/36/CE è l'unica competente in Irlanda a ricevere le richieste per il riconoscimento di cui sopra, ad esaminare la documentazione a tal uopo presentata dal richiedente, a verificare la necessità di richiedere o meno misure compensative e, infine, ad emanare il decreto di riconoscimento che sancisce l'efficacia del titolo professionale ai fini della successiva iscrizione all'Ordine	19/06/2019
788	Università	si chiede che possibilità ha un architetto, iscritto -in questo caso- ad un albo francese, che ha conseguito la laurea e superato l'esame di stato in Italia, di esercitare (limitatamente a uno o due interventi) in Italia, se deve necessariamente iscriversi ad un Ordine italiano. L'Ordine esclude l'iscrizione ad un elenco di prestatori di servizi, essendo riservata solamente a professionisti che hanno conseguito titoli di studi all'estero.	Con riferimento a quanto richiesto, risulterebbe che il professionista, pur se iscritto all'Albo in Francia, si è laureato in Italia e si è abilitato all'esercizio della professione sempre in Italia. Qualora l'architetto volesse svolgere la professione stabilmente in Italia, potrà iscriversi all'Albo, avendo titolo di studio ed abilitazione conseguiti entrambi in Italia. Nel caso in cui voglia limitarsi a svolgere una singola prestazione professionale in regime di libera prestazione di servizi, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007. Tale disposizione si limita ad individuare la possibilità del prestatore che si sposta in Italia da uno Stato UE, non specificando che essa è riservata a professionisti che hanno conseguito titoli all'estero, dal momento in cui il presupposto di base per lo svolgimento di una prestazione professionale è l'iscrizione all'Albo e, comunque, l'essere legalmente stabilito in altro Stato membro ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 206/2007. Nel caso di specie il professionista, essendo iscritto, e di conseguenza legalmente stabilito, in Francia, ha comunque titolo a	09/04/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>richiedere l'iscrizione nel registro dei prestatori di servizi in Italia, presso l'ordine individuato,, con le modalità indicate dal predetto art. 10, ovvero informando il MIUR trenta giorni prima, salvo casi di urgenza, con una dichiarazione scritta, valida per un solo anno, e da inviare con qualsivoglia mezzo di comunicazione, che contiene informazioni sulla tipologia della prestazione, che deve essere solo una, e la copertura assicurativa e/o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.</p> <p>Il professionista potrà quindi contattare il Ministero dell'Istruzione (Ministero Istruzione Università e Ricerca Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Ufficio VI Via Carcani, 61 00153 - ROMA) che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare.</p>	
789	Università	quesito inerente tematica di riconoscimento titolo professionale extra UE	<p>Con riferimento alla questione prospettata, nei confronti dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titoli extracomunitari abilitanti all'esercizio della professione, si applica l'art. 49 del D.P.R. n°. 394 del 1999 nonché l'art. 14 della legge 17 agosto 1990 n. 241.</p> <p>In base a tali disposizioni è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cui è presentata la domanda di riconoscimento, che, sentite le conferenze di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 115 del 1992 e all'art. 14 del D.Lgs. n. 319 del 1994, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono poi definite le modalità di svolgimento della predetta prova, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.</p> <p>Tale esame non si pone come vero e proprio limite all'accesso alla professione, ma come verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie, essendo obiettivo prioritario per il riconoscimento dei titoli professionali quello di assicurare la verifica della preparazione degli interessati; oltre a ciò, in funzione della specifica attività professionale che il cittadino straniero eserciterà in concreto nel nostro Paese, la prova attitudinale potrà essere differenziata e decisa di volta in volta.</p> <p>Emerge dalla questione descritta dal quesito che l'iter autorizzativo è</p>	05/05/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			già iniziato ed è in corso, e che necessita allo stato il completamento della parte finale della prova attitudinale, la cui definizione e modalità di svolgimento rimane, in base alle sopraelencate disposizioni normative, in capo al MIUR, che dovrà emanare apposito decreto con cui indicare le modalità di svolgimento della misura compensativa, mediante il superamento di una prova attitudinale, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.	
790	Università	<p>si segnala che un ingegnere, specializzanda all'ultimo anno in Beni Architettonici e del Paesaggio, è laureata in Ingegneria Edile/Architettura presso l'Università di Pavia nel 2010 (Classi di laurea 4/S e LM-4) ed ha conseguito l'esame di stato per la professione di Ingegnere (Settore Civile e Ambientale, Sezione A) nel 2011 presso l'Università di Pavia; l'ingegnere ha richiesto ed ottenuto il certificato che attesta la conformità del suo titolo di studio e dell'abilitazione professionale sulla base della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Allegato V.7, ottenendo l'abilitazione alla professione di Architetto in qualsiasi Stato membro dell'U.E.</p> <p>L'ingegnere ha inoltrato all'Ordine richiesta di iscrizione all'Albo professionale; secondo l'ordine la posizione ed i titoli di studio acquisiti dall'ingegnere le permettono l'esercizio della professione di Architetto, fatto comunque salvo il superamento dello specifico Esame di Stato; al riguardo è stata formulata richiesta al MIUR e l'allegata risposta, a differenza di come interpretata dalla richiedente, specifica la necessità dell'acquisizione della abilitazione statale.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, ci si limita ad osservare che l'allegato V alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni, come da ultimo modificata dalla decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione del 13 gennaio 2016 (in GUUE L 134 del 24.5.2016), nell'individuare gli elenchi dei titoli di formazione di architetto, prevede espressamente, nell'individuare il certificato che accompagna il titolo di formazione, che tale certificato è il "Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente".</p>	21/06/2016
791	Università	<p>si chiede conferma, a seguito del ricevimento di richiesta d'iscrizione all'Albo da parte di un architetto italiano residente nei Paesi Bassi, iscritto all'AIRE, senza domicilio professionale in Italia e partita IVA aperta nel paese di residenza,</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si rammenta che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di</p>	21/02/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>che non sussistano i requisiti per tale iscrizione, nemmeno nel caso in cui la P.IVA venisse aperta in Italia.</p>	<p>professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>Tale parere non fa riferimento al possesso o meno di partita IVA, ma si limita a individuare il criterio sulla possibilità o meno di iscrizione in base al presupposto del domicilio professionale. Ne deriva che appare possibile che l'iscritto richieda l'iscrizione all'Albo solo se in possesso del requisito del domicilio professionale in Italia, da documentare e comprovare.</p>	
792	Università	<p>si segnala che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia intenderebbe attivare un nuovo Corso di Laurea Magistrale in "Ingegneria della Sicurezza", con la pretesa di formare ingegneri su "Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali".</p> <p>Si chiede se si è a conoscenza dell'esistenza di una simile offerta formativa in altri atenei italiani e, nel caso contrario, un parere sulla correttezza dell'operatività degli ingegneri del tentativo continuo di inserirsi nel settore dei Beni Culturali.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che in diverse città italiane (ad esempio Università di Roma ed Università di Pisa) è previsto un corso di laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza, per affrontare e risolvere problematiche del rischio e la sicurezza di cantieri, opere, infrastrutture, servizi e degli ambiti industriali.</p> <p>Tuttavia in tali corsi di laurea non vengono individuati esami legati alla tutela del del patrimonio artistico-architettonico.</p> <p>La proposta del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia appare pertanto singolare e in contrasto con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge sulle competenze professionali (art. 52 RD 2537/1925) ed a fronte di quanto chiarito dalla giurisprudenza.</p> <p>Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 è stata definitivamente chiarita la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione</p>	11/10/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>di architetto.</p> <p>L'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.</p> <p>In coerente applicazione dell'articolo 52 del R.D. 2537 del 1925, il Consiglio di Stato ha ritenuto che devono ritenersi precluse agli ingegneri la partecipazione alla gara, mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico; allo stesso modo, i progetti di restauro e manutenzione su immobili vincolati dovranno necessariamente essere a firma di un architetto.</p> <p>Ne deriva che prevedere corsi di laurea come quello del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia appare contrario alle disposizioni di legge relative alle competenze professionali, con il rischio di formare giovani in materie che non avranno sbocchi concreti sul mercato, essendo preclusa ad un ingegnere la competenza per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché per il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e di interesse storico artistico, competenze attribuite in via esclusiva agli architetti.</p>	
793	Università	<p>si chiede un parere in merito alla richiesta pervenuta da un iscritto all'Albo degli Architetti francese dell'Ille-de-France, riguardo alle procedure da seguire per poter esercitare in Italia.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si osserva che, in base alla documentazione inviata, risulterebbe che il professionista, pur se iscritto all'Albo in Francia, è cittadino italiano, si è laureato in Italia e si è abilitato all'esercizio della professione sempre in Italia.</p> <p>Non è chiaro nel quesito se l'architetto voglia iscriversi in Italia o debba svolgere attività professionale in Italia in regime di libera prestazione di servizi, essendo solo richiesto quali siano le "procedure da seguire per poter esercitare in Italia".</p> <p>Ne deriva che, qualora l'architetto volesse svolgere la professione stabilmente in Italia, potrà iscriversi all'Albo, avendo titolo di studio ed abilitazione conseguiti entrambi in Italia; diversamente, nel caso</p>	22/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			in cui voglia limitarsi a svolgere una singola prestazione professionale in regime di libera prestazione di servizi, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al Ministero dell'Istruzione (MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore (DG SINFS) ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma) che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare.	
794	Università	si chiedono chiarimenti sulla richiesta di iscrizione di un architetto proveniente dal Canada, domandando nello specifico quali sono i documenti da chiedere all'architetto in considerazione degli accordi CETA tra Italia e Canada.	<p>Con riferimento alla questione posta, si osserva che, in base a quanto rappresentato (architetto proveniente dal Canada) la fattispecie sembrerebbe rientrare nella casistica del cittadino extracomunitario in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea.</p> <p>In questo caso, prima di poter presentare domanda di iscrizione all'albo, occorre chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale verificherà portata ed effetti dell'accordo CETA con il Canada per il riconoscimento di titoli professionali e valuterà se sussiste o meno la necessità di stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia o meno subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Pertanto, si consiglia di utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale: Ministero Istruzione Università e Ricerca Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Ufficio VI Via Carcani, 61 00153 - Roma</p>	09/04/2020
795	Università	si chiede un parere riguardo al riconoscimento di un diploma d'estero di architettura (Politecnico di Monaco di Baviera- Dipl. Ing. Univ. Arch.) per ottenere la possibilità di seguire un cantiere edile in Italia; si segnala che il professionista è architetto in Svizzera, e membro della Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).	<p>Con riferimento alla questione prospettata, il professionista straniero in possesso di un titolo formativo conseguito in ambito comunitario, può effettuare prestazioni occasionali in Italia in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>In tal caso, l'interessato, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al Ministero (MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – uff. VI Via Carcani, 61 - 00153 Roma) che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da</p>	16/11/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>effettuare.</p> <p>Quanto necessario per la richiesta è disponibile al seguente indirizzo web https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti</p> <p>Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso.</p>	
796	Università	<p>si chiedono informazioni di interesse per una iscritta che intende operare sul territorio francese e, nello specifico, redigere un progetto, presentare pratiche e seguire relativo cantiere, al fine di sapere se un architetto, regolarmente iscritto ad un Albo italiano, può operare in uno Stato membro della Unione Europea (Francia), e come e quali siano le modalità e procedure da seguire per poter svolgere un'attività anche temporanea, e a chi deve eventualmente rivolgersi.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva UE 2013/55/UE è consentita per un architetto la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione.</p> <p>Dal momento in cui lo svolgimento della prestazione in Francia rientra, comunque, nella competenza di tale Stato membro, è opportuno rivolgersi direttamente all'organismo professionale territorialmente competente del quale si forniscono, di seguito, i riferimenti utili:</p> <p>Conseil National de l'Ordre des Architectes Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine – BP 154 75755 Paris Cedex 15</p>	23/06/2016
797	Università	<p>si chiede se esiste la possibilità, per un paesaggista, di svolgere attività professionale in Germania, proponendosi come "freiflächengestaltungsplaner", cioè come progettista di spazi aperti legati alle realizzazioni edilizie residenziali.</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che, come si evince dal sito internet della Commissione Europea è possibile verificare la compatibilità della propria attività professionale in ogni altro stato membro UE.</p> <p>Nella specie, come è possibile verificare dal file allegato, il paesaggista potrà svolgere in Germania attività di "Landschafts- und Gartenarchitect".</p> <p>Per ogni altra verifica, si rinvia al link messo a disposizione dalla Commissione europea (http://www.bak.de/) invitando l'interessata a prendere contatti con l'Istituzione tedesca per ogni altra ulteriore richiesta ed approfondimento.</p>	24/11/2016
798	Università	<p>si chiede da un Architetto residente e domiciliato in Austria per poter effettuare una prestazione</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, l'interessato, dovrà attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale</p>	20/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>nella Provincia di Pordenone, le indicazioni da fornire sulle modalità di richiesta di autorizzazione al MIUR per poi effettuare l'iscrizione nel registro delle prestazioni di servizio.</p>	<p>domanda al suddetto Ministero, che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare.</p> <p>Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso.</p> <p>La validità dell'iscrizione ha durata pari ad un anno. Pertanto, nel caso in cui il prestatore avesse necessità di prorogare la durata della prestazione oltre il limite temporale dell'anno, quest'ultimo dovrà attenersi a quanto prescritto nell'art. 10 comma 1 "...Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro."</p> <p>La procedura da seguire per la richiesta di rinnovo è quella prevista dallo stesso art. 10, comma 1, cioè la stessa utilizzata per la richiesta della prestazione iniziale.</p> <p>Non sussistono motivi ostativi per poter richiedere al MIUR ulteriori e successivi rinnovi della istanza di prestazione di servizi, che si suggerisce contenga le motivazioni per cui viene richiesto il rinnovo.</p>	
799	Università	<p>si chiede sulla possibilità di iscrivere un Architetto Argentino residente a Ravenna che è già stato iscritto all'Ordine di Pavia; si allega a tal fine il decreto del MIUR con quale viene riconosciuto anche in Italia il titolo professionale di Architetto conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio della professione.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, appare sufficiente evidenziare che il professionista extra Ue, a fronte del riconoscimento del titolo avvenuto da parte del MIUR, è professionista già iscritto all'Albo in Italia e, a fronte della richiesta di iscrizione pervenuta all'Ordine richiedente, dovrà semplicemente seguire l'iter di cui all'art. 24 comma 2 e 3 RD 2537/1925.</p>	05/05/2017
800	Università	<p>si chiede se un architetto, con cittadinanza italiana e residente a Monaco di Baviera) laureatasi in Italia, con un percorso formativo di tirocinio in Germania, iscritta solo per un periodo temporale (2013-2017) all'albo degli architetti dello stato federale Baden-Württemberg, ora non iscritta a nessun albo federale, se debba o meno superare l'esame di Stato in Italia per potere procedere con l'iscrizione all'Ordine.</p>	<p>Con riferimento alla questione posta, per l'esercizio professionale in Germania non è necessario l'esame di Stato; ne deriva che, per un architetto laureato in Italia ma che ha svolto la professione in Germania, per svolgere l'esercizio della professione in Italia dovrà comunque superare l'esame di abilitazione, al fine di poter poi iscriversi all'Albo in Italia.</p> <p>Per ogni ulteriore chiarimento, si rinvia al link https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti, ove il MIUR, nello specificare quali siano i documenti necessari per il</p>	17/09/2020

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>riconoscimento professionale del titolo di Architetto conseguito in Paese UE, viene comunque richiesto il titolo di abilitazione all'esercizio professionale.</p>	
801	Università	<p>si chiede, in estrema sintesi, se un architetto laureato in Spagna e che sta per fare l'esame di abilitazione in Italia possa iscriversi in Italia.</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si segnala che, in base al D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per ottenere il riconoscimento del titolo di studio necessario per l'esercizio della professione di Architetto e conseguito in un Paese UE, ai ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'architetto dovrà rivolgersi al MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma</p> <p>Si segnala, al riguardo, che sul sito internet https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti è disponibile la documentazione necessaria che descrive le modalità di presentazione della richiesta, assieme al modello di domanda, da compilare a cura del richiedente.</p>	26/10/2020
802	Università	<p>si chiede se un architetto iscritto all'ordine degli ingegneri e architetti della Repubblica di San Marino possa esercitare in Italia la professione di architetto e precisamente se abbia titolo per rilasciare un certificato di collaudo statico relativo ad un immobile, oppure se per il rilascio di tale certificato fosse stata condizione imprescindibile l'iscrizione ad albo professionale italiano.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra Italia e San Marino del 31.3.1939, e in base all'art. 12 dell' Accordo di Cooperazione Economica tra Italia e San Marino del 31.3.2009, i cittadini sanmarinesi sono equiparati ai cittadini comunitari e viene riconosciuto a costoro lo stesso trattamento per l'iscrizione agli albi professionali.</p> <p>Alla luce dell'interpretazione fornita dallo stesso Ministero della Giustizia, Ufficio III nel parere del 4 giugno 2003, prot. 3/7608/03/04, che si allega, è stata fornita una lettura dell'art.16 della legge n.526 del 1999 ove si prevede che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".</p> <p>Il Ministero della Giustizia, considerando la peculiare collocazione della Repubblica di San Marino all'interno del territorio dello Stato italiano, ha reso possibile che che un architetto iscritto all'Ordine degli ingegneri e architetti della Repubblica di San Marino possa esercitare in Italia con l'elezione di un domicilio professionale e, se svolge solo lavori saltuari in Italia, possa iscriversi al Registro dei prestatori di Servizi come avviene per tutti i professionisti provenienti dai Paesi dell'Unione Europea.</p>	20/01/2017

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			Occorrerà quindi verificare se, nel caso di specie, siano o meno stati rispettati i predetti criteri, non essendo chiaro nel quesito se il professionista abbia il requisito del domicilio professionale nello Stato Italiano o se sia iscritto al Registro dei prestatori di Servizi dell'ordine richiedente.	
803	Università	<p>si segnala che sono in essere iscrizioni di architetti che, da controllo presso l'anagrafe di alcuni Comuni, risultano cittadini italiani ma residenti AIRE tra la Nuova Zelanda, New York e Stoccarda.</p> <p>Si chiede se un iscritto, residente AIRE, possa limitarsi a dichiarare un domicilio professionale in Italia, per mantenere l'iscrizione all'Albo, anche ove questo appaia quantomeno inverosimile (come nel caso in cui gli iscritti risultino residenti negli Stati Uniti o in Nuova Zelanda), ovvero l'Ordine locale è chiamato a richiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti per mantenere il domicilio professionale in Italia; quanto esposto per sapere se sussista ancora requisito per mantenere l'iscrizione in Albo italiano oppure si debba procedere alla cancellazione per la perdita dei requisiti di iscrivibilità.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>A fronte di quanto sopra esposto, l'Ordine è tenuto a richiedere all'iscritto la dimostrazione del possesso di un necessario domicilio professionale in Italia, essendo comunque possibile che un iscritto all'Ordine, trasferitosi all'estero e inserito nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), possa mantenere l'iscrizione all'Albo dichiarando di avere mantenuto il domicilio professionale nella provincia nella quale era originariamente residente.</p> <p>Ogni atto connesso e conseguente a tale verifica rimane nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine richiedente.</p>	07/06/2018
804	Università	<p>si segnala che sono pervenute richieste da parte di professionisti di iscrizione nell'elenco speciale dei docenti i quali, in assenza di comunicazione da parte dell'Università di appartenenza, hanno autocertificato di essere docenti universitari.</p> <p>Si chiede di conoscere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nonostante la norma, art 11 del DPR 11 luglio 1980, n.382 preveda "I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno 	<p>Con riferimento a quanto prospettato, si osserva che il CNAPPC con diverse circolari (nn. 86, 107 e 121 del 2013, 60 del 2016 e 107 del 2017) nel sollecitare le Università a comunicare i nominativi dei docenti che hanno optato per il tempo pieno, ha sempre fatto presente che ogni Ordine territoriale debba istituire e aggiornare l'elenco speciale ex art. 11 L. n. 382/1980, essendo esso presente all'interno dell'Albo tenuto da ogni Ordine.</p> <p>Ne deriva che, nel caso in cui alcuni professionisti chiedano di essere iscritti all'elenco speciale, autocertificando di essere docenti</p>	18/10/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale” possono essere accettate istanze di autocertificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, ferma restando ovviamente la facoltà di effettuare gli opportuni controlli;</p> <p>- l'iscrizione nel suddetto elenco speciale spetta ai soli docenti a tempo pieno, ordinari, o anche agli associati ed ai ricercatori, ed in caso affermativo, anche a quelli a tempo pieno, ma determinato.</p>	<p>universitari, verrà comunque attuata la finalità della normativa, che prevede l'iscrizione in un apposito elenco dell'Albo di coloro che sono docenti universitari; rimane comunque salva la necessità, da parte dell'Ordine, di procedere a controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 43 e 71 del DPR 445/2000.</p> <p>L'iscrizione nel suddetto elenco speciale, in base all'art 11 del DPR 11 luglio 1980, n.382 ed all'art. 6 della L. 240/2010, è prevista per i docenti a tempo pieno, ordinari, associati e ricercatori (cfr. circolare CNAPPC 107/2017), mentre non è prevista per i docenti e ricercatori a tempo definito, che consente invece il libero esercizio di attività professionale (cfr Corte dei Conti, Regione Campania n. 305 del 30/3/2015).</p>	
805	Università	<p>si chiede se possa essere legittimo accettare domanda di iscrizione all' Albo da parte di un architetto regolarmente abilitato proveniente da altro Ordine APPC italiano, residente in Svizzera dal 2012 ove lavora come dipendente, iscritto all'OTIA (Ordine degli architetti del Canton Ticino), iscritto all'AIRE (Anagrafe Residenti Italiani all'Estero) di Sassari, che dichiara di non svolgere alcuna attività professionale in Italia e di non avere alcun domicilio professionale a Sassari.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.</p> <p>Con riferimento al rappresentato caso di specie, l'iscritto proveniente da altro Ordine APPC italiano potrà richiedere l'iscrizione all'Albo in base al requisito del domicilio professionale, pur se residente all'estero nonchè iscritto all'AIRE, solo a condizione che venga documentato, al momento dell'iscrizione, il possesso di un necessario domicilio professionale.</p>	27/07/2020
806	Università	<p>si chiedono chiarimenti posti da un architetto che non è iscritto presso l'Ordine ma che deve effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione in un Comune della provincia di</p>	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che il professionista, allo stato, non è ancora iscritto nel Registro dei prestatori di servizi presso l'Ordine, e allo stato è iscritto all'AIRE e residente in Inghilterra; nel quesito non è tuttavia specificato presso</p>	07/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		<p>Savona su un immobile che appartiene alla sua famiglia; essendo iscritto all'AIRE e residente in Inghilterra ha necessità di richiedere al MIUR un'iscrizione temporanea legata al progetto che sta svolgendo.</p> <p>In base alla documentazione che deve presentare al MIUR, richiede all'Ordine una certificazione "che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità e di onorabilità richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'Architettura e di non essere oggetto di sanzioni disciplinari, anche con effetti temporanei, che potrebbero impedire l'esercizio della professione di Architetto". Non essendo l'Ordine di Savona il suo "ordine di provenienza" l'Ordine ritiene di non poter rilasciare tale certificazione, e si chiede a quale ente deve rivolgersi per ottenerla e una comunicazione ufficiale relativamente alle procedure da adottare.</p>	<p>quale albo di quale nazione il professionista risulti iscritto.</p> <p>Fermo restando che l'Ordine allo stato non potrà rilasciare alcuna certificazione, in assenza di iscrizione presso il proprio Ordine da parte del richiedente, si potrà comunicare al medesimo che dovrà formulare la richiesta di certificazione sui requisiti di onorabilità presso l'Albo ove esso è attualmente iscritto, dal momento in cui la certificazione sulla qualifica professionale posseduta e l'iscrizione presso l'Albo è prevista dalla direttiva 2005/36/CE, applicabile in ogni Stato membro UE, essendo la richiesta destinata per l'esercizio di attività professionale.</p>	
807	Università	<p>si chiede come poter effettuare da parte di un architetto l'iscrizione all'ARB senza perdere l'iscrizione in Italia.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Sempre secondo il Ministero, tale norma "consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia a fronte di uno spostamento della residenza in uno Stato membro della Comunità Europea ovvero in uno Stato extra-comunitario".</p>	26/10/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>Ne deriva che l'iscritto che vorrà iscriversi all'ARB, previa preventiva iscrizione all'AIRE, potrà mantenere l'iscrizione all'Ordine ivi mantenendo un necessario domicilio professionale.</p> <p>Le modalità di iscrizione all'ARB sono descritte all'indirizzo web http://www.arb.org.uk</p> <p>In sintesi, servirà una dichiarazione dell'autorità competente (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore. Ufficio VI, Via Michele Carcani 61) certificante la conformità della laurea in Architettura alla Direttiva 2005/36/UE, nonchè tutta la documentazione richiesta sul sito dell'ARB.</p>	
808	Università	<p>si chiede se è possibile iscriversi all'Albo un professionista in possesso di laurea conseguita in Brasile, cosa debba fare l'Ordine al riguardo; si chiede una risposta dettagliata e la procedura da seguire, in modo da poterla girare direttamente all'interessata.</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, nella specie cittadina brasiliana in attesa della cittadinanza italiana e in possesso di diploma di laurea in Architettura conseguito in Brasile, la questione rientra nella fattispecie di un cittadino extracomunitario in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea.</p> <p>In questo caso, prima di poter presentare domanda di iscrizione all'albo, occorre chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo extracomunitario, sarà possibile l'iscrizione presso un Ordine provinciale italiano.</p> <p>Pertanto, è necessario che il professionista richiedente utilizzi i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale per il riconoscimento del titolo in suo possesso: Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Università, Ufficio IX – Piazzale Kennedy 20 Roma</p>	27/04/2016
809	Università	<p>in merito alla documentazione che un cittadino extracomunitario in possesso di laurea e titolo abilitante conseguiti in Italia deve presentare per ottenere l'iscrizione ad un ordine professionale, si chiede se il casellario giudiziale dello Stato di</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 2 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" il «casellario giudiziale» e' il registro</p>	21/02/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		origine è un documento necessario oppure è sufficiente quello dello Stato italiano.	<p>nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; a sua volta il «casellario giudiziale europeo» e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani.</p> <p>Il casellario giudiziale in Italia e quello europeo attengono pertanto a provvedimenti giudiziari avvenuti in Italia e nella UE, e non prevedono la possibilità di contenere automaticamente anche reati avvenuti in paesi extra UE.</p> <p>La finalità del casellario giudiziale è la evidente verifica dei requisiti di onorabilità e moralità prevista ex lege all'art. 7 del RD 2537/1925 tra i requisiti di iscrizione all'Albo e sancita dall'art. 2 della L. 25 aprile 1938 n. 897; ne deriva che, al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, non sussiste altro mezzo se non quello di richiedere un certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine.</p>	
810	Università	si chiede se un architetto iscritto ad un ordine professionale di un paese straniero (esempio svizzera) che intende iscriversi nel “ Registro Prestatori di Servizio” di un Ordine italiano (per lo svolgimento di incarico temporaneamente sul territorio di competenza), è soggetto - per l'anno di iscrizione al RPS - alla formazione obbligatoria.	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in base al D.Lgs 206/2007 l'iscrizione al Registro dei prestatori di servizi è soggetto ad una preventiva valutazione del MIUR relativamente al carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, tenendo conto della natura, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione, in considerazione del fatto che il professionista è iscritto presso uno Stato membro e svolgerà una sola prestazione in Italia.</p> <p>Il requisito di occasionalità e temporaneità esclude quindi, per il professionista di uno Stato membro UE, di essere soggetto ai medesimi adempimenti di un professionista iscritto all'Albo in Italia; ne deriva che il professionista iscritto nel Registro dei prestatori di servizi non è soggetto alla formazione obbligatoria.</p>	05/11/2019
811	Università	si segnala di un architetto di nazionalità greca che ha presentato domanda di iscrizione. L'architetto si è laureato in Architettura all'Università degli Studi di Trieste, mentre ha sostenuto l'esame di stato in Grecia, è iscritto all'Ordine degli Architetti in Grecia, ha la residenza in Italia a Trieste ma non ha la cittadinanza italiana.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente della necessità, per il futuro, di far pervenire i quesiti allo scrivente Consiglio Nazionale a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che il riconoscimento all'esercizio della professione in Italia da parte di professionisti italiani, laureati in Italia e abilitati in uno Stato membro UE, e la iscrizione presso un Ordine italiano, è possibile solo se si beneficia del riconoscimento</p>	07/06/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
		Si chiede se deve fare l'esame di stato in Italia.	<p>da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>Detta autorità, ai sensi del D. Lgs 206/07, è l'unica competente in Italia a ricevere le richieste per il riconoscimento di cui sopra, ad esaminare la documentazione a tal uopo presentata dal richiedente e, infine, ad emanare il decreto di riconoscimento che sancisce l'efficacia del titolo professionale ai fini della successiva iscrizione all'Ordine.</p> <p>Ne deriva che il professionista interessato dovrà utilizzare i seguenti riferimenti per ottenere le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'iter procedurale per il riconoscimento del titolo in suo possesso: MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – uff. VI, Via Carcani, 61 - 00153 Roma</p>	
812	Università	si chiede se sia possibile procedere all'iscrizione all'albo di un professionista che ha conseguito la Laurea magistrale in Architettura classe LM-IV presso l'Università degli Studi di Udine, ha ottenuto con decreto del MIUR il riconoscimento del titolo professionale di Architetto conseguito in Moldavia - Paese non comunitario - ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A e dell'esercizio della professione di architetto, dichiara di essere residente nel Comune di Udine e dichiara di essere cittadino moldavo e rumeno (doppia cittadinanza).	<p>Con riferimento alla questione prospettata, si osserva che in merito a un cittadino extracomunitario in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, a fronte dell'avvenuto riconoscimento del titolo da parte del Miur, è possibile l'iscrizione presso un Ordine provinciale italiano.</p> <p>Quanto al requisito della cittadinanza, l'art. 47, co. 2, del D.P.R. n.394 del 1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma del D.Lgs. 1998 n.286) stabilisce che i cittadini extracomunitari possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.</p>	24/05/2018
813	Università	si chiede se un cittadino italiano che ha la residenza in Svizzera, laureato e abilitato in architettura (in Italia), per esercitare la professione sia in Svizzera che in Italia, è sufficiente che si iscriva all'Ordine della Svizzera o deve iscriversi anche all'Ordine in Italia.	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala sulla necessità, per il futuro, di inviare i quesiti a firma del Presidente o del Segretario.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il professionista laureato ed abilitato in Italia potrà iscriversi in Italia e, per le prestazioni in Svizzera, attenersi alle previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 206/2007, inoltrando formale domanda al Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) Einsteinstrasse 2, 3003 Berne URL:</p>	20/09/2018

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>www.sbf.admin.ch/diploma , Tale organismo valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare; successivamente, in caso positivo, verrà autorizzato l'Ordine svizzero, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi. Nel caso in cui l'attività professionale prevalente dovesse essere effettuata in Svizzera, occorrerà richiedere al Secrétariat d'Etat à la formation, agli indirizzi sopra citati, le modalità di riconoscimento del titolo conseguito in Italia, procedendo poi ad iscriversi in Italia nel registro dei prestatori di servizi, con richiesta da indirizzarsi al MIUR, per lo svolgimento delle residuali prestazioni in regime di libera prestazione di servizi.</p>	
814	Università	<p>si chiede: 1) quali siano i requisiti per l'iscrizione a Ordini italiani da parte di architetti cittadini svizzeri e già iscritti all'Ordine OTIA sia che si tratti di esercizio della professione a carattere occasionale in regime di libera prestazione di servizi, sia di esercizio della professione a carattere permanente. 2) quale sia l'iter procedurale dal riconoscimento del diploma di laurea equiparato all'esame di stato fino all'iscrizione al registro delle prestazioni di servizi o iscrizione ad albo italiano.</p>	<p>Con riferimento alle questioni prospettate, si evidenzia che gli architetti cittadini svizzeri e già iscritti all'Ordine OTIA, in seguito all'accordo tra UE e Svizzera del 21 giugno 1999 a Lussemburgo, che riguarda "la libera circolazione delle persone", ratificato in Italia con la legge 15 novembre 2000 n. 364, sono equiparati ai colleghi dei Paesi dell'Unione Europea. In base all'art. 2 comma 3 del D.Lgs 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea. Gli architetti che possono svolgere la professione in Svizzera, possono quindi anche esercitare una prestazione di servizi in Italia, limitata nel tempo, semplicemente iscrivendosi nell'elenco speciale previsto dal D.Lgs. 206/2007, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15/2016, inoltrando formale domanda al MIUR, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, che valuterà il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione da effettuare. Successivamente, in caso positivo, il Ministero autorizzerà l'Ordine provinciale, competente nel territorio in cui verrà effettuata la prestazione, all'iscrizione del professionista nel Registro delle prestazioni di servizi, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, dal Ministero stesso. La validità dell'iscrizione ha durata pari ad un</p>	15/03/2019

NUMERO	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA	DATA
			<p>anno. Pertanto, nel caso in cui il prestatore avesse necessità di prorogare la durata della prestazione oltre il limite temporale dell'anno, quest'ultimo dovrà attenersi a quanto prescritto nell'art. 10 comma 1 "...Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro."</p> <p>Diversamente, per lo "stabilimento" ovvero l'iscrizione presso un Ordine provinciale sulla base della domiciliazione nell'ambito della provincia, gli architetti Svizzeri devono, come tutti gli architetti laureati nei paesi dell'Unione, rivolgersi al MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma, per avere il riconoscimento del titolo, che il MIUR valuterà sulla base del corso di laurea effettuato presso una Facoltà di architettura Svizzera di cui all'allegato all'accordo tra Svizzera e UE.</p>	